RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

VOLUME DECIMOTTAVO

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1867

Dal N° 3488 al 4166

VOLUME DECIMOTTAVO

FIRENZE

STAMPERIA REALE

Via Faenza, N. 97.

INDICE CRONOLOGICO

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

—

Anno 1867

—

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 2 *gennaio*	Regio Decreto che approva il Regolamento di contabilità pel servizio dei Depositi cavalli stalloni.	27 *gennaio*	3488	1
3 *detto*	Regio Decreto che approva il Regolamento sulle tasse scolastiche negli Istituti governativi d'istruzione secondaria	16 *febbraio*	3515	70
6 *detto*	Regio Decreto col quale è prorogato a tutto il mese di febbraio prossimo il termine per approfittare del condono concesso col Decreto 4 novembre 1866, n. 3304, per contravvenzioni alle Leggi sul registro e bollo	12 *gennaio*	3490	24
» »	Regio Decreto col quale si sopprime il Gran Comando del Dipartimento militare territoriale di Palermo, e delle Divisioni militari territoriali di Udine e Messina	22 *detto*	3493	27
6 *detto*	Regio Decreto concernente il concorso ai posti di Commesso e di Incaricato negli Uffici telegrafici di			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867	Provincie Venete e di quella di Mantova	18 *febbraio*	3519	89
27 *gennaio*	Regio Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Sondrio . .	1 *detto*	3491	25
» »	Idem di quelli di Cagliari, di Sessa e di S. Vito	» »	3495	35
» »	Idem di quelli di Conegliano, Tregnago, Marostica e Teano . . .	» »	3496	37
» »	Idem di quelli di San Marco Argentano, di Cassano all'Ionio, di Foggia, di Atripalda, di Ostiglia e di Spilimbergo	» »	3497	38
» »	Regio Decreto concernente il discarico dalle tabelle delle rendite accertate per l'imposta dei fabbricati a favore di quelle costruzioni, la cui rendita risulti trovarsi compenetrata in quella dei terreni, cui servono dette costruzioni . . .	4 *detto*	3500	43
» »	Regio Decreto col quale si provvede alla rettificazione, nelle Provincie di Piemonte e di Liguria, delle rendite dei terreni già accertate pel reparto della imposta fondiaria del 1865, applicandone l'effetto anche all'imposta del 1866 con liquidazione del compenso sui ruoli del 1867	» »	3501	45
» »	Regio Decreto concernente la risoluzione dei reclami in appello già prodotti regolarmente ed in tempo debito, tanto dagli Agenti delle tasse, quanto dai contribuenti, contro l'accertamento della rendita dei fabbricati, con estensione d'effetto anche sull'imposta del 1866 . .	» »	3502	51
» »	Regio Decreto portante aumento alla Pianta del personale e degli stipendi dell'Economato generale dei beneficii vacanti di Torino, approvata con Decreto 31 dicembre 1864	11 *detto*	3516	84

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d' inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 *27 gennaio*	Regio Decreto col quale si modifica la Pianta numerica degli insegnanti ed impiegati del R. Istituto tecnico superiore di Milano, approvata col Regio Decreto 24 agosto 1863. .	16 *febbraio*	3518	87
31 *detto*	Regio Decreto col quale è abolita l'azione penale per i reati politici commessi nel Regno fino alla pubblicazione del presente Decreto, qualora non siano accompagnati o connessi a crimini contro le persone, le proprietà, le leggi militari, o da reati di associazione di malfattori	1 *detto*	3494	34
» »	Regio Decreto che stabilisce l'epoca in cui nelle Provincie Venete cesserà la vendita e l'uso delle marche da bollo da venti fiorini	6 *detto*	3498	40
» »	Regio Decreto che instituisce in Vicenza una Commissione conservatrice di belle arti	28 *detto*	3509	64
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Ragusa è dichiarato di terza classe, e quello di Ragusa Inferiore di quarta classe ed aperto per la riscossione dei dazi di consumo	19 *detto*	3521	92
» »	Regio Decreto per la applicazione dell'imposta sul valore locativo delle abitazioni	20 *detto*	3524	96
» »	Regio Decreto che approva la Tabella concernente il Ruolo organico delle Ispezioni delle Gabelle e il contingente della Guardia Doganale nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova	21 *detto*	3525	105
» »	Regio Decreto col quale è approvata la Pianta del Personale degli Uffici della Corte dei conti, e ne sono determinati i relativi stipendi . .	» »	3527	112

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 3 *febbraio*	Regio Decreto concernente le dichiarazioni relative alle entrate fondiarie soggette alla tassa del 4 per cento, ed il Comune in cui saranno accertate	5 *febbraio*	3503	53
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Casteltermini è dichiarato nuovamente aperto per la riscossione dei dazi di consumo	19 *detto*	3522	93
» »	Regio Decreto col quale i Comuni di Piano di Sorrento e di Sant'Agnello sono dichiarati chiusi per gli effetti della riscossione dei dazi di consumo	» »	3523	95
» »	Regio Decreto col quale è stabilito che la stazione della ferrovia in Messina non è compresa nel recinto di quella città franca, ed ai generi esclusi dalla franchigia di cui gode la città stessa ne vengono aggiunti alcuni altri	20 *detto*	3526	110
» »	Regio Decreto col quale sono approvati i Regolamenti per la riscossione della tassa di monta, per le esposizioni ippiche e per la distribuzione dei premi	28 *detto*	3528	115
» »	Regio Decreto che approva il Regolamento per la tassa sulle vetture pubbliche e private, e sui domestici	20 *marzo*	3612	310
7 *detto*	Regio Decreto col quale le Sezioni temporanee del Fondo per il culto in Torino ed in Napoli rimangono sciolte col giorno 20 febbraio 1867 .	14 *febbraio*	3508	62
» »	Regio Decreto che manda pubblicare nelle Provincie Venete il Regio Decreto 1° febbraio 1863, n. 1113, che approva il Regolamento portante le norme per evitare gli abbordi sul mare	1 *marzo*	3529	126

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 7 *febbraio*	Regio Decreto col quale è pubblicato nelle Provincie Venete il Regio Decreto 19 maggio 1862, n. 627, concernente il metodo di stazatura dei bastimenti della marina mercantile	1 *marzo*	3530	127
» »	Regio Decreto col quale è costituita una squadra navale, che sarà denominata *Squadra permanente del Mediterraneo*	28 *febbraio*	3531	128
» »	Regio Decreto col quale l'Isola Salina viene eretta a Comune autonomo colla denominazione di Salina	» »	3533	132
» »	Regio Decreto col quale si sopprime la corrisponsione per parte dello Stato dell'assegnazione di annue lire 5,000, accordata col Decreto Parmense 4 agosto 1840, pel mantenimento del culto divino nella Real Chiesa di S. Rocco in Parma, e si prescrivono in proposito le necessarie disposizioni	12 *marzo*	3538	146
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Spresiano costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Conegliano, la quale si radunerà nel capo-luogo del Comune stesso . .	22 *febbraio*	3542	163
» »	Regio Decreto con cui l'attuale Sezione del Collegio elettorale di Sondrio, detta di Traona, è soppressa, e gli elettori sono aggregati alla Sezione detta di Morbegno . . .	» »	3543	164
» »	Regio Decreto che destina un Segretario aggiunto presso il Consiglio del contenzioso diplomatico .	26 *marzo*	3609	336
10 *detto*	Regio Decreto che proroga i termini stabiliti dal Decreto 23 dicembre 1866, n. 3420, in quanto concerne la restituzione delle dichiarazioni dei contribuenti all'Agente delle			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 13 *febbraio*	Regio Decreto che approva il Regolamento per la esecuzione della Legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno . .	12 *marzo*	3596	255
» »	Regio Decreto col quale è data facoltà al Comune di Palermo di occupare temporaneamente, per uso della Società di acclimazione e di agricoltura in Sicilia, la Floretta, il Giardino ed il Casino monastico Mezzo-Morreale, già appartenenti al monastero di Valverde . . .	26 *detto*	3604	313
15 *detto*	Regio Decreto col quale è revocato il Decreto 30 dicembre 1865 di soppressione dei Comuni di Cisore e Vagna, ed il detto Comune di Cisore e quello di Calice Ossolano sono aggregati alla città di Domodossola	18 *detto*	3548	174
17 *detto*	Regio Decreto col quale si riordina il Ministero della Guerra	9 *marzo*	3537	140
» »	Regio Decreto portante disposizioni diverse riguardo ai cittadini delle Provincie della Venezia e di quella di Mantova requisiti od accettati nel servizio militare dal cessato Governo Austriaco, o per fatto delle leve annuali, o per arruolamento volontario dall' anno 1858 all'anno 1866 inclusive . .	28 *febbraio*	3540	156
» »	Regio Decreto che ordina la esecuzione della Convenzione sulla tassa dei vaglia postali tra l'Italia e la Svizzera	16 *marzo*	3545	167
» »	Regio Decreto che approva il Regolamento sulla Borsa di commercio e sui Mediatori della Provincia di Palermo	» »	3550	177
» »	Regio Decreto che ordina la esecuzione della Convenzione per la			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d' inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	estradizione dei malfattori conchiusa tra l'Italia, la Svezia e la Norvegia	21 *marzo*	3597	272
1867 17 *febbraio*	Regio Decreto col quale sono instituite conferenze annuali sopra materie d'insegnamento filosofico e filologico, da tenersi presso la Sezione di filosofia e filologia del Regio Istituto degli studi superiori di Firenze.	24 *detto*	3605	314
» »	Regio Decreto col quale viene aumentato il soprasoldo giornaliero ai palafrenieri militari comandati presso le stazioni pel servizio della monta di cavalli stalloni dello Stato	26 *detto*	3641	339
18 *detto*	Regolamento approvato dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio per la istituzione dei Comizi agrarii	13 *detto*	3539	149
20 *detto*	Regio Decreto col quale è nuovamente protratto a tutto il giorno 15 aprile prossimo il termine per la restituzione delle dichiarazioni dei contribuenti all'Agente delle tasse ed a giorni 45 ciascuno gli altri termini prefissi dal Regolamento 23 dicembre 1866, meno quelli stabiliti dagli articoli 133, 134, 137, 138 e 142, pei quali resta ferma la proroga già accordata col Decreto 10 febbraio corrente, n. 3504.	20 *febbraio*	3541	161
» »	Regio Decreto col quale si stabilisce nulla essere innovato per effetto del Decreto 14 dicembre 1865, n. 2637, alla circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali nelle Provincie Toscane, e alla loro divisione in sezioni	22 *detto*	3544	166

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 20 *febbraio*	**Regio Decreto** col quale al Regio Ginnasio liceale di Padova è data la denominazione di Ginnasio liceale *Davila*	13 *aprile*	3621	378
22 *detto*	**Decreto Ministeriale** che fissa il prezzo del sale comune da vendersi, ad uso esclusivo della fabbricazione della soda e della riduzione dei minerali, dal magazzino delle privative in Torino pel triennio 1867-1869	19 *marzo*	3555	188
24 *detto*	**Regio Decreto** col quale è stabilito che le cinte urbane delle città di Guastalla, Reggio e Mirandola cessano di essere considerate come opere fortificate	18 *detto*	3549	176
» »	**Regio Decreto** col quale saranno rettificate le duplicazioni e gli errori materiali incorsi nella compilazione delle tabelle della rendita sui fabbricati	8 *detto*	3595	253
» »	**Regio Decreto** con cui il Comune di Ceraso in provincia di Salerno è dichiarato aperto per la riscossione dei dazi di consumo . . .	22 *detto*	3600	297
» »	**Regio Decreto** che approva il Regolamento pel servizio delle zavorre nel porto di Palermo . . .	25 *detto*	3603	303
» »	**Regio Decreto** che approva il Regolamento per l'Amministrazione della Cassa militare	23 *detto*	3607	319
» »	**Regio Decreto** che istituisce un Regio Consolato alla residenza di Yokohama, e fissa gli assegni locali di cui godranno il Console ed il Vice-Console.	26 *detto*	3610	337
27 *detto*	**Regio Decreto** col quale la Scuola Reale superiore e la Scuola principale di nautica in Venezia sono riordinate, la prima ad Istituto in-			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	dustriale e professionale, e la seconda ad Istituto Reale di Marina mercantile.	21 *marzo*	3599	293
1867 27 *febbraio*	Regio Decreto col quale è istituita nel Comune di Chioggia una scuola di nautica	» »	3601	298
» »	Regio Decreto col quale è stabilito che la Società Reale d'Agricoltura, Industria e Commercio avrà sede comune col Regio Museo italiano.	22 *detto*	3602	300
» »	Regio Decreto col quale è approvato il Ruolo normale degli Impiegati e Serventi del Collegio di musica, detto del *Buon Pastore*, di Palermo	29 *aprile*	3654	455
28 *detto*	Regio Decreto col quale sono dichiarate provinciali alcune strade scorrenti nella Provincia di Genova .	29 *marzo*	3606	346
» »	Idem di quelle scorrenti in quella di Parma	» »	3608	332
» »	Idem di quelle scorrenti in quella di Siena	22 *aprile*	3634	444
3 *marzo*	Regio Decreto col quale il Comune di Tocco Casauria costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Manoppello, con sede nel capoluogo del Comune stesso . . .	7 *marzo*	3556	189
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Crecchio costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Ortona con sede nel capo-luogo del Comune stesso	»	3557	191
» »	Regio Decreto col quale i Comuni di Torino di Sangro e di Frisa costituiranno due separate Sezioni del Collegio elettorale di Lanciano, con sede nel capo-luogo dei Comuni stessi	» »	3558	192
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Montazzoli costituirà una Sezione			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	del Collegio elettorale di Atessa, con sede nel capo-luogo del Comune stesso	7 *marzo*	3559	194
1867 3 *marzo*	Regio Decreto col quale i Comuni di Picciano, Collecorvino e Castellammare Adriatico costituiranno una Sezione del Collegio elettorale di Città Sant'Angelo e di Castellammare, con sede nel capo-luogo dei Comuni stessi	» »	3560	195
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Pietragalla costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Acerenza, con sede nel capo-luogo del Comune stesso	» »	3561	197
» »	Regio Decreto col quale i Comuni di Anfurro, Angolo, Artogne, Darfo, Erbanno, Gianico, Gorzone, Mazzano, Pian Camuno e Terzano costituiranno una Sezione del Collegio elettorale di Breno, con sede nel Comune di Darfo	» »	3562	199
» »	Regio Decreto col quale i Comuni di Goglione sopra, Goglione sotto, Paitone e Nuvolento costituiranno una Sezione del Collegio elettorale di Lonato, con sede nel Comune di Goglione sotto	» »	3563	201
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Roseto Valfortore costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Lucera, con sede nel capo-luogo del Comune stesso	» »	3564	202
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Lamporecchio costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Pistoia, con sede nel capo-luogo del Comune stesso	» »	3565	204
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Londa costituirà una Sezione			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	del Collegio elettorale di Pontassieve, con sede nel capo-luogo del Comune stesso	7 *marzo*	3566	205
1867 3 *marzo*	Regio Decreto col quale il Comune di Premilcuore costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Rocca San Casciano, con sede nel capo-luogo del Comune stesso .	» »	3567	207
» »	Regio Decreto col quale gli Elettori del Comune di Portico di Romagna faranno parte della Sezione detta di Rocca San Casciano nel Collegio elettorale di Rocca San Casciano.	» »	3568	208
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Palazzuolo di Romagna costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Rocca San Casciano, con sede nel capo-luogo del Comune stesso	» »	3569	210
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Forlimpopoli costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Cesena, con sede nel capo-luogo del Comune stesso	» »	3570	211
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Castiglione della Pescaia costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Grosseto, con sede nel capo-luogo del Comune stesso. .	» »	3571	213
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Compagnatico costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Grosseto, con sede nel capo-luogo del Comune stesso	» »	3572	214
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Guiglia costituirà una Sezione del Collegio elettorale 2° di Modena, con sede nel capo-luogo del Comune stesso	» »	3573	216

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 3 *marzo*	Regio Decreto col quale il Comune di Mirabello Sannitico costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Campobasso, con sede nel capo-luogo del Comune stesso. . . .	7 *marzo*	3574	217
» »	Regio Decreto col quale i Comuni di Tizzano Val Parma e di Monchio costituiranno due separate Sezioni del Collegio elettorale di Langhirano, con sede nel capo-luogo dei Comuni stessi	» »	3575	219
» »	Regio Decreto col quale è costituita nel Collegio elettorale 4° di Firenze una nuova Sezione, con sede nel luogo detto dell'*Impruneta*, e comprenderà gli elettori di Bagnolo, Colline, Impruneta, Nizzano, Quintole, Sangersolè, Strada e Tegolaia	» »	3576	221
» »	Regio Decreto con cui i Comuni di Cartocceto, Saltara e Serrongarina costituiranno una Sezione del Collegio elettorale di Fano, con sede nel capo-luogo del Comune di Cartocceto	8 *detto*	3577	223
» »	Regio Decreto con cui il Comune di Chianni costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Lari, con sede nel capo-luogo del Comune stesso	» »	3578	224
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Vecchiano costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Vico-Pisano, con sede nel capo-luogo del Comune stesso	» »	3579	226
» »	Regio Decreto con cui il Comune di Bibbona costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Volterra, con sede nel luogo detto Fitto di Cecina	» »	3580	227

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 3 *marzo*	Regio Decreto con cui i Comuni di Montecatini e Castelnuovo di Val di Cecina costituiranno due Sezioni separate del Collegio elettorale di Volterra, con sede nel capo-luogo dei Comuni stessi	8 *marzo*	3581	229
» »	Regio Decreto con cui i Comuni di Pigna e Castel Vittorio costituiranno una Sezione del Collegio elettorale di San Remo, con sede nel capoluogo del Comune di Pigna . . .	» »	3582	230
» »	Regio Decreto con cui i Comuni di Altavilla Silentina e di Castel Civita costituiranno due Sezioni separate del Collegio elettorale di Capaccio, con sede nel capo-luogo dei Comuni stessi	» »	3583	232
» »	Regio Decreto con cui gli Elettori del Comune di Casole d'Elsa sono aggregati a quelli della Sezione più vicina del Collegio elettorale di Colle, detta di Colle Valdelsa	» »	3584	233
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Laterza costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Massafra, con sede nel capo-luogo del Comune stesso	» »	3585	235
» »	Regio Decreto con cui il Comune di Piegaro costituirà una Sezione del Collegio elettorale 1° di Perugia, con sede nel capo-luogo del Comune stesso	» »	3586	236
» »	Regio Decreto con cui il Comune di Baschi costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Todi, con sede nel capo-luogo del Comune stesso	» »	3587	238
» »	Regio Decreto con cui i Comuni di Mel e di Trichiana costituiranno una Sezione del Collegio elettorale			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 11 *marzo*	Regio Decreto col quale è ridotta la Pianta organica dei Cappellani pel servizio religioso della Regia Marina	31 *marzo*	3614	365
» »	Regio Decreto col quale viene protratto a tutto luglio prossimo il tempo utile per far uso dei francobolli da centesimi 15 corretti con una sbarra trasversale e colle parole *centesimi venti* agli angoli .	23 *detto*	3616	368
» »	Regio Decreto col quale sono dichiarate provinciali alcune strade scorrenti nella Provincia di Molise. .	8 *aprile*	3617	369
» »	Regio Decreto col quale è approvata la instituzione di succursali della Banca Nazionale nel Regno d'Italia nelle città di Rovigo e Vicenza .	6 *detto*	3618	373
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Somma Vesuviano del Circondario di Napoli è dichiarato chiuso per la riscossione dei dazi di consumo.	7 *detto*	3619	374
» »	Regio Decreto col quale si autorizzano i Consolati Italiani all'Estero a trarre vaglia sugli Uffizi postali del Regno	4 *detto*	3631	402
» »	Regio Decreto con cui il terzo capoverso dell'art. 35 del Regolamento telegrafico del 10 dicembre 1865 rimane soppresso, e all'art. 36 del Regolamento stesso ne viene sostituito un altro	5 *detto*	3632	406
» »	Regio Decreto col quale sono abrogati alcuni articoli del Regolamento per l'ordinamento della Regia Marina, approvato con Regio Decreto 22 febbraio 1863	22 *detto*	3642	441
13 *detto*	Regio Decreto col quale nei Circondari in cui sono stati soppressi i Comandanti militari, sarà chiamato in loro surrogazione a far parte del Consiglio di revisione della guardia			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	nazionale mobile, un membro del Consiglio provinciale	14 *aprile*	3638	433
1867 13 *marzo*	Regio Decreto col quale sono dichiarate provinciali quattro strade della Provincia di Catanzaro . .	19 *detto*	3639	435
17 *detto*	Regio Decreto col quale è provveduto a spese dello Stato al trasporto e alla tumulazione in Venezia delle spoglie mortali di Daniele Manin .	21 *marzo*	3615	367
» »	Regio Decreto col quale è instituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici un Consiglio incaricato dell'esame delle questioni relative alle strade ferrate	6 *aprile*	3620	375
» »	Regio Decreto con cui la Commissione amministrativa marittima, istituita per le Provincie Venete, rimane sciolta dal 1° aprile 1867.	27 *marzo*	3626	385
» »	Regio Decreto con cui è instituito al Lago di Garda un Comando militare locale, con sede in Peschiera e colla dipendenza dal Comando in capo del 3° Dipartimento marittimo	» »	3627	391
» »	Regio Decreto con cui il golfo della Spezia rientra sotto la dipendenza del Comando in capo del 1° Dipartimento marittimo	28 *detto*	3628	393
» »	Regio Decreto con cui nel porto di Gallipoli è stabilito un Corpo di piloti pratici	13 *aprile*	3633	408
» »	Regio Decreto per la esecuzione della Convenzione speciale telegrafica tra l'Italia e l'Austria	12 *detto*	3637	429
20 *detto*	Regio Decreto che approva una nuova Pianta organica del personale addetto al gabinetto e laboratorio di chimica farmaceutica della Regia Università di Torino	15 *detto*	3625	383
21 *detto*	Regio Decreto col quale sono fatte alcune modificazioni nel Ruolo dei			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867	Controllori per il servizio del bollo e dell'officina carte-valori . . .	7 *aprile*	3624	381
21 *marzo*	Regio Decreto sull'Ordinamento delle manifatture dei tabacchi	13 *maggio*	3685	588
» »	Decreto Ministeriale col quale è stabilito il numero degli operai destinati nelle manifatture dei tabacchi, ed è fissato il prezzo dei lavori da eseguirsi a cottimo	14 *detto*	3686	614
24 *detto*	Regio Decreto col quale è data facoltà alla R. Commissione di agricoltura e pastorizia per la Sicilia di occupare temporaneamente il monastero di San Basilio in Palermo coll'annesso giardino . . .	13 *aprile*	3622	379
» »	Regio Decreto che approva la Tabella del personale destinato a custodia della nave oneraria *Des-Geneys* che dovrà recarsi nelle acque di Montevideo	29 *detto*	3656	483
27 *detto*	Regio Decreto col quale sono designate le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri .	29 *marzo*	3629	395
» »	Regio Decreto col quale è instituita una Commissione incaricata di esaminare l'uso a cui servono i fabbricati urbani demaniali o passati al Demanio dal patrimonio ecclesiastico	11 *aprile*	3636	427
28 *detto*	Regio Decreto col quale il Comune di Positano, della Provincia di Salerno, è dichiarato aperto per la riscossione dei dazi di consumo .	13 *detto*	3623	380
» »	Regio Decreto col quale i Comuni di Alano, Cesio ed altri sono autorizzati ad assumere una nuova denominazione	16 *detto*	3640	438
» »	Regio Decreto sull' Organamento delle dogane nelle Provincie Venete e Mantovana	11 *maggio*	3671	528

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 31 *marzo*	LEGGE che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci pel 2° trimestre 1867	31 *marzo*	3630	401
» »	REGIO DECRETO col quale la Borgata di Montale, staccandosi dal Comune di Arcevia, passa a far parte di quello di Barbara	20 *aprile*	3641	439
3 *aprile*	REGIO DECRETO col quale sono delegati alcuni membri a firmare, in concorrenza col Direttore generale del Debito pubblico, le obbligazioni che a termini del Regio Decreto 19 settembre 1866, n. 3230, saranno emesse dalla Direzione del Debito pubblico	27 *detto*	3652	458
4 *detto*	REGIO DECRETO col quale il Comune di San Bartolomeo al Bosco è soppresso ed aggregato a quello di Appiano	30 *detto*	3657	485
» »	REGIO DECRETO col quale la Pianta degli Uscieri e dei Commessi presso gli Uffici di Questura e di Sezione dell'Amministrazione di pubblica sicurezza viene aumentata di alcuni posti	1 *maggio*	3658	487
» »	REGIO DECRETO che approva un nuovo Organico per gli Ispettori scolastici di Circondario	7 *detto*	3667	512
7 *detto*	REGIO DECRETO col quale viene nuovamente prorogato il termine stabilito dall'art. 37 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile . . .	9 *aprile*	3635	424
» »	REGIO DECRETO col quale è fatta una modificazione all'Elenco di classificazione delle strade provinciali di Parma, approvato col Decreto 28 febbraio 1867, n. 3608	7 *maggio*	3650	453
» »	REGIO DECRETO col quale è istituita una Direzione compartimentale delle poste nella città di Venezia.	1 *detto*	3659	488

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d' inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 7 *aprile*	Regio Decreto che autorizza la vendita di alcuni immobili non destinati a far parte stabile del patrimonio dello Stato	10 *maggio*	3670	521
11 *detto*	Regio Decreto che approva il nuovo Ordinamento delle Sotto-Ispezioni delle gabelle nelle Provincie del Regno, escluse quelle Venete e quella di Mantova	16 *detto*	3655	465
» »	Regio Decreto col quale è rettificato l'art. 28 del Regolamento per la amministrazione della Cassa militare, approvato con Regio Decreto 24 febbraio 1867, n. 3607 . . .	2 *detto*	3666	510
» »	Regio Decreto col quale è ridotto il compenso accordato ai Verificatori dei pesi e delle misure per le spese di trasporto di campioni in occasione della verificazione periodica	3 *detto*	3668	517
20 *detto*	Regio Decreto di convocazione dei Collegi elettorali di Cittasantangelo, Alessandria, Alba e Savona . .	24 *aprile*	3643	443
» »	Idem di quelli di Chiaramonte, Caulonia, 3° di Napoli, Sala Consilina, Santa Maria Capua Vetere, Massafra, Campi Salentino e Spilimbergo .	» »	3644	444
» »	Idem di quelli di Acqui, Cosenza e Rocca San Casciano	25 *detto*	3646	447
» »	Idem di quelli di Castiglione delle Stiviere, Petralia Soprana, 4° e 10° di Napoli, Campagna, Molfetta, Andria, Maglie e 1° di Mantova .	» »	3647	448
» »	Idem di quelli di Verolanuova, Serradifalco, Brivio, Bozzolo, Pietrasanta, Castroreale, 1° di Napoli, Borgomanero, Cassino, Pieve di Cadore, Treviso, Vittorio e Bassano . .	» »	3648	450
» »	Regio Decreto col quale i Comuni di Riva e di Rocca sono autorizzati a variare la loro denominazione	7 *maggio*	3672	546

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 20 *aprile*	**Decreto Ministeriale** col quale sono designati i membri componenti la Commissione istituita a Palermo per la verificazione dei debiti dei Comuni di Sicilia, e sono date disposizioni relative alla Commissione stessa	14 *maggio*	3673	547
» »	**Regio Decreto** col quale le attribuzioni esercitate dai soppressi Cancellieri Ministri del censo nelle Provincie Toscane vengono affidate ai Sindaci	15 *detto*	3676	574
21 *detto*	**Regio Decreto** col quale è fissato lo interesse dei Buoni del Tesoro che il Governo è autorizzato ad alienare	25 *aprile*	3645	446
» »	**Regio Decreto** col quale la Banca Nazionale nel Regno d'Italia è autorizzata ad emettere biglietti di Banca da lire due	28 *detto*	3649	457
25 *detto*	**Regio Decreto** col quale sono nuovamente prorogati i termini per la consegna delle dichiarazioni dei redditi di ricchezza mobile . .	27 *detto*	3653	459
» »	**Legge** per l'esecuzione del Trattato di pace tra l' Italia e l' Austria .	3 *maggio*	3665	497
» »	**Regio Decreto** che ordina l'esecuzione degli articoli addizionali alla Convenzione telegrafica internazionale 17 maggio 1865, conchiusa tra l'Italia e varii Stati d'Europa.	21 *detto*	3669	518
» »	**Regio Decreto** col quale viene modificato il primo capoverso dello art. 4 del Regolamento approvato col Decreto Reale del 26 luglio 1865, n. 2435, concernente gli usi e i diritti di ademprivio e di cussorgia nell'Isola di Sardegna	14 *detto*	3678	578
» »	**Regio Decreto** col quale sono estese all'Amministrazione forestale delle Provincie Venete ed a quella di			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 28 *aprile*	Regio Decreto col quale è approvato il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Novara.	18 *maggio*	3690	631
» »	Idem in quella di Alessandria . .	19 *detto*	3693	649
» »	Idem in quella di Piacenza . . .	20 *detto*	3694	653
» »	Idem in quella di Siena.	21 *detto*	3696	660
» »	Idem in quella di Torino	25 *detto*	3706	685
» »	Regio Decreto con cui le frazioni di Favaletto e Viagrande passano a far parte del Comune di Trecasali, dal quale viene disgregato il quartiere Ronchi	19 *detto*	3695	658
» »	Regio Decreto col quale si stabilisce che le opere di bonificazioni che trovansi alla dipendenza del Ministero d'Agricoltura e Commercio, saranno affidate alla direzione di sei Circoli direttivi	22 *detto*	3698	665
» »	Regio Decreto col quale vengono addetti ai Consolati di Tangeri e Corfù Vice-Consoli di 1ª categoria coll'assegno locale di lire 3000 . . .	24 *detto*	3702	678
5 *maggio*	Regio Decreto di convocazione dei Collegi elettorali di San Marco Argentano, 2° di Napoli e di Cacamo	8 *detto*	3674	571
» »	Regio Decreto col quale al Ginnasio liceale di Belluno è data la denominazione di Liceo ginnasiale *Tiziano*	26 *detto*	3716	792
» »	Regio Decreto col quale è stabilito un Ruolo provvisorio per il Personale tecnico e per quello di cancelleria o d'ordine pel servizio dei lavori pubblici nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova . .	8 *giugno*	3729	830
» »	Regio Decreto col quale si accordano assegni ai Consigli provinciali scolastici per sopperire alle spese della statistica dell'istruzione elementare	16 *detto*	3738	865

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 7 *maggio*	Regio Decreto con cui al Consolato in Costantinopoli viene aggiunto un quarto Vice-Console di 1ª categoria, con residenza in Trebisonda . .	26 *maggio*	3700	675
9 *detto*	Regio Decreto col quale sono condonate le pene inflitte e soppresse le procedure pendenti pei fatti indicati nel capitolo XIX del Codice penale austriaco, commessi nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova	10 *detto*	3680	581
» »	Regio Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Thiene . .	11 *detto*	3684	586
» »	Regio Decreto col quale sono dichiarate provinciali 26 strade scorrenti nella Provincia di Novara .	23 *detto*	3708	691
» »	Regio Decreto col quale è soppresso il Comune di Cambiò ed aggregato a quello di Gambarana	26 *detto*	3715	790
» »	Regio Decreto col quale è autorizzata la separazione delle rendite patrimoniali e delle passività tra la frazione Aschi ed il rimanente dal Comune di Ortona a Marsi .	12 *giugno*	3735	858
10 *detto*	Regio Decreto col quale è approvata la Convenzione per la costruzione di una strada ferrata da Reggio (Emilia) a Guastalla	18 *maggio*	3699	669
12 *detto*	Regio Decreto che proroga a tutto ottobre 1867 il tempo utile per la presentazione delle domande per ottenere la dichiarazione d'autorizzazione a fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza ed unità d'Italia .	» »	3701	676
14 *detto*	Regio Decreto col quale è nuovamente prorogato a tutto il 31 maggio il termine stabilito per fare la dichiarazione dei redditi di ricchezza mobile	15 *detto*	3697	663

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 14 *maggio*	**Regio Decreto** col quale è approvata la Convenzione per la costruzione di una strada ferrata da Pinerolo a Torre-Pellice	23 *maggio*	3709	697
15 *detto*	**Regio Decreto** col quale si provvede a ripristinare in alcuni Comuni della Sicilia le Tabelle delle rendite dei fabbricati distrutte negli avvenimenti di settembre 1866 .	21 *detto*	3704	681
» »	**Regio Decreto** col quale il Comune di Miglionico costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Matera, con sede nel capo-luogo del Comune stesso	» »	3705	684
» »	**Regio Decreto** col quale la teriaca fine fabbricata nella città franca di Venezia viene imposta del dazio d'entrata	24 *detto*	3710	707
» »	**Regio Decreto** con cui il Comune di S. Pietro Clarenza in Provincia di Catania è dichiarato chiuso nei rapporti del dazio di consumo .	» »	3711	708
» »	**Regio Decreto** che approva la nuova Tabella di reparto dei Consiglieri provinciali nelle varie Provincie del Regno, eccettuate quelle della Toscana, della Venezia e quella di Mantova	25 *detto*	3712	710
» »	**Regio Decreto** che ordina la soppressione del registro delle trascrizioni per gli effetti ipotecari delle domande per volture catastali, già stabilito nel Compartimento Toscano.	» »	3744	789
» »	**Regio Decreto** che approva l'ordinamento del Corpo del Treno d'armata sul piede di pace	29 *detto*	3722	816
18 *detto*	**Regio Decreto** di convocazione del Collegio elettorale di Chivasso .	19 *detto*	3703	679
» »	**Regio Decreto** col quale l'attuazione dell'Organamento delle Dogane nelle			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867	Provincie Venete e di Mantova viene prorogata al 1° luglio 1867 . . .	25 *maggio*	3713	788
18 *maggio*	Regio Decreto col quale il capitale nominale del prestito nazionale, per il quale saranno emesse dalla Direzione generale del Debito Pubblico le obbligazioni definitive, rimane fissato nella somma di lire *trecentocinquantatre milioni e duecentotrentadue mila*, ripartite nelle varie Provincie del Regno ..	29 *detto*	3721	809
» »	Regio Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Caltanissetta.	30 *detto*	3725	825
» »	Regio Decreto di rivocazione del Decreto 31 marzo 1867, n. 3641, relativo al distacco della borgata Montale dal Comune di Arcevia .	4 *giugno*	3727	827
» »	Regio Decreto col quale il Comune di S. Vito (Belluno) ed altri sono autorizzati a variare la loro denominazione	» »	3728	828
» »	Regio Decreto che approva il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Modena .	6 *detto*	3730	835
23 *detto*	Regio Decreto col quale il termine stabilito per fare la dichiarazione dei redditi di ricchezza mobile viene protratto a tutto il 15 del mese di giugno	29 *maggio*	3724	823
»	Regio Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Sala-Consilina	3 *giugno*	3726	826
»	Regio Decreto che ordina la soppressione della Regia Deputazione sulla nobiltà e cittadinanza toscana	14 *detto*	3737	864
» »	Regio Decreto concernente la elezione degli Ufficiali della Biblioteca Nazionale di Palermo	18 *detto*	3741	872
»	Regio Decreto col quale è approvato il Ruolo normale degli impiegati e			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno o dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867	serventi del Museo di antichità di Parma	19 *giugno*	3742	873
26 *maggio*	Regio Decreto con cui sono modificate le disposizioni del Decreto 11 agosto 1866, n. 3173, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione del Banco di Napoli	22 *detto*	3747	903
» »	Regio Decreto col quale è instituita una Commissione speciale con l'incarico di esaminare i reclami provenienti dai Comuni e dai privati delle Provincie Venete e Mantovana per crediti dipendenti da atti compiutisi sotto il cessato Governo Austriaco	21 *detto*	3748	906
» »	Decreto Ministeriale col quale è approvato il passaggio al Demanio dei titoli di rendita consolidata 5 p. 0/0 sul Debito pubblico per l'annua somma di lire 3,155, proveniente dal patrimonio *regolare* soppresso	15 *luglio*	3778	971
» »	Idem per la somma di annue lire 37,390 proveniente dal patrimonio *secolare* soppresso	17 *detto*	3779	973
» »	Idem per la somma di lire 44,799 .	» »	3780	975
» »	Idem per la somma di lire 13,180. 82 proveniente dal patrimonio *regolare* soppresso	» »	3781	977
27 *detto*	Regio Decreto col quale sono abolite le azioni penali a carico di coloro che coltivarono tabacco nell'isola di Sicilia o ne permisero la coltivazione nei loro terreni . .	29 *maggio*	3723	822
» »	Regio Decreto con cui si danno norme per la esenzione daziaria accordata ai costruttori navali . .	11 *giugno*	3731	840
» »	Legge per l'esecuzione della Convenzione conchiusa fra l'Italia e la Francia pel riparto del debito pontificio	22 *detto*	3745	880

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 28 *maggio*	Legge per la estensione delle imposte sulla ricchezza mobile, sull'entrata fondiaria, sui fabbricati, sulle vetture e sui domestici alle Provincie Venete e Mantovana	30 *maggio*	3717	793
» »	Legge per l'unificazione dell'imposta fondiaria nelle Provincie Venete e Mantovana	» »	3718	795
» »	Legge portante modificazioni alla Legge per l'imposta sulla ricchezza mobile, pell'imposta prediale e per quella sui fabbricati	» »	3719	798
» »	Legge per la soppressione dell'imposta sulla produzione dei liquidi spiritosi distillati nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova .	» »	3720	808
» »	Regio Decreto con cui sono dichiarate provinciali alcune strade scorrenti nella Provincia di Torino .	25 *giugno*	3736	859
» »	Idem nella Provincia di Bari . . .	18 *detto*	3740	869
30 *detto*	Regio Decreto che approva una Tabella degli assegnamenti per le spese d'ufficio al personale del Commissariato generale della Regia Marina	19 *detto*	3744	877
6 *giugno*	Regio Decreto di convocazione dei Collegi elettorali di Pizzighettone e di Verres	10 *detto*	3733	855
» »	Idem di quelli di Bozzolo, Borgomanero, Santhià, Andria, Pieve di Cadore, Mantova, Adria e Montebelluna .	» »	3734	856
» »	Legge colla quale è convalidato il Regio Decreto 22 novembre 1866, n. 3336, con cui si estendevano alle Provincie Venete e a quella di Mantova le Leggi sulle privative industriali	15 *detto*	3739	868
» »	Regio Decreto col quale si stabilisce che il Comune di Sannicandro costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Acquaviva	4 *luglio*	3743	876

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 9 *giugno*	**Regio Decreto** col quale è approvata la Convenzione per la continuazione dei lavori delle strade ferrate Calabro-Sicule	29 *giugno*	3755	920
» »	**Regio Decreto** col quale le frazioni Buti e Cascine del Comune di Vico-Pisano costituiranno un nuovo Comune che avrà la denominazione di Buti	30 *detto*	3756	925
» »	**Regio Decreto** col quale i Comuni di Borgofranco, Castellaro, Carbonara, Pieve, Poggio, S. Giorgio, S. Benedetto e Serravalle, in Provincia di Mantova, sono autorizzati ad assumere una nuova denominazione	6 *luglio*	3760	930
10 *detto*	**Regio Decreto** col quale il Collegio elettorale di Montebelluna sarà diviso in quattro Sezioni	7 *detto*	3766	940
20 *detto*	**Regio Decreto** di convocazione dei Collegi elettorali di S. Marco Argentano e Città di Castello . . .	25 *giugno*	3754	919
» »	**Regio Decreto** con cui gli ancoraggi di Venezia col suo littorale dal forte di Brondolo alla lanterna di Piave sono dichiarati porti militari . .	6 *luglio*	3759	929
» »	**Regio Decreto** col quale le attribuzioni date agli Agenti di cambio presso la Cassa di sconto del Banco di Napoli potranno, meno quelle riguardanti la vendita degli estratti e dei certificati di rendita oppignorati, essere esercitate da un Impiegato del Banco stesso, il quale avrà il titolo di *Agente presso l'Ufficio del collocamento dei fondi* .	8 *detto*	3765	937
» »	**Regio Decreto** col quale è modificata la Tabella di riparto dei Consiglieri provinciali, approvata col Decreto 15 maggio 1867, n. 3742, nella			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 30 *giugno*	**Legge** che stabilisce a favore del Principe Amedeo Duca d'Aosta l'annuo appannaggio previsto dall'art. 21 dello Statuto	3 *luglio*	3761	932
» »	**Legge** che ordina la riduzione del dazio d'entrata sull'uva appassita, guasta o semiguasta, destinata a scopi industriali	» »	3762	934
» »	Idem sull'olio d'oliva	» »	3763	935
» »	**Regio Decreto** di convocazione dei Collegi elettorali di Gemona e Thiene	4 *detto*	3764	936
» »	**Regio Decreto** col quale la manifattura dei tabacchi in Capraia sarà soppressa col 1° agosto 1867 . .	5 *detto*	3767	942
» »	**Legge** colla quale è pubblicata ed avrà vigore nelle Provincie Venete e Mantovana la Legge 25 giugno sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno	17 *detto*	3768	943
» »	**Regio Decreto** con cui viene esteso alle Provincie Venete e Mantovana il Regolamento per l'esecuzione della Legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno. . .	» »	3769	944
» »	**Regio Decreto** con cui è aperto un esame di concorso a due posti di allievi ingegneri nel Corpo Reale delle Miniere per essere inviati alla Scuola Imperiale delle Miniere in Parigi	13 *detto*	3777	969
» »	**Regio Decreto** che approva la transazione fra le Finanze dello Stato e la Città di Torino, con cui sono definite le controversie insorte sulla proprietà di alcuni terreni . . .	12 *detto*	3784	992
» »	**Regio Decreto** col quale è abrogato l'art. 48 del Regolamento 25 agosto 1866 per l'esecuzione della Legge sul credito fondiario	20 *detto*	3787	1003

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 30 *giugno*	Regio Decreto portante provvisoria riduzione del Personale del Corpo Reale del Genio civile	20 *luglio*	3789	1006
» »	Regio Decreto che modifica la tariffa per la vendita dei tabacchi esteri per riguardo alle spagnolette . .	16 *detto*	3790	1007
» »	Regio Decreto con cui sono dichiarate provinciali alcune strade scorrenti nella Provincia di Reggio d'Emilia.	25 *detto*	3794	1033
» »	Idem nella Provincia di Livorno . .	23 *detto*	3795	1036
» »	Regio Decreto con cui viene modificata la Tabella di reparto dei Consiglieri provinciali per la Provincia di Porto Maurizio	27 *detto*	3796	1039
» »	Regio Decreto col quale il Regolamento per la Regia Scuola d'applicazione per gli Ingegneri in Torino viene esteso alla Regia Scuola di applicazione degli Ingegneri in Napoli	26 *detto*	3797	1042
» »	Regio Decreto con cui i Comuni di Mangialupo, S. Zeno e Foppa sono soppressi ed aggregati a quello di Bascapè.	» »	3798	1043
4 *luglio*	Regio Decreto che autorizza sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1867 la spesa di L. 182,000 per l'aggiunta di nuovi fili telegrafici.	13 *luglio*	3785	993
» »	Regio Decreto di costituzione dei Consigli di amministrazione delle Casse degli Invalidi della Marina mercantile, con sede nelle Città di Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona	22 *detto*	3793	1026
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Luzzi formerà una Sezione separata del Collegio elettorale di Corigliano, con sede nel capo-luogo del Comune stesso.	26 *detto*	3799	1045

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 4 *luglio*	Regio Decreto portante modificazioni ai Regolamenti 14 giugno 1863 e 1° ottobre 1865 per l'ordinamento delle Regie Navi	4 *agosto*	3804	1052
» »	Regio Decreto col quale la frazione Montesoro, staccandosi dal Comune di Francavilla, viene aggregata a quello di Filadelfia	14 *detto*	3825	1193
7 *detto*	Legge per l'esecuzione della Convenzione postale fra l'Italia e la Spagna.	24 *luglio*	3792	1041
» »	Regio Decreto col quale i Comuni di Fonzaso, Arsiè, Servo e Lamon costituiranno una Sezione del Collegio elettorale di Feltre, con sede nel capo-luogo del Comune di Fonzaso .	26 *detto*	3800	1046
» »	Regio Decreto che instituisce un Consolato alla residenza di Francoforte sul Meno (Prussia) . . .	28 *detto*	3801	1048
» »	Regio Decreto con cui al Consolato di Amsterdam sarà destinato un Console di prima categoria, ed il Consolato di Vienna sarà retto da un Console di seconda categoria .	30 *detto*	3802	1049
» »	Regio Decreto con cui è istituito un Consolato alla residenza di Aden (Arabia), con giurisdizione in tutti i possedimenti inglesi posti sulle coste del Mar Rosso e del Golfo di Aden	31 *detto*	3803	1051
» »	Regio Decreto col quale si provvede per gli agenti subalterni ed operai delle manifatture di tabacco che coll'attuazione del nuovo Organico divengono esuberanti	29 *detto*	3805	1055
» »	Regio Decreto con cui alcuni Comuni delle Provincie di Belluno, Bergamo e Rovigo sono autorizzati ad assumere una nuova denominazione.	4 *agosto*	3807	1057
» »	Regio Decreto con cui le frazioni Campiglia d'Orcia, Bagni S. Filippo			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867	Benizi e Caselle del Vivo sono staccate dal Comune di Abbadia San Salvatore ed aggregate a quello di Castiglione d'Orcia	6 *agosto*	3811	1075
11 *luglio*	Regio Decreto con cui sono dichiarati di primo o di secondo ordine i Teatri delle Provincie Venete .	17 *luglio*	3788	1004
» »	Regio Decreto di convocazione del Collegio elettorale di San Nicandro.	18 *detto*	3791	1040
» »	Regio Decreto con cui i Comuni di Pescasseroli e di Opi formeranno una Sezione del Collegio elettorale di Pescina.	6 *agosto*	3812	1077
14 *detto*	Regio Decreto col quale viene aumentato il numero dei componenti il Consiglio Ippico del Regno . .	3 *detto*	3806	1056
» »	Regio Decreto relativo alla somministrazione della razione viveri ai caporali e soldati del Corpo Fanteria Real Marina conviventi al rancio.	26 *luglio*	3810	1073
» »	Regio Decreto che approva il Regolamento per la Scuola degli allievi macchinisti	23 *agosto*	3834	1280
» »	Regio Decreto con cui la Pianta organica dei Cappellani della Regia Marina in tempo di pace viene ridotta a numero dieci Cappellani di 1ª categoria, e i posti di quelli di 2ª categoria sono soppressi. .	4 *settem.*	3889	1504
17 *detto*	Regio Decreto col quale l'Amministrazione delle Tasse e del Demanio viene divisa in due distinte Amministrazioni	27 *luglio*	3809	1062
18 *detto*	Regio Decreto col quale i Comizi agrarii di Crema e di Modena sono legalmente costituiti e riconosciuti come Stabilimenti di pubblica utilità	8 *agosto*	3813	1078
» »	Regio Decreto che autorizza la Banca Nazionale nel Regno d'Italia a col-			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	locare 6,500 azioni delle 12.500, di cui nell'art. 10 del Decreto 29 giugno 1865	4 *agosto*	3814	1080
1867 18 *luglio*	**Regio Decreto** col quale sono dichiarate provinciali alcune strade scorrenti nella Provincia di Caltanissetta	13 *detto*	3816	1102
» »	**Regio Decreto** col quale al Comune di Atripalda (Avellino) è conferito il titolo di Città	» »	3822	1189
» »	**Legge** colla quale è data forza di Legge al Regio Decreto 4 novembre 1866, col quale fu dichiarato che le Provincie della Venezia e quella di Mantova fanno parte integrante del Regno d'Italia . .	17 *detto*	3841	1313
» »	**Regio Decreto** che sopprime la Scuola di musica presso la Casa Reale Invalidi e Compagnie Veterani d'Asti	30 *detto*	3846	1319
21 *detto*	**Regio Decreto** di convocazione del Collegio elettorale di Montebelluna.	25 *luglio*	3808	1060
» »	**Regio Decreto** col quale al Consolato all'Assunzione viene destinato un Console di 1ª categoria	11 *agosto*	3817	1106
» »	**Regio Decreto** per una nuova proroga del termine della soppressione della manifattura dei tabacchi in Capraia	13 *detto*	3823	1190
» »	**Regio Decreto** con cui la borgata Calci viene separata da Pisa ed eretta a Comune	14 *detto*	3824	1192
» »	**Regio Decreto** col quale è modificato l'art. 22 del Regolamento 10 dicembre 1865 pel servizio telegrafico nell'interno dello Stato .	8 *detto*	3826	1195
» »	**Regio Decreto** col quale alcuni Comuni delle Provincie di Padova e di Venezia sono autorizzati ad assumere una nuova denominazione	22 *detto*	3827	1196

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 21 *luglio*	Regio Decreto col quale viene riformata la Pianta organica delle Direzioni degli Archivi di Stato .	22 *agosto*	3832	1274
28 *detto*	Legge che approva il bilancio dell'entrata per l'anno 1867 . . .	31 *luglio*	3815	1081
» »	Legge per l'esecuzione della Convenzione postale conchiusa fra l'Italia e l'Austria	1 *agosto*	3818	1107
» »	Legge per l'esecuzione del Trattato di commercio e di navigazione conchiuso fra l'Italia e l'Austria .	» »	3819	1121
» »	Legge che estende alle Provincie della Venezia ed a quella di Mantova la Legge sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni . . .	2 *detto*	3820	1187
» »	Legge che autorizza la spesa straordinaria di L. 1,380,000 sul bilancio della Guerra per trasformazione di armi portatili	12 *detto*	3821	1188
» »	Legge colla quale si estende alle Provincie Venete ed a quella di Mantova la Legge 3 agosto 1862, sull'Amministrazione delle Opere Pie	5 *detto*	3828	1198
» »	Legge portante modificazioni ai dazi dei tessuti serici e misti . . .	7 *detto*	3829	1200
» »	Legge che proroga il termine stabilito dall'art. 5 della Legge 23 aprile 1865, relativa ai militari dimessi dai Governi delle ristaurazioni negli anni 1848 e 1849	17 *detto*	3831	1273
» »	Regio Decreto che fissa la somma per la liberazione dal servizio militare marittimo	19 *detto*	3835	1295
» »	Regio Decreto col quale la borgata Lucugnano è staccata dal Comune di Tricase ed aggregata a quello di Specchia Preti	29 *detto*	3842	1314

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 28 *luglio*	REGIO DECRETO portante l'Ordinamento del Corpo dei Carabinieri Reali	10 *settem.*	3851	1340
31 *detto*	LEGGE che approva la spesa del Regno per l'esercizio 1867 . . .	6 *agosto*	3830	1202
3 *agosto*	LEGGE che autorizza il Governo a continuare e compiere le opere iniziate ed appaltate, per rendere Ravenna accessibile ai bastimenti di lungo corso	26 *detto*	3836	1296
» »	REGIO DECRETO col quale sono dichiarate provinciali alcune strade scorrenti nella Provincia di Aquila	6 *settem.*	3856	1431
4 *detto*	LEGGE che accorda la piena naturalità italiana al cavaliere Evelino Waddingthon, nativo di Londra .	17 *agosto*	3833	1279
» »	REGIO DECRETO col quale sono accordate licenze straordinarie agli Ufficiali dei Corpi della Regia Marina riconoscibili in eccedenza ai bisogni del servizio marittimo . . .	23 *detto*	3839	1300
» »	REGIO DECRETO col quale le facoltà delle Intendenze di finanza nelle Provincie Venete e Mantovana, nel servizio delle privative e dei dazi di consumo, sono limitate a quelle stabilite per le Direzioni compartimentali delle Gabelle	28 *detto*	3843	1315
» »	REGIO DECRETO col quale la borgata di Monterotondo è staccata dal Comune di Borgonato ed aggregata a quello di Passirano	10 *settem.*	3860	1438
11 *detto*	REGIO DECRETO di convocazione dei Collegi elettorali di Maglie e di Pizzighettone	16 *agosto*	3837	1297
» »	LEGGE colla quale il Banco di Sicilia e le Casse di sconto di Palermo e di Messina sono riconosciuti come unico Stabilimento pubblico . .	26 *detto*	3838	1298

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 11 *agosto*	Regio Decreto che ordina lo scioglimento della Squadra permanente del Mediterraneo	5 *settem.*	3861	1440
» »	Regio Decreto col quale sono approvati supplementi alle Tabelle n. 4 e 5, annesse al Regio Decreto 14 giugno 1863 per l'armamento delle Navi dello Stato	12 *detto*	3865	1444
» »	Regio Decreto col quale i Comuni di Sirico e S. Erasmo sono soppressi ed aggregati a quello di Saviano	» »	3869	1455
» »	Regio Decreto portante riduzione del numero dei supplementi accordati sui Regii Legni in disponibilità .	10 *detto*	3870	1456
» »	Regio Decreto col quale è abolito l'ufficio di Vice-Archiviario negli Archivi di Montecassino e di Cava dei Tirreni	6 *detto*	3876	1468
» »	Regio Decreto che approva il Regolamento sulla Borsa di commercio e sui mediatori di Milano . . .	18 *detto*	3880	1475
» »	Regio Decreto col quale i Comizi agrari dei Circondari di Alessandria, Montepulciano e Camerino sono legalmente costituiti e riconosciuti come stabilimenti di pubblica utilità	10 *detto*	3882	1485
» »	Regio Decreto col quale alcuni Comuni delle Provincie di Verona e Padova sono autorizzati ad assumere una nuova denominazione .	22 *detto*	3886	1495
15 *detto*	Legge che approva la spesa straordinaria di lire 377,000 pel compimento del carcere giudiziario cellulare nella città di Sassari . .	19 *agosto*	3844	1317
» »	Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 460,000 pel compimento del carcere giudiziario cellulare in Torino	» »	3845	1318

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 15 *agosto*	Legge che autorizza una leva militare dei giovani nati nell'anno 1846 nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova	21 *agosto*	3847	1321
» »	Legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico	20 *detto*	3848	1323
» »	Regio Decreto col quale è prorogata la sessione parlamentare. . . .	» »	3849	1337
» »	Legge concernente le sentenze pronunciate dai Consigli di disciplina della Guardia Nazionale nelle Provincie Venete e Mantovana . .	3 *settem.*	3850	1338
» »	Legge che modifica l'articolo 18 della Legge 14 agosto 1862 sulla istituzione della Corte dei conti . . .	2 *detto*	3853	1427
» »	Legge colla quale è stanziata sul bilancio del Ministero delle Finanze la somma di lire 500,000 per sussidio agli impiegati in disponibilità nella Città e Provincia di Palermo	4 *detto*	3854	1429
» »	Legge per la esenzione da imposta delle nuove case in Palermo . .	» »	3855	1430
» »	Legge portante disposizioni sui fondi assegnati per lavori pubblici in Sicilia	31 *agosto*	3857	1434
» »	Legge concernente i viaggi di corrispondenza postale fra Palermo e Napoli	» »	3858	1435
» »	Legge che autorizza la spesa pei lavori da farsi attorno al porto di Malamocco ed ai canali dell Estuario di Venezia	» »	3859	1436
» »	Legge che autorizza la maggiore spesa di lire 150,000 da destinarsi alla cura ed in sussidio dei cholerosi poveri nelle varie Provincie del Regno	25 *detto*	3862	1441
» »	Regio Decreto col quale è autorizzata la spesa di lire 1,123. 62 occorsa alla Dogana di Susa . . .	6 *settem.*	3871	1457

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d' inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 15 *agosto*	Regio Decreto col quale sono ridotte le cauzioni stabilite agli articoli 9 e 10 del Regolamento speciale sulla Borsa e sui mediatori della Provincia di Palermo	13 *settem.*	3875	1466
» »	Regio Decreto col quale sono delegate ad Autorità giudiziarie alcune attribuzioni spettanti al Governo centrale	1 *detto*	3881	1483
» »	Regio Decreto che dichiara provinciali alcune strade scorrenti nella Provincia di Macerata.	21 *detto*	3883	1487
» »	Regio Decreto che ordina la pubblicazione nelle Provincie della Venezia ed in quella di Mantova del Regolamento 27 novembre 1862 per l'esecuzione della Legge sulle Opere pie	6 *detto*	3890	1505
» »	Regio Decreto che approva la nuova delimitazione dei Comuni di Vendrogno e Dervio	23 *detto*	3891	1507
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Ca' de' Staoli è soppresso ed aggregato a quello di Pieve d'Olmi	» »	3892	1508
» »	Regio Decreto che approva il bilancio di previsione per l'amministrazione del fondo territoriale nelle Provincie della Venezia ed in quella di Mantova durante l'anno 1867 .	» »	3898	1520
» »	Legge per l'abolizione delle servitù di pascolo e legnatico nell'ex-Principato di Piombino.	19 *settem.*	3910	1552
» »	Regio Decreto col quale sono estesi alle Provincie Venete e Mantovana i Regolamenti per i Convitti nazionali e pel conferimento dei posti gratuiti del 1859 e 1860 . . .	7 *ottobre*	3940	1713
18 *detto*	Regio Decreto riguardante il servizio sanitario militare marittimo . .	5 *settem.*	3877	1469

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 18 *agosto*	Regio Decreto che stabilisce le condizioni pel servizio postale tra il Regno d'Italia ed i paesi tuttora soggetti al dominio pontificio . .	3 *settemb.*	3884	1491
» »	Regio Decreto relativo alle indennità agli Ispettori delle Poste per le visite d'ispezione compiute nel perimetro del rispettivo distretto .	6 *detto*	3885	1493
» »	Regio Decreto che autorizza alcuni Comuni delle Provincie di Vicenza ed Udine ad assumere una nuova denominazione	23 *detto*	3893	1509
22 *detto*	Regio Decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione della Legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico	24 *agosto*	3852	1357
» »	Regio Decreto di convocazione dei Collegi elettorali di Breno e di Mondovì	27 *detto*	3863	1442
» »	Regio Decreto col quale si stabilisce che il Decreto 17 luglio 1867, relativo alla divisione dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio in due distinte Amministrazioni, avrà effetto dal 1° settembre 1867.	28 *detto*	3864	1443
» »	Regio Decreto portante la soppressione dei Gran Comandi dei Dipartimenti militari di Verona, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Napoli	2 *settemb.*	3866	1450
» »	Regio Decreto che autorizza la Banca Nazionale nel Regno d'Italia a collocare altre 1000 azioni delle 12,500 riservate coll'articolo 10 del Regio Decreto 29 giugno 1865	» »	3867	1452
» »	Regio Decreto col quale i biglietti da lire 10 emessi dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia con la forma determinata dal Ministeriale Decreto 19 maggio 1866, cesseranno			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d' inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	di aver corso obbligatorio a partire dal 1° ottobre 1867	1 settemb.	3868	1453
1867 22 agosto	Regio Decreto col quale si determina il modo di riparto dell'imposta prediale pel Compartimento Ligure-Piemontese	4 detto	3873	1461
» »	Regio Decreto col quale si provvede al riparto delle sovraimposte comunali e provinciali	» »	3874	1464
» »	Regio Decreto col quale il Comizio agrario del Circondario di Salerno è legalmente costituito e riconosciuto come Stabilimento di pubblica utilità	10 detto	3878	1471
» »	Regio Decreto che dichiara provinciali alcune strade scorrenti nella Provincia di Chieti	16 detto	3879	1472
» »	Regio Decreto col quale i Comuni di S. Vito e Polengo sono soppressi ed aggregati a quello di Casalbuttano, che assumerà la denominazione di Casalbuttano ed Uniti	25 detto	3894	1512
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Mirabello Ciria è soppresso ed aggregato a quello di Casalmorano	24 detto	3895	1514
» »	Decreto Ministeriale che autorizza la Banca Nazionale nel Regno d'Italia ad emettere altri 25 milioni di biglietti da lire due	12 detto	3902	1536
25 detto	Regio Decreto che ordina la cessazione della indennità giornaliera agli Agenti subalterni destinati a Sezioni doganali.	3 detto	3887	1499
» »	Regio Decreto col quale sono sciolti i due Reggimenti Zappatori, e viene istituito un Corpo Zappatori del Genio	19 detto	3888	1500
» »	Regio Decreto che approva l'Organico generale del servizio forestale del Regno.	11 detto	3896	1515

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 25 *agosto*	Regio Decreto portante discipline per la riscossione dei diritti sulle merci nelle città franche di Livorno e di Ancona	15 *settemb.*	3901	1529
» »	Regio Decreto col quale il Comizio agrario del Circondario di Siena è legalmente costituito e riconosciuto come Stabilimento di pubblica utilità	27 *detto*	3903	1537
» »	Regio Decreto portante una nuova circoscrizione economale per distretti civili nelle Provincie della Venezia	» »	3913	1564
28 *detto*	Regio Decreto per la coniazione di una medaglia destinata a premiare le persone che si rendono in modo eminente benemerite in occasione di qualche morbo epidemico pericoloso	28 *agosto*	3872	1459
» »	Regio Decreto che reca alcune modificazioni alle Tabelle di circoscrizione delle Direzioni compartimentali del Demanio e delle Tasse, e di quelle delle Imposte dirette e del Catasto, annesse al Decreto 17 luglio 1867, n. 3809	9 *settemb.*	3897	1519
» »	Regio Decreto che dichiara provinciali alcune strade scorrenti nella Provincia di Ascoli-Piceno . . .	25 *detto*	3899	1522
» »	Regio Decreto che approva il ruolo organico degli impiegati per la Direzione generale delle gabelle, la quale farà parte integrante del Ministero delle Finanze	9 *detto*	3900	1526
» »	Regio Decreto col quale il Comizio agrario del Circondario di S. Remo è legalmente costituito e riconosciuto come Stabilimento di pubblica utilità	27 *detto*	3904	1539
» »	Idem di quello di Asti	» »	3905	1540

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1866 28 *agosto*	**Regio Decreto** che approva il ruolo organico del personale del Segretariato generale del Ministero delle Finanze e della Direzione generale del Tesoro	18 *settemb.*	3909	1518
8 *settemb.*	**Regio Decreto** che ordina la soppressione dei Depositi cavalli-stalloni di Sassari, di Foggia e di Fossano	14 *detto*	3906	1542
» »	**Regio Decreto** che stabilisce l'aggio ai Ricevitori del Registro e del Demanio sopra i pagamenti del capital prezzo dei beni da alienarsi in forza della Legge 15 agosto 1867, sull'asse ecclesiastico	17 *detto*	3907	1544
» »	**Regio Decreto** che determina gli Uffici fra i quali viene ripartito il servizio interno del Ministero Esteri	» »	3908	1546
» »	**Regio Decreto** con cui sono ridotte da quattro a tre le Divisioni del Segretariato generale del Ministero della Guerra	19 *detto*	3911	1559
» »	**Regio Decreto** contenente disposizioni per l'operazione finanziaria a farsi per l'esecuzione della Legge 15 agosto 1867 sull'asse ecclesiastico.	17 *detto*	3912	1561
» »	**Regio Decreto** col quale il Comune di Carunchio formerà una Sezione del Collegio elettorale di Vasto, con sede nel capo-luogo del Comune stesso	28 *detto*	3914	1570
» »	**Regio Decreto** di convocazione del Collegio elettorale d'Ivrea . . .	19 *detto*	3915	1571
» »	**Regio Decreto** col quale il Comune di Pomarico costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Matera, con sede nel capo-luogo del Comune stesso	29 *detto*	3916	1573

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 8 *settemb.*	Regio Decreto col quale il Comune di Bernalda costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Matera, con sede nel capo-luogo del Comune stesso	30 *settemb.*	3917	1575
» »	Regio Decreto che approva una nuova Pianta organica degli impiegati e serventi della biblioteca della R. Università di Pavia . .	1 *ottobre*	3922	1585
» »	Regio Decreto col quale cessa di aver vigore la dispensa dal servizio della guardia nazionale accordata agli impiegati delle poste e delle ferrovie	3 *detto*	3923	1587
» »	Regio Decreto col quale sono dichiarate provinciali alcune strade scorrenti nella Provincia di Caserta	13 *detto*	3929	1655
» »	Regio Decreto col quale sono introdotte modificazioni al quadro organico del personale della Amministrazione della sanità marittima ed alla classificazione degli Uffici sanitari	18 *detto*	3932	1665
» »	Regio Decreto che determina le spese riguardanti la riscossione delle entrate che possono pagarsi dai contabili incaricati della riscossione stessa	14 *detto*	3933	1686
» »	Regio Decreto che autorizza il Comune di Albaredo a trasferire la sede degli Uffizi comunali nella borgata di sant'Andrea di Cavasagra e ad assumere la denominazione della borgata stessa . . .	9 *detto*	3937	1699
» »	Regio Decreto che approva il Regolamento per la derivazione delle acque pubbliche	23 *detto*	3952	1745
15 *detto*	Regio Decreto col quale la prima emissione di obbligazioni da alienarsi in virtù della Legge 17 ago-			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867	cie Venete, di Mantova, dell'Emilia e della Toscana	22 *ottobre*	3957	1772
22 *settemb.*	Regio Decreto col quale è stabilito un nuovo ordinamento delle due sezioni di filosofia e filologia e di scienze fisiche e naturali del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze .	3 *detto*	3931	1663
» »	Regio Decreto che dichiara aperto il Comune di Aci Catena per gli effetti del dazio consumo	14 *detto*	3934	1695
» »	Regio Decreto che proroga il termine della soppressione della manifattura dei tabacchi in Capraia .	6 *detto*	3935	1697
» »	Regio Decreto col quale sono designati i membri delegati a firmare i titoli che saranno emessi dalla Direzione generale del Debito pubblico	8 *detto*	3936	1698
» »	Regio Decreto col quale viene regolato il movimento delle merci nel Portofranco di Genova . . .	15 *detto*	3939	1702
» »	Regio Decreto col quale il Comizio agrario di Valdagno (Vicenza) è legalmente costituito e riconosciuto come Stabilimento di pubblica utilità	17 *detto*	3944	1732
» »	Regio Decreto che approva una nuova Tabella portante gli assegnamenti fissi per spese d'ufficio alle Capitanerie di porto del Regno	18 *detto*	3945	1733
»	Regio Decreto col quale ai guardiani di magazzino della R. Marina sarà corrisposta una giornaliera razione viveri da marinaro, e ne è esteso agli anni cinquanta il limite della età per l'accettazione in servizio.	12 *detto*	3946	1736
» »	Regio Decreto che approva l'Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica istruzione	16 *detto*	3956	1768

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 22 *settemb.*	Regio Decreto col quale ai quattro Generali d'armata, Comandanti dei Dipartimenti militari di Firenze, Torino, Bologna e Milano, viene corrisposta e pagata insieme allo stipendio un'indennità di L. 3000.	23 *ottobre*	3958	1774
» »	Regio Decreto col quale il Collegio fondato dal dottore Andrea Trevisio in Casale Monferrato è riconosciuto quale Ente morale laicale, e sono date norme per l'amministrazione del medesimo e dei beni che gli appartengono	2 *novemb.*	3978	1814
» »	Regio Decreto col quale viene accollata al Fondo pel culto la somma di L. 1,000,023. 54, per il soddisfacimento delle spese di culto, già a carico del Ministero di Grazia e Giustizia	29 *detto*	4033	2107
29 *detto*	Regio Decreto che approva il Regolamento per la riscossione delle imposte dirette nelle Provincie ex-Pontificie	5 *ottobre*	3941	1714
» »	Regio Decreto col quale sono date norme all'archivista del Grande Archivio di Bologna per il rilascio degli atti depositati nell'Archivio stesso	16 *detto*	3942	1728
» »	Regio Decreto che provvede alla parificazione dei Ginnasi e Licei nelle Provincie Venete	10 *detto*	3943	1730
» »	Regio Decreto col quale viene prorogato il termine utile alla presentazione dei reclami contro errori di fatto nel nuovo catasto dei Comuni di Capannori, Lucca e Viareggio .	19 *detto*	3947	1737
» »	Regio Decreto portante la classificazione di alcune opere idrauliche	20 *detto*	3948	1739
» »	Regio Decreto portante la denominazione di cinque piroscafi desti-			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	nati al servizio delle dogane dello Stato	20 *ottobre*	3949	1741
1867 29 *settemb.*	Regio Decreto che dichiara provinciali alcune strade scorrenti nella Provincia di Bologna	25 *detto*	3959	1776
» »	Regio Decreto col quale all'Elenco delle strade provinciali nella Provincia di Brescia viene aggiunto il tronco che unisce la nazionale del Tonale per la Valle Camonica alla Provincia Bergamasca . . .	26 *detto*	3960	1782
» »	Regio Decreto che autorizza la Provincia di Caltanissetta a ripristinare, istituire ed esercire alcune barriere	28 *detto*	3984	1898
» »	Regio Decreto col quale al Liceo ginnasiale di Rovigo è data la denominazione di Liceo ginnasiale *Celio*	11 *novemb.*	3997	2003
3 *ottobre*	Regio Decreto col quale il Comizio agrario di Domodossola è legalmente costituito e riconosciuto come Stabilimento di pubblica utilità	21 *ottobre*	3950	1742
» »	Idem di quello di Altamura . . .	22 *detto*	3951	1743
» »	Regio Decreto che approva la Tabella delle indennità per ispese d'ufficio ai Comandanti generali delle Divisioni militari	13 *detto*	3953	1761
» »	Regio Decreto che modifica la Pianta organica degli impiegati e serventi negli stabilimenti scientifici della Regia Università di Palermo . .	1 *novemb.*	3971	1798
6 *detto*	Regio Decreto col quale al Ruolo numerico del personale della Direzione generale del Debito Pubblico sono aggiunti alcuni posti pel servizio della Cassa militare .	12 *ottobre*	3954	1764
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Aquara costituirà una Sezione			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	del Collegio elettorale di Capaccio, con sede nel capo-luogo del Comune stesso	26 *ottobre*	3962	1785
1867 6 *ottobre*	Regio Decreto col quale i Comuni di Beverino, Brugnato, Carrodano e Pignone costituiranno una Sezione del Collegio elettorale di Levanto, con sede nel capo-luogo di Borghetto	28 *detto*	3963	1786
» »	Regio Decreto col quale i Comuni di Bovezzo, Caino e Nave costituiranno una Sezione del Collegio elettorale d'Iseo, con sede nel capoluogo del Comune di Nave . . .	» »	3964	1788
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Neviano degli Arduini costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Langhirano, con sede nel capoluogo del Comune stesso . . .	29 *detto*	3965	1789
» »	Regio Decreto col quale il Comizio agrario del Circondario dell'Isola d'Elba è legalmente costituito, ed è riconosciuto come Stabilimento di pubblica utilità	27 *detto*	3966	1791
» »	Idem di quello del Distretto di Oderzo	29 *detto*	3967	1792
» »	Idem di quello del Distretto di Dolo	30 *detto*	3968	1794
» »	Regio Decreto che dichiara provinciale la strada scorrente nella Provincia di Sondrio, descritta nell'Elenco annesso al Decreto . . .	2 *novemb.*	3975	1804
» »	Regio Decreto che modifica la Pianta organica degli impiegati e serventi negli Stabilimenti scientifici della Regia Università di Napoli. . .	5 *detto*	3979	1817
9 *detto*	Decreto Ministeriale col quale sono stabilite le condizioni ed il prezzo per l'alienazione delle obbligazioni al portatore, da emettersi in esecuzione della Legge 15 agosto 1867 sull'asse ecclesiastico	10 *ottobre*	3919	1577

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 9 *ottobre*	Regio Decreto col quale viene instituita una Commissione consultiva conservatrice di belle arti nella Provincia di Bergamo	4 *novemb.*	3980	1849
10 *detto*	Regio Decreto col quale il Comune di Lentiai costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Feltre, con sede nel capo-luogo del Comune stesso	29 *ottobre*	3972	1800
» »	Regio Decreto con cui i Comuni di Calice Ligure e di Rialto costituiranno una Sezione del Collegio elettorale di Albenga, con sede nel Comune di Calice	» »	3973	1802
» »	Regio Decreto che sopprime due posti di distributore nella Pianta organica della Biblioteca della Regia Università di Torino	31 *detto*	3974	1803
» »	Regio Decreto con cui sono stabiliti nuovi Quadri pel personale addetto alla Regia Militare Accademia . .	1 *novemb.*	3976	1807
» »	Regio Decreto che ordina la radiazione dal Quadro del Regio Navilio dell'avviso a ruote di 2ª classe *Ichnusa* e del brigantino a vela *Colombo*	5 *detto*	3985	1901
» »	Regio Decreto con cui sono stabiliti nuovi Quadri pel personale addetto alla Scuola militare di Fanteria e di Cavalleria	6 *detto*	3986	1902
13 *detto*	Regio Decreto che determina la tassa d'affrancazione nella leva della classe 1846, nelle Provincie Venete e presso i Corpi dell'Esercito	18 *ottobre*	3961	1783
	Regio Decreto relativo al Consolato in Lugano ed alla istituzione di un nuovo Consolato in Russiuk (Bulgaria)	2 *novemb.*	3977	1843

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 13 *ottobre*	Regio Decreto che approva il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova per l'anno 1867	31 *ottobre*	3981	1821
» »	Regio Decreto che approva il Regolamento per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova	» »	3982	1870
» »	Regio Decreto col quale vengono estesi alle Provincie Venete ed a quella di Mantova i Decreti ed il Regolamento per l'applicazione della tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici . . .	» »	3983	1897
» »	Regio Decreto relativo al personale permanente della Scuola normale di Fanteria	7 *novemb.*	3987	1913
» »	Idem di quella di Cavalleria . . .	» »	3988	1917
» »	Regio Decreto concernente l'ordinamento degli studi per gli aspiranti ingegneri nelle Provincie Venete e di Mantova	» »	3990	1924
» »	Regio Decreto che approva la circoscrizione dei Comuni riuniti in Consorzio nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile	5 *detto*	3993	1932
» »	Regio Decreto concernente l'ordinamento dell'Amministrazione delle imposte dirette nelle Provincie della Venezia ed in quella di Mantova	3 *detto*	3995	1982
» »	Regio Decreto col quale i Comuni di Toirano, Balestrino, Carpe e Boissano costituiranno una Sezione del Collegio elettorale di Albenga,			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	con sede nel capo-luogo del Comune di Toirano	11 *novemb.*	3998	2004
1867 13 *ottobre*	REGIO DECRETO che approva le Tabelle colle quali sono determinati la circoscrizione ed il ruolo del personale assegnato alle Direzioni compartimentali ed alle Ispezioni delle Gabelle	19 *detto*	4009	2048
17 *detto*	REGIO DECRETO che autorizza la fabbricazione o l'emissione di monete di bronzo, per un valore nominale di venti milioni di lire	19 *ottobre*	3969	1795
» »	REGIO DECRETO col quale la coniazione delle monete di bronzo, di cui nel Decreto 17 ottobre 1867, n. 3969, viene limitata a dieci milioni di lire nominali	» »	3970	1797
» »	REGIO DECRETO col quale le disposizioni del Decreto 17 febbraio 1867, n. 3540, circa gli obblighi dei militari provenienti dal servizio austriaco, sono estese a coloro che appartennero ai Corpi della Marina	7 *novemb.*	3989	1923
» »	REGIO DECRETO col quale il Comizio agrario del Circondario di Pistoia è legalmente costituito e riconosciuto come Stabilimento di pubblica utilità	8 *detto*	3991	1929
» »	Idem di quello di Sora	9 *detto*	3992	1930
» »	REGIO DECRETO col quale sono determinate le pene disciplinari che possono applicarsi agli Impiegati delle Capitanerie dei porti ed a quelli delle Segreterie dei Comandi in Capo dei Dipartimenti marittimi	10 *detto*	3996	1996
» »	REGIO DECRETO col quale i Comuni di Costa, Fratta, Frassinelle, Pincara, Sambellino, Villanova del Ghebbo e Villamarzana costituiranno una Sezione del Collegio e-			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867	lettorale di Lendinara, con sede nel capo-luogo del Comune di Fratta	26 *novemb.*	4027	2091
20 *ottobre*	Regio Decreto che approva il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Parma . .	9 *detto*	3994	1979
» »	Regio Decreto col quale alla fregata corazzata, in costruzione nel Cantiere di Castellammare, verrà apposto il nome di *Principe Amedeo*, e sarà aggiunta alla Tabella di armamento delle navi dello Stato	12 *detto*	3999	2006
» »	Regio Decreto col quale alla fregata corazzata, in costruzione nel Cantiere di S. Bartolomeo alla Spezia, verrà apposto il nome di *Palestro*, ed aggiunta alla Tabella di armamento delle navi dello Stato	14 *detto*	4000	2007
» »	Regio Decreto per la denominazione ad alcune navi in costruzione, le quali saranno aggiunte alla Tabella di armamento delle navi dello Stato	18 *detto*	4001	2009
» »	Regio Decreto portante riduzione del personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.	16 *detto*	4002	2010
» »	Regio Decreto col quale si rettifica lo Specchio del personale della Biblioteca della Regia Università di Pavia, approvato col precedente Decreto 8 settembre 1867, n. 3922	14 *detto*	4003	2013
» »	Regio Decreto che prefigge il limite dei vaglia tra gli Uffizi postali in ordine al rispettivo loro grado .	16 *detto*	4006	2023
» »	Regio Decreto che approva i Regolamenti del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Provveditorato centrale per gli studi secondari e primari, e dell'Amministrazione provinciale scolastica .	18 *detto*	4008	2027

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 20 *ottobre*	Regio Decreto che dichiara provinciali alcune strade scorrenti nella Provincia di Piacenza	22 *novemb.*	4011	2056
22 *detto*	Decreto Ministeriale che approva il Regolamento per la Sezione di filosofia e di filologia del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze . .	13 *detto*	4004	2045
1 *novembre*	Regio Decreto che stabilisce il riparto del contingente di 5000 uomini di 1ª categoria per la leva sui giovani nati nell'anno 1846 nelle Provincie della Venezia ed in quella di Mantova	20 *detto*	4012	2059
3 *detto*	Regio Decreto di convocazione dei Collegi elettorali di Erba, Campi Bisenzio, Crescentino e Terni . .	7 *detto*	4007	2026
» »	Decreto Ministeriale che approva il Regol.° per la Sezione di scienze fisiche e naturali del Regio Istituto degli studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze . . .	22 *detto*	4013	2062
» »	Regio Decreto che modifica la Tariffa pei giuochi del Regio Lotto . .	13 *detto*	4016	2070
» »	Regio Decreto che aumenta il Ruolo del personale tecnico delle Provincie Venete	23 *detto*	4019	2077
» »	Regio Decreto col quale il Comizio agrario del Distretto di Asolo è legalmente costituito e riconosciuto come Stabilimento di pubblica utilità	24 *detto*	4021	2080
» »	Idem di quello di Auronzo . . .	25 *detto*	4022	2081
» »	Idem di quello di Piacenza . . .	26 *detto*	4023	2083
» »	Regio Decreto col quale sono pubblicati nelle Provincie della Venezia			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	ed in quella di Mantova un Decreto ed alcune Leggi per l'unificazione dei servizi amministrativi . . .	22 *novemb.*	4029	2100
1867 3 *novembre*	REGIO DECRETO col quale sono pubblicati nelle Provincie della Venezia alcuni Decreti per l'unificazione dei servizi amministrativi . . .	» »	4030	2103
» »	LEGGE per la esecuzione del Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione conchiuso tra il Regno d'Italia ed il Regno delle Isole Avajane	1 *dicembre*	4034	2110
5 *detto*	DECRETO MINISTERIALE che stabilisce il prezzo delle obbligazioni emesse in eseguimento della Legge 15 agosto 1867, che saranno alienate dal 6 novembre 1867 al 30 giugno 1868 .	6 *novembre*	4005	2021
» »	REGIO DECRETO per la formazione di Divisioni attive di truppe e di un Comando generale di esse Divisioni .	19 *detto*	4010	2054
7 *detto*	REGIO DECRETO di convocazione del Collegio elettorale di Bassano . .	10 *detto*	4014	2068
» »	REGIO DECRETO col quale il numero degli Assaggiatori addetti all'Ufficio del marchio di Torino viene ridotto a due	25 *detto*	4020	2078
» »	REGIO DECRETO col quale il Comizio Agrario del Distretto di Conegliano è legalmente costituito e riconosciuto come Stabilimento di pubblica utilità	27 *detto*	4024	2084
» »	Idem di quello del Circondario di Breno	28 *detto*	4025	2086
» »	REGIO DECRETO che dichiara provinciali alcune strade scorrenti nella Provincia di Foggia	» »	4026	2087
» »	REGIO DECRETO col quale la piro-corvetta a ruote il *Ruggiero* è radiata dal Quadro del Regio Navilio . .	29 *detto*	4031	2104
» »	REGIO DECRETO che autorizza il Governo a dare esecuzione al Trat-			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867	tato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Repubblica orientale dell'Uruguay	9 *dicembre*	4055	2200
10 *novemb.*	Regio Decreto di convocazione del Collegio elettorale di Desio . . .	11 *novemb.*	4015	2069
» »	Regio Decreto col quale è stanziata la somma di L. 50,000 per soccorsi da distribuirsi ai volontari poveri rimasti feriti nei fatti d'arme avvenuti sul territorio romano, non che alle vedove ed agli orfani dei deceduti	13 *detto*	4017	2074
» »	Regio Decreto concernente la contabilità dei magazzini della Regia Marina di Spezia, Castellamare e Montevideo	20 *detto*	4018	2075
» »	Regio Decreto col quale è approvata una nuova Tariffa che determina il numero delle razioni di foraggio spettanti agli Ufficiali dell'Esercito.	21 *detto*	4028	2093
» »	Regio Decreto che determina la procedura pel giudizio dei reclami contro l'applicazione delle multe censuarie	28 *detto*	4032	2105
» »	Regio Decreto che dichiara provinciali alcune strade scorrenti nella Provincia di Massa-Carrara . . .	5 *dicembre*	4036	2126
» »	Idem in quella di Benevento . . .	10 *detto*	4037	2129
» »	Regio Decreto col quale il Comune di S. Marco (Messina) è autorizzato ad assumere la denominazione di S. Marco d'Alunzio	13 *detto*	4049	2159
» »	Regio Decreto che autorizza alcuni Comuni delle Provincie di Treviso, Padova, Brescia ed Udine ad assumere una nuova denominazione .	27 *detto*	4098	2355
14 *detto*	Regio Decreto col quale il Comizio agrario del Circondario di S. Miniato è legalmente costituito e ricono-			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno de l'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867	sciuto come Stabilimento di pubblica utilità	3 *dicembre*	4038	2133
14 *novemb.*	Regio Decreto col quale il Comizio agrario del Circondario di Chieti è legalmente costituito e riconosciuto come Stabilimento di pubblica utilità	5 *detto*	4039	2134
» »	Idem di quello del Distretto di Sermide	7 *detto*	4040	2136
» »	Regio Decreto che stabilisce il termine utile per reclamare contro alla operazione dello stralcio della rendita dei fabbricati dal catasto rustico	24 *novemb.*	4041	2137
» »	Regio Decreto portante soppressione dei posti di Direttore e di Ministro economo delle Regie Miniere e Fonderie del ferro in Follonica . . .	5 *dicembre*	4042	2139
» »	Regio Decreto che dichiara chiuso per la riscossione dei dazi di consumo il Comune di Positano . .	12 *detto*	4043	2140
» »	Regio Decreto che modifica la Pianta numerica degli insegnanti ed impiegati della Regia Scuola d'applicazione per gli ingegneri di Torino.	10 *detto*	4045	2147
» »	Regio Decreto col quale i Comuni di Vighizzolo, Isolello e Cansero sono soppressi ed aggregati a quello di Cappella de' Picenardi.	» »	4048	2157
» »	Regio Decreto che approva il Regolamento organico per la Regia Scuola d'applicazione per gl'Ingegneri in Torino	11 *detto*	4052	2175
» »	Regio Decreto col quale i Comuni di Roccaguglielma e S. Pietro in Curolis sono fusi in un solo colla denominazione di Esperia . . .	14 *detto*	4057	2232
» »	Regio Decreto col quale i Comuni di Torre d'Angiolini, Cà de' Caggi, S. Lorenzo dei Picenardi e Pozzo Baronzio sono soppressi ed aggre-			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867	gati a quello di Torre de' Malamberti, il quale assumerà la denominazione di Torre de' Picenardi .	14 *dicembre*	4058	2233
14 *novemb.*	REGIO DECRETO col quale i Comuni di Brolpasino, Fossa Guazzona, Pieve S. Maurizio, Ronca de' Golferami e Casanova Offredi sono soppressi ed aggregati a quello di Cà d'Andrea..	» »	4059	2235
17 *detto*	REGIO DECRETO che approva il Ruolo del personale, e la circosrizione delle Direzioni compartimentali delle Gabelle instituite nelle Provincie Venete e Mantovana	24 *novemb.*	4044	2142
» »	REGIO DECRETO col quale nelle Provincie della Venezia e di Mantova sono instituite le Direzioni compartimentali del Demanio e delle Tasse.	26 *detto*	4046	2148
» »	REGIO DECRETO col quale l'Amministrazione delle carceri giudiziarie delle Provincie della Venezia e di quella di Mantova passerà alla dipendenza del Ministero dell'Interno.	27 *detto*	4047	2156
» »	REGIO DECRETO col quale è autorizzato sul bilancio del Ministero dai Lavori Pubblici lo stanziamento della somma di lire *trecentomila* pel compimento della galleria del Belbo (ferrovia di Savona)	29 *detto*	4053	2195
» »	REGIO DECRETO che autorizza la spesa straordinaria di quattro milioni di lire per la continuazione dei lavori delle strade ferrate Calabro-Sicule.	4 *dicembre*	4064	2242
» »	REGIO DECRETO che autorizza sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici lo stanziamento della somma di lire un milione e cinquecento mila per la continuazione dei lavori urgenti della strada ferrata da Asciano a Grosseto	» »	4065	2246

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 17 *novemb.*	Regio Decreto con cui alcune frazioni di Comuni in Provincia di Piacenza sono costituite in nuovo Comune, che assumerà la denominazione di Farini d'Olmo. . . .	23 *dicembre*	4066	2249
» »	Regio Decreto che approva una nuova Convenzione pel pagamento anticipato della sovvenzione chilometrica dovuta alla Società concessionaria delle ferrovie meridionali.	4 *detto*	4067	2251
» »	Regio Decreto col quale viene estesa alle Provincie della Venezia ed a quella di Mantova la Legge 27 settembre 1863 sul giuoco del lotto e sulle lotterie	6 *detto*	4070	2259
» »	Regio Decreto col quale viene esteso alle Provincie della Venezia ed a quella di Mantova l'Ordinamento del Lotto pubblico, e sono pubblicati nelle dette Provincie alcuni Decreti riguardanti l'Ordinamento stesso	15 *detto*	4077	2279
19 *detto*	Regio Decreto di riconvocazione del Parlamento Nazionale	20 *novemb.*	4035	2125
20 *detto*	Decreto Ministeriale che fissa il prezzo del sale comune da vendersi sul luogo del magazzino di Udine, per uso esclusivo della fabbricazione della soda e della riduzione dei minerali	19 *dicembre*	4095	2351
21 *detto*	Regio Decreto che approva il Regolamento per l'amministrazione scolastica provinciale	3 *detto*	4050	2160
» »	Regio Decreto col quale l'Istituto internazionale italiano in Torino è costituito in Ente morale. . . .	2 *detto*	4051	2174
» »	Regio Decreto col quale gl'insegnamenti di chimica organica e di chimica inorganica nella Regia Università di Torino sono riuniti in			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867	una sola cattedra di chimica generale	30 *novemb.*	4054	2198
21 *novemb.*	**Regio Decreto** per l'ordinamento del servizio del Tesoro nelle Provincie Venete e Mantovana	2 *dicembre*	4056	2221
» »	**Regio Decreto** col quale il Comune di Cava Tigozzi è soppresso ed aggregato a quello di Due Miglia .	15 *detto*	4062	2239
» »	**Regio Decreto** col quale il Comune di Cignone è soppresso ed aggregato a quello di Corte dei Cortesi, il quale prenderà la denominazione di Corte dei Cortesi con Cignone.	18 *detto*	4063	2241
» »	**Regio Decreto** col quale i Comuni di Castelnuovo del Vescovo e Pieve Terzagni sono soppressi ed aggregati a quello di Pescarolo, il quale assumerà la denominazione di Pescarolo ed Uniti	24 *detto*	4072	2271
» »	**Regio Decreto** per l'esecuzione della Convenzione consolare conchiusa tra l'Italia e la Spagna	28 *detto*	4094	2332
24 *detto*	**Regio Decreto** che costituisce in Ente morale il Comizio agrario del Circondario di Biella	15 *detto*	4060	2236
» »	Idem di quello del Distretto di Montebelluna	17 *detto*	4061	2238
» »	**Regio Decreto** che ordina l'attivazione del nuovo catasto fondiario per i Comuni di Coreglia, Antelminelli e Villa Basilica	5 *detto*	4068	2256
» »	**Regio Decreto** col quale si stabilisce che il Consiglio provinciale di Ascoli Piceno sarà nuovamente composto di quaranta Consiglieri	23 *detto*	4074	2274
» »	**Regio Decreto** col quale i Comuni di Brancere e Forcello sono soppressi ed aggregati a quello di Stagno Pagliaro, che assumerà la denominazione di Stagno Lombardo . .	24 *detto*	4079	2286

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 28 *novemb.*	Regio Decreto che modifica il Quadro del personale addetto agli Uffici amministrativi del Regio Istituto degli studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze . . .	17 *dicembre*	4073	2272
» »	Regio Decreto che costituisce in Ente morale il Comizio agrario del Circondario di Ascoli-Piceno . . .	19 *detto*	4075	2277
» »	Regio Decreto con cui sono soppresse la Delegazione di finanza per le Provincie Venete e Mantovana, la Procura di finanza, le Intendenze e le Casse di finanza. .	12 *detto*	4081	2280
» »	Regio Decreto col quale i Comuni di Luignano, Cortetano e Canova del Morbasco sono soppressi ed aggregati a quello di Sesto, che assumerà la denominazione di Sesto ed Uniti	24 *detto*	4099	2357
» »	Regio Decreto col quale i Comuni di Gambarare, Mira ed Oriago sono riuniti in un solo Comune colla denominazione di Mira e ritenendo per capo-luogo la borgata di Gambarare	5 *gennaio* 1868	4131	2423
1 *dicembre*	Regio Decreto portante alcune riforme nel personale di direzione e di custodia e nell'amministrazione dei bagni penali	7 *dicembre* 1867	4071	2260
» »	Regio Decreto con cui ad alcuni tipi del Regio Navilio viene estesa la disposizione del Decreto 16 luglio 1865, concernente l'imbarco di Guardie Marina	21 *detto*	4076	2278
» »	Regio Decreto con cui il Comizio agrario di Gerace è legalmente costituito e riconosciuto come Stabilimento di pubblica utilità . .	24 *detto*	4082	2293
» »	Regio Decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione della Leg-			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
	ge 15 agosto 1867, sulla abolizione delle servitù di pascolo o legnatico nell'ex-Principato di Piombino .	16 *dicembre*	4084	2301
1867 1 *dicembre*	Regio Decreto che modifica l'organico delle Dogane nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova .	18 *detto*	4086	2317
» »	Regio Decreto col quale il Comune di Fabriano è dichiarato chiuso per gli effetti del dazio consumo . .	24 *detto*	4087	2324
» »	Regio Decreto che dichiara provinciali alcune strade scorrenti nella Provincia di Lucca	» »	4100	2359
» »	Regio Decreto col quale viene rettificato l'Elenco delle strade provinciali di Novara	23 *detto*	4101	2314
5 *detto*	Regio Decreto d'amnistia agli autori ed ai complici dei reati d'invasione nel territorio pontificio.	5 *detto*	4069	2258
» »	Regio Decreto portante una nuova proroga ai Procuratori esercenti nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria, per prestare la prescritta malleveria	11 *detto*	4078	2284
» »	Regio Decreto portante il riordinamento del Banco di Sicilia . . .	23 *detto*	4083	2295
» »	Regio Decreto col quale all'Ufficio di garantia in Venezia è aggiunto un Saggiatore, e quello di Pavia rimane soppresso	21 *detto*	4085	2316
» »	Regio Decreto per l'esecuzione della Dichiarazione conchiusa tra l'Italia e la Gran Bretagna relativamente a Società anonime, Associazioni commerciali, industriali e finanziarie	13 *detto*	4089	2323
» »	Regio Decreto col quale è stabilito l'imbarco di quattro Sottotenenti di Vascello sulle fregate corazzate di 2° ordine	24 *detto*	4091	2328

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 5 *dicembre*	Regio Decreto che stabilisce, sotto date condizioni, l'imbarco sui tipi di Regii Legni di un Sottotenente di vascello addetto al dettaglio .	24 *dicembre*	4092	2329
» »	Regio Decreto col quale il Comizio agrario del Distretto di Mestre è legalmente costituito e riconosciuto come Stabilimento di pubblica utilità	27 *detto*	4102	2365
» »	Idem di quello del Circondario di Solmona	28 *detto*	4103	2367
8 *detto*	Regio Decreto di convocazione dei Collegi elettorali di Vimercate, Palata, Pallanza, Reggio d'Emilia e Cittadella	9 *detto*	4080	2287
» »	Regio Decreto per l'esecuzione della Dichiarazione scambiata tra l'Italia e la Russia, concernente le Società anonime, Associazioni commerciali, industriali e finanziarie	19 *detto*	4090	2326
» »	Regio Decreto con cui è soppresso il Consiglio superiore per gli Istituti militari	20 *detto*	4093	2331
» »	Legge che convalida il Decreto 24 ottobre 1866, col quale nella Provincia di Palermo furono prorogate le scadenze degli atti di commercio.	22 *detto*	4096	2352
» »	Legge che determina l'importo ed il riparto annuale delle sovraimposte provinciali e comunali	23 *detto*	4097	2353
» »	Regio Decreto col quale il Comizio agrario di Lodi è legalmente costituito e riconosciuto come Stabilimento di pubblica utilità . . .	29 *detto*	4104	2368
» »	Idem di quello di Imola	30 *detto*	4105	2370
» »	Idem di quello di Pallanza . . .	31 *detto*	4106	2371
» »	Regio Decreto che approva la Pianta del personale dell'Amministrazione telegrafica	29 *detto*	4107	2373

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 8 *dicembre*	REGIO DECRETO col quale nel 3° Dipartimento marittimo viene instituito un Contabile principale di magazzino, ed un Meggiore relatore del Consiglio principale d'amministrazione del Corpo Reale Equipaggi	20 *dicembre*	4111	2380
» »	REGIO DECRETO col quale è stabilito, che su alcuni tipi dei Regii Legni le Guardie-marine di prima classe debbano far mensa comune cogli altri Ufficiali di bordo . . .	» »	4112	2389
» »	REGIO DECRETO col quale il Comune di Urago-Mella è soppresso, ed aggregato a quello di Fiumicello, il quale assumerà la denominazione di Fiumicello-Urago	31 *dicembre*	4114	2386
» »	REGIO DECRETO col quale gli ex-feudi Botti e Mangalaviti ritorneranno a far parte del Comune Longi, da cui furono staccati	» »	4115	2388
» »	REGIO DECRETO col quale il Comune di Bettenesco è soppresso, ed aggregato a quello di Persico . .	» »	4116	2389
» »	REGIO DECRETO che stabilisce il Ruolo organico del personale degli Ufficiali di pubblica sicurezza . . .	» »	4124	2412
10 *detto*	DECRETO MINISTERIALE riguardante alcuni insegnamenti della Scuola di farmacia, aggregata alla Sezione di medicina e chirurgia del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze .	1 *gennaio* 1868	4129	2420
11 *detto*	REGIO DECRETO di convocazione del Collegio elettorale di Messina, numero 225	12 *dicembre* 1867	4088	2322
» »	REGIO DECRETO col quale i magazzini di deposito dei tabacchi greggi in Sampierdarena e Livorno, come			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867	pure le manifatture dei tabacchi, dipenderanno dal Ministero Finanze	22 *dicembre*	4108	2376
11 *dicembre*	REGIO DECRETO, che proroga al 1° marzo 1868 il termine per la presentazione delle opere d'arte pel concorso ai premi della pittura .	26 *detto*	4109	2377
» »	REGIO DECRETO col quale il Comune di Isola Pescaroli è soppresso ed aggregato a quello di S. Daniele, il quale assumerà la denominazione di S. Daniele Ripa Po	31 *detto*	4117	2390
» »	REGIO DECRETO col quale il Comune di Romprezzagno è soppresso ed aggregato a quello di Tornata . .	» »	4118	2392
» »	REGIO DECRETO che sopprime i Comuni di Fengo e Zanengo, aggregando il primo ad Acquanegra ed il secondo a Grumello Cremonese.	» »	4119	2393
» »	REGIO DECRETO col quale i Comuni di Caruberto e Cà dei Soresini sono soppressi ed aggregati a quello di San Martino del Lago	» »	4120	2395
» »	REGIO DECRETO col quale i Comuni di Pontirolo Capredoni e Castelfranco d'Oglio sono soppressi ed aggregati a quello di Drizzona .	5 *gennaio* 1868	4132	2425
» »	REGIO DECRETO col quale i Comuni di S. Lorenzo Guazzone e S. Paolo Ripa d'Oglio sono soppressi, ed aggregati a quello di Vhò . . .	» »	4133	2426
» »	REGIO DECRETO col quale il Comune di Canova Olzano è soppresso, ed aggregato a quello di Soresina .	7 *detto*	4138	2445
15 *detto*	REGIO DECRETO con cui viene ridotta a L. 1000 l'annua indennità del Presidente, ed annullata quella dei Giudici del Tribunale supremo di Guerra	27 *dicembre* 1867	4110	2378

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 15 *dicembre*	Regio Decreto col quale la Sezione geologica del Consiglio delle Miniere è definitivamente costituita in Comitato geologico, residente presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio	29 *dicembre*	4113	2384
» »	Regio Decreto per l'esecuzione della Convenzione di navigazione, conchiusa fra l'Italia e la Confederazione della Germania del Nord .	26 *detto*	4121	2396
» »	Regio Decreto col quale cessano di aver corso legale nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova le monete d'oro, di argento e di eroso-misto non decimali, nazionali ed estere	27 *detto*	4123	2408
» »	Regio Decreto col quale il Comizio agrario del Circondario di Castiglione delle Stiviere è legalmente costituito, ed è riconosciuto come Stabilimento di pubblica utilità .	1 *genn.* 1868	4125	2414
» »	Idem di quello di Arezzo	3 *detto*	4126	2415
» »	Regio Decreto col quale la sede degli Uffizi comunali di Santa Teresa di Riva è trasferta dalla borgata Fulci a quella di Bucalo	» »	4127	2417
» »	Regio Decreto col quale il Comune di S. Lorenzo Aroldo è soppresso ed aggregato a quello di Solarolo Rainerio	» »	4128	2418
» »	Regio Decreto col quale è riformata la Pianta organica delle Direzioni degli Archivi di Stato	4 *detto*	4142	2455
» »	Regio Decreto che stabilisce la Pianta numerica degli Uffiziali ed Impiegati del Ministero dei Lavori Pubblici	7 *detto*	4146	2465
» »	Regio Decreto portante facoltà di elevare fino a lire tremila il limite			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867	del valore dei vaglia da emettersi nei Consolati italiani all'estero . .	7 *gennaio* 1868	4147	2468
18 *dicembre*	Regio Decreto col quale i Comuni di Osimo e di Nervi sono restituiti nella condizione di Comuni aperti per la riscossione del dazio di consumo	26 *dicembre* 1867	4122	2406
20 *detto*	Regio Decreto che dichiara provinciali alcune strade scorrenti nella Provincia di Ferrara	12 *gen.* 1868	4155	2490
» »	Idem di quelle di Catania	16 *detto*	4156	2496
» »	Regio Decreto che stabilisce la Pianta numerica del personale del Corpo Reale del Genio civile	14 *detto*	4157	2500
21 *detto*	Decreto Ministeriale col quale si ripara ad una omissione occorsa nell'art. 27 del Regolamento per la Scuola d'applicazione per gli ingegneri di Torino, approvato con Decreto 14 novembre 1867. . .	4 *detto*	4130	2422
» »	Regio Decreto che determina le indennità di cancelleria e di combustibile per i Comandi militari di Provincia e di Fortezza	31 *dicembre* 1867	4139	2446
» »	Regio Decreto col quale è mutata la denominazione a due corvette in costruzione, che saranno aggiunte alla Tabella di armamento delle navi dello Stato	19 *gennaio* 1868	4165	2516
» »	Regio Decreto portante l'ordinamento del Corpo di Fanteria di Marina .	23 *detto*	4166	2517
22 *detto*	Regio Decreto col quale i Comuni di Acqualunga Badona e Grontorto sono soppressi ed aggregati il primo al Comune di Paderno Fasolaro ed il secondo a quello di Barzaniga	7 *detto*	4143	2461
» »	Regio Decreto col quale i Comuni di Pozzaglio e Salarolo del Persico			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d' inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867	sono soppressi ed aggregati a quello di Casalsigone ed Uniti . .	8 *gennaio* 1868	4144	2462
22 *dicembre*	Regio Decreto col quale il Comune di Corte Madama è soppresso ed aggregato a quello di Castelleone .	10 *detto*	4145	2464
26 *detto*	Legge colla quale è estesa alle Provincie Venete ed a quella di Mantova la Legge 6 luglio 1862, n. 680, per l'istituzione e l'ordinamento delle Camere di commercio ed arti.	8 *detto*	4148	2469
» »	Regio Decreto col quale il Comizio agrario del Distretto di Belluno è legalmente costituito, ed è riconosciuto come Stabilimento di pubblica utilità	16 *detto*	4161	2509
28 *detto*	Legge che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato durante il mese di gennaio 1868 .	30 *dicembre* 1867	4134	2428
» »	Legge che proroga l'abolizione dei portofranchi, ed approva una Convenzione col Comune di Genova .	» »	4135	2430
» »	Legge che autorizza i Comuni ad eccedere il *maximum* dei dazi di consumo	» »	4136	2432
» »	Legge che approva una Tariffa unica pei Conservatori delle ipoteche .	» »	4137	2433
» »	Legge che proroga a tutto dicembre 1868 i termini fissati dagli articoli 37, 38 e 41 del Regio Decreto 30 novembre 1865, n. 2606, per l'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche	» »	4140	2453
» »	Legge con cui è autorizzata sul bilancio del Ministero della Guerra la spesa straordinaria di L. 6,620,000 per la trasformazione di armi portatili da fuoco	2 *gennaio* 1868	4141	2454
» »	Regio Decreto col quale è istituito in Venezia un Ufficio del Contenzioso finanziario, che eserciterà le			

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867	sue incombenze per tutte le Provincie Venete e Mantovana . . .	8 *gennaio* 1868	4149	2471
28 *dicembre*	DECRETO MINISTERIALE che approva il Regolamento per la Scuola di applicazione per gli ingegneri, instituita nella Regia Università di Palermo	13 *detto*	4153	2480
» »	REGIO DECRETO portante disposizioni intorno all'iscrizione sul Gran Libro, ed al pagamento delle rendite liquidate in esecuzione delle Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 sull'asse ecclesiastico . . .	» »	4158	2503
30 *detto*	REGIO DECRETO col quale sono aggiunte altre attribuzioni alla Direzione speciale del Demanio in Foggia	9 *gennaio*	4150	2476
» »	REGIO DECRETO col quale il Ruolo degli impiegati della Direzione generale delle imposte dirette e del catasto è aumentato di un Ispettore centrale di prima classe	» »	4151	2477
» »	REGIO DECRETO col quale gli studenti del terzo anno del corso matematico delle Provincie della Lombardia e degli ex-Ducati di Parma e di Modena sono in via eccezionale e straordinaria ammessi a cominciare le pratiche sotto la direzione di privati ingegneri	» »	4152	2478
» »	REGIO DECRETO col quale è instituito un Consolato a Messico con giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica Messicana, escluse le coste situate sul golfo del Messico	11 *detto*	4154	2488
» »	REGIO DECRETO che stabilisce le norme per la liquidazione delle retribuzioni dei Commessi degli Uffizi postali di terza classe	15 *detto*	4159	2506

DATA degli Atti	TITOLO E SUNTO degli Atti	DATA della pubblicazione nella Gazzetta uffic. del Regno dell'avviso d'inserzione	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1867 30 *dicemb.*	Regio Decreto che determina gli Uffizi o Divisioni, a cui sono affidate le attribuzioni del Ministero degli Affari Esteri	14 *gennaio* 1868	1160	2508
» »	Regio Decreto col quale è modificato l'articolo 4° del Regolamento di pubblica sicurezza	16 *detto*	1162	2511
» »	Regio Decreto col quale i Comuni di Barbiselle e Quistro sono soppressi ed aggregati a quello di Carpaneta con Dosimo	17 *detto*	1163	2513
» »	Regio Decreto col quale i Comuni di Recorfano e Colombarolo sono soppressi ed aggregati a quello di Voltido	18 *detto*	1164	2514

N° 3488.

Regio Decreto *che approva il Regolamento di contabilità pel servizio dei depositi cavalli stalloni del Regno.*

2 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il nostro Decreto del 14 dicembre 1866 sul riordinamento del servizio ippico del Regno;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito Regolamento di contabilità pel servizio dei depositi cavalli stalloni dello Stato, visto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio.

Art. 2.

Il Regolamento anzidetto andrà in vigore a cominciare dal 1° febbraio 1867.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 2 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 gennaio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 17. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

Cordova.

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

PEL SERVIZIO IPPICO

Art. 1.

Le spese pel servizio dei depositi cavalli stalloni si fanno o per contratti approvati dal Ministero, o in economia.

Art. 2.

Per le spese da farsi ad economia il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ordina le anticipazioni che reputa necessarie, ai Direttori dei diversi depositi per mezzo di mandati sulle casse dello Stato.

Le spese da farsi per mezzo di contratti risguardano:

a. La fornitura dei foraggi;

b. La fornitura degli oggetti di selleria e bardatura;

c. La fornitura e manutenzione dei carri;

d. La ferratura dei cavalli;

e. La fornitura di tutti gli arnesi di scuderia;

f. La fornitura dei medicamenti necessari ai cavalli;

g. La fornitura e manutenzione dei lumi ad olio per le scuderie e altri locali dei depositi, dell'olio d'oliva, e nei luoghi ove è il gaz, dell'illuminazione a gaz;

h. La fornitura delle legna da ardere necessarie al riscaldamento dei locali pel personale dei depositi e per l'infermeria dei cavalli;

i. La manutenzione dei letti esistenti nei diversi depositi e la fornitura dei nuovi;

l. I bucati tanto per gli uomini che pel servizio dei cavalli.

I contratti di cui è parola dovranno eseguirsi secondo le norme del Regolamento generale di contabilità dello Stato.

Art. 3.

I legumi secchi necessari nel tempo precedente alla stagione di monta e nel tempo della monta, e gli erbaggi occorrenti dopo la stagione medesima saranno provveduti dai Direttori di deposito, previa autorizzazione del Ministro.

Art. 4.

Le altre spese non indicate nel precedente articolo si eseguiscono ad economia dai Direttori dei depositi giusta le norme stabilite dagli articoli 378 e seguenti della sezione 2ª, capo 5°, titolo 7° del Regolamento di contabilità generale sopraddetto.

Art. 5.

I Direttori di deposito devono domandare la preventiva autorizzazione ministeriale per ogni spesa che superi lire venti.

Quando nel corso del mese la spesa ecceda le lire cinquanta dovranno renderne avvertito il Ministero per i provvedimenti opportuni.

Art. 6.

I Direttori di deposito invieranno al Ministero alla fine di ogni mese un resoconto delle spese che nei limiti delle facoltà loro concesse avranno fatte, coi documenti giustificativi.

Art. 7.

Delle anticipazioni, di cui è parola nell'art. 2 del presente Regolamento, sarà reso conto a norma degli articoli 378 e seguenti citati nell'art. 3 del Regolamento presente.

Art. 8.

Dai Direttori di deposito sarà annualmente rinnovato l'inventario di mobili ed oggetti di ogni specie di cui sono responsabili, nello stato in cui si trovano al 31 dicembre. Questo inventario sarà inviato al Ministero nei primi venti giorni successivi.

Art. 9.

Entro i primi dieci giorni successivi alla chiusura di ciascun trimestre i Direttori trasmetteranno pure al Ministero un prospetto dimostrativo degli aumenti, diminuzioni e deperimenti avvenuti nel trimestre nei mobili ed oggetti di cui all'articolo precedente, e proporranno in pari tempo quei provvedimenti che saranno necessari per la conservazione de' mobili ed oggetti posti fuori di uso o comunque diminuiti.

I restauri alle fabbriche saranno eseguiti per cura dell'Ingegnere del Genio civile e previa approvazione del progetto data dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, salve le convenzioni speciali conchiuse coi proprietari dei locali.

Art. 10.

Alla fine d'ogni mese dovranno i Direttori di deposito inviare al Ministero uno stato del movimento de' magazzini dei depositi, cioè derrate, foraggi e simili.

Allorchè ai Direttori dei depositi abbisognerà alcuna cosa che sia stata soggetto di particolare contratto di fornitura o di impresa, i Direttori dovranno farne richiesta al fornitore, e

all'atto della consegna della cosa stessa o dell'eseguito lavoro rilascieranno un buono staccandolo dai registri relativi a stampa che saranno loro forniti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio conforme ai moduli che fanno seguito al presente Regolamento. Questi buoni firmati dai Direttori saranno dai fornitori uniti alle note che alla fine di ogni mese faranno pervenire al Ministero per la spedizione dei necessari mandati.

Art. 11.

La vendita del letame delle scuderie si farà anno per anno. Nei primi venti giorni di luglio saranno dai Prefetti, od Uffiziali da essi delegati, aperte le aste per la vendita del letame di ciascun deposito, a misura, a peso, o in quell'altro modo che sarà ravvisato più conveniente, a seconda delle condizioni e consuetudini locali.

I risultamenti degli incanti tenuti presso le Prefetture, saranno dai Prefetti spediti nei tre giorni successivi al Ministero per le sue determinazioni.

Art. 12.

I trasporti per motivi di servizio sulle ferrovie e sui piroscafi postali dei cavalli stalloni e degli Impiegati civili o militari addetti ai depositi saranno fatti a richiesta dei Direttori dei depositi e a termini delle convenzioni che il Ministero stipulerà con le Società proprietarie delle ferrovie e dei piroscafi. Le Società stesse uniranno alle domande di pagamento le richieste dei Direttori vidimate dall'Autorità municipale del luogo d'imbarco o di partenza, e del luogo di sbarco o di arrivo.

Nulla è innovato per quanto concerne le competenze dovute al personale militare a titolo d'indennità di viaggio e di trasporto per le vie ordinarie. Per il personale civile è stabilita l'indennità fissa di lire due per ogni tappa eseguita secondo gli ordini del rispettivo Direttore di deposito, oltre il rimborso delle spese che saranno debitamente giustificate per

il trasporto degli effetti relativi al servizio sia per gli uomini che pei cavalli.

Art. 13.

Sono approvati i modelli che fanno seguito al presente Regolamento sulle competenze e sulla consumazione dei foraggi.

Quanto alla loro applicazione e per l'esatto adempimento del presente Regolamento il Ministero darà apposite istruzioni ai Direttori dei depositi.

Art. 14.

I ruoli delle competenze dei foraggi debbono concordare con la tabella indicante i limiti di consumazione stabiliti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nei tempi che crederà opportuni.

I ruoli delle competenze ed i registri di consumazione saranno trasmessi al Ministero alla fine di ogni mese.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 15.

A cura dei Direttori di deposito sarà immediatamente compilato un preciso inventario di tutti gli oggetti mobili dei depositi stessi, e dello stato di consistenza relativo. Questo inventario sarà inviato al Ministero dentro il termine di giorni venti dalla pubblicazione del presente Regolamento.

I Direttori dei depositi nell'inventario che devono fare descriveranno ancora sommariamente il locale del deposito e con maggiori particolarità le scuderie, il numero delle porte, lo stato delle colonne, battifianchi, rastrelliere, ecc.

Art. 16.

Continuando il servizio dei depositi cavalli stalloni ad essere affidato a un personale militare, nulla è innovato alle discipline stabilite per i militari del Ministero della Guerra.

Art. 17.

Nulla parimente è innovato sulle norme stabilite dal Ministero della Guerra, per ciò che concerne le categorie, paghe, e deconto, e partite estranee.

Per quanto riguarda le spese di bucati, illuminazione, legna da ardere e letti, provvede direttamente il Ministero, e cesseranno in conseguenza gli assegni attualmente stabiliti a favore delle masse, *ben armato* ed *arredi*, ed *economia per la legna* e *manutenzione letti*. La parte di paga che la bassa forza detenuta alla prigione era dovuta alla massa di economia formerà aumento all'ordinario della truppa.

I Direttori medesimi provvederanno mensilmente al pagamento delle competenze dovute a tutto il personale del servizio ippico per mezzo di ruoli nominativi conformi ai moduli che fanno seguito a questo Regolamento; renderanno un conto al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Alla fine di ogni trimestre i Direttori di deposito trasmetteranno al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio un resoconto della somma prelevata a titolo di competenze del personale, e verseranno la somma spesa in meno in quella cassa che sarà loro indicata successivamente.

Firenze 2 gennaio 1867.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
F. CORDOVA.

DEPOSITI CAVALLI STALLONI

Deposito di Mese di 186

RUOLO NOMINATIVO

delle paghe ed altre competenze dovute ai Sotto-Uffiziali, Caporali e Soldati del suddetto Deposito

dal *al* .

NUMERO		GRADO	CASATO E NOME	VARIAZIONI ed ANNOTAZIONI
del Ruolo	di Matricola			
1	2	3	4	5

Deposito Stalloni di *Stazione di*

RUOLO

DELLE COMPETENZE DEGLI STALLONI

pel mese di 186

All. N°

Deposito Stalloni di *Stazione di*

RUOLO

DELLE COMPETENZE DEGLI STALLONI

pel mese di 186

All. N°

Era la forza all'ultimo di 186	Aumentati	Diminuiti	Resta la forza all'ultimo di 186	MATRICOLA	NOMI DEGLI STALLONI	VARIAZIONI

Giornate di Competenza a			
Kilogrammi	*Litri*	*Kilogrammi*	
FIENO	ORZO	AVENA	PAGLIA

Deposito Stalloni di *Stazione di*

REGISTRO

PER

LA CONSUMAZIONE FORAGGI

ENTRATA					
DATA	MODO	Fieno	Orzo	Avena	Paglia
		Kilo	Litri	Kilogrammi	
	Totale dell'entrata...				
	Si contrappone				
	L'uscita come di contro				
	Rimangono nel magazzino				
	Si aggiunge				
	L'entrata delle Stazioni come dalla Parte 2ª				
	Fanno insieme ...				
	Si diminuisce				
	L'uscita delle Stazioni come dalla Parte 2ª				
	È così il residuo foraggi di				
	Diconsi IL COMANDANTE DI DEPOSITO				

USCITA						
DATA			Fieno	Orzo	Avena	Paglia
			Kilo	Litri	Kilogrammi	
1	»	186				
2	»	»				
3	»	»				
4	»	»				
5	»	»				
6	»	»				
7	»	»				
8	»	»				
9	»	»				
10	»	»				
11	»	»				
12	»	»				
13	»	»				
14	»	»				
15	»	»				
16	»	»				
17	»	»				
18	»	»				
19	»	»				
20	»	»				
21	»	»				
22	»	»				
23	»	»				
24	»	»				
25	»	»				
26	»	»				
27	»	»				
28	»	»				
29	»	»				
30	»	»				
31	»	»				
		Totale dell'uscita ...				

(Consumo esterno) *(Pei soli Depositi)*

USCITA					
STAZIONE	DATA	Fieno	Orzo	Avena	Paglia
		Kilo	Litri	Kilogrammi	

N° 3489.

Regio Decreto *che fissa la mercede dei Piloti pratici del* Porto *e* Faro *di Messina.*

10 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto del 6 dicembre 1865, che regola il servizio dei Piloti pratici nelle due stazioni del *Porto* e *Faro* di Messina;

Considerate le difficoltà ed i pericoli del servizio in quello stretto e prolungato canale, in causa della varietà delle correnti, e della contrarietà dei venti;

Ritenuta la convenienza di apportare una modificazione alla vigente Tariffa delle mercedi per il servizio di pilotaggio nelle due stazioni sopraccennate;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La mercede dei Piloti pratici del *Porto* e *Faro* di Messina, quando siano richiesti della loro opera, è fissata come appresso:

Per ogni bastimento che peschi	Bastimenti	
	Nazionali	Esteri
Da piedi francesi *uno* (metri 0, 32) a *dieci* (m. 3, 25) diritto fisso . . . L.	25. »	37. 50
Da idem *dieci* e tre pollici (m. 3, 33) a *dodici* (m. 3, 90) proporzione per ogni piede (m. 0, 32) . . . »	4. »	6. »
Da idem *dodici* e tre pollici (m. 3, 98) a *quattordici* (m. 4,55) proporzione per ogni piede (m. 0,32) »	4. 50	6. 75
Al disopra di piedi *quattordici* e tre pollici (m. 4, 63) proporzione per ogni piede (m. 0, 32) . . . »	5. »	7. 50

Art. 2.

Resta in questo senso modificata la tariffa approvata col succitato Decreto 6 dicembre 1865, dovendosi pel restante eseguire le stesse norme nel medesimo descritte.

Art. 3.

La presente disposizione andrà in vigore a partire dal 1° del p. v. mese di febbraio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 10 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 12. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

DEPRETIS.

N° 3490.

Regio Decreto *col quale è prorogato a tutto il mese di febbraio prossimo il termine per approfittare del condono concesso col Decreto 4 novembre 1866, n° 3304.*

6 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze, di concerto con quello di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine per approfittare del condono concesso col Nostro Decreto del 4 novembre 1866, n° 3304, è prorogato a tutto il mese di febbraio prossimo.

Tale condono s'intende esteso anche alle contravvenzioni per le quali alla pubblicazione del suddetto Decreto non pendeva ancora procedimento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 *gennaio* 1867
Reg° 38 *Atti del Governo a c.* 197. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

Borgatti.
A. Scialoja.

N° 3491.

Regio Decreto *di convocazione del Collegio elettorale di Sondrio.*

27 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 16 gennaio corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Sondrio, n° 373;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Sondrio, n° 373, è convocato

pel giorno 17 febbraio p. v., affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 24 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 27 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° febbraio 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 48. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

RICASOLI.

N° 3492.

REGIO DECRETO *col quale sono poste a carico delle masse d'economia le indennità di spese di rappresentanza e di funzioni stabilite a favore dei Comandanti i Reggimenti di Fanteria Real Marina.*

10 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Nostri Decreti in data 21 marzo 1861, 10 agosto 1865, e 28 gennaio 1866 sull'ordinamento del Corpo Fanteria Real Marina;

Sulla proposta del Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le indennità di spese di rappresentanza e di funzioni stabilite a favore dei Comandanti i Reggimenti Fanteria Real Marina con la Tabella n° 2 annessa al R. Decreto 21 marzo 1861, cessano di gravitare sul bilancio della Marina, e sono poste a carico delle Masse d'economia.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 10 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 *gennaio* 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 10. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

Depretis.

N° 3493.

Regio Decreto *col quale si sopprime il Gran Comando del Dipartimento militare territoriale di Palermo e delle Divisioni militari territoriali di Udine, Forlì e Messina.*

6 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la circoscrizione militare territoriale del Regno

stabilita dai Nostri Decreti del 9 giugno 1861 e 27 settembre 1862;

Viste le modificazioni alla medesima introdotte coi Nostri Decreti 28 giugno e 1° settembre 1865 e 10 ottobre 1866;

Visto il Nostro Decreto 23 dicembre 1866, che sopprime i Comandi militari di Circondario ed istituisce quelli di Provincia e quelli di Fortezza;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Col 1° marzo 1867, sarà soppresso il Gran Comando del Dipartimento militare territoriale di Palermo, e saranno pure soppresse le Divisioni militari territoriali di Udine, Forlì e Messina.

Art. 2.

Tutto il territorio dell'Isola di Sicilia già ripartito nelle Divisioni di Palermo e Messina, costituirà la Divisione militare territoriale di Palermo, il cui Comando Generale siedente in Palermo dipenderà direttamente dal Ministero della Guerra.

Art. 3.

La Provincia di Udine che attualmente forma la Divisione militare territoriale di Udine passerà a far parte della Divisione militare territoriale di Treviso.

Art. 4.

Le Provincie di Forlì e di Ravenna che al presente formano la Divisione di Forlì, passeranno a far parte della Divisione di Bologna.

Art. 5.

Per le modificazioni apportate alla circoscrizione militare territoriale del Regno coi precedenti articoli, ed essendo conveniente che le Divisioni militari territoriali abbraccino intere Provincie, la circoscrizione stessa sarà a partire dal 1° marzo 1867 quale appare dallo specchio unito a questo Decreto e firmato per ordine Nostro dal Nostro Ministro della Guerra.

Art. 6.

Il Personale dei Comandi Generali soppressi con questo Decreto sarà impiegato a coprire le vacanze che ponno esservi altrove nel grado rispettivo, ed in difetto si provvederà per essi a tenore di Legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 8. AYRES.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

E. CUGIA.

CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE DEL REGNO

Gran Comandi dei Dipartimenti	Comandi Generali delle Divisioni milit.	Comandi militari delle Provincie e Fortezze	Circondari o Distretti che compongono ciascuna Provincia
Verona	Verona	Verona	*Distretti.* Verona - Villafranca - Isola della Scala - Sanguinetto - Legnago - Cologna - S. Bonifacio - Tregnago - S. Pietro Incariano - Caprino - Bardolino - Ostiglia - Mantova - (territorio fuori della zona della Fortezza).
		Vicenza..........	*Distretti.* Vicenza - Bassano - Marostica - Asiago - Tiene - Schio - Valdagno - Arzignano - Lonigo - Barbarano.
		Legnago (Fortezza) Peschiera (Fort.)	
	Padova	Padova	*Distretti.* Padova - Camposampiero - Cittadella - Montagnana - Este - Monselice - Conselve - Piove - Mestre - Dolo - Mirano - Chioggia (territorio fuori dell'Estuario).
		Rovigo	*Distretti.* Rovigo - Adria - Lendinara - Badia - Massa - Occhiobello - Polesella - Ariano.
	Treviso	Treviso	*Distretti.* Treviso - Oderzo - Conegliano - Ceneda - Asolo - Valdobbiadene - Montebelluna - Castelfranco - Portogruaro e S. Donà.
		Udine	*Distretti.* Udine - S. Daniele - Spilimbergo - Maniago - Aviano - Sacile - Pordenone - S. Vito - Codroipo - Latisana - Palma - Cividale - S. Pietro degli Schiavi - Moggio - Rigolato - Ampezzo - Tolmezo - Gemona - Tarcento.
		Belluno..........	*Distretti.* Belluno - Longarone - Pieve di Cadore - Auronzo - Agordo - Feltre - Fonzaso.
		Palmanova (Fort.)	

Comando della Città e Fortezza di Venezia.

Comando della Città e Fortezza di Mantova.

Gran Comandi dei Dipartimenti	Comandi Generali delle Divisioni milit.	Comandi militari delle Provincie e Fortezze	Circondari o Distretti che compongono ciascuna Provincia
Milano	Milano	Milano	*Circondari* Milano - Lodi - Monza - Gallarate - Abbiategrasso.
		Como	*Circondari.* Como - Varese - Leoco.
		Sondrio	*Circondari.* Sondrio.
	Brescia	Brescia	*Circondari.* Brescia - Chiari - Breno - Salò - Castiglione delle Stiviere - Verolanuova.
		Bergamo	*Circondari.* Bergamo - Treviglio - Clusone.
		Cremona	*Circondari.* Cremona - Crema - Casalmaggiore.
		Rocca d'Anfo (For.)	
		Pizzighettone (For.)	
	Piacenza	Piacenza	*Circondari.* Piacenza - Firenzuola.
		Pavia	*Circondari.* Pavia - Bobbio - Lomellina - Voghera.
Torino	Torino	Torino	*Circondari.* Torino - Aosta - Ivrea - Pinerolo - Susa.
		Cuneo	*Circondari.* Cuneo - Alba - Mondovì - Saluzzo.
		Exilles (Fortezza)	
		Bard (Fortezza)	
		Fenestrelle (Fort.)	
	Alessandria	Alessandria	*Circondari.* Alessandria - Acqui - Asti - Casale Monferrato - Novi Ligure - Tortona.
		Novara	*Circondari.* Novara - Biella - Ossola - Pallanza - Valsesia - Vercelli.
		Casale (Fortezza)	
	Genova	Genova	*Circondari.* Genova - Albenga - Chiavari - Levante - Savona.
		Porto Maurizio	*Circondari.* Porto Maurizio - S. Remo.
		Ventimiglia (Fort.)	
Bologna	Bologna	Bologna	*Circondari.* Bologna - Imola - Vergato.
		Ferrara	*Circomdari.* Ferrara - Cento - Comacchio.
		Forlì	*Circondari.* Forlì - Cesena - Rimini.
		Ravenna	*Circondari.* Ravenna - Lugo - Faenza.
	Parma	Parma	*Circondari.* Parma - Borgo S. Donnino - Borgotaro.
		Reggio	*Circondari.* Reggio - Guastalla - Distretti di Revere - Gonzaga.
		Modena	*Circondari.* Modena - Mirandola - Pavullo nel Frignano, e Distretto di Sermide.
	Ancona	Ancona	*Circondari.* Ancona.
		Ascoli Piceno	*Circondari.* Ascoli Piceno - Fermo.
		Macerata	*Circondari.* Macerata - Camerino.
		Pesaro e Urbino	*Circondari.* Pesaro - Urbino.

Gran Comandi dei Dipartimenti	Comandi Generali delle Divisioni milit.	Comandi militari delle Provincie e Fortezze	Circondari o Distretti che compongono ciascuna Provincia
Firenze	Firenze	Firenze	*Circondari.* Firenze - Pistoia - S. Miniato - Rocca S. Casciano.
		Arezzo	*Circondari.* Arezzo.
		Siena	*Circondari.* Siena - Montepulciano.
	Livorno	Livorno	*Circondari.* Livorno - Isola dell'Elba.
		Lucca	*Circondari.* Lucca.
		Pisa	*Circondari.* Pisa - Volterra.
		Grosseto	*Circondari.* Grosseto.
		Massa Carrara	*Circondari.* Massa Carrara - Castelnuovo di Garfagnana - Pontremoli.
		Portoferraio (Fort.)	
	Perugia	Umbria (Perugia)	*Circondari.* Perugia - Spoleto - Rieti - Foligno - Terni - Orvieto.
Napoli	Napoli	Napoli	*Circondari.* Napoli - Castellamare di Stabia - Casoria - Pozzuoli.
		Caserta (Terra di Lavoro).	*Circondari.* Caserta - Nola - Gaeta - Sora - Piedimonte di Alife.
		Benevento	*Circondari.* Benevento - Cerreto Sannita - San Bartolomeo in Galdo.
		Avellino (Principato Ulteriore).	*Circondari.* Avellino - Ariano - S. Angelo dei Lombardi.
		Campobasso (Molise)	*Circondari.* Campobasso - Isernia - Larino.
		Capua (Fortezza)	
		Gaeta (Fortezza)	
	Chieti	Chieti (Abruzzo Cit.)	*Circondari.* Chieti - Lanciano - Vasto.
		Teramo (Abr. Ult. 1°)	*Circondari.* Teramo - Penne.
		Aquila (Abr. Ult. 2°)	*Circondari.* Aquila degli Abruzzi - Solmona - Avezzano - Cittaducale.
		Pescara (Fortezza)	
	Bari	Foggia (Capitanata)	*Circondari.* Foggia - S. Severo - Bovino.
		Bari (Terra di Bari)	*Circondari* Bari delle Puglie - Barletta - Altamura.
		Lecce (Terra d'Otranto).	*Circondari.* Lecce - Taranto - Gallipoli - Brindisi.
		Taranto (Fortezza)	
	Salerno	Salerno (Princip. Citeriore).	*Circondari.* Salerno - Sala Consilina - Campagna - Vallo della Lucania.
		Potenza (Basilicata)	*Circondari.* Potenza - Lagonegro - Matera - Melfi.
	Catanzaro	Catanzaro (Calab. Ulteriore 2°).	*Circondari.* Catanzaro - Monteleone di Calabria - Nicastro - Cotrone.
		Reggio (Cal. Ult. 1°)	*Circondari.* Reggio - Gerace - Palmi.
		Cosenza (Calab. Cit.)	*Circondari.* Cosenza - Castrovillari - Paola - Rossano.

Gran Comandi dei Dipartimenti	Comandi Generali delle Divisioni milit.	Comandi militari delle Provincie e Fortezze	Circondari o Distretti che compongono ciascuna Provincia
	Divisione di Palermo	Palermo	*Circondari*. Palermo - Termini Imerese - Cefalù - Corleone.
		Messina..........	*Circondari*. Messina - Castroreale - Patti - Mistretta.
		Caltanissetta......	*Circondari*. Caltanissetta - Piazza Armerina - Terranova di Sicilia.
		Catania..........	*Circondari*. Catania - Caltagirone - Nicosia - Acireale.
		Girgenti	*Circondari*. Girgenti - Bivona - Sciacca.
		Noto	*Circondari*. Noto - Modica - Siracusa.
		Trapani	*Circondari*. Trapani - Alcamo - Mazzara del Vallo.
		Milazzo (fortezza)	
	Divisione di Cagliari	Cagliari	*Circondari*. Cagliari - Iglesias - Lanusei - Oristano.
		Sassari..........	*Circondari*. Sassari - Alghero - Nuoro - Ozieri - Tempio Pausania.

Per le operazioni della leva il territorio dell'intera Provincia di Mantova, cioè i Distretti di Mantova, Ostiglia, Revere, Gonzaga e Sermide dipenderanno dal Comando di Mantova.

Per le operazioni della leva il territorio dell'intiera Provincia di Venezia, cioè i Distretti di Venezia, Mestre, Dolo, Chioggia, Mirano, Portogruaro e S. Donà dipenderanno dal Comando di Venezia.

Firenze 6 gennaio 1867.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
E. Cugia.

N° 3494.

Regio Decreto *col quale è abolita l'azione penale per i reati politici commessi nel Regno fino alla pubblicazione del presente Decreto, qualora non sieno accompagnati o connessi a crimini contro le persone, le proprietà, le leggi militari, od a reati di associazione di malfattori.*

31 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abolita l'azione penale per i reati politici commessi nel Regno fino alla pubblicazione del presente Decreto, qualora non sieno accompagnati o connessi a crimini contro le persone, le proprietà, o le leggi militari, od a reati di associazione di malfattori.

Art. 2.

Sono eccettuati dalla presente amnistia gl' imputati del reato previsto dall' art. 157 del Codice penale del

20 novembre 1859, come pure dei reati di organizzazione, di cooperazione, o di associazione a bande armate previsti dagli art. 162, 163 e 164 del Codice medesimo.

Art. 3.

Sono condonate le pene pronunciate pei reati specificati nell'articolo primo purchè concorrano le condizioni richieste per l'abolizione dell'azione penale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze il 31 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° febbraio 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 44. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

Borgatti.

N° 3495.

Regio Decreto *di convocazione dei Collegi elettorali di Cagliari, di Sessa, e di San Vito.*

27 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data dell'11 gennaio 1867, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei De-

putati notificò essere vacanti i Collegi elettorali di Cagliari, n° 83; Sessa, n° 392; San Vito, n° 473;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Collegi elettorali di Cagliari, n° 83; Sessa, n° 392; San Vito, n° 473, sono convocati pel giorno 17 febbraio p. v., affinchè procedano alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 24 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 27 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° febbraio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 45. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

Ricasoli.

N° 3496.

Regio Decreto *di convocazione dei Collegi elettorali di Conegliano, Tregnago, Marostica e Teano.*

27 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 20 gennaio 1867, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacanti i Collegi elettorali di Conegliano, n° 462; di Tregnago, n° 486; di Marostica, n° 489, e di Teano, n° 393;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Collegi elettorali di Conegliano, n° 462; di Tregnago, n° 486; di Marostica, n° 489, e di Teano, n° 393, sono convocati pel giorno 17 febbraio p. v., affinchè procedano alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 24 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 27 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° febbraio 1867
Reg° 59 Atti del Governo a c. 16. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

Ricasoli.

N.° 3497.

Regio Decreto *di convocazione dei Collegi elettorali di San Marco Argentano, di Cassano al Jonio, di Foggia, di Atripalda, di Ostiglia e di Spilimbergo.*

27 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Messaggi in data del 13 gennaio corrente, coi quali l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacanti i Collegi elettorali di San Marco Argentano, n° 93; Cassano al Jonio, n° 96; Foggia, n° 119; Atripalda, n° 349; Ostiglia, n° 449; Spilimbergo, n° 471;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Collegi elettorali di San Marco Argentano, n° 93; Cassano al Jonio, n° 96; Foggia, n° 119; Atripalda, n° 349; Ostiglia, n° 449; Spilimbergo, n° 471, sono convocati pel giorno 17 febbraio prossimo venturo, affinchè procedano alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 24 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 27 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° febbraio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 47. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti

Ricasoli.

N° 3498.

Regio Decreto *che stabilisce l'epoca in cui nelle Provincie Venete cesserà la vendita e l'uso delle marche da bollo da venti fiorini.*

31 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Decreto del Nostro Luogotenente Generale in data 20 ottobre 1866, n° 3278;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Col 1° febbraio 1867 cesserà la vendita e l'uso delle marche da bollo da venti fiorini corrispondenti a lire italiane quarantanove e centesimi trentotto, la cui emissione è stata autorizzata col Decreto 20 ottobre 1866, n° 3278.

A cominciare da detta epoca a vece della marca posta fuori d'uso se ne dovranno apporre due da dieci fiorini ciascuna.

Art. 2.

Il Nostro Ministro delle Finanze stabilirà gli Uffici incaricati del cambio delle marche da bollo da venti fiorini poste fuori di corso con quelle da dieci fiorini

e fisserà i giorni nei quali le dette marche potranno essere cambiate, come pure le norme e le limitazioni secondo le quali dovrà il cambio essere regolato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 31 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 febbraio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 31, Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

A. SCIALOJA.

N° 3499.

REGIO DECRETO *col quale sono ridotte le indennità di rappresentanza per i Comandanti in Capo del 1°, 2° e 3° Dipartimento marittimo e pel Comandante in Capo del Golfo della Spezia.*

10 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regii Decreti in data 22 giugno 1865, n° 2386, 6 gennaio 1866, n° 2768;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità di rappresentanza per i Comandanti in Capo del 1°, 2° e 3° Dipartimento marittimo e pel Comandante in Capo del golfo della Spezia sono ridotte all' annua somma per ciascuno indicata nel seguente elenco, con effetto a partire dal 1° gennaio 1867.

Ai Comandanti in Capo del 1° e 2° Dipartimento marittimo, lire sei mila.

Ai Comandanti in Capo del 3° Dipartimento marittimo e del golfo della Spezia, lire tre mila.

Art. 2.

Allorquando la sede del 3° Dipartimento sarà trasferta in Venezia, l'indennità di rappresentanza di quel Comandante in Capo sarà portata ad una somma uguale a quella come sopra stabilita per i Comandanti in Capo degli altri Dipartimenti marittimi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 10 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 *gennaio* 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 20. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

Depretis.

N° 3500.

Regio Decreto *concernente il discarico dalle tabelle delle rendite accertate per l'imposta dei fabbricati, a favore di quelle costruzioni, la cui rendita risulti tròvarsi compenetrata in quella dei terreni, cui servono dette costruzioni.*

27 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 26 gennaio 1865, n° 2136, ed il Regolamento approvato con R. Decreto 25 maggio 1865, n° 2319, intorno alle unificazioni dell'imposta sui fabbricati;

Visto il Decreto 23 dicembre 1866, n° 3420, col quale si approva il Regolamento per l'applicazione dell'imposta 1866 sui redditi di ricchezza mobile e della tassa sull'entrata fondiaria;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le costruzioni che furono comprese nelle tabelle delle rendite accertate per l' imposta dei fabbricati, perchè situate in centri di Comuni o casali, sebbene avessero gli altri elementi per essere dichiarate rurali, potranno

essere discaricate dalla tabella medesima quando sia dimostrato che la loro rendita trovasi compenetrata in quella dei terreni cui le costruzioni avanti indicate servono.

Art. 2.

Il discarico verrà operato per cura del Direttore delle Tasse e del Demanio a cui potranno rivolgersi gl'interessati per mezzo dell'Agente delle tasse o del Sindaco con apposita domanda in carta bollata da 50 centesimi innanzi alla fine del prossimo mese di febbraio.

Art. 3.

Le decisioni del Direttore delle Tasse e del Demanio sui reclami saranno comunicate agli interessati per mezzo dell'Agente delle Tasse nel modo indicato all' art. 85 del Regolamento approvato con R. Decreto 23 dicembre 1866, n° 3023.

Contro la decisione del Direttore è ammesso il ricorso al Ministro delle Finanze entro 20 giorni da quello in cui venne comunicata la decisione stessa.

Art. 4.

Quando il reclamo venga accolto:

a) Le costruzioni da discaricarsi dalla tabella delle rendite de' fabbricati verranno reintegrate nel catasto dei terreni nello stesso modo e forma, e coll' estimo o la rendita che in esso avevano prima che ne fossero stralciate;

b) Avranno luogo in favore dei contribuenti i relativi compensi per la imposta e la sovrimposta pagata sui ruoli del 1866.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 27 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 *gennaio* 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 33. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

A. Scialoja.

N° 3501.

Regio Decreto, *col quale si provvede alla rettificazione, nelle Provincie di Piemonte e di Liguria, delle rendite dei terreni già accertate pel reparto dell' imposta fondiaria del 1865, applicandone l'effetto anche all'imposta del 1866, con liquidazione del compenso sui ruoli del 1867.*

27 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 14 luglio 1864, n° 1831, pel conguaglio dell'imposta fondiaria, e la Legge 11 maggio 1865, n° 2276;

Visto il Regolamento approvato con R. Decreto 25 maggio 1865, n° 2320, per l'esecuzione del conguaglio dell'imposta fondiaria nelle Provincie Piemontesi e Liguri;

Visto il R. Decreto 28 giugno 1866, n° 3023, che promulga disposizioni legislative per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e della tassa sull'entrata fondiaria;

Visto il R. Decreto 23 dicembre 1866, n° 3420, col quale si approva il Regolamento per l'applicazione delle disposizioni legislative suddette;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In esecuzione dell'art. 4 della Legge 14 luglio 1864, n° 1831, si procederà nelle provincie di Piemonte e di Liguria alla rettificazione delle rendite dei terreni, già accertate pel reparto della imposta fondiaria del 1865.

L'effetto delle rettificazioni si riferirà anche all'imposta del 1866, e il compenso sarà liquidato sui ruoli del 1867.

Art. 2.

Le rettificazioni delle rendite possono eseguirsi tanto nell'interesse dei possessori, quanto nell'interesse dello Stato.

Esse dovranno riferirsi al periodo di tempo compreso nell'accertamento già fatto, epperò le diminuzioni e gli aumenti verificatisi nelle rendite posteriormente all' accertamento stesso, non daranno luogo a rettificazione.

Art. 3.

Le rettificazioni delle rendite devono eseguirsi dalle stesse Autorità o Rappresentanze, e nei modi e colle norme stabilite dal Regolamento del 23 dicembre 1866 per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, e della tassa sull'entrata fondiaria per il 2° semestre 1866.

Art. 4.

I possessori di fondi che sieno in tutto od in parte sfuggiti all'accertamento fattosi pel 1865, devono farne dichiarazione.

Le rendite di questi fondi saranno determinate nel modo indicato agli articoli 13 e 14 del Regolamento approvato con R. Decreto del 25 maggio 1865, n° 2320.

Art. 5.

Tanto per le dichiarazioni di rettificazione, come per le dichiarazioni nuove, saranno osservati gli articoli 10, 11 e 12 del Regolamento citato.

Art. 6.

I Sindaci, con apposita notificazione da tenersi affissa dal 15 al 28 febbraio prossimo, avvertiranno i contribuenti che le schede per le dichiarazioni di rettificazione e per le dichiarazioni delle rendite di terreni sfuggiti al primo accertamento, si possono ritirare all'ufficio comunale od a quello dell'Agente delle Tasse.

Le schede devono essere riconsegnate non più tardi del 15 marzo al Sindaco od all'Agente delle Tasse.

Art. 7.

L'Agente delle Tasse dovrà rendere avvertiti gli in-

teressati, con apposito avviso da recapitarsi nel modo indicato dall'art. 85 del Regolamento approvato con R. Decreto del 23 dicembre 1866, n° 3420, tanto delle variazioni che esso abbia introdotte nelle loro dichiarazioni quanto delle rettificazioni e delle dichiarazioni che esso abbia fatto d'ufficio.

Art. 8.

I contribuenti, entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso, possono annuire all'operato dell'Agente delle Tasse, o reclamare alla Commissione locale di revisione.

I reclami debbono essere stesi su carta da bollo da cent. 50, e debbono consegnarsi al Sindaco od all'Agente delle Tasse, i quali, a richiesta dei reclamanti, debbono rilasciarne ricevuta.

Il Sindaco, entro 5 giorni dal loro ricevimento, deve far tenere i reclami all'Agente delle Tasse, il quale, a sua volta, li rimetterà colle sue osservazioni alla Commissione locale di revisione.

Art. 9.

La Commissione procederà senza indugio all'esame dei reclami, e dovrà giudicarli nel termine di 20 giorni dal giorno nel quale le vennero rimessi.

Restituirà poi i reclami colle decisioni emesse all'Agente delle Tasse, il quale, con avviso da recapitarsi nel modo indicato al precedente art. 7, significherà immediatamente al reclamante la decisione od un sunto di essa.

Art. 10.

Dal giudizio della Commissione locale di revisione,

tanto l'Agente delle Tasse quanto i contribuenti, possono reclamare nel termine di 15 giorni alla Commissione provinciale d'appello.

Si potrà del pari reclamare alla Commissione provinciale od a quella centrale instituita presso il Ministero delle Finanze contro la repartizione de' redditi complessivi tra più Comuni secondo che appartengono alla stessa o di diversa Provincia.

Art. 11.

I reclami dei contribuenti potranno essere indirizzati tanto all'Agente delle Tasse che al Sindaco, ma questi dovrà rimetterli immediatamente all'Agente delle Tasse.

L'Agente delle Tasse poi trasmetterà i reclami col suo avviso alla Commissione provinciale od alla centrale, secondochè quella o questa sia competente per il giudizio dei reclami.

Art. 12.

I reclami saranno dalle Commissioni giudicati colle forme e nei modi prescritti dagli articoli 88, 89 e 97 del Regolamento approvato con R. Decreto del 23 dicembre 1866, n° 3420; e le decisioni saranno notificate agli interessati nei modi indicati all'art. 85 del Regolamento stesso.

Art. 13.

I reclami in appello, tanto degli Agenti delle Tasse quanto dei contribuenti, rimasti insoluti nell'accertamento fattosi pel 1865, saranno giudicati dalle attuali Commissioni provinciali d'appello, purchè sieno stati presentati nel termine e nelle forme stabilite.

La risoluzione di siffatti reclami avrà effetto anche per l'imposta 1865.

Art. 14.

Si considereranno come non avvenute le variazioni, rettificazioni o nuove dichiarazioni fatte dall'Agente delle Tasse quando siano rimasti insoluti i reclami dei contribuenti, o non sieno state fatte le prescritte notificazioni.

Art. 15.

Per tutto ciò che non sia preveduto nel presente Decreto si osserveranno, quanto alla determinazione delle rendite, i principii stabiliti dalla Legge 14 luglio 1864 e del Regolamento del 25 maggio 1865, e quanto alla forma dei giudizi si osserveranno le disposizioni legislative del Decreto 28 giugno e del Regolamento del 23 dicembre 1866.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 27 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 33. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

A. Scialoja.

N° 3502.

Regio Decreto *concernente la risoluzione dei reclami in appello già prodotti regolarmente ed in tempo debito tanto dagli Agenti delle Tasse, quanto dai contribuenti contro l'accertamento della rendita dei fabbricati, con estensione d'effetto anche sull'imposta del 1866.*

27 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la Legge 26 gennaio 1865, n° 2136, ed il Regolamento approvato col R. Decreto del 25 maggio 1865, n° 2319, per la unificazione dell'imposta sui fabbricati;

Visti il R. Decreto 28 giugno, n° 3023, ed il Regolamento approvato col Decreto 23 dicembre 1866, n° 3420, per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e della tassa sull'entrata fondiaria;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Commissioni di appello provinciali e centrale istituite per virtù dei Decreti 28 giugno e 23 dicembre 1866, sono incaricate di risolvere i reclami in appello,

i quali vennero prodotti regolarmente ed in tempo debito tanto dagli Agenti delle Tasse quanto dai contribuenti contro l'accertamento della rendita dei fabbricati, ma che non furono per anco risolti.

I reclami medesimi verranno dagli Agenti finanziari presso cui si trovano, trasmessi alle suddette Commissioni secondo la rispettiva competenza, corredati dei relativi documenti.

Art. 2.

Nel risolvere tali reclami le Commissioni si atterranno alle norme e disposizioni stabilite dal Regolamento approvato con R. Decreto 25 maggio 1865, n° 2319.

Art. 3.

La risoluzione dei reclami suddetti avrà effetto anche sulla imposta del 1866, e darà luogo ai necessari compensi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 27 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 31. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

A. Scialoja.

N° 3503.

Regio Decreto ***concernente le dichiarazioni relative alle entrate fondiarie soggette alla tassa del 4 per cento, ed il Comune in cui saranno accertate.***

3 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il Decreto 28 giugno 1866, n° 3023, ed il Regolamento approvato col Decreto 23 dicembre 1866, n° 3420;

Considerando che secondo il suddetto Decreto 28 giugno, la dichiarazione dei redditi fondiari deve farsi in ciascun Comune dove i beni sono posti;

Considerando che da' redditi fondiari debbono essere sottratti i pesi che vi gravitano, tra cui sono gl'interessi annuali pagati per debiti;

Considerando che spesse volte il proprietario possedendo fondi in vari Comuni, ha un debito o più debiti che non sono riferibili distintamente ad uno de' fondi suddetti, o a più di essi; ma sono debiti generali che affliggono tutto il patrimonio del proprietario medesimo;

Considerando che quando non può farsi constare che un debito sia riferibile specialmente ad uno o più determinati fondi, deve la somma delle annualità d'interessi essere distribuita proporzionalmente sul reddito di ciascuno de' fondi;

Considerando che quando non consti se i debiti affliggono la ricchezza mobile o la ricchezza fondiaria, vale la stessa norma per distribuire gl' interessi sulle varie categorie di redditi in parti proporzionali;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le dichiarazioni relative alle entrate fondiarie soggette alla tassa del 4 per cento, fatte nei Comuni ove i beni sono situati, se indicano per principale abitazione un Comune diverso, saranno accertate nel Comune dove fu fatta la dichiarazione: ma dopo l'accertamento saranno inviate all'Agente delle Tasse del Comune dov'è la principale abitazione del contribuente.

Art. 2.

Il contribuente farà nel luogo della sua principale abitazione la dichiarazione di tutte le sue annualità passive.

Queste saranno dedotte proporzionalmente alle varie categorie di redditi fondiari o non fondiari, quando non possa il contribuente dimostrare che debbono imputarsi su d'un determinato reddito.

Art. 3.

La tassa suddetta del 4 per cento sarà pagata sul complesso dei redditi depurati dalle annualità passive, nel Comune dov'è la principale abitazione del contribuente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 3 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 febbraio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 62. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

A. Scialoja.

N° 3504.

Regio Decreto *che proroga i termini stabiliti dal Decreto 23 dicembre 1866, n° 3420, in quanto concerne la restituzione delle dichiarazioni dei contribuenti all'Agente delle tasse; le domande di cessazione di reddito; la risoluzione delle domande stesse; i ricorsi contro le duplicazioni d'imposta; le decisioni in appello.*

10 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regolamento approvato con Decreto del 23 dicembre 1866, n° 3420, per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e della tassa sulla entrata fondiaria;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 37 del predetto Regolamento per la restituzione delle dichiarazioni dei contribuenti all'Agente delle tasse, vien prorogato a tutto il 7 marzo p. v.

Vengono pure prorogati: al 20 febbraio, il termine per le domande di cessazione di reddito di cui agli articoli 133 e 142 del Regolamento; al 20 marzo, quello fissato dall' art. 134 per la risoluzione delle domande stesse; al 20 febbraio, quello pei ricorsi contro le duplicazioni d'imposta di cui all'art. 137; ed al 5 aprile, quello per le decisioni in appello di cui all'articolo 138 del Regolamento.

Per tutte le altre operazioni i termini stabiliti nello stesso Regolamento restano inalterati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 10 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 64. Crodara-Visconti.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

A. Scialoja.

N° 3505.

Regio Decreto *che approva il nuovo Ordinamento del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.*

23 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 24 ottobre 1866, n° 3306, sull'ordinamento degli Uffici dell'Amministrazione centrale;

Visto il Regio Decreto 4 novembre 1866, n° 3311, per cui gli affari concernenti l'autorizzazione e la sorveglianza delle Società anonime ed in accomandita per azioni rientrarono nelle attribuzioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Visto il Regio Decreto 14 dicembre 1866, n° 3424, col quale fu soppresso l'Ispettorato generale sul servizio ippico del Regno, e si avocarono le sue attribuzioni al Ministero medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero si compone di tre Divisioni, l'una per l'Agricoltura, l'altra per l'Industria, la terza per il Commercio, e di una Direzione di Statistica.

Il Direttore Capo del servizio statistico ha grado e stipendio di Capo di Divisione.

Art. 2.

I gradi, numero e stipendio del personale del Ministero sono stabiliti nel quadro annesso al presente Decreto visto d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Art. 3.

Le attribuzioni degli Uffici, il riparto degli affari, e l'assegno del personale saranno determinati con Decreto Ministeriale.

Art. 4.

La riduzione dei posti che consegue dalle precedenti disposizioni avrà effetto gradatamente a misura che l'attuale personale sarà collocato nel nuovo organico secondo le norme sancite dal Decreto 24 ottobre 1866.

Art. 5.

Il Ministro potrà chiamare temporaneamente nel Ministero Impiegati addetti alle Amministrazioni dipendenti senza che abbiano diritto ad altro assegno oltre lo stipendio fissato all'effettivo loro posto e le spese di trasferimento.

Art. 6.

È abrogata ogni altra contraria disposizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 23 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 73. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

Cordova.

QUADRO ORGANICO

del Personale del Ministero.

N°	QUALITÀ		STIPENDI Individuale	STIPENDI Complessivo
1	Ministro	a L.	20,000	20,000
1	Segretario Generale	»	8,000	8,000
2	Capi di Divisione di 1ª classe	»	6,000	12,000
2	Id. di 2ª »	»	5,000	10,000
10	Capi di Sezione	»	4,000	40,000
7	Segretari di 1ª classe	»	3,500	24,500
7	Id. di 2ª »	»	3,000	21,000
9	Vice-Segretari	»	2,200	19,800
12	Primi Commessi	»	2,000	24,000
14	Commessi di 1ª classe	»	1,800	25,200
12	Id. di 2ª »	»	1,500	18,000
12	Id. di 3ª »	»	1,200	14,400
8	Volontari	»	»	»
1	Capo-Usciere	»	1,200	1,200
8	Uscieri	»	1,000	8,000
106	Totale ...	L.	....	246,100

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
FILIPPO CORDOVA.

N° 3506.

Regio Decreto *col quale la Sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è prorogata al 28 del mese di febbraio.*

12 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Veduto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è prorogata al 28 del corrente mese di febbraio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 12 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 febbraio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 101. Crodara-Visconti.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

Ricasoli.

N° 3507.

Regio Decreto *che ordina lo scioglimento della Camera dei Deputati, e convoca i Collegi elettorali pel giorno 10 marzo 1867.*

13 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Veduto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera dei Deputati è sciolta.

Art. 2.

I Collegi elettorali sono convocati pel giorno 10 del prossimo mese di marzo ad effetto di eleggere ciascuno un Deputato.

Art. 3.

Ove occorra una seconda votazione, essa avrà luogo il 17 detto mese.

Art. 4.

Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono convocati pel giorno 22 del prossimo mese di marzo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 marzo 1867.
Reg° 39 Atti del Governo a c. 113. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

Ricasoli.

N° 3508.

Regio Decreto *col quale le Sezioni temporanee del fondo per il Culto in Torino ed in Napoli rimangono sciolte col giorno 20 febbraio 1867.*

7 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 7 luglio 1866, n° 3036;

Visto l'art. 43 del Regolamento approvato col Decreto Luogotenenziale in data 21 luglio 1866, n° 3070;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le Sezioni temporanee del fondo per il Culto in Torino ed in Napoli costituite in forza dell'art. 43 del detto Regolamento rimangono sciolte col giorno 20 del corrente febbraio.

L'Amministrazione del fondo per il Culto è incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 7 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 febbraio 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 74. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

BORGATTI.

N° 3509.

Regio Decreto *che instituisce in Vicenza una Commissione conservatrice di Belle Arti.*

31 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerando come la città di Vicenza sia ragguardevole pe' suoi monumenti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È instituita in Vicenza e con azione su tutta la Provincia una Commissione conservatrice di Belle Arti e d'Antichità, dipendente dal Ministero di pubblica Istruzione e preseduta dal Prefetto della stessa Provincia.

Art. 2.

La Commissione si dividerà in tre Sezioni, una di pittura e scultura, una di architettura, ed una di archeologia ed erudizione storico-artistica.

Art. 3.

Ciascuna Sezione sarà composta di tre Consultori, uno eletto dal Ministero di pubblica Istruzione, uno

dal Consiglio o Deputazione provinciale di Vicenza, ed uno dall'Accademia Olimpica di scienze, lettere ed arti della stessa città.

Art. 4.

Il Regolamento per la Commissione conservatrice della Provincia di Firenze approvato con Nostro Decreto 7 giugno prossimo passato, n° 2992, è applicato alla Commissione Vicentina, salvo quanto vi si dispone intorno all'Ispettore ed al Segretario.

Art. 5.

È annullata qualunque disposizione contraria alle presenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 31 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 febbraio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 86. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

Berti.

N° 3510.

Regio Decreto *concernente il concorso ai posti di Commesso e d'Incaricato negli Uffici telegrafici di 2ª e 3ª categoria delle Provincie Venete e di quella di Mantova.*

6 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Nostri Decreti 15 agosto e 17 ottobre 1866, nⁱ 3167 e 3299, circa l'ordinamento del servizio telegrafico nelle Provincie Venete;

Ritenuta la convenienza di derogare in parte, per ciò che riguarda gli Uffici Veneti e Mantovani di 2ª e 3ª categoria, al disposto degli articoli 159 e 164 del Regolamento approvato con R. Decreto del 4 marzo dello stesso anno, n° 2820;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il concorso a posti di Commesso e d'Incaricato negli Uffici telegrafici di 2ª e 3ª categoria del Veneto e delle Provincie di Mantova è, per questa volta, limitato a soli oriundi delle Provincie stesse, esclusi perciò, pei posti di Commesso, gli Impiegati del ruolo di carriera non originari di quelle Provincie, e, tanto pei posti di

Commesso che d'Incaricato, gli estranei, nativi delle altre Provincie del Regno.

Art. 2.

Resta fermo il disposto del sopraccitato Regolamento in quanto riguarda i requisiti di ammissibilità ai posti medesimi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 *gennaio* 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 23. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

S. Jacini.

N° 3511.

Regio Decreto *col quale i Comuni di Boffetto ed Acqua sono soppressi, aggregandosi il primo a Piateda, il secondo a Tresivio.*

6 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Vista la deliberazione dei Consigli comunali di Piateda,

Boffetto, Tresivio ed Acqua in data 27 aprile, 14 e 15 maggio e 17 novembre 1865;

Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Sondrio nella adunanza del 10 ottobre stesso anno;

Visto l'art. 14 della Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Comuni di Boffetto ed Acqua sono soppressi, aggregandosi il primo a Piateda, il secondo a Tresivio.

Art. 2.

Fino alla ricostituzione dei nuovi Consigli comunali di Piateda e Tresivio, cui si provvederà dal Prefetto a norma di Legge, gli attuali Consigli comunali di Boffetto, Acqua, Piateda e Tresivio continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, curando però di non vincolare l'azione della futura rappresentanza.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 gennaio 1867
Reg° 59 *Atti del Governo a c.* 27. Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

RICASOLI.

N° 3512.

REGIO DECRETO *col quale la Borgata S. Filippo Neri, staccandosi dal Comune di Catona, è aggregata a quello di Villa S. Giovanni.*

10 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Vista la domanda sporta dagli Elettori della Borgata S. Filippo Neri per ottenere che essa, staccandosi dal Comune di Catona, sia aggregata a quello di Villa S. Giovanni;

Viste le deliberazioni emesse dai Comuni di Villa S. Giovanni e Catona nelle sedute 21 febbraio, e 10 marzo 1861, e quella del Consiglio provinciale di Calabria Ultra 1ª in data 16 marzo 1866;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Borgata S. Filippo Neri, staccandosi dal Comune di Catona, è aggregata a quello di Villa S. Giovanni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 10 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 gennaio 1867
Reg° 59 *Atti del Governo, a c.* 26, AYRES.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

RICASOLI.

N° 3513.

REGIO DECRETO *col quale il Comune di Varoni è soppresso ed aggregato a quello di Montesarchio.*

10 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Viste le deliberazioni emesse dai Consigli comunali di Montesarchio e Varoni nelle sedute 9 marzo e 14 novembre 1866, nonchè quella del Consiglio provinciale di Benevento in data 12 novembre stesso anno;

Visto l' art. 14 della Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comune di Varoni è soppresso ed aggregato a quello di Montesarchio.

Art. 2.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Montesarchio, cui si provvederà dal Prefetto della Provincia nei modi di Legge, gli attuali due Consigli comunali continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, curando però di non vincolare l'azione della futura rappresentanza.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 10 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 gennaio 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 28. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

Ricasoli.

N° 3514.

Regio Decreto *col quale nella Darsena di Cagliari è instituito un Corpo di Piloti pratici.*

13 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 della Legge in data 17 luglio 1861, n° 267, sulle tasse marittime;

Visto il titolo III, capitolo V, parte prima del Codice per la Marina mercantile in data 25 giugno 1865;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'ingresso dei bastimenti nella Darsena di Cagliari vi esisterà un Corpo di Piloti pratici non eccedenti il numero di quattro.

Art. 2.

I Piloti pratici di Cagliari sono posti sotto la dipendenza della Capitaneria del porto, che in caso di controversie per mercedi o per qualsiasi altra circostanza, decide sommariamente nei limiti delle attribuzioni accordatele dal Codice della Marina mercantile.

Art. 3.

L'uso dei Piloti per i bastimenti tutti, sì nazionali che esteri, è facoltativo.

Art. 4.

Ciascuno dei quattro Piloti dovrà essere provveduto di un solido e proporzionato schelmo, mantenuto sempre a proprie spese in istato di navigabilità, cogli attrezzi occorrenti pel pilotaggio, e tale da potere all'occorrenza essere armato almeno di otto remi.

Art. 5.

Siccome i Piloti quando si recano a bordo di un bastimento per condurlo in Darsena, trovasi questo in libera pratica, così resta frustraneo per loro l'imbarco di una Guardia di sanità.

Tuttavia dandosi il caso di dover pilotare un legno che il suo stato di avaria, od altro di forza maggiore, impedisse al Capitano di costituirsi prima all'Ufficio di sanità marittima, i Piloti pratici andranno esenti dal condur seco una Guardia sanitaria, purchè i medesimi abbiano prestato il giuramento per l'esercizio in tale qualità di Guardia sanitaria.

In quest'ultimo caso il Piloto Capo dell'imbarcazione, prima di recarsi incontro al bastimento chiedente Piloto, dovrà avvertirne l'Ufficio di sanità, ed al ritorno fare al medesimo la sua relazione circa le operazioni eseguite, e sulle comunicazioni che avessero avuto luogo.

Art. 6.

Il servizio dei quattro Piloti sarà regolato per turno, secondo le norme che verranno stabilite dalla Capitaneria del porto.

Art. 7.

La mercede dovuta ai Piloti pratici rimane fissata nel seguente modo:

Per ogni bastimento che peschi	Bastimenti	
	Nazionali	Esteri non assimilati ai nazionali
Da piedi francesi *uno* (metri 0, 32) a *dieci* (m. 3, 25) diritto fisso .... L.	20. »	30. »
Da idem *dieci* e tre pollici (m. 3, 33) a *dodici* (m 3, 90) proporzione per ogni piede (m. 0, 32) ... »	2. 40	3. 60
Da idem *dodici* e tre pollici (m. 3, 98) a *quattordici* (m. 4,55) proporzione per ogni piede (m. 0,32) »	2. 80	4. 20
Al disopra di piedi *quattordici* e tre pollici (m. 4, 63) proporzione per ogni piede (m. 0, 32) .. »	3. 20	4. 80

La mercede come sopra stabilita è determinata dalla linea di immersione effettiva, la quale sarà valutata sulla ruota di poppa. Nel determinare tale mercede, le frazioni, quando non raggiungano la metà, saranno calcolate per un mezzo piede, e per un piede intero se la superano.

Art. 8.

Nel caso che il bastimento, appena salito il Piloto a bordo, non potesse entrare in Darsena per vento fresco, od altro motivo non contemplato nel presente Regolamento, ed il Capitano lo trattenesse a bordo più della giornata, gli dovrà corrispondere il vitto e la mercede di lire 5, oltre quella di pilotaggio.

Art. 9.

La mercede stabilita dalla precedente tariffa vincola il Piloto ad assistere all'ormeggio completo del bastimento.

Art. 10.

Qualora il Capitano volesse che il suo legno fosse ormeggiato a totale cura del Piloto, questo non potrà rifiutarvisi, ma sarà in diritto, oltre alla mercede dovuta pel pilotaggio, di conseguire una proporzionata retribuzione per lo schelmo e per gli uomini che occorressero al compimento di tale operazione.

In caso di contestazione la Capitaneria di porto disporrà a mente dell'art. 2.

Art. 11.

Le mercedi percepite per ogni pilotaggio sono personali, restando al Piloto Capo dell'imbarcazione di soddisfare gli uomini o remigatori che seco condusse.

Art. 12.

L'ammissione nel Corpo dei Piloti pratici ha luogo per concorso fra gli individui che riuniscano le seguenti condizioni:

1° Avere compiuta l'età di anni 30;

2° Essere di robusta costituzione fisica;

3° Far parte delle matricole della gente di mare, e contare per lo meno tre anni di navigazione effettiva;

4° Far prova di buona condotta morale, mediante certificato delle competenti Autorità, e di non essere mai stato condannato per reato contro la fede pubblica;

5° Subire apposito esame dinanzi ad una Commissione nominata dalla Capitaneria di porto.

Art. 13.

I Piloti pratici saranno soggetti, nell'esercizio di loro funzioni, alla disciplina verso i Funzionari del porto. Essi dovranno rispetto ai Capitani tanto nazionali che esteri, e mancando ai suddetti doveri, o commettendo altre trasgressioni in servizio, saranno puniti secondo le prescrizioni del Codice per la Marina mercantile.

Art. 14.

La Capitaneria del porto terrà un ruolo matricolare pei quattro Piloti, nel quale sarà pur fatto menzione delle punizioni o pene incorse per mancanza nel loro servizio.

Art. 15.

I Piloti avranno stabile domicilio in Cagliari, e precisamente nel Quartiere della Marina, e non potranno allontanarsene senza il preventivo permesso della Capitaneria del porto.

Art. 16.

Qualora uno dei Piloti pratici, col permesso della Capitaneria di porto, prendesse imbarco sopra un bastimento allo scopo di pilotarlo alle coste adiacenti, dovrà prima della sua partenza farsi supplire da un altro individuo pratico per tutto il tempo che resterà assente: questi peraltro dovrà essere di soddisfazione della Capitaneria cui sarà presentato per l'approvazione.

Art. 17.

Il Corpo dei Piloti pratici dovrà, giusta l'art. 198 del Codice per la Marina mercantile, prestare la cauzione che sarà determinata dal Regolamento per la esecuzione del Codice medesimo.

Disposizione transitoria.

I due individui che attualmente disimpegnano il servizio di pilotaggio nel porto di Cagliari, saranno confermati, soggiacendo completamente a tutte le discipline contemplate nel presente Regolamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 *gennaio* 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 21. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

DEPRETIS.

N° 3515.

Regio Decreto *che approva il Regolamento sulle tasse scolastiche negli Istituti governativi d'istruzione secondaria.*

3 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 3 ottobre 1866, n° 3256;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione del citato Decreto sulle tasse scolastiche negli Istituti governativi d'istruzione secondaria.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 3 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 58. Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

Berti.

Borgatti.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione del Regio Decreto 3 ottobre 1866, n° 3256, sulle tasse scolastiche negl'Istituti governativi d'istruzione secondaria.

Art. 1.

Le tasse d'ammissione, d'iscrizione e di licenza imposte agli Alunni delle Scuole secondarie governative sono quelle notate nel quadro *A* conformemente al Decreto 3 ottobre 1866, n° 3256.

Art. 2.

Il pagamento delle tasse anzidette si deve fare negli Uffici degli Agenti demaniali.

La tassa d'iscrizione annua può essere pagata in una sola volta, oppure in due rate eguali, l'una prima del 30 novembre d'ogni anno, l'altra prima del 30 giugno.

La tassa per gli esami d'ammissione e di licenza deve essere pagata prima di cominciare gli esami per iscritto.

Art. 3.

Il pagamento delle tasse si prova presentando nei tempi sopraddetti la quietanza dell'Agente demaniale al Preside o al Direttore dell'Istituto, il quale ne prende nota sul registro formato come il quadro *B*, e manda al Ministero uno specchio conforme ad esso registro due volte all'anno, cioè: nella prima metà di dicembre e nella prima metà di agosto.

Art. 4.

I Presidi ed i Direttori sono tenuti di dare agli Agenti demaniali copia del registro e tutte quelle notizie, di che fossero ricercati, intorno alle tasse scolastiche.

Art. 5.

Possono essere dispensati dal pagamento delle tasse d'esame e d'iscrizione gli Alunni che sono di ristretta fortuna e singolari per ingegno, diligenza e costumi.

La ristretta fortuna si prova con un certificato della Giunta del Comune dove dimora la famiglia dell'Alunno.

La singolarità dell'ingegno si dimostra con un autentico documento, dal quale appaia, che l'anno innanzi lo scolaro ha ottenuto nell'esame di promozione i 9/10 dei punti e conseguito un premio od una menzione onorevole.

Art. 6.

La dispensa deve richiedersi quindici giorni prima del termine del pagamento ed è concessa dal Consiglio provinciale per le Scuole sulla proposta del Preside o del Direttore dell'Istituto cui l'Alunno appartiene.

Art. 7.

Hanno diritto alla restituzione della tassa coloro che, dopo la prima prova in iscritto, per qualsiasi cagione non continuarono gli esami.

Le dimande di restituzione devono essere fatte dai genitori degli Alunni, o da chi ne fa le veci, al Preside o al Direttore, il quale, avverandosi la detta condizione, invita per lettera l'Agente demaniale a rendere la tassa.

Art. 8.

Gli uditori, nelle Scuole dove sono ammessi, sono tenuti alle medesime tasse che toccano agli Studenti effettivi.

Art. 9.

Le persone componenti le Giunte per gli esami d'ammissione e di licenza nelle Scuole tecniche, nei Ginnasi e nei Licei governativi, hanno diritto alla propina segnata nel quadro *C*.

Firenze il dì 3 gennaio 1867.

Il Ministro
BERTI.

Quadro A

TASSE SCOLASTICHE

negl'Istituti governativi d'istruzione secondaria.

	ESAME di ammissione	ISCRIZIONE annua	ESAMI di licenza
Scuole tecniche . . . . L.	5	8	10
Ginnasi . . . . »	10	25	40
Istituti tecnici . . . . »	30	40	60
Licei . . . . »	30	40	60

QUADRO *B*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME d ellAlunno	PATRIA	CLASSE ed anno in corso	QUIETANZA DEI DIRITTI PAGATI					NOME E COGNOME degli Esaminatori		NUM° degli Esami		*Osservazioni*
				Numero	DATA	MONTARE			per gli Esami di ammis-sione	per gli Esami di licenza	di ammissione	di licenza	
						Esame di ammis-sione	Esame di licenza	Iscrizione					

Quadro C

Delle propine dovute agli Esaminatori nei Licei, nei Ginnasi e nelle Scuole tecniche.

		Osservazioni
Per ogni pagamento di tassa d'esame di ammissione		
Nelle Scuole tecniche	L. 0. 55	
Nei Ginnasi	» 0. 80	
Nei Licei	» 1. 80	
Per ogni pagamento di tassa per gli esami di licenza		
Nelle Scuole tecniche	L. 0. 80	
Nei Ginnasi	» 2. 50	
Nei Licei	» 3. 50	

V° Il Ministro
BERTI.

N° 3516.

Regio Decreto *portante aumento alla Pianta del Personale e degli stipendi dell'Economato Generale dei beneficii vacanti di Torino, approvata con Decreto 31 dicembre 1864.*

27 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto delli 31 dicembre 1864, col quale venne approvata la Pianta del Personale e degli stipendi dell'Economato Generale dei beneficii vacanti di Torino;

Visto l'altro Nostro Decreto delli 20 dicembre ultimo scorso, n° 3403, col quale il territorio dell'isola di Sardegna venne, per l'amministrazione e devoluzione dei frutti dei beneficii vacanti, aggregato alla circoscrizione amministrativa dell'Economato Generale anzidetto;

Sulla proposizione del Guardasigilli Nostro Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Pianta del Personale e degli stipendi dell'Economato Generale dei beneficii vacanti di Torino è aumentata:

a) Di un posto di Capo Sezione collo stipendio di L. 4,500;

b) Di due posti di Segretario di prima classe collo stipendio di L. 3,500;

c) Di due posti di Segretario di seconda classe collo stipendio di L. 3,000;

d) Di un posto di Applicato di seconda classe collo stipendio di L. 1,800;

e) Di un posto di Inserviente col salario di L. 700.

Art. 2.

Lo assegno per le spese dell'ufficio dell'Economato Generale anzidetto è aumentato di annue lire mille cinquecento.

Art. 3.

Il prefato Guardasigilli Nostro Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 27 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 gennaio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 57. AYRES.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

BORGATTI.

N° 3517.

Regio Decreto *col quale sono istituite Scuole di metodo per formare Maestri per gli adulti nei Comuni Capoluoghi di Provincia e di Circondario.*

10 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata la necessità di provvedere alla abilitazione di speciali Insegnanti per le Scuole degli adulti;

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituite Scuole di metodo per formare Maestri per gli adulti nei Comuni Capoluoghi di Provincia e di Circondario, i quali assegneranno un locale con gli arredi necessarii e si assumeranno le spese del materiale occorrente a tal uopo.

Art. 2.

L'insegnamento in queste Scuole sarà dato da Professori scelti preferibilmente fra gli Ispettori scolastici provinciali che vennero aboliti dal Regio Decreto 6 dicembre 1866.

Art. 3.

A tal fine è vincolata sul capitolo 29 del bilancio passivo della pubblica Istruzione dell'anno corrente la somma di lire *quaranta mila.*

Art. 4.

Con Decreto ministeriale saranno determinate le norme didattiche, gli assegni ai Direttori e la durata della Scuola.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 10 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 febbraio 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 62. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

Berti.
Borgatti.

N° 3518.

Regio Decreto *col quale si modifica la Pianta numerica degli Insegnanti ed Impiegati del R. Istituto tecnico superiore di Milano, approvata col R. Decreto 24 agosto 1863.*

27 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la Pianta numerica degli Insegnanti ed Impiegati del R. Istituto tecnico superiore di Milano, approvata col Nostro Decreto 24 agosto 1863;

Veduto lo stanziamento fatto nel bilancio del Ministero della pubblica Istruzione per l'anno 1867 al capitolo 10 B, all° n° 11, lett. C;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero degli Assistenti nel R. Istituto tecnico superiore di Milano è portato da quattro a sei.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 27 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 70. AYRES.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

BERTI.

N° 3519.

REGIO DECRETO *che prescrive alcune formalità per la formazione delle rose per la nomina a determinati gradi nella Guardia Nazionale delle Provincie Venete e di quella di Mantova.*

23 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno;

Veduti gli articoli 44 e 47 della Legge 4 marzo 1848, n° 675;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei Comuni delle Provincie Venete e di quella di Mantova, le adunanze per la formazione delle rose prescritte dagli articoli 44 e 47 della citata Legge per la nomina dei Maggiori, dei Portabandiera e dei Capi Legione della Guardia Nazionale saranno presiedute dal Sindaco assistito da due Membri del Consiglio di ricognizione.

Se il battaglione o la legione è mandamentale, il Sindaco ed i Membri assistenti saranno designati dal Prefetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 23 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 67 Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

RICASOLI.

N° 3520.

REGIO DECRETO *col quale il Conte Alessandro Sagramoso di Verona è nominato Membro della Commissione centrale in Venezia per amministrare il Fondo del Dominio.*

13 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visto il Decreto 8 dicembre 1866, con cui il Cavaliere Antonio Caccianiga è nominato Membro della Commis-

sione centrale costituita in Venezia a senso dell'art. 11 del Reale Decreto 10 ottobre 1866, n° 3250;

Visto il Decreto successivo 9 dicembre 1866, con cui lo stesso Cavaliere Antonio Caccianiga è nominato Prefetto della Provincia di Udine;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In luogo del Cavaliere Antonio Caccianiga è nominato Membro della Commissione centrale suddetta il Conte Alessandro Sagramoso di Verona.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze addì 13 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 65. Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

RICASOLI.

N° 3521.

Regio Decreto, *col quale il Comune di Ragusa è dichiarato di terza classe, e quello di* Ragusa Inferiore, *di quarta classe, ed aperto per la riscossione dei dazi di consumo.*

31 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto 10 dicembre 1865, n° 2681, che costituì in Comune distinto la frazione del Comune di Ragusa denominato *Ragusa Inferiore*;

Visto l'articolo 3 del Decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866, n° 3018;

Visto l'altro Nostro Decreto 25 novembre 1866, n° 3353, portante nuova classificazione dei Comuni per l'applicazione della tariffa dei dazi di consumo;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Comune di *Ragusa* nella Provincia di Siracusa è dichiarato di terza classe, e quello di *Ragusa Inferiore*, stessa Provincia, di quarta classe, ed aperto per la riscossione dei dazi di consumo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 31 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 66. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

A. SCIALOJA.

N° 3522.

REGIO DECRETO *col quale il Comune di Casteltermini è dichiarato nuovamente aperto per la riscossione dei dazi di consumo.*

3 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la scrittura di abbuonamento pei dazi di consumo governativi stipulatasi il 16 febbraio 1865 col Comune di Casteltermini della Provincia di Girgenti, colla quale si è espressamente convenuto che la nuova qualifica del Comune come chiuso dovesse aver termine colla durata dello stesso contratto d'abbuonamento, a tutto l'anno 1866;

Visto il Nostro Decreto del 12 aprile 1865, n° 2242, col quale quel Comune venne effettivamente dichiarato chiuso per la riscossione dei dazi di consumo;

Visto l'art. 5 della Legge 3 luglio 1864, n° 1827;

Visto l'art. 3 del Decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866, n° 3018;

Visto il Nostro Decreto 25 novembre 1866, n° 3353, per la nuova qualifica dei Comuni;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Comune di Casteltermini è dichiarato nuovamente aperto per la riscossione dei dazi di consumo.

Questa nuova qualifica avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 3 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 60. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

A. SCIALOJA.

N° 3523.

Regio Decreto *col quale i Comuni di Piano di Sorrento e di Sant'Agnello sono dichiarati chiusi per gli effetti della riscossione dei dazi di consumo.*

3 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Piano di Sorrento e di Sant'Agnello della Provincia di Napoli prese nelle rispettive sedute dell'8 e 10 dicembre 1866;

Visti gli articoli 4 e 5 della Legge sui dazi di consumo del 3 luglio 1864;

Visto l'articolo 3 del Decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866, n° 3018;

Visto il Nostro Decreto del 25 novembre 1866, n° 3353, sulla classificazione dei Comuni per gli effetti daziari;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

I Comuni di Piano di Sorrento e di Sant'Agnello sono dichiarati chiusi per gli effetti della riscossione dei dazi di consumo.

Questa nuova qualifica comincierà a decorrere dal

primo del mese successivo alla pubblicazione del presente, e resterà in vigore fino a tutto dicembre 1868.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 3 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 68. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

A. Scialoja.

N° 3524.

Regio Decreto *per l'applicazione dell'imposta sul valore locativo.*

31 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto 28 giugno 1866, n° 3023, e segnatamente gli articoli 17, 18, 19, 20, 21;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Per applicare l'imposta sul valore locativo, dovranno i Comuni, nei loro Regolamenti, attenersi alle norme tracciate dal presente Decreto.

Art. 2.

L'imposta sul valore locativo delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze è dovuta da chiunque privato, cittadino o straniero, tenga a sua disposizione, nel territorio del Comune, una casa od un appartamento con mobili, siano questi proprii o altrui.

Art. 3.

L'imposta è dovuta anche quando la casa o l'appartamento non sia abitato, o lo sia di rado, o solo qualche mese dell'anno, ed anche quando per una parte dell'anno resti sprovvisto di mobili.

Art. 4.

Trattandosi di appartamenti o camere che si affittino mobiliate, la imposta è dovuta dal proprietario; ed è dovuta dal primo inquilino quando si tratti di appartamenti o di camere che si subaffittino con mobili o senza.

Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, il proprietario ed il primo inquilino hanno diritto di rivalersi dell'imposta verso gl'inquilini o subinquilini.

Art. 5.

Per immediate dipendenze delle abitazioni, s'intendono tutti indistintamente i siti ed i locali che ne formino un annesso od un'appendice, quand'anche

sieno materialmente disgiunti dalla casa o dall'appartamento, come i parchi, i giardini, le scuderie, i fenili e le rimesse, salvo le eccezioni espresse nell'art. 7.

Art. 6.

Le Società, i Circoli, i Casini e Stabilimenti privati sono imposti in nome collettivo in ragione dei locali di cui hanno l'uso o la disponibilità.

Art. 7.

Sono esenti dall'imposta:

1° Le case che non siano fornite di mobili in verun tempo dell'anno;

2° Le costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori, o al ricovero del bestiame o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari;

3° Gli opifizi e gli stabilimenti d'industria, coi magazzini che ne dipendono;

4° I locali degli Uffizi pubblici, dei Collegi convitti, delle Scuole pubbliche e private, delle Società di mutuo soccorso, degli Stabilimenti di beneficenza, come Ospedali, Orfanotrofii, ed Asili infantili.

Art. 8.

L'esenzione non comprende le camere o gli appartamenti abitati dai Direttori, Amministratori, Impiegati, ed Insegnanti addetti agli Uffici e Stabilimenti indicati al n° 4 dell'articolo precedente, quand'anche non venga da essi per tali alloggi corrisposto alcun fitto.

Art. 9.

Nel Regolamento verranno dal Comune fissati i tempi,

i termini ed i modi con cui i contribuenti dovranno fare la loro dichiarazione.

Art. 10.

Il contribuente che ommetta di fare la dichiarazione entro il prescritto termine incorrerà in una sopratassa uguale all'imposta cui va soggetto.

Quegli che farà una dichiarazione infedele, incorrerà in una sopratassa uguale all'imposta dovuta sulla differenza tra il valore locativo accertato e quello dichiarato.

Trattandosi di valore locativo presunto, non vi avrà però luogo a sopratassa, se la differenza non ecceda il 1/4 del valore locativo accertato.

Art. 11.

Il valore locativo delle abitazioni si desume dal loro fitto reale o presunto, senza veruna detrazione.

Art. 12.

Per le abitazioni affittate senza mobili, il valore locativo da dichiararsi è quello risultante dalle scritture di locazione o dalle convenzioni verbali.

Per le abitazioni affittate con mobili, si dichiarerà la pigione complessiva, attribuendone, in via prudenziale, all'abitazione quella parte che le spetterebbe qualora fosse affittata senza mobili.

Per le abitazioni non affittate, il valore locativo si dichiarerà presuntivamente in quella somma, che se ne potrebbe ricavare affittandole.

Art. 13.

Le dichiarazioni, per la parte che riguarda al valore

locativo dei locali pigionati, saranno corredate dai dichiaranti colle relative scritture originali di locazione o con copia di esse in carta libera da loro firmate.

In mancanza di scrittura il valore locativo sarà dichiarato giusta le convenzioni verbali; ma si dovrà in questo caso unire il sunto per iscritto dei patti convenuti.

La dichiarazione sarà considerata come non avvenuta nella parte che non sia eseguita in tale conformità.

Art. 14.

La imposta sarà calcolata sul valore complessivo della pigione dei locali che ciascun contribuente tiene a sua disposizione.

Art. 15.

L'accertamento del valore locativo si farà da una Commissione di sindacato, composta almeno di tre Membri, che saranno eletti dal Consiglio comunale. Ne saranno inoltre eletti altrettanti come supplenti.

Art. 16.

Possono non accettare le funzioni di Commissario i Membri del Parlamento, i Funzionari dell'Ordine giudiziario, gli Ufficiali dell'Esercito, e gli altri Impiegati dello Stato, coloro che non abbiano l'abituale loro residenza nel Comune, le persone rese incapaci all'ufficio da infermità, e quelle che eccedano i 65 anni di età.

Gli altri che ricusassero l'incarico, incorreranno in una pena pecuniaria di lire 25, 50, 100 o 200, secondo che la popolazione del Comune non sarà maggiore di 500 abitanti, o si troverà compresa fra i 500

ed i 10,000, ovvero fra i 10,000 ed i 30,000, o eccederà quest'ultimo numero.

Art. 17.

Saranno considerati come rifiutanti l'incarico, e quindi sottoposti alla detta pena, coloro che non rispondano, nel termine di otto giorni, alla lettera di notificazione della loro nomina; e coloro che non intervengano ad alcuna delle tre prime adunanze della Commissione.

I delegati effettivi o supplenti che, senza darne avviso e senza giustificati motivi, non intervenissero alle adunanze, ed impedissero colla loro assenza di poter deliberare per mancanza di numero, pagheranno, per ogni volta, l'ammenda di lire 2, 5, 10 o 20, a seconda della popolazione del Comune, distinta come all'articolo precedente.

Art. 18.

Spetterà al Presidente della Commissione di trasmettere alla Giunta municipale i processi verbali da cui risulteranno i rifiuti e le assenze degli eletti a far parte della Commissione medesima.

La Giunta municipale, dopo aver riconosciuto il fatto, esaminata la ragione di esenzione, se vedrà che ne sia il caso, rimetterà il processo verbale all'Autorità giudiziaria, acciò sia proceduto per l'applicazione della pena.

Art. 19.

La Commissione di sindacato, accertato il valore locativo delle abitazioni, descriverà i contribuenti in apposita tabella, nella quale dovrà figurare il valore

locativo dai contribuenti stessi dichiarato, quello dalla Commissione accertato, e la relativa imposta.

La tabella sarà depositata nell'Ufficio comunale, e vi sarà ostensibile per quel numero di giorni che verrà stabilito dal Regolamento.

Tale deposito sarà dal Sindaco notificato al pubblico con manifesto portante diffidamento agl'interessati di produrre, entro quell'altro numero di giorni, che sarà pure fissato dal Regolamento, le eccezioni che credessero loro competere.

Art. 20.

Le eccezioni saranno esaminate, e risolte dalla Commissione di sindacato nel periodo di tempo che verrà stabilito dal Regolamento.

La decisione sarà notificata agli interessati.

Art. 21.

Contro le decisioni della Commissione di Sindacato è ammesso l'appello alla Deputazione provinciale che dovrà pronunciare entro un mese dal giorno in cui le sarà pervenuto il ricorso.

Art. 22.

La mancanza d'appello nel termine di giorni 20 successivi alla notificazione e le decisioni della Deputazione provinciale renderanno definitive le determinazioni dei valori locativi.

Art. 23.

La Giunta municipale rettificherà le tabelle secondo le intervenute decisioni, e procederà alla formazione dei ruoli, nei quali dovrà essere indicato il valore locativo su cui l'imposta sarà stata calcolata.

Saranno pure, in apposita colonna, inscritte sui ruoli le sopratasse liquidate a termini dell'art. 10.

Art. 24.

I ruoli saranno resi esecutorii dal Prefetto, e pubblicati per cura del Sindaco.

Art. 25.

Contro il risultato dei ruoli è ammesso il richiamo in via giudiziaria entro il termine di mesi sei dalla data della loro pubblicazione.

Non sono però ammessibili i richiami in via giudiziaria contro la determinazione dei valori locativi.

Art. 26.

Per gli errori materiali che fossero occorsi nella compilazione dei ruoli è ammesso durante tre mesi dalla loro pubblicazione il richiamo alla Giunta municipale, la quale, previe le opportune verificazioni, ordinerà le rettificazioni, ove occorra.

Art. 27.

I reclami non sospendono la riscossione dell'imposta, salvo i rimborsi che potranno essere in seguito ordinati.

Art. 28.

Nel Regolamento verrà stabilito se l'imposta sarà proporzionale o progressiva.

L'imposta proporzionale non sarà maggiore del 2 per cento.

Quando l'imposta sia progressiva, nel Regolamento si dovrà:

1° Stabilire la divisione delle pigioni in categorie;

2° Determinare la categoria degli esenti dall'imposta;

3° Fissare la proporzione dell'imposta, stabilendo l'aliquota per ciascuna categoria; ma in modo però che il termine minimo non sia minore del 4 per cento, ed il termine massimo non ecceda il 10 per cento.

Art. 29.

Quando il Consiglio comunale deliberi la tassa anche per l'anno successivo a quello pel quale fu fatto l'accertamento dei valori locativi, la revisione di essi, per accertarne le variazioni che diano luogo a modificazione d'imposta, del pari che l'accertamento dei valori delle abitazioni nuove o che siano sfuggite al primiero accertamento, saranno fatti secondo le norme stabilite nel presente Decreto.

Art. 30.

Le Commissioni di Sindacato e le Deputazioni provinciali avranno facoltà di consultare o far consultare negli uffici pubblici i documenti e gli atti che stimassero opportuno per l'applicazione dell'imposta.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 31 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 febbraio 1867
Reg° 59 atti del Governo a c. 75. Crodara-Visconti.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

A. SCIALOJA.

N° 3525.

REGIO DECRETO *che approva la tabella concernente il Ruolo organico delle Ispezioni delle Gabelle e il Contingente della Guardia doganale nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova.*

31 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Decreto Luogotenenziale 10 ottobre a. p., n° 3263;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'annessa tabella concernente il ruolo organico delle Ispezioni delle Gabelle e il contingente della Guardia doganale nelle Provincie Venete e di Mantova.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 31 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 febbraio 1867
Reg° 59 *Atti del Governo a* c. 80. AYRES.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

A. SCIALOJA.

RUOLO ORGANICO

delle Ispezioni nelle Provincie Venete e di Mantova

I. Distribuzione.

Intendenza di finanza in	Sede degli Ispettori	Circoscrizione	Osservazioni
Mantova	Mantova	L'intera provincia di Mantova.	
Padova	Padova	L'intera provincia di Padova.	
Rovigo	Rovigo	L'intera provincia di Rovigo.	
Treviso	Belluno	I distretti politici di Avronzo, Pieve di Cadore, Longarone, Belluno ed Agordo nella provincia di Belluno.	
	Treviso	I distretti politici di Feltre e Fonzato nella provincia di Belluno e l'intera provincia di Treviso.	
Venezia	S. Donà di Piave	I distretti politici di S. Donà di Piave, Portogruaro ed il comune di Burano nella provincia di Venezia.	
	Mestre	I distretti politici di Mestre, Mirano, Dolo e Chioggia, meno il comune di Pellestrina.	
	Venezia	Il comune di Pellestrina nel distretto di Chioggia, ed il distretto di Venezia, meno il comune di Burano.	In aiuto dello Ispett. di Venezia vi sarà un Sott' Isp. per l'intera circoscriz.

Intendenza di finanza in	Sede degli Ispettori	Circoscrizione	Osservazioni
Verona	Verona	I distretti politici di Sanguinetto, Isola della Scala, Legnago, Villafranca, Pologna, Verona, S. Bonifacio e Tregnago.	
	Caprino	I distretti politici di S. Pietro Incairano, Caprino e Bardolino nella provincia di Verona.	
Vicenza	Vicenza	L'intera provincia di Vicenza.	
Udine	Palma	I distretti politici di Latisana e Palma ed il comune di S. Giovanni di Manzano nel distretto di Cividale.	
	Udine	I distretti politici di Salice, Pordenone con Aviano, Maniago, Spilimbergo, S. Vito, Codovizzo, Udine, S. Pietro degli Schiavi, meno il comune di S. Giovanni di Manzano nel distretto di Cividale.	
	Venzone	I distretti politici di S. Daniele Teranto, Gemona, Moggio, Ampezzo e Tolmezzo con Rigolato.	

II. Stipendio.

CLASSE degli Ispettori	CLASSE del Sotto Ispettore	Numero	Stipendio individuale	Stipendio annuo complessivo
I.	»	2	4,000	8,000
II.	»	2	3,500	7,000
III.	»	5	3,000	15,000
IV.	»	5	2,600	13,000
	I.	1	2,400	2,400
Totale		15		45,400

III. Indennità.

SEDE DEGLI ISPETTORI E DEL SOTTO ISPETTORE	NUMERO delle sedi	INDENNITÀ ANNUA individuale	INDENNITÀ ANNUA complessiva
(a) *Ispettori.*			
Udine, Treviso, S. Donà di Piave, Mestre, Venezia Rovigo..............................	6	1,400	8,400
Palma, Venzone, Belluno, Vicenza, Caprino, Verona. .	6	1,200	7,200
Padova, Mantova..........................	2	1,000	2,000
(b) *Sotto Ispettore.*			
Venezia..................................	1	1,000	1,000
TOTALE......	15		18,600

RUOLO DEL CONTINGENTE

della Guardia Doganale nelle Provincie Venete e di Mantova.

GRADI			Num°	STIPENDIO ANNUO individuale	STIPENDIO ANNUO complessivo
Tenenti	di classe I		12	2,200	26,400
	» II		12	1,800	21,600
Sottotenenti			14	1,500	21,000
Brigadieri	di mare e sedentari		45	960	43,200
	di terra		110	840	92,400
Sottobrigadieri	di mare e sedentari		98	840	82,320
	di terra		170	780	132,600
Guardie	di mare e sedentarie	scelte	64	780	49,920
		comuni	425	720	306,000
	di terra	scelte	85	720	61,200
		comuni	771	760	508,860
		Totale	1806		1,345,500

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
A. SCIALOJA.

N° 3526.

REGIO DECRETO *col quale è stabilito che la Stazione della ferrovia in Messina non è compresa nel recinto di quella città franca, ed ai generi esclusi dalla franchigia di cui gode la città stessa vengono aggiunti alcuni altri.*

3 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regolamento per la città franca di Messina approvato col Real Decreto del 24 giugno 1864, n° 1818;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Stazione della ferrovia in Messina non è compresa nel recinto di quella città franca ed è per conseguenza considerata entro la linea doganale.

Art. 2.

Alla Tabella A dei generi che per l'art. 2 del Nostro Decreto 24 giugno 1864, n° 1818, sono esclusi dalla franchigia di cui gode la città di Messina vengono aggiunti i seguenti:

Essenze di bergamotto, arancio e cedro;
Aloe;
Seme di cotone;
Acido boracico, naturale od artificiale;
Sal gemma;
Carni fresche e pollami;
Formaggio;
Uova;
Carni salate ed affumicate;
Animali bovini;
Porci;
Vegetali filamentosi;
Farine, pane e biscotto;
Cappelli di paglia e treccie di paglia;
Piombo { minerale; in pani o rottami.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 3 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1867
Reg.° 89 Atti del Governo a c. 83 Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

A. Scialoja.

N° 3527.

Regio Decreto col quale è approvata la pianta del Personale degli Uffici della Corte dei conti e ne sono determinati i relativi stipendi.

31 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto del 24 ottobre 1866, n° 3306, sull'Ordinamento generale delle Amministrazioni centrali;

Visto l'altro Nostro Decreto del 3 novembre 1866, n° 3321, portante soppressione delle Direzioni compartimentali del Tesoro e degli Uffici di riscontro della Corte dei conti presso le Direzioni anzidette;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La pianta del Personale degli Uffici della Corte dei conti e i relativi stipendi sono determinati nell'annessa tabella, firmata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 2.

L'applicazione di questa nuova pianta, per quanto concerne i Segretari che rimanessero in eccedenza, si farà gradualmente ad occasione di vacanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 31 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 febbraio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 30. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

A. Scialoja.

RUOLO NORMALE

degli Uffici della Corte dei conti.

GRADO	NUMERO	STIPENDIO individuale	SPESA per classe	SPESA per grado
Capi di Divisione di 1ª classe. .	6	6,000	36,000	71,000
Capo di Divisione di 2ª classe.	7	5,000	35,000	
Capi Sezione	22	4,000	88,000	88,000
Segretari di 1ª classe	24	3,500	84,000	168,000
Segretari di 2ª classe	28	3,000	84,000	
Vice Segretari	30	2,200	66,000	66,000
Primi Commessi	40	2,000	80,000	80,000
Commessi di 1ª classe.	50	1,800	90,000	225,000
Commessi di 2ª classe.	50	1,500	75,000	
Commessi di 3ª classe	50	1,200	60,000	
Uscieri, in complesso			33,500	33,500
	307			731,500

DIMOSTRAZIONE DEI RISPARMI

Spesa bilanciata.	L.	803,800
Spesa del nuovo ruolo.	»	731,500
1° Risparmio - Minore spesa del nuovo ruolo . . .	L.	72,300
2° Id. - Retribuzione agli Impiegati disponibili	»	44,084
3° Id. - Mercedi a 59 Scrivani straordinari. .	»	55,940
Risparmio complessivo	L.	172,324

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

A. SCIALOJA.

N° 3528.

Regio Decreto *col quale sono approvati i Regolamenti per la riscossione della tassa di monta, per le esposizioni ippiche e per la distribuzione dei premi.*

3 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Decreto 23 dicembre 1865 e i Regolamenti e Tabelle che fanno seguito a quel Decreto;

Visto il Decreto 14 dicembre 1866;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati i Regolamenti per la riscossione della tassa di monta e per le esposizioni ippiche e per la distribuzione de' premi, firmati d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Firenze, addì 3 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 febbraio 1867.
Reg° 39 Atti del Governo a c. 92. Ayrek.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

CORDOVA.

REGOLAMENTO

PER

LA RISCOSSIONE DELLA TASSA DI MONTA

Art. 1.

A seconda delle disposizioni contenute nell'art. 9 del R. Decreto del 23 dicembre 1865, i proprietari delle cavalle che vorranno sottoporle alla monta degli stalloni governativi, dovranno produrre la ricevuta dell'anticipato pagamento della tassa di monta nelle proporzioni specificate dalla tabella n° 1.

Art. 2.

I versamenti delle tasse di monta saranno fatti ai Sindaci o alle persone da questi delegate purchè dimorino nei luoghi ove avranno sede le stazioni di monta.

Art. 3.

Eseguito il pagamento i Sindaci o le persone da essi delegate rilascieranno, in ragione della somma ricevuta, tante bollette da distaccarsi da apposito registro conforme al modello n° 2, quante sono le tasse pagate per ciascuna categoria.

Art. 4.

Colla consegna di tali ricevute al Guarda-stalloni della sta-

zione, avranno i proprietarii il diritto di far coprire tante cavalle sino al quarto salto da uno stallone di loro scelta della categoria indicata dalla bolletta di pagamento, quante saranno le bollette esibite.

Il rifiuto di una cavalla di andare al salto non dà diritto ai proprietari di presentare altre cavalle in sostituzione, nè di avere maggior numero di salti per quelle già presentate.

Art. 5.

Quei proprietari di cavalle che desiderassero avere uno stallone esclusivamente e intieramente a loro disposizione dovranno versare, nel modo sopra accennato, una tassa corrispondente al prezzo di monta di trenta cavalle ed alla categoria dello stallone domandato.

Art. 6.

Eseguita la monta delle cavalle presentate, il Direttore del deposito, se la monta è avvenuta presso il deposito, o il Guarda-stalloni Capo della stazione di monta, dovranno rilasciare certificati di monta eseguita, parziali per ciascuna cavalla, indicandovi il numero corrispondente della bolletta presentata e la categoria a cui apparteneva il cavallo-stallone dal quale fu montata. Tali certificati dovranno essere vidimati dai Sindaci o dalle persone delegate giusta l'art. 2.

Art. 7.

Venti giorni prima che le stazioni di monta incomincino a funzionare ciascun Direttore di deposito curerà di far giungere ai Sindaci dei Comuni, ove le stazioni di monta saranno attivate, un elenco generale, secondo il modulo n° 3, dei cavalli del proprio deposito con la indicazione della stazione alla quale sono destinati e della categoria alla quale ciascun cavallo appartiene. I Sindaci dovranno tenere affisso alla porta del palazzo comunale l'elenco stesso fino al termine della stagione di monta.

Art. 8.

Il registro sul quale i Sindaci dovranno segnare le somme ricevute, e dal quale dovranno distaccare le bollette da rilasciarsi

ai proprietari delle cavalle, sarà a madre e figlia, e si dividerà inoltre in tre parti ciascuna delle quali di diverso colore.

La parte *verde* sarà usata per le tasse di monta dei cavalli di 1ª categoria (lire 20);

Quella *rossa* per le tasse di monta dei cavalli di 2ª categoria (lire 10);

Quella *bianca* per le tasse di monta dei cavalli di 3ª categoria (lire 5).

Art. 9.

I Sindaci dei Comuni nei quali saranno stazioni di monta cureranno di versare prontamente nelle casse delle rispettive Esattorie i prodotti delle tasse di monta, e alla chiusura delle stazioni invieranno alle medesime esattorie i registri madre.

Art. 10.

Tutte le bollette di pagamento raccolte dai Direttori di deposito e dai Guarda-stalloni, ordinate per categorie e per stazioni, saranno inviate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dai Direttori dei depositi i quali, per altro, faranno prima conoscere a ciascuna delle esattorie nelle cui casse furono versate tasse di monta, la cifra risultante dalle liquidazioni delle bollette presentate ad ognuna delle rispettive stazioni.

Art. 11.

Ciascuna esattoria, confrontato l'effettivo versamento con le somme indicate dalle ricevute distaccate dal registro madre, e non avendo osservazioni a fare, trasmetterà al Direttore del deposito il suddetto registro, e il Direttore del deposito farà di ciò informato il Sindaco della stazione al quale apparteneva.

Art. 12.

Sono revocate tutte le disposizioni contenute nel Regolamento di monta, le quali fossero contrarie a quanto viene disposto dal presente Regolamento.

Firenze addì 3 febbraio 1867.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CORDOVA.

TABELLA N° 1

TARIFFA DEI PREZZI

della monta per gli Stalloni dei Depositi governativi.

CATEGORIE	TASSA per ogni cavalla salita
1ª Categoria . . . . L.	20
2ª Categoria . . . . »	10
3ª Categoria . . . . »	5

Firenze addì 3 febbraio 1867.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CORDOVA.

MODULO N° 2

Comune di	TASSA DI MONTA DEI CAVALLI STALLONI DELLO STATO	Comune di
N° della bolletta		N° della bolletta
Il signor		*Il sottoscritto Sindaco del suddetto Comune ha ricevuto la somma di L.*
ha pagato L.		*dal signor*
per tassa di monta di una cavalla che presenterà nella stazione di		*il quale ha così diritto di far coprire una sua cavalla da uno stallone di categoria, alla stazione di monta in*
ad uno stallone di categoria.		*dipendente dal Deposito Cavalli stalloni di*
li		*A li*
Il Sindaco		Il Sindaco

REGOLAMENTO

PER

LE ESPOSIZIONI IPPICHE

E PER LA DISTRIBUZIONE DEI PREMI

Art. 1.

In ogni anno si faranno alcune esposizioni ippiche nelle zone determinate dall'articolo susseguente, e possibilmente una per ogni zona.

Art. 2.

Il territorio del Regno, per quanto concerne il servizio ippico, si divide in altrettante zone quanti sono i depositi cavalli-stalloni dello Stato. Le zone hanno circoscrizione uguale a quella dei depositi.

Art. 3.

Il tempo in cui dovranno eseguirsi tali esposizioni sarà determinato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 4.

Ai migliori espositori saranno accordati alcuni premi a titolo di concorso, altri a titolo d'incoraggiamento. Il numero di tali premi e il loro importo saranno fatti conoscere quattro mesi prima dell'epoca stabilita per le esposizioni.

Art. 5.

I premi a titolo di concorso saranno accordati ai proprietari dei migliori stalloni.

Quel proprietario di stalloni che concorrono al premio dovrà produrre tali prove dalle quali sia dimostrato avere questi già prestato un utile servizio di monta. Il premio concorso sarà accompagnato da un certificato del premio accordato, e in esso saranno minutamente specificati tutti i connotati dello stallone premiato.

Art. 6.

I premi a titolo d'incoraggiamento saranno accordati agli espositori proprietari delle migliori madri seguite dal puledro, c dei migliori prodotti di due, di tre o di quattro anni, figli di stalloni dei depositi o di stalloni privati approvati.

Art. 7.

Oltre i premi a titolo di concorso e di incoraggiamento potranno essere rilasciati certificati di menzione onorevole ai più distinti espositori quando il numero dei meritevoli di premio superasse quello dei premi disponibili.

Art. 8.

Tanto i certificati di cui all'art. 5 quanto quelli dell'art. 7, saranno rilasciati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sopra proposta del Giurì, e saranno a seconda dell'annesso modulo.

Art. 9.

Gli stalloni o i prodotti già premiati ad una esposizione non possono ottenere più alcun premio in altra esposizione, ma soltanto menzioni onorevoli che confermino il premio precedente.

Art. 10.

I premi ai migliori stalloni dovranno essere limitati a quelli solo che avranno prestato il servizio di monta nella zona in cui ha luogo la esposizione.

Le menzioni onorevoli possono estendersi a tutti.

Art. 11.

La decretazione dei premi sarà fatta da un Giurì nominato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sulle proposte delle Prefetture. Non è determinato il numero dei componenti, ma vi dovrà essere almeno un Rappresentante per ciascuna delle Provincie componenti la zona. Il Ministero potrà sempre inviarvi un suo speciale Rappresentante a presiederlo, Quando ciò non avvenga, il Giurì stesso nominerà il suo Presidente.

Art. 12.

I premi e le menzioni onorevoli saranno conferiti a maggioranza di voti. In caso di parità, il voto del Presidente sarà quello che indicherà la maggioranza.

Firenze 3 febbraio 1867.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CORDOVA.

MODULO
di cui all'articolo 8

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Esposizione ippica
del 18

Zona cavallina
N°

Generalità
dell'Espositore premiato

NOME
COGNOME
PATRIA
ETÀ
PROFESSIONE

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto il voto emesso dal Giurì ippico, nominato col Ministeriale Decreto del
e composto dei signori

Non avendo osservazioni in contrario al verbale compilato dal signor

e approvato dal predetto Giurì

Conferisce al signor

Connotati
del cavallo o cavalla
premiata

NOME
RAZZA
ALTEZZA metri
ETÀ
MANTELLO
MARCHE o segni particolari

Il Ministro

Il Direttore Capo di Divisione

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CORDOVA.

Deposito Cavalli Stalloni di

ELENCO GENERALE *delle Stazioni di monta dipendenti dal Deposito suddetto colla indicazione dei Cavalli Stalloni distribuiti in ciascuna Stazione e classificati per razza e categoria di tassa durante la stagione di monta dell'anno* 186

STAZIONI	NOME degli STALLONI	RAZZA	Categoria di tassa	Tassa per ciascuna categoria	QUALITÀ dei RIPRODUTTORI	Principio e termine della MONTA

. . . *addì* . . . *186*

Il Direttore del Deposito

N° 3529.

REGIO DECRETO *che manda pubblicare nelle Provincie Venete il R. Decreto 1° febbraio 1863, n° 1113, che approva il Regolamento portante le norme per evitare gli abbordi sul mare.*

7 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È pubblicato ed avrà vigore nelle Provincie venete il R. Decreto 1° febbraio 1863, n° 1113, che approva il Regolamento portante le norme per evitare gli abbordi sul mare.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 7 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 89. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

DEPRETIS.

N° 3530.

Regio Decreto *col quale è pubblicato nelle Provincie Venete il Reale Decreto 19 maggio 1862, n° 627, concernente il metodo di stazatura dei bastimenti della Marina mercantile.*

7 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto 25 ottobre 1866, N° 3298, con cui furono pubblicati nelle Provincie Venete, per entrare in vigore col giorno 1° del successivo novembre, la Legge 17 luglio 1861, N° 267, sulle tasse marittime, ed il Real Decreto 3 novembre stesso anno, N° 328, portante il Regolamento per la riscossione delle tasse marittime;

Sulla proposizione del Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È pubblicato ed avrà vigore nelle Provincie Venete il Real Decreto 19 maggio 1862, N° 627, che ha relazione alla Legge ed al Regolamento succitati, e determina il metodo di stazatura dei bastimenti della Marina mercantile.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze li 7 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1867
Reg° 50 Atti del Governo a c. 88. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

Depretis.

N° 3531.

Regio Decreto *col quale è costituita una Squadra navale che sarà denominata* Squadra permanente del Mediterraneo.

7 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituita una Squadra navale che sarà denominata *Squadra permanente del Mediterraneo.*

Art. 2.

La Squadra permanente sarà comandata da un Ufficiale Ammiraglio. Una disposizione Ministeriale designerà le navi che debbono farne parte.

Art. 3.

Qualunque bastimento ascritto alla Squadra suddetta, appena abbia abbandonato il proprio Dipartimento è messo sotto gli ordini del Comandante in Capo della medesima.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 7 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 87. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

Depretis.

N° 3532.

Regio Decreto *che autorizza la Banca Nazionale nel Regno d'Italia a stabilire una sede in Venezia.*

20 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 1° ottobre 1859, n° 3622;
Visto il R. Decreto 29 giugno 1865, n° 2376;
Vista la deliberazione dell'Assemblea generale degli

azionisti della Banca Nazionale in data 26 marzo 1861, con cui venne autorizzato il Consiglio superiore a proporre al Governo lo stabilimento di nuove sedi;

Vedute le deliberazioni del detto Consiglio superiore del 13 giugno e 31 ottobre 1866;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

La Banca Nazionale nel Regno d'Italia è autorizzata a stabilire una sede in Venezia.

Art. 2.

L'adunanza generale degli azionisti che per gli articoli 50, 51, 52 degli Statuti della Banca Nazionale, e per l'art. 3 del R. Decreto 29 giugno 1865, si tiene annualmente in Genova, Milano, Torino, Napoli, Palermo e Firenze, sarà pure tenuta in Venezia.

Art. 3.

L'adunanza generale suddetta che giusta l'art. 3 del R. Decreto 29 giugno 1865, dovea tenersi in Firenze nel mese di giugno di ogni anno, avrà luogo in vece nel mese di febbraio.

Delle due sedute di detta adunanza generale quella destinata alla presentazione del bilancio ed al trattamento delle proposte d'interesse sociale precederà quella destinata soltanto alla rinnovazione del Consiglio di reggenza.

Le adunanze generali degli azionisti presso le altre sedi, avranno luogo:

In Genova nel mese di marzo;
In Milano » di aprile;
In Napoli » di maggio;
In Palermo » di giugno;
In Torino » di luglio e
In Venezia » di agosto.

Art. 4.

Il Consiglio di reggenza della nuova sede in Venezia sarà provvisoriamente eletto dal Consiglio superiore, sino a che non si raduni l'Assemblea generale degli azionisti presso la sede di Venezia cioè fino al prossimo agosto, alla quale Assemblea competerà la nomina del Consiglio definitivo.

Quest'ultimo eleggerà nel suo seno i tre Reggenti che debbono entrare nel Consiglio superiore giusta il disposto dall'art. 77 degli statuti e dall'art. 4 del Regio Decreto 29 giugno 1865 e comporlo unitamente agli eletti dagli attuali Consigli di reggenza di Genova, Milano, Torino, Napoli, Palermo e Firenze.

Art. 5.

Le proposizioni ed osservazioni prese in considerazione nelle Assemblee generali presso le sedi a termini dell'art. 51 degli Statùti della Banca, saranno rimandate all'Assemblea generale che si terrà in Firenze, e comprese nell'ordine del giorno di tale adunanza.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 20 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 *febbraio* 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 93. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

A. Scialoja.

N° 3533.

Regio Decreto *col quale l'isola Salina viene eretta a Comune autonomo colla denominazione di* Salina.

7 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Vista la domanda sporta dalla maggioranza degli Elettori dell'isola Salina per ottenere che l'Isola stessa, separandosi da Lipari, costituisca un Comune distinto;

Vista la deliberazione emessa dal Consiglio comunale di Lipari nella seduta 4 luglio 1863, e quella del Consiglio provinciale di Messina in data 17 novembre 1863;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'isola Salina, attualmente aggregata al Comune di Lipari, è eretta a Comune autonomo colla denominazione di *Salina*, ed avrà per centro e capo-luogo la Borgata S. Marina.

Art. 2.

Fino alla costituzione del Consiglio comunale di Salina, cui si provvederà dal Prefetto della Provincia a norma di Legge, l'amministrazione dell'Isola predetta continuerà ad essere affidata all'attuale Consiglio comunale di Lipari, che ne curerà gli interessi, senza però vincolare in alcun modo l'azione della futura rappresentanza del novello Comune.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 7 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 *febbraio* 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 91. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

Ricasoli.

N° 3534.

Regio Decreto *col quale il Comune di Luzzano è soppresso ed aggregato a quello di Moiano.*

10 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Moiano e Luzzano in data 20 e 25 febbraio 1866, e quella del Consiglio provinciale di Benevento del 12 novembre dello stesso anno;

Visti gli articoli 13 e 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comune di Luzzano è soppresso ed aggregato a quello di Moiano.

Art. 2.

Fino alla ricostituzione della novella rappresentanza di Moiano, cui si provvederà dal Prefetto della Provincia a norma di Legge, gli attuali due Consigli comunali continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, curando però di non vincolare l'azione della futura rappresentanza.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 10 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 febbraio 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 99. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

Ricasoli.

N° 3535.

Regio Decreto *che approva il riparto della somma di lire 170,000 assegnate a carico della Cassa Ecclesiastica per promuovere l'istruzione elementare, magistrale e tecnica nelle Provincie Napolitane.*

20 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Decreto del Nostro Luogotenente Generale per le Provincie Napolitane del 17 febbraio 1861, n° 251;

Volendo provvedere alla distribuzione delle L. 170,000 dal precitato Decreto assegnate a carico della Cassa Ecclesiastica per promuovere l'istruzione elementare, magistrale e tecnica, e riferibili allo esercizio dell'anno 1865 ed anni precedenti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per la Pubblica Istruzione, d'accordo con quello di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La suindicata somma di L. 170,000 (cento settanta mila) sarà addetta per tre quarte parti a beneficio della istruzione elementare e magistrale, e per una quarta parte a beneficio dell'istruzione tecnica nelle Provincie Napolitane.

Art. 2.

È approvato il riparto delle quote rispettivamente assegnate per la istruzione elementare e magistrale, e per una quarta parte a beneficio della istruzione tecnica, giusta le tabelle A e B, che viste d'ordine Nostro dai predetti Ministri d'Istruzione Pubblica e di Grazia e Giustizia e dei Culti sono unite al presente Decreto.

Art. 3.

È rivocato il Nostro precedente Decreto del 14 giugno 1866.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 20 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 febbraio 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 106. Crodara-Visconti.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

Berti.
Borgatti.

A.

TABELLA *di riparto del fondo di L. 42,500 sull'assegnamento posto a carico della Cassa Ecclesiastica a favore della istruzione tecnica nelle Provincie Napolitane annessa al Regio Decreto del 20 gennaio 1867.*

Alla scuola tecnica di	Chieti	L.	4,255
id.	Solmona	»	3,000
id.	Lanciano	»	1,600
id.	Benevento	»	1,900
id.	Cosenza......	»	3,350
id.	Reggio	»	2,000
id.	Catanzaro	»	1,900
id.	Cotrone	»	1,000
id.	Nicastro	»	1,000
id.	Napoli	»	4,000
id.	Avellino	»	1,135
id.	Altamura	»	3,260
id.	Bitonto	»	3,000
id.	Aversa	»	400
id.	Caserta	»	1,600
id.	Teramo......	»	1,000
	TOTALE	L.	34,400
A disposizione del Ministero...		»	8,100
	TOTALE	L.	42,500

Visto d'ordine di Sua Maestà

I Ministri

BERTI.

BORGATTI.

B

TABELLA *di riparto del fondo di L.* 127,500 *sull'assegnamento posto a carico della Cassa Ecclesiastica a favore delle scuole elementari e magistrali nelle Provincie Napolitane annessa al R. Decreto del* 20 *gennaio* 1867.

Abruzzo Citeriore (Chieti)	L.	5,600
Abruzzo Ulteriore I (Teramo)	»	3,900
Abruzzo Ulteriore II (Aquila)	»	5,000
Basilicata (Potenza)	»	6,500
Benevento	»	3,900
Calabria Citeriore (Cosenza)	»	7,800
Calabria Ulteriore I (Reggio)	»	5,500
Calabria Ulteriore II (Catanzaro)	»	5,700
Capitanata (Foggia)	»	4,900
Napoli	»	13,500
Principato Citeriore (Salerno)	»	9,500
Principato Ulteriore (Avellino)	»	6,300
Molise (Campobasso)	»	6,000
Terra di Bari (Bari)	»	9,000
Terra di Lavoro (Caserta)	»	10,000
Terra d'Otranto (Lecce)	»	7,000
TOTALE	L.	110,100

Sussidi particolari.

Alla provincia di Potenza per una scuola magistrale	L.	12,000
All'Istituto femminile Antin in Campobasso	»	1,000
Alle scuole serali della Società operaia in Bari	»	1,500
Alla scuola magistrale in Solmona	»	2,900
TOTALE	L.	127,500

Visto d'ordine di Sua Maestà

I Ministri

BERTI.

BORGATTI.

N° 3536.

Regio Decreto *col quale il Comune di Civitella Licinio è soppresso ed aggregato a quello di Cusano Mutri.*

20 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Viste le deliberazioni emesse dai Consigli comunali di Civitella Licinio e Cusano Mutri nelle adunanze 24 e 26 febbraio 1866;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Benevento in data 12 novembre successivo;

Visto l'art. 14 della Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comune di Civitella Licinio è soppresso ed aggregato a quello di Cusano Mutri, rimanendo separate le rispettive rendite patrimoniali e passività.

Art. 2.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Cusano Mutri, cui si provvederà dal Prefetto nei

modi di Legge, gli attuali due Consigli comunali continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, curando però di non vincolare l'azione della futura rappresentanza.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 20 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 febbraio 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 63. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

Ricasoli.

N° 3537.

Regio Decreto *col quale si riordina il Ministero della Guerra.*

17 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 9 maggio 1860 relativo al riordinamento della Amministrazione Centrale della Guerra;

Visto i RR. Decreti 18 agosto 1861, 20 febbraio 1862, 12 maggio, 28 agosto, 18 dicembre 1864, e 31 maggio 1866 portanti modificazioni all'Ordinamento organico dell'ora detta Amministrazione Centrale;

Visto il R. Decreto del 24 ottobre 1866 pel riordinamento degli Ufficii delle Amministrazioni Centrali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° aprile 1867 il Personale dell'Amministrazione Centrale della Guerra sarà ridotto al numero stabilito dal Quadro organico annesso al presente Decreto, d'ordine Nostro sottoscritto dal Ministro della Guerra.

Il riparto di detto Personale fra il Segretariato Generale, e le varie Direzioni Generali sarà quale appare dall'annesso Specchio A.

Art. 2.

Continuerà ad essere applicabile l'articolo nono del Nostro Decreto 9 maggio 1860.

Art. 3.

Gli Impiegati d'ordine superiore dell'Amministrazione Centrale della Guerra possono far passaggio nel Corpo d'Intendenza Militare, e nei Personali contabili amministrativi militari, con o senza avanzamento; e viceversa gli Impiegati delle varie Amministrazioni dipendenti dal Ministero della Guerra possono far passaggio nell'Amministrazione Centrale.

La seguente Tabella stabilisce quale sia il pareggio dei gradi fra i suaccennati Personali.

Ministero della Guerra	Corpo d'Intendenza	Personale Contabile amministrativo
Direttore Capo Divisione di 1ª cl.	Intendente militare di 1ª cl.	
Id. di 2ª cl.	Id. di 2ª cl.	
Capo Sezione di 1ª classe	Commiss. di guerra di 1ª cl.	
Id. di 2ª classe		Contabile principale di 1ª cl.
Segretario di 1ª classe	Id. di 2ª cl.	Id. di 2ª cl.
Id. di 2ª classe	Sotto Comm. di guerra di 1ª cl.	Contabile di 1ª classe
Vice Segretario	Id. di 2ª cl.	Id. di 2ª classe

Art. 4.

Lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, in Divisioni ed Ufficii sarà quale appare dallo Specchio B annesso al presente Decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Art. 5.

Il predetto Nostro Ministro determinerà le attribuzioni di ciascun ramo di servizio, Divisione ed Ufficio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 17 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1867
Reg° 59 *Atti del Governo a c.* 109. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

E. Cugia.

QUADRO *organico del Personale del Ministero della Guerra e Tariffa delle competenze.*

N° dei Posti	DENOMINAZIONE DEGLI IMPIEGATI	STIPENDIO per ciascun grado o classe	*Annotazioni*
1	Segretario Generale ....L.	8000	I tre Direttori Capi Divisione più anziani, quando contino 8 anni di grado, potranno conseguire lo stipendio di L. 7000.
4	Direttori Generali ....»	8000	
11	Direttori Capi Divisione di 1ª cl. »	6000	
8	Id. 2ª id. »	5000	
22	Capi Sezione di 1ª classe.....»	4500	Per passare Capo di Sezione di 1ª classe è necessario contare 5 anni di grado.
22	Id 2ª id. .....»	4000	
40	Segretari di 1ª classe ....»	3500	
40	Id. 2ª id. ....»	3000	
36	Vice Segretari ....»	2200	
11	Primi Commessi.............»	2000	
50	Commessi di 1ª classe ....»	1800	
50	Id. 2ª id. ....»	1500	
50	Id. 3ª id. ....»	1200	
378	Potranno inoltre essere ammessi nell'Amministrazione Centrale della Guerra cinquanta Volontari senza stipendio.		

Dat. Firenze, addì 17 febbraio 1867.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
E. CUGIA.

SPECCHIO *di riparto del Personale dell'Amministrazione Centrale della Guerra fra il Segretariato Generale e le varie Direzioni Generali.*

QUALITÀ	SEGRETARIATO GENERALE	DIREZIONI GENERALI				TOTALE GENERALE
		Fanteria e Cavalleria	Artiglieria e Genio	Leva Bassa forza e Matricola	Servizi amministrativi	
Segretario Generale	1	»	»	»	»	1
Direttori Generali	»	1	1	1	1	4
Direttori Capi di Divisione	4	3	3	4	5	19
Capi Sezione	8	5	8	10	13	44
Segretari e Vice Segretari	27	10	16	23	40	116
Primi Commessi e Commessi	47	18	28	31	70	194
	87	37	56	69	129	378

N.B. I posti di Segretario Generale, di Direttore Generale, non che alcuni posti di Direttore Capo-Divisione e di Capo-Sezione pei servizi speciali o di amministrazione, potranno essere occupati da Uffiziali superiori dell'Esercito, e anche da Impiegati di altri rami dell'Amministrazione militare.

Dat. Firenze, addì 17 febbraio 1867.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Guerra

E. CUGIA.

B

SPECCHIO *relativo allo scompartimento degli Ufficii del Ministero della Guerra.*

	RAMI DI SERVIZIO	DIVISIONI OD UFFICII
	Segretariato Generale	Ufficio operazioni militari e Corpo di Stato Maggiore.
		Divisione Gabinetto del Ministro.
		Id. Giustizia ed Istituti militari.
		Id. Personale, servizio interno e giubilazioni.
		Id. Contabilità centrale.
		Ufficio Archivi.
Direzioni Generali	di Fanteria e di Cavalleria	Ufficio Gabinetto del Direttore Generale.
		Divisione 1ª Fanteria - servizio attivo.
		Id. 2ª Fanteria - servizio sedentario e matricola degli Uffiziali.
		Id. Cavalleria.
	d'Artiglieria e del Genio	Divisione personale di Artiglieria e del Genio.
		Id. Materiale d'Artiglieria.
		Id. Materiale del Genio.
	dei Servizi amministrativi	Ufficio Gabinetto ed Intendenza militare.
		Divisione Sussistenze.
		Id. Vestiario e Rimonte.
		Id. Casermaggio e Trasporti.
		Id. Ospedali.
		Id. Competenze e Contabilità dei Corpi.
	Leve, Bassa forza e Matricola	Ufficio Gabinetto del Direttore Generale.
		Divisione 1ª Leve.
		Id. 2ª Leve.
		Id. Bassa forza.
		Id. Matricola di Bassa forza.

Dat. Firenze, addì 17 febbraio 1867.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
E. CUGIA.

N° 3538.

Regio Decreto, *col quale si sopprime la corresponsione per parte dello Stato dell'assegnazione di annue lire cinquemila, accordata col Decreto Parmense 4 agosto 1840, pel mantenimento del Culto divino nella Real Chiesa di S. Rocco in Parma, e si prescrivono in proposito le necessarie relative disposizioni.*

7 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Decreti 17 gennaio 1817, n° 5; e 4 agosto 1840, n° 149; non che le risolutioni 1° giugno 1828, n° 33; 10 novembre 1829, n° 48; e 17 febbraio 1833, n° 30 dell'Arciduchessa e Duchessa di Parma Maria Luigia d'Austria, inserti nella raccolta generale delle Leggi del già Ducato di Parma;

Considerato che per avere il Collegio od Istituto delle Orsoline in Parma notificata per la tassa di manomorta un'annua entrata di lire quarantadue mila cento venticinque, e centesimi sette, si è verificato il caso previsto dall'articolo settimo del detto Decreto 17 gennaio 1817, e deve quindi avere pieno adempimento il prescritto dall'articolo secondo dell'altro succitato Decreto 4 agosto 1840, n° 149;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Colla fine dell'anno 1866, cessa la corresponsione per parte dello Stato dell'assegnazione di annue lire cinquemila, accordata col Decreto Parmense 4 agosto 1840, nº 149, per il mantenimento del Culto divino nella Real Chiesa di S. Rocco in Parma. La relativa somma sarà cancellata dal bilancio dello Stato a cominciare dal 1º gennaio 1867.

Art. 2.

L'Istituto o Collegio delle Orsoline in Parma provvederà, dal 1º gennaio 1867 in poi, al decoroso mantenimento del Culto divino nella detta Real Chiesa di S. Rocco, nei modi e termini dell'articolo settimo del Decreto Parmense 17 gennaio 1817, nº 5.

Art. 3.

Al Collegio delle Orsoline sarà fatta regolare consegna degli arredi sacri, mobilie ed oggetti della Real Chiesa di S. Rocco, sotto però l'obbligo al Collegio stesso della regolare manutenzione e conservazione degli arredi sacri, mobilie ed oggetti, non che della equivalente loro surrogazione in caso di deperimento.

Art. 4.

La Commissione instituita col Decreto Parmense 4 agosto 1840, nº 149, continuerà a sussistere per lo scopo di vegliare all'esatto adempimento degli obblighi spettanti al Collegio od Istituto delle Orsoline in Parma per la manutenzione e l'esercizio del Culto nella detta Chiesa di S. Rocco ai termini del Decreto Parmense

17 gennaio 1817, n° 5, non che per la manutenzione, conservazione e surrogazione degli arredi sacri, mobilie ed oggetti di cui all'articolo terzo del presente Decreto.

Art. 5.

Restano fermi ed intatti i diritti di proprietà e di padronato e tutti gli altri diritti spettanti alla Nostra Persona ai Nostri Successori ed allo Stato sulla detta Real Chiesa di S. Rocco.

Art. 6.

Rimane abrogata ogni disposizione dei succitati Decreti e Sovrane Risoluzioni Parmensi che sia contraria al presente Decreto.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla R. Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 7 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1867
Reg° 59 Atti del Governo a c. 84. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti.

Borgatti.

N° 3539.

REGOLAMENTO

APPROVATO

DAL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

a tenore dell'art. 16 del Reale Decreto 23 dicembre 1866

per la istituzione dei Comizi Agrarii

CAPO I.

Ordinamento e modo di funzionare dei Comizi.

Art. 1.

Tutti i componenti i Comizi eletti, nominati od ammessi a norma degli articoli 3, 4, 5 e 6 del Real Decreto del 23 dicembre 1866, esercitando pari diritti partecipano alle votazioni.

Art. 2.

L'adunanza è costituita quando un terzo almeno dei componenti si trovi presente.

Dopo la seconda convocazione per mancanza di numero legale nella prima adunanza, i presenti possono deliberare in qualunque numero.

Nell'avviso per la seconda convocazione sarà dichiarato che vi è luogo a deliberazioni qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 3.

Nel mese di marzo d'ogni anno si fanno le elezioni a schede segrete de' componenti la Direzione del Comizio.

I Membri uscenti d'ufficio possono essere rieletti.

Art. 4.

I Comizi potranno, semprechè torni opportuno per il numero dei soci, dividersi in tre sezioni, una per lo studio dei bisogni dell'agricoltura e per le proposte da discutersi in adunanza generale;

La seconda per promuovere le esecuzioni delle Leggi e dei Regolamenti in materia di agricoltura e per eseguire le deliberazioni del Comizio, specialmente quelle che concernono le esposizioni e i concorsi;

La terza per lo esame de' provvedimenti d'ordine, d'amministrazione interna e di contabilità.

Art. 5.

Sulle informazioni, e sui dati di cui all'articolo precedente, la Direzione farà ogni anno una relazione sullo stato dell'agricoltura del proprio Distretto, e la trasmetterà al Ministero dopo l'approvazione del Comizio in adunanza generale.

Art. 6.

L'iniziativa delle proposte spetta tanto alla Presidenza quanto ai singoli componenti il Comizio.

Esse saranno prese in considerazione quando siano appoggiate da tre dei Membri presenti.

Art. 7.

Il Presidente convoca l'adunanza generale e regola le discussioni.

Può sospenderle quando trascendono in personalità o in offese alle Leggi.

Le materie in discussione debbono essere indicate nell'ordine del giorno della seduta, e pubblicate nel giorno antecedente.

Quando al fine di una seduta non si possa dare lettura di un verbale, essa avrà luogo nella seduta successiva. Dei verbali approvati e firmati dal Presidente e dal Segretario sarà conservato l'originale negli archivi del Comizio.

Art. 8.

Le quote di concorso destinate a sopperire alle spese d'amministrazione del Comizio sono obbligatorie per tutto l'anno.

Quelle deliberate per le esposizioni, concorsi, pubblicazioni, esperimenti che il Comizio deliberi di fare, sono occasionali e temporanee, e la sottoscrizione per esse è facoltativa.

Art. 9.

Il fondo comune ordinario sarà votato ogni anno nelle prime adunanze, dietro un bilancio proposto dalla Direzione.

Art. 10.

In tali votazioni potranno anche proporsi i sussidi da richiedersi al Governo, alle Provincie, ai Comuni; ma non si fonderanno i bilanci passivi, se non sulle cifre di concorso già assicurate.

CAPO II.

Amministrazione del Comizio.

Art. 11.

L'Amministrazione del Comizio è rappresentata dalla Direzione.

La Direzione

1° Partecipa all'Adunanza generale le comunicazioni ricevute dalle Autorità provinciali o dai privati;

2° Nomina i soci nuovi a termine del Decreto organico;

3° Propone il bilancio del Comizio e tutti i provvedimenti finanziari ordinari e straordinari;

4° Esegue le deliberazioni dell'Adunanza generale;

5° Provvede per urgenza a tutti i servizi che il Decreto organico non commetta alla competenza del Comizio costituito in adunanza generale.

Art. 12.

Per la esecuzione degli atti la Direzione corrisponde d'ufficio con le Autorità del Circondario; e per mezzo dei Prefetti e Sotto-Prefetti col Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 13.

La corrispondenza e il protocollo della Direzione sono tenuti da un Segretario, il quale può anche essere Segretario delle adunanze generali.

Esso riceve un' indennità dal Comizio, che sarà stanziata nel bilancio passivo.

Art. 14.

Nessuna spesa non prevista nei bilanci approvati potrà farsi senza deliberazione dell'Adunanza generale.

Art. 15.

Il fondo comune deve essere versato nella Cassa del Comune ove ha sede il Comizio, semprechè vi consenta l'Autorità comunale.

Potrà il Comizio nominare un Cassiere proprio, il quale presenti idonea cauzione.

Art. 16.

La Direzione del Comizio fa i pagamenti per mezzo di mandati firmati dal Presidente, o dal Vice-Presidente, e controsegnati da uno dei Consiglieri delegati, e li registra in un libro a matrice.

Essa rende il suo conto annuale al Comizio.

Art. 17.

Nessuna deliberazione della Direzione è valida, se non intervengono almeno tre dei Membri che la compongono.

In caso di parità di voti quello del Presidente determina la maggioranza.

CAPO III.

Delle adunanze annue dei Comizi.

Art. 18.

Le adunanze dei Comizi hanno luogo in marzo ed in ottobre; essi possono essere convocati straordinariamente per domanda del Ministero, per deliberazione del Consiglio di Direzione, o a richiesta di un terzo dei Membri componenti il Comizio.

Art. 19.

La durata delle sessioni non potrà protrarsi al di là di 15 giorni.

Art. 20.

Nella prima tornata della sessione di marzo presiede il componente più anziano di età.

Le altre adunanze sono presiedute dal Capo dell'Amministrazione o da uno dei Consiglieri delegati.

Art. 21.

Le convocazioni delle adunanze generali sono fatte per avviso spedito dalla Direzione, 15 giorni innanzi, a domicilio dei componenti, e pubblicata per affissione in ciascun Comune.

CAPO IV.

Esposizioni e concorsi agrarii.

Art. 22.

I concorsi e le esposizioni possono essere parziali o generali.

Le parziali si limitano ad una o più determinate specie di prodotti o di strumenti di produzione.

Le generali si estendono a tutti i prodotti agrarii, ed alle macchine e strumenti di agricoltura ed orticoltura, come pure a tutti gli studi, disegni, modelli, relativi a qualunque interesse agricolo.

Art. 23.

Ammesso il progetto e votati i fondi per una esposizione o per un concorso, la Direzione ne dà avviso per manifesto al pubblico.

Art. 24.

Il manifesto deve precedere almeno di 30 giorni l'apertura della esposizione o del concorso.

Esso determina:

1° In quante sezioni o classi sarà divisa l'esposizione;

2° Qual è il giorno perentorio per la presentazione degli oggetti;

3° Quale spazio è assegnato ad ogni classe o sezione;

4° Quanti giorni durerà l'esposizione od il concorso;

5° In quali giorni saranno accettati i prodotti d'orticoltura e fioricoltura;

6° In quali giorni e con quali cautele, oneri e arredi saranno accettati gli animali vivi, senza responsabilità del Comizio.

Art. 25.

Pel conferimento dei premii saranno eletti dalla Direzione Periti giurati, anche fuori il Comizio, in numero di tre per ciascuna sezione dell'esposizione, designata nel programma.

Art. 26.

I premii d'onore sono conferiti con un diploma speciale della Direzione del Comizio, previa proposta dei Giurati.

I premii in medaglie o in macchine o attrezzi rurali, saranno accompagnati dal documento che ne fa fede.

Art. 27.

Sul rapporto dei Giurati, e per deliberazione dell'Adunanza generale del Comizio, può essere richiesto un diploma ministeriale, nei casi di nuovi sistemi, o macchine, o prodotti agrarii, degni di speciale incoraggiamento.

Art. 28.

I premii in denaro, o in macchine od attrezzi, possono essere offerti al Comizio, per rilasciarsi ai meritevoli, anche da privati o da Corpi morali.

Art. 29.

I rendiconti, che ogni anno riceverà il Ministero sulle esposizioni e concorsi dei varii Circondari, coll'elenco dei premiati, saranno fatti di pubblica ragione.

CAPO V.

Rapporti dei Comizi colle Autorità provinciali.

Art. 30.

I Comizi adunati potranno accogliere nel loro seno Delegati di Consigli provinciali, o dei Consigli comunali, incaricati di proporre, discutere o sostenere in presenza loro materie di utilità locale; e per mezzo di detti Delegati potranno far giungere alle Autorità provinciali e comunali le loro deliberazioni.

Art. 31.

I Comizi riceveranno in ogni sessione per mezzo de' Prefetti e Sotto-Prefetti le risposte categoriche a tutte le comunicazioni fatte al Governo per deliberazioni della sessione precedente.

Art. 32.

Essi sono in facoltà d'interporre gli uffizi del Ministero a favore delle petizioni che credessero dover presentare alle Camere legislative, informandolo con relazioni documentate sull'argomento di ciascuna petizione.

Art. 33.

Potranno le Direzioni richiedere alle Autorità governative informazioni necessarie all'oggetto delle proposte che intendono fare in adunanza generale; e dovranno rispondere adeguatamente alle domande delle Autorità governative, e riferire sulle manifestazioni che il Governo opinasse doversi fare per loro mezzo ai Comizi, ed alle popolazioni agricole.

Art. 34.

Saranno trasmesse al Ministero dalle Direzioni, in copia, i resoconti annuali presentati a' Comizi; e a ciascuna Amministrazione pubblica, di cui nell'art. 11 del Decreto organico, sarà spedito rapporto speciale sull'impiego de' sussidi.

Art. 35.

La costituzione de' Comizi, per gli effetti di cui nell'art. 13

del detto Reale Decreto, sarà fatta per Decreto Reale, previo esame dello Statuto, e della formazione del fondo comune, e degli altri mezzi che possono assicurare l'esistenza dell'associazione.

Firenze, addì 18 febbraio 1867.

Il Ministro
CORDOVA.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 marzo 1867
Regº 39 Atti del Governo a c. 110. AYRES.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* RICASOLI.

Nº 3540.

REGIO DECRETO *portante disposizioni diverse riguardo ai cittadini delle Provincie della Venezia e della Provincia di Mantova requisiti od accettati nel servizio militare dal cessato Governo Austriaco o per fatto delle leve annuali o per arruolamento volontario dall'anno 1858 all'anno 1866 inclusive.*

17 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto del 4 novembre 1866, che dichiara le Provincie della Venezia e quella di Mantova parte integrale del Regno d'Italia;

Considerando che in virtù del citato Decreto i cittadini di quelle Provincie debbono compiere, ed a

seconda dei casi, assumere nel Nostro Esercito quel servizio militare, cui erano stati e dovevano essere vincolati per fatto della leva annuale, o per arruolamento volontario, al dirimpetto del cessato Governo Austriaco;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutti i cittadini delle Provincie della Venezia e della Provincia di Mantova stati requisiti od accettati nel servizio militare dal cessato Governo Austriaco in conto delle leve fatte dall'anno 1858 all'anno 1866 inclusivamente, tuttavolta che non fossero stati esentati od esonerati dal servizio per ragioni di famiglia, per fisica incapacità, per surrogazione o per altri motivi consimili, saranno ascritti al Nostro Esercito, secondo la rispettiva loro provenienza, e per la durata della rispettiva loro capitolazione (ferma).

Tutti gli uomini provenienti dalle leve anteriori a quella dell'anno 1858 saranno perciò congedati assolutamente, e i refrattari e gli omessi di queste leve non saranno altrimenti ricercati.

Art. 2.

La ferma dei requisiti e degli accettati in conto delle leve operate dall'anno 1858 all'anno 1866 dovrà rimanere quale era determinata dalla Legge Austriaca, e la loro classificazione nella Nostra Armata verrà quindi eseguita nel modo seguente, cioè:

Quelli della leva dell'anno	1858	colla classe	1836;
»	1859	»	1837;
»	1860	»	1838;
»	1861	»	1839;
»	1862	»	1840;
»	1863	»	1841;
»	1864	»	1842;
»	1865	»	1843;
»	1866	»	1844;

Art. 3.

I requisiti e gli accettati in conto delle leve posteriori a quella dell'anno 1857, di cui non fosse avvenuta la consegna per parte del Governo Austriaco perchè già si fossero resi disertori da quell'Esercito, o perchè se ne fossero in qualsivoglia modo tenuti lontani, dovranno presentarsi al Comando militare della rispettiva Provincia per essere descritti nei ruoli relativi.

Non presentandosi senza giustificato motivo nei sessanta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente Decreto, saranno dalle competenti Autorità dichiarati disertori, ed incorreranno nelle pene per tal reato comminate dal Nostro Codice penale militare.

Art. 4.

Quanti fra i cittadini delle premenzionate Provincie fossersi resi refrattari alle leve fattevi dall'anno 1858 all'anno 1866, o fossero stati omessi nelle liste delle leve stesse, dovranno essi pure entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di questo Decreto,

presentarsi alle rispettive Autorità di leva, onde essere esaminati, e se idonei, arruolati (assentati).

Quelli che si presenteranno nel termine designato, ove non avessero diritto quesito ad una delle esenzioni stabilite dalla Legge Austriaca del 29 settembre 1858 sul completamento dell'Armata, o non fossero in grado di esonerarsi dal servizio mercè la surrogazione o l'affrancazione, verranno destinati ad un Corpo dell'Esercito, e verranno classificati con gli inscritti delle leve, alle quali avrebbero dovuto concorrere, e quindi correndo la sorte di loro, otterranno pure il congedo assoluto insieme ad essi.

A quelli invece che non si presentassero nel termine prestabilito, saranno applicate le penalità volute dalla Legge preallegata.

Art. 5.

Ai refrattari ed agli omessi presentatisi in tempo opportuno, che comprovassero aver servito nel Nostro Esercito in qualità di volontarii, oltre l'esercizio di tutti i diritti e il godimento dei beneficii, di cui è fatta parola nel precedente articolo, sarà accordato puranco il vantaggio di computare nella ferma da assumere il tempo del servizio già prestato volontariamente.

Quelli poi fra di loro che giustificassero essere stati congedati per riforma, dovranno ritenersi per dispensati dall'obbligo di prendere servizio.

Art. 6.

Tutti i giovani delle diverse classi di età concorrenti alla leva dell'anno 1866 che giusta la Legge Austriaca

sarebbero rimasti disponibili per leve successive, e tutti gli inscritti di qualsiasi altra leva, che per ragione di salute, o per altri motivi furono già rinviati dai Corpi, i quali, pure per la Legge stessa, dovrebbero essere considerati fra i disponibili, s'intenderanno definitivamente svincolati dal servizio militare.

Art. 7.

I coscritti che dopo aver concorso alla leva annuale del 1866 dovettero concorrere ad una leva straordinaria intimata con Sovrana risoluzione del 17 maggio dell'anno istesso, se siano di quelli, che andarono sotto le armi, verranno assolutamente congedati, e se fossero di quelli, che resersi refrattari, o che per altra causa non potettero rispondere a quell'intimazione, s'intenderanno svincolati dal servizio, cui erano stati intimati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 101. Crodara-Visconti.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

E. Cugia.

N° 3541.

Regio Decreto col quale è nuovamente protratto a tutto il giorno 15 aprile prossimo il termine per la restituzione delle dichiarazioni dei Contribuenti all'Agente delle Tasse, ed a giorni 15 ciascuno degli altri termini prefissi dal Regolamento 23 dicembre 1866, meno quelli stabiliti dagli articoli 133, 134, 137, 138 e 142, pei quali resta ferma la proroga già accordata col Decreto 10 febbraio corrente, n° 3504.

20 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regolamento approvato con Decreto 23 dicembre 1866, n° 3420, per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e della tassa sull'entrata fondiaria;

Visto il Regio Decreto 10 febbraio 1867, n° 3504;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 37 del predetto Regolamento per la restituzione delle dichiarazioni dei Contribuenti all' Agente delle Tasse, già prorogato al 7

marzo prossimo col citato Decreto 10 febbraio corrente, viene nuovamente protratto a tutto il giorno 15 aprile prossimo.

Art. 2.

Ciascuno degli altri termini prefissi dal Regolamento stesso, meno quelli stabiliti dagli articoli 133, 134, 137, 138 e 142, pei quali resta ferma la proroga già accordata col Decreto 10 febbraio, è prorogato di giorni 45.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 20 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 febbraio 1867
Reg°39 Atti del Governo a c. 98. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Depretis.

N° 3542.

Regio Decreto *col quale il Comune di Spresiano costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Conegliano, la quale si radunerà nel Capoluogo del Comune stesso.*

7 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513;

Veduto il Regio Decreto 13 ottobre 1866, n° 3282, con cui la legge elettorale fu pubblicata nelle Provincie della Venezia e di Mantova, e la tabella annessavi della circoscrizione dei cinquanta Collegi elettorali in esse provincie costituiti;

Considerando che gli Elettori iscritti nelle liste del Comune di Spresiano per recarsi a dar voto in Conegliano Capoluogo del Collegio elettorale n° 462, e della Sezione a cui essi Elettori appartengono attualmente, devono percorrere lunga strada e pagare pedaggio non tenue per transitare il fiume Piave;

Noverandosi nel Comune di Spresiano più di quaranta elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Spresiano costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Conegliano, n° 462, la quale si radunerà nel Capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 7 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 febbraio 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 96. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti

Ricasoli.

N° 3543.

Regio Decreto *con cui l'attuale Sezione del Collegio elettorale di Sondrio, detta di Traona, è soppressa, e gli Elettori sono aggregati alla Sezione detta di Morbegno.*

7 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 64 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513;

Ritenuto che sulle liste elettorali politiche dell'attuale Sezione del Collegio elettorale di Sondrio, n° 373, detta di Traona, trovinsi inscritti ventisette Elettori soltanto, e che la Sezione elettorale più vicina a questa del Collegio stesso, sia quella detta di Morbegno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'attuale Sezione del Collegio elettorale di Sondrio, n° 373, detta di Traona, è soppressa, e gli Elettori suoi sono aggregati alla Sezione più vicina dello stesso Collegio detta di Morbegno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 7 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 febbraio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 93. Credara-Visconti.
Luogo del Sigillo *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

RICASOLI.

N° 3544.

Regio Decreto, *col quale si stabilisce, nulla essere innovato, per effetto del Decreto 14 dicembre 1865, n° 2637, alla circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali nelle Provincie Toscane e alla loro divisione in sezioni.*

20 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65, 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella ad essa Legge unita delle circoscrizioni territoriali dei Collegi elettorali;

Veduto il Reale Decreto 14 dicembre 1865, n° 2637, con cui fu determinata la circoscrizione territoriale delle Preture nelle Provincie Toscane;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nulla è innovato per effetto del Reale Decreto 14 dicembre 1865, n° 2637, alla circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali nelle Provincie Toscane e alla loro divisione in sezioni, rimanendo in piena osservanza le

circoscrizioni e divisioni contenute nella tabella approvata coll'articolo primo della Legge 17 dicembre 1860, n° 4513, e nei Decreti Reali posteriormente emanati, coi quali siasi autorizzata la costituzione di altre sezioni di Collegio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze addì 20 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 febbraio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 105. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* RICASOLI.

RICASOLI.

N° 3545.

REGIO DECRETO *che ordina la esecuzione della Convenzione sulla tassa dei Vaglia-postali tra l'Italia e la Svizzera.*

17 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio de' Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione addizionale a quella del 30 ottobre 1865 per lo scambio dei Vaglia-postali conchiusa tra l'Italia e la Svizzera e sottoscritta in Firenze addì 31 luglio 1866, le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 6 febbraio 1867.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 *marzo* 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 113. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Visconti Venosta.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione addizionale a quella del 30 ottobre 1865 per lo scambio dei Vaglia-postali tra l'Italia e la Svizzera essendo stata conchiusa e sottoscritta dai rispettivi Plenipotenziari in Firenze addì trent'uno luglio dell'anno mille ottocento sessantasei,

Convenzione del tenore seguente:

CONVENTION

pour régler la taxe des mandats de poste entre l'Italie et la Suisse.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse, ayant reconnu l'opportunité de régler, au moyen d'une nouvelle Convention, d'une manière plus conforme aux intérêts des Finances des deux Pays, la taxe à percevoir pour la délivrance des Mandats de poste Italo-Suisses, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, Mr le Chevalier Docteur Jacini Chevalier Grand'Croix, décoré du Grand Cordon de Son Ordre des Saints Maurice et Lazare, Son Ministre Secrétaire d'État pour les Travaux publics etc.; le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse, Mr Jean Pioda, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération Suisse auprès de Sa Majesté le Roi d'Italie;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

La taxe à percevoir sur les sommes d'argent expediées au moyen de Mandats de poste tant de l'Italie pour la Suisse, que de la Suisse pour l'Italie, est fixée à dix centimes par dix francs ou fraction de dix francs.

Cette taxe sera répartie par moitié entre l'Administration qui aura délivré les Mandats et celle qui les aura payés.

Art. 2.

Seront abrogées, à partir du jour de la mise en exécution de la présente Convention, les dispositions antérieures sur la taxe de Mandats de poste Italo-Suisses.

Art. 3.

La présente Convention sera mise en exécution à partir du jour dont les deux Administrations conviendront, et aura la même durée que la Convention du 30 octobre 1865 pour l'échange des Mandats de poste entre l'Italie et la Suisse, dont les dispositions restent en vigueur en tant qu'elles ne sont pas contraires à celle de la présente.

Art. 4.

Cette Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

Fait à Florence en double expédition le 31 juillet 1866.

(L. S.) E. Jacini. (L. S.) G. B. Pioda.

Noi avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per la presente l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla osservare inviolabilmente. In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Sigillo - Date a Firenze addì trenta del mese di dicembre l'anno del Signore mille ottocento sessantasei e del Regno Nostro il decimo ottavo.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI VENOSTA.

N° 3546.

Regio Decreto *col quale sarà inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico una rendita consolidata 5 p. °/₀ di L. 4,000,000 a favore dell'Amministrazione del fondo per il Culto, in acconto della rendita accertata per la liquidazione della tassa di mano-morta sui beni delle Corporazioni religiose soppresse.*

6 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della Legge 7 luglio 1866, n° 3036;

Visti gli articoli 51 e 52 del Regolamento approvato col Nostro Decreto 21 luglio stesso mese, n° 3070.

Ritenuto che la rendita denunciata per la liquidazione della tassa di mano-morta, dalle soppresse Corporazioni religiose, rileva a più di dodici milioni, come risulta dalle dichiarazioni presentate a norma del disposto dall'art. 13 dell'anzidetta Legge 7 luglio 1866;

Ritenuto che le prese di possesso dei beni delle soppresse Corporazioni religiose vennero effettuate nei mesi di novembre e dicembre per cui calcolando il periodo medio di un mese, sulla rendita da inscriversi sul Debito pubblico, a tenore dell'art. 11 di detta Legge sarebbe dovuto all'Amministrazione del fondo per il Culto il prorata corrispondente ad una sesta parte;

Considerato che, mentre si sta procedendo all'accertamento della rendita dei beni delle singole Corporazioni religiose soppresse, è indispensabile di porre l'Amministrazione del fondo per il Culto in grado di provvedere ai suoi più urgenti bisogni, mediante la iscrizione a favore della medesima di una rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico, non eccedente la terza parte di quella denunciata per la liquidazione della tassa di mano-morta;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sarà inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato una rendita consolidata 5 p. °/₀ di L. 4,000,000 a favore dell'Amministrazione del fondo per il Culto, in aceonto della rendita accertata per la liquidazione della tassa di mano-morta sui beni delle Corporazioni religiose soppresse dalla Legge 7 luglio 1866.

Tale rendita per L. 600,000 verrà inscritta colla decorrenza dal 1° luglio 1866 e per L. 3,400,000 col godimento dal 1° gennaio 1867.

Art. 2.

Sulla rendita di cui all'articolo precedente verranno imputate le singole quote relative alle rendite dei beni di ciascuna Corporazione religiosa, di mano in mano che ne sarà compiuto lo accertamento definitivo.

Art. 3.

Pel servizio di dette rendite è fatto sulla Tesoreria

Centrale dello Stato l'annuo assegno di L. 600,000 a partire dal 1° luglio 1866 e di L. 3,400,000 a partire dal 1° gennaio 1867.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 123. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

A. Scialoja.

N° 3547.

Regio Decreto *col quale alla Direzione Generale del Catasto fondiario per le Provincie Liguri-Piemontesi è sostituita una Direzione compartimentale.*

13 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla Direzione Generale del Catasto fondiario per le

Provincie Liguri-Piemontesi è sostituita una Direzione compartimentale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1867
Reg° 59 Atti del Governo a c. 122. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

A. SCIALOJA.

N° 3548.

REGIO DECRETO *col quale è revocato il Decreto 30 dicembre 1865 di soppressione dei Comuni di Cisore e Vagna, ed il detto Comune di Cisore e quello di Calice Ossolano sono aggregati alla Città di Domodossola.*

15 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Visto il precedente Nostro Decreto in data 30 dicembre 1865, n° 2736, pel quale furono aggregati alla Città di Domodossola i Comuni di Vagna e Cisore;

Viste le deliberazioni emesse dai Consigli comunali di Domodossola, Calice Ossolano, Cisore e Vagna nelle adunanze 7, 11, 18 e 19 marzo 1866;

Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Novara, nella seduta 4 settembre successivo;

Visto l'art. 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il precedente Nostro Decreto in data 30 dicembre 1865, n° 2736, pel quale i Comuni di Cisore e Vagna erano stati soppressi ed aggregati a quello di Domodossola, è revocato.

Art. 2.

Sono aggregati alla Città di Domodossola i Comuni di Cisore predetto e quello di Calice Ossolano, rimanendo separate le rispettive rendite patrimoniali e le passività.

Art. 3.

Nel più breve termine possibile si procederà alla ricostituzione del nuovo Consiglio comunale di Domodossola, in base alle attuali liste amministrative dello stesso Comune e di quelle di Cisore e di Calice Ossolano, riformate a senso del 2° alinea dell'art. 17 della Legge sovracitata, ed intanto le attuali rappresentanze dei cennati Comuni continueranno ed esercitare le loro attribuzioni, curando però di non vincolare l'azione del futuro Consiglio comunale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE.

Reg° 59 *Atti del Governo* a c. 120. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Ricasoli.

RICASOLI.

N° 3549.

REGIO DECRETO *col quale è stabilito che le cinte urbane delle città di Guastalla, Reggio e Mirandola cessano di essere considerate come opere fortificate.*

24 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Le cinte urbane delle città di Guastalla, Reggio e Mirandola ed opere dipendenti cessano di essere considerate come opere fortificate.

Art. 2.

Cessano per conseguenza di essere soggetti alle servitù militari dipendenti dalle dette opere i terreni adiacenti nei limiti stabiliti dalle Leggi in vigore.

Art. 3.

Il predetto Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 24 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 125. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

E. Cugia.

N° 3550.

Regio Decreto *che approva il Regolamento sulla Borsa di Commercio e sui Mediatori della Provincia di Palermo.*

17 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e d'arti di Palermo del 4 luglio 1866;

Veduta la Legge 6 luglio 1862, n° 680;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento visto d'ordine nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio sulla Borsa di Commercio e sui Mediatori della Provincia di Palermo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 17 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1867
Reg° 59 *Atti del Governo a c.* 147. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Cordova.

REGOLAMENTO SPECIALE

sulla Borsa di Commercio e sui Mediatori della Provincia di Palermo

Art. 1.

La Borsa di Palermo è aperta al Pubblico in ogni giorno di lavoro dalle ore 11 a. m. all'1 p. m.

Non possono entrarvi secondo il disposto dell'art. 31 del Codice commerciale, i Commercianti falliti non riabilitati, e i pubblici Mediatori interdetti o sospesi.

Art. 2.

A mezzo giorno ad un segno di campana, tutti gli Agenti di cambio autorizzati alla negoziazione della rendita pubblica alle grida, e dei quali si terrà parola all'art. 9, si riuniranno per trattare ad alta voce le compre-vendite della medesima.

Art. 3.

Queste compre-vendite si effettueranno col sistema in uso delle offerte e delle dimande, e pel quale tutte le volte che una offerta venga immediatamente accettata si avrà per conchiusa e definita senza potersi per niun conto ritrattare.

Art. 4.

Potranno così nello istesso tempo eseguirsi varie operazioni a prezzi differenti tanto per contanti che a termini.

Ogni operazione, appena che sarà compiuta, sarà registrata e resa pubblica.

La durata però di tutte le operazioni non potrà eccedere una mezz'ora, cominciando da quelle per contanti, e poi in seguito si tratteranno quelle per fine corrente e fine prossimo.

Art. 5.

Non potranno ivi proporsi offerte o dimande di partite che siano minori di L. 500 per pronti contanti, e minori di 1,000 per operazioni a termine, ed il prezzo pel quale verranno conchiuse, dovrà nelle sue frazioni regolarsi sulla scala di 2 1/2 cent.

Art. 6.

Immediatamente dopo le grida, si riunirà il Consiglio sindacale, o quel Corpo che ai termini delle disposizioni transitorie del presente Regolamento è chiamato a sostituirlo, onde fissare i corsi della rendita pubblica e di tutti i valori ammessi alla iscrizione nelle liste di Borse.

Per la rendita pubblica il corso legale sarà regolato sulla media in rapporto ai prezzi ed alle quantità di tutte le operazioni fatte in contanti e registrate durante le grida, non tenendo conto in dette medie delle frazioni minori di due centesimi

e mezzo, con doversi però riportare come cinque ove risultassero maggiori.

Questa media formerà corso legale per le 24 ore e fino a che non sarà rimpiazzato da un novello corso.

Art. 7.

La pubblicazione dei listini giornalieri conterrà il primo e l'ultimo prezzo fatto delle operazioni eseguite tanto in contanti che a termine, non che il corso legale che sarà fatto per quelle in contanti.

Art. 8.

Sono autorizzati a negoziare la rendita pubblica alle grida i soli Agenti di cambio che forniranno un supplimento di cauzione di L. 30,000 oltre a quella cui generalmente sono tenuti tutti gli Agenti di cambio, e che trovasi stabilita nell'articolo seguente.

Art. 9.

La cauzione per gli Agenti di cambio è stabilita nella somma di L. 30,000. - Pei sensali in Palermo nella somma di L. 1,500, e L. 1,000 per gli altri Comuni della Provincia.

Tutte le suddette cauzioni dovranno darsi mediante deposito delle somme prescritte sulla Cassa dei Depositi e Prestiti o mediante vincolamento di tanta rendita cinque per cento del Debito pubblico del Regno d'Italia, calcolata al corso commerciale, quanto corrisponda ad un capitale eguale alle somme delle predette cauzioni.

Art. 10.

La tariffa delle mercedi è la seguente:

Pei cambi l'uno per mille;

Per la rendita, compreso il trasferimento immediato, e per gli altri valori un ottavo per cento sul capitale reale;

Pel semplice trasferimento la metà del dritto;

Per mercanzie e prodotti mezzo per cento.

} Pagabile da ambo le parti contraenti

Per noleggio intero due per cento, e per dettaglio quattro per cento. — Pagabile dal Capitano

Assicurazioni uno per cento dal premio di uno per cento in sopra sulla somma assicurata, e mezzo per cento su quello al disotto. — Pagabile dallo Assicuratore

Art. 11.

Insino a tanto che non verrà composto il Sindacato dei Mediatori, secondo le norme stabilite dal Regio Decreto 23 dicembre 1865, verrà eletto un Consiglio di sindacatura provvisorio cui saranno deferite, oltre alle facoltà specificate in questo Regolamento, anche le attribuzioni nascenti dagli articoli 19 e 21 del citato Decreto.

Art. 12.

Detto Consiglio si comporrà di sei Agenti di cambio, tre dei quali accreditati e tre semplici scelti fra loro a votazione, ed un Componente della Camera di Commercio all'uopo delegato che ne avrà la presidenza.

In assenza di quest'ultimo le funzioni della presidenza le assumerà il Sindaco della Borsa, il quale verrà eletto a maggioranza di voti fra i Membri del detto Sindacato provvisorio.

Art. 13.

Un avviso della Camera di Commercio convocherà gli Agenti di cambio per siffatta elezione, il di cui esercizio non potrà eccedere la durata di un anno.

Art. 14.

In via parimente provvisoria sino alla legale definitiva costituzione del Sindacato avranno il dritto e l'obbligo di accertare settimanalmente alla Borsa il prezzo delle merci, dei noli, ed altro, tutti quelli tra' sensali che trovansi descritti nell'elenco dei pubblici Mediatori.

Il più anziano tra essi presiederà la loro riunione.

Art. 15.

I listini dei corsi giornalieri e settimanali saranno a cura del Sindaco della Borsa trasmessi alla Segreteria della Camera di Commercio.

Art. 16.

Il presente Regolamento starà sempre affisso alla Borsa, come pure il ruolo dei pubblici Mediatori, a cura e responsabilità del Custode incaricato della conservazione delle carte e registri, dell'affissione e distribuzione dei listini, il quale dovrà curare altresì che non sia fatta alcuna affissione di avvisi senza che ne preceda la espressa autorizzazione della Camera di Commercio, che può delegarne la facoltà.

Deliberato nella seduta del 6 febbraio 1867.

Per il Presidente
Il Vice-Presidente
DONAUDY.

Il Segretario
TOMMASO ABBATE.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
F. CORDOVA.

Nº 3551.

Regio Decreto *col quale vengono aumentati i posti gratuiti presso il Collegio femminile di S. Agostino di Piacenza per l'educazione ed istruzione di fanciulle della detta Provincia, di condizione civile e di ristretta fortuna.*

13 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la Sovrana Risoluzione delli 12 aprile 1828 dell'Arciduchessa d'Austria Maria Luigia, già Duchessa di Parma e Piacenza;

Visto il Decreto Sovrano delli 31 ottobre 1843;

Visto il Decreto del Dittatore delle Provincie dell'Emilia in data 6 dicembre 1859;

Ritenuta la necessità di provvedere all'educazione ed istruzione gratuita di un maggior numero di fanciulle di condizione civile e di ristretta fortuna appartenenti alla Provincia di Piacenza;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Coi due posti gratuiti di L. 1,250 caduno instituiti colla Sovrana Risoluzione e col Decreto Dittatoriale su

citati presso il Collegio femminile di S. Agostino di Piacenza, ne saranno stabiliti cinque di L. 500 ciascuno.

Coi due posti gratuiti di L. 800 caduno instituiti colla stessa Sovrana Risoluzione presso il Monastero di Sant'Orsola di Piacenza, ne saranno stabiliti quattro di L. 400 ciascuno.

Col posto gratuito di L. 850 instituito col Decreto Sovrano delli 31 ottobre 1843 presso il Convento di S. Raimondo della stessa città, ne saranno stabiliti due di L. 425 ciascuno.

Art. 2.

I posti gratuiti di Sant'Orsola e quelli di S. Raimondo, saranno per ora, stante l'impossibilità in cui trovansi detti Istituti di ricevere più oltre fanciulle in educazione, assegnati al Collegio Municipale di S. Agostino suddetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 118. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

Berti.

N° 3552.

REGIO DECRETO *col quale al Liceo ginnasiale di Ss. Gervasio e Protasio di Venezia viene data la denominazione di Liceo ginnasiale Marco Polo.*

10 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;

Veduto il Nostro Decreto del 4 marzo 1865, n° 2229;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al R. Liceo Ginnasiale ai Ss. Gervasio e Protasio di Venezia è data la denominazione di *Liceo ginnasiale Marco Polo.*

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 10 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 120. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

BERTI.

N° 3553.

REGIO DECRETO *col quale al R. Ginnasio liceale di Vicenza è dato il nome di* Pigafetta.

20 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;

Veduto il Nostro Decreto del 4 marzo 1865;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al R. Ginnasio liceale di Vicenza è data la denominazione di Ginnasio liceale *Pigafetta*.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 20 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 119. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

BERTI.

N° 3554.

REGIO DECRETO *col quale al R. Ginnasio liceale di Verona viene dato il nome di* Scipione Maffei.

20 gennaio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;

Veduto il Nostro Decreto del 4 marzo 1865;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al R. Ginnasio liceale di Verona è data la denominazione di *Ginnasio liceale Scipione Maffei.*

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 20 gennaio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 121. AYRES.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* BORGATTI.

BERTI.

N° 3553.

Decreto Ministeriale *che fissa il prezzo del sale comune da vendersi ad uso esclusivo della fabbricazione della soda e della riduzione dei minerali dal Magazzino delle privative in Torino pel triennio 1867 - 1869.*

22 febbraio 1867

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Decreto Reale 28 giugno 1866, n° 5018, e l'annessavi Tariffa dei sali;

Visto l'art. 125 del Regolamento sulle privative approvato con R. Decreto 15 giugno 1865, n° 2398;

Visto l'art. 2 del Decreto Ministeriale 28 settembre ultimo, n° 3287;

DETERMINA:

Il prezzo del sale comune da vendersi ad uso esclusivo della fabbricazione della soda, e della riduzione dei minerali dal Magazzino delle privative in Torino è fissato per il triennio 1867 - 1869 a lire tre e centesimi quindici per quintale decimale, restando a carico dell' acquisitore la provvista delle sostanze occorrenti per l'adulterazione del sale.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Firenze, addì 22 febbraio 1867.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 112. Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* RICASOLI.

Il Ministro.
DEPRETIS.

N° 3556.

REGIO DECRETO *col quale il Comune di Tocco Casauria costituirà una sezione del Collegio elettorale di Manoppello con sede nel Capoluogo del Comune stesso.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Tooco Casauria, 30 novembre 1865, ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di Manoppello n° 2, separatamente da

quella del Collegio stesso detta di San Valentino cui fu sino ad ora unito;

Considerando che da Tocco Casauria a San Valentino intercedono diciassette chilometri di difficile strada;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Tocco Casauria costituirà d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale di Manoppello n° 2, la quale avrà sede nel Capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 169. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* RICASOLI.

RICASOLI.

N° 3557.

Regio Decreto *col quale il Comune di Crecchio costituirà una sezione del Collegio elettorale di Ortona con sede nel Capoluogo del Comune stesso.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Crecchio, 23 settembre 1866, ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di Ortona n° 3, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Ortona cui fu sino ad ora unito;

Considerando che circa dieci chilometri di difficile strada intercedono fra Crecchio ed Ortona;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Crecchio costituirà d'ora in poi una

sezione del Collegio elettorale di Ortona n° 5, la quale avrà sede nel Capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 168. Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* RICASOLI.

RICASOLI.

N° 3558.

Regio Decreto *col quale i Comuni di Torino di Sangro e di Frisa costituiranno due separate sezioni del Collegio elettorale di Lanciano con sede nel Capoluogo dei Comuni stessi.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze dei Comuni di Torino di Sangro e Frisa, 1° novembre 1865 e 22 aprile 1866, onde

essere costituiti in sezione del Collegio elettorale di Lanciano n° 4, separatamente da quelle del Collegio stesso dette di Paglietta e San Vito Chietino, cui furono sin ora uniti;

Considerando che da Torino di Sangro a Paglietta intercedono sette chilometri di difficile sentiero, attraversato senza ponte dal fiume Osento, e che 14 ne intercedono da Frisa a San Vito Chietino;

Noverandosi nei Comuni stessi più di quaranta Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Comuni di Torino di Sangro e di Frisa costituiranno d'ora in poi due separate sezioni del Collegio elettorale di Lanciano n° 4, le quali avranno sede nel Capoluogo dei Comuni stessi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 38 Atti del Governo a c. 107. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* Borgatti.

Ricasoli.

N° 3559.

REGIO DECRETO *col quale il Comune di Montazzoli costituirà una sezione del Collegio elettorale di Atessa con sede nel Capoluogo del Comune stesso.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Montazzoli, 30 novembre 1865, ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di Atessa n° 6, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Bomba cui fu sino ad ora unito;

Considerando che da Montazzoli a Bomba intercedono diciassette chilometri circa di sentiero franoso;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Montazzoli costituirà d'ora in poi una

sezione del Collegio elettorale di Atessa n° 6, la quale avrà sede nel Capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 50 Atti del Governo a c. 166. Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3560.

Regio Decreto *col quale i Comuni di Picciano, Collecorvino e Castellammare Adriatico costituiranno una sezione del Collegio elettorale di Città Sant'Angelo e di Castellammare con sede nel Capoluogo dei Comuni stessi.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la

tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze dei Comuni di Picciano, Collecorvino e Castellammare Adriatico, 12 dicembre, 30 dicembre e 12 novembre 1865, onde essere costituiti sezione del Collegio elettorale di Città Sant'Angelo n° 10, separatamente da quelle del Collegio stesso dette di Loreto e di Città Sant'Angelo cui furono sino ad ora uniti;

Considerando che la difficoltà delle strade attraversate da torrenti senza ponti rende disagevole agli Elettori dei Comuni di Picciano e Collecorvino il concorrere alle votazioni in Loreto; e che il Comune di Castellammare Adriatico dista 17 chilometri di strada da Città Sant'Angelo;

Noverandosi nei Comuni stessi più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Comuni di Picciano e Collecorvino costituiranno d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale di Città Sant'Angelo n° 10, la quale avrà sede nel Capoluogo del Comune di Collecorvino. Il Comune di Castellammare Adriatico costituirà pure una sezione del Collegio medesimo con sede nel Capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 165. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* RICASOLI.

RICASOLI.

N° 3561.

REGIO DECRETO *col quale il Comune di Pietragalla costituirà una sezione del Collegio elettorale di Acerenza con sede nel Capoluogo del Comune stesso.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Pietragalla, 17 dicembre 1866, ond'essere costituito sezione del Collegio

elettorale di Acerenza n° 48, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Acerenza cui fu sino ad ora unito;

Considerando che da Pietragalla ad Acerenza intercedono otto chilometri circa di difficile strada attraversata senza ponti dal fiume Bradano e dal torrente Rosso;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Pietragalla costituirà d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale di Acerenza n° 48, la quale avrà sede nel Capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 59 Atti del Governo a c. 164. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* RICASOLI.

RICASOLI.

N° 3562.

REGIO DECRETO *col quale i Comuni di Anfurro, Angolo, Artogne, Darfo, Erbanno, Gianico, Gorzone, Mazzuno, Pian Camuno e Terzano costituiranno una sezione del Collegio elettorale di Breno con sede nel Comune di Darfo.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze dei Comuni di Anfurro, Angolo, Artogne, Darfo, Erbanno, Gianico, Gorzone, Mazzuno, Pian Camuno e Terzano ond' essere costituiti sezione del Collegio elettorale di Breno n° 75, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Breno, cui furono sino ad ora uniti;

Considerando che la difficoltà e lunghezza delle strade rende disagevole agli Elettori dimoranti nei Comuni suddetti il concorrere alle votazioni in Breno;

Noverandosi nei Comuni stessi più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Comuni di Anfurro, Angolo, Artogne, Darfo, Erbanno, Gianico, Gorzone, Mazzuno, Pian Camuno e Terzano costituiranno d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale di Breno n° 75, la quale avrà la sede in Darfo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 165. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Ricasoli.

RICASOLI.

N° 3563.

Regio Decreto *col quale i Comuni di Goglione Sopra, Goglione Sotto, Paitone e Nuvolento costituiranno una sezione del Collegio elettorale di Lonato con sede nel Comune di Goglione Sotto.*

3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze dei Comuni di Goglione Sopra, Goglione Sotto, Paitone e Nuvolento, ond'essere costituiti sezione del Collegio elettorale di Lonato n° 80, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Rezzato, cui furono sino ad ora uniti;

Considerando che più agevole riuscirebbe agli Elettori dei Comuni suddetti il concorrere alle votazioni;

Noverandosi nei Comuni stessi più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Comuni di Goglione Sopra, Goglione Sotto, Paitone e Nuvolento costituiranno d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale di Lonato n° 80, che avrà sede nel Capoluogo del Comune di Goglione Sotto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 *marzo* 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 162. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* RICASOLI.

RICASOLI.

N° 3564.

REGIO DECRETO *col quale il Comune di Roseto Valfortore costituirà una sezione del Collegio elettorale di Lucera con sede nel Capoluogo del Comune stesso.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Roseto Valfortore, 1° novembre 1865, ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di Lucera n° 120, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Biccari, cui fu sino ad ora unito;

Considerando che da Roseto Valfortore a Biccari intercedono undici chilometri di difficile strada attraversata da fiume senza ponte;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Roseto Valfortore costituirà d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale di Lucera n° 120, che avrà sede nel Capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 161. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3565.

REGIO DECRETO *col quale il Comune di Lamporecchio costituirà una sezione del Collegio elettorale di Pistoia con sede nel Capoluogo del Comune stesso.*

8 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Considerando che gli Elettori iscritti sulle liste del Comune di Lamporecchio per recarsi a dar voto in Pistoia, Capoluogo della sezione del Collegio elettorale di Pistoia n° 174, cui appartengono, devono percorrere più di diciotto chilometri di strada;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Lamporecchio costituirà d'ora in poi

una sezione del Collegio elettorale di Pistoia n° 174, la quale avrà sede nel Capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 159. Ayres.
Luogo del Sigillo *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3566.

Regio Decreto *col quale il Comune di Londa costituirà una sezione del Collegio elettorale di Pontassieve con sede nel Capoluogo del Comune stesso.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Londa, 28 novembre 1865, ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di Pontassieve, n° 176, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Pontassieve cui fu sino ad ora unito;

Considerando che da Londa a Pontassieve intercedono più di 16 chilometri di strada, in varii punti difficile;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Londa costituirà d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale di Pontassieve, n° 176, la quale avrà sede nel Capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 160. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3567.

Regio Decreto *col quale il Comune di Premilcuore costituirà una sezione del Collegio elettorale di Rocca San Casciano con sede nel Capoluogo del Comune stesso.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Considerando che gli Elettori dimoranti nel Comune di Premilcuore per concorrere alle votazioni in Galeata, attuale Capoluogo, o in Modigliana, già Capoluogo del loro Mandamento, devono percorrere più di 37 chilometri di difficile strada;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Premilcuore costituirà d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale di Rocca San Casciano

n° 178, la quale avrà sede nel Capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 5 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 138. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3568.

Regio Decreto *col quale gli Elettori del Comune di Portico di Romagna faranno parte della sezione detta di Rocca San Casciano nel Collegio elettorale di Rocca San Casciano.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Considerando che gli Elettori dimoranti nel Comune di Portico di Romagna per concorrere alle votazioni in Modigliana dovrebbero percorrere 25 chilometri di difficile strada, mentre non ne distano che 7 da Rocca San Casciano attuale Capoluogo del loro Mandamento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli Elettori iscritti sulle liste del Comune di Portico di Romagna faranno parte della sezione detta di Rocca San Casciano nel Collegio elettorale di Rocca San Casciano n° 176.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 171. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. *Il Guardasigilli* Ricasoli.

RICASOLI.

N° 3569.

REGIO DECRETO *col quale il Comune di Palazzuolo di Romagna costituirà una sezione del Collegio elettorale di Rocca San Casciano con sede nel Capoluogo del Comune stesso.*

8 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Palazzuolo di Romagna, 10 settembre 1866, ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di Rocca San Casciano n° 178, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Marradi, cui fu sino ad ora unito;

Considerando che la lunghezza e difficoltà delle strade rende disagevole agli Elettori dimoranti in Palazzuolo il concorrere alle votazioni in Marradi;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Palazzuolo di Romagna costituirà d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale di Rocca San Casciano n° 178, la quale avrà sede nel Capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 157. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3570.

Regio Decreto *col quale il Comune di Forlimpopoli costituirà una sezione del Collegio elettorale di Cesena con sede nel Capoluogo del Comune stesso.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le Elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Forlimpopoli, onde essere costituito sezione del Collegio elettorale di Cesena n° 182, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Bertinoro, cui fu sino ad ora unito;

Considerando che la difficoltà della strada fra Bertinoro e Forlimpopoli rende disagevole agli Elettori iscritti nelle liste di questo Comune il concorrere alle votazioni;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Forlimpopoli costituirà d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale di Cesena n° 182, la quale avrà sede nel Capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 50 Atti del Governo a c. 156. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3571.

Regio Decreto *col quale il Comune di Castiglione della Pescaia costituirà una sezione del Collegio elettorale di Grosseto con sede nel Capoluogo del Comune stesso.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Castiglione della Pescaia, ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di Grosseto n° 203 separatamente da quella del Collegio stesso detta di Giuncarico, cui fu sino ad ora unito;

Considerando che la impraticabilità delle strade rende disagevole agli Elettori iscritti sulle liste del Comune di Castiglione della Pescaia il concorrere alla votazione in Giuncarico;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico.

Il Comune di Castiglione della Pescaia costituirà d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale di Grosseto n° 203, la quale avrà sede nel Capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 153. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3572.

Regio Decreto *col quale il Comune di Campagnatico costituirà una sezione del Collegio elettorale di Grosseto con sede nel Capoluogo del Comune stesso.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le Elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la

tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Considerando che gli Elettori iscritti sulle liste del Comune di Campagnatico per recarsi a dar voto in Roccastrada, Capoluogo della sezione del Collegio elettorale di Grosseto n° 203 cui appartengono, devono percorrere quaranta chilometri circa di difficile strada;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Campagnatico costituirà d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale di Grosseto n° 203, la quale avrà sede nel Capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 138. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3573.

REGIO DECRETO *col quale il Comune di Guiglia costituirà una sezione del Collegio elettorale 2° di Modena con sede nel Capoluogo del Comune stesso.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le Elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Guiglia, 16 febbraio 1867, ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale 2° di Modena n° 247 separatamente da quella del Collegio stesso detta di Vignola, cui fu sino ad ora unito;

Considerando che in Guiglia, Capoluogo di Mandamento, non potè costituirsi prima una sezione di Collegio per difetto di numero sufficiente di Elettori;

Noverandosi ora nel Comune stesso più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Guiglia costituirà d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale 2° di Modena n° 247 la quale avrà sede nel Capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 151. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3574.

Regio Decreto *col quale il Comune di Mirabello Sannitico costituirà una sezione del Collegio elettorale di Campobasso con sede nel Capoluogo del Comune stesso.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le Elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la

tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Mirabello Sannitico, ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di Campobasso n° 251 separatamente da quella del Collegio stesso detta di Campobasso cui fu sino ad ora unito;

Considerando che la difficoltà delle strade rende disagevole e talvolta impedisce agli Elettori ascritti sulle liste del Comune di Mirabello il concorrere alle votazioni in Campobasso;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Mirabello Sannitico costituirà una sezione del Collegio elettorale di Campobasso n° 251, la quale avrà sede nel Capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 153. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3575.

Regio Decreto *col quale i Comuni di Tizzano Val Parma e di Monchio costituiranno due separate sezioni del Collegio elettorale di Langhirano con sede nel Capoluogo dei Comuni stessi.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le Elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze dei Comuni di Tizzano Val Parma e di Monchio ond'essere costituiti sezione del Collegio elettorale di Langhirano n° 311 separatamente da quella del Collegio stesso detta di Corniglio, cui furono sino ad ora uniti;

Considerando che la lunghezza e difficoltà delle strade rende disagevole agli Elettori residenti in ciascuno dei due Comuni suddetti il concorrere alle votazioni in Corniglio;

Noverandosi nei Comuni stessi più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Comuni di Tizzano Val Parma e di Monchio costituiranno d'ora in poi due separate sezioni del Collegio elettorale di Langhirano n° 311, che avranno sede nel Capoluogo dei Comuni stessi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 132. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3576.

Regio Decreto *col quale è costituita nel Collegio elettorale 4° di Firenze una nuova sezione con sede nel luogo detto dell'*Impruneta *e comprenderà gli Elettori di Bagnolo, Colline, Impruneta, Nizzano, Quintole, Sangersolè, Strada e Tegolaia.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Galluzzo onde sia nel luogo detto dell'Impruneta costituita una sezione del Collegio elettorale di Firenze n° 170, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Galluzzo;

Considerando che una sezione elettorale nel luogo dell'Impruneta comprendente gli Elettori che in numero maggiore di novanta risiedono in Bagnolo, Colline, Impruneta, Nizzano, Quintole, Sangersolè, Strada, Tegolaia, abbrevierebbe ai medesimi di oltre a dieci chilometri la via per recarsi a dare il proprio voto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È costituita nel Collegio elettorale di Firenze n° 170 una nuova sezione, che avrà sede nel luogo detto dell'Impruneta e comprenderà gli Elettori di Bagnolo, Colline, Impruneta, Nizzano, Quintole, Sangersolè, Strada e Tegolaia.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 50 Atti del Governo a c. 139. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3577.

Regio Decreto *con cui i Comuni di Cartoceto, Saltara e Serrongarina costituiranno una sezione del Collegio elettorale di Fano con sede nel Capoluogo del Comune di Cartoceto.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze dei Comuni di Cartocceto, Saltara e Serrongarina ond'essere costituiti sezione del Collegio elettorale di Fano n° 322, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Fano, cui furono sino ad ora uniti;

Considerando che la distanza minima fra i suddetti Comuni e Fano è di oltre 15 chilometri di difficile strada;

Noverandosi nei Comuni stessi più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Comuni di Cartoceto, Saltara e Serrongarina costituiranno d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale di Fano n° 322, la quale avrà sede nel Capoluogo del Comune di Cartoceto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 151. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3578.

Regio Decreto *con cui il Comune di Chianni costituirà una sezione del Collegio elettorale di Lari con sede nel Capoluogo del Comune stesso.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la

tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Chianni onde essere costituito sezione del Collegio elettorale di Lari n° 329, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Lari cui fu sino ad ora unito;

Considerando che diciotto chilometri di strada intercedono da Chianni a Lari;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Chianni costituirà d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale di Lari n° 329, che avrà sede nel Capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 marzo 1867
Reg° 59 Atti del Governo a c. 182. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3579.

Regio Decreto *col quale il Comune di Vecchiano costituirà una sezione del Collegio elettorale di Vicopisano con sede nel Capoluogo del Comune stesso.*

3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860 n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Vecchiano, ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di Vicopisano n° 331, separatamente da quella del Collegio stesso detta dei Bagni di San Giuliano cui fu sino ad ora unito;

Considerando che per la distanza che intercede fra Vecchiano e i Bagni San Giuliano riesce disagevole agli Elettori di Vecchiano il concorrere alle votazioni;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Vecchiano costituirà una sezione del Collegio elettorale di Vicopisano n° 331, la quale avrà sede nel Capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 181. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3580.

Regio Decreto ***con cui il Comune di Bibbona costituirà una sezione del Collegio elettorale di Volterra con sede nel luogo detto Fitto di Cecina.***

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la

tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Bibbona, 31 agosto 1866, ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di Volterra n° 332, con sede in Fitto di Cecina separatamente da quella del Collegio stesso detta di Guardistallo, cui fu sino ad ora unito;

Considerando che in Fitto di Cecina, frazione del Comune di Bibbona, fu col R. Decreto 14 dicembre 1865, n° 2637, costituita la sede di una Pretura;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Bibbona costituirà d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale di Volterra n° 332, la quale avrà sede nel luogo detto Fitto di Cecina.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 *marzo* 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 150. *Ayres.*

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* RICASOLI.

RICASOLI.

N° 3581.

Regio Decreto *con cui i Comuni di Montecatini e Castelnuovo di Val di Cecina costituiranno due sezioni separate del Collegio elettorale di Volterra con sede nel Capoluogo dei Comuni stessi.*

3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze dei Comuni di Montecatini e Castelnuovo di Val di Cecina, 28 maggio e 11 ottobre 1866, ond'essere costituiti sezione del Collegio elettorale di Volterra n° 332, separatamente da quelle del Collegio stesso dette di Volterra e Pomarance, cui furono sino ad ora uniti;

Considerando che più di quindici chilometri di strada intercedono da Montecatini a Volterra, e più di 26 da Castelnuovo a Pomarance;

Noverandosi nei Comuni stessi più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Comuni di Montecatini e Castelnuovo di Val di Cecina costituiranno d'ora in poi due sezioni separate del Collegio elettorale di Volterra n° 332, le quali avranno sede nel Capoluogo dei Comuni stessi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 59 *Atti del Governo a c.* 149. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3582.

Regio Decreto *con cui i Comuni di Pigna e Castel Vittorio costituiranno una sezione del Collegio elettorale di San Remo con sede nel Capoluogo del Comune di Pigna.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la

tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Pigna 16 settembre 1866, ond'essere insieme al limitrofo Comune di Castel Vittorio costituito sezione del Collegio elettorale di San Remo n° 335, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Dolceacqua, cui furono sino ad ora uniti;

Considerando che dal Comune di Pigna a Dolceacqua intercedono più di quindici chilometri di difficile strada;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Comuni di Pigna e Castel Vittorio costituiranno d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale di San Remo n° 335, la quale avrà sede nel Capoluogo del Comune di Pigna.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 59 Atti del Governo a c. 148. Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3583.

Regio Decreto *con cui i Comuni di Altavilla Silentina e di Castel Civita costituiranno due sezioni separate del Collegio elettorale di Capaccio con sede nel Capoluogo dei Comuni stessi.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze dei Comuni di Altavilla Silentina e Castel Civita 24 ottobre 1865, onde essere costituiti sezione del Collegio elettorale di Capaccio n° 343, separatamente da quelle del Collegio stesso dette di Capaccio e di Rocca d'Aspide cui furono sino ad ora uniti;

Considerando che da Altavilla a Capaccio intercedono 22 chilometri di difficile strada e che 16 ne intercedono da Castel Civita a Rocca d'Aspide attraversati senza ponte dal fiume Calore;

Noverandosi nei Comuni stessi più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Comuni di Altavilla Silentina e di Castel Civita costituiranno d'ora in poi due sezioni separate del Collegio elettorale di Capaccio n° 343, le quali avranno sede nel Capoluogo dei Comuni stessi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 147. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* RICASOLI.

RICASOLI.

N° 3584.

REGIO DECRETO *con cui gli Elettori del Comune di Casole d'Elsa sono aggregati a quelli della sezione più vicina del Collegio elettorale di Colle, detta di Colle Valdelsa.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513;

Considerando che sulle liste del Comune di Casole d'Elsa, il quale secondo la tabella annessa alla Legge succitata costituisce una sezione del Collegio elettorale di Colle n° 370, trovansi ora iscritti 38 Elettori soltanto;

Sulla proposta del' Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Udito il Consiglio del Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli Elettori del Comune di Casole d'Elsa sono aggregati a quelli della sezione più vicina del Collegio elettorale di Colle n° 370 detta di Colle di Valdelsa.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 *marzo* 1867
Reg° 59 *Atti del Governo a c.* 172. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* RICASOLI.

RICASOLI.

N° 3585.

Regio Decreto *col quale il Comune di Laterza costituirà una sezione del Collegio elettorale di Massafra con sede nel Capoluogo del Comune stesso.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Laterza, 18 gennaio 1866, ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di Massafra n° 406, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Ginosa cui fu sino ad ora unito;

Considerando che da Laterza a Ginosa intercedono quattordici chilometri di difficile strada;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Laterza costituirà d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale di Massafra n° 406, che avrà sede nel Capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 59 Atti del Governo a c. 146. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3586.

Regio Decreto *con cui il Comune di Piegaro costituirà una sezione del Collegio elettorale 1° di Perugia con sede nel Capoluogo del Comune stesso.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Piegaro onde essere costituito sezione del Collegio elettorale 1° di Perugia n° 435, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Perugia cui fu sino ad ora unito;

Considerando che la difficoltà e lunghezza delle strade rende disagevole agli Elettori dimoranti nel Comune di Piegaro il recarsi alle votazioni in Perugia;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Piegaro costituirà d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale 1° di Perugia n° 435, che avrà sede nel Capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 145. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3587.

REGIO DECRETO *con cui il Comune di Baschi costituirà una sezione del Collegio elettorale di Todi con sede nel Capoluogo del Comune stesso.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Baschi, onde essere costituito sezione del Collegio elettorale di Todi n° 443, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Todi, cui fu sino ad ora unito;

Considerando che da Baschi a Todi intercedono trenta chilometri di strada;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Baschi costituirà d'ora in poi una

sezione del Collegio elettorale di Todi n° 445, la quale avrà sede nel Capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 144. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3588.

Regio Decreto *con cui i Comuni di Mel e di Trichiana costituiranno una sezione del Collegio elettorale di Belluno con sede nel Capoluogo del Comune di Mel.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. Decreto 13 ottobre 1866, n° 3282, con cui la Legge elettorale fu pubblicata nelle Provincie della Venezia e di Mantova, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei 50 Collegi elettorali in esse provincie costituiti;

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513;

Vedute le istanze del Comune di Mel, ond'essere insieme al Comune di Trichiana costituito sezione del Collegio elettorale di Belluno n° 444, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Belluno, cui fu sino ad ora unito;

Considerando che la difficoltà e lunghezza delle strade interrotte da torrenti senza ponti rende disagevole agli Elettori dimoranti nei suddetti Comuni il concorrere alle votazioni in Belluno;

Noverandosi nei Comuni stessi più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Comuni di Mel e di Trichiana costituiranno d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale di Belluno n° 444, che avrà sede nel Capoluogo del Comune di Mel.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 143. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3589.

Regio Decreto *con cui i Comuni di Alleghe, Castello Lavazzo, Forno di Zoldo, Longarone, Rocca, San Tiziano e Soverzene costituiranno una sezione del Collegio elettorale di Pieve di Cadore con sede nel Capoluogo del Comune di Longarone.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. Decreto 13 ottobre 1866, n° 3282, con cui la Legge elettorale fu pubblicata nelle Provincie della Venezia e di Mantova, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei 50 Collegi elettorali in esse Provincie costituiti;

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513;

Vedute le istanze dei Comuni di Longarone, Forno di Zoldo e San Tiziano ond'essere costituiti sezione del Collegio elettorale di Pieve di Cadore n° 446, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Pieve di Cadore cui furono sino ad ora uniti;

Considerando che lunga e difficile strada intercede fra Pieve di Cadore, i Comuni suddetti, quelli di Alleghe e di Rocca, e gli altri tutti componenti il distretto amministrativo di Longarone;

Noverandosi nei Comuni stessi più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Comuni di Alleghe, Castello Lavazzo, Forno di Zoldo, Longarone, Rocca, San Tiziano, Soverzene costituiranno d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale di Pieve di Cadore n° 116, che avrà sede nel Capoluogo del Comune di Longarone.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 59 Atti del Governo a c. 142. Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3590.

Regio Decreto *con cui i Comuni di Polesella, Bosaro e Guarda Veneta costituiranno una sezione del Collegio elettorale di Rovigo con sede nel Comune di Polesella.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio Decreto 13 ottobre 1866, n° 3282, con cui la Legge elettorale fu pubblicata nelle Provincie della Venezia e di Mantova, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali in esse Provincie costituiti;

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513;

Vedute le istanze del Comune di Polesella insieme ai Comuni di Bosaro e Guarda Veneta ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di Rovigo n° 456, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Crespino cui fu sino ad ora unito;

Considerando che da Polesella a Crespino intercedono 16 chilometri di strada e che più di undici ne corrono dagli altri Comuni;

Noverandosi nei Comuni stessi più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Comuni di Polesella, Bosarò e Guarda Veneta costituiranno una sezione del Collegio elettorale di Rovigo n° 456 che avrà sede nel Comune di Polesella.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 141. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3591.

Regio Decreto *con cui gli Elettori del Comune di Pellestrina e delle frazioni di San Pietro e Portosecco costituiranno una sezione del Collegio elettorale di Chioggia con sede nel Capoluogo del Comune stesso.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio Decreto 13 ottobre 1866, n° 3282, con cui la Legge elettorale fu pubblicata nelle Provincie della Venezia e di Mantova, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali in esse Provincie costituiti;

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513;

Vedute le istanze del Comune di Pellestrina, onde essere costituito sezione del Collegio elettorale di Chioggia n° 479, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Chioggia, cui fu sino ad ora unito;

Considerando che più ore di viaggio per acqua occorrono perchè gli Elettori iscritti sulle liste del Comune stesso si rechino a dar voto in Chioggia;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 Elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli Elettori iscritti sulle liste del Comune di Pellestrina, comprese le frazioni di San Pietro e Portosecco, costituiranno d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale di Chioggia n° 479, la quale avrà sede nel capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 170. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3592.

REGIO DECRETO *con cui i Comuni di Grezzana, Bosco di Chiusanova, Erbezzo, Cerro, Quinto e Santa Maria in Stelle costituiranno una sezione del Collegio elettorale 2° di Verona con sede nel Capoluogo del Comune di Grezzana; ed i Comuni di Bussolengo, Sona e Parona un' altra sezione del detto Collegio con sede in Bussolengo.*

3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio Decreto 13 ottobre 1866, n° 3282, con cui la Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, venne pubblicata nelle Provincie della Venezia e di Mantova, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei 50 Collegi in esse Provincie costituiti;

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513;

Vedute le istanze di varii Comuni della Provincia di Verona, onde sia modificata la circoscrizione interna del Collegio elettorale 2° di Verona, n° 482;

Considerando che il territorio del preindicato Collegio si estende sopra una zona ristrettissima di terreno che dalla città di Verona arriva sino al confine alpino della

Provincia, per lo che riesce lunga soverchiamente e disagevole la strada agli Elettori che dai Comuni montuosi devono scendere a Verona per concorrere alle votazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Comuni di Grezzana, Bosco di Chiusanova, Erbezzo, Cerro, Quinto, Santa Maria in Stelle, che noverano più di 40 Elettori, costituiranno una sezione del Collegio elettorale 2° di Verona, n° 482, che avrà sede nel Capoluogo del Comune di Grezzana.

Art. 2.

I Comuni di Bussolengo, Pastrengo, Sona, Parona, che noverano più di 40 Elettori, costituiranno un'altra sezione del Collegio elettorale 2° di Verona, n° 482, che avrà sede nel Capoluogo del Comune di Bussolengo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867.
Reg° 39 Atti del Governo a c. 140. AYRES.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* RICASOLI.

RICASOLI.

N° 3593.

Regio Decreto *con cui i Comuni di Nissoria e di Belmonte sono aggregati, per le operazioni elettorali, al Comune più vicino facente parte dello stesso Collegio cui essi appartengono.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513;

Veduto il Decreto del Luogotenente Generale in Sicilia 11 gennaio 1861, coll'articolo 6 del quale fu prescritto che ciascun Comune delle Provincie di Sicilia formi una sezione del Collegio elettorale cui appartiene votando gli Elettori nel proprio Comune;

Veduto il Regio Decreto 19 ottobre 1865, n° 2546, con cui vari Comuni delle Provincie di Palermo, Messina e Catania vennero aggregati per le operazioni elettorali ai Comuni più vicini perchè in essi mancava un numero di Elettori sufficiente per costituire l'Ufficio elettorale;

Considerando che sulle liste dei Comuni di Nissoria e di Belmonte, nella Provincia di Palermo, i quali non furono col Regio Decreto succitato aggregati ad

alcun altro, non trovansi iscritti dieci Elettori, per lo che ai medesimi sarebbe impossibile l'esercizio del diritto elettorale nel proprio Comune;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Comuni di Nissoría e di Belmonte, nella Provincia di Palermo, sulle liste dei quali non trovasi iscritto un numero di Elettori sufficiente a costituire l'Ufficio elettorale, sono aggregati per tutte le operazioni elettorali al Comune più vicino facente parte dello stesso Collegio cui essi appartengono.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 *marzo* 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a* c. 173. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3594.

Regio Decreto *con cui il Comune di Acquaviva Platani è aggregato per le operazioni elettorali al Comune di Mussomeli.*

3 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513;

Veduto il Decreto del Luogotenente generale in Sicilia 11 gennaio 1861, coll'art. 6 del quale fu prescritto che ciascun Comune delle Provincie di Sicilia formi una sezione del Collegio elettorale cui appartiene, votando gli Elettori nel proprio Comune;

Veduto il R. Decreto 19 ottobre 1865, n° 2546, con cui varii Comuni delle Provincie di Palermo, Messina e Catania vennero aggregati per le operazioni elettorali ai Comuni più vicini, perchè in essi mancava un numero di Elettori sufficiente per costituire l'Ufficio elettorale;

Considerando che sulle liste del Comune di Acquaviva Platani il quale non fu col R. Decreto succitato aggregato ad alcun altro, non trovansi iscritti tanti Elettori quanti sono necessari per l'Ufficio elettorale, onde sarebbe ai

medesimi impossibile l'esercizio del voto nel proprio Comune;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Acquaviva Platani, provincia di Caltanissetta, sulle liste del quale non trovasi iscritto un numero di Elettori sufficiente a costituire l' Ufficio elettorale, è aggregato per tutte le operazioni elettorali al Comune più vicino faciente parte dello stesso Collegio cui esso appartiene, cioè al Comune di Mussomeli.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 180. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* RICASOLI.

RICASOLI.

N° 3595.

Regio Decreto *col quale saranno rettificate le duplicazioni e gli errori materiali incorsi nella compilazione delle tabelle della rendita sui fabbricati.*

24 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 26 gennaio 1865, n° 2136, intorno all'unificazione dell'imposta sui fabbricati;

Visto il Regio Decreto 25 maggio 1865, n° 2319, col quale venne approvato il Regolamento per l'applicazione della Legge suddetta;

Considerando che nella compilazione della Tabella della rendita dei fabbricati sulla quale fu stabilita l'imposta del 1866, accaddero duplicazioni ed altri errori materiali;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Saranno rettificate le duplicazioni e gli altri errori materiali occorsi nella compilazione delle Tabelle delle rendite dei fabbricati.

Art. 2.

Le rettificazioni saranno ordinate dai Direttori delle Tasse e del Demanio sopra domanda dei Contribuenti e degli Agenti delle Tasse.

Le domande dei Contribuenti saranno presentate al Sindaco od all'Agente delle Tasse che le faranno pervenire al Direttore delle Tasse e del Demanio non più tardi del giorno 31 del mese di maggio prossimo.

Art. 3.

Le decisioni del Direttore delle Tasse e del Demanio saranno comunicate agli interessati per mezzo dell'Agente delle Tasse nel modo indicato dall'art. 85 del Regolamento approvato con Regio Decreto 23 dicembre 1866, n° 3023.

Contro le decisioni del Direttore è ammesso il ricorso al Ministro delle Finanze. Il detto ricorso dovrà essere presentato al Sindaco od all'Agente delle Tasse per essere trasmesso al Ministro entro 20 giorni da quello in cui le decisioni predette vennero comunicate.

Art. 4.

Le rettificazioni ammesse avranno effetto per l'imposta del 1867.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 24 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1867
Reg° 59 Atti del Governo a c. 124. Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* RICASOLI.

DEPRETIS.

N° 3596.

Regio Decreto *che approva il Regolamento per la esecuzione della Legge sui diritti spettanti agli Autori delle opere dell'ingegno.*

13 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la Legge 25 giugno 1865, n° 2337;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo col Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e dal Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, per l'esecuzione della Legge del 25 giugno 1865, sui diritti spettanti agli Autori delle opere d'ingegno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1867.
Reg.° 39 Atti del Governo a c. 114. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. Borgatti.

CORDOVA.

BORGATTI.

REGOLAMENTO

in esecuzione della Legge 25 giugno 1865 sui diritti spettanti agli Autori delle opere dell'ingegno, modificato secondo il parere emesso dal Consiglio di Stato.

Art. 1.

Il possesso dei diritti di Autore sopra un'opera d'ingegno ha per titolo legale il certificato di deposito, di che nell'art. 11 del presente Regolamento.

Questo certificato non prova l'esistenza dei caratteri richiesti dalla Legge per rendere valido ed efficace l'esercizio dei diritti medesimi, ma attesta che furono eseguite le formalità prescritte.

Art. 2.

Per far fronte alle spese di conservazione delle opere depositate e delle relative dichiarazioni, ed alle spese delle inserzioni deve esser pagato per ciascuna opera il diritto fisso di lire dieci.

Art. 3.

La tassa indicata nell'articolo precedente deve essere pagata in anticipazione al Ricevitore demaniale del luogo, ove s'intende di presentare la dichiarazione, di che all'art. seguente.

Il Ricevitore demaniale ne rilascierà ricevuta contenente la specificazione della persona che eseguisce il pagamento ed i motivi di questo.

Art. 4.

Chi desidera guarentirsi i diritti di Autore deve presentare una dichiarazione in duplice originale ad uno degli Uffici di Prefettura, firmata da lui o da un suo speciale mandatario, formulata secondo il modulo qui unito (Allegato A).

Art. 5.

Le dichiarazioni relative a diritti di Autore possono essere fatte tanto dai nazionali come dagli stranieri, siano individui o corporazioni, società, corpi morali di qualunque specie, ed anche da più persone collettivamente.

Art. 6.

Alla dichiarazione andranno uniti due esemplari dell'opera cui si riferiscono i diritti di Autore, o due copie fatte colla fotografia o con altro processo riproduttivo, quando si tratti di opere che non possano essere esse stesse depositate.

Vi sarà annessa inoltre la ricevuta della tassa pagata a norma dell'art. 2, non che la procura fatta nelle debite forme quando la dichiarazione sia presentata dal mandatario dell'interessato.

Art. 7.

Riguardo alle composizioni drammatiche o musicali non

pubblicate, ma da rappresentarsi o da eseguirsi, basterà che sia unita alla dichiarazione l'opera originale da restituirsi dopo l'apposizione del *visto* di presentazione conforme al modulo qui unito (Allegato B).

Art. 8.

Ad ogni nuova riproduzione di un'opera già precedentemente depositata per gli effetti della Legge, l'Autore o i suoi aventi diritto saranno tenuti a presentarne alla Prefettura due esemplari corredati da dichiarazione in doppio originale conforme al modulo qui unito (Allegato C) senza pagamento di alcuna tassa.

Art. 9.

Per la traduzione delle opere comprese nella disposizione dell'art. 11 della Legge, è necessario il deposito corredato della dichiarazione formulata come nel modulo qui unito (Allegato C) senza pagamento di alcuna tassa.

Art. 10.

Quando un'opera può essere riprodotta, spacciata o rappresentata senza speciale consenso di quegli cui appartiene il diritto di Autore, è necessario che la persona che intende valersi di tale facoltà presenti alla Prefettura una dichiarazione in doppio originale conforme al modulo qui unito (Allegato D).

Art. 11.

L'Ufficiale della Prefettura, incaricato di ricevere le dichiarazioni per diritti di Autore, ne farà constare mediante certificato di deposito scritto sopra ambidue gli originali e a piedi dei medesimi.

Questo certificato di deposito sarà redatto secondo il modulo qui unito (Allegato E), e porterà il numero d'ordine del registro da tenersi presso ciascuna Prefettura, e del quale è parola all'art. 12.

Art. 12.

Il certificato di cui all'art. 11 sarà contemporaneamente por-

tato sopra apposito registro, da tenersi presso ciascuna Prefettura, nel quale verrà indicata l'opera presentata e l'avvenuto pagamento della tassa.

Art. 13.

Nei cinque giorni successivi al deposito, un esemplare della dichiarazione munita del certificato, e corredata da una copia dell'opera presentata e della ricevuta della tassa, sarà trasmesso dalla Prefettura al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

L'altro esemplare della dichiarazione, munito pure del certificato di deposito, verrà consegnato al dichiarante.

L'altra copia dell'opera sarà rimessa alla Biblioteca principale del luogo, che ne rilascerà ricevuta da trasmettersi al Ministero contemporaneamente all'invio della dichiarazione relativa.

Art. 14.

Occorrendo l'invio al Ministero di opere voluminose, queste saranno collocate in apposite casse a cura e spesa del richiedente ed inviate a sua spesa ed a suo rischio per mezzo della Prefettura.

Art. 15.

Le Prefetture non potranno accettare che anno per anno il deposito delle opere composte di più volumi che siano stati pubblicati tutti dentro l'anno stesso, e faranno constare delle successive presentazioni delle parti di una stessa opera mediante note apposte sul frontispizio di tutti i volumi in conformità del modulo qui unito (Allegato F).

Art. 16.

Chi desidera estrarre copia delle dichiarazioni, ed anche solo qualche notizia dai registri dei diritti di Autore, ne avanzerà domanda al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e la notizia richiesta verrà trascritta in carta bollata a spese del richiedente.

Art. 17.

Trattandosi di presentazioni da eseguirsi all'estero, tutte le

attribuzioni affidate alle Prefetture spetteranno ai regii Consoli od Agenti consolari, i quali riceveranno pure il pagamento delle tasse, il cui ammontare sarà poi versato all'Amministrazione del Demanio e delle Tasse.

Art. 18.

Il riassunto delle dichiarazioni per diritti di Autore fatte in tempo utile è pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno nel trimestre successivo al termine stabilito per le presentazioni, cioè dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno.

Il riassunto delle dichiarazioni tardive è pubblicato nel trimestre successivo a quello in cui esse avvengono, e posto o ripetuto in calce al sommario delle dichiarazioni eseguite in tempo utile e delle quali è fatta parola nel paragrafo precedente.

Art. 19.

Le dichiarazioni di cui all'art. 10 sono, a spese del richiedente, inserite per due volte alla distanza di quindici giorni nella Gazzetta ufficiale del Regno e nel Giornale degli annunzi giudiziali del luogo ove si fa la riproduzione o rappresentazione dell'opera, e vengono riassunte e pubblicate insieme alle dichiarazioni tardive. Delle inserzioni di cui sopra l'interessato dovrà far prova alla Prefettura coll'invio di un esemplare dei fogli che lo contengono.

Art. 20.

Nessun'opera scenica, sia drammatica, musicale, coreografica od altra qualsiasi, può essere annunziata per la rappresentazione se non col vero suo titolo e col nome dell'Autore quando esso sia conosciuto.

Art. 21.

Una copia del manifesto dello spettacolo dovrà essere depositata giorno per giorno all'Uffizio comunale, che avrà cura della sua conservazione in archivio.

Art. 22.

L'Autorità comunale non potrà permettere la rappresentazione

di opere sceniche se prima l'Impresario o Direttore di una compagnia drammatica o di musica non avrà fatto constare o della stampa di essa, presentandone un esemplare stampato che gli verrà restituito, o del consenso dell'Autore o de' suoi aventi causa, qualora l'opera sia inedita.

Tanto in un caso quanto nell'altro dovrà essere presentata una dichiarazione dell'Impresario o Direttore che ne garantisca l'autenticità.

Art. 23.

Il consenso di cui all'art. 22 sarà anche necessario quando si tratti di accademie, concerti ed altri pubblici spettacoli di simil genere, e sebbene si tratti di eseguire pezzi staccati per sole voci o istrumenti, o per voci ed istrumenti insieme.

Art. 24.

Qualora non sieno avvenuti speciali accordi coll'Autore di un'opera drammatica o composizione musicale adatta a pubblico spettacolo, sarà dovuto all'Autore medesimo un premio del quindici per cento sull'introito lordo di ciascun spettacolo per le opere rappresentate nei Teatri dichiarati di primo ordine e indicati nell'annesso elenco (Allegato G), del dodici per cento per quelle rappresentate sopra Teatri di secondo ordine descritti nello stesso elenco, e del dieci per cento per qualunque altro Teatro del Regno che non trovisi specificato nel detto elenco.

Nell'introito lordo si dovrà comprendere anche la somma risultante dagli abbonamenti per quella parte che spetta a ciascuna rappresentazione.

Art. 25.

Il premio che spetta all'Autore dell'opera rappresentata verrà giorno per giorno depositato nella Cassa comunale a favore dell'Autore medesimo.

Art. 26.

L'Autorità comunale farà controllare ogni giorno gl'introiti degli spettacoli, e ne terrà nota per poter determinare la somma

che a titolo di premio è dovuta all'Autore o Autori delle opere rappresentate in ciascun Teatro.

Art. 27.

A meno di convenzioni speciali la parte d'introito spettante agli Autori sarà divisa fra essi in proporzione delle parti che componevano lo spettacolo e nel numero di esse.

Art. 28.

La parte d'introito versata nella Cassa comunale sarà tenuta a disposizione dell'Autore o degli Autori dello spettacolo rappresentato.

Il pagamento non sarà fatto che contro la presentazione dei titoli che provino il possesso dei diritti di Autore.

Sulla somma da pagare il Comune riterrà il cinque per cento a compenso delle spese che deve incontrare per gl'incarichi che dal presente Regolamento gli sono conferiti.

Art. 29.

Trascorso un mese senza che gli Autori o i loro aventi causa siensi presentati a riscuotere le somme loro dovute, queste saranno dai Comuni versate nella Cassa dei depositi e prestiti in conformità della Legge del dì 17 maggio 1863.

Art. 30.

In ciascun Comune ove esista un Teatro dovranno tenersi ostensibili gli elenchi, pubblicati in conformità della Legge e del presente Regolamento, delle opere depositate o presentate pel godimento dei diritti di Autore, al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 31.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° luglio 1867.

Visto d'ordine di S. M.

I Ministri

CORDOVA - BORGATTI.

Carta bollata da centesimi 50

Allegato A
Art. 4 del Regolamento

(1) . . . . *di* (2) . . . . *intendendo riservarsi formalmente i diritti spettanti agli Autori delle opere dell'ingegno a norma della Legge 25 giugno 1865 e del Regolamento* . . . . 1866 *presenta due esemplari di* (3) . . . .

(4) *edita nell'anno* (5) . . . . *per cura dello Stabilimento* (6) . . . . *ed unisce la ricevuta della tassa pagata in lire dieci.*

(7) . . . . *addì* (8) . . . .

(9) . . . .

(1) Nome, cognome e qualità della persona nell'interesse della quale è eseguita la presentazione.

(2) Domicilio della persona anzidetta.

(3) Se si tratta di un libro si scriverà *« un'opera intitolata »* e quindi il titolo preciso dell'opera con l'indicazione del numero dei volumi e del loro formato. Se si tratta di un disegno si scriverà *« un'opera litografica o fotografica intitolata »* o il cui argomento è, e si indicherà il titolo o l'argomento; in caso diverso una frase concisa descriverà precisamente il *prodotto dell'ingegno* del quale si tratta.

(4) Se la parola *edita* non rispondesse al genere di pubblicazione, se ne sostituisce un'altra più propria.

(5) Anno in cui l'opera fu pubblicata.

(6) Nome della Tipografia, Litografia, Fotografia od altro Stabilimento da cui l'opera fu pubblicata.

(7) Luogo e dove è fatta la presentazione.

(8) Data della dichiarazione.

(9) Firma del dichiarante - se chi fa la dichiarazione la eseguisce per mandato di altri deve aggiungere dopo il suo nome - *specialmente incaricato come da procura qui unita.*

Visto i Ministri
CORDOVA. - BORGATTI.

Allegato B
Art. 7 del Regolamento

Visto per la presentazione fatta alla Prefettura di (1) . . . .
dal signor (2) . . . . *di* (3) . . . . *per gli effetti della Legge* **25** *giugno* **1865** *e del Regolamento del* . . . . **1868** *sui diritti di Autore.*

. . . . *addì* (4) . . . .

L'Uffiziale incaricato
(5) . . . . . .

(6)

(1) Indicazione della Provincia.
(2) Nome e cognome della persona nell'interesse della quale è seguita la presentazione.
(3) Domicilio della persona anzidetta.
(4) Data della presentazione.
(5) Firma dell'Uffiziale incaricato.
(6) Bollo della Prefettura.

Visto i Ministri
CORDOVA. - BORGATTI.

Carta bollata da centesimi 50

ALLEGATO C
Articoli 8 e 9 del Regolamento

(1) . . . . *di* (2) . . . . *mi fu rilasciato dalla Prefettura di* (3) . . . . *un certificato di deposito dell'opera* (4) . . . . *colla data* (5) . . . . *presenta due esemplari* (6) . . . . *pubblicata dalla Tipografia* (7) . . . . *nell'anno* (8) . . . . *in volumi* (9) . . . .

(10) . . . . *addì* (11) . . . .

(12) . . . .

(1) Nome e cognome e qualità della persona nell'interesse della quale è eseguita la presentazione.

(2) Domicilio della persona anzidetta.

(3) Indicazione della Provincia che rilasciò il primo certificato di deposito.

(4) Qui si riporteranno le notizie richieste ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'Allegato A.

(5) Data del primo certificato di deposito.

(6) Qui si dirà: *della seconda o terza edizione dell'opera medesima;* oppure: *dell'opera medesima voltata in lingua francese o inglese ecc.*

(7) Indicazione della Tipografia nella quale è stampata la traduzione.

(8) Anno in cui la traduzione è pubblicata.

(9) Numero dei volumi e loro formato.

(10) Luogo dove è fatta la presentazione.

(11) Data della dichiarazione.

(12) Firma del dichiarante - se chi fa la dichiarazione la eseguisce per mandato di altri deve aggiungere dopo il suo nome - *specialmente incaricato come da procura qui unita.*

Visto i Ministri
CORDOVA. - BORGATTI.

Carta bollata da centesimi 50

Allegato D

Articoli 10 e 19 del Regolamento

(1) .... *di* (2) .... *mentre intende giovarsi della facoltà concessa dagli articoli* 9 *e* 28 *della Legge* 25 *giugno* 1865 *dichiara di voler riprodurre per mezzo* (3) .... *l'opera* (4) .....
....
....
in numero di (5) .... *esemplari, che saranno posti in vendita al prezzo di lire* (6) .... *caduno, obbligandosi a pagare il premio del ventesimo agli aventi diritto.*

L'opera anzidetta fu depositata alla Prefettura di (7) .... *il dì* (8) .... *si riserva di presentare nel termine di un mese gli esemplari dei Giornali in cui deve essere inserita questa dichiarazione.*

Unisce la ricevuta della tassa in lire dieci e si obbliga di depositare due esemplari della riproduzione di detta opera.

(9) .... *addì* (10) ....

(11) ....

(1) Nome, cognome e qualità della persona nell'interesse della quale è eseguita la presentazione.
(2) Domicilio della persona anzidetta.
(3) Indicare il modo della riproduzione, cioè: stampa, litografia, pittura, scultura, ecc.
(4) Riprodurre le notizie richieste ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'Allegato A.
(5) Numero degli esemplari in tutte lettere.
(6) Prezzo in tutte lettere.
(7) Indicare la Prefettura presso la quale fu depositata l'opera di chi gode su di essa i diritti di Autore.
(8) Data del deposito dell'opera nel Ministero.
(9) Luogo dove è fatta la nuova presentazione.
(10) Data.
(11) Firma del dichiarante - se chi fa la presentazione la eseguisce per mandato d'altri deve aggiungere dopo il suo nome - *specialmente incaricato come da procura qui unita.*

NB. *Per la rappresentazione di opere sceniche sarà pure necessario di presentare una dichiarazione simile alla presente introducendovi le opportune varianti.*

Visto i Ministri
CORDOVA. - BORGATTI.

ALLEGATO E

Articoli 11 e 12 del Regolamento

PREFETTURA DELLA PROVINCIA *di* (1) . . . .

Registro N° . . . . .

La dichiarazione avanti estesa, i documenti in essa indicati, sono stati presentati a questa Prefettura il dì (2) . . . . *alle ore* (3) . . . .

IL SEGRETARIO DELLA PREFETTURA
(4) . . . .

(5)

(1) Indicazione della Provincia.
(2) Giorno, mese ed anno della presentazione in tutte lettere.
(3) Ora della presentazione.
(4) Firma del Segretario che riceve il deposito.
(5) Bollo della Prefettura.

Visto i Ministri
CORDOVA. - BORGATTI.

Allegato F
Art. 15 del Regolamento

PREFETTURA DELLA PROVINCIA *di* (1) . . . .

Il presente volume è presentato il dì (2) . . . . *alle ore* (3) . . . . .
e fa seguito al primitivo deposito avvenuto il giorno (4) . . . .

Il Segretario della Prefettura
(5) . . . .

(6)

(1) Indicazione della Provincia.
(2) Giorno, mese ed anno della presentazione in tutte lettere.
(3) Ora della presentazione.
(4) Data di deposito della prima parte dell'opera.
(5) Firma del Segretario della Prefettura.
(6) Bollo della Prefettura.

Visto i Ministri
CORDOVA - BORGATTI.

Allegato G
Art. 24 del Regolamento

ELENCO DEI TEATRI DICHIARATI DI PRIMO E DI SECOND'ORDINE

Teatri di 1° ordine.

N°	CITTÀ	DENOMINAZIONE	*Osservazioni*
1	**Bologna**	Teatro Comunale	*Nella sola stagione di autunno.*
2	**Firenze**	Teatro della Pergola	
3	**Genova**	Teatro Carlo Felice	
4	**Milano**	Teatro della Scala	
5	**Napoli**	Teatro San Carlo	
6	**Palermo**	Teatro Bellini	
7	**Reggio** (dell'Emilia)...	Teatro Comunale	*Nel solo tempo della fiera.*
8	**Torino**	Teatro Regio	

Teatri di 2° ordine.

N°	CITTÀ	DENOMINAZIONE	*Osservazioni*
1	**Alessandria**	Teatro Comunale	
2	**Ancona**	Teatro delle Muse	
3	**Ascoli Piceno**	Teatro Vintidio Basso	
4	**Asti**	Teatro Alfieri	
5	**Bergamo**	Teatro Ricardi	
6	**Bologna**	Teatro Comunale	*Tranne la stagione di autunno.*
7	**Id.**	Teatro del Corso	
8	**Brescia**	Teatro Grande	

N°	CITTÀ	DENOMINAZIONE	*Osservazioni*
9	**Catania**	Teatro Comunale	
10	**Cesena**	Teatro Comunale	
11	**Cremona**	Teatro della Concordia	
12	**Ferrara**	Teatro Municipale	
13	**Firenze**	Teatro Nicolini	
14	**Id.**	Teatro Nuovo	
15	**Id.**	Teatro Pagliano	
16	**Forlì**	Teatro Comunale	
17	**Genova**	Teatro Andrea Doria	
18	**Id.**	Teatro Paganini	
19	**Livorno**	Teatro degli Avvalorati	
20	**Id.**	Teatro dei Floridi	
21	**Id.**	Teatro Rossini	
22	**Lucca**	Teatro del Giglio	
23	**Lugo**	Teatro Comunale	
24	**Messina**	Teatro Vittorio Emanuele	
25	**Milano**	Teatro della Cannobiana	
26	**Id.**	Teatro Carcano	
27	**Id.**	Teatro Re (vecchio)	
28	**Modena**	Teatro Comunale	
29	**Napoli**	Teatro dei Fiorentini	
30	**Id.**	Teatro del Fondo	
31	**Palermo**	Teatro Santa Cecilia	
32	**Parma**	Teatro Regio	
33	**Perugia**	Teatro Civico	
34	**Piacenza**	Teatro Municipale	

N°	CITTÀ	DENOMINAZIONE	Osservazioni
35	**Pisa**	Teatro dell'Accademia dei Ravvivati	
36	**Ravenna**	Teatro Alighieri	
37	**Reggio** (Emilia)......	Teatro Comunale	*Tranne il tempo della fiera.*
38	**Rimini**	Teatro Vittorio Emanuele	
39	**Terni**	Teatro Comunale	
40	**Torino**	Teatro Carignano	
41	**Id.**	Teatro Scribe	
42	**Id.**	Teatro Vittorio Emanuele	

Visto i Ministri
CORDOVA. - BORGATTI.

N° 3597.

Regio Decreto ***che ordina la esecuzione della Convenzione per la estradizione dei malfattori conchiusa tra l'Italia, la Svezia e la Norvegia.***

17 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per la estradizione dei malfattori conchiusa tra l'Italia, la Svezia e la Norvegia e sottoscritta in Firenze addì 20 settembre 1866, le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 2 novembre stesso anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 maggio 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 116. Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* RICASOLI.

VISCONTI VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute!

Una Convenzione per la estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra l'Italia, la Svezia e la Norvegia, e sottoscritta dai rispettivi Plenipotenziari in Firenze addì venti del mese di settembre del corrente anno mille ottocento sessantasei;

Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège ayant à coeur d'assurer la répression des crimes commis sur leurs territoires respectifs et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la vindicte des lois en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu d'un commun accord de conclure une Convention d'extradition, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le Chevalier Émile Visconti Venosta, Grand Officier de son Ordre des Saints Maurice et Lazare et de l'Ordre Impérial de la Rose du Brésil, Grand' Croix des Ordres de Léopold de Belgique, du Danebrog de Danemark et du Lion Néerlandais, décoré de l'Ordre Impérial Ottoman du Médjidié de première classe, son Ministre Secrétaire d'État pour les affaires étrangères, et

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, le Sieur Charles Édouard Comte de Piper, Commandeur de son Ordre de l'Étoile Polaire et Chevalier de son Ordre de S. Olaf, Commandeur des Ordres des Saints Maurice et Lazare d'Italie, du Danebrog de Danemark et du Soleil et du Lion de Perse, Chevalier de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipontentiaire auprès de S. M. le Roi d'Italie;

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège s'engagent à se livrer réciproquement les individus, qui ayant été condamnés ou étant poursuivis pour l'un des crimes ou délits énumérés à l'article 2 ci-après, et commis sur le territoire de l'un des États contractants, se seront réfugiés sur le territoire de l'autre.

Art. 2.

L'extradition devra être accordée pour les infractions suivantes aux lois pénales lorsqu'elles pourront être passibles, d'après la législation des États respectifs, de trois années de détention ou d'une peine plus forte:

1° Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;

2° Coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort;

3° Bigamie, rapt, viol, avortement procuré, prostitution ou corruption de mineurs par les parents, ou toute autre personne chargée de leur surveillance;

4° Enlèvement, recèlement, exposition ou suppression d'enfant, substitution d'un enfant à un autre;

5° Incendie;

6° Extorsion commise à l'aide de violence, rapine, vol qualifié, vol à main armée;

7° Contrefaçon ou altération de monnaies, introduction ou émission frauduleuse de fausse monnaie;

Contrefaçon de rentes ou obligations sur l'État, de billets de banque ou de tout autre effet public, introduction et usage de ces mêmes titres contrefaits;

Contrefaçon d'actes souverains, de sceaux, poinçons, timbres et marques de l'État ou des Administrations publiques, et usage de ces objets contrefaits;

Faux en écriture publique ou authentique, privée, de commerce ou de banque, et usage d'écritures falsifiées;

8° Faux témoignage, subornation de témoins et d'experts, instigation et complicité dans ces crimes;

9° Soustractions commises par les Officiers ou dépositaires publics, concussion, corruption de fonctionnaires publics;

10° Banqueroute frauduleuse et participation à une banqueroute frauduleuse;

11° Faits de baraterie, crime de sédition dans l'équipage d'un bâtiment dans le cas, où des individus en faisant partie se seraient emparés du bâtiment par fraude ou violence envers le Capitaine ou Commandant, et aussi dans le cas, où ils auraient livré ledit bâtiment ou navire à des pirates.

Art. 3.

Bien qu'en règle générale l'extradition doive être accordée lorsqu'existent les conditions requises par la présente Convention, chacun des deux Gouvernements contractants entend néan-

moins se réserver le droit de ne pas consentir à l'extradition dans quelques cas spéciaux et extraordinaires, en faisant cependant connaître au Gouvernement, qui réclame l'extradition, les motifs du refus.

Art. 4.

L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques. L'individu, qui serait livré pour une autre infraction des lois pénales, ne pourra dans aucun cas être jugé ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à ce crime ou délit. Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour aucune autre infraction antérieure à l'extradition et non comprise dans la présente Convention, à moins qu'après avoir été puni ou définitivement acquitté du crime qui a motivé l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant l'expiration d'un délai de trois mois, ou bien qu'il y retourne de nouveau.

Art. 5.

L'extradition ne pourra avoir lieu, si depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Art. 6.

Dans aucun cas et pour aucun motif les Hautes Parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux.

Lorsque d'après les lois en vigueur dans l'État, auquel le coupable appartient, il y aurait lieu à le poursuivre à raison de l'infraction commise dans l'autre État, ce dernier communiquera les informations et les pièces, les objets constituant le corps du délit, et tout autre document ou éclaircissement requis pour le procès.

Art. 7.

Lorsque le condamné ou le prévenu est étranger aux États

contractants, le Gouvernement, qui doit accorder l'extradition, informera celui du pays, auquel appartient l'individu réclamé, de la demande qui lui a été adressée, et si ce dernier Gouvernement réclame à son tour le coupable pour le faire juger par ses Tribunaux, celui auquel la demande a été adressée pourra à son choix le livrer à l'État, sur le territoire duquel le crime a été commis, ou à celui auquel ledit individu appartient.

Si le condamné ou le prévenu, dont l'extradition est demandée en conformité de la présente Convention par l'une des Parties contractantes, est en même réclamé par une autre ou par d'autres Gouvernements pour des crimes ou délits commis par le même individu sur les territoires respectifs, ce dernier sera livré au Gouvernement de l'État dans lequel a été commise l'infraction la plus grave, et dans le cas, où les différentes infractions auraient la même gravité, à celui dont la demande aura une date plus ancienne.

Art. 8.

Si l'individu réclamé est poursuivi, détenu ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence, ou qu'il ait subi sa peine.

Art. 9.

L'extradition sera toujours accordée lors même, que le prévenu viendrait par ce fait à être empêché de remplir les engagemens contractés envers des particuliers, lesquels pourront toutefois faire valoir leurs droits auprès des Autorités judiciaires compétentes.

Art. 10.

L'extradition sera accordée sur la demande adressée par l'un des Gouvernements respectifs à l'autre par voie diplomatique et sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise

en accusation, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. Ces actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit par un Tribunal, soit par toute autre Autorité compétente du pays qui demande l'extradition. On devra fournir en même tems le signalement de l'individu réclamé, ou toute indication de nature à en constater l'identité.

Art. 11.

Dans les cas urgents, et sourtout lorsqu'il y a danger de fuite, chacun des Gouvernements respectifs, s'appuyant sur l'existence d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation ou d'un mandat d'arrêt, pourra par le moyen le plus prompt et même par le télégraphe demander et obtenir l'arrestation du condamné ou du prévenu, à condition de présenter dans le plus bref délai le document, dont on a indiqué l'existence.

Art. 12.

Les objets volés, ainsi que tout autre objet saisi en la possession du condamné ou du prévenu, les instruments et les outils, dont il se serait servi pour commettre le crime ou le délit, ainsi que toute autre pièce de conviction, seront rendus en même tems que s'effectuera la remise de l'individu arrêté, même dans le cas, où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du coupable.

Art. 13.

Les frais d'arrestation d'entretien et du transport de l'individu, dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets, qui aux termes de l'article précédent doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des États respectifs dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et autres sur le territoire des États intermédiaires seront à la charge de l'État réclamant. Dans le

cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port, que désignera le Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

Art. 14.

Si l'un des Gouvernements respectifs jugera nécessaire pour l'instruction d'un procès la déposition des témoins domiciliés sur le territoire de l'autre État, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, des lettres rogatoires adressées par voie diplomatique, seront à cet effet expédiées en due forme par la Cour ou Autorité compétente.

La Cour ou l'Autorité de l'autre État sera tenue d'y donner cours conformément aux lois en vigueur dans le pays, où le témoin est entendu ou l'acte délivré.

Art. 15.

Dans le cas où la comparution personnelle d'un témoin serait nécessaire, le Gouvernement dont il dépend, s'engagera à obtempérer à l'invitation qui lui en aura été faite par l'autre Gouvernement.

Si les témoins requis consentent à partir, les passeports nécessaires leur seront aussitôt délivrés, et les Gouvernements respectifs s'entendront pour fixer l'indemnité, qui leur sera accordée par l'État réclamant en raison de la distance et du séjour, ainsi que l'avance de fonds qui devra préalablement être faite.

Dans aucun cas les témoins ne pourront être arrêtés, ni molestés pour un fait antérieur à la demande de comparution, pendant leur séjour forcé dans le lieu où le juge, qui doit les entendre, exerce ses fonctions, ni pendant le voyage, soit en allant, soit en retournant.

Art. 16.

La présente Convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des pays respectifs.

Elle continuera à être en vigueur jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des Gouvernements respectifs.

Art. 17.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Florence dans l'espace de six semaines ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les deux Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Florence en double expédition le 20 septembre 1866.

(L. S.) VISCONTI VENOSTA. (L. S.) E. DE PIPER.

Noi avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Sigillo.

Date in Firenze addì 17 del mese di ottobre l'anno del Signore 1866 e del Regno Nostro il decimottavo.

Per Sua Maestà Vittorio Emanuele II Re d'Italia
Il Suo Luogotenente Generale
EUGENIO DI SAVOIA.

VISCONTI VENOSTA.

N° 3598.

Regio Decreto *che approva l'iscrizione delle acque del Regno e delle opere relative.*

11 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 93, 94 e 174 della Legge sulle opere pubbliche, Allegato F, in data 20 marzo 1865, n° 2248;

Sentiti i Consigli Provinciali;

Avuto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata l'iscrizione delle acque del Regno, e delle opere relative alle categorie prima e seconda designate nei due comma *A* e *B* del precitato articolo 174 della Legge 20 marzo 1865 Allegato F, quale risulta dai due Elenchi al presente annessi, visti d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 11 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 135. Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

S. Jacini.

ELENCO

DEI

FIUMI, LAGHI E CANALI NAVIGABILI

COMPRESI NELLA PRIMA CATEGORIA.

N° d'ordine	DENOMINAZIONE	INDICAZIONE DEI TRONCHI NAVIGABILI	PROVINCIE	*Osservazioni*
		Laghi.		
1	Lago Maggiore ..	....	Novara. Milano. Como.	
2	Lago di Como ...	....	Como.	
3	» di Mezzola..	....	Como, Sondrio.	
4	» di Lugano .	....	Como.	
5	» di Garda...	....	Brescia.	
		Fiumi navigabili.		
1	Fiume Po........	Da Casal Monferrato alla sua foce in mare.	Alessandria, Pavia, Milano, Piacenza, Cremona, Parma, Reggio, Ferrara.	Presso le Papozze il Po si divide in due rami, denominati Po Grande e Po di Goro, ambidue navigabili.
2	Fiume Ticino	Dalla sua uscita dal Lago Maggiore a Sesto Calende fino alla derivazione del Naviglio Grande, e da Pavia fino alla sua foce in Po.	Novara, Milano, Pavia.	

N° d'ordine	DENOMINAZIONE	INDICAZIONE DEI TRONCHI NAVIGABILI	PROVINCIE	*Osservazioni*
3	Fiume Adda......	Dal suo sbocco dal Lago di Como fino all'uscita del canale di Paderno, e dallo sbocco di questo canale fino alla derivazione del canale della Martesana sotto Trezzo, da Pizzighettone alla sua foce in Po.	Como, Milano.	
4	Fiume Oglio.....	Da Pontevico fino alla sua foce in Po.	Brescia, Cremona.	
5	Fiume Panaro....	Da Bomporto alla sua foce in Po.	Modena, Ferrara.	
6	Fiume Arno......	Dallo scalo del Pignone sotto Firenze fino al suo sbocco in mare.	Firenze, Pisa.	
7	Fiume Garigliano.	Dalla sua foce in mare a monte per kilom. 8.	Caserta.	
8	Fiume Volturno..	Dalla sua foce in mare a monte per kilom. 28.	Idem.	

Canali navigabili.

N° d'ordine	DENOMINAZIONE	INDICAZIONE DEI TRONCHI NAVIGABILI	PROVINCIE	*Osservazioni*
1	Naviglio grande di Milano.	Dalla sua derivazione dal Ticino sotto Tornavento alla Darsena di Porta Ticinese in Milano.	Milano.	
2	Naviglio di Bereguardo.	Dalla sua derivazione dal Naviglio grande fino a Bereguardo.	Milano, Pavia.	
3	Naviglio di Pavia.	Dalla sua derivazione dal Naviglio grande presso la Darsena di Milano fino al suo termine nel Ticino a Pavia.	Milano, Pavia.	

Nº d'ordine	DENOMINAZIONE	INDICAZIONE DEI TRONCHI NAVIGABILI	PROVINCIE	*Osservazioni*
4	Naviglio della Martesana e Fossa interna di Milano.	Dalla sua derivazione dall'Adda sotto Trezzo fino al suo sbocco nella Darsena di Porta Ticinese di Milano.	Milano.	Comprese le opere di difesa lungo la sponda destra dell'Adda da Trezzo a Groppello.
5	Naviglio di Paderno	Dal suo imbocco nell'Adda al suo sbocco nel fiume medesimo.	Milano.	
6	Canale di Mezzola.	Che congiunge i laghi di Como e di Mezzola.	Como, Sondrio.	In costruzione.
7	Canale-Naviglio di Modena.	Da Modena al suo sbocco in Panaro a Bomporto.	Modena.	
8	Canale navigabile da Pisa a Livorno.	Dalla sua origine presso la Porta a mare di Pisa fino alla Dogana d'acqua di Livorno.	Pisa, Livorno.	

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dei Lavori Pubblici
S. JACINI.

B

ELENCO

DELLE

ARGINATURE, OPERE IDRAULICHE E CANALI NAVIGABILI

COMPRESI NELLA SECONDA CATEGORIA.

PROVINCIE	N° d'ordine	DENOMINAZIONE	INDICAZIONE DELLE OPERE	Osservazioni
		Fiumi, Torrenti e Colatori.		
Milano	1	Fiume Po........	Sponda ed argine sinistro dalla foce dell'Ambro a quella dell'Adda.	
»	2	Fiume Lambro....	Sponda ed argine sinistro per tutta la lunghezza compresa nel Consorzio di Po e Lambro.	
»	3	Colatore Mortizzo.	Gli argini e le sponde fin dove si estende il rigurgito del Po.	
»	4	Colatore Gandiolo.	Idem idem.	
Cremona	1	Fiume Po........	Sponda ed argine sinistro dal confine dei Circondari di Cremona e di Casalmaggiore sino al confine colla Provincia di Mantova a metri 762 oltre lo sbocco dell'Oglio.	
»	2	Fiume Oglio	Sponda ed argine destro dal suo sbocco in su per una lunghezza di kilometri 30,600 circa. Sponda ed argine sinistro, a partire dal ponte di Marcaria fino al suo sbocco in Po, della lunghezza di kilom. 18,600 circa.	

PROVINCIE	N° d'ordine	DENOMINAZIONE	INDICAZIONE DELLE OPERE	Osservazioni
Brescia	1	Fiume Oglio	Sponda ed argine sinistro dal confine Cremonese in su per kilometri 18 circa.	
»	2	Torrente Mella ...	Argine e sponda sinistra dal suo sbocco in Oglio per 2 kilometri all'in su.	
»	3	Torrente Chiese ..	Ambi gli argini e le sponde dalla sua foce in Oglio per kilometri 4. 50 circa.	
Piacenza	1	Fiume Po	Sponda ed argine destro dal confine colla Provincia di Pavia allo sbocco dell'Ongina.	
»	2	Torrente Trebbia .	Argini e sponde sulle due rive dalla foce in su per kilometri 15 circa.	
»	3	Torrente Chiavenna	Argini e sponde dalla foce in su per tutto il tratto di kilometri 6,255 ora compreso nel 5° e 6° comprensorio.	
»	4	Torrente Ongina. .	Argine e sponda sinistra dalla foce per tutto il tratto ora compreso nel 6° comprensorio di Po.	
»	5	Colatori Giarola, Riello e Fontana Alta.	Gli argini e le sponde di ciascuno di essi fino al limite del rigurgito del Po.	

PROVINCIE	N° d'ordine	DENOMINAZIONE	INDICAZIONE DELLE OPERE	Osservazioni
Parma...........	1	Fiume Po........	Argine e sponda destra dalla foce dell'Ongina a quella dell'Enza.	
»	2	Torrente Ongina..	Argine e sponda destra dalla foce fino presso Busseto allo sbocco dell'Onginella.	
»	3	Fiume Taro.......	Ambidue gli argini e le sponde per quella lunghezza per la quale trovansi compresi nei Consorzi di Po.	
»	4	Torrente Stirone..	Argini e sponde dal suo sbocco in Taro fino alla strada del Carzeto.	
»	5	Torrente Rovacchia	Gli argini e le sponde fino al limite meridionale dell'attuale comprensorio del Po.	
»	6	Fiume Parma	Argini e sponde dalla sua foce in Po fino a S. Siro.	
»	7	Fiume Enza......	Argine e sponda sinistra fino presso Sorbolo, all'incontro della strada provinciale Mantovana.	
»	8	Colatori primari influenti del Taro: Rigosa - Possaccia - Scannabecco - Canale di S. Carlo - Canalaccio dei Tari morti.	Gli argini e le sponde fino al limite del rigurgito del Po.	
»	9	Colatori primari influenti della Parma: Lorno - Canale Galasso.	Ambi gli argini e le sponde dell'uno e dell'altra fin dove sentono il rigurgito del Po.	
»	10	Colatori primari influenti dell'Enza: Famolenta - Naviglia - Canalaccio de' Terrieri.	Idem idem.	

PROVINCIE	N° d'ordine	DENOMINAZIONE	INDICAZIONE DELLE OPERE	Osservazioni
Reggio (Emilia) ...	1	Fiume Po........	Argine e sponda destra dallo sbocco dell'Enza al confine colla Provincia di Mantova.	
»	2	Fiume Enza......	Argine e sponda destra dal principio dell'arginatura presso la foce in Po per una lunghezza di kilom. 9, 200 circa, cioè fino al confine dei Circondari di Reggio e di Guastalla.	
»	3	Torrente Crostolo.	Argine e sponda sinistra dalla foce fino allo sbocco della Cava per kilometri 12, 40 circa, e argine e sponda destra dalla foce fino al chiavicone del canale demaniale di Vigozzoaro.	
»	4	Colatore Canalaccio Tassone.	Ambidue gli argini e le sponde fin dove si estende il rigurgito del Po.	
Modena..........	1	Fiume Secchia ...	Argini e sponde dalle due parti, dal confine Mantovano fino a kilom. 6 a valle del ponte a Rubbiera.	
»	2	Fiume Panaro....	Ambidue gli argini e le sponde dal confine colla Provincia Ferrarese fino alla via provinciale Emilia, eccettuati i tronchi a destra detti di Gaggio e di Crevalcuore posti nella Provincia di Bologna, e compresi gli argini e sponde del ramo cavamento.	

PROVINCIE	N° d'ordine	DENOMINAZIONE	INDICAZIONE DELLE OPERE	Osservazioni
Bologna	1	Fiume Reno	Ambi gli argini e le sponde dal Trebbo al confine Ferrarese, e soltanto l'argine e la sponda destra dal confine superiore del Comune di Galliera fino al Traghetto, e dal principio superiore della Cassa di Comandolo fino al confine colla Provincia di Ravènna.	
»	2	Fiume Panaro....	Sponda ed argine destro nel tronco detto di Gaggio di kilom. 6, 2 circa, e nel tronco inferiore detto di Crevalcuore per kilometri 4 circa.	
»	3	Torrente Samoggia.	Ambidue gli argini e le sponde dalla sua foce in Reno per tutto il tratto di kilom. 31 circa per il quale è continuamente arginato.	
»	4	Torrente Sillaro..	Argini e sponde dalle due parti per kilom. 22 dalla sua foce in su.	
»	5	Fiume Santerno..	Sponde ed argini per tutta la parte arginata fino al confine della Provincia di Ravenna.	
Ferrara	1	Fiume Po........	Argine e sponda destra del Po grande da Stellata fino al capo superiore del Po di Goro, e argine e sponda destra del Po di Goro fino a Gorino ove cessa l'arginatura.	
»	2	Fiume Panaro....	Ambidue gli argini e le sponde dal confine Modenese fino alla sua foce in Po.	
»	3	Fiume Reno	Ambidue gli argini e le sponde dal confine Bolognese al Dosso, e l'argine e la sponda sinistra da questo punto fino al passo di Pianoro presso il mare ove cessa l'arginatura.	

PROVINCIE	N° d'ordine	DENOMINAZIONE	INDICAZIONE DELLE OPERE	Osservazioni
Ravenna	1	Fiume Santerno ..	Argine e sponda a destra da Castelnuovo alla foce, ed argine e sponda sinistra dal confine Bolognese fino alla foce.	
»	2	Fiume Reno......	Argine e sponda destra dal confine Bolognese fino al termine dell'arginatura sotto allo sbocco del nuovo scolo sinistro della cassa di colmata del Lamone.	
»	3	Fiume Senio	Argine e sponde dallo sbocco in su fino alla strada provinciale Emilia, e a sinistra fino alla botta Monache di Castello.	
»	4	Fiume Lamone ...	Argine e sponde a sinistra dalle Ammonite fino alla strada Emilia, e a destra fino al capo superiore della botta Balossa.	
»	5	Fiumi Uniti	Argini e sponde dalla confluenza fino al passo di Portofuori a destra, e fino alla chiavica Melmolla a sinistra.	
»	6	Fiume Montone...	Argine e sponda destra dalla sua confluenza col Ronco al confine Forlivese, ed a sinistra della confluenza medesima a metri 3070 sotto lo sbocco del rio sino alla Casina.	
»	7	Fiume Ronco	Argine e sponda a sinistra della summentovata confluenza al confine Forlivese, e a destra dalla confluenza medesima fino al ponte del villaggio di Cocolia.	
»	8	Torrente Bevano..	Argini e sponde dal confine Forlivese sino al lembo orientale della Pineta presso la sua foce in mare.	
»	9	Fiume Savio	Argini e sponde dal passo di Castiglione fino a metri 2630 sotto la strada Romea per l'arginatura destra e per soli metri 810 sotto la strada medesima per l'argine sinistro.	

PROVINCIE	N. d'ordine	DENOMINAZIONE	INDICAZIONE DELLE OPERE	Osservazioni
		Canali navigabili.		
Ferrara	1	Canale di Volano.	Dalla città di Ferrara sino al mare.	
»	2	Canale di Primaro.	Dal canale di Volano al suo estremo presso il Traghetto.	
Bologna	1	Canale Naviglio.	Dalla Darsena presso Bologna fino al suo sbocco in Reno.	

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dei Lavori Pubblici
S. JACINI.

N° 3599.

Regio Decreto *col quale la Scuola Reale superiore e la Scuola principale di nautica in Venezia sono riordinate la prima ad Istituto industriale e professionale, e la seconda ad Istituto Reale di Marina mercantile.*

27 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regolamento per l'Istruzione industriale e professionale, approvato col R. Decreto 18 ottobre 1865, n° MDCCXII;

Visto il R. Decreto 22 novembre 1866, n° 3347, col quale fu riordinato l'insegnamento tecnico per la Marina mercantile;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola Reale superiore e la Scuola principale di nautica in Venezia sono riordinate la prima ad Istituto industriale e professionale, e la seconda ad Istituto Reale di Marina mercantile in conformità dei quadri A e B

uniti al presente Decreto e firmati d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2.

I due Istituti sono riuniti sotto una sola Direzione e sottoposti alla vigilanza della Giunta di cui all'art. 19 del Regolamento approvato col R. Decreto 18 ottobre 1865.

Art. 3.

Agli assegni dei Professori risultanti dai due quadri A e B annessi al presente Decreto, si farà fronte colle somme stanziate per la Scuola Reale superiore e per la Scuola principale di nautica in Venezia nel bilancio speciale delle Provincie Venete per il corrente anno 1867.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 27 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 129. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Cordova.

Quadro A

Istituto industriale e professionale in Venezia.

Sezioni: *Commercio e Amministrazione* - *Costruzioni e Meccanica* - *Industrie chimiche e meccaniche* - *Ragioneria.*

DESIGNAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI	ASSEGNI	
Presidenza . . . . L.	4,000	»
Chimica generale ed applicata alle costruzioni, arte vetraria ed arte tintoria . . . . »	2,592	60
Lettere italiane, geografia, storia e statistica . . . . »	2,592	60
Fisica, strumenti scientifici e meccanica elementare. . »	2,200	»
Matematica e meccanica applicata . . . . »	2,200	»
Costruzioni, geometria pratica ed estimo. . . . . »	2,200	»
Disegno, geometria descrittiva e topografia. . . . . »	2,200	»
Storia naturale e merceologia . . . . »	1,600	»
Diritto ed economia industriale e commerciale . . . . . »	1,200	»
Computisteria e ragioneria . . . . »	1,200	»
Lingua inglese e tedesca con ripetizione della francese »	1,200	»
Totale. . . . . L.	23,185	20

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CORDOVA.

Quadro B

Istituto Reale di Marina mercantile in Venezia.

DESIGNAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI		ASSEGNI	
Presidenza (comune coll'Istituto industriale e professionale)		»	»
Astronomia nautica e calcoli relativi		2,000	»
Costruzione navale e disegno relativo		2,000	»
Navigazione e calcoli relativi		1,600	»
Attrezzatura e manovra navale		1,200	»
Macchine a vapore e disegno relativo		1,200	»
Geometria descrittiva e meccanica elementare	Insegnamenti comuni coll' istituto industriale e professionale.	»	»
Matematiche elementari		»	»
Lettere, geografia e storia		»	»
Fisica, chimica e meteorologia		»	»
Diritto commerciale ed internazionale		»	»
Lingua inglese e tedesca		»	»
	Totale	8,000	»

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

CORDOVA.

N° 3600.

Regio Decreto *con cui il Comune di Ceraso, in Provincia di Salerno è dichiarato aperto per la riscossione dei Dazi di consumo.*

21 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Ceraso della Provincia di Salerno presa in seduta del 30 novembre 1866;

Visto il Nostro Decreto 30 luglio 1864, n° 1868, coll'annessavi tabella *C*;

Visto l'art. 5 della Legge 3 luglio 1864, e l'art. 3 del Luogotenenziale Decreto 28 giugno 1866, n° 3018;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Comune di Ceraso della Provincia di Salerno è dichiarato aperto per la riscossione dei Dazi di consumo.

Tale nuova qualifica avrà effetto dal 1° del mese successivo alla pubblicazione del presente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 24 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 136. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Depretis.

N° 3601.

Regio Decreto *col quale è istituita nel Comune di Chioggia una Scuola di nautica.*

27 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto 22 novembre 1866, n° 3347, col quale fu riordinato l'insegnamento tecnico per la Marina mercantile;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituita nel Comune di Chioggia una Scuola di nautica cogli insegnamenti descritti nell'unito Quadro A firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sempreché il Comune predetto

provveda il locale, le suppellettili e gli strumenti necessari.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 27 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 128. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* RICASOLI.

CORDOVA.

QUADRO A

Designazione degli insegnamenti a darsi nella Scuola di nautica in Chioggia

		Assegni
Assegno di Presidenza	L.	300
Navigazione, calcoli relativi e meteorologia pratica	»	1,600
Aritmetica ragionata, geometria piana e trigonometria	»	1,600
Attrezzatura e manovra navale	»	1,200
Lettere, geografia e storia patria	»	1,200
Elementi di diritto commerciale ed internazionale .	»	1,200
TOTALE . . .	L.	7,100

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CORDOVA.

N° 3602.

Regio Decreto *col quale è stabilito che la Società Reale di Agricoltura, Industria e Commercio avrà sede comune col Regio Museo italiano.*

27 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 23 maggio 1865 che ricostituisce presso il R. Museo industriale italiano la Società Reale di Agricoltura, Industria e Commercio;

Visto il Regio Decreto 30 dicembre 1866 sulla organizzazione del R. Museo industriale italiano;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società Reale di Agricoltura, Industria e Commercio ricostituita col Nostro Regio Decreto 23 maggio 1865 avrà sede comune col R. Museo, e terrà le sue adunanze ed i suoi ufficii nei locali che dalla Direzione del Museo le saranno assegnati per suo uso stabile o temporario, a norma del bisogno.

Art. 2.

La Società eleggerà uno dei suoi Membri a Vice-Presidente.

Spetterà a questo il convocare la Società in adunanze ordinarie o straordinarie per i lavori scientifici e per la trattazione degli affari.

Art. 3.

La Società dirigerà la coltivazione e l'amministrazione del fondo della Crocetta, per l'intento e nei modi che crederà più utili.

Di tale amministrazione presenterà un rendiconto da inserirsi nella Relazione di cui all'art. 17 del Regio Decreto 30 dicembre 1866.

Art. 4.

La Società avrà Membri ordinarii, Membri onorarii, Soci corrispondenti italiani ed esteri.

Saranno Soci ordinarii il Direttore ed il Vice-Direttore del R. Museo industriale italiano.

Gli altri Membri saranno eletti dalla Società.

Il numero complessivo dei Membri ordinarii non potrà essere maggiore di quaranta.

Art. 5.

La Società potrà conservare gli Statuti 28 gennaio 1843 della R. Accademia d'Agricoltura, ricostituita in Società Reale di Agricoltura, Industria e Commercio, nelle parti non derogate dal presente Decreto, o proporne le convenienti modificazioni al Ministero per la loro approvazione.

Art. 6.

I Soci ordinarii nominati col Regio Decreto 26 luglio 1865, che siano tuttavia residenti in Torino, rimangono Soci ordinarii.

I non residenti saranno mantenuti come Membri onorarii, o Soci corrispondenti ad elezione della Società.

Art. 7.

Le disposizioni anteriori contrarie al disposto di questo Decreto sono abrogate.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 27 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 marzo 1867
Reg° 59 *Atti del Governo a c.* 174. Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Cordova.

N° 3603.

Regio Decreto *che approva il Regolamento pel servizio delle zavorre nel Porto di Palermo.*

24 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice per la Marina mercantile approvato col Decreto 25 giugno 1865;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il Regolamento unito al presente Decreto, vidimato d'ordine Nostro dal prefato Ministro della Marina, concernente il servizio della zavorra nel porto di Palermo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 24 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 137. Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

G. Biancheri.

REGOLAMENTO

pel servizio delle zavorre nel porto di Palermo

Art. 1.

L'inzavorramento delle navi di qualunque portata nel porto di Palermo è di libera concorrenza.

Però il suo servizio viene regolato dalle disposizioni e riserve dettate nel presente Regolamento.

Art. 2.

Il Capitano, Padrone od Armatore di un bastimento potrà inzavorrarlo o trasbordarne la zavorra sopra altro bastimento, nel modo che stimerà più conveniente, purchè si uniformi alle discipline che regolano il servizio delle zavorre nel porto ed alle norme dettate nel presente Regolamento, e si munisca prima di cominciare le operazioni della licenza della Capitaneria, la quale dovrà esibirsi agli Agenti della medesima ogniqualvolta ne facciano richiesta.

Art. 3.

La licenza, della quale sopra è parola, servirà per una sola operazione, ed avrà la durata di dieci giorni, scorsi i quali dovrà essere rinnovata.

Art. 4.

Nessun maneggio di zavorra potrà esser fatto di notte, ma soltanto dal sorgere al tramontare del sole e con tutte le precauzioni necessarie per evitare interrimenti.

Nei casi di urgenza precisa riconosciuta dalla Capitaneria, si potrà permettere il maneggio suddetto anche in tempo di notte.

Ove nel maneggio della zavorra accadessero interrimenti nel porto per mancanza di cautele od altro, i contravventori

incorreranno nella multa estensibile a lire 500, senza pregiudizio dei danni da rifarsi a termini degli articoli 399 e 177 del Codice per la Marina mercantile.

Art. 5.

I battelli ed altri galleggianti di qualsiasi forma e dimensione che importeranno zavorra nel porto per fornirne i bastimenti, od il deposito, rimarranno soggetti a tutte le speciali discipline di ormeggio ed a qualsiasi altra disposizione di ordine interno del porto che la Capitaneria stimasse di prescrivere secondo le circostanze di tempo, di stagione, di affluenza di bastimenti, o per altri motivi.

Art. 6.

Per facilitare ed assicurare sempre meglio lo inzavorramento delle navi, sarà stabilito entro la cerchia del porto un deposito di zavorra.

L'approvigionamento di tale deposito sarà fatto per appalto, e la distribuzione e maneggio della zavorra sarà operato con le norme stabilite nel presente Regolamento.

Art. 7.

Il Concessionario dell'appalto, di cui all'articolo precedente, avrà l'esclusivo diritto del deposito delle zavorre nel porto durante la concessione che gli verrà fatta alla base di uno speciale capitolato, che sarà redatto dall'Ufficio centrale del Genio civile incaricato del servizio tecnico dei porti e delle spiagge, d'intelligenza con la Capitaneria del porto. Però, per la suddetta privativa del deposito concessa all'Appaltatore, non rimane infirmata la libera concorrenza per lo inzavorramento di bastimenti nel porto, come si è fatto cenno all'art. 1.

Art. 8.

Il Concessionario per l'occupazione delle aree destinate al deposito delle zavorre dovrà corrispondere alle Finanze dello Stato un annuo canone da stabilirsi nel capitolato.

Il ribasso delle offerte di appalto riguarderà solamente la

tariffa della zavorra indicata nell'art. 24 del presente, ed il canone rimarrà invariato.

Art. 9.

Le materie occorrenti per la zavorra da fornirsi dal deposito saranno distinte in due categorie:

1° Zavorra scelta, cioè ghiaia di spiaggia con sabbia, o ciottoli o pietre monde da particelle eterogenee;

2° Zavorra comune, cioè tritumi di cava, gettiti, ruderi provenienti da demolizioni di private o pubbliche costruzioni murali, materie terrose asciutte, non che le materie cavate dalle escavazioni dei porti se arenose.

Art. 10.

La distribuzione delle zavorre dal deposito non potrà essere fatta dal Concessionario a nessun Capitano, Padrone od Armatore di bastimento, nè ad altra persona senza la esibizione della licenza della Capitaneria del porto.

Tale licenza pel detto deposito è solo valevole per ogni singola operazione d'inzavorramento di ciascun bastimento.

La licenza che fosse stata rilasciata, a termini dell'art. 2 del presente Regolamento, per fornirsi di zavorra dai bastimenti o galleggianti che la importano nel porto, non potrà valere per approvvigionarsi in tutto od in parte dal deposito, ed in questo caso dovrà essere richiesta altra apposita licenza della Capitaneria.

Egualmente la licenza per la distribuzione delle zavorre del deposito non potrà valere per approvvigionarsi dai bastimenti o galleggianti che le importano nel porto, e dovrà esserne richiesta altra apposita dalla detta Capitaneria.

Art. 11.

Il Capitano, Padrone od Armatore che vuol fornirsi di zavorra dal deposito ne deve far domanda alla Capitaneria, che stacca da un apposito registro a matrice il biglietto di licenza numerato, coll'indicazione del giorno e dell'ora della domanda.

Questa licenza sarà esibita all'Impresario, il quale ne farà annotazione nel suo registro pure a matrice, e darà al richiedente il foglietto colla indicazione del numero, giorno ed ora segnati nella detta licenza della Capitaneria; ed in tal modo rimane stabilito il turno d'inscrizione per lo inzavorramento.

Art. 12.

La licenza, di cui all'art. precedente, dovrà presentarsi all'Impresario per la registrazione prima che scorrano 4 ore dal suo rilascio, e dentro 48 dal rilascio medesimo ogni bastimento deve essere pronto a ricevere la zavorra, altrimenti perderà il turno d'inzavorramento e sarà posto in fine di lista; del che l'Impresario dovrà rendere avvertita la Capitaneria per iscritto. L'Impresario, entro lo stesso termine di ore 48, dovrà fornire la zavorra al bastimento nella quantità e qualità domandata, ed ove ciò non effettuasse sarà passibile di una multa da determinarsi dalla Capitaneria nei limiti prescritti dalle Leggi e Regolamenti sui porti, salva l'azione d'indennizzamento che potesse il Capitano esperimentare nanti i Tribunali competenti pei danni cagionatigli dal ritardo dello inzavorramento.

Art. 13.

Se un Capitano o Padrone, dopo di essere stato fornito di zavorra dal deposito, non effettuasse immediatamente il pagamento dovuto all'Impresario, la Capitaneria sulla di costui richiesta potrà sospendere il rilascio del permesso di partenza dal porto al bastimento sino all'effettuato pagamento, o sino a presentazione di idonea cauzione accetta all'Impresario, salva sempre a quest'ultimo l'azione contro il Capitano od Armatore, da sperimentarla nanti l'Autorità competente per conseguire il pagamento.

Art. 14.

La zavorra potrà essere fornita dall'Impresario a Capitani, Padroni od Armatori in quattro modi diversi:

1° Apprestandola dentro il luogo stesso del deposito, dal

quale i Capitani, Padroni od Armatori, impiegando la propria gente ed i propri mezzi, la faranno versare nelle loro imbarcazioni;

2° Trasportandola a cura dell'Impresario sino all'orlo della banchina ove è sito il deposito, e versarla nelle lancie o barcaccie del Capitano, Padrone od Armatore accostate alla detta banchina;

3° Trasportandola esso Impresario con le sue barche e galleggianti lungo il bordo del bastimento, dovendo in questo caso la gente delle barche dell'Impresario porgere sotto il ponte pensile del bordo le caffe ed i recipienti pieni di zavorra ai marinai dell'equipaggio, ai quali apparterrà versarla nella stiva.

4° Trasportandola e mettendola a bordo e sin nella stiva del bastimento a tutta cura e spese dell'Intraprenditore.

Art. 15.

Qualora la Capitaneria stimasse opportuno concedere l'accosto del bastimento alla banchina prossima al deposito, i Capitani, Padroni od Armatori potranno farsi la zavorra a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, regolandosi il prezzo secondo l'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 16.

I Capitani, Padroni od Armatori potranno scegliere qualunque dei diversi modi d'inzavorramento indicati nel precedente articolo 14; come pure potranno convenire col Concessionario di fare l'operazione a cottimo, con stabilire l'immersione che dovrà avere il bastimento quando sia inzavorrato.

Siffatta convenzione sarà fatta in iscritto firmata dalle parti, onde in caso di contestazione la Capitaneria possa provvedere convenientemente; ove però mancherà la convenzione scritta, la detta Capitaneria potrà rifiutarsi a pronunziare il suo giudizio.

Art. 17.

È data facoltà al Capitano o Padrone giunto col bastimento

in zavorra di trasbordare la stessa sopra altro bastimento, ovvero di sbarcarla al deposito; in quest'ultimo caso il Concessionario riceverà nelle sue imbarcazioni sotto il bordo del bastimento la zavorra, e quando non siano intervenute apposite convenzioni scritte sarà corrisposta la mercede stabilita al n° 5 della tariffa.

Art. 18.

Per tutte le indicazioni di peso, volume e superficie contemplate nel presente Regolamento, o nel contratto d'appalto per il deposito, sarà applicato il sistema metrico, e perciò la tonnellata sarà di 1000 chilogrammi.

Art. 19.

Di tutte le barche o galleggianti che l'Impresario impiegherà nel maneggio della zavorra, ne sarà constatata la effettiva capacità dal pubblico stazatore dei bastimenti, e ne sarà rimesso il verbale alla Capitaneria la quale provvederà all'iscrizione e numerazione dei galleggianti ed al rilascio della corrispondente licenza.

I suddetti galleggianti a cura e spese dell'Impresario saranno distinti con colore rosso da poppa e da prora col proprio numero, coll'iscrizione *deposito zavorra*, coll'indicazione della capacità, e con una riga rossa marcante l'immersione, il tutto a norma delle prescrizioni che saranno dettate dalla Capitaneria.

Se non sarà adempiuto a quanto sopra, la Capitaneria potrà infliggere successivamente una o più multe al Concessionario secondo i casi, e le barche potranno essere sequestrate per il periodo di un mese.

Le dette barche e galleggianti saranno inoltre sottoposti a tutte le discipline di polizia marittima, conformemente alle Leggi e Regolamenti in vigore.

Art. 20.

Il prezzo che il Concessionario potrà ripetere dai Capitani, Padroni od Armatori, per ogni tonnellata di zavorra ad essi

apprestata, non dovrà eccedere quello fissato nella tariffa annessa al presente Regolamento per ciascuna categoria di materie a seconda dei vàrii modi di distribuzione indicati nel precedente articolo 14, e sotto la deduzione del ribasso di appalto.

Nel caso previsto dall'art. 15, cioè quando la zavorra sarà fatta a cura dell'Impresario, a sensi del n° 2 dell'art. 14, il prezzo sarà regolato a norma dei numeri 1 e 2 della tariffa con un aumento del 25 per cento.

Art. 21.

La Capitaneria del porto eserciterà una speciale vigilanza nel servizio generale delle zavorre, sulle barche e galleggianti addetti al deposito, e che importano la zavorra per versarla nel medesimo per conto dell'Impresario, sul locale del deposito stesso, del quale potrà quando che sia far procedere alla visita, dovendo sempre l'Impresario facilitare l'ispezione.

Lo stesso Concessionario dovrà uniformarsi a tutte le discipline portate dalle Leggi e dai Regolamenti sui porti, ed a quello del maneggio della zavorra, non che a qualsiasi altra disposizione temporanea ed occasionale che la Capitaneria stimasse di prescrivere.

Qualunque contesa potesse insorgere circa il peso, il pagamento, le mercedi ed altra qualsiasi emergenza relativa alla zavorra, verrà definita dalla Capitaneria, le prescrizioni della quale saranno in tutto osservate.

Art. 22.

Sono esenti dal turno d'inzavorramento ed hanno priorità di iscrizione, secondo il disposto dell'art. 11, le navi della Marina militare dello Stato, e quelle noleggiate, e specialmente impiegate pel servizio militare sì terrestre che marittimo, le quali, dietro richiesta alla Capitaneria, verranno inzavorrate secondo le esigenze del servizio, con precedenza a qualunque bastimento inscritto nel turno.

La Capitaneria notificherà al Concessionario del deposito

il giorno stabilito per lo inzavorramento, converrà del prezzo, tenendo per norma la tariffa, e regolerà tutte le questioni relative.

Trattandosi di bastimenti da guerra di nazione straniera, la Capitaneria prenderà per lo inzavorramento speciali concerti col Concessionario del deposito, ritenendo per norma i prezzi stabiliti nel presente Regolamento, e quanto in esso è prescritto.

Art. 23.

In casi d'urgenza per avarie o eventualità marittime, o per qualsiasi altro infortunio che richieda pronta assistenza, la Capitaneria potrà dare quegli ordini che stimerà necessari per lo imbarco e sbarco immediato delle zavorre, dal deposito e dal bastimento, e regolerà in seguito le spese a seconda delle circostanze, dovendo il Concessionario uniformarsi alle disposizioni di detta Capitaneria.

Art. 24.

Nei casi non previsti dal presente Regolamento, la Capitaneria del porto avrà facoltà di emettere quelle disposizioni temporanee che stimerà opportune, ed alle quali il Concessionario del deposito, e chiunque altro eserciti il mestiere di zavorrante dovrà sottomettersi, incumbendo però alla Capitaneria di riferirne al Ministero della Marina da cui dipende.

Art. 25.

Tutti i bastimenti e galleggianti addetti al commercio ed al trasporto della zavorra vanno soggetti al pagamento delle tasse e diritti marittimi imposti dalla Legge 17 luglio 1861, salvo le eccezioni portate dall'art. 10 della Legge medesima, svolte al n° 22 del relativo Regolamento.

Art. 26.

I prezzi massimi che il Concessionario potrà ripetere dai Capitani, Padroni od Armatori dei bastimenti per la fornitura, trasporto e distribuzione delle zavorre nel porto, sono determinati dalla seguente tariffa:

Modi di fornire la zavorra secondo l'art. 14	Prima Categoria						Seconda Categoria					
	Costo della materia		Costo della mano d'opera		Totale per ogni tonnellata		Costo della materia		Costo della mano d'opera		Totale per ogni tonnellata	
	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.
1° Apprestandola dentro il luogo stesso del deposito dal quale i Capitani, Padroni od Armatori impiegando la propria gente ed i proprii mezzi la faranno versare nelle loro barche	1	30	»	»	1	30	»	75	»	»	»	75
2° Trasportandola a cura dell'Impresario sino all'orlo della banchina ov'è sito il deposito per versarla nelle barche del Capitano, Padrone od Armatore accostate alle calate	1	30	»	31	1	61	»	75	»	31	1	06
3° Trasportandola esso Impresario colle sue barche e galleggianti lungo il bordo del legno; dovendo in questo caso la gente dell'Impresario porgere fuori del bordo le caffe ed i recipienti pieni di zavorra ai marinari dell'equipaggio, ai quali apparterrà versarla nella stiva	1	30	»	94	2	24	»	75	»	94	1	69
4° Trasportandola e mettendola a bordo sin nella stiva del bastimento a tutta cura e spese dell'Intraprenditore	1	30	1	22	2	52	»	75	1	22	1	97
5° Trasportandola per disbarco dai bastimenti che giungono in zavorra sino al deposito coi mezzi del Concessionario, qualora i Capitani non vogliano servirsi dei propri mezzi	»	»	»	50	»	50	»	»	»	50	»	50

Torino li 24 febbraio 1867.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Marina

G. BIANCHERI.

N° 3604.

REGIO DECRETO *col quale è data facoltà al Comune di Palermo di occupare temporaneamente per uso della Società di acclimazione e di agricoltura in Sicilia, la floretta, il giardino ed il casino monastico Mezzomorreale, già appartenenti al monastero di Valverde.*

13 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le istanze del Consiglio comunale di Palermo e la deliberazione dello stesso del 19 gennaio 1867;

Sulla proposizione dei Nostri Ministri per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio, e per la Grazia e Giustizia e Culto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al Comune di Palermo di occupare temporaneamente per uso della Società di acclimazione e di agricoltura in Sicilia, la floretta, il giardino ed il casino monastico Mezzomorreale, già appartenenti al disciolto monastero di Valverde.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 marzo 1867
Reg° 59 Atti del Governo a c. 176. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

Cordova.
Borgatti.

N° 3605.

Regio Decreto ***col quale sono instituite conferenze annuali sopra materie d'insegnamento filosofico e filologico, da tenersi presso la Sezione di Filosofia e Filologia del R. Istituto degli studi superiori di Firenze.***

17 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto lo stanziamento nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per lo stipendio e gli assegni del Personale insegnante addetto alla Sezione di Filosofia e Filologia dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze;

Nell'intento di promovere conferenze che valgano al perfezionamento in studi filologici e filosofici durante le vacanze scolastiche degli altri Istituti di pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso la Sezione predetta di Filosofia e Filologia del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze sono istituite conferenze da tenersi dall'agosto al novembre sopra le materie d'insegnamento filologico e filosofico che verranno ad ogni anno determinate con Decreto ministeriale da pubblicarsi almeno nell'aprile.

Art. 2.

La frequenza a tali conferenze e gli esami superati al termine di esse daranno diritto a certificati speciali.

Art. 3.

Per far fronte alle spese di rimunerazione agli Insegnanti chiamati a fare le predette conferenze si preleverà la somma di lire seimila dallo stanziamento di lire quarantotto mila inscritto nel bilancio predetto per stipendio ed assegni al Personale insegnante nella Sezione sopraindicata.

Art. 4.

Uno dei Professori della Sezione medesima sarà chiamato a dirigere le conferenze come sopra stabilite col-

l'assegno annuo di lire due mila da prelevarsi egualmente dallo stesso stanziamento ora accennato.

Art. 5.

Cessano dal bilancio preindicato gli stanziamenti di lire otto mila per le due Cattedre di economia sociale e di diritto costituzionale ed amministrativo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 *febbraio* 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 108. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Berti.

N° 3606.

Regio Decreto *col quale sono dichiarate provinciali le 12 strade scorrenti nella Provincia di Genova, descritte nell' Elenco annesso al presente Decreto.*

28 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della Legge 20 marzo 1865, n° 2248, Allegato F;

Viste le deliberazioni 29 scorso maggio del Consiglio Provinciale di Genova e 31 gennaio ultimo di quella Deputazione Provinciale, con cui fu approvato l'elenco delle strade a classificarsi provinciali;

Visti i pareri emessi dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici, non che dal Consiglio di Stato in merito all'elenco stesso, e sulle opposizioni insorte in seguito alla pubblicazione del medesimo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate provinciali le 12 strade descritte nell'Elenco stato approvato dal Consiglio e dalla Deputazione Provinciale di Genova, quale Elenco, visto d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici, resterà annesso al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 28 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 marzo 1867
Reg° 59 Atti del Governo a c. 173. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Devincenzi.

ELENCO ***delle strade provinciali di Genova, dichiarate tali con Decreto in data d'oggi.***

Numero progressivo	Denominazione delle strade	LIMITE DELLE STRADE	Abitati attraversati
1	Da Genova a Torino....	Dalle porte vecchie della Lanterna alla Casa Lavagello in Pontedecimo.	Sampierdarena, Rivarolo, Bolzaneto, S. Quirico, Pontedecimo.
2	Da Genova a Novi......	Da Pontedecimo alla sommità della Bocchetta.	Pontedecimo, Larvego.
3	Da Genova al confine Francese.	Dal ponte sul torrente Polcevera in Cornigliano alla stazione della ferrovia in Voltri.	Cornigliano, Borzoli, Sestri, Multedo, Pegli, Prà, Voltri.
4	Da Genova ad Acqui....	Da Voltri al confine col Circondario di Novi.	Voltri, Masone, Campofreddo, Rossiglione.
5	Da Savona ad Alessandria	Dal torrente Nanta al Rivo dei tre Solari.	Carcarè Cairo, Rocchetta Cairo, Dego, Piana.
6	Da Savona a Torino....	Da Piana per Cagna al limite del Circondario di Alba	Piana, Cagna.
7	Da Albenga al Piemonte.	Dalla città d'Albenga al limite col Circondario di Mondovì.	Albenga, Zuccarello, Cisano, Ceresole.
8	Da Albenga al Pieve del Teco.	Dall'abitato di Leca a Fonte-rotto, limite col Circondario di Portomaurizio.	Albenga, Ortovero.
9	Da Genova al Parmigiano.	Da poco oltre Sestri-Levante a Centocroci, confine con Parma.	Sestri-Levante, Castiglione, Varese-Ligure.
10	Da Genova alla Toscana.	Dalla piazza circolare della Marina alla Parmignola.	Spezia, Verzano, Arcola, Trebbiano, Sarzana, Castelnuovo.
11	Di Buonviaggio.........	Dalle case di Marcantone al confine colla Provincia di Massa-Carrara.	Spezia, Follo.
12	Di Lerici..............	Dal Ponte sulla Magra all'abitato di Lerici.	Trebbiano, Lerici.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici
G. DEVINCENZI.

N° 3607.

Regio Decreto *col quale è approvato il Regolamento per l'amministrazione della Cassa Militare.*

24 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 15 della Legge 7 luglio 1866, n° 3062;

Sulla proposta dei Nostri Ministri della Guerra e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le norme per l'amministrazione della Cassa Militare contenute nel qui annesso Regolamento visto d'ordine Nostro dai predetti Ministri della Guerra e delle Finanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 24 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 177. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

E. Cugia.
Depretis.

REGOLAMENTO

PER

L'AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA MILITARE

instituita colla Legge 7 luglio 1866, n° 3062.

CAPO I.

Dell'amministrazione della Cassa Militare.

Art. 1.

L'amministrazione della Cassa Militare instituita colla Legge 7 luglio 1866, n° 3062, è sotto la dipendenza del Ministero della Guerra, ed affidata all'Amministratore della Cassa Centrale dei depositi e dei prestiti col concorso di un Consiglio speciale permanente.

Questo Consiglio sarà composto dello Amministratore suddetto il quale ne avrà la presidenza, di quattro Funzionari civili o militari da nominarsi dal Ministro della Guerra, e di altri due da nominarsi dal Ministro delle Finanze.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente Amministratore della Cassa Militare ne farà le veci il Consigliere più anziano per nomina e a parità di nomina il più anziano per età.

Art. 2.

La gestione della Cassa Militare sarà distinta da quella della Cassa Centrale dei Depositi e dei Prestiti.

Art. 3.

Il Cassiere della Cassa Centrale dei Depositi e dei Prestiti disimpegnerà le funzioni di Cassiere per la Cassa Militare.

Art. 4.

Il ruolo del personale necessario per il servizio della Cassa Militare sarà stabilito d'accordo tra il Ministro della Guerra e quello delle Finanze.

Il personale medesimo farà parte di quello della Direzione Generale del Debito Pubblico.

CAPO II.

Delle attribuzioni del Consiglio.

Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa Militare delibera:

Sul bilancio delle spese di amministrazione;

Sul rendimento dei conti annuali;

Sull'impiego dei fondi;

Sulle ammissioni a pensione;

Sui compensi dovuti a termini dell'art. 13 della Legge;

Sulle capitalizzazioni a norma del successivo art. 15 della stessa Legge;

Sui reclami;

E su tutte le occorrenze di servizio per cui può essere richiesto tanto nell'interesse della Cassa, come di coloro a cui vantaggio essa è instituita.

Art. 6.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio sarà necessario l'intervento di quattro almeno de' suoi componenti. Esse saranno prese a pluralità di suffragi, e in caso di parità il voto del Presidente avrà la preponderanza.

Art. 7.

L'Amministratore della Cassa fa gli atti d'ordinaria amministrazione e provvede per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 8.

È ammesso il ricorso al Ministro della Guerra in via d'appello contro le deliberazioni del Consiglio dell'amministrazione.

Art. 9.

Alla scadenza di ogni trimestre sarà compilato lo stato di situazione della Cassa, il quale darà contezza:

a) Delle somme incassate distintamente secondo l'oggetto del versamento;

b) Delle somme impiegate;

c) Dei pagamenti effettuati;

d) Del resto di Cassa.

A questo stato farà corredo il quadro statistico indicativo:

1° Del numero dei nuovi riassoldati con diritto al soprasoldo, di quelli cancellati e dei riassoldati rimanenti;

2° Del numero dei nuovi ammessi a pensione, di quelli cancellati e dei pensionati rimanenti;

3° Del numero dei nuovi depositi per surrogazione, di quelli restituiti e dei depositi rimanenti;

4° E del numero delle affrancazioni il cui importare sia pervenuto alla Cassa, e del numero dei riassoldamenti con premio concessi nel periodo del quinquennio in corso, desumendone la differenza.

Art. 10.

Questi stati saranno presentati al Consiglio, e quindi comunicati colla deliberazione del Consiglio stesso alla Commissione di vigilanza, ed al Ministro della Guerra.

Art. 11.

I processi verbali delle adunanze saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e raccolti in volumi annuali.

Art. 12.

Le funzioni di Segretario del Consiglio saranno disimpegnate dal Capo dell'Ufficio della Cassa o da altro Impiegato che ne venga delegato dal Presidente.

CAPO III.

Della Commissione di vigilanza.

Art. 13.

La convocazione della Commissione di vigilanza per la nomina del suo Presidente da aver luogo in ogni anno a termini dell'art. 3 della Legge sarà fatta dal Ministro della Guerra.

La prima adunanza della Commissione sarà aperta sotto la presidenza provvisoria del più anziano d'età fra i Commissari che saranno intervenuti.

Art. 14.

L'elezione del Presidente avrà luogo a maggioranza assoluta di voti.

Art. 15.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne farà le funzioni il Commissario più anziano di età.

Art. 16.

Le funzioni di Segretario della Commissione saranno disimpegnate nella prima adunanza dal Commissario più giovane fra gli intervenuti. Per le adunanze successive sarà scelto dal Presidente.

Art. 17.

La Commissione di vigilanza dovrà convocarsi di regola ogni trimestre per lo esame degli stati di situazione della Cassa. Potrà essere convocata ogni altra volta che il suo Presidente lo creda necessario o gliene sia fatta richiesta da tre Commissari, o dall'Amministratore della Cassa.

Art. 18.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione sarà necessario l'intervento di cinque almeno dei suoi componenti, tra quali un Uffiziale Generale.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti e se ne farà constare in processo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di parità di suffragi il voto del Presidente avrà la preponderanza.

Art. 19.

I processi verbali di seduta della Commissione saranno raccolti per cura del Segretario in volume con indice.

Il Presidente, ove ne sia il caso e secondo che sarà disposto dalla Commissione, informerà il Ministro della Guerra delle deliberazioni prese.

Art. 20.

La Commissione di vigilanza potrà procedere o disporre che si proceda a tutte quelle verificazioni ed ispezioni che crederà opportune.

Art. 21.

Il rapporto annuo che la Commissione di vigilanza è tenuta di fare a termini dell'art. 3 della Legge sarà presentato al Ministro della Guerra il quale ne darà conoscenza al Parlamento e lo renderà di pubblica ragione.

CAPO IV.

Della contabilità della Cassa.

Art. 22.

Le discipline e le norme generali di contabilità e di controllo che regolano il servizio dei depositi e dei prestiti nelle operazioni di riscossione e di pagamento, saranno applicate alla

gestione della Cassa Militare in quanto non si oppongano alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 23.

La contabilità della Cassa Militare sarà distinta per conti secondo la diversità delle operazioni.

Art. 24.

Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro della Guerra sulla proposta del Consiglio dell'amministrazione, e sentito il parere della Commissione di vigilanza, determinerà la ragione d'interesse da corrispondersi sulle somme che nell'anno susseguente saranno depositate nella Cassa Militare per le surrogazioni ordinarie e per quelle di scambio di categoria.

Art. 25.

L'interesse attribuito a un deposito nella sua effettuazione è invariabile per tutta la durata del deposito stesso.

Esso decorre dal trentesimo giorno dopo l'effettuato versamento e ne è pagabile tanto il prorata quanto l'intero semestre maturati il 1° gennaio e il 1° luglio.

Art. 26.

Il soprasoldo decorrerà dal giorno in cui avrà principio la ferma del riassoldamento con premio.

La decorrenza della pensione incomincierà dal giorno immediatamente successivo a quello in cui sarà ultimata la ferma da cui essa deriva.

Il soprasoldo e le pensioni vitalizie saranno pagabili trimestralmente alle scadenze del 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre, e 1° gennaio.

Art. 27.

I conti trimestrali di cui all'art. 9 saranno in principio dell'anno susseguente riassunti in un resoconto generale corredato delle giustificazioni.

Tale resoconto con deliberazione del Consiglio sarà sottoposto alla Commissione di vigilanza e quindi trasmesso al Ministro della Guerra.

Questo conto generale dell'Amministrazione fornirà le basi per la compilazione del rapporto della Commissione di vigilanza da rendersi di pubblica ragione a termini dell'art. 3 della Legge.

Art. 28.

Le spese di personale e di materiale pel servizio della Cassa, deliberate dal Consiglio, saranno approvate per ogni anno dal Ministro della Guerra al quale saranno rimborsate dalla Cassa nella somma risultante dal ruolo di cui all'art. 4.

Art. 29.

L'esercizio finanziario dell'Amministrazione termina al 31 dicembre di ogni anno.

Le scritture però si terranno aperte a tutto il 31 marzo dell'anno successivo, affinchè vi siano compresi tutti i pagamenti e tutte le riscossioni relative a quell'esercizio.

CAPO V.

Delle riscossioni per affrancazioni, per surrogazioni ecc.

Art. 30.

La Cassa Militare riceve dal Ministero della Guerra le note delle somme versate sia presso le Tesorerie, sia presso i Corpi, per le affrancazioni e per le surrogazioni ordinarie o di scambi di categoria e procura la riscossione dei corrispondenti Vaglia del Tesoro.

Tali Vaglia del Tesoro saranno emessi a favore del Cassiere della Cassa Militare.

Nella città ove ha sede la Cassa Militare i versamenti saranno fatti in essa direttamente.

Art. 31.

Per ogni versamento di deposito per surrogazione ordinaria o per iscambio di categoria l'Amministrazione della Cassa aprirà

apposito conto corrente in nome del rispettivo surrogato con indicazione del surrogante e rilascierà la relativa polizza che sarà trasmessa al Consiglio d'amministrazione del Corpo cui appartenga il surrogato.

Art. 32.

La Cassa riceverà dal Ministero della Guerra le comunicazioni occorrenti per procurarsi gli incassi a cui le dà diritto il disposto dell'art. 19 della Legge.

Art. 33.

Ogni altro incasso sarà previamente autorizzato dal Ministero della Guerra.

CAPO VI.

Dell'impiego dei fondi.

Art. 34.

Le somme versate nella Cassa Militare saranno di regola impiegate in rendita dello Stato ed in Buoni del Tesoro.

L'impiego in Buoni del Tesoro sarà fatto sino a concorrenza della somma che può presumersi necessaria pel servizio dei pagamenti incumbenti alla Cassa Militare, ai quali non si potesse sopperire coi soli proventi delle rendite dello Stato.

Le rendite sullo Stato ed i Buoni del Tesoro dovranno essere inscritti al nome della Cassa Militare.

Art. 35.

Il Ministro della Guerra potrà, quando lo creda opportuno dietro formale proposta del Consiglio dell'amministrazione, autorizzare altro modo di impiego dei capitali della Cassa.

Art. 36.

Le alienazioni di rendite dovranno essere autorizzate con Decreto del Ministro della Guerra sopra proposta del Consiglio dell'amministrazione della Cassa.

CAPO VII.

Dei pagamenti.

Art. 37.

Alla scadenza di ogni trimestre il Consiglio d'amministrazione di ciascun Corpo trasmetterà alla Cassa Militare l'elenco nominativo dei riassoldati con premio, e quello dei pensionati che gli appartengono, in cui rispettivamente saranno indicate le rate di soprasoldo e di pensione individualmente loro dovute: ed alla scadenza di ogni semestre trasmetteranno quello dei surrogati con l'indicazione degli interessi individualmente loro dovuti sui rispettivi depositi.

Art. 38.

In base di questi elenchi l'Amministrazione della Cassa rilascierà gli occorrenti mandati di pagamento a favore del Consiglio d'amministrazione del Corpo e per esso all'Uffiziale dal medesimo Consiglio a ciò delegato.

I titolari ricevono dal Consiglio di amministrazione le rate loro spettanti.

Art. 39.

Parimente ogni trimestre i Consigli di amministrazione dei Corpi richiederanno con apposito elenco nominativo alla Cassa Militare il pagamento degli assegni a favore delle masse individuali dei nuovi riassoldati con premio.

Art. 40.

Il pagamento degli assegni per le masse individuali, quello dei compensi nei casi determinati dall'art. 13 della Legge e l'altro delle somme risultanti dalle capitalizzazioni di cui è parola all'art. 15 di essa, avranno luogo previa deliberazione del Consiglio.

Art. 41.

La Cassa Militare, nei luoghi fuori della sua sede, eseguirà i pagamenti per mezzo delle Tesorerie dello Stato.

A tal uopo farà al Tesoro nazionale l'anticipazione di una somma proporzionale ai pagamenti trimestrali e semestrali che saranno per occorrere, da concertarsi annualmente tra il Ministero delle Finanze e l'Amministrazione della Cassa, sentito il Consiglio.

Ogni mese poi rimborserà l'importare dei recapiti per suo conto estinti.

CAPO VIII.

Dei soprasoldi.

Art. 42.

Il Ministero della Guerra darà comunicazione alla Cassa di tutte le concessioni di riassoldamento con premio che vengono fatte.

Art. 43.

Ogni Militare riassoldato a termini della Legge sarà inscritto in apposito ruolo presso la Cassa come creditore del soprasoldo inerente.

Art. 44.

Per ognuna di queste inscrizioni l'Amministrazione della Cassa rilascierà speciale polizza di godimento del soprasoldo a favore del riassoldato, e sarà trasmessa al Consiglio di amministrazione del Corpo a cui questi appartiene.

CAPO IX.

Delle pensioni vitalizie.

Art. 45.

Ogni pensionato in seguito di riassoldamento con premio, sarà inscritto per deliberazione del Consiglio in apposito ruolo presso la Cassa come creditore della pensione vitalizia a termini della Legge, e l'Amministrazione rilascierà corrispondenti certificati.

I certificati relativi a pensioni dovute ai Militari sotto le armi che si corrispondono per mezzo dei Corpi, saranno inviati ai rispettivi Consigli di amministrazione; quelli relativi a pensioni dovute a congedati dal servizio militare saranno rimessi ai titolari col mezzo dei Sindaci.

Art. 46.

Il pagamento delle rate trimestrali delle pensioni a congedati avrà luogo o alla sede della Cassa Militare, o presso la Tesoreria che sia stata da essi designata, e sarà effettuato sulla semplice esibizione del certificato d'inscrizione e dell'attestato di esistenza in vita del pensionato.

Il pagamento dovrà annotarsi mediante bollo sul certificato, e l'esibitore ne rilascierà ricevuta da unirsi all'attestato di vita.

Art. 47.

Quando il Pensionato vorrà cambiata la destinazione del luogo del pagamento, potrà farne domanda all'Amministrazione della Cassa per mezzo del Sindaco del Comune di sua residenza.

Art. 48.

In caso di morte del Pensionato inscritto, il prorata del trimestre, nel corso del quale è avvenuto il decesso, e i trimestri che fossero rimasti tuttora da esigersi, saranno pagati all'esibitore del certificato d'inscrizione e della fede di morte.

Art. 49.

Il sistema e le basi da adottarsi per le capitalizzazioni autorizzate dall'art. 15 della Legge organica, saranno determinate in seguito da apposito Decreto Reale.

CAPO X.

Disposizioni generali.

Art. 50.

Le polizze ed i certificati che si rilasciano dall'Amministrazione per i soprasoldi, per i depositi di surrogazione, e per le

pensioni, saranno soggetti al diritto stabilito dalla Legge sul bollo a carico della Cassa.

Art. 51.

L'Amministratore della Cassa Militare stabilirà i modelli delle polizze e dei certificati distintamente secondo il loro oggetto, e farà tutte le altre disposizioni occorrenti per l'esecuzione del presente Regolamento.

Art. 52.

Alle somme provenienti dalle surrogazioni ordinarie o dagli scambi di categoria, non che ai soprasoldi ed alle pensioni vitalizie, saranno applicate le disposizioni e discipline regolamentarie militari in proposito vigenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 53.

L'Amministrazione della Cassa Militare incomincierà le sue operazioni col giorno 1° del mese di aprile 1867.

Art. 54.

Riceverà immediatamente le somme e i titoli che le saranno consegnati a tenore del disposto dell'art. 20 della Legge e provvederà a termini del presente Regolamento.

Art. 55.

Contemporaneamente a queste consegne il Ministero della Guerra farà pervenire all'Amministrazione della Cassa gli elenchi nominativi delle polizze da emettersi e da trasmettersi ai Corpi in dipendenza delle già fatte concessioni di riassoldamento con premio, e delle somme già versate per surrogazioni.

Visto d'ordine di S. M.

I Ministri

E. CUGIA. - DEPRETIS.

N.° 3608.

Regio Decreto *col quale sono dichiarate Provinciali alcune strade scorrenti nella Provincia di Parma.*

28 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 13 e 14 della Legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato F;

Viste le deliberazioni 14 aprile, 28 luglio ed 8 ottobre 1866 del Consiglio Provinciale di Parma in senso alle quali fu compilato l'Elenco delle strade da classificarsi Provinciali;

Viste le opposizioni a detto Elenco, in seguito alla sua pubblicazione, fatte da alcuni Comuni e da varii possidenti del Comune di Tizzano;

Visti gli avvisi del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato emessi nelle rispettive adunanze del 30 ottobre e 1° dicembre p. p., coi quali concordemente dichiararono essere ammissibile l'Elenco anzidetto, con che però venga nel medesimo inclusa la strada tra Busseto e Borgo S. Donnino.

Vista la deliberazione 21 suddetto dicembre del Consiglio Provinciale di Parma presa dietro la comu-

nicazione fattagli a senso dell'ultimo periodo del 2° capoverso del precitato art. 14 della vigente Legge sulle opere pubbliche;

Visti gli ulteriori avvisi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato 7 gennaio ultimo passato e 5 corrente febbraio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono dichiarate Provinciali le sette strade descritte nell'Elenco in parola, il quale resterà annesso al presente Decreto visto d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 28 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 marzo 1867
Reg° 34 Atti del Governo a c. 183. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli Ricasoli.

G. Devincenzi.

ELENCO delle strade provinciali di Parma

N° d'ordine	DENOMINAZIONE DELLA STRADA	LIMITI DI CIASCUNA STRADA
1	Emilia	Dalla metà del Ponte sull'Enza confine colla provincia di Reggio nell'Emilia, al Rio Rimale confine colla provincia di Piacenza.
2	Parma - Cremona	Dal luogo detto la Crocetta sull'Emilia, sino alla sponda del Po rimpetto all'isola Pescaroli.
3	Berceto - Borgotaro	Dal luogo detto il Poggio di Berceto sino presso la porta nuova di Borgotaro.
4	Borgotaro - Centocroci ...	Dalla città di Borgotaro al valico dell'Appennino detto del Centocroci confine colla provincia di Genova.
5	Parma - Mantova	Dall'Emilia in prossimità del portone di S. Lazzaro alla metà del ponte d'Enza in Sorbolo confine colla provincia di Reggio.
6	Parma - Langhirano	Dalla porta Santa Maria al ponte Dattaro seguendo il canale, e di là sino a Langhirano.
7	Borgo S. Donnino - Busseto.	Dall'Emilia per oltre il ponte sullo Stirone a Busseto passando da Castione.

dichiarate tali con R. Decreto in data d'oggi.

COMUNI ATTRAVERSATI O SOLO LAMBITI	*Osservazioni*
Marore, S. Donato, Parma, S. Pancrazio, Golese, Noceto, Fontevivo, Fontanellato e Borgo S. Donnino.	
Golese, S. Pancrazio, Fontanellato, S. Secondo e Roccabianca.	
Berceto e Borgotaro.	
Borgotaro, Albareto e Tornolo.	
Parma, S. Donato, Cortile, S. Martino e Sorbolo.	Purchè sia dichiarato provinciale anche il tratto in costruzione di essa tra Sorbolo e Brescello nella provincia di Reggio.
Parm, Marore, Vigatto e Langhirano.	
Borgo S. Donnino e Busseto.	

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici
G. DEVINCENZI.

N° 3609.

REGIO DECRETO *che destina un Segretario aggiunto presso il Consiglio del Contenzioso diplomatico.*

7 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Nostri Decreti 29 novembre 1857, e 4 gennaio 1863;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Presso il Consiglio del Contenzioso diplomatico sarà da Noi nominato un Segretario aggiunto, il quale verrà scelto fra gli Impiegati del Ministero per gli Affari Esteri di grado non inferiore a quello di Segretario. Egli durerà in ufficio cinque anni e potrà quindi essere riconfermato.

Art. 2.

Il Segretario aggiunto assisterà alle sedute del Consiglio, ma non avrà voto deliberativo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 7 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 189. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. R. Guardasigilli* Borgatti.

Visconti Venosta.

N.° 3610.

Regio Decreto *che istituisce un R. Consolato alla residenza di Yokohama, e fissa gli assegni locali di cui godranno il Console ed il Vice-Console.*

24 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli allegati al secondo progetto del bilancio passivo del Ministero dell'Estero per l'anno 1867;

Vista la Legge 29 dicembre ultimo, con cui venne autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito un Nostro Consolato alla residenza di Yokohama con giurisdizione in tutto il territorio dell'Impero del Giappone.

Art. 2.

Al predetto Consolato saranno destinati Ufficiali di prima categoria, i quali godranno dei seguenti assegnamenti locali:

Al Console . . . . L. 30,000;
Al Vice-Console . . . . . . » 7,000.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 24 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 marzo 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 184. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* RICASOLI.

VISCONTI VENOSTA.

N° 3611.

Regio Decreto *col quale viene aumentato il soprasoldo giornaliero ai palafrenieri militari comandati presso le stazioni pel servizio della monta di cavalli stalloni dello Stato.*

17 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Reali Decreti del 28 dicembre 1864 e 14 dicembre 1866;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il soprasoldo giornaliero spettante ai palafrenieri militari comandati presso le stazioni pel servizio della monta di cavalli stalloni dello Stato è aumentato a centesimi settantacinque.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 178. Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Cordova.

N° 3612.

Regio Decreto *che approva il Regolamento per la tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici.*

3 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge del 28 giugno 1866, n° 2987;
Visto il Decreto Reale del giorno stesso, n° 3022;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze per l'esecuzione ed applicazione del Decreto Reale del 28 giugno 1866, n° 3022, che stabilisce la tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 3 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 188. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

A. Scialoja.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione ed applicazione del Decreto Reale 28 giugno 1866, n° 3022, che stabilisce la tassa sulle vetture pubbliche e private, e sui domestici.

TITOLO I.

COMPILAZIONE DELLE LISTE ED INVIO DELLE SCHEDE PER LE DICHIARAZIONI.

Art. 1.

Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento le Giunte comunali formeranno secondo il modello A la lista:

1° Di tutte le persone che tengono vetture pubbliche in circolazione per le vie del respettivo Comune o del suo territorio, o fra esso Comune ed altri Comuni e loro territori;

2° Di quelli che tengono vetture private;

3° Di coloro che tengono domestici.

Questa lista alla scadenza di detto termine sarà inviata all'Agente delle tasse del Distretto.

Nei Comuni nei quali non esistono vetture pubbliche, nè private, ed ove niuno tenga domestici nel senso della Legge, le Giunte municipali ne dovranno fare analoga dichiarazione, e la invieranno nello stesso termine all'Agente anzidetto.

Art. 2.

L'Agente delle tasse, ricevute le dette liste, le esaminerà, ed

all'occorrenza le completerà, aggiungendovi anche i nomi di quelli che, appartenendo ad una delle tre categorie di sopra enunciate, non vi fossero compresi.

Art. 3.

Qualora nel termine, come sopra stabilito, l'Agente non abbia ricevuto la lista suindicata, la farà compilare a spese del Comune, consultando i registri di popolazione, e valendosi di tutti i mezzi che reputerà più adatti ad ottenere lo scopo.

Art. 4.

Sulla base delle liste rivedute e compiute, l'Agente nel termine di giorni dieci, dal dì che gli furono consegnate, spedirà a ciascun Sindaco le schede (modello B), per le necessarie dichiarazioni, insieme ad un registro di consegna (modello C).

Art. 5.

Il Sindaco fra cinque giorni farà pervenire le schede agli interessati per mezzo del Serviente comunale; e questi farà constare della loro consegna mediante analoga annotazione nel predetto registro, che sarà restituito all'Agente delle tasse.

Art. 6.

Pei contribuenti residenti in altri Comuni la scheda sarà inviata alla residenza dei loro legali rappresentanti, agenti o procuratori domiciliati o residenti nel Comune; e mancando questi, o non essendo conosciuti, sarà la scheda inviata agli agenti di campagna, domestici o dipendenti dai medesimi contribuenti.

Art. 7.

Inoltre, appena ricevute le schede, il Sindaco pubblicherà un avviso, col quale preverrà tutti coloro che, trovandosi avere vetture o domestici, si vedessero omessi nella distribuzione, che una tale omissione non dispensa dall'obbligo della dichiarazione, e che scorsi i cinque giorni debbano essi stessi richiedere la scheda nell'Ufficio comunale.

TITOLO II.

DICHIARAZIONI

CAPITOLO I.

Norme generali.

Art. 8.

Nei cinque giorni consecutivi al termine, di cui all'articolo 5, quelli che avranno ricevute le schede dovranno restituirle con la dichiarazione delle loro vetture e domestici, e fra lo stesso termine quelli che non le avessero ricevute le richiederanno all'Ufficio comunale, e le restituiranno anch'essi riempiute delle rispettive dichiarazioni.

Le schede potranno essere presentate all'Agente delle tasse del Distretto, od al Sindaco locale, il quale le trasmetterà immediatamente all'Ufficio dell'Agenzia.

L'Agente od il Sindaco ne rilascerà ricevuta, staccandola da un registro a matrice (modello D).

Art. 9.

Tutti coloro che tengono vetture pubbliche o private, o domestici in più Comuni, sono obbligati a farne separata dichiarazione in ciascun Comune, ancorchè dipendenti da uno stesso Distretto di Agenzia.

Art. 10.

Il dichiarante che non sapesse scrivere, potrà far riempire la scheda da persona di sua fiducia, che la firmerà in sua vece, dichiarando di farlo alla presenza dell'interessato e di sua commissione.

Potrà anche fare la sua dichiarazione orale all'Agente delle

tasse, al Sindaco o ad un loro Delegato, dai quali verrà riportata sopra una scheda e firmata alla presenza del dichiarante medesimo.

Art. 11.

Le dichiarazioni si potranno eseguire anche dagli agenti, rappresentanti o procuratori dei contribuenti, presentando, in originale od in copia, l'atto pubblico o privato, da cui risulti la procura, il mandato o l'incarico.

Nelle dichiarazioni fatte da agenti, procuratori o rappresentanti, si dovrà indicare il loro nome e quello dei rispettivi mandanti o principali.

CAPITOLO II.

Norme per le dichiarazioni delle vetture pubbliche.

Art. 12.

Saranno dichiarati come vetture pubbliche i veicoli di ogni forma e dimensione, sospesi su molle, e destinati al trasporto, mediante mercede, per via di terra, di persone o di merci, o delle une e delle altre.

Art. 13.

Sono considerate di prima categoria le vetture pubbliche che contengono più di cinque posti, oltre quello del conduttore, e che fanno un servizio a periodi fissi, ancorchè con destinazioni indeterminate, ed a periodi non fissi, ma con destinazioni determinate.

Sono nella prima categoria le vetture *omnibus* destinate al servizio interno di una città, purchè abbiano più di cinque posti, oltre quello del conduttore.

Art. 14.

Sono di seconda categoria tutte le altre vetture di qualunque forma e dimensione, da nolo o da piazza, le quali fanno corse

eventuali a volontà degli avventori entro o fuori l'abitato di un Comune.

Sono anche comprese in questa seconda categoria le vetture pubbliche che contengono cinque persone o meno, oltre il conduttore, ancorchè facciano un servizio con orario fisso, o con itinerario determinato.

Art. 15.

Dovranno parimente essere dichiarate le vetture pubbliche stabilite all'estero, che arrivando nello Stato percorrono una distanza maggiore di un miriametro dalla frontiera.

Per tali vetture la dichiarazione dee farsi nel Comune dove ha compimento la corsa, ovvero dal quale si effettua la partenza delle vetture pel ritorno all'estero.

Art. 16.

La dichiarazione delle vetture pubbliche deve farsi dai loro possessori, concessionari o dagli esercenti il servizio di esse vetture nel Comune dove è la sede principale del servizio.

Quando manchi un criterio per istabilire dove sia la sede principale, questa si riterrà nel Comune più popoloso.

Art. 17.

La dichiarazione per l'esercizio di vettura pubblica dovrà precisare:

1° Il nome, cognome e paternità del dichiarante;

2° La sua residenza;

3° Il numero e la qualità delle vetture che si mettono in circolazione;

4° Il numero dei posti in ciascuna vettura;

5° Il numero delle corse e la loro lunghezza;

6° Il genere di servizio che si presta o s'intende prestare, cioè se di occasione ed a volontà o in determinate contrade con destinazioni anche determinate, o con partenze ed arrivi a periodi fissi; e le altre indicazioni che fossero necessarie in conformità del modello B.

Art. 18.

Nella dichiarazione che debbono fare i possessori, concessionari ed esercenti il servizio di vetture pubbliche dovranno comprendersi anche quelle che sono date a nolo abituale o permanente.

Art. 19.

Per nolo abituale s'intende qualunque locazione o concessione di una durata maggiore di otto giorni.

Art. 20.

Quando un nuovo servizio debba essere attivato nel corso dell'anno, o quello già denunziato debba in qualunque modo essere esteso o modificato, dovrà esserne presentata analoga dichiarazione al Sindaco del Comune quindici giorni prima di attivarlo o modificarlo, accompagnata dalla dimanda per la licenza, di cui all'art. 42.

Art. 21.

Il Sindaco trasmetterà la dichiarazione all'Agente delle tasse acciò abbia conoscenza del nuovo servizio, o della variazione al medesimo, e ne tenga conto nei ruoli trimestrali ai termini dell'art. 79.

Art. 22.

Dagli stessi possessori, concessionari ed esercenti il servizio delle vetture pubbliche debbono essere denunziati al primo di ciascun mese, o direttamente o per mezzo del Sindaco all'Uffizio dell'Agenzia, tutte le corse straordinarie eseguite durante il mese precedente, al di là di quelle ordinarie e periodiche, non che la partenza di vetture sussidiarie contemporaneamente a quella delle vetture destinate al servizio ordinario.

La denunzia dev'essere fatta secondo il modello E.

Art. 23.

Le Autorità incaricate di conoscere le contravvenzioni per l'esercizio abusivo di vetture pubbliche dovranno rendere informato l'Agente delle tasse delle infrazioni che saranno commesse.

CAPITOLO III.

Norme speciali per le dichiarazioni delle vetture private.

Art. 24.

Saranno dichiarati come vetture private tutti i veicoli d'ogni forma e dimensione, sospesi su molle e destinati al trasporto delle persone, posseduti, usati, o posti per qualunque titolo, anche gratuito, a disposizione di chi non sia esercente il servizio di vetture pubbliche.

Art. 25.

Chiunque possiede vetture private atte al servizio, o ne ha semplicemente l'uso, è obbligato a dichiararle in quel Comune dove ne usa o dove le tiene, quand'anche le medesime non sieno adoperate.

Art. 26.

I fabbricanti e negozianti di carrozze o d'altri veicoli sospesi su molle sono tenuti a dichiarare soltanto quelle vetture o veicoli che adoperano per uso proprio o della loro famiglia.

Art. 27.

Le vetture, di qualunque forma, appartenenti ai locandieri o albergatori, ai proprietari, direttori e fittaiuoli di stabilimenti ricreativi, balneari o termali, e ad altri simili esercenti, destinate al trasporto dei viaggiatori ed avventori nei rispettivi stabilimenti, saranno considerate come vetture private, quante volte il rispettivo esercente non faccia contemporaneamente la professione di noleggiatore di cavalli e vetture.

In caso contrario saranno riguardate siccome vetture pubbliche e sottoposte alla tassa della categoria, alla quale per la loro qualità, dimensione e destinazione rispettivamente appartengono.

Art. 28.

La dichiarazione da farsi per le vetture private deve precisare:

1° Il nome, cognome e paternità del dichiarante;

2° La sua residenza;

3° Il numero e la qualità delle vetture;

4° Il numero dei posti, dei cavalli e delle ruote per ciascuna vettura;

5° se sieno o no munite di stemmi od emblemi gentilizi; il tutto in conformità del modulo B.

Art. 29.

Quando nel corso dell'anno taluno divenga possessore di una vettura privata dovrà farne dichiarazione all'Agenzia delle tasse entro il termine di quindici giorni.

CAPITOLO IV.

Norme speciali per la dichiarazione dei domestici.

Art. 30.

Si dice domestico ogni individuo che per mercede attende al servizio di una persona o famiglia, riceva o pur no dalla medesima l'alloggio ed il vitto.

Art. 31.

Non si comprendono nel numero dei domestici:

1° I commessi, fattorini, operai, giornalieri e salariati che prestano il loro servizio per lavori agricoli, industriali e commerciali;

2° I trabanti e i soldati di confidenza;

3° I vetturali, sorveglianti e mozzi delle vetture pubbliche;

4° I famigli al servizio delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, e degli Istituti di educazione, di istruzione e di beneficenza;

5° Coloro che nella giornata prestano servizio a più persone non conviventi nel medesimo alloggio.

Art. 32.

Tutti coloro che tengono domestici a loro disposizione, di qualunque età, sia dell'uno che dell'altro sesso, debbono farne la dichiarazione nel comune, dove si trovano i detti domestici collocati per ragion di servizio.

La dichiarazione deve precisare:

1° Il nome, cognome e paternità del dichiarante;

2° La sua residenza;

3° Il numero dei domestici;

4° Se maschi o femmine;

5° Se indossino livrea od altra distinzione qualunque; il tutto in conformità del modulo B.

Art. 33.

Tutti coloro che per lavori agricoli, industriali o commerciali tengono a stipendio commessi, fattorini, operai e giornalieri; i Direttori ed Amministratori d'Istituti di educazione, istruzione e beneficenza, i caffettieri e gli albergatori dovranno dichiarare soltanto quei loro salariati che adempiono, presso di loro e presso le rispettive famiglie, le incombenze di domestici o servitori.

Art. 34.

Quando diverse persone convivano insieme e sieno simultaneamente servite da uno stesso domestico, la dichiarazione sarà fatta da colui che figura come capo della società o della famiglia.

Art. 35.

Coloro che nel corso dell'anno prendono a loro servizio qualche domestico, oltre al numero indicato nella rispettiva scheda, dovranno farne la dichiarazione all'Agente delle tasse, entro il termine di quindici giorni.

TITOLO III.

DELLE ESENZIONI.

Art. 36.

I veicoli di qualunque forma e dimensione destinati esclusivamente al trasporto delle merci, e che non sono sospesi su molle, non sono soggetti a tassa e perciò non vi è obbligo di dichiararli.

Art. 37.

La esenzione della tassa stabilita nel n° 2 dell'art. 12 della Legge 28 giugno 1866 n° 3022 a favore dei Rappresentanti ed Agenti diplomatici o consolari delle Potenze estere, si deve intendere estesa a tutto il Personale delle Legazioni ed Agenzie.

Questa esenzione è applicabile non solamente nel caso di reciprocità, ma eziandio quando nei paesi, ai quali detti Rappresentanti od Agenti appartengono, non esistano tasse simili a quelle portate dalla Legge anzidetta.

Non sono però compresi nella esenzione i Rappresentanti o gli Agenti diplomatici o consolari delle Potenze estere che sieno cittadini dello Stato.

TITOLO IV.

SOPRATASSE.

Art. 38.

I trasgressori delle disposizioni comprese negli articoli 8, 9, 16, 20, 25, 29, 32 e 35 del presente Regolamento, e tutti coloro che faranno dichiarazioni inesatte, celando od alterando elementi necessari alla tassazione, incorreranno in una sopratassa eguale al doppio della imposta annuale se niuna dichiarazione si è fatta, ed al doppio della differenza d'imposta se

la dichiarazione è inesatta; e ciò oltre alle pene stabilite per chi metta in circolazione una vettura pubblica senza licenza.

La sopratassa di cui si tratta sarà ridotta al quarto per quei contribuenti che dopo decorso il termine fissato dall'art. 8, ma prima che i ruoli sieno pubblicati secondo le prescrizioni dell'art. 75, faranno una dichiarazione tardiva ovvero rettificheranno l'inesattezza della dichiarazione già fatta.

Art. 39.

Coloro che non adempiranno il prescritto dall'articolo 22 di questo Regolamento intorno alle corse straordinarie e sussidiarie saranno soggetti alla stessa sopratassa del doppio della imposta che su tali corse ricade.

Art. 40.

Le sopratasse incorse dai contribuenti saranno liquidate sulle schede ed inscritte nella apposita colonna dei ruoli per cura degli Agenti delle tasse.

TITOLO V.

DELLE LICENZE

Art. 41.

La licenza necessaria ai termini dell'articolo 3 della Legge 28 giugno 1866 n° 3022, per tenere in circolazione le vetture pubbliche, deve essere rilasciata dal Ministero dell'interno o dalla Autorità da esso delegata; eccettochè per Leggi o Regolamenti speciali si trovasse in alcuna Provincia o Comune del Regno altrimenti disposto.

Art. 42.

Le licenze, delle quali si parla negli articoli precedenti, saranno domandate per mezzo del Sindaco del Comune in cui

è posta la sede principale del servizio delle vetture che si vuole attivare.

Art. 43.

Il Sindaco, nel trasmettere la dimanda all'Autorità competente, farà constare alla medesima essersi adempiuto alle dichiarazioni prescritte negli articoli 8 e seguenti del titolo II del presente Regolamento.

La licenza, della quale è parola negli articoli 41 e 42, sarà scritta nello stesso foglio del certificato di eseguita dichiarazione (modello F).

Art. 44.

Di mano in mano che si rilasciano le licenze anzidette, l'Autorità che le rilascia ne darà partecipazione all'Agente, indicando la data della licenza, la persona o società cui riguarda, il domicilio, la qualità del servizio ed il giorno in cui lo stesso deve incominciare.

TITOLO VI.

REVISIONE DELLE DICHIARAZIONI. DICHIARAZIONI TARDIVE O MANCANTI.

Art. 45.

Nei venti giorni consecutivi al termine fissato nell'articolo 8 l'Agente delle tasse procede alle seguenti operazioni:

1° Controssegna nel registro (modello C) il nome dei contribuenti che rinviarono la scheda;

2° Fa d'ufficio le dichiarazioni per quei contribuenti che non rinviarono le schede nel prefisso termine ed anche per quelli ai quali le schede non furono spedite, nè essi si fecero a richiederle, ogniqualvolta a lui risulti che sono effettivamente

possessori o esercenti di vetture pubbliche, e provveduti di domestici o di vetture private, mandando a ciascuno di essi l'avviso (modello H) di cui all'articolo seguente:

3° Rettifica le dichiarazioni inesatte od incomplete, sia che provengano dai contribuenti, sia che fossero state redatte d'ufficio inviando agli interessati l'avviso (modello I) di cui nel seguente articolo;

4° Fa la cerna delle schede rimessegli dai contribuenti, i quali debbono pagare l'imposta in Comuni non compresi nel suo Distretto; le registra in apposito elenco (modello G) e ne trasmette un estratto all'Agente cui spetta, unendovi le relative schede;

5° Raccoglie ed ordina alfabeticamente le schede e dà a ciascuna di esse un numero d'ordine progressivo.

Gli Agenti che ricevono gli estratti dell'elenco (modello G) ne accuseranno ricevuta per lettera al trasmittente.

Art. 46.

Gli avvisi di modello H e I saranno recapitati al domicilio dei contribuenti dal Serviente comunale, che ne ritirerà ricevuta o dal contribuente o da qualche persona della famiglia; in difetto la ricevuta potrà esser fatta dai vicini; ma in tal caso l'avviso sarà affisso alla porta di casa o dell'alloggio del contribuente. Quando questi non abbia domicilio nel Comune, l'avviso sarà affisso alla porta del Palazzo comunale per otto giorni consecutivi, ed il Segretario comunale rilascierà al Serviente il certificato dell'eseguita affissione.

La ricevuta e l'attestato d'affissione dell'avviso saranno fatti, a cura del Serviente, sopra apposito registro (modello K), il quale sarà dal Sindaco spedito allo Agente delle tasse.

TITOLO VII.

RICORSI CONTRO LE DICHIARAZIONI E LE RETTIFICAZIONI FATTE D'UFFICIO.

Art. 47.

Contro le dichiarazioni e le rettificazioni fatte d'ufficio dallo Agente delle tasse potranno i contribuenti reclamare al Direttore provinciale delle tasse entro dieci giorni dalla notificazione degli avvisi (modelli H o I) di cui negli articoli 45 e 46.

I reclami debbono essere individuali, corredati dei necessari documenti, redatti in carta bollata da lire 0,50, e firmati dall'interessato o da chi lo rappresenta; e saranno presentati all'Agente delle tasse, il quale ne rilascierà ricevuta (modello L) e li trasmetterà immediatamente al Direttore provinciale unendovi la scheda di dichiarazione.

Art. 48.

Il Direttore nel termine di 15 giorni, computabili da quello in cui avrà ricevuto i reclami, sentito ove occorra l'Agente delle tasse, ed assunte d'ufficio quelle particolari informazioni che ravviserà necessarie, emetterà le sue determinazioni sopra ciascun reclamo e le comunicherà tosto all'Agente delle tasse.

Art. 49.

L'Agente delle tasse notificherà le decisioni del Direttore agli interessati, mediante apposito avviso (modello M) da recapitarsi a norma dell'art. 46.

Art. 50.

L'Agente avrà cura di inscrivere sulle schede le rettificazioni ed aggiunte, che saranno state determinate dal Direttore provinciale.

TITOLO VIII.

ABBONAMENTI.

Art. 51.

È data facoltà ai possessori, concessionari ed esercenti il servizio delle vetture pubbliche di prima categoria, di convenire con l'Amministrazione delle tasse, al cominciare di ogni anno e prima che i ruoli siano pubblicati, un abbonamento per la applicazione e pagamento della tassa di un anno.

Nella determinazione della tassa di abbonamento si avranno per base i chilometri di percorrenza e la popolazione del Comune dove ha sede principale il servizio delle vetture, facendo sul numero dei posti disponibili in ogni vettura le deduzioni che la maggiore o minore probabile concorrenza possano consigliare.

Art. 52.

I possessori concessionari ed esercenti il servizio di vetture pubbliche, i quali vogliono abbonarsi, dovranno farne domanda scritta in carta bollata da centesimi cinquanta all'Agente delle tasse del Distretto in cui è stabilita la sede principale del servizio, dichiarando il numero medio probabile de' viaggi, dei chilometri di percorrenza e dei viaggiatori nel corso di un anno, e somministrando tutte le altre indicazioni che si reputeranno necessarie.

Art. 53.

L'Agente trasmetterà la domanda coi debiti schiarimenti al Direttore delle tasse e del demanio della Provincia, il quale la esaminerà, e prese occorrendo le informazioni che crederà bisognevoli, emetterà la sua determinazione.

Art. 54.

Contro la determinazione del Direttore sarà permesso il ricorrere al Ministero delle finanze, il quale deciderà inappellabilmente.

Art. 55.

Nella tassa di abbonamento si può anche comprendere la parte presuntivamente dovuta per corse straordinarie e sussidiarie, quante volte ne sia fatta speciale menzione nella domanda e siensi somministrati dati sufficienti per poter liquidare la tassa relativa.

Art. 56.

L'abbonamento non dà facoltà di aumentare le corse ordinarie od il numero delle vetture o dei posti, nè di alterare qualsiasi altro dato espresso nella dichiarazione.

Nel caso di variazione della natura di quelle accennate, l'abbonato dovrà rinnovare la sua dichiarazione e la domanda di abbonamento nei termini e modi avanti stabiliti.

Art. 57.

L'abbonamento s'intende duraturo sino a tanto che continua il servizio della vettura pubblica, e sino a che l'esercente non dichiari di volervi rinunziare.

La rinunzia può aver luogo per l'anno successivo, e l'Agente ne terrà conto nella compilazione del ruolo pel novello esercizio finanziario.

Art. 58.

Colui il quale durante l'abbonamento muti a proprio vantaggio le basi dell'esercizio, che risultano dalla dichiarazione o dalla domanda di abbonamento, incorrerà nella sopratassa di cui all'art. 38.

TITOLO IX.

COMPILAZIONE DELLE MATRICOLE E DEI RUOLI.

Art. 59.

Compiute le operazioni, di cui all'art. 50, l'Agente delle tasse compilerà senza indugio, per ogni Comune, la matricola del ruolo, secondo il modello N.

Art. 60.

Per la liquidazione della tassa dovuta dagli esercenti il servizio di vetture pubbliche di 1ª categoria, l'Agente prenderà per base la popolazione del Comune in cui è stabilita la sede principale del servizio, desumendola dall'ultimo censimento ufficiale, e determinerà la tassa stabilita dalla tariffa unita alla Legge 28 giugno 1866, nº 3022, per ogni posto disponibile in ciascuna vettura.

Moltiplicando quindi questa tassa pel numero dei posti, e poi pel numero dei chilometri che la vettura percorre annualmente e che si ricaverà dal numero delle corse di andata e ritorno e dalla lunghezza delle medesime, fisserà la tassa da corrispondersi per ciascuna vettura.

Art. 61.

La lunghezza della corsa si misura dalla distanza che passa dal luogo della partenza di ciascuna vettura pubblica, sino al limite della sua destinazione risultante dalla ottenuta licenza.

Il chilometro incominciato s'intende come compiuto.

Art. 62.

La tassa sulle vetture pubbliche stabilite all'estero, le quali percorrono nello Stato una distanza maggiore di un miriametro dalla frontiera, è computata sull'intera linea di percorrenza dal limite della frontiera stessa, senza verun diffalco pel primo miriametro.

Art. 63.

Per le vetture private a quattro ruote con due cavalli, qualunque sia il numero dei posti che contengono, sarà applicata la tassa più alta stabilita dalla tariffa per tali vetture.

Uguale tassa sarà dovuta per le vetture a quattro ruote e ad un solo cavallo, che abbiano tre o più posti disponibili, escluso quello del conduttore.

Art. 64.

Le vetture a quattro ruote e un solo cavallo, con meno di

tre posti, escluso quello del conduttore, pagheranno la tassa stabilita nel n° 4 della tariffa annessa alla Legge sopraccitata.

Art. 65.

Sarà dovuta la tassa minore per ogni veicolo a due ruote, di qualunque forma e dimensione, a uno o due cavalli e sospeso su molle.

Art. 66.

Il numero e la dimensione dei sedili di cui o abitualmente o per la forma e struttura è, o può essere fornita una vettura, serve, salvi i casi speciali, di criterio ordinario per istabilire il numero dei posti nella medesima contenuti.

Non si computerà nel numero dei sedili influenti nella classificazione delle vetture, quello che in taluna di esse trovasi esclusivamente destinato allo staffiere o domestico.

Art. 67.

Le vetture a quattro ruote, che si adoperano ora con un solo cavallo ed ora con due, pagheranno la tassa dovuta per quelle a due cavalli.

Art. 68.

Tutte le vetture private, munite di stemma o di altro emblema gentilizio, dovranno essere sottoposte ad una doppia tassa secondo la categoria alla quale appartengono.

Art. 69.

Pei domestici, che indossano livrea od altro distintivo, sarà raddoppiata la tassa che per essi è stabilita dall'articolo 10 del Decreto Reale 28 giugno 1866, n° 3022.

Art. 70.

Ultimate le matricole, l'Agente procederà immediatamente alla formazione dei ruoli (modello O), e li trasmetterà al Direttore provinciale delle tasse, unitamente alle matricole.

Art. 71.

Saranno compresi in detti ruoli i centesimi addizionali che i Comuni avranno stabilito di sovrimporre alla tassa principale

nei limiti stabiliti dall'articolo 13 del Regio Decreto 28 giugno 1866, n° 3022.

Art. 72.

A questo fine i Prefetti faranno, a tempo debito, conoscere ai Direttori delle tasse le somme della suddetta sovrimposta votate dai Comuni; ed i Direttori ne daranno subito conoscenza agli Agenti da loro dipendenti.

Art. 73.

Alla somma della tassa e della sovrimposta di ciascun contribuente sarà aggiunto il 3 per cento per le spese di riscossione. Il prodotto di questo 3 per cento andrà a vantaggio dello Stato, od a vantaggio dei Comuni, secondo che l'uno o gli altri provveggano alla riscossione.

Art. 74.

Il Direttore, non appena ricevuto la matricola ed il ruolo di un Comune, li esaminerà, e, trovandoli regolari, li passerà al Prefetto, al quale spetta di rendere esecutorio il ruolo.

I ruoli resi esecutorii dal Prefetto saranno restituiti al Direttore e da questo spediti agli Agenti della riscossione, i quali dovranno tosto invitare nelle consuete forme i contribuenti ad eseguire il pagamento delle rispettive quote.

Il Prefetto trasmetterà inoltre al Direttore anche le matricole acciò sieno inviate all'Agente delle tasse e da questi esposte al pubblico: ne darà avviso contemporaneamente ai Sindaci.

Art. 75.

Ciascun Sindaco, dietro l'avviso ricevuto, dovrà tosto pubblicare una notificazione (modello P) per avvertire i contribuenti che il ruolo dell'imposta trovasi ostensibile presso l'Esattore, e che la matricola è visibile presso l'Agente delle tasse.

Art. 76.

Colla scorta delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 22, l'Agente formerà alla fine di ogni trimestre la matricola dei contribuenti la tassa per le corse straordinarie o sussidiarie

avvenute nel trimestre anteriore, nelle forme stesse stabilite per la matricola annuale.

La tassa per le corse sopra mentovate sarà liquidata nel modo indicato dagli articoli 60 e seguenti.

Art. 77.

Nella matricola trimestrale saranno eziandio compresi tutti coloro che nel corso del trimestre divennero passibili di tassa o di supplemento di tassa, o che furono indebitamente ommessi nella matricola principale.

A tale effetto l'Agente, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 20, 21, 29 e 35, le esaminerà senza indugio; e, riconoscendole inesatte od incomplete, vi farà le necessarie rettificazioni, rendendone tosto avvertiti gli interessati nel modo indicato dagli articoli 45 e 46.

L'Agente dovrà pur fare d'ufficio la dichiarazione per quei contribuenti che, essendo divenuti passibili di tassa o di supplemento di tassa nel corso del trimestre, non abbiano fatto la dichiarazione prescritta dagli articoli 20, 29 e 35.

Art. 78.

Alle dichiarazioni e rettificazioni d'ufficio, mentovate nel precedente articolo, è applicabile il disposto dal titolo VII del presente Regolamento.

Art. 79.

Sulle risultanze delle predette matricole l'Agente formerà trimestralmente appositi ruoli supplementari nei modi e colle forme stabiliti per il ruolo principale.

Art. 80.

Anche alle quote comprese nei ruoli trimestrali saranno applicate le sovrimposte comunali nella misura stabilita per i ruoli principali.

Art. 81.

Gli Agenti delle tasse formeranno i riepiloghi dei ruoli, tanto annuali quanto trimestrali, e li trasmetteranno al Direttore delle

tasse della Provincia, il quale riunirà questi riepiloghi in unico riepilogo generale per la Provincia e lo invierà al Ministero delle finanze appena cominciata la riscossione.

TITOLO X.

RISCOSSIONE DELLE TASSE SULLE VETTURE E SUI DOMESTICI.

Art. 82.

La tassa sulle vetture e sui domestici dev'essere pagata a trimestri anticipati nei primi cinque giorni d'ogni trimestre.

Art. 83.

Scaduto quel termine di cinque giorni le tasse suddette saranno riscosse nei modi stabiliti per la riscossione delle tasse di ricchezza mobile.

TITOLO XI.

RICORSI PER CORREZIONI DI ERRORI E PER DISCARICHI.

Art. 84.

Per gli errori occorsi nella compilazione delle matricole e dei ruoli, si potrà nei primi tre mesi dalla pubblicazione di essi ruoli presentare reclamo al Direttore delle tasse e del demanio nella Provincia, il quale, previe le opportune verificazioni, ordinerà ove occorra i dovuti rimborsi.

Art. 85.

Coloro che cessano dall'esercitare il servizio delle vetture pubbliche, o dal tenere vetture private, nel corso dell'anno, avranno diritto al discarico della relativa tassa a cominciare dal trimestre immediatamente successivo al giorno in cui sarà no-

tificata e giustificata la cessazione anzidetta all'Ufficio dell'Agente delle tasse.

Lo stesso avrà luogo anche per la tassa sui domestici.

Art. 86.

Per le vetture pubbliche anche le variazioni debitamente dichiarate, in conformità dell'articolo 22 di questo Regolamento, potranno dar luogo a discarico di tassa, quando il servizio siasi diminuito; e ciò pel tempo indicato nell'articolo precedente.

Art. 87.

I reclami per discarico totale o parziale di tassa saranno scritti in carta da bollo di centesimi cinquanta, corredati dai documenti giustificativi occorrenti, ed inviati all'Agente delle tasse, il quale li rinvierà col proprio parere al Direttore provinciale delle tasse.

I reclami non sospendono la riscossione, salvo il rimborso di tassa che fosse dovuto dopo la decisione del reclamo.

Art. 88.

Il Direttore, raccolte le necessarie informazioni, emetterà le sue risoluzioni e le comunicherà all'Agente, il quale ne renderà informato il reclamante per mezzo del Sindaco.

Art. 89.

Contro le risoluzioni del Direttore, nei casi contemplati nei precedenti articoli, è ammesso il ricorso al Ministro di finanze.

Art. 90.

Contro il risultato dei ruoli e l'applicazione della sopratassa in essi inserita, e contro le decisioni per discarichi, è ammesso il reclamo in via giudiziaria entro il termine di sei mesi dalla data della pubblicazione de' ruoli o dalla notificazione delle decisioni pei discarichi, purchè il reclamo sia accompagnato dal certificato di effettuato pagamento.

TITOLO XII.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 91.

Il 1° di settembre di ogni anno i Sindaci pubblicheranno un manifesto per avvertire i nuovi esercenti e possessori di vetture pubbliche e private e coloro che assunsero domestici a loro servizio a fare le necessarie dichiarazioni nel termine di un mese dalla data del manifesto.

Art. 92.

Le Giunte municipali procederanno ogni anno alla revisione delle liste dei contribuenti e ne trasmetteranno copia autentica all'Agente del Distretto, al più tardi pel 15 di ottobre.

Art. 93.

Gli Agenti della polizia municipale e governativa denuncieranno all'Agente delle tasse le contravvenzioni alla Legge 28 giugno 1866, n° 3022 ed al presente Regolamento.

Tali denunzie saranno fatte nella forma solita per le contravvenzioni ai Regolamenti di polizia.

Art. 94.

La tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici sarà dovuta dal 1° di gennaio 1867; e da tal giorno s'intendono derogate le disposizioni contrarie al presente Regolamento.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro per le Finanze
A. SCIALOJA.

N° 3613.

Regio Decreto *che approva la Convenzione stipulata tra i Ministri dei Lavori pubblici e delle Finanze, la Società concessionaria della ferrovia di Savona e la Ditta I. Guastalla e Compagnia per la continuazione dei lavori della strada ferrata di Savona.*

11 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Reale Decreto 2 p. p. dicembre, n° 3444, che autorizza la stipulazione d'apposita convenzione colla Società concessionaria della ferrovia di Savona e colla Ditta I. Guastalla e Compagnia, allo scopo di assicurare la continuazione dei lavori di quella strada ferrata;

Vista la deliberazione presa dall'Assemblea generale degli azionisti della Società della ferrovia di Savona in data delli 14 p. p. gennaio;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretarii di Stato dei Lavori pubblici e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la Convenzione che nei termini risultanti dal progetto annesso al citato Nostro Decreto venne stipulata addì 5 dicembre 1866 tra i Ministri dei Lavori

pubblici e delle Finanze, la Società concessionaria della ferrovia di Savona e la Ditta I. Guastalla e Compagnia di Modena per assicurare la continuazione dei lavori della strada ferrata di Savona.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 11 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Visto con riserva dalla Corte dei conti, in conformità dell'art. 14 della Legge 14 agosto 1862, n.° 800, e registrato il giorno 21 marzo 1867 al Reg° 39 Atti del Governo a c. 191. Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Borgatti.

S. Jacini.
A. Scialoja.

N° 3614.

Regio Decreto *col quale è ridotta la Pianta organica dei Cappellani pel servizio religioso della Regia Marina.*

11 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la Tabella n° IV annessa al Regio Decreto 1° aprile 1861;

Visto il R. Decreto 3 maggio 1866;
Sulla proposta del Ministro della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Pianta organica dei Cappellani pel servizio religioso della Regia Marina rimane pel tempo di pace ridotta alle basi seguenti:

N° sedici Cappellani di 1ª categoria;
N° otto Cappellani di 2ª categoria.

Tale riduzione sarà però mandata ad effetto gradatamente in modo che alla fine del 1° semestre del volgente anno abbia a scomparire nel personale dei Cappellani di 1ª e 2ª categoria qualunque eccedenza al numero come sovra stabilito.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 11 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 *marzo* 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 193. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

G. Biancheri.

N° 3615.

REGIO DECRETO *col quale è provveduto a spese dello Stato al trasporto e alla tumulazione in Venezia delle spoglie mortali di Danièle Manin.*

17 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro degli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sarà provveduto a spese dello Stato al trasporto e alla tumulazione in Venezia delle spoglie mortali di Daniele Manin.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 199. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* RICASOLI.

RICASOLI.

N° 3616.

REGIO DECRETO, *col quale viene protratto a tutto luglio prossimo il tempo utile per far uso dei francobolli postali da centesimi 15 corretti con una sbarra trasversale, e colle parole* centesimi venti *agli angoli.*

11 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Decreto del 2 dicembre 1866;

Sulla proposizione del Nostro Ministro pei Lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Il tempo utile per far uso dei francobolli postali da centesimi 15 corretti con una sbarra trasversale, e colle parole *centesimi venti* agli angoli, che col Nostro Decreto 2 dicembre 1866 era stato fissato a tutto marzo corrente, viene protratto a tutto il prossimo mese di luglio, trascorso il quale cesseranno di essere utili, e le corrispondenze cui fossero apposti si considereranno come non francate.

Art. 2.

I nuovi francobolli da centesimi 20 saranno posti in uso appena sia esaurita ne' magazzini del Governo la

provvista di quelli da centesimi 15 corretti, e gli uni e gli altri avranno corso simultaneamente fino a tutto luglio suddetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 11 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 190. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Devincenzi.

N° 3617.

Regio Decreto, *col quale sono dichiarate Provinciali alcune strade scorrenti nella Provincia di Molise.*

11 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 13 e 14 della Legge 20 marzo 1865 sui Lavori pubblici;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio provinciale di Campobasso nella sua adunanza del 12 settembre 1865 sulla classificazione delle strade di quella Provincia;

Visti i reclami presentati contro la detta deliberazione dai Comuni di Mirabello-Sannitico e Presenzano;

Vedute le modificazioni proposte dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici al Consiglio provinciale di Campobasso;

Visti i verbali di convocazione del detto Consiglio provinciale degli 11 e 15 ottobre 1866, e la deliberazione presa da quella Deputazione provinciale il giorno 15 del novembre successivo;

Visto il voto emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici nella sua adunanza del 28 dello stesso novembre;

Visto l'avviso del Consiglio di Stato del dì 25 andante;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono dichiarate provinciali le nove strade indicate nell'Elenco del 13 andante, il quale resterà unito al presente Decreto, visto d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 11 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 *marzo* 1867
Reg°. 39 *Atti del Governo a c.* 205. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

G. Devincenzi.

PROVINCIA DI MOLISE

ELENCO *delle strade classificate tra le provinciali dal Consiglio provinciale di Molise nella tornata del 12 settembre 1865, ai sensi dello articolo 14 della Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, Allegato F, con le modificazioni introdottevi dalla Deputazione provinciale con deliberazione del 15 novembre 1866.*

N° d'ordine	Denominazione delle strade	Limite di ciascuna strada	Comuni e Luoghi principali attraversati
1	Strada Aquilona	Dal Ponte delle Pesche nella strada de'Peutri ad Agnone.	Carpinone - Sessano - Pescolanciano.
2	Strada Annunziata lunga.	Dal Miglio 42 della Nazionale Abruzzi alla Torre dell'Annunziata lunga.	Ceppano. S. Pietro in fine.
3	Strada da Campobasso a Gildone.	Da Campobasso a Gildone.	Congiunge la Sannitica in Campobasso all'Appula Sannitica in Gildone.
4	Strada Garibaldi.	Da Campobasso ad Agnone per congiungersi alla Nazionale degli Abruzzi.	Castropignano Trivento - Frosolone.
5	Strada da Petrella al Trigno.	Da Petrella al Trigno per congiungere la Sannitica agli Abruzzi per Vasto.	Lucito - Civitacampomarano - Castelluccio - Montenero di bisaccia.
6	Strada da Cerrosecco a S. Croce di Magliano.	Dallo innesto colla Sannitica presso Cerrosecco a S. Croce di Magliano.	Bonestro - S.Giuliano di Puglia.
7	Strada de' Peutri.	Dallo innesto colla Nazionale Sannitica presso Monteverde al ponte S. Leonardo innestandosi colla Nazionale Abruzzi.	Vinchiaturo - Boiano - Castelpetroso - Isernia.

N° d'ordine	Denominazione delle strade	Limite di ciascuna strada	Comuni e Luoghi principali attraversati
8	Strada Appulo Sannitica.	Dal suddetto innesto con la Nazionale Sannitica presso Monteverde sino al ponte sul fiume Fortore, presso Gambatesa ove continua pel tenimento di Capitanata fino a Foggia.	Gildone - Felsi - Riccia - Gambatesa.
9	Strada di Presenzano.	Dalla strada Nazionale degli Abruzzi a quella Provinciale di Sora.	» »

Firenze 11 marzo 1867.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici

DEVINCENZI.

N° 3618.

Regio Decreto, *col quale è approvata la instituzione di Succursali della Banca Nazionale nel Regno d'Italia nelle città di Rovigo e Vicenza.*

11 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Real Decreto 1 ottobre 1859, n° 3622, e l'art. 2 degli Statuti della Banca Nazionale col medesimo approvati;

Veduta la deliberazione dell'Assemblea generale degli azionisti della Banca suddetta del 12 novembre 1860, con cui venne autorizzato il Consiglio Superiore a stabilire nuove succursali;

Vedute le deliberazioni del Consiglio Superiore della Banca medesima, in data 23 gennaio, e 20 febbraio 1867;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la instituzione di Succursali della Banca Nazionale nel Regno d'Italia nelle città di Rovigo e Vicenza.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 11 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 marzo 1867
Reg° 59 *Atti del Governo a c.* 202. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Depretis.

N° 3619.

Regio Decreto, *col quale il Comune di Somma Vesuviano del Circondario di Napoli è dichiarato chiuso per la riscossione dei dazi di consumo.*

11 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Somma Vesuviano del 25 novembre 1866;

Visti gli articoli 4 e 5 della Legge 3 luglio 1864 sui dazi di consumo, e l'art. 3 del Decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866, n° 3018;

Visto il Nostro Decreto del 25 novembre stesso anno, n° 3353, portante distinzione di classi e di qualifica dei Comuni nei rapporti daziari;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Comune di Somma Vesuviano del Circondario di Napoli a seconda della sua domanda è dichiarato chiuso per la riscossione dei dazi di consumo.

La nuova qualifica avrà effetto dal primo del mese successivo alla pubblicazione del presente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 11 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 *marzo* 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 201. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Depretis.

N° 3620.

Regio Decreto *col quale è instituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici un Consiglio incaricato dell'esame delle questioni relative alle strade ferrate.*

17 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 16 del Reale Decreto del 24 ottobre 1866, n° 3306;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È instituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici un Consiglio incaricato dell'esame di tutte le questioni di competenza di detto Ministero relative alle strade ferrate, che gli saranno rimesse dal Ministro.

Art. 2.

Il Consiglio sarà composto di tre Membri da scegliersi fra i Consiglieri di Stato o altri alti Funzionari e di tre Membri da scegliere fra gl'Ispettori od Ingegneri Capi del Genio Civile.

I Membri del Consiglio saranno nominati da Noi sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici.

Art. 3.

Farà parte del Consiglio il Commissario Generale delle Strade ferrate.

Art. 4.

Il Consiglio sarà presieduto dal Ministro o da un Consigliere delegato dal Ministro.

Art. 5.

Un Segretario ed un Segretario Aggiunto, nominati con Decreti Ministeriali, redigeranno gli atti verbali.

Art. 6.

Il Consiglio potrà proporre al Ministro tutti quei provvedimenti e tutte quelle ispezioni straordinarie od inchieste che reputerà opportune.

Art. 7.

Potrà il Ministro per questioni speciali aggiungere al Consiglio altri individui o chiamarvi degli Ispettori-Commissarii o dei Commissarii per la vigilanza della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie.

Art. 8.

Il Ministro potrà affidare al Consiglio od ai singoli suoi Membri speciali delegazioni.

Art. 9.

Il Consiglio darà il suo avviso sopra il rapporto scritto di uno dei suoi Membri.

Le norme con cui il Consiglio dovrà procedere nell'esercizio delle sue funzioni saranno stabilite con apposito Regolamento da approvarsi con Decreto Ministeriale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 marzo 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 200. Ayres.

Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Devincenzi.

N° 3621.

Regio Decreto, *col quale al R.° Ginnasio liceale di Padova, è data la denominazione di Ginnasio liceale Davila.*

20 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;

Veduto il Decreto 4 marzo 1865, n° 2229;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al R.° Ginnasio liceale di Padova è data la denominazione di Ginnasio liceale Davila.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 20 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 aprile 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 217. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

C. Correnti.

N° 3622.

Regio Decreto, *col quale è data facoltà alla Reale Commissione di agricoltura e pastorizia per la Sicilia di occupare temporaneamente il Monastero di S. Basilio in Palermo coll'annessovi giardino.*

24 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le istanze della Reale Commissione di agricoltura e pastorizia per la Sicilia tendenti ad ottenere per suo uso il locale del Monastero di S. Basilio, col piccolo giardino che vi è annesso;

Sulla proposizione dei Nostri Ministri per l'Agricoltura, Industria e Commercio, e per la Grazia, Giustizia e Culto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà alla Reale Commissione di agricoltura e pastorizia per la Sicilia di occupare temporaneamente il Monastero di S. Basilio in Palermo coll'annessovi giardino.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 24 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 aprile 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 212. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* CORDOVA.

F. CORDOVA.

N° 3625.

REGIO DECRETO, *col quale il Comune di Positano, della Provincia di Salerno, è dichiarato aperto per la riscossione dei dazi di consumo.*

28 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Positano, della Provincia di Salerno, presa in seduta dell'8 gennaio corrente anno;

Visti gli articoli 4 e 5 della Legge 3 luglio 1864, sui dazi di consumo, e l'art. 3 del Luogotenenziale Decreto 28 giugno 1866, n° 3018;

Visto il Nostro Decreto 25 novembre 1866, n° 3353;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Comune di Positano, della Provincia di Salerno, è dichiarato aperto per la riscossione dei dazi di consumo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 aprile 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 213. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* CORDOVA.

DEPRETIS.

N° 3624.

REGIO DECRETO, *col quale sono fatte alcune modificazioni nel ruolo dei Controllori per il servizio del Bollo e dell'Officina Carte-Valori.*

21 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto del 21 agosto 1864, n° 1894;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nel ruolo dei Controllori per il servizio del Bollo e dell'Officina Carte-Valori, approvato col citato Nostro Decreto, sono fatte a cominciare dal primo aprile prossimo le seguenti modificazioni:

a) I posti retribuiti con lo stipendio di L. 3,000 sono ridotti da cinque a tre;

b) Sono aumentati di uno i posti con lo stipendio di L. 2,500;

c) Sono aggiunti due nuovi posti, uno con lo stipendio di L. 2,000 e l'altro di L. 1,500.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 21 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 *marzo* 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 207. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Depretis.

N° 3625.

REGIO DECRETO *che approva una nuova Pianta organica del Personale addetto al Gabinetto e Laboratorio di Chimica farmaceutica della R. Università di Torino.*

20 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Pianta organica degli impiegati e dei serventi negli Stabilimenti scientifici della R. Università di Torino, approvata con R Decreto del 7 febbraio 1865, n° 2170;

Riconosciuta la necessità di modificare la pianta medesima per quanto riguarda il Personale del Gabinetto e Laboratorio di Chimica farmaceutica;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la nuova pianta organica del Personale addetto al Gabinetto e Laboratorio di Chimica farmaceutica della R. Università di Torino annessa al presente Decreto e firmata d'ordine Nostro dal predetto Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 20 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 aprile 1867
Reg° 59 Atti del Governo a c. 219. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

C. Correnti.

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE

addetto

al Gabinetto e Laboratorio di Chimica Farmaceutica nella R. Università di Torino.

	STIPENDIO	*Osservazioni*
1 Direttore . . . . L.	700	
1 Primo Preparatore e Vice-Direttore . . . . »	1,600	Con l'obbligo di supplire all'occorrenza il Professore Direttore.
1 Secondo Preparatore . . . »	1,400	
1 Servente . . . . »	800	Oltre l'alloggio.
1 Servente . . . . »	720	
Totale . . . L.	5,220	

Firenze, addì 20 marzo 1867.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione
C. CORRENTI.

N° 3626.

Regio Decreto *con cui la Commissione amministrativa marittima istituita per le Provincie Venete rimane sciolta dal primo aprile 1867.*

17 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Ministro della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione amministrativa marittima istituita per le Provincie Venete col R. Decreto del 6 ottobre 1866, n° 3260, è sciolta dal 1° aprile prossimo venturo.

Art. 2.

Con la stessa data la sede del Comando in capo del 3° Dipartimento marittimo è trasferta da Ancona a Venezia.

Art. 3.

Questo Dipartimento comprende il litorale che si estende dal Capo di S. Maria di Leuca al confine dello Stato sull'Adriatico.

Il lago di Garda è considerato come parte del 3° Dipartimento.

Art. 4.

Per disposizione ministeriale il Naviglio dello Stato sarà ripartito fra il 1°, il 2° ed il 3° Dipartimento marittimo.

Art. 5.

Il servizio militare ed amministrativo della Regia Marina sarà ordinato e regolato nel 3° Dipartimento conformemente a quanto è stabilito per i Dipartimenti 1° e 2° dal Regio Decreto 22 febbraio 1863, n° 1174, e dal Regolamento annessovi sull'ordinamento della Marina militare dello Stato.

Per conseguenza entreranno in vigore, e saranno osservate nel 3° Dipartimento marittimo tutte le disposizioni relative alla Marina militare che sono vigenti negli altri due Dipartimenti.

Art. 6.

Nel primo semestre del corrente anno sarà costituita in Venezia una terza Divisione del Corpo R. Equipaggi.

Frattanto i Militari di questo Corpo distaccati a Venezia saranno amministrati nel modo prescritto per gli imbarcati.

Art. 7.

Nel tempo indicato dall'articolo precedente sarà stabilito in Venezia un ospedale dipartimentale marittimo con organizzazione conforme a quella degli altri ospedali di Dipartimento. — Stabilito che sia il detto ospedale in Venezia sarà soppresso quello d'Ancona.

Art. 8.

Sarà istituito in Venezia un Quartier-mastro della Marina con le attribuzioni uguali a quelle assegnate ai Quartier-mastri del 1° e 2° Dipartimento dal Regio Decreto di loro istituzione in data 13 novembre 1862, n° 1008.

Il Vice-Quartier-mastro in Ancona s'intenderà soppresso coll'istituzione del Quartier-mastro in Venezia.

Art. 9.

Verrà costituito provvisoriamente in Ancona un Comando locale di Marina affidato ad un Ufficiale Superiore di vascello.

Il Ministro della Marina determinerà il Personale militare ed amministrativo da assegnarsi a cotesto Comando.

Il Magazzino di Ancona restando per gli effetti amministrativi unito al Magazzino principale di Venezia, avrà una contabilità distinta secondo le norme che verranno determinate con Decreto ministeriale.

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni particolari al 3° Dipartimento contenute nel Regio Decreto 22 febbraio 1863, n° 1174, sull'ordinamento della Marina militare dello Stato, ed ogni altra disposizione che stabilisca una qualche differenza fra il 3°, il 1° ed il 2° Dipartimento.

Art. 11.

Alla tabella che fa seguito al 2° Dec.° 22 febbraio 1863 sopracitato è sostituita quella che va annessa al presente, firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Art. 12.

Una speciale Commissione nominata con Decreto R. prenderà in esame gli studi e progetti fatti dalla Commissione amministrativa marittima istituita in Venezia col Decreto Reale del 6 ottobre 1866, e farà al Ministro le proposte delle riforme da introdursi nei diversi servizi dell'Amministrazione della Marina.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1867
Reg° 59 Atti del Governo a c. 196. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

G. Biancheri.

TABELLA ***degli assegnamenti straordinari al Personale della Marina impiegato a terra.***

Cariche		Somma annua: indennità di rappresentanza	indennità di funzioni	Spese d'ufficio	Annotazioni e disposizioni diverse
Al Comando in capo del....	1° Dip°	6000	»	3000	Questo assegnamento per le spese di ufficio è personale — Con esso i Comandanti in capo devono sopperire a tutte le spese d'ufficio senza obbligo di renderne conto. I registri ed altri stampati per uso degli uffici dell'Aiutante Generale e dei Direttori degl'armamenti, delle costruzioni e dell'artiglieria saranno provveduti a carico delle spese di ufficio assegnate al Comandante in capo.
	2° id.	6000	»	3000	
	3° id.	6000	»	3000	
All'Aiutanzia Generale del....	1° id.	»	1800	900	
	2° id.	»	1800	900	
	3° id.	»	1800	900	
Al Direttore degli armamenti...	1° id.	»	900	200	I Comandanti in capo di Dipartimento hanno diritto all'alloggio, fornito della occorrente mobilia a spese dello Stato.
	2° id.	»	900	200	Dopo di loro gli alloggi che resteranno disponibili nei fabbricati della Marina non inclusi negli arsenali, saranno preferibilmente accordati, però senza mobilia:
	3° id.	»	900	200	1° All'Aiutante Generale,
Al Direttore d'artiglieria.....	1° id.	»	900	400	2° Al Commissario Generale del Dipartimento,
	2° id.	»	900	400	3° Al Direttore degli armamenti,
	3° id.	»	900	400	4° Al Direttore delle costruzioni,
Al Sotto-Direttore d'artiglieria..	1° id.	»	500	»	5° Al Direttore dell'artiglieria,
	2° id.	»	500	»	6° Al Contabile principale,
	3° id.	»	500	»	7° Al Comandante di Divisione del Corpo R. Equipaggi,
Al S° Dirett° d'artigl° nel Golfo della Spezia.		»	500	300	8° Ai Commissari ai lavori ed alle provvisioni,
Al Sotto-Direttore degli armamenti id.		»	500	150	9° Al Capitano di fregata applicato all'ufficio del Comand. in capo,
Al Comand° il Corpo R. Equipaggi.	1° Dip°	»	900	»	10° Ai Capitani di fregata applicati all'ufficio dell'Aiutanzia Gener. ed alla Direz. degl'armamenti.
	2° id.	»	900	»	Uno degli Aiutanti-Maggiori in 2° dovrà alloggiare nella caserma del Corpo R. Equipaggi.
	3° id.	»	900	»	I Comandanti militari, i Sotto-Direttori dei lavori ed i Commissari degli stabilimenti marittimi secondari hanno diritto all'alloggio non mobiliato nei fabbricati della Marina (non inclusi negli stabilimenti marittimi), se ciò non possa avvenire, ad una indennità annua di L. 500 caduno.
Al Comandante in 2° id.	1° id.	»	500	»	
	2° id.	»	500	»	
	3° id.	»	500	»	

Cariche		Somma annua — indennità di rappresentanza	Somma annua — indennità di funzioni	Somma annua — Spese d'ufficio	Annotazioni e disposizioni diverse
Al Capitano di fregata applicato all'ufficio del Comando in capo	1° Dip.	»	500	»	
	2° id.	»	500	»	
	3° id.	»	500	»	
Id. all'Aiutanzia Generale....	1° id.	»	500	»	
	2° id.	»	500	»	
	3° id.	»	500	»	
Id. alla Direz° degli armamenti..	1° id.	»	500	»	
	2° id.	»	500	»	
	3° id.	»	500	»	
Al Comando locale di	Spezia	»	900	500	
	Ancona	»	500	200	
	Peschiera	»	500	200	
Al Comando del Cantiere di ..	Foce	»	»	200	
	Castellam.	»	»	200	
	S. Bartol°	»	»	200	
Al Direttore delle costruzioni del	1° Dip.	»	»	1500	
	2° id.	»	»	1500	
	3° id.	»	»	1500	
All' Uffiziale del Genio navale capo di servizio al Cantiere di	Foce	»	»	500	
	Castellam.	»	»	500	
	S. Bartol°	»	»	500	
	Ancona	»	»	200	

Firenze addì 17 marzo 1867.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
G. Biancheri.

N° 3627.

Regio Decreto *con cui è instituito al lago di Garda un Comando militare locale con sede in Peschiera e colla dipendenza dal Comando in Capo del 3° Dipartimento marittimo.*

17 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Decreto 22 febbraio 1863, n° 1174, e quello in data d'oggi, n° 3626;

Ritenuta la convenienza che al lago di Garda sia instituito un Comando militare locale, per la direzione ed amministrazione di quella flottiglia;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal primo del prossimo venturo mese di aprile è instituito al lago di Garda un Comando militare locale avente sede in Peschiera, colla dipendenza dal Comando in Capo del 3° Dipartimento marittimo.

Art. 2.

La direzione del Comando locale è affidata ad un Ufficiale superiore di Vascello, al quale sono devolute

le competenze indicate nella Tabella che fa seguito al Nostro Decreto in data d'oggi, n° 3626.

Art. 3.

Con disposizione Ministeriale sarà provveduto al Personale occorrente a detto Stabilimento marittimo secondario.

Art. 4.

Il servizio militare ed amministrativo del Comando locale sarà regolato giusta le norme e prescrizioni contenute nel capo settimo del Regolamento in data 22 febbraio 1863 pel servizio degli Stabilimenti secondari della R. Marina.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze il 17 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 198. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

G. Bianceri.

N° 3628.

Regio Decreto *con cui il golfo della Spezia rientra sotto la dipendenza del Comando in Capo del primo Dipartimento marittimo.*

17 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Reale Decreto 3 maggio 1866, n° 2890, pel quale il Comando locale provvisorio della Marina militare alla Spezia assumeva gli attributi e la posizione di Comando in Capo di Dipartimento marittimo;

Considerando che lo stato a cui si trovano oggimai condotte le opere per la costituzione di quell'Arsenale marittimo richiede che lo Arsenale stesso dipenda fin d'ora esclusivamente dal Comando in Capo del Dipartimento che dovrà fra breve trasferirvi la sua sede;

Sulla proposizione del Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il golfo della Spezia rientra dal primo del prossimo venturo mese di aprile sotto la dipendenza del Comando in Capo del primo Dipartimento marittimo.

Agli Stabilimenti militari della Reale Marina ivi esistenti è preposto un Capitano di Vascello colle attribuzioni proprie dei Comandanti militari locali, giusta

il capo 7°, titolo 1° del Regolamento del servizio militare ed amministrativo della Regia Marina annesso al Reale Decreto 22 febbraio 1863, n° 1174.

Egli non avrà ingerenza nella esecuzione dei lavori di costruzioni murarie ed idrauliche affidate alla Direzione del Genio locale.

Art. 2.

È soppressa la carica di Comandante in secondo nel golfo della Spezia. Vi sono provvisoriamente mantenute le altre Autorità stabilite dall'art. 7 del R. Decreto 3 maggio 1866, n° 2890, colle attribuzioni e le dipendenze portate dal capo 7°, titolo 1° del Regolamento citato nel precedente articolo, infino a che non sieno colà trasferite le Autorità dipartimentali preposte alla direzione dei singoli rami di servizio.

Art. 3.

Il Regio Decreto 3 maggio 1866, n° 2890, è abrogato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1867
Reg° 39 Atti del Governo a c. 197. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

G. Biancheri.

N° 3629.

Regio Decreto *col quale sono designate le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

27 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio Decreto del 21 dicembre 1850 che approva il Regolamento sulle attribuzioni dei Ministeri e Segretari di Stato;

Vedute le Leggi 23 marzo 1853 e 20 novembre 1859, e il Regolamento 23 ottobre 1853 sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale;

Veduto il Regio Decreto del 24 ottobre 1866, n° 3306;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Saranno sottoposti a deliberazione del Consiglio dei Ministri i seguenti oggetti:

1° Le questioni d'ordine pubblico e di alta amministrazione;

2° I progetti di Legge da presentarsi al Parlamento;

3° I progetti di Trattati;

4° Quelli de' Decreti organici;

5° Le quistioni di diritto internazionale e d'interpretazione dei Trattati;

6° I conflitti di attribuzioni fra i diversi Ministeri e gli Uffizi che da essi dipendono;

7° Le petizioni che dal Parlamento sono inviate al Consiglio dei Ministri;

8° Le proposte per le Sedi vescovili ed arcivescovili;

9° Le nomine al Senato del Regno, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, ai Comandi generali e quelle dei Ministri presso le Potenze estere, dei Presidenti, Procuratori generali ed Avvocati generali presso i Collegi giudiziari, dei Prefetti, Sotto-prefetti, Comandanti delle divisioni militari, dei dipartimenti marittimi, e le nomine dei Segretari generali dei Ministeri, dei Direttori generali e degli altri Capi delle Amministrazioni generali centrali e delle Amministrazioni governative provinciali;

10° La concessione dei titoli di nobiltà e degli ordini cavallereschi, l'autorizzazione a portare decorazioni estere e la distribuzione di quelle che dai Governi esteri sono destinate ai nazionali;

11° Le dimissioni, collocazioni a riposo, e destituzioni dei funzionari indicati nel precedente numero 9.

Art. 2.

Saranno proposti in Consiglio dei Ministri:

1° I progetti di Regolamento per l'esecuzione delle Leggi, i Regolamenti generali d'amministrazione e tutti gli affari per cui debba provvedersi per Decreto Reale, con precedente parere del Consiglio di Stato, quante volte il Ministro competente non intenda uniformarsi al parere del Consiglio di Stato;

2° I progetti di Decreti Reali con cui si esauriscono i ricorsi fatti al Re a termini dell'art. 9, n° 4, della Legge sul Consiglio di Stato;

3° Gli uffizi motivati alla Corte dei conti nei casi in cui si richiede la registrazione con riserva anteriormente deliberata dal Consiglio dei Ministri;

4° Le proposte di estradizione a farsi ai Governi esteri o fatte da essi;

5° Le relazioni dei conflitti sollevati dall'Autorità giudiziaria od amministrativa, e di quelli che sorgono colla Podestà ecclesiastica.

Art. 3.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ne convoca le adunanze, ne dirige le discussioni e conserva il registro delle deliberazioni.

Egli ne comunica per iscritto a tutti i Ministri le deliberazioni di massima, ed a ciascuno di essi quelle di cui deve curare l'esecuzione.

Art. 4.

Al Presidente del Consiglio sono rivolte le domande dei Ministri, perchè gli affari che debbono proporre siano posti all'ordine del giorno.

Egli è in diritto di richiedere che sia portato in Consiglio qualunque affare, anche non compreso nei precedenti articoli, sul quale creda opportuno di provocare una deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresenta il Gabinetto, mantiene l'uniformità nell'indirizzo politico e amministrativo di tutti i Ministeri, e cura l'adempimento degli impegni presi dal Governo nel discorso della Corona, nelle sue relazioni col Parlamento e nelle manifestazioni fatte al paese.

Chiede conto della esecuzione delle deliberazioni prese in comune dai Consiglieri della Corona, e riceve comunicazione delle circolari, manifesti e relazioni di ciascun Ministro che impegnino l'indirizzo del Governo e della Amministrazione generale, e che per le stampe debbano essere recate a cognizione del pubblico.

Da lui dipende la Direzione del Giornale Ufficiale del Regno.

Art. 6.

Ciascun Ministro comunica al Presidente del Consiglio la nota indicativa di tutti i Decreti che intende por-

tare alla firma Reale. Il Presidente può sospenderne la proposta, richiedere schiarimenti e deferirne l' esame al Consiglio dei Ministri.

A lui dovrà, prima della esecuzione, essere comunicata ogni pratica, la quale importi spesa straordinaria od accenni a renderla necessaria.

Nessuna nuova nomina a qualsiasi impiego pubblico, retribuito, di persona estranea all'Amministrazione, potrà farsi senza comunicazione al Presidente del Consiglio, che potrà, occorrendo, riferire la questione al Consiglio.

Art. 7.

Il Ministro degli Affari Esteri conferisce col Presidente del Consiglio su tutte le note e comunicazioni che impegnano la politica del Governo nei suoi rapporti coi Governi esteri.

Art. 8.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

Controfirma i Decreti di nomina dei Ministri Segretari di Stato, del Presidente, Vice-presidenti del Senato del Regno, le quali nomine sono da lui proposte; i Decreti di convocazione, di proroga, di chiusura delle sessioni legislative e di scioglimento della Camera elettiva.

Esercita le attribuzioni di Segretario dell' Ordine supremo dell'Annunziata.

Propone le concessioni dei titoli di nobiltà e le nomine nell'Ordine del merito civile.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 27 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 aprile 1867
Reg° 39 *Atti del Governo a c.* 222. Ayres.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* CORDOVA.

RICASOLI.

N° 3630.

Legge *che autorizza l'esercizio provvisorio dei Bilanci pel secondo trimestre* **1867.**

31 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sino a tutto giugno 1867 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse ed imposte di ogni genere, comprese quelle sancite per aver effetto soltanto a tutto l'anno 1866, farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto di bilancio pel 1867 presentato al Parlamento, con le modificazioni posteriori, e contenendosi, quanto alle spese, nella misura ivi stabilita.

Art. 2.

È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere Buoni del Tesoro secondo le norme vigenti.

La somma totale dei Buoni in circolazione non potrà eccedere i 250,000,000 di lire.

Art. 3.

Questa Legge sarà esecutoria il giorno stesso della sua promulgazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Firenze, addì 31 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cordova.

Depretis.

N° 3631.

Regio Decreto *col quale si autorizzano i Consolati Italiani all'Estero a trarre Vaglia sugli Uffizi postali del Regno.*

11 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge del 5 maggio 1862, n. 604;

Considerando che gli Italiani residenti in alcuni Stati esteri incontrano gravi difficoltà per far pervenire piccole somme di denaro alle proprie famiglie; difficoltà le quali sarebbero tolte coll'autorizzare i Nostri Con-

solati ivi residenti a trarre Vaglia sugli Uffizi postali del Regno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari Esteri e pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Consolati italiani all'Estero, che saranno designati di comune accordo fra i Nostri Ministri per gli Affari Esteri e pei Lavori Pubblici, avranno facoltà di trarre Vaglia sugli Uffizi postali del Regno, ugualmente da designarsi.

Il valore di ciascun Vaglia non potrà eccedere lire cinquecento; la proprietà ne sarà trasmessibile mediante girata.

Art. 2.

La tassa pel rilascio dei Vaglia, di cui all'articolo precedente, è fissata nelle seguenti misure:

A) Una lira per ogni cinquantina di lire o frazione di cinquantina di lire pei Vaglia tratti dai Consolati stabiliti negli scali del mare Mediterraneo o del mar Nero e da qualunque altro Consolato d'Europa, come sopra da designarsi;

B) Una lira e cinquanta centesimi per ogni cinquantina di lire o frazione di cinquantina di lire pei Vaglia tratti da altri Consolati.

Art. 3.

È concesso ai titolari dei Consolati un aggio in ragione del 12 per cento sul montare delle tasse che riscuoteranno pel rilascio dei Vaglia.

Art. 4.

I Consolati accetteranno dai mittenti dei Vaglia esclusivamente valute metalliche, ragguagliando il valore della moneta locale con quello della moneta italiana, e tenendo conto, a carico dei mittenti, delle spese per l'invio dei fondi in Italia.

Gli Uffizi postali pagheranno del pari in ispecie metalliche i Vaglia provenienti dai Consolati.

Art. 5.

I Consolati rilascieranno ciascun Vaglia in doppio originale secondo il modello che verrà stabilito, e daranno avviso del rilascio alla Direzione generale delle Poste, cui dovrà essere presentato dal destinatario o dal giratario uno degli originali per l'accettazione.

Nel caso di mancanza dell'avviso o di discordanza fra il Vaglia e l'avviso, l'accettazione potrà essere ritardata pel solo tempo necessario ad ottenere o regolarizzare l'avviso stesso, senza che perciò competa alcuna indennità al possessore del Vaglia.

Art. 6.

Il pagamento dei Vaglia tratti dai Consolati sarà fatto al destinatario od all'ultimo giratario, secondo i casi, per opera dell'Uffizio di destinazione o di quell'altro Uffizio che ne fosse stato autorizzato dalla Direzione generale delle Poste, sulla domanda dell'esibitore.

Art. 7.

Il tempo utile concesso ai possessori di Vaglia provenienti dai Consolati per conseguirne il pagamento è fissato a sei mesi, oltre il mese del rilascio.

Trascorso il termine predetto, i Vaglia non pagati cesseranno di avere valore e non potranno essere rinnovati se non dopo altri due mesi. - La rinnovazione sarà operata dalla Direzione generale delle Poste, a favore dei mittenti, dei destinatari o degli ultimi giratari, secondo i casi.

Art. 8.

I mittenti dei Vaglia potranno ricuperarne il montare prima della scadenza, mediante la semplice restituzione di amendue i titoli al Consolato traente; non sarà però ammessa la restituzione della tassa.

Art. 9.

L'Amministrazione delle Poste sarà responsabile del regolare pagamento dei Vaglia ai destinatari od agli ultimi giratari, secondo i casi.

La responsabilità dell'Amministrazione durerà per cinque anni dal giorno del rilascio dei Vaglia; trascorso questo termine, il montare dei Vaglia non pagati sarà devoluto all'Erario.

Art. 10.

I Vaglia provenienti dai Consolati saranno assimilati ai Vaglia dell'interno del Regno, in quanto non è contrario alle disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 11.

I Nostri Ministri degli Affari Esteri e dei Lavori Pubblici sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, il quale avrà effetto dal 1° luglio p. v.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 11 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° aprile 1867
Reg. 39 *Atti del Governo a c.* 210. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Visconti Venosta.
G. Devincenzi.

N° 3632.

Regio Decreto *con cui il terzo capoverso dell'art.* 35 *del Regolamento telegrafico del* 10 *dicembre* 1865 *rimane soppresso, e all'art.* 36 *del Regolamento stesso ne viene sostituito un altro.*

11 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il terzo capoverso dell'articolo 35 del Regolamento pel servizio telegrafico nell'interno dello Stato, approvato con Nostro Decreto del 10 dicembre 1865, n. 2658, è soppresso.

Art. 2.

All'articolo 36 dello stesso Regolamento è sostituito il seguente:

« Le spese di espresso pel trasporto dei dispacci « interni al di là delle linee telegrafiche e quelle di « posta pei dispacci raccomandati saranno esatte alla « stazione di partenza in base alla tariffa che segue.

« Per espresso: *Dispacci ordinari e dispacci rac-* « *comandati* lire tre pel trasporto entro un raggio di « 15 chilometri. Allorchè il trasporto dovrà farsi oltre « il raggio di 15 chilometri, il prezzo da depositarsi sarà « di lire quattro per ogni miriametro; in tal caso la « stazione destinataria con dispaccio di servizio infor- « merà quella di provenienza della spesa incontrata per « la debita liquidazione. Per l'Estero l'uso dell'espresso « limitasi a quegli Stati che se ne incaricano, ed alle « condizioni prescritte dai Regolamenti per le corrispon- « denze internazionali.

« Per posta: *Dispacci raccomandati* un mezzo franco « per ogni dispaccio da depositarsi fermo in posta nelle « località provviste di Ufficio telegrafico, o da spedirsi « per posta entro i limiti dello Stato.

« Un franco per qualsiasi destinazione estera in Eu- « ropa, e due franchi e mezzo per qualsiasi altra parte « fuori Europa. L'Ufficio d'arrivo imposta questi dispacci « come lettere affrancate e raccomandate.

« I dispacci ordinari, cioè non raccomandati, da spe- « dirsi per posta, o da depositarsi fermi in posta, s'in- « viano dall'Ufficio telegrafico d'arrivo come lettere ordi-

« narie senza affrancazione. L'Ufficio di origine non « esige perciò alcuna tassa suppletiva.

Art. 3.

« Potranno stabilirsi dal Nostro Ministro Segretario « di Stato pei Lavori Pubblici tasse ridotte pel paga« mento delle spese di espresso, quando per circostanze « speciali si trovi conveniente di farlo. »

Art. 4.

Il presente Decreto andrà in vigore dal primo del prossimo aprile.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 11 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° aprile 1867
Reg. 39 Atti del Governo a c. 209. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* RICASOLI.

DEVINCENZI.

N° 3633.

REGIO DECRETO *con cui nel Porto di Gallipoli è stabilito un Corpo di Piloti pratici.*

17 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 della Legge in data 17 luglio 1861, n. 267, sulle tasse marittime;

Visto il titolo III, capo V, parte prima del Codice per la Marina mercantile in data 25 giugno 1865;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel Porto di Gallipoli è stabilito un Corpo di Piloti pratici da non eccedere il numero di *cinque*, compreso il Capo.

Art. 2.

I suddetti Piloti saranno sotto la dipendenza dell'Ufficio del Porto, il quale deciderà in caso di controversie per mercedi o per qualsiasi altra circostanza inerente al servizio, sebbene non contemplata nel presente Regolamento.

Art. 3.

L'uso dei Piloti pratici nel porto di Gallipoli è facoltativo per i bastimenti di qualunque bandiera, i quali vi approdino o ne partano.

Art. 4.

Le barche e tutti gli attrezzi occorrenti pel servizio di pilotaggio dovranno essere provvedute dal Corpo dei Piloti.

Le medesime saranno a loro spese mantenute sempre in istato di servibilità, e tale da potere, ove occorra, essere armate almeno di otto remi.

Art. 5.

I Piloti pratici, quando si rechino per esercitare le loro funzioni a bordo di un bastimento in arrivo, andranno esenti dall'obbligo di condurre seco una Guardia

di Sanità, purchè i medesimi abbiano prestato il giuramento prescritto per l'esercizio del mestiere di Piloto.

Tuttavia il Pilota Capo dell'imbarcazione, prima di recarsi incontro ad un bastimento scoperto, dovrà avvertirne l'Ufficio di Sanità del Porto, ed al ritorno farà al medesimo la sua relazione circa le operazioni eseguite, e sulle comunicazioni che avessero avuto luogo.

Art. 6.

La mercede dei Piloti pratici, quando siano richiesti della loro opera, è fissata dalla seguente tariffa:

PER OGNI BASTIMENTO CHE PESCHI	BASTIMENTI			
	Nazionali		Esteri non assimilati ai Nazionali	
Da piedi francesi *unq* (m. 0,32) a *dieci* (m. 3, 25) diritto fisso . . . . L.	20	»	25	»
Da piedi *dieci* e tre pollici (m. 3,33) a *dodici* (m. 3,90), proporzione per ogni piede (m. 0,32)	3	»	4	»
Da piedi *dodici* e tre pollici (m. 3,98) a *quattordici* (m. 4,55), proporzione per ogni piede (m. 0,32)	3	25	5	»
Al dissopra di piedi *quattordici* e tre pollici (m. 4,63), proporzione per ogni piede (m. 0,32)	3	75	5	50

La mercede stabilita nella precedente tariffa è determinata dalla linea d'immersione, che sarà valutata sulla ruota di poppa, sia o no il bastimento carico.

Le frazioni saranno calcolate per un mezzo piede,

quando non raggiungano la metà, altrimenti per un piede intero.

Art. 7.

Nel caso che il bastimento non potesse afferrare il porto per venti contrari, per calma o per correnti, ed il Capitano trattenesse a bordo più della giornata uno dei Piloti pratici, si dovranno corrispondere a quest'ultimo il vitto e la mercede giornaliera di lire *cinque*, oltre quella stabilita pel pilotaggio dall'art. 6 per la minore immersione del legno.

Art. 8.

Se il Capitano avrà chiamato il Piloto pratico soltanto per parlamentare o per far avvisare in città il mercante od il proprietario del carico, senza che abbia avuto luogo altra operazione, la mercede dovuta sarà quella stabilita per la minore immersione del legno all'art. 6.

Art. 9.

Mediante la mercede stabilita dalla precedente tariffa uno dei Piloti pratici avrà l'obbligo di assistere all'ormeggio del bastimento quando si metterà in andana.

Art. 10.

Se il Capitano del bastimento volesse essere ormeggiato dai Piloti stessi, questi non potranno rifiutarvisi, ma saranno in diritto, oltre la mercede dovuta pel pilotaggio, di conseguire una proporzionata retribuzione per la barca e per gli uomini che occorressero al compimento di tale operazione.

In caso di contestazione la predetta retribuzione sarà determinata dall'Ufficio del Porto.

Art. 11.

L'intero prodotto del pilotaggio sarà ripartito nel modo seguente:

Al Capo Pilota, una parte e mezzo;

Agli altri Piloti, una parte per ciascuno;

Per la costruzione e manutenzione della barca, una parte.

Art. 12.

Per l'ammessione nel Corpo dei Piloti pratici si richiedono, giusta l'articolo 193 del Codice per la Marina mercantile, le condizioni che saranno determinate dal Regolamento per la esecuzione del Codice stesso.

Art. 13.

La scelta del Capo Pilota sarà fatta dall'Ufficio del Porto fra coloro che risulteranno più idonei e di irreprensibile condotta, e sarà sottoposta all'approvazione del Ministero di Marina.

Art. 14.

I Piloti pratici per la disciplina dovranno uniformarsi strettamente a quanto prescrive il Codice per la Marina mercantile.

Dovranno inoltre essere soggetti alla disciplina verso il loro Capo e gli Impiegati della Sanità Marittima.

Art. 15.

Le mancanze in servizio saranno punite a termini del Codice per la Marina mercantile suddetta.

Art. 16.

La negligenza in servizio da parte del Pilota Capo verrà punita dal Ministero di Marina con la sospen-

sione o la rimozione, secondo la gravità della circostanza.

Art. 17.

L'Ufficio di Porto terrà un Registro Matricolare dei Piloti pratici, nel quale saranno annotate le punizioni subite dai medesimi.

Art. 18.

I Piloti pratici avranno stabile domicilio in Gallipoli, e non potranno allontanarsene, neppure momentaneamente, senza il permesso dell'Ufficio del Porto.

Art. 19.

Qualora uno dei Piloti pratici, col permesso dell'Ufficio del Porto, prendesse imbarco sopra un bastimento allo scopo di pilotarlo alle coste circonvicine, dovrà, prima della sua partenza, farsi supplire da un altro individuo pratico per tutto il tempo che resterà assente; questi per altro dovrà essere di soddisfazione del Capo Pilota, il quale lo presenterà al Capitano del Porto per la sua approvazione.

Art. 20.

Il Capo Pilota è particolarmente incaricato di mantenere il buon ordine e la disciplina nel Corpo.

Esso deve invigilare onde sia puntualmente eseguito il servizio, ed in caso che vengano ad avverarsi degli abusi è in obbligo di riferirne immediatamente all'Ufficio del Porto.

Disposizione transitoria.

Gl'individui che attualmente fanno parte del Corpo dei Piloti in Gallipoli saranno confermati in tale loro

qualità, con che comprovino di non essere mai stati condannati a pena criminale ed anche correzionale per furto, truffa ed altro reato contro la fede pubblica, giusta l'art. 194 del Codice per la Marina mercantile.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 aprile 1867
Reg. 39 *Atti del Governo a c.* 216. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

G. Biancheri.

N° 3634.

Regio Decreto *col quale sono dichiarate provinciali alcune strade scorrenti nella Provincia di Siena.*

28 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 13 e 14 della Legge 20 marzo 1865, Allegato *F*.

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Siena 27 giugno 1866, sulla classificazione delle strade scorrenti in quella Provincia;

Visto l'elenco delle dette strade pubblicato in tutti i Comuni della Provincia medesima, come da nota della locale Prefettura 29 gennaio scorso;

Ritenuto che in seguito a tale pubblicazione non venne prodotto alcun reclamo od opposizione per parte di detti Comuni, siccome risulta dalla suddetta nota Prefettizia;

Visto l'avviso emesso dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici in adunanza del 5 febbraio corrente, che dichiara potersi approvare l'elenco delle strade provinciali adottato da quel Consiglio provinciale;

Sulla proposizione del Ministro dei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono dichiarate provinciali le ventuna strade descritte nell'elenco suddetto, il quale estratto dalla precitata deliberazione resterà annesso al presente Decreto, visto d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 28 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 marzo 1867
Reg. 39 *Atti del Governo a c.* 206. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

G. Devincenzi.

ELENCO *delle strade provinciali di Siena*

No progressivo	Denominazione della strada	Origine e termine della strada
1	Romana per Siena.	Entra nella provincia di Siena al ponte sul torrente Drove, confina con quella di Firenze, incrocia varie volte la ferrovia centrale toscana, giunge a Siena, traversa la città dalla porta Camollia alla porta Romana, incrocia la ferrovia Asciano-Grosseto presso Torrenieri, passa la montagna di Radicofani e lascia la provincia al confine con quelle Romane alla metà del ponte sul fiume Elvella.
2	Traversa Romana.	Entra nella Provincia al confine con quella di Firenze presso il podere di Viticchio, limite della comunità di Certaldo, ed incontra la provinciale Romana nell'interno di Poggibonsi.
3	Da Siena ad Arezzo.	Si muove dalla via Romana nell'interno della città di Siena presso S. Giorgio, passa dalla porta S. Viene e sotto il viadotto del riluogo della ferrovia centrale toscana, traversa il fiume Arbia alle Taverne, incrocia la nominata ferrovia nel piano della Biena, passa da Grillo e lascia la provincia al confine con quella di Arezzo, alle Capraie.
4	Da Siena a Grosseto.	Muove dalla via Romana nell'interno della città di Siena alla Croce del Travaglio, passa dalla porta S. Marco, dalla Costalpino, Filetta, Pontemaceretto e Petriolo, e lascia la Provincia di Siena entrando in quella di Grosseto alla fine del parapetto del ponte sulla Farma.
5	Da Siena a Perugia.	Muove dalla provinciale da Siena ad Arezzo (N° 3) presso Grillo, passa per Rapolano, Sinalunga e Chiusi, lasciando la provincia di Siena al confine di quella dell'Umbria presso la Chiana.

dichiarate tali con Reale Decreto in data d'oggi.

Comunità attraversate	*Osservazioni*
Poggibonsi, Monteriggioni, 3° di Città, 3° di S. Martino, Siena, Monteroni, Buonconvento, Montalcino, S. Quirico, Castiglion d'Orcia, Radicofani.	
Poggibonsi.	
3° di S. Martino, Asciano, Castelnuovo-Berardenga.	
3° di Città, Sovicille, Murlo, Monticiano.	
Castelnuovo-Berardenga, Rapólano, Sinalunga, Torrita, Montepulciano, Chiusi.	

N° progressivo	Denominazione della strada	Origine e termine della strada
6	Traversa di Montepulciano.	Muove dalla provinciale Romana (N° 2) presso S. Quirico, tocca la città di Pienza, gira sotto le mura della città di Montepulciano e giunge a Nottola, ove incontra la strada provinciale Siena-Perugia (N° 5).
7	Da Montevarchi a Follonica per le Galleraie.	Entra nella provincia di Siena al confine con quella di Arezzo presso Monterotondo, passa da Coltibuono per Radda a Castellina, incontra la via provinciale Romana nel luogo detto Morgaccio, percorre detta strada fino all'indicatore di Maltraverso dopo avere traversato Poggibonsi, passa quindi per Colle e le Galleraie, raggiungendo in questo punto il confine con la provincia Grossetana.
8	Da Siena a Volterra.	Muove dalla strada provinciale Romana per Siena all'indicatore sotto Monteriggioni, passa per la città di Colle, per Campigliola, ed entra nella provincia di Pisa presso la Torre di Montemicioli.
9	Da Siena a Massa.	Muove dalla provinciale da Siena a Grosseto (N° 4) alla Costalpino, passa per le volte Rosia e Montarrenti, sale il monte di Sevalta, passa sotto Chiusdino, e lascia la provincia entrando in quella di Grosseto superiormente al luogo detto le Vene della Merze.
10	Traversa dei Monti.	Muove dalla provinciale da Siena a Perugia (N° 5) al quadrivio dell'Amorosa, passa per S. Giovan d'Asso, Torrenieri, Montalcino, Poggio alle Mura, e giunge al guado del fiume Ombrone presso Piatina, ove, lasciando la provincia di Siena, entra in quella di Grosseto.
11	Traversa dalla Cassia all'Aurelia.	Muove dalla provinciale da Siena a Perugia (N° 5) presso Chiusi, passa per Sarteano, S. Casciano de' Bagni, scende per Celle alla via provinciale Romana, percorre un tratto di detta strada e giunge al confine colla provincia di Grosseto presso Sforzesca, dopo aver guadati i fiumi Paglia, Senna e Siele.

Comunità attraversate	*Osservazioni*
S. Quirico, Pienza, Montepulciano.	
Gaiole. Radda, Castellina, Poggibonsi, Casole, Radicondoli.	
Monteriggioni, Colle, S. Gemignano.	
3° di Città, Sovicille, Chiusdino.	
Sinalunga, Trequanda, S. Giovan d'Asso, Montalcino.	
Chiusi, Sarteano, Cetona, S. Casciano, Radicofani, Piancastagnaio.	

N° progressivo	Denominazione della strada	Origine e termine della strada
12	**Dal Monte Amiata.**	Muove dalla provinciale Romana (N° 1) presso le Conie, passa per l'Abbadia, S. Salvadore e Piancastagnaio, da dove un ramo scende al fiume Paglia, ove incontra la sopraindicata (N° 11), e l'altro prosegue per Valle Gelata, entra nel territorio della provincia di Grosseto, si accosta a S. Fiora, traversa Arcidosso e Castel del Piano, quindi rientra al luogo detto l'Ausedonia nella provincia nostra ed incontra la via Romana presso la Poderina.
13	**Lauretana.**	Muove dalla provinciale Siena ad Arezzo (N° 3) presso le Taverne, passa da Asciano e giunge al quadrivio dell'Amorosa, ove incontra la provinciale Siena-Perugia (N° 5), percorre un tratto di detta strada, che lascia nei pressi dell'Abbadia, e giunge a Valiano, e di qui esce dalla provincia di Siena ed entra in quella dell'Umbria.
14	**Da Sinalunga a Foiano.**	Muove dalla provinciale Siena-Perugia presso la stazione della ferrovia centrale alla Pieve di Sinalunga e giunge al confine della provincia di Arezzo nella direzione di Foiano.
15	**Chiantigiana.**	Muove dalla via Romana nell'interno della città di Siena al bivio della via Garibaldi, passa dalla Porta Ovile, dal ponte di Pianella, costeggia l'Arbia fino al quadrivio delle Granchiaie, e quindi il Massellone fino presso Gaiole, passa sotto Radda ed esce dalla provincia Senese entrando in quella di Firenze al ponte della Pesa presso l'osteria di Lucarelli.
16	**Traversa Chiantigiana.**	Si muove dalla provinciale di Montevarchi a Follonica (N° 7) presso Coltibuono, passa per Gaiole ed incontra la provinciale Chiantigiana al Molinlungo, percorre un tratto di detta strada fino al ponte di Stielle, passa sotto Brolio, Villa a Sesta, traversa Castelnuovo, e scende ad incontrare la provinciale da Siena ad Arezzo a Grillo.

Comunità attraversate	*Osservazioni*
Radicofani, Abbadia, S. Salvatore, Piancastagnaio, Castiglione d'Orcia.	
Asciano, Rapolano, Trequanda, Sinalunga, Torrita, Montepulciano.	
Sinalunga.	
3° di S. Martino, Castelnuovo-Berardenga, Gaiole, Radda.	
Gaiole, Castelnuovo-Berardenga.	

Nº progressivo	Denominazione della strada	Origine e termine della strada
17	**Traversa Maremmana.**	**Muove dalla provinciale Montevarchi-Follonica (N. 7) in faccia a Pieve a Scuola, giunge all'indicatore di Montarrenti ove incontra la provinciale Siena-Massa, percorre detta strada fino al Madonnino di Ticchiano, passa per Monticiano e lascia la provincia entrando in quella di Grosseto alla metà del ponte sulla Farma nella direzione di Torricella.**
18	**Da Levane alla Val di Biena.**	**Muove dalla provinciale da Siena ad Arezzo a Grillo, ed esce dalla provincia per entrare in quella d'Arezzo alla direzione d'Ambra.**
19	**Di Petrignano.**	**Muove dalla provinciale Lauretana (N. 13), e giunge al confine con la provincia dell'Umbria presso il villaggio di Petrignano.**
20	**Suburbana di Siena.**	**Muove dalla provinciale Grossetana presso Pescaia, gira sotto la città di Siena da parte di ponente, ed incontra la provinciale Romana presso Camollia.**
21	**Traversa del Sentino.**	**Muove dalla Lauretana presso Montalcino e giunge alla provinciale da Siena a Perugia presso il Sentino.**

Firenze, 28 febbraio 1867.

Comunità attraversate	*Osservazioni*
Casole, Sovicille, Chiusdino, Monticiano.	
Castelnuovo-Berardenga.	
Montepulciano.	
3° di Città.	
Rapolano.	

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici

G. DEVINCENZI.

N° 3635.

REGIO DECRETO *col quale viene nuovamente prorogato il termine stabilito dall'art. 37 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.*

7 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regolamento approvato con Decreto del 23 dicembre 1866, n. 3420, per l'applicazione dell' imposta sui redditi di ricchezza mobile e della tassa sull'entrata fondiaria;

Visti i Decreti del 10 e 20 febbraio 1867, numeri 3504 e 3541;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 37 del Regolamento predetto per la consegna delle dichiarazioni dei contribuenti all'Agente delle tasse, da farsi o direttamente o per mezzo del Sindaco del Comune, già prorogato al 15 aprile corrente, viene nuovamente protratto a tutto il 30 dello stesso mese.

Art. 2.

Ciascuno degli altri termini, meno quelli stabiliti dagli articoli 133, 134, 137, 138 e 142 del Regolamento, e già scaduti, è prorogato in conformità dell'annessa tabella, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 7 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1867
Reg. 39 Atti del Governo a c. 220. Crodara-Visconti.
Luogo del sigillo. V. *Il Guardasigilli* Cordova.

Depretis.

TABELLA *annessa al Regio Decreto 7 aprile 1867, n.* 3635.

Articoli del Regolamento che stabiliscono i termini	Termini stabiliti dagli articoli del Regolamento per le operazioni relative alla tassa del 2° semestre 1866	Termini prorogati col Regio Decreto 20 febbraio 1867, n° 3541	Nuova proroga accordata col R. Decreto 7 aprile 1867, n° 3635
Art. 36	Dal 1° al 15 febbraio	Dal 1° febbr. al 15 aprile	Dal 16 al 30 aprile
» 37 § 2	15 febbraio	15 aprile	30 aprile
» 37 § 5	20 febbraio	20 aprile	5 maggio
» 57	Prima del 1° marzo	Prima del 15 aprile	Prima del 30 aprile
» 85	Dal 16 febbraio al 31 marzo	Dal 16 aprile al 31 maggio	Dal 1° maggio al 15 giugno
» 90	Non più tardi del 25 aprile	Non più tardi del 25 giugno	Non più tardi del 10 luglio
» 93	Prima del 16 maggio	Prima del 16 luglio	Prima del 31 luglio
» 97	Non più tardi del 20 maggio	Non più tardi del 20 luglio	Non più tardi del 5 agosto
» 115	Non più tardi del 15 giugno	Non più tardi del 15 agosto	Non più tardi del 30 agosto
» 117	Prima del 1° luglio	Prima del 1° settembre	Prima del 15 settembre

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro

DEPRETIS.

N° 3636.

Regio Decreto *col quale è instituita una Commissione incaricata di esaminare l'uso a cui servono i fabbricati urbani demaniali o passati al Demanio dal patrimonio ecclesiastico.*

24 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

È instituita una Commissione incaricata:

a) di verificare, in tutte le Provincie del Regno, l'uso a cui servono i fabbricati urbani demaniali o passati al Demanio dal patrimonio ecclesiastico;

b) di constatare se e quale miglior partito possa trarsi dai fabbricati medesimi;

c) di studiare il modo di trarre profitto eziandio dai giardini, dagli orti, od altri terreni facenti corpo coi fabbricati, senza nuocere all'uso del fabbricato a cui sono annessi;

d) di esaminare i titoli in virtù dei quali i fabbricati hanno l'attuale destinazione;

c) di proporre i provvedimenti opportuni per utilizzare tutti quelli che si riconoscessero indebitamente occupati, e per distribuire i locali, destinati agli Uffizi e Stabilimenti dello Stato ed alle abitazioni concesse per Legge ai pubblici Funzionari, in guisa che il numero degli ambienti sia ristretto a quello puramente necessario ai servizi a cui sono destinati.

Art. 2.

È fatta facoltà alla Commissione di visitare i fabbricati di cui all'articolo precedente, qualunque sia l'uso a cui sono destinati.

Le Autorità civili e militari del Regno forniranno alla Commissione le notizie, gli atti e i documenti di cui fossero da essa richieste.

Art. 3.

La Commissione potrà valersi dell'opera di Periti, corrisponderà direttamente coi Prefetti e coi Direttori delle Tasse e Demanio, potrà suddividere il lavoro e le ispezioni fra i suoi membri, e avrà aggregato un Personale di cancelleria da determinarsi con Decreto Ministeriale.

Art. 4.

La Commissione riferirà al Ministro delle Finanze, e farà le sue proposte a misura dell'avanzamento dei suoi lavori.

Il lavoro della Commissione dovrà essere compiuto nel termine di sei mesi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 24 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 marzo 1867
Reg. 39 Atti del Governo a c. 208. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* CORDOVA.

DEPRETIS.

N° 3637.

REGIO DECRETO *per la esecuzione della Convenzione speciale telegrafica tra l'Italia e l'Austria.*

17 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, d'accordo col Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione speciale stipulata il 16 febbraio 1867 dai Delegati delle Amministrazioni telegrafiche italiana ed austriaca, a termini dell'articolo 59 della Convenzione telegrafica internazionale conchiusa a Parigi il 17 maggio 1865.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale

delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Firenze addì 17 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 *aprile* 1867
Reg. 39 *Atti del Governo a c.* 221. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Visconti Venosta.

CONVENTION SPÉCIALE

conclue entre l'Italie et l'Autriche pour le règlement du service télégraphique

---

Le service télégraphique international entre l'Italie et l'Autriche étant réglé par la Convention conclue à Paris le 17 mai 1865, les délégués des deux Administrations ont stipulé au terme de l'art. 59 de ladite Convention les arrangements particuliers suivants:

Article I.

Les lignes télégraphiques entre l'Italie et l'Autriche sont reliées à la frontière près de Cormons en Illyrie, près de Pontebba en Frioul, et près de Borghetto en Tirol.

Pour assurer un écoulement rapide de la correspondance les deux Administrations s'engagent à affecter au service télégraphique international les lignes suivantes:

1. Un fil direct Vienne-Venise par la voie de Pontebba;

2. Un fil Klagenfurt-Villach-Udine-Venise par la voie de Pontebba;

3. Un fil direct Trieste-Venise par la voie de Cormons;

4. Un fil Trieste-Udine par la voie de Cormons;
5. Un fil Bolzano-Vérone-Venise par la voie de Borghetto;
6. Un fil Bolzano-Vérone-Milan par la voie de Borghetto.

Article II.

Les bureaux de Milan, Venise, Vérone et Udine du côté de l'Italie, et ceux de Vienne, Trieste, Klagenfurt et Bolzano du côté de l'Autriche sont chargés exclusivement du service de dépôt international.

Les autres bureaux situés sur les fils internationaux peuvent échanger la correspondance dont l'origine et la destination ne dépasse pas les bureaux de dépôt les plus rapprochés.

Article III.

Pour faciliter la correspondance entre les provinces limitro phes des deux États la taxe terminale italienne et autrichienne réunie est fixée à 2 francs 40 cent. en Italie et à un florin v. a. en Autriche pour chaque dépêche simple de 1 à 20 mots échangée par les stations situées dans le territoire du côté de l'Italie par le Po, le Tessin et le Lac Majeur avec les stations autrichiennes du Tirol, du Vorarlberg, de la Carinthie, de la Carniole et des cercles de Görz, de Trieste et d'Istrie.

Les deux Administrations se communiqueront réciproquement les noms des stations qui jouissent de la taxe réduite et se bonifieront pour chaque dépêche simple la taxe de 1 fr. 20 cent.

Article IV.

L'Administration Italienne ayant adopté la taxe de cinq francs comme taxe terminale uniforme d'une dépêche simple pour la correspondance avec les Administrations qui n'ont pas adhéré à la Convention de Paris, l'Administration Autrichienne s'engage à adopter ce même mode de taxation (: francs 5 ou florins 2 v. a.) pour lesdites dépêches qui traversent la ligne de l'Administration Italienne.

De plus le Gouvernement Autrichien s'engage à proposer la

même modification aux autres États qui font partie de l'Union Austro-Germanique.

Article V.

La taxe de transit des frontières franco-italiennes et suisse-italiennes aux frontières austro-italiennes est fixée à 1 franc par dépêche simple pour la correspondance échangée avec les États adhérents à la Convention de Paris.

La même taxe est fixée pour le transit soit du territoire italien, soit du territoire autrichien, dans le cas où par suite de circonstances imprévues une dépêche est déviée, en traversant le territoire de l'autre Administration pour rentrer au territoire d'origine.

Le contrôle de ces dépêches ne sera fait que par la station de dépôt qui les réexpédiera dans le territoire d'origine.

L'Administration Autrichienne fixe le transit des frontières austro-italiennes aux frontières austro-turques, austro-serbes, et austro-roumaines à 2 francs (: 80 kr. v. a.) par dépêche simple pour la correspondance échangée avec les États adhérents à la Convention de Paris.

Les taxes fixées dans cet article ne pourront être modifiées que d'un commun accord entre les Parties contractantes.

Article VI.

Les dépêches météorologiques et celles qui concernent d'autres objets d'intérêt public sont expédiées en franchise comme dépêches de service. Les deux Administrations s'entendront sur l'admission et le mode d'expédition de ces dépêches.

Article VII.

Le règlement des comptes se fera d'après le mode actuellement en vigueur entre les deux Administrations et pourra être modifié d'un commun accord.

Article VIII.

La présente Convention sera soumise à la ratification des Gouvernements respectifs. Elle sera mise en exécution le 1er avril

1867 et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois à compter du jour où la dénonciation en sera faite d'une part ou de l'autre

Fait à Vienne le 16 février 1867.

Le Délégué du Gouvernement R. Italien F. SALVATORI.	*Le Délégué du Gouvernement I. et R. Autrichien* BRENNER.

Le Ministre des Travaux Publics approuve la teneur de la présente Convention conclue à Vienne le 16 février 1867, et déclare que les stipulations y contenues seront strictement observées et exécutées.

En foi de quoi le soussigné a muni cette déclaration de sa signature et y a fait apposer le sceau.

Florence, le 13 mars 1867.

Le Ministre
J. DEVINCENZI.

N° 3638.

REGIO DECRETO *col quale, nei Circondari in cui sono stati soppressi i Comandanti militari, sarà chiamato in loro surrogazione, a far parte del Consiglio di revisione della Guardia Nazionale mobile, un Membro del Consiglio provinciale.*

13 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 29 gennaio 1865, n. 2137, che chiama a far parte dei Consigli di revisione della

Guardia Nazionale mobile come Vice-Presidente il Comandante militare del Circondario;

Visto l'altro Regio Decreto 23 dicembre 1866, col quale i Comandi militari di Circondario sono dichiarati soppressi a partire dal 1° marzo 1867;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, di concerto con quello della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei Circondari in cui col citato Decreto Reale 23 dicembre 1866 sono stati soppressi i Comandanti militari, sarà chiamato in loro surrogazione a far parte del Consiglio di revisione della Guardia Nazionale mobile un Membro del Consiglio provinciale da designarsi dal Consiglio stesso, od in sua vece dalla Deputazione provinciale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 aprile 1867
Reg. 29 *Atti del Governo a c.* 227. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Ricasoli.

N° 3639.

Regio Decreto *col quale sono dichiarate provinciali quattro strade della Provincia di Catanzaro.*

18 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 13 e 14 della Legge 20 marzo 1865, sulle opere pubbliche;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio provinciale di Catanzaro nella sua tornata del 29 settembre 1865, sulla classificazione delle strade di quella Provincia;

Visto il reclamo presentato contro la detta deliberazione dal Comune di Nicotera;

Visti i voti emessi dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici nelle sue adunanze del 5 gennaio e 5 febbraio 1867;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro dei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate provinciali, nella Provincia di Catanzaro, le quattro strade indicate nell'Elenco unito al presente Decreto, visto d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 aprile 1867
Reg. 39 *Atti del Governo a c.* 225. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

G. Devincenzi.

ELENCO

delle strade classificate tra le provinciali dal Consiglio provinciale di Catanzaro, nella tornata del 29 *settembre* 1865, *ai sensi dell'art.* 14 *della Legge sulle opere pubbliche del* 20 *marzo* 1865, *allegato* F.

N° d' ordine	Denominazione delle strade	Limite di ciascuna strada	Comuni e luoghi principali attraversati
1	Strada da Catanzaro a Tiriolo.	Dall' abitato di Catanzaro alla strada nazionale, un chilometro circa prima di Tiriolo dalla parte di Reggio.	Attraversa i territori di Catanzaro, Gettingiano e Tiriolo, e niun abitato.
2	Strada da Catanzaro a Cotrone.	Dall' abitato di Catanzaro a quello di Cotrone. La strada è divisa in quattro tratti.	
	1° Tratto.	Da Catanzaro al fiume Alli.	Attraversa il territorio di Catanzaro e niun abitato.

N° d'ordine	Denominazione delle strade	Limite di ciascuna strada	Comuni e luoghi principali attraversati
	2° Tratto.	Dalla sponda destra del fiume Alli alla sponda sinistra del torrente Lucia.	Attraversa i territori di Crichi, Simeri, Sellia, Soverio e niun abitato.
	3° Tratto.	Dalla sponda sinistra del torrente Lucia a'piè del Vattiato.	Attraversa i territori di Sersole, Cropani, Belcastro, Cerva, Andoli, Petrona, Marcedusa, Mesuraca, e niun abitato.
	4° Tratto.	Dal piè del Vattiato all'abitato di Cotrone.	Attraversa i territori di Cutro, S. Mauro, Scandale, Papanici, Cotrone e l'abitato di Cutro.
3	Strada dal Villaggio della Marina di Catanzaro a quello della Marina di Soverato.		Attraversa i territori di Catanzaro, Borgia, Squillace, Stoletti, Montauro, Gasperina, Montepaone, Soverato, e niun abitato.
4	Strada dal ponte Mastro Elia per Nicastro, S. Biaso alla Marina per S. Eufemia.		Attraversa i territori di Feroleto antico, Feroleto piano, Nicastro, S. Biase, l'abitato di Nicastro, e costeggia l'abitato di S. Biase.

Firenze, il 13 marzo 1867.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici

G. DEVINCENZI.

N° 3640.

REGIO DECRETO *col quale i Comuni di Alano, Cesio, Cesana e S. Gregorio sono autorizzati ad assumere una nuova denominazione.*

28 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Visti i ricorsi presentati dai Comuni di Alano, Cesio, Cesana e S. Gregorio in Provincia di Belluno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono autorizzati:

1. Il Comune di Alano ad assumere la denominazione di Alano di Piave, in conformità della deliberazione emessa da quel Consiglio comunale nella seduta 14 febbraio scorso.

2. Il Comune di Cesio ad assumere la denominazione di Cesiomaggiore, giusta il deliberato di quel Consiglio comunale in data 13 febbraio scorso.

3. Il Comune di Cesana ad assumere la denominazione di Lentiai, in conformità della deliberazione emessa da quel Consiglio comunale nella adunanza 13 febbraio scorso.

4. Il Comune di S. Gregorio ad assumere la denominazione di S. Gregorio nelle Alpi, giusta la delibe-

razione emessa da quel Consiglio comunale nella seduta 13 febbraio scorso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 aprile 1867
Reg. 39 Atti del Governo a c. 228. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cordova.

Ricasoli.

N° 3641.

Regio Decreto *col quale la borgata di Montale, staccandosi dal Comune di Arcevia, passa a far parte di quello di Barbara.*

31 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Vista l'istanza sporta dalla maggioranza degli elettori e dei capi di famiglia della borgata di Montale per ot-

tenere che la borgata stessa sia staccata dal Comune di Arcevia ed unita a quello di Barbara;

Viste le deliberazioni emesse dai Consigli comunali di Barbara ed Arcevia nelle sedute 10 giugno e 1° settembre 1866, nonchè quella del Consiglio provinciale di Ancona in data 29 gennaio scorso;

Visto l'art. 15, alinea, della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La borgata Montale, staccandosi dal Comune di Arcevia, passa a far parte integrante di quello di Barbara.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 31 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 *aprile* 1867
Reg. 39 *Atti del Governo a c.* 224. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cordova.

Ricasoli.

N° 3642.

REGIO DECRETO *col quale sono abrogati alcuni articoli del Regolamento per l'ordinamento della R. Marina, approvato col Regio Decreto 22 febbraio 1863.*

11 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il parere del Consiglio d'Ammiragliato;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Resta abrogato il disposto degli articoli 406-407-408 del Regolamento per l'ordinamento della R. Marina, stabilito con R. Decreto 22 febbraio 1863.

Art. 2.

A navi ammiraglie nei tre Dipartimenti marittimi saranno destinati tre vapori a ruote del tipo *Stromboli*, armati secondo la tabella B.

Art. 3.

A Comandanti dei suddetti legni ammiragli saranno destinati Luogotenenti di vascello di 1ª classe.

Art. 4.

Restano in vigore per le navi ammiraglie le istruzioni contemplate nel capo 2° dell'ordinamento della R. Marina, restando in facoltà dei Comandanti in capo dei Dipartimenti di far muover codesti legni ammiragli semprechè imperiose circostanze lo esigano.

Art. 5.

Per tutti quegli incumbenti prescritti nel capo 2° dell'ordinamento della Regia Marina, approvato con R. Decreto 22 febbraio 1863, da disimpegnarsi dalle navi ammiraglie, e il cui adempimento sarebbe difficile per la ristretta cifra del personale dei nuovi legni destinati all'anzidetto scopo, i Comandanti di questi ne riferiranno agli Aiutanti generali, che disporranno in simil caso del personale che trovasi a terra nelle caserme o sui legni armati od in disponibilità, e del materiale disponibile nei Regi Arsenali.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 11 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 *aprile* 1867
Reg. 39 *Atti del Governo a c.* 218. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

G. Biancheri.

N° 3643.

Regio Decreto *di convocazione dei Collegi elettorali di Cittasantangelo, Alessandria, Alba e Savona.*

20 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 12 aprile corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacanti i Collegi elettorali di Cittasantangelo n. 10, Alessandria n. 20, Alba n. 152, Savona n. 194;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Collegi elettorali di Cittasantangelo n. 10, Alessandria n. 20, Alba n. 152, Savona n. 194, sono convocati pel giorno 5 maggio prossimo venturo, affinchè procedano alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 12 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 20 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 aprile 1867
Reg. 39 Atti del Governo a c. 239. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3644.

Regio Decreto *di convocazione dei Collegi elettorali di Chiaramonte, Caulonia, 3° di Napoli, Sala Consilina, Santa Maria Capua Vetere, Massafra, Campi Salentino e Spilimbergo.*

20 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 4 aprile corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacanti i Collegi elettorali di Chiaramonte n. 56, Caulonia n. 105, 3° di Napoli n. 261, Sala Consilina n. 344, Santa Maria Capua Vetere n. 395, Massafra n. 406, Campi Salentino n. 408, Spilimbergo n. 471;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Collegi elettorali di Chiaramonte n. 56, Caulonia n. 105, 3° di Napoli n. 261, Sala Consilina n. 344, Santa Maria Capua Vetere n. 395, Massafra n. 406, Campi Salentino n. 408, Spilimbergo n. 471, sono convocati pel giorno 5 maggio prossimo venturo, affinchè procedano alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 12 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 20 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 aprile 1867
Reg. 39 Atti del Governo a c. 235. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3645.

Regio Decreto *col quale è fissato l'interesse dei Buoni del* Tesoro *che il Governo è autorizzato ad alienare.*

21 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 della Legge 31 marzo 1867, n. 3630;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'interesse dei Buoni del Tesoro che il Governo è autorizzato ad alienare, è fissato, a cominciare dal 25 aprile corrente, al cinque per cento per i Buoni aventi una scadenza di tre a sei mesi, al sei per cento per quelli aventi una scadenza di sette a nove mesi, ed al sette per cento per quelli aventi una scadenza da dieci a dodici mesi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 21 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 aprile 1867
Reg. 39 Atti del Governo a c. 229. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Ferrara.

N° 3646.

Regio Decreto *di convocazione dei Collegi elettorali di Acqui, Cosenza e Rocca S. Casciano.*

20 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 17 aprile corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacanti i Collegi elettorali di Acqui n. 21, Cosenza n. 90, e di Rocca S. Casciano n. 178;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Collegi elettorali di Acqui n. 21, Cosenza n. 90, e di Rocca S. Casciano n. 178, sono convocati pel giorno 5 maggio prossimo venturo, affinchè procedano alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 12 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 20 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 aprile 1867
Reg. 39 Atti del Governo a c. 237. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3647.

Regio Decreto *di convocazione dei Collegi elettorali di Castiglione delle Stiviere, Petralia Soprana, 4° e 10° di Napoli, Campagna, Molfetta, Andria, Maglie e 1° di Mantova.*

20 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 12 aprile corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacanti i Collegi elettorali di Castiglione delle Stiviere n. 76, Petralia Soprana n. 115, 4° di Napoli n. 262, 10° di Napoli n. 268, Campagna n. 342, Molfetta n. 381, Andria n. 383, Maglie n. 409, 1° di Mantova n. 447;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Collegi elettorali di Castiglione delle Stiviere n. 76, Petralia Soprana n. 115, 4° di Napoli n. 262, 10° di Napoli n. 268, Campagna n. 342, Molfetta n. 381, Andria n. 383, Maglie n. 409, 1° di Mantova n. 447, sono convocati pel giorno 5 maggio prossimo venturo, affinchè procedano alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 12 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 20 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 aprile 1867
Reg. 39 Atti del Governo a c. 238. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3648.

Regio Decreto *di convocazione dei Collegi elettorali di Verolanova, Serradifalco, Brivio, Bozzolo, Pietrasanta, Castroreale, 1° di Napoli, Borgomanero, Cassino, Pieve di Cadore, Treviso, Vittorio e Bassano.*

20 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 3 aprile corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacanti i Collegi elettorali di Verolanova n. 82, Serradifalco n. 116, Brivio n. 138, Bozzolo n. 145, Pietrasanta n. 211, Castroreale n. 223, 1° di Napoli n. 259, Borgomanero n. 287, Cassino n. 390, Pieve di Cadore n. 446, Treviso n. 460, Vittorio n. 463, Bassano n. 488;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Collegi elettorali di Verolanova n. 82, Serradifalco n. 116, Brivio n. 138, Bozzolo n. 145, Pietrasanta n. 211, Castroreale n. 223, 1° di Napoli n. 259, Borgomanero n. 287, Cassino n. 390, Pieve di Cadore n. 446, Treviso n. 460, Vittorio n. 463, Bassano n. 488, sono con-

vocati pel giorno 5 maggio prossimo venturo, affinchè procedano alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 12 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 20 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 aprile 1867
Reg. 39 Atti del Governo a c. 236. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3649.

Regio Decreto *col quale la Banca Nazionale nel Regno d'Italia è autorizzata ad emettere Biglietti di Banca da lire due.*

21 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Regii Decreti 1° e 17 maggio 1866, n. 2873, e 2914;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

La Banca Nazionale nel Regno d'Italia è autorizzata ad emettere Biglietti di Banca da lire due, ai quali sarà applicato il disposto dall'ultimo alinea dell'art. 20 degli Statuti della Banca suddetta.

La quantità di detti Biglietti sarà determinata dal Ministero delle Finanze.

Art. 2.

Nessuno è obbligato ad accettare in pagamento Biglietti da lire due se non per le frazioni di lire venti.

La Banca Nazionale nel Regno d'Italia cambierà a richiesta i Biglietti da lire due in quelli da lire cinquanta e di valor superiore.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 21 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 aprile 1867
Reg. 39 Atti del Governo a c. 244. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Ferrara.

N° 3650.

REGIO DECRETO *col quale è fatta una modificazione all'Elenco di classificazione delle Strade provinciali di Parma, approvato col Decreto* 28 *febbraio* 1867, *n.* 3608.

7 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Decreto Nostro 28 scorso febbraio, N. 3608;

Visto l'Elenco al Decreto medesimo annesso, dal quale appare essere stato ommesso di comprendere nella Strada N. 6, Parma-Langhirano, il tratto successivo sino e rimpetto a Capoponte, giusta la deliberazione del Consiglio provinciale di Parma 28 luglio 1866;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Elenco di classificazione delle Strade provinciali di Parma, approvato con nostro Decreto 28 scorso febbraio, N. 3608, per quanto risguarda la Strada ivi descritta sotto il numero 6, s'intende modificato conformemente all'estratto di Elenco annesso al presente Decreto visto d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 7 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 aprile 1867
Reg. 39 Atti del Governo a c. 231. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cordova.

G. Devincenzi.

ESTRATTO *dell'Elenco delle Strade provinciali di Parma modificato con Regio Decreto in data d'oggi.*

N° d'ordine	Denominazione della strada	Limiti di caduna strada	Comuni attraversati o solo lambiti
6	Parma Langhirano	Dalla porta Santa Maria al Ponte Dattaro seguendo il Canale, e di là sino a Langhirano, ed indi continuando sino alla sponda della Parma rimpetto a Capoponte.	Parma. Marore. Vigatto. Langhirano.

Firenze, 7 aprile 1867.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici
DEVINCENZI.

N° 3651.

Regio Decreto *col quale è approvato il Ruolo normale degli Impiegati e Serventi del Collegio di Musica, detto del* Buon Pastore, *di Palermo.*

27 febbraio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il Ruolo normale degli Impiegati e Serventi del Collegio di Musica, detto del *Buon Pastore*, di Palermo, annesso al presente Decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 27 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 aprile 1867
Reg. 39 Atti del Governo a c. 230. Ayres.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

C. Correnti.

RUOLO NORMALE

degli Impiegati e Serventi del Collegio di Musica, detto del BUON PASTORE, *in Palermo.*

IMPIEGATI E SERVENTI	STIPENDI
Direttore e Maestro di contrappunto e composizione.....	3,800. »
Primo Maestro di partimento	600. »
Secondo Maestro di partimento	400. »
Primo Maestro di pianoforte	600. »
Secondo Maestro di pianoforte	400. »
Terzo Maestro di pianoforte	300. »
Primo Maestro di violino	400. »
Secondo Maestro di violino	400. »
Maestro di violoncello e viola	350. »
Id. di contrabbasso	350. »
Id. di flauto	350. »
Id. di clarinetto	350. »
Id. di oboe	350. »
Id. di corno da caccia	350. »
Id. di trombone	250. »
Id. di cornetta	350. »
Id. di fagotto	350. »
Id. di oficleide	350. »
Primo Maestro di canto per la scuola esterna...........	400. »
Secondo Maestro di canto per la detta scuola	300. »
Somma e segue ...	11,100. »

IMPIEGATI E SERVENTI	STIPENDI
Riporto ...	11,100. »
Maestro di canto per la scuola interna	350. »
Id. di accompagnamento pratico dei partimenti e supplente alla direzione del quartetto	300. »
Archivista	300. »
Accordatore di pianoforti	166. »
Professore di lettere	450. »
Altri quattro Professori di lettere, a lire 300 per ciascuno	1,200. »
Professore di aritmetica	200. »
Id. di lingua francese	200. »
Id. di calligrafia	200. »
Rettore	800. »
Prefetto di musica	250. »
Quattro istitutori, a lire 250 per ciascuno	1,000. »
Segretario-Cancelliere	400. »
Economo	1,200. »
Medico e Chirurgo	230. »
Serventi e Fontaniere	1,476. »
Totale ...	19,822. »

Torino, addì 27 febbraio 1867.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro sopra la Pubblica Istruzione
C. CORRENTI.

N° 3652.

REGIO DECRETO *col quale sono delegati alcuni Membri a firmare, in concorrenza col Direttore generale del Debito Pubblico, le obbligazioni che a termini del R. Decreto 19 settembre 1866, n. 3230, saranno emesse dalla Direzione del Debito Pubblico.*

3 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Cavaliere ed Intendente Emilio Ghione, già cassiere della Direzione generale del Debito Pubblico, il Cavaliere Giuseppe Tarchetti, e l'Avvocato Carlo Carletti, sono delegati a firmare, in concorrenza col Direttore generale del Debito Pubblico, le obbligazioni che a termini del R. Decreto 19 settembre 1866, n. 3230, saranno emesse dalla Direzione generale del Debito Pubblico.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 3 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 aprile 1867
Reg. 39 *Atti del Governo a c.* 233. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cordova.

Depretis.

N° 3653.

Regio Decreto *col quale sono nuovamente prorogati i termini per la consegna delle dichiarazioni dei redditi di ricchezza mobile.*

25 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regolamento approvato con Decreto 23 dicembre 1866, n. 3420, per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e della tassa sull'entrata fondiaria;

Visti i Decreti del 10 e 20 febbraio e 7 aprile 1867, n. 3504, 3541 e 3635;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 37 del Regolamento predetto per la consegna delle dichiarazioni dei contribuenti allo Agente delle Tasse, da farsi o direttamente o per mezzo del Sindaco del Comune, già prorogato al 30 aprile corrente, viene nuovamente protratto a tutto il 15 del prossimo mese di maggio.

Art. 2.

Ciascuno degli altri termini, meno quelli stabiliti dagli articoli 133, 134, 137, 138 e 142 del Regolamento, e già scaduti, è prorogato in conformità dell'annessa tabella, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 aprile 1867
Reg. 39 Atti del Governo a c. 284. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Ferrara.

TABELLA

annessa al Regio Decreto 25 aprile 1867, n. 3653.

Articoli del Regolamento che stabiliscono i termini	TERMINI PROROGATI col Regio Decreto 7 aprile 1867, n° 3635	NUOVA PROROGA ACCORDATA col Regio Decreto 25 aprile 1867, n° 3653
Art. 36	Dal 16 al 30 aprile	Dal 1° al 15 maggio
» 37 § 2	Dal 16 al 30 aprile	Dal 1° al 15 maggio
» 37 § 5	Dal 16 al 5 maggio	Dal 1° al 20 maggio
» 57	Prima del 30 aprile	Prima del 15 maggio
» 85	Dal 1° maggio al 15 giugno	Dal 16 maggio al 30 giugno
» 90	Non più tardi del 10 luglio	Non più tardi del 25 luglio
» 93	Prima del 31 luglio	Prima del 15 agoste
» 97	Non più tardi del 5 agosto	Non più tardi del 20 agosto
» 115	Non più tardi del 30 agosto	Non più tardi del 15 settembre
» 117	Prima del 15 settembre	Prima del 30 settembre

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
FERRARA.

N°. 3654.

Decreto Ministeriale *col quale sono determinati i segni caratteristici dei biglietti da lire due che emetterà la Banca Nazionale nel Regno d'Italia.*

26 aprile 1867

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il R. Decreto 21 aprile 1867, n. 3649;

Determina quanto segue:

I biglietti da lire due che la Banca Nazionale nel Regno d'Italia emetterà in virtù del suddetto Regio Decreto, avranno i seguenti segni caratteristici.

I biglietti da lire due sono compresi in un rettangolo di circa centimetri 7 per centimetri 4, e sono impressi in ambedue le faccie in nero a diritto, in verde a rovescio, su carta bianca. Il diritto del biglietto presenta un riquadro consistente in una piccola fascia nera che porta varie volte scritto in bianco *due lire*, ai quattro angoli di questa fascia appariscono quattro cifre 2: di queste, le due superiori risaltano in bianco entro uno spazio rotondo circondato dall'iscrizione *Banca Nazionale nel Regno d'Italia*, avente fondo nero lavorato a minutissime linee intrecciate fra loro; le due inferiori più piccole sono comprese in due ovali neri, sui quali pure risaltano in bianco. Il biglietto porta tre versi. Il primo curvilineo, con la parte convessa rivolta al lato superiore, è composto delle parole *Banca Nazionale* in carattere grosso

fortemente ombreggiato e composto di minutissime linee orizzontali; il secondo verso è rettilineo e contiene le parole *nel Regno d'Italia,* in carattere maiuscolo corsivo nero leggermente ombreggiato e seguito da un punto; il terzo verso ad arco con la parte convessa rivolta al lato inferiore del biglietto contiene le parole *due lire*, in carattere maiuscolo nero pure leggermente ombreggiato. Sotto questo verso si stende uno spazio che abbraccia la parte inferiore del biglietto ed è composto di un microscopico ammasso delle parole *due lire*. In mezzo a questo spazio risalta in bianco la cifra 2, fiancheggiata a destra dalla firma del Cassiere A. Nazari, a sinistra da quella del Controllore Galliano. Nello spazio compreso fra le due parti concave del primo e del terzo verso accennati comparisce l'effigie del Conte di Cavour, la quale taglia il secondo verso, ossia la leggenda *nel Regno d'Italia*, in due parti. Sotto ciascuna di queste due parti vedesi stampato in rosso il numero del biglietto, e sotto questo numero vedesi a sinistra la lettera, a destra l'indicazione della serie cui il biglietto appartiene. Nel lato inferiore della fascia rettangolare che riquadra il biglietto vedesi nel mezzo indicata in bianco la marca in inglese della fabbrica americana che ha impresso il biglietto medesimo. All'angolo superiore destro, tra il tondo contenente la cifra 2 e il ritratto del Conte di Cavour, è sovrapposto un bollo circolare rosso, nel quale risalta in bianco lo Stemma Reale circondato dall'iscrizione *Banca Nazionale nel Regno d'Italia*.

Il rovescio di questi biglietti, stampato di color verde,

prescnta spazio rettangolare portante a ciascun angolo la cifra 2, risaltante in bianco sopra uno spazio ovale. La fascia che cinge il rettangolo porta ai due lati minori, destro e sinistro, ripetuta quattro volte l'iscrizione *due lire*, nel lato grande superiore la data della creazione del biglietto, nel lato grande inferiore la indicazione in italiano della fabbrica d'onde esce il biglietto stesso. Il fondo è composto di un ammasso di minute iscrizioni esprimenti *due lire;* su questo fondo si svolge una serie di scudetti ovali alquanto soprapposti fra loro, portanti la iscrizione *due lire* e nel centro la cifra 2. Nello spazio compreso entro la serie di questi scudetti risalta in bianco su fondo verde la leggenda contenente le comminazioni legali contro i falsari, compresa fra due fregi fusiformi.

L'emissione dei detti biglietti da lire due è per ora limitata alla somma di *cinquanta milioni di lire*.

Il presente Decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.

Dato a Firenze li 26 aprile 1867.

FERRARA.

N° 3655.

Regio Decreto *che approva il nuovo ordinamento delle Gabelle nelle Provincie del Regno, escluse quelle Venete e di Mantova.*

14 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri Decreti 9 ottobre 1862, n. 888, e 4 febbraio 1864, n. 1783;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppresse le Sotto-Ispezioni delle Gabelle. Nella sede delle Ispezioni di maggior importanza potranno esservi uno o più Sotto-Ispettori in sussidio agli Ispettori.

Alle tre classi degli Ispettori ne è aggiunta una quarta collo stipendio di lire duemila e seicento (2600).

I Sotto-Ispettori saranno di una sola classe con lo stipendio di lire duemila e quattrocento (2400).

Art. 2.

Sono soppressi i posti di Scrivano presso le Ispezioni.

Art. 3.

È approvata l'annessa Tabella firmata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, concernente il ruolo organico delle Ispezioni nella circoscrizione delle attuali Direzioni compartimentali delle Gabelle.

Art. 4.

I Tenenti e Sotto-Tenenti della Guardia doganale potranno essere delegati ad ispezionare le casse ed i registri dei magazzini di vendita e degli spacci all'ingrosso di generi di privativa situati fuori della sede degli Ispettori, non che delle Dogane di secondo ordine, e delle Sezioni doganali alle medesime parificate.

Art. 5.

Il Mandamento di Città di Castello nel Circondario di Perugia è aggregato alla circoscrizione della Direzione delle Gabelle in Firenze.

Art. 6.

Al Regolamento per le Direzioni ed Ispezioni delle Gabelle approvato col Nostro Decreto 9 ottobre 1862, n. 888, sono fatte le seguenti variazioni:

A) Gl'Ispettori ed i Sotto-Ispettori sono dispensati dal tenere il giornale di servizio. Il rapporto di

servizio sarà dato solo dai primi ogni sei mesi (articolo 50 e 51).

B) Il rapporto generale sull'andamento dell'amministrazione sarà dato dai Direttori compartimentali annualmente (articolo 20).

C) Sono dispensati i Direttori suddetti dall'obbligo di fare il giro annuale di visita nel proprio Compartimento (articolo 30, lettera D).

Art. 7.

Questo nuovo ordinamento andrà in vigore col 1° luglio 1867.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 14 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 aprile 1867
Reg. 39 *Atti del Governo a c.* 241. Ayros.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Ferrara.

RUOLO ORGANICO

delle Ispezioni delle Gabelle nelle Provincie del Regno, escluse quelle Venete e di Mantova

I. Distribuzione.

DIREZIONE delle Gabelle	SEDE degli Ispettori	CIRCOSCRIZIONE	*Osservazioni*
Ancona	Ancona	Mandamenti di Ancona, di Loreto, di Sinigaglia e di Monte-Marciano.	
	Jesi	Mandamenti di Jesi, di Arcevia, di Corinaldo, di Fabriano, di Filottrano, di Montalboddo, di Monte-Carotto, di Sassoferrato e di Osimo nella Provincia di Ancona; Mandamenti di Camerino, Cingoli, Matelica e San Severino nella Provincia di Macerata.	
	Pesaro	Provincia di Pesaro e Urbino.	
	Porto S. Giorgio	Provincia di Macerata (esclusi i Mandamenti di Camerino, Cingoli, Matelica e San Severino); Provincia di Ascoli-Piceno.	In aiuto all'Ispettore di Porto S. Giorgio sarà destinato un Sotto-Ispettore per l'intiero Circolo.
	Orvieto	Circondarii di Perugia (escluso il Mandamento di Città di Castello), di Foligno e di Orvieto.	
	Narni	Circondarii di Rieti, Terni e Spoleto.	Sarà destinato un Sotto-Ispettore per coadiuvare l'Ispettore di Narni in tutta la giurisdizione.

DIREZIONE della Gabelle	SEDE degli Ispettori	CIRCOSCRIZIONE	*Osservazioni*
Bari	Bari	Circondario di Bari (esclusi i Mandamenti di Castellana, Conversano, Fasano, Giovinazzo, Locorotondo, Monopoli e Putignano); Circondario di Altamura.	
	Bisceglie	Circondario di Barletta; Mandamento di Giovinazzo nel Circondario di Bari.	
	Monopoli	Mandamenti di Castellana, Conversano, Fasano, Locorotondo, Monopoli e Putignano nel Circondario di Bari.	
Bologna	Bologna	Provincia di Bologna.	
	Ferrara	Provincia di Ferrara (esclusi i Mandamenti di Argenta, Porto Maggiore e il Circondario di Comacchio).	
	Magnavacca	Mandamenti di Argenta, Porto Maggiore nel Circondario di Ferrara; Circondario di Comacchio.	
	Ravenna	Provincia di Ravenna.	
	Rimini	Provincia di Forlì.	
Brescia	Breno	Circondario di Breno; Mandamento d'Iseo nel Circondario di Brescia.	

DIREZIONE delle Gabelle	SEDE degli Ispettori	CIRCOSCRIZIONE	*Osservazioni*
Segue Brescia	Brescia	Circondario di Brescia (esclusi i Mandamenti d'Iseo e Lonato); Circondarii di Castiglione delle Stiviere, Chiari e Verolanuova; Mandamenti di Preseglie e Vestone nel Circondario di Salò.	
	Cremona	Provincia di Cremona.	
	Desenzano	Circondario di Salò (esclusi i Mandamenti di Preseglie e Vestone); Mandamento di Lonato nel Circondario di Brescia.	
Cagliari	Cagliari	Circondario di Cagliari (escluso il Mandamento di Sanluri); Circondario d'Iglesias (escluso il Mandamento di Guspini).	
	Oristano	Circondario di Oristano, Mandamento di Sanluri nel Circondario di Cagliari; Mandamento di Guspini nel Circondario d'Iglesias.	
	Sassari	Circondarii di Sassari ed Alghero; Circondario d'Ozieri meno il Mandamento di Bono.	All'Ispettore di Sassari verrà accordato l'aiuto di un Sotto-Ispettore coll'incarico della sorveglianza alle coltivazioni del tabacco.
	Maddalena	Circondario di Tempio, Mandamento di Siniscola nel Circondario di Nuoro.	
	Nuoro	Circondario di Nuoro (escluso il Mandamento di Siniscola); Mandamento di Bono nel Circondario d'Ozieri; Circondario di Lanusei.	

DIREZIONE delle Gabelle	SEDE degli Ispettori	CIRCOSCRIZIONE	*Osservazioni*
Catania	Catania	Provincia di Catania.	
	Pozzallo	Circondario di Modica e zona di vigilanza del Mandamento di Pachino nel Circondario di Noto fino a Porto Palo inclusivamente.	
	Siracusa	Provincia di Siracusa (escluso il Circondario di Modica, non che la parte del Mandamento di Pachino assegnata alla Ispezione di Pozzallo).	
Chieti	Chieti	Provincia di Abruzzo Citeriore.	
	Giulianova	Provincia di Abruzzo Ulteriore I.	
	Avezzano	Circondarii di Avezzano e di Solmona nella Provincia di Abruzzo Ulteriore II.	
	Cittaducale	Circondarii di Cittaducale e di Aquila nella Provincia di Abruzzo Ulteriore II.	
Como	Como	Mandamenti di Como I, II e III (esclusi i Comuni di Cagno e Rodero), di Erba, Cantù ed Appiano nel Circondario di Como; Circondario di Lecco.	L'Ispettore di Como avrà a sua disposizione un Sotto-Ispettore per l'intiero Circolo.
	Varese	Circondario di Varese (esclusi i Mandamenti di Angera, Gavirate, Luvino, Maccagno superiore e Cuvio); Comuni di Cagno e Rodero nel Circondario di Como.	

DIREZIONE delle Gabelle	SEDE degli Ispettori	CIRCOSCRIZIONE	*Osservazioni*
Segue Como	Menaggio	Mandamenti di Bellagio, Menaggio, Castiglione d'Intelvi, Porlezza, Bellano, Dongo e Gravedona nel Circondario di Como.	
	Chiavenna	Circondario di Sondrio.	
Cosenza	Paola	Circondarii di Cosenza e di Paola; Mandamento di Maratea nel Circondario di Lagonegro.	
	Rossano	Circondario di Rossano.	
	Castrovillari	Circondarii di Castrovillari e Lagonegro (escluso il Mandamento di Maratea).	
	Potenza	Circondarii di Potenza, Melfi e Matera.	
Firenze	Firenze	Provincia di Firenze	
	Borgo S. Sepolcro	Provincia di Arezzo; Mandamento di Città di Castello nel Circondario di Perugia.	
Foggia	Manfredonia	Provincia di Capitanata (escluso il Circondario di San Severo).	
	Rodi	Circondario di San Severo.	
	Campobasso	Provincia di Molise.	

DIREZIONE delle Gabelle	SEDE degli Ispettori	CIRCOSCRIZIONE	*Osservazioni*
Genova	Genova	Città e porto di Genova.	In aiuto all'Ispettore di Genova sarà assegnato un Sotto-Ispettore per l'intiera giurisdizione.
	Sampierdarena	Circondario di Genova (esclusa la città).	
	Chiavari	Circondario di Chiavari.	
	Spezia	Circondarii di Levante e di Pontremoli.	
	Savona	Circondario di Savona.	
Girgenti	Porto Empedocle	Provincia di Caltanissetta (escluso il Circondario di Terranova) e di Girgenti (esclusi i Mandamenti di Palma e di Licata).	
	Licata	Circondario di Terranova nella Provincia di Caltanissetta; Mandamenti di Licata e Palma nella Provincia di Girgenti.	
Lecce	Lecce	Circondario di Lecce (esclusa la Caserma di S. Gennaro ed il Comune di Torchiarolo).	
	Gallipoli	Circondario di Gallipoli e Caserma di Torre Cesarea nel Circondario di Taranto.	
	Taranto	Circondario di Taranto, meno la Caserma di Torre Cesarea.	

DIREZIONE delle Gabelle	SEDE degli Ispettori	CIRCOSCRIZIONE	*Osservazioni*
Segue **Lecce**	Brindisi	Circondario di Brindisi; Comune di Torchiarolo e Caserma di San Gennaro nel Circondario di Lecce.	
Livorno	Livorno	Circondario di Livorno.	
	Piombino	Circondario dell'Isola d'Elba nella Provincia di Livorno; Circondario di Volterra nella Provincia di Pisa.	
	Lucca	Provincia di Lucca (meno i Mandamenti di Pietrasanta, Camaiore e Viareggio); Circondario di Pisa e Circondario di Castelnuovo di Garfagnana.	
	Massa	Circondario di Massa-Carrara; Mandamenti di Pietrasanta, Camaiore e Viareggio nella Provincia di Lucca.	
Messina	Messina	Circondarii di Messina e di Castroreale, escluse le Isole Eolie.	Sarà posto a disposizione dell'Ispettore di Messina un Sotto-Ispettore pel Circondario di Messina.
	Patti	Circondarii di Patti e di Mistretta, Isole Eolie.	
Milano	Milano	Circondarii di Milano, di Monza, di Abbiategrasso e di Gallarate (meno il Mandamento di Somma).	
	Pavia	Circondarii di Pavia, di Lomellina e di Lodi.	

DIREZIONE delle Gabelle	SEDE degli Ispettori	CIRCOSCRIZIONE	*Osservazioni*
Segue **Milano**	Voghera	Circondarii di Voghera e di Bobbio.	
	Bergamo	Provincia di Bergamo.	
Modena	Modena	Provincie di Modena e di Reggio d'Emilia.	L'Ispettore di Modena avrà l'aiuto di un Sotto-ispettore per la Provincia di Modena.
Napoli	Castellammare di Stabia	Circondario di Castellammare di Stabia.	
	Napoli	Circondarii di Napoli e di Casoria.	In aiuto all'Ispettore di Napoli vi saranno due Sotto-Ispettori per la intiera giurisdizione.
	Pozzuoli	Circondario di Pozzuoli.	
	Gaeta	Circondario di Gaeta (esclusi i Comuni di Lenola e Campodimele).	
	Pontecorvo	Circondario di Sora; Comuni di Lenola e Campodimele nel Circondario di Gaeta.	L'Ispettore di Pontecorvo sarà coadiuvato da un Sotto-Ispettore per la sorveglianza della linea di confine verso lo Stato Pontificio.
	Benevento	Provincia di Benevento.	
	Caserta	Circondarii di Caserta, di Piedimonte d'Alife e di Nola.	

DIREZIONE delle Gabelle	SEDE degli Ispettori	CIRCOSCRIZIONE	Osservazioni
Novara	Arona	Circondario di Pallanza (escluso il Mandamento d'Ornavasso ed il Comune di Cursolo); Mandamenti di Arona, Borgoticino (escluso il Comune di Pombia), Gozzano ed Orta nel Circondario di Novara; Mandamento di Somma nel Circondario di Gallarate; Mandamenti di Angera, Gavirate, Cuvio, Luvino e Maccagno superiore nel Circondario di Varese.	
	Domodossola	Circondario di Ossola; Mandamento di Ornavasso e Comune di Cursolo nel Circondario di Pallanza.	
	Novara	Circondarii di Biella, Vercelli, Valsesia e Novara (esclusi i Mandamenti di Arona, Gozzano, Orta e Borgoticino, meno il Comune di Pombia).	
	Alessandria	Provincia d'Alessandria.	
Oneglia	Oneglia	Circondario di Porto Maurizio e Circondario di Albenga nella Provincia di Genova.	
	Ventimiglia	Circondario di San Remo.	
Orbetello	Orbetello	Provincia di Grosseto (escluso il Mandamento d'Arcidosso).	Un Sotto-Ispettore sarà destinato a coadiuvare l'Ispettore d'Orbetello in tutta la di lui giurisdizione.
	Montepulciano	Provincia di Siena; Mandamento d'Arcidosso nella Provincia di Grosseto.	

DIREZIONE delle Gabelle	SEDE degli Ispettori	CIRCOSCRIZIONE	*Osservazioni*
Palermo	**Palermo**	**Provincia di Palermo.**	**In aiuto all'Ispettore di Palermo sarà destinato un Sotto-Ispettore pei Circondarii di Palermo e di Termini.**
	Castellammare del Golfo	**Circondario di Alcamo con tutto il golfo di Castellammare da Capo S. Vito a Capo Gallo.**	
	Trapani	**Provincia di Trapani (escluso il Circondario d'Alcamo da Capo S. Vito a Capo Gallo).**	
Parma	**Parma**	**Provincia di Parma.**	
	Piacenza	**Provincia di Piacenza.**	
Reggio Calabria	**Reggio Calabria**	**Circondarii di Palmi e Reggio Calabria (esclusi i Mandamenti di Melito e Bova).**	
	Catanzaro	**Circondario di Catanzaro.**	
	Siderno	**Circondario di Gerace e Mandamenti di Melito e Bova nel Circondario di Reggio Calabria.**	
	Cotrone	**Circondario di Cotrone.**	
	Pizzo	**Circondarii di Monteleone e di Nicastro.**	

DIREZIONE delle Gabelle	SEDE degli Ispettori	CIRCOSCRIZIONE	*Osservazioni*
Salerno	Salerno	Circondarii di Salerno e di Campagna.	In aiuto all'Ispettore di Salerno vi sarà un Sotto-Ispettore pel servizio delle coltivazioni del tabacco Erbasanta a Cava dei Tirreni.
	Castellabate	Circondario di Vallo.	
	Sapri	Circondario di Sala.	
	Avellino	Provincia di Principato Ulteriore	
Torino	Cuneo	Circondarii di Cuneo e di Mondovì.	
	Saluzzo	Circondarii di Saluzzo e di Alba nella Provincia di Cuneo; Circondario di Pinerolo nella Provincia di Torino.	
	Torino	Circondarii di Torino ed Ivrea.	
	Susa	Circondario di Susa.	
	Aosta	Circondario d'Aosta.	

II. Stipendio.

CLASSE		NUMERO	STIPENDIO ANNUO	
degli Ispettori	dei Sotto-Ispettori		individuale	complessivo
I	—	10	4,000	40,000
II	—	20	3,500	70,000
III	—	45	3,000	135,000
IV	—	24	2,600	62,400
—	Unica	13	2,400	31,200
				L. 338,600

III. Indennità.

Residenza	Direzione da cui dipendono	Importo delle indennità	Residenza	Direzione da cui dipendono	Importo delle indennità
				Riporto	19,600
A. - Agli Ispettori.			Castellabate	Salerno	1,000
Alessandria	Novara	1,000	Castellammare del Golfo	Palermo	1,000
Ancona	Ancona	1,200	Castellammare di Stabia	Napoli	1,000
Aosta	Torino	1,000	Castrovillari	Cosenza	1,000
Arona	Novara	1,200	Catania	Catania	1,000
Avellino	Salerno	1,200	Catanzaro	Reggio Calabria	1,000
Avezzano	Chieti	1,000	Chiavari	Genova	800
Bari	Bari	1,000	Chiavenna	Como	1,200
Benevento	Napoli	1,200	Chieti	Chieti	1,200
Bergamo	Milano	1,200	Cittaducale	Chieti	1,000
Bisceglie	Bari	1,000	Como	Como	1,200
Bologna	Bologna	1,000	Cotrone	Reggio Calabria	800
Borgo San Sepolcro	Firenze	1,000	Cremona	Brescia	1,000
Breno	Brescia	1,200	Cuneo	Torino	1,000
Brescia	Brescia	1,200	Desenzano	Brescia	1,200
Brindisi	Lecce	1,000	Domodossola	Novara	1,000
Cagliari	Cagliari	1,000	Ferrara	Bologna	1,000
Campobasso	Foggia	1,200	Firenze	Firenze	1,000
Caserta	Napoli	1,000	Gaeta	Napoli	1,000
	A riportarsi	19,600		*A riportarsi*	39,000

Residenza	Direzione da cui dipendono	Importo delle indennità	Residenza	Direzione da cui dipendono	Importo delle indennità
	Riporto	39,000		*Riporto*	61,200
Gallipoli	Lecce	1,000	Nuoro	Cagliari	1,000
Genova	Genova	800	Oneglia	Oneglia	1,000
Giulianova	Chieti	1,000	Orbetello	Orbetello	1,200
Iesi	Ancona	1,200	Oristano	Cagliari	1,000
Lecce	Lecce	1,000	Orvieto	Ancona	1,200
Licata	Girgenti	800	Paola	Cosenza	1,200
Livorno	Livorno	1,000	Palermo	Palermo	1,200
Lucca	Livorno	1,000	Parma	Parma	1,000
Maddalena	Cagliari	1,000	Patti	Messina	1,200
Magnavacca	Bologna	1,000	Pavia	Milano	1,200
Manfredonia	Foggia	1,000	Pesaro	Ancona	1,200
Massa	Livorno	1,000	Piacenza	Parma	1,000
Menaggio	Como	1,200	Piombino	Livorno	1,000
Messina	Messina	1,200	Pizzo	Reggio Calabria	1,000
Milano	Milano	1,200	Pontecorvo	Napoli	1,200
Modena	Modena	1,200	Porto Empedocle	Girgenti	1,000
Monopoli	Bari	1,000	Porto S. Giorgio	Ancona	1,200
Montepulciano	Orbetello	1,200	Potenza	Cosenza	1,200
Napoli	Napoli	1,200	Pozzallo	Catania	1,000
Narni	Ancona	1,200	Pozzuoli	Napoli	1,000
Novara	Novara	1,000	Ravenna	Bologna	1,200
	A riportarsi	61,200		*A riportarsi*	84,400

Residenza	Direzione da cui dipendono	Importo delle indennità	Residenza	Direzione da cui dipendono	Importo delle indennità
	Riporto	84,400		*Riporto*	103,000
Reggio Calabria	Reggio Calabria	1,000	Ventimiglia	Oneglia	1,000
Rimini	Bologna	1,000	Voghera	Milano	1,000
Rodi	Foggia	1,000			
Rossano	Cosenza	1,000	*B.* - Ai Sotto-Ispettori		
Salerno	Salerno	1,000			
Saluzzo	Torino	1,000	Como	Como	800
Sampierdarena	Genova	800	Genova	Genova	600
Sapri	Salerno	1,000	Messina	Messina	700
Sassari	Cagliari	1,200	Modena	Modena	700
Savona	Genova	1,000	Napoli	Napoli	600
Siderno	Reggio Calabria	1,000	Napoli	Napoli	600
Siracusa	Catania	1,000	Narni	Ancona	700
Spezia	Genova	1,000	Orbetello	Orbetello	800
Susa	Torino	1,200	Palermo	Palermo	700
Taranto	Lecce	1,000	Pontecorvo	Napoli	800
Torino	Torino	1,200	Porto San Giorgio	Ancona	700
Trapani	Palermo	1,000	Salerno	Salerno	800
Varese	Como	1,200	Sassari	Cagliari	700
	A riportarsi	103,000		Totale	114,200

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
FERRARA.

N° 3656.

REGIO DECRETO *che approva la tabella del personale destinato a custodia della Nave oneraria* Des-Geneys *che dovrà recarsi nelle acque di Montevideo.*

24 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina, e sentito il parere del Consiglio d'Ammiragliato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Nave oneraria *Des-Geneys*, comandata da un Luogotenente di vascello di 1ª classe, sarà allestita per recarsi nelle acque di Montevideo, ove stazionerà come magazzino generale della Divisione navale dell'America Meridionale.

Art. 2.

È approvata la qui annessa tabella che stabilisce il personale destinato a rimanere a custodia di detta Nave, quando giunta ed ancorata in quella rada.

Art. 3.

La suddetta Nave dovrà avere a bordo un assortimento dei materiali tutti che occorrer possono ad una Divisione navale all'Estero, compreso il combustibile, e che saranno perciò, per quanto possibile, spediti dal Paese. Essa avrà inoltre un'officina per le piccole riparazioni delle mac-

chine a vapore, ed un ospedale per ricoverare gli ammalati gravi della Divisione navale, che non necessitano essere curati a terra.

Art. 4.

Per la durata della traversata del detto R. Legno da Genova a Montevideo, saranno, oltre lo Stato Maggiore fissato dalla tabella per l'armamento delle Navi dello Stato (R. Decreto 14 giugno 1863), imbarcati tre Guardia Marina di prima classe in più, scelti fra quelli che devono poi essere distribuiti a bordo dei RR. Legni della Divisione navale nell'America Meridionale.

Armamento speciale del Des-Geneys
come magazzino flottante al Rio della Plata.

1 Luogotenente di vascello di prima classe, Comandante.
1 Medico di fregata.
1 Contabile di magazzino.
1 Secondo Piloto.
2 Allievi Piloti.
1 Nocchiere di terza classe.
2 Timonieri.
1 Secondo Capo Cannoniere.
1 Operaio d'ascia.
1 Id. calafato.
8 Marinari di prima o di seconda.
12 Marinari di terza.
1 Infermiere.
1 Commesso.
1 Cuoco.
1 Domestico.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 24 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 aprile 1867
Reg. 39 *Atti del Governo a c.* 242. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* CORDOVA.

G. BIANCHERI.

N° 3657.

REGIO DECRETO *col quale il Comune di S. Bartolomeo al Bosco è soppresso ed aggregato a quello di Appiano.*

4 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Viste le deliberazioni emesse dai Consigli comunali di S. Bartolomeo al Bosco ed Appiano (Como) nelle sedute 1° giugno ed 8 luglio, nonchè quelle in data 8 e 23 novembre 1866;

Visto il certificato della loro pubblicazione, da cui risulta che contro di esse non fu elevata alcuna opposizione per parte degli elettori e proprietari degli stessi Comuni;

Visto l'art. 13 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comune di S. Bartolomeo al Bosco è soppresso ed aggregato a quello di Appiano, sotto le condizioni di comune accordo fissate dai rispettivi Consigli comunali nelle deliberazioni sovra menzionate.

Art. 2.

Fino alla costituzione del Consiglio comunale di Appiano, cui si provvederà dal Prefetto della Provincia nei modi di legge, gli attuali due Consigli comunali di Appiano e S. Bartolomeo al Bosco continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, curando però di non vincolare l'azione della futura rappresentanza.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 4 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 aprile 1867
Reg. 89 Atti del Governo a c. 240. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* CORDOVA.

RICASOLI.

N° 3658.

Regio Decreto *col quale la pianta degli Uscieri e dei Commessi presso gli Uffici di Questura e di Sezione dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza viene aumentata di alcuni posti.*

4 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Decreto 24 agosto 1865, che determina la pianta degli Uscieri e dei Commessi presso gli Uffici di Questura e di Sezione dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza;

Dovendosi ora provvedere al basso servizio degli Uffici di Questura di Venezia e di Verona, istituiti per effetto dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, e Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

La pianta degli Uscieri e dei Commessi presso gli Uffici di Questura e di Sezione dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, stabilita col Decreto 24 agosto 1865, viene aumentata dei seguenti posti:

N. 1	Usciere a	L. 1,000	. .	L.	1,000
» 5	Commessi a	» 800	. .	»	4,000
» 16	id.	» 600	. .	»	9,600
N. 22		In tutto	.	L.	14,600

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 4 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 aprile 1867
Reg. 39 *Atti del Governo a c.* 246. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cordova.

Ricasoli.

N° 3659.

Regio Decreto *col quale è istituita una Direzione compartimentale delle Poste nella Città di Venezia.*

7 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Occorrendo di provvedere alla unificazione del servizio postale nella Venezia e nella Provincia di Mantova, ed alla assimilazione degl'Impiegati già appartenenti all'Am-

ministrazione postale austriaca con quelli dell'Amministrazione postale italiana;

Visti i Nostri Decreti del 25 giugno 1865, n. 2363, del 18 settembre 1865, n. 2593, del 2 aprile e del 17 ottobre 1866, n. 2836 e 3284;

Sulla proposizione del Nostro Ministro per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una Direzione compartimentale delle Poste nella Città di Venezia.

Art. 2.

Il ruolo normale degl'Impiegati di 1ª categoria dell'Amministrazione delle Poste, fissato dal Nostro Decreto sopra citato del 25 giugno 1865, è accresciuto di *settantaquattro* Impiegati come infra distinti:

1	Direttore	di 1ª	classe
7	Direttori	di 3ª	id.
9	Uffiziali	di 1ª	id.
11	Id.	di 2ª	id.
22	Id.	di 3ª	id.
24	Id.	di 4ª	id.

Art. 3.

Agl'Impiegati già appartenenti all'Amministrazione postale austriaca, che saranno assimilati a quelli dell'Amministrazione postale italiana, è accordato un tempo utile di tre mesi per somministrare la cauzione stabilita dall'articolo 17 del Nostro Decreto del 25 giugno 1865, o per giustificare di averla già somministrata.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 7 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 aprile 1867
Reg. 39 Atti del Governo a c. 248. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cordova.

G. Devincenzi.

N° 3660.

Regio Decreto *con cui i Comuni di Follina, Cisone e Miane costituiranno una Sezione del Collegio elettorale di Vittorio, con sede nel Comune di Follina.*

28 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze dei Comuni di Follina, Cisone e Miane, ond'essere costituiti Sezione del Collegio elettorale di Vittorio n. 463, separatamente da quella del Collegio stesso, detta di Serravalle e Valdobbiadene, cui furono sino ad ora uniti;

Considerando che la lunghezza delle strade rende disagevole agli elettori inscritti sulle liste dei Comuni suddetti il concorrere alle votazioni in Serravalle e Valdobbiadene, mentre non distano che un miglio soltanto fra loro;

Noverandosi nei Comuni stessi più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Comuni di Follina, Cisone e Miane costituiranno d'ora in poi una Sezione del Collegio elettorale di Vittorio, la quale avrà sede nel capoluogo del Comune di Follina.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 7. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3661.

Regio Decreto *con cui i Comuni di Forno di Zoldo, San Tiziano, Rocca ed Alleghe costituiranno una Sezione del Collegio elettorale di Pieve del Cadore con sede nel Comune di Zoldo.*

28 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze dei Comuni di Forno di Zoldo, San Tiziano, Rocca ed Alleghe, ond'essere costituiti Sezione del Collegio elettorale di Pieve di Cadore, n. 446, separatamente da quella del Collegio stesso, detta di Longarone, cui furono sino ad ora uniti;

Considerando che la difficoltà e lunghezza delle strade rende assai disagevole agli elettori iscritti sulle liste dei Comuni suddetti il concorrere alle votazioni in Longarone;

Noverandosi nei Comuni stessi più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Comuni di Forno di Zoldo, San Tiziano, Rocca ed Alleghe costituiranno d'ora in poi una Sezione del Collegio elettorale di Pieve di Cadore n. 446, la quale avrà sede nel capoluogo del Comune di Zoldo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 8. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3662.

Regio Decreto *di convocazione dei Collegi elettorali di Reggio d'Emilia, Guastalla e Montecchio.*

28 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 24 aprile 1867, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati

notificò essere vacanti i Collegi elettorali di Reggio d'Emilia n. 360, Guastalla n. 363, Montecchio n. 364;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Collegi elettorali di Reggio d'Emilia n. 360, Guastalla n. 363, Montecchio n. 364, sono convocati pel giorno 12 maggio prossimo venturo, affinchè procedano alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 19 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1867
Reg. 40 *Atti del Governo a c.* 9. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3663.

Regio Decreto *di convocazione del Collegio elettorale di Lonato.*

28 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data 24 aprile 1867, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Lonato n. 80;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Lonato n. 80 è convocato pel giorno 12 maggio prossimo venturo, affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 19 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 10. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3664.

Regio Decreto *col quale è rivocato quello del* 28 *marzo* 1867, *n.* 3629, *relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

28 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 21 dicembre 1850;

Viste le Leggi 23 marzo 1853 e 20 novembre 1859, ed il Regolamento del 23 ottobre 1853;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È rivocato il Decreto del 28 marzo 1867, n. 3629.

Art. 2.

Il Consiglio dei Ministri provvederà per Regolamento

interno a definire e determinare i rapporti che devono esistere fra i Ministri ed il Presidente del Consiglio, e a guarentire l'uniformità e la speditezza dell'amministrazione e la scrupolosa osservanza della Legge del bilancio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 33. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

U. RATTAZZI.

N° 3665.

LEGGE *per l'esecuzione del Trattato di pace tra l'Italia e l'Austria.*

25 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al Trattato di pace stato conchiuso tra

l'Italia e l'Austria, sottoscritto a Vienna il tre ottobre mille ottocento sessantasei, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate addì dodici ottobre mille ottocento sessantasei.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Data in Firenze li venticinque del mese di aprile, l'anno del Signore mille ottocento sessantasette.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

P. DI CAMPELLO.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Un Trattato di pace essendo stato conchiuso tra Noi e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto in Vienna addì tre del mese di ottobre di questo anno mille ottocento sessantasei;

Trattato del tenore seguente:

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ayant résolu d'établir entre Leurs États respectifs une paix sincère et durable; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ayant cédé à Sa Majesté l'Empereur des Français le Royaume Lombardo-Vénitien; Sa Majesté l'Empereur des Français de Son côté s'étant déclaré prêt à reconnaître la réunion dudit Royaume Lombardo-Vénitien aux États de Sa Majesté le Roi d'Italie, sous réserve du consentement des populations dûment consultées, Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le sieur Louis Frédéric Comte Menabrea, Sénateur du Royaume, Grand Cordon de l'Ordre militaire de Savoie, Chevalier de l'Ordre du mérite civil de Savoie, Grand Officier de l'Ordre des Ss. Maurice et Lazare, décoré de la Médaille d'or à la valeur militaire, Lieutenant-Général, Commandant-Général du Génie à l'armée et Président du Comité de l'Arme, etc. etc. etc.;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le sieur Félix Comte Vimpffen, Son Chambellan actuel, Envoyé et Ministre Plénipotentiaire en mission extraordinaire, etc. etc. etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent Traité, paix et amitié entre Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Leurs Héritiers et Successeurs, Leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

Art. 2.

Les prisonniers de guerre italiens et autrichiens seront immédiatement rendus de part et d'autre.

Art. 3.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche consent à la réunion du Royaume Lombardo-Vénitien au Royaume d'Italie.

Art. 4.

La frontière du territoire cédé est déterminée par les confins administratifs actuels du Royaume Lombardo-Vénitien.

Une Commission militaire instituée par les deux Puissances contractantes sera chargée d'exécuter le tracé sur le terrain dans le plus bref délai possible.

Art. 5.

L'évacuation du territoire cédé et déterminé par l'article précédent commencera immédiatement après la signature de la paix et sera terminée dans le plus bref délai possible, conformément aux arrangements concertés entre les Commissaires spéciaux désignés à cet effet.

Art. 6.

Le Gouvernement italien prendra à sa charge:

1° La partie du Monte Lombardo-Veneto qui est restée à l'Autriche en vertu de la Convention conclue à Milan en 1860 pour l'exécution de l'article 7 du Traité de Zurich;

2° Les dettes ajoutées au Monte Lombardo-Veneto depuis le 4 juin 1859 jusqu'au jour de la conclusion du présent Traité;

3° Une somme de trente-cinq millions de florins, valeur autrichienne, argent effectif, pour la partie de l'emprunt de 1854 afférent à la Vénétie et pour le prix du matériel de guerre non transportable. Le mode de paiement de cette somme de trente-cinq millions de florins, valeur autrichienne, argent effectif, sera, conformément au précédent du Traité de Zurich, déterminé dans un article additionnel.

Art. 7.

Une Commission composée des délégués de l'Italie, de l'Autriche et de la France procédera à la liquidation des différentes

catégories énoncées dans les deux premiers alinéas de l'article précédent, en tenant compte des amortissements effectués et des biens, capitaux, de toute espèce, constituant les fonds d'amortissement.

Cette Commission procédera au règlement définitif des comptes entre les Parties contractantes, et fixera le temps et le mode d'exécution de la liquidation du Monte Lombardo-Veneto.

Art. 8.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie succède aux droits et obligations résultant des contrats régulièrement stipulés par l'Administration autrichienne pour des objets d'intérêt public concernant spécialement le pays cédé.

Art. 9.

Le Gouvernement Autrichien restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les habitants du territoire cédé, par les communes, établissements publics et corporations religieuses, dans les caisses publiques autrichiennes, à titre de cautionnements, dépôts ou consignations. De même les sujets autrichiens, communes, établissements publics et corporations religieuses qui auront versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans les caisses du territoire cédé, seront exactement remboursés par le Gouvernement Italien.

Art. 10.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le Gouvernement Autrichien sur le territoire cédé dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée, et nommément les concessions résultant des contrats passés en date du 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.

Le Gouvernement Italien reconnaît et confirme également les dispositions de la Convention passée le 20 novembre 1861 entre l'Administration autrichienne et le Conseil d'administration

de la Société des chemins de fer de l'État du Sud lombardo-vénitiens et central-italiens, ainsi que la Convention passée le 27 février 1866 entre le Ministère Impérial des finances et du commerce et la Société autrichienne du Sud.

À partir de l'échange des ratifications du présent Traité le Gouvernement Italien est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résultaient pour le Gouvernement Autrichien des Conventions précitées, en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.

En conséquence, le droit de dévolution qui appartenait au Gouvernement Autrichien à l'égard de ces chemins de fer est transféré au Gouvernement Italien.

Les paiements qui restent à faire sur la somme due à l'État par les concessionnaires, en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction desdits chemins, seront effectués intégralement dans le Trésor autrichien. Les créances des entrepreneurs de constructions et des fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriations de terrains se rapportant à la période où les chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de l'État, qui n'auraient pas encore été acquittées, seront payées par le Gouvernement Autrichien, et, pour autant qu'ils y sont tenus en vertu de l'acte de concession, par les concessionnaires au nom du Gouvernement Autrichien.

Art. 11.

Il est entendu que le recouvrement des créances résultant des paragraphes 12, 13, 14, 15 et 16 du contrat du 14 mars 1856 ne donnera à l'Autriche aucun droit de contrôle et de surveillance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer dans le territoire cédé. Le Gouvernement Italien s'engage de son côté à donner tous les renseignements qui pourraient être demandés, à cet égard, par le Gouvernement Autrichien.

Art. 12.

Afin d'étendre aux chemins de fer de la Vénétie les prescriptions de l'article 15 de la Convention du 27 février 1866, les Hautes Puissances contractantes s'engagent à stipuler aussitôt que faire se pourra, de concert avec la Société des chemins de fer du Sud autrichiens, une Convention pour la séparation administrative et économique des groupes de chemins de fer vénitiens et autrichiens.

En vertu de la Convention du 27 février 1866 la garantie que l'État doit payer à la Société des chemins de fer autrichiens du Sud devra être calculée sur la base du produit brut de l'ensemble de toutes les lignes vénitiennes et autrichiennes constituant le réseau des chemins de fer du Sud autrichiens actuellement concédé à la Société. Il est entendu que le Gouvernement Italien prendra à sa charge la partie proportionnelle de cette garantie qui correspond aux lignes du territoire cédé, et que pour l'évaluation de cette garantie on continuera à prendre pour base l'ensemble du produit brut des lignes vénitiennes et autrichiennes concédées à ladite Société.

Art. 13.

Les Gouvernements d'Italie et d'Autriche, désireux d'étendre les rapports entre les deux États, s'engagent à faciliter les communications par chemins de fer et à favoriser l'établissement de nouvelles lignes pour relier entre eux les réseaux italien et autrichien.

Le Gouvernement de Sa Majesté Impériale Royale Apostolique promet en outre de hâter autant que possible l'achèvement de la ligne du Brenner destinée à unir la vallée de l'Adige avec celle de l'Inn.

Art. 14.

Les habitants ou originaires du territoire cédé jouiront, pendant l'espace d'un an à partir du jour de l'échange des ratifications,

et moyennant une déclaration préalable à l'Autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens meubles en franchise de droits, et de se retirer avec leurs familles dans les États de Sa Majesté Impériale Royale Apostolique, auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire cédé.

La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cedé établis dans les États de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

Les individus qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés de part, ni d'autre, dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les États respectifs.

Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les individus originaires du territoire cédé qui, à l'époque de l'échange des ratifications du présent Traité, se trouveront hors du territoire de la Monarchie Autrichienne.

Leur déclaration pourra être reçue par la Mission autrichienne la plus voisine ou par l'Autorité supérieure d'une province quelconque de la Monarchie.

Art. 15.

Les sujets lombardo-vénitiens faisant partie de l'armée autrichienne seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.

Il est entendu que ceux d'entre eux qui déclareront vouloir rester au service de Sa Majesté Impériale Royale Apostolique seront libres de le faire et ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires du Royaume Lombardo-Vénitien qui manifesteront l'intention de rester au service de l'Autriche.

Les employés civils originaires du Royaume Lombardo-Vé-

nitien auront le choix, soit de rester au service de l'Autriche, soit d'entrer dans l'Administration italienne, auquel cas le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie s'engage, soit à les placer dans des fonctions analogues à celles qu'ils occupaient, soit à leur allouer des pensions dont le montant sera fixé d'après les lois et règlements en vigueur en Autriche.

Il est entendu que les employés dont il s'agit seront soumis aux lois et règlements disciplinaires de l'Administration italienne.

Art. 16.

Les officiers d'origine italienne, qui actuellement se trouvent au service de l'Autriche, auront le choix, ou de rester au service de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, ou d'entrer dans l'armée de Sa Majesté le Roi d'Italie avec les grades qu'ils occupent dans l'armée autrichienne, pourvu qu'ils en fassent la demande dans le délai de six mois à partir de l'échange des ratifications du présent Traité.

Art. 17.

Les pensions tant civiles que militaires régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques du Royaume Lombardo-Vénitien, continueront à rester acquises à leurs titulaires et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées à l'avenir par le Gouvernement de Sa Majesté Italienne.

Cette stipulation est étendue aux pensionnaires tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants, sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements, acquittés jusqu'en 1814 par le Gouvernement des provinces lombardo-vénitiennes de cette époque, sont alors tombés à la charge du Trésor autrichien.

Art. 18.

Les archives des territoires cédés contenant les titres de propriété, les documents administratifs et de justice civile, ainsi

que les documents politiques et historiques de l'ancienne République de Venise, seront remis dans leur intégrité aux commissaires qui seront désignés à cet effet, auxquels seront également consignés les objets d'art et de science spécialement affectés au territoire cédé.

Réciproquement, les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile concernant les territoires autrichiens, qui peuvent se trouver dans les archives du territoire cédé, seront remis dans leur intégrité aux commissaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.

Les Gouvernements d'Italie et d'Autriche s'engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des Autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois le territoire cédé et les pays contigus.

Ils s'engagent aussi à laisser prendre copie authentique des documents historiques et politiques qui peuvent intéresser les territoires restés respectivement en possession de l'autre Puissance contractante, et qui, dans l'intérêt de la science, ne pourront être séparés des archives auxquelles ils appartiennent.

Art. 19.

Les Hautes Puissances contractantes s'engagent à accorder réciproquement les plus grandes facilités douanières possibles aux habitants limitrophes des deux pays pour l'exploitation de leurs propriétés et l'exercice de leurs industries.

Art. 20.

Les Traités et Conventions qui ont été confirmés par l'article 17 du Traité de paix signé à Zurich le 10 novembre 1859 rentreront provisoirement en vigueur pour une année, et seront étendus à tous les territoires du Royaume d'Italie. Dans le cas où ces Traités et Conventions ne seraient pas dénoncés trois mois avant l'expiration d'une année à partir de l'échange des

ratifications, ils resteront en vigueur, et ainsi d'année en année.

Toutefois les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre dans le terme d'une année ces Traités et Conventions à une révision générale, afin d'y apporter d'un commun accord les modifications qui seront jugées conformes à l'intérêt des deux pays.

Art. 21.

Les deux Hautes Puissances contractantes se réservent d'entrer, aussitôt que faire se pourra, en négociations pour conclure un Traité de commerce et de navigation sur les bases les plus larges pour faciliter réciproquement les transactions entre les deux pays.

En attendant, et pour le terme fixé dans l'article précédent, le Traité de commerce et de navigation du 18 octobre 1851 restera en vigueur et sera appliqué à tout le territoire du Royaume d'Italie.

Art. 22.

Les Princes et les Princesses de la Maison d'Autriche, ainsi que les Princesses qui sont entrées dans la Famille Impériale par voie de mariage, rentreront, en faisant valoir leurs titres, dans la pleine et entière possession de leurs propriétés privées, tant meubles qu'immeubles, dont ils pourront jouir et disposer sans être troublés en aucune manière dans l'exercice de leurs droits.

Sont, toutefois, réservés tous les droits de l'État et des particuliers à faire valoir par les moyens légaux.

Art. 23.

Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche déclarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs, il y aura pleine et entière amnistie pour tous les individus compromis à l'occasion des événements politiques sur-

venus dans la Péninsule jusqu'à ce jour. En conséquence, aucun individu, de quelque classe ou condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou sa propriété ou dans l'exercice de ses droits en raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

Art. 24.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Vienne dans l'espace de quinze jours ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le Sceau de leurs armes.

Fait à Vienne le trois du mois d'octobre de l'an de grâce mil huit cent soixante-six.

(*L. S.*) Menabrea.

(*L. S.*) Wimpffen.

Article additionnel.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie s'engage envers le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique à effectuer le paiement de trente-cinq millions de florins, valeur autrichienne, équivalant à quatre-vingt-sept millions cinq cent mille francs, stipulés par l'art. 6 du présent Traité, dans le mode et aux échéances ci-après déterminées.

Sept millions seront payés en argent comptant moyennant sept mandats ou bons de Trésor à l'ordre du Gouvernement Autrichien, chacun d'un million de florins, payables à Paris au domicile d'un des premiers banquiers ou d'un établissement de crédit de premier ordre, sans intérêts, à l'expiration du troisième

mois à dater du jour de la signature du présent Traité, et qui seront remis au Plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique lors de l'échange des ratifications.

Le paiement de vingt-huit millions de florins restant aura lieu à Vienne en argent comptant moyennant dix mandats ou bons de Trésor à l'ordre du Gouvernement Autrichien, payables à Paris à raison de deux millions huit cent mille florins, valeur autrichienne, chacun, échéants de deux en deux mois successifs. Ces dix mandats ou bons de Trésor seront de même remis au Plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique lors de l'échange des ratifications.

Le premier de ces mandats ou bons de Trésor sera échéable deux mois après le paiement des mandats ou bons de Trésor pour les sept millions de florins ci-dessus stipulés.

Pour ce terme, comme pour tous les termes suivants, les intérêts seront comptés à 5 pour cent à partir du premier jour du mois qui suivra l'échange des ratifications du présent Traité.

Le paiement des intérêts aura lieu à Paris à l'échéance de chaque mandat ou bon de Trésor.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au Traité de ce jour.

Vienne, le 3 octobre 1866.

(*L. S.*) Menabrea.

(*L. S.*) Wimpffen.

Noi, avendo veduto ed esaminato il Trattato di pace qui sovrascritto, lo abbiamo approvato, accettato, ratificato e confermato, come per le presenti lo approviamo,

accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e di farlo osservare inviolabilmente. In fede del che, Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il grande Sigillo delle Nostre armi.

Dato in Torino addì sei del mese di ottobre l'anno del Signore mille ottocento sessantasei e del Regno Nostro il decimo ottavo.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI VENOSTA.

N° 3666.

REGIO DECRETO *col quale è rettificato l'articolo* 28 *del Regolamento per l'amministrazione della Cassa Militare, approvato con Regio Decreto* 24 *febbraio* 1867, *n.* 3607.

14 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Decreto del 24 febbraio 1867, n. 3607, con cui venne approvato il Regolamento per l'amministrazione della Cassa Militare instituita colla Legge 7 luglio 1866, n. 3062;

Veduto che per un errore di trascrizione furono perciò omessi nella stampa del Regolamento medesimo il secondo capoverso e parte del terzo dell'articolo 28;

Sulla proposta dei Nostri Ministri della Guerra e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 28 del Regolamento per l'amministrazione della Cassa Militare, approvato con Regio Decreto 24 febbraio 1867, n. 3607, è completato e rettificato come segue:

« Art. 28. Le spese di personale e di materiale pel « servizio della Cassa, deliberate dal Consiglio, saranno « approvate per ogni anno dal Ministro della Guerra.

« Le spese di materiale saranno effettuate dalla Cassa « coi fondi proprii.

« Gli stipendi degli Impiegati saranno anticipati dal « Tesoro dello Stato, al quale saranno rimborsati dalla « Cassa nella somma risultante dal ruolo di cui all'art. 4. »

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 14 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 aprile 1867
Reg. 39 Atti del Governo a c. 247. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

G. Di Revel.
Ferrara.

N° 3667.

Regio Decreto *che approva un nuovo Organico per gli Ispettori scolastici di Circondario.*

4 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 23 del Nostro Decreto 6 dicembre 1866, che dichiara soppressi gli Uffici de'Regi Ispettori provinciali per le scuole elementari;

Vista la Tabella annessa al medesimo, dalla quale risulta fissato lo stanziamento per gli Ispettori scolastici di Circondario in lire centoventimila;

Considerata la necessità di regolare in modo uniforme questa parte di servizio;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli attuali Ispettorati scolastici di Provincia stabiliti nella Emilia, quelli di Distretto stabiliti nelle Provincie Napolitane, ed i Sotto-Ispettorati scolastici delle Provincie Toscane, sono dichiarati Ispettorati scolastici di Circondario.

Art. 2.

Il numero degli Ispettori scolastici del Regno, escluse le Provincie Venete, sarà d'or innanzi fissato e ripartito secondo la Tabella annessa al presente Decreto e firmata d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Art. 3.

Ad uno stesso Ispettore potrà essere affidato l'incarico di visitare le scuole di due o più Circondarii.

Art. 4.

A ciascuno degli Ispettori scolastici di Circondario è fissato lo stipendio di lire milleduecento.

Art. 5.

Le disposizioni contrarie al presente Decreto sono abrogate.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 4 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 aprile 1867
Reg. 39 Atti del Governo a c. 245. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* CORDOVA.

C. CORRENTI.

TABELLA DEGLI ISPETTORI SCOLASTICI.

Numero d'ordine	PROVINCIA	Numero degli Ispettori di Circondario assegnati a caduna Provincia
1	Abruzzo Citeriore	2
2	Abruzzo Ulteriore 1°	1
3	Abruzzo Ulteriore 2°	2
4	Alessandria	3
5	Ancona	1
6	Arezzo	1
7	Ascoli	1
8	Basilicata	3
9	Benevento	1
10	Bergamo	2
11	Bologna	1
12	Brescia	3
13	Cagliari	2
14	Calabria Citeriore	2
15	Calabria Ulteriore 1ª	1
16	Calabria Ulteriore 2ª	2
17	Caltanissetta	1
18	Capitanata	2
19	Catania	2
20	Como	2
21	Cremona	2
22	Cuneo	2
	Da riportarsi	39

Numero d'ordine	PROVINCIA	Numero degli Ispettori di Circondario assegnati a caduna Provincia
	Riporto ...	89
23	Ferrara	1
24	Firenze	2
25	Forlì	1
26	Genova	2
27	Girgenti	2
28	Grosseto	} 1
29	Livorno	}
30	Lucca	1
31	Macerata	1
32	Massa-Carrara	1
33	Messina	2
34	Milano	3
35	Modena	1
36	Molise	2
37	Napoli	3
38	Novara	3
39	Palermo	3
40	Parma	1
41	Pavia	2
42	Pesaro	1
43	Piacenza	1
44	Pisa	1
45	Porto Maurizio	1
	Da riportarsi ...	75

Numero d'ordine	PROVINCIA	Numero degli Ispettori di Circondario assegnati a caduna Provincia
	Riporto ...	75
46	Principato Citeriore	2
47	Principato Ulteriore	2
48	Ravenna	1
49	Reggio d'Emilia	1
50	Sassari	3
51	Siena	1
52	Siracusa	1
53	Sondrio	1
54	Terra di Bari	2
55	Terra di Lavoro	2
56	Terra d'Otranto	2
57	Torino	3
58	Trapani	1
59	Umbria	3
		100

Firenze, addì 4 aprile 1867.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

C. CORRENTI.

N° 3668.

Regio Decreto *col quale è ridotto il compenso accordato ai Verificatori dei pesi e delle misure per le spese di trasporto di campioni in occasione della verificazione periodica.*

14 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Decreto 28 luglio 1861, n. 163, che approva il Regolamento pel servizio dei pesi e delle misure;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il compenso accordato ai Verificatori dei pesi e delle misure a titolo di risarcimento delle spese di trasporto di campioni in occasione della verificazione periodica di cui all'articolo 11 del succitato Regolamento, è ridotto a centesimi otto per ogni utente sottoposto alla verificazione durante l'anno, e regolarmente inscritto nel ruolo dei diritti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 14 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 2. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Ferrara.

N° 3669.

Regio Decreto *che ordina la esecuzione degli Articoli addizionali alla Convenzione telegrafica internazionale* 17 *maggio* 1865.

25 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data agli Articoli addizionali alla Convenzione internazionale del 17 maggio 1865, conchiusa tra l'Italia e vari Stati d'Europa: e dai Plenipotenziarii rispettivi sottoscritti a Parigi addì otto aprile mille ottocento sessantasette.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì venticinque aprile mille ottocento sessantasette.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 3. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

P. Di Campello.

ARTICLES ADDITIONNELS

à la Convention télégraphique internationale du 17 *mai* 1865.

Les Hautes Puissances signataires de la Convention télégraphique internationale conclue à Paris le 17 mai 1865, ayant, d'un commun accord, jugé utile d'appliquer aux correspondances échangées avec l'Algérie et la Tunisie les dispositions de ladite Convention, les Plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés, sont convenus des stipulations suivantes:

Art. 1.

Toutes les dispositions règlementaires de la Convention télégraphique internationale, signée à Paris le 17 mai 1865, s'appliqueront aux correspondances échangées par les Hautes Parties contractantes avec l'Algérie et la Tunisie.

Art. 2.

Le tarif applicable à ces correspondances est fixé conformément au tableau suivant:

		Fr.
France . .	Taxe terminale à percevoir à titre algérien ou tunisien. — pour les correspondances échangées avec l'Italie	4
	pour toutes les autres .	5 *
Italie . . .	Taxe terminale à percevoir pour les correspondances avec l'Algérie et la Tunisie	2
	Taxe de transit pour les correspondances échangées entre la France d'une part, et l'Algérie et la Tunisie d'autre part	2
	Taxe de transit pour les correspondances échangées entre tous les autres États d'une part, et l'Algérie ou la Tunisie d'autre part	3
Autres États	Taxes terminales et de transit résultant des Tableaux *A* et *B* annexés à la Convention de Paris, ou des Conventions particulières signées entre ces États et la France.	

* Y compris la taxe éventuelle du transit en France.

Art. 3.

Les présents Articles additionnels, qui ne seront pas ratifiés, auront néanmoins la même force, valeur et durée que la Convention télégraphique internationale, et seront considérés comme en faisant partie intégrante.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé lesdits Articles additionnels, qu'ils ont revêtus du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en dix-neuf expéditions, le 8 avril 1867.

NIGRA
METTERNICH
B. SCHWEIZER
BARON DE PERGLAS
EUG. BEYENS
L. MOLTKE HVITFELDT
MON
MOUSTIER
HEEREN
THÉODORE P. DELYANNI
DE BORNEMANN
LIGHTENVETT
PAIVA
GOLTZ
BUDBERG
ADELSWÄRD
KERN
DJÉMIL
WAECHTER

N° 3670.

Regio Decreto *che autorizza la vendita di alcuni immobili non destinati a far parte stabile del patrimonio dello Stato.*

7 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Vista la tabella dei beni per loro natura e provenienza non destinati a far parte del patrimonio dello Stato, composta di n. 13 articoli per la complessiva somma di L. 27,364. 19;

Visto l'art. 27 del R. Decreto 3 novembre 1861, n. 302, ed il Regolamento per l'esecuzione del medesimo, in data 25 novembre 1866, n. 3381;

Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza 18 febbraio 1867;

Ritenuto che l'alienazione di quei beni, mentre torna utile alle Finanze, non pregiudica punto l'interesse pubblico nè i diritti dei terzi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la vendita dei beni dello Stato del prezzo d'estimo complessivo di L. 27,364. 19 (ventisettemila trecento sessantaquattro, e centesimi diciannove), descritti

nella tabella annessa al presente Decreto e vidimata dal Ministro delle Finanze.

Art. 2.

L'alienazione si farà col mezzo dell'asta pubblica sul prezzo di stima risultante dalla suaccennata tabella.

Il Ministro può ordinare un secondo incanto sulle stesse basi, ed in questo caso, qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte, si fa luogo alla aggiudicazione. Di ciò devesi dare notizia al pubblico con dei nuovi avvisi d'asta.

In mancanza di oblatori al secondo incanto, l'Uffiziale che presiede può accettare un'offerta privata per sottoporla al Ministro competente.

Art. 3.

I beni saranno venduti nello stato in cui si trovano e come sono attualmente posseduti dal Demanio, con tutte le servitù e pesi che vi sono inerenti.

Nel solo caso d'evizione, le ragioni d'indennità spettanti al compratore saranno limitate al rimborso del prezzo pagato alle Finanze, ovvero di quella minor somma effettivamente pagata dall'acquirente a colui che avrà agito per l'evizione.

Art. 4.

Quelli fra gli stessi beni che costeggiano strade ferrate e nazionali, nonchè acque di ragione pubblica, rimarranno soggetti alle servitù e discipline sancite dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore per l'uso pubblico a cui sono destinati.

Art. 5.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a dare quelle disposizioni che riputerà opportune nello interesse dello Stato, tanto per la formazione dei lotti, quanto per le condizioni della vendita e per il pagamento del prezzo.

Art. 6.

Gli atti concernenti la vendita autorizzata dall'art. 1, ove non seguano negli Ufficii demaniali, saranno dietro richiesta dei Direttori demaniali fatti innanzi le Prefetture, Sotto-Prefetture o Preture dei luoghi ove i beni sono siti, coll'intervento dei Direttori medesimi o di chi ne fa le veci quali rappresentanti le Finanze dello Stato.

Art. 7.

L'aggiudicatario che nel suo interesse ed a sue spese volesse che fosse rogato da un notaio il contratto definitivo di compra-vendita, potrà valersi di tale diritto entro il termine di giorni 15 dall'aggiudicazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 7 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 1. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* CORDOVA.

DEPRETIS.

TABELLA

di immobili non destinati a far parte stabile del patrimonio dello Stato, da alienarsi in conformità del disposto dall'articolo 27 del R. Decreto 3 novembre 1861, n. 302

Articoli n° 13 pel prezzo d'estimo di L. 27,364. 19.

Numero d'ordine	Direzione provinciale delle Tasse e del Demanio	Territorio in cui sono situati li immobili	Qualità, denominazione confini, numeri di mappa e provenienza degli immobili	Superficie in misura metrica				Prezzo che deve servir di base pella vendita
				Ettari	Are	Cent.	Mil.	
1	Caltanissetta	Piazza Armerina	Tratto di suolo, attualmente deposito di immondizie, confinante colle proprietà Velardita, strada della Neve, Parasole e Liuzzo ...	»	»	27	20	80.32
2	Cagliari	Macomer	Terreno scaglioso incluso fra la strada nazionale da Oristano a Macomer, e da Oristano a Nuoro	»	10	77	61	80.62
3	Como	Laglio	Tratto di vecchia strada abbandonata, confinante colle proprietà Corti e la strada nazionale per Como	»	»	30	»	30. »
4	Cuneo	Salmour	Campo n° 279 di mappa, nella regione Preis, coerenti Ciravegna, Ferrero, Gallo e Conterno.......	»	32	»	»	4[illegible]0. »
			Campo n° 1699 di mappa, regione Prablino, coerenti vedova Donalisio, la viuzza detta dei Canapali e Triberti Pietro..........	»	9	53	»	62.50
			Da riportare...	...	...	...	...	6[illegible]3.6[illegible]

Numero d'ordine	Direzione provinciale delle Tasse e del Demanio	Territorio in cui sono situati li immobili	Qualità, denominazione confini, numeri di mappa e provenienza degli immobili	Superficie in misura metrica				Prezzo che deve servir di base pella vendita
				Ettari	Are	Cent.	Mil.	
			Riporto...	...	...	...	...	643. 64
4	*Segue* Cuneo	Salmour	Campo n° 2050 di mappa, regione Canavese, coerenti Rossi Luigi, la via dei Canapali, la vedova Magliano e la bealera del Mulino	»	1	78	»	23. 20
			Orto e sito di casa n° 2169 di mappa	»	»	15	»	27. 50
			I suddetti beni provengono dalla subasta Labano.					
5	Genova	Boscomare	Terreno olivato, regione San Siro, coerenti Fossati Paolo, Agostino e Bartolomeo e stradella.......	»	9	58	»	191. 60
			Terreno prativo, regione Ajra, coerente la strada dei Prati, Riana Secco e le proprietà Fossati......	»	4	09	»	61. 30
			Provengono i suddetti beni dalla subasta Ansaldi Bessone.					
6	Id.	Cervo	Batteria in cattivo stato ed annessa piattaforma presso il ponte Schinazzi	»	»	59	»	60. »
7	Id.	Spotorno	Torre o castello confinante colle proprietà Rosso, Oratorio di Santa Catterina e coi beni della Mensa parrocchiale di Spotorno.	»	4	96	»	300. »
8	Napoli	Napoli	Spezzoni di terreno nelle rampe di S. Elmo, confi-					
			Da riportarsi...	...	...	...	...	1,307. 24

Numero d'ordine	Direzione provinciale delle Tasse e del Demanio	Territorio in cui sono situati li immobili	Qualità, denominazione confini, numeri di mappa e provenienza degli immobili	Superficie in misura metrica				Prezzo che deve servir di base pella vendita
				Ettari	Are	Cent.	Mil.	
			Riporto...	...	...	...	...	1,307.24
8	*Segue* Napoli	Napoli	nanti colle proprietà De Rosa, Certosa, S. Martino, Alberti, Gargnolo ed altri	»	16	33	66	4,400. »
9	Id.	Posilipo	Batteria Sermoneta nella spiaggia di Mergellina ...	»	10	17	»	15,429.25
10	Palermo	Palermo	Giardino in contrada Rocca, confinante colla strada accorciatoia della strada nazionale da Palermo a Trapani, colla piazzetta del Pescatore, colle proprietà Sciortino e colla strada vecchia di Monreale. Proveniente dalla Provincia	»	39	64	»	5,549.60
11	Parma	Salsomaggiore	Locale rustico detto Paverina, coerenti le proprietà Bussandri, Franconi e la strada di S. Bartolomeo..	»	»	»	»	350. »
12	Teramo	Fermo	Vecchia strada abbandonata in contrada Bocca di Rivo, coerenti le proprietà Salvadori e la strada nazionale................	»	15	45	60	139.10
13	Torino	Bussolino Gassinese	Bosco, regione Sabona, numero di mappa 184, coerenti Carlo Bianco, Rossi					
			Da riportarsi...	...	...	...	...	27,175.19

Numero d'ordine	Direzione provinciale delle Tasse e del Demanio	Territorio in cui sono situati li immobili	Qualità, denominazione confini, numeri di mappa e provenienza degli immobili	Superficie in misura metrica				Prezzo che deve servir di base pella vendita
				Ettari	Are	Cent.	Mil.	
	Segue		*Riporto*...	...	...	...	...	27,175. 19
13	Torino	Bussolino Gassinese	Giuseppe e fratelli Riccardi, pervenuto alle Finanze per atto di aggiudicazione rogato Barberis, in data 8 giugno 1864 ....,	»	26	67	»	189. »
			Totale...	...	...	...	...	27,364. 19

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

DEPRETIS.

N° 3671.

Regio Decreto *sull'organamento delle Dogane nelle Provincie Venete e di Mantova.*

28 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 3 del Regolamento doganale 11 settembre 1862;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le unite tabelle, firmate d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e concernenti:

A) Il luogo, l'ordine, la classe di ciascuna Dogana nelle Provincie Venete e di Mantova, quelle fra loro che sono abilitate al deposito delle merci e ad attestare l'uscita delle merci in transito, e quelle ritenute principali per le operazioni di cassa, contabilità e statistica, non che le strade che conducono dal confine alle Dogane di terra;

B) Il ruolo degli impiegati e funzionarii per le Dogane stesse, con indicazione degli stipendii;

C) L'annua indennità assegnata al Capo d'ogni Dogana o Sezione;

D) Il numero degli impiegati ed agenti d'ogni grado stabilito per ciascuna Dogana o Sezione.

Art. 2.

La Commissione di vigilanza per le fabbriche nel Portofranco di Venezia rimane confermata. Il Commissario però e l'Aggiunto, che vi sono addetti per parte della Finanza, vengono compresi nel personale dell'Ufficio centrale doganale alla Salute, il primo col grado di Commissario alle visite di 3ª classe, ed il secondo di Veditore.

Art. 3.

Questo ordinamento nelle suddette Provincie e del rispettivo personale entra in attività col giorno 1° giugno 1867, insieme con tutte le altre prescrizioni che riferibilmente all'ordinamento delle Dogane e loro personale sono vigenti nelle altre Provincie del Regno.

Art. 4.

Dal detto giorno le Intendenze di Finanza nelle suddette Provincie limiteranno rispetto al servizio doganale le loro facoltà a quanto è stabilito per le Direzioni compartimentali delle Gabelle del Regno, e dipenderanno immediatamente dalla Direzione generale delle Gabelle.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 4. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Cordova.

Depretis.

Sede delle Dogane	Ordine	Classe	Dogane abilitate al deposito di merci	Dogane abilitate ad attestare l'uscita delle merci in transito	Dogane principali per le operazioni di cassa contabilità e statistica	Via da percorrersi dal confine alle Dogane di terra	Osservazioni
Provincia di Venezia							
Venezia .... Con ufficio centrale alla Salute e colle sezioni a) Fondaco Tedeschi. b) S. Lucia nella stazione della ferrovia. c) S. Pietro in Volta. d) Fusina. e) S. Giuliano. f) Campalto. g) Mazzorbo. h) Tre-Porti. i) Lido. l) Malamocco. m) Macelli. n) Molino a vapore.	I°	1ª	Per tutte le merci nei magazzini dell'ufficio centrale o nei privati sotto vigilanza dello stesso.	L'ufficio centrale e la sezione a S. Lucia per tutte le merci.	L'ufficio centrale per tutte le sezioni tranne per gli oggetti di D.° C.° pei quali rimane fermo l'ordinamento attuale.	I canali navigabili dal circuito franco alla linea Doganale o viceversa sono determinati dal regolamento pel portofranco.	L'ufficio centrale e le sezioni del fondaco, dei macelli e del molino a vapore sono nella città franca, quelle di Lido e Malamocco nei paesi di egual nome che mettono alla detta città e le altre sulla linea doganale verso la città franca. Le attribuzioni delle dogane di I° ordine non competono che all'ufficio centrale ed alla sezione di S. Lucia; quelle delle altre dogane sono stabilite dal regolamento sul Porto franco e dalle norme speciali pel dazio consumo. La sezione del fondaco esercita le attribuzioni di dogana di 1° ordine soltanto pei prodotti delle fabbriche privilegiate, per il commercio coi luoghi vicini per via d'acqua o per quelle spedizioni da trasportarsi per la strada ferrata il di cui peso complessivo non superi un quintale.
Chioggia	I°	4ª	Per tutte le merci nei magazzini della Dogana.		Chioggia senza dipendenti.	»	È situata nella laguna in comunicazione col Porto di Chioggia.
Falconera	II°	2ª	»	»	Falconera senza dipendenti.	»	È situata sul mare alla foce dei fiumi Livenza e Lemene

Sede delle Dogane	Ordine	Classe	Dogane abilitate al deposito di merci	Dogane abilitate ad attestare l'uscita delle merci in transito	Dogane principali per le operazioni di cassa contabilità e statistica	Via da percorrersi dal confine alle Dogane di terra	*Osservazioni*
Provincia di Udine.							
Udine . . . . Con una sezione alla ferrovia.	I°	2ª	Per tutte le merci nei magazzini dello ufficio centrale.	Per tutte le merci che sortono all'Austria per la strada ferrata in vagoni suggellati.	Udine colle aggregate dogane di Timau, Pontebba, Stopizza, Visinale, S. Giov. Manzano.		È dogana interna ma funge da dogana di confine per le spedizioni che sortono ed entrano per la ferrovia dall'Austria. Per queste stesse spedizioni la dogana di S. Giovanni di Manzano funge da posto di osservazione della Dogana di Udine.
Timau	II°	3ª			Aggregata ad Udine.	Strada da Montecroce a Paluzza e Tolmezzo per la vallata di Timau.	
Pontebba.	II°	1ª		Per tutte le merci tranne i tabacchi.	Aggregata ad Udine.	Strada da Pontebba Tedesca a Gemana.	
Stupizza	II°	3ª			Aggregata ad Udine.	Strada detta del Puffero, che da Caporetto mette a Stupizza e San Pietro degli schiavi.	
Visinale	II°	2ª		Pei transiti provvenienti da Stuppizza esclusi i tessuti ed i tabacchi.	Aggregata ad Udine.	Strada da Cormons a Rosazzo e Buttrio ad Udine.	
S. Giovanni di Manzano	II°	4ª		Per le merci che portano seco i viaggiatori.	Aggregata ad Udine.	Strada ferrata da Cormons ad Udine.	Limita le sue incombenze ai bagagli dei viaggiatori ed agli oggetti, che essi portano seco. Del resto funge da posto di osservazione della Dogana di Udine.

Sede delle Dogane	Ordine	Classe	Dogane abilitate al deposito di merci	Dogane abilitate ad attestare l'uscita delle merci in transito	Dogane principali per le operazioni di cassa contabilità e statistica	Via da percorrersi dal confine alle Dogane di terra	*Osservazioni*
Palma . . . . Con due posti di osservazione a Privano e Cabianca.	II°	1ª		Per tutte le merci tranne i tabacchi.	Palma colle aggregate di Mediuzza, Trivignano, Jalmicco, Portonogaro, Pertegada e Torre Zuino.	Strada da Versa a Visco e da Corvignano a Palma.	
Mediuzza.	II°	4ª			Aggregata a Palma.	Strada da Scioprisa Viscon, a S. Giovanni Manzano.	
Trivignano	II°	2ª			Aggregata a Palma.	Strada da Nogaredo ad Udine.	
Jalmicco	II°	3ª			Aggregata a Palma.	Strada da Versa a Percotto e Udine.	
Portonogaro. . . . Con due posti di osservazione a Canalmuro ed a Ausa Corno.	II°	1ª			Aggregata a Palma.	Via d'acqua da Porto Buso a Canalmuro. Ausa Corno e fiume Corno.	È situata alla destra del fiume Corno, più chilometri dalla spiaggia del mare.
Pertegada . . . . . Con due posti di osservazione a Porto Lignano e Porto Tagliamento.	II°	2ª			Aggregata a Palma.	Via d'acqua di Porto Lignano e Tagliamento a Pertegada.	È situata fra il Tagliamento e la laguna di Marano più chil. dalla spiaggia.
Torre di Zuino. .	II°	4ª			Aggregata a Palma.	Via d'acqua da Porto Buso, Canalmuro, Ausa Corno e fiume Ausa ed attraverso il fiume Ausa via di terra che da Cervignano mette a Torre Zuino.	È situata alla sinistra del fiume Ausa.

Sede delle Dogane	Ordine	Classe	Dogane abilitate al deposito di merci	Dogane abilitate ad attestare l'uscita delle merci in transito	Dogane principali per le operazioni di cassa contabilità e statistica	Via da percorrersi dal confine alle Dogane di terra	*Osservazioni*
Provincia di Treviso e Belluno.							
Belluno	II°	1ª	Per tutte le merci nei magazzini d'ufficio.		Belluno colle aggregate di Montecroce, S. Vito, Caprile, Falcade Gosaldo. Zorzoi.		È dogana interna.
Montecroce	II°	3ª			Aggregata a Belluno.	Strada da San Giuseppe pel Comelio superiore a Perdola S. Catterina e Treponti.	
S. Vito	II°	2ª		Per tutte le merci esclusi i tabacchi.	Aggregata a Belluno.	Strada da Cortina a Pieve di Cadore.	
Caprile	II°	3ª			Aggregata a Belluno.	Strada da colle Santa Lucia a Cencenighe.	
Falcade.	II°	4ª			Aggregata a Belluno.	Strada da Valle di S. Pellegrino a Cencenighe.	
Gosaldo.	II°	4ª			Aggregata a Belluno.	Strada da Sagran per Frassenè e Voltago ad Agordo.	
Zorzoi	II°	2ª		Pei transiti soltanto provenienti da Primolano esclusi i tabacchi.	Aggregata a Belluno.	Strada lungo la Valle del Cismon e Zorzoi, Soniva e Ponte delle Serra.	Serve di comunicazione agli abitanti di Primiero (Tirolo) con altri luoghi del Tirolo attraverso un tratto del Veneto.
Treviso	I°	4ª	Per tutte le merci nei magazzini d'ufficio.		Treviso senza dipendenti.		È dogana interna

Sede delle Dogane	Ordine	Classe	Dogane abilitate al deposito di merci	Dogane abilitate ad attestare l'uscita delle merci in transito	Dogane principali per le operazioni di cassa contabilità e statistica	Via da percorrersi dal confine alle Dogane di terra	*Osservazioni*
Provincia di Vicenza							
Vicenza . . . . Con sezione alla ferrovia S. Pietro Val d'Astico Piano dalla Fugazza.	I°	3ª	Per tutte le merci nei magazzini d'ufficio.		Vicenza colle aggregate di S. Pietro d'Astico e Piano della Fugazza		È dogana interna.
S. Pietro Val d'Astico	II°	2ª			Aggregata a Vicenza.	Strada da Lavorano ad Arsiero.	
Piano della Fugazza	II°	3ª			Aggregata a Vicenza.	Strada da Valarsa a Schio.	
Bassano	II°	1ª	Per tutte le merci nei magazzini d'ufficio.		Bassano colla aggregata di Primolano.		È dogana interna.
Primolano	II°	1ª		Per tutte le merci.	Aggregata a Bassano.	Strada da Trento a Feltre o Bassano.	
Provincia di Verona							
Verona . . . . Sezione alla ferrovia.	I°	2ª	Per tutte le merci nei magazzini d'ufficio centrale	Per tutte le merci che sortono colla ferrovia al Tirolo in vagoni suggellati.	Verona colle aggregate di Malcesine e Peschiera.		È dogana interna, ma funge da dogana di confine per le merci ch'entrano e sortono al Tirolo per la ferrovia e per le quali la dogana di Peri funge da posto di osservazione.
Peschiera.	II°	2ª	Per tutte le merci nei magazzini d'ufficio.		Aggregata a Verona.		È dogana interna.
Malcesine	II°	2ª		Per tutte le merci esclusi i tabacchi.	Aggregata a Verona.	Lago di Garda.	

Sede delle Dogane	Ordine	Classe	Dogane abilitate al deposito di merci	Dogane abilitate ad attestare l'uscita delle merci in transito	Dogane principali per le operazioni di cassa contabilità e statistica	Via da percorrere dal confine alle Dogane di terra	*Osservazioni*
Peri. . . . . Con sezione alla ferrovia, e posto d'osservazione in Orsenigo.	I°	3ª		Per tutte le merci.	Peri colla aggregata di Belluno.	Strada ferrata da Trento a Verona, strada postale da Trento a Verona a sinistra dell'Adige strada fluviale dell'Adige.	Funge anche da posto di osservazione della dogana di Verona.
Belluno Veronese.	II°	3ª			Aggregata a Peri.	Strada carreggiabile da Trento a Verona sulla sinistra dell'Adige.	
Provincia di Mantova							
Provincia di Rovigo							
Cavanella di Po .	I°	4ª	Per tutte le merci nei magazzini d'ufficio.	Per tutte le merci che sortono per il Po al mare.	Cavanella Po colle aggregate di Porto Levante, Porto Tolle, Porto Gorino.	Dal mare il Po di Tolle ed il Po di Venezia Dal mare il Po di Levante, il canale bianco ed il naviglio.	
Porto Levante . .	II°	3ª			Aggregata a Cavanella Po.	Dal mare il Po di Levante.	Funge anche da posto d'osservazione della Dogana di Cavanella di Po.
Porto Tolle	II°	3ª			Aggregata a Cavanella Po.	Dal mare il Po di Tolle o di Canarino.	Idem.
Porto Gorino . . .	II°	3ª			Aggregata a Cavanella Po.	La foce del Po di Goro.	
Provincia di Padova							
Padova. . . . . . . Con sezione alla ferrovia.	I°	2ª	Per tutte le merci nei magazzini d'ufficio.		Padova.		È dogana interna.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

TABELLA B

Gradi, classe, numero e stipendi del personale delle Dogane Venete.

Posti				Annuo stipendio			Annotazioni
Gradi	Classe	Numero	Totale	per ciascun posto	per ciascuna classe	per ciascun grado	
Direttori speciali	II	1	1	4,500	4,500	4,500	Allorquando gli impiegati ed agenti subalterni debbono passare la notte in Dogana per attendere l'arrivo dei convogli, piroscafi, corrieri ecc., riceveranno una indennità per ciascuna notte che sarà di L. 1,00 pei primi e di L. 0,50 pei secondi. Una giornaliera indennità di L 0,80 per gli impiegati e di L. 0,50 per gli agenti subalterni sarà pure accordata quando siano a Sezioni Doganali di ferrovia distanti dal luogo della Dogana o Sezione Doganale a cui appartengono di oltre due chilometri.
Riceviteri	I	2	55	4,000	8,000	113,800	
	II	3		3,500	10,500		
	III	2		3,000	6,000		
	IV	7		2,600	18,200		
	V	9		2,200	19,800		
	VI	15		1,800	27,000		
	VII	13		1,500	19,500		
	VIII	4		1,200	4,800		
Commissari alle visite . . .	I	2	12	3,500	7,000	33,800	
	II	5		3,000	15,000		
	III	2		2,600	5,200		
	IV	3		2,200	6,600		
Cassieri	I	1	3	3,000	3,000	8,200	
	II	2		2,600	5,200		
Magazzinieri	I	1	2	3,000	3,000	5,600	
	II	1		2,600	2,600		
Commissari per le dichiaraz.	I	2	2	2,200	4,400	4,400	
Veditori	I	18	111	2,600	46,800	216,500	
	II	24		2,200	52,800		
	III	30		1,800	54,000		
	IV	39		1,500	58,500		
Commessi	I	30	122	1,500	45,000	145,000	
	II	40		1,200	48,000		
	III	52		1,000	52,000		
Agenti subalterni	I	10	52	1,000	10,000	43,520	
	II	12		900	10,800		
	III	14		800	11,200		
	IV	16		720	11,520		
Visitatrici	I	5	13	240	1,200	2,520	
	II	4		180	720		
	III	4		150	600		
Totale . . .			373			577,840	

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

TABELLA C

Indennità assegnate ai Capi delle Dogane Venete

e rispettive Sezioni per spese d' Ufficio

Dogane e Sezioni Doganali	Importo dell' annua indennità	Dogane e Sezioni Doganali	Importo dell' annua indennità	Dogane e Sezioni Doganali	Importo dell' annua indennità	*Osservazioni*
		Riporto L.	6,300	*Riporto* L.	9,550	
Venezia, Ufficio Centrale. . L.	800	Stupizza . . . »	150	Bassano . . . »	200	Sono a carico della somma annua accordata per spese d' Ufficio: a) il combustibile per il riscaldamento dei locali d'Ufficio; b) l' illuminazione dei locali stessi, anche per la veglia notturna; c) gli oggetti di cancelleria per tutti gli impiegati; d) il trasporto del numerario alle Dogane principali, ed alle Tesorerie; e) L'acqua potabile per le Sezioni di Fusina, S. Giuliano, Mazzorbo e Tre Porti. Le Sezioni Doganali per le quali non fu esposta separatamente una indennità sono a carico dell'indennità assegnata alla respettiva Dogana. Lo stesso dicasi pei Posti di osservazione.
Per trasferte al Direttore speciale. . . . . »	600	Visinale . . . »	100	Primolano . . »	250	
Sezione di Santa Lucia . . »	800	S. Gio. di Manzano . . . . »	100	San Pietro Val d'Astico . . »	150	
Fondaco Tedeschi . . . . . »	300	Palma con due posti d'osservazione . . »	200	Piano della Fugazza . . . »	100	
San Pietro in volta . . . . »	200	Mediuza . . . »	80	Verona, colla Sezione alla Ferrovia. . »	1,200	
Fusina . . . . »	250	Trivignano . »	100	Peschiera. . . »	100	
S. Giuliano . »	250	Jalmicco . . . »	80	Malcesine . . »	150	
Campalto . . »	100	Porto Nogaro con due posti d' osservaz. »	150	Peri, colla Sezione alla Ferrovia e posto di osservazione . . . . . »	250	
Mazzorbo . . »	250	Pertedaga . . »	150	Belluno Veronese . . . . »	80	
Tre Porti . . »	150	Torre di Zuino»	80	Cavanella di Po . . . . . »	250	
Lido . . . . . »	100	Belluno. . . . »	400	Porto Levante »	150	
Malamocco. . »	100	Montecroce . »	100	Porto Tolle . »	150	
Macello pubbl.»	500	San Vito. . . »	150	Porto Gorino. »	150	
Molino a vap. »	300	Caprile. . . . »	100	Padova, con Sezione alla Ferrovia . . . »	800	
Chioggia. . . »	300	Falcade. . . . »	80			
Falconera . . »	100	Gosaldo . . . »	80			
Udine colla Sezione Dogan. alla Ferrovia»	800	Zorzoi . . . . »	150			
Timau . . . . »	150	Treviso colla Sezione alla Fer.»	500			
Pontebba. . . »	250	Vicenza colla Sezione alla Ferrovia. . »	500			
A riportare L.	6,300	*A riportare* L.	9,550	TOTALE L.	13,530	

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

Numero degli Impiegati ed Agenti d'ogni grad[...]

Provincie	Principalità	Dogane – Luogo	Ordine	Classe	Direttori speciali – Classe I	II	III	Ricevitori – Classe I	II	III	IV	V	VI	VII
				Stipendio lire	5000	4500	4000	4000	3500	3000	2800	2200	1800	15[illegible]
Intenden[...]														
Venezia	*Venezia*	(*) Venezia. ufficio centr. *alla* Salute	I	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»
		con Sezione *a* S. Lucia	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»
		Fondaco Tedeschi	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»
		Macina a Vapore	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»
		Macelli	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»
		San Giuliano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»
		Fusina	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»
		Mazzorbo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»
		Tre Porti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»
		S. Pietro in Volta	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»
		Campalto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
		Malamocco	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
		Lido	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Falconera	Falconera	II	2	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»
	Chioggia	Chioggia	I	4	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»
		Totale			»	1	»	2	»	»	3	3	5	[illegible]
Intenden[...]														
Udine	*Udine*	Udine con Sezione	I	2	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»
		alla strada Ferrata	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»
		Timau	II	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
		Pontebba	id.	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»
		Stupizza	id.	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
		Visinale	id.	2	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»
		San Gio. di Manzano	id.	2	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»
		Da riportare			»	»	»	»	1	»	1	1	2	[illegible]

(*) Il Commissario alle visite di III classe ed un Veditore dell'Ufficio centrale alla Salute funzionano [...] Commissario ed aggiunto presso la Commissione di sorveglianza delle Fabbriche della città franca.

dei

	Magazzinieri dei generi di privativa con incarico di Ricevitori – Classe I	Classe II	Classe III	Commissari alle visite – Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Cassieri – Classe I	Classe II	Classe III	Magazzinieri – Classe I	Classe II	Classe III	Commissari per le dichiarazioni – Classe I	Classe II	Veditori	Commessi	Agenti subalterni	Visitatrici	Totale
Stipendio lire	600	400	200	3500	3000	2600	2200	3000	2600	2200	3000	2600	2200	2200	1800	2600 2200 1800 1500	1500 1200 1000	1000 900 800 720	240 180 150	
di Vicenza																				
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	1	»	6
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	3
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	1	1	6
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	5	3	1	19
di Verona																				
	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	5	4	3	»	16
	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4	2	»	12
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	4
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	1	»	5
	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	3	1	1	9
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	1	»	5
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	»	»	»	»	1	1	1	»	1	»	»	1	»	»	»	15	17	9	1	53
di Rovigo																				
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	1	»	5
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	1	»	8

Provincie	Principalità	Dogane — Luogo	Ordine	Classe	Direttori speciali — Classe I — Stipendio lire 5000	II — 4500	III — 4000	Ricevitori — Classe I — 4000	II — 3500	III — 3000	IV — 2600	V — 2200	VI — 1800	VII — 150
														Intende
Padova.	*Padova.*	Padova con.	1	2	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»
		Sezione alla strada ferrata	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»
		Totale			»	»	»	»	1	»	»	»	1	»
														Bl
Intendenza di		Venezia			»	1	»	2	»	»	3	3	5	3
		Udine			»	»	»	»	1	»	1	3	4	3
		Treviso			»	»	»	»	»	»	1	1	2	2
		Vicenza			»	»	»	»	»	1	»	2	1	1
		Verona			»	»	»	»	1	1	1	»	2	1
		Rovigo			»	»	»	»	»	»	1	»	»	3
		Padova			»	»	»	»	1	»	»	»	1	»
		Totale			»	1	»	2	3	2	7	9	15	12

dei

Magazzinieri dei generi di privativa con incarico di Ricevitori			Commissari alle visite				Cassieri			Magazzinieri			Commissari per le dichiarazioni		Veditori	Commessi	Agenti subalterni	Visitatrici	Totale
Classe			Classe				Classe			Classe			Classe						
I	II	III	I	II	III	IV	I	II	III	I	II	III	I	II					
Stipendio lire																			
600	400	200	3500	3000	2600	2200	3000	2600	2200	3000	2600	2200	2200	1800	2600 2200 1800 1500	1500 1200 1000	1000 900 800 270	240 180 150	
di Padova.																			
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	5	2	»	13
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	2
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	5	2	»	15
SUNTO.																			
»	»	»	2	2	1	2	1	1	»	1	»	»	2	»	65	59	28	9	190
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15	29	7	2	68
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	5	2	»	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	5	3	1	19
»	»	»	»	1	1	1	»	1	»	»	1	»	»	»	15	17	9	1	53
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	1	»	8
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	5	2	»	15
»	»	»	2	5	2	3	1	2	»	1	1	»	2	»	111	122	52	13	373

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

N° 3672.

Regio Decreto *col quale i Comuni di Riva e di Rocca sono autorizzati a variare la loro denominazione.*

20 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Viste le istanze presentate dai Comuni di Riva e Rocca nella Provincia di Belluno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono autorizzati:

1. Il Comune di Riva ad assumere la denominazione di Rivamonte, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 17 febbraio scorso.

2. Il Comune di Rocca ad assumere la denominazione di Rocca d'Agordo, in conformità del deliberato da quel Consiglio comunale nella adunanza 18 marzo scorso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 20 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1867
Reg. 40 *Atti del Governo a c.* 6. Ayres.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3673.

Decreto Ministeriale *col quale sono designati i Membri componenti la Commissione istituita a Palermo per la verificazione dei debiti dei Comuni di Sicilia, e sono date disposizioni relative alla Commissione stessa.*

20 aprile 1867

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6 e 7 del R. Decreto del 29 aprile 1863, n. 1223;

Visti gli articoli 1, 6, 7 e 8 del Decreto del Ministero delle Finanze del 12 maggio 1863, n. 1289;

Visto il Decreto del Ministero stesso del 21 ottobre 1863, n. 1533;

Visto il R. Decreto del 3 novembre 1866, n. 3321, col quale a datare dal 1° gennaio 1867 sono soppresse le Direzioni compartimentali del Tesoro e gli Uffici di Riscontro;

Visto il Regolamento di contabilità generale dello Stato, modificato in conseguenza della soppressione degli Uffici suddetti ed approvato col R. Decreto del 25 novembre 1866, n. 3381;

DETERMINA QUANTO SEGUE:

Art. 1.

La Commissione istituita a Palermo col R. Decreto del 29 aprile 1863, n. 1223, per la verificazione dei

debiti dei Comuni di Sicilia accollati allo Stato, sarà composta dei seguenti membri:

1. Prefetto di Palermo, pro tempore, *Presidente*.

2. Il Consigliere Delegato della Prefettura di Palermo, pro tempore, *Vice-Presidente*.

3. Landolina Pietro, Consigliere della Corte di Appello in Palermo.

4. Peranni Domenico, già Controllore generale della soppressa Tesoreria generale in Sicilia, ora al riposo.

5. Cav. Rolleri Giuseppe, Ispettore distrettuale del Tesoro in Palermo.

6. Cav. Stabile Vincenzo, già Capo di Divisione della Corte dei conti, ora al riposo.

7. Errante Michele, Capo di Divisione in disponibilità del cessato Dicastero dell'Interno.

8. Lo Iacono Pietro, Capo di Divisione in disponibilità del cessato Dicastero di Grazia e Giustizia.

Majo Ignazio, Capo Sezione del disciolto Dicastero delle Finanze, *Segretario*.

Art. 2.

Le attribuzioni di tale Commissione rimangono quelle stesse stabilite negli articoli 2, 3, 4 e 5 del Decreto del Ministero delle Finanze, n. 1289, del 12 maggio 1863.

Art. 3.

I titoli provvisorii nominativi che, a termini dell'art. 7 del R. Decreto del 29 aprile 1863, si devono rilasciare ai creditori verso i Comuni di Sicilia, verranno emessi dall'Ispettore del Tesoro in Palermo, e saranno conformi al modello *A*

Art. 4.

Essi titoli saranno rilasciati sull'appoggio delle liquidazioni della Commissione citata all'art. 1.

Ognuno porterà uno speciale numero progressivo d'ordine.

Dovranno essere sottoscritti dall'Ispettore del Tesoro in Palermo, e da un Delegato della Corte dei conti.

Art. 5.

Le liquidazioni saranno dalla Commissione tenute distinte per Comune ed eseguite secondo il modello *B*; avranno un numero progressivo da quello dell'ultima liquidazione spedita sino al giorno dell'attuazione del presente Regolamento.

Art. 6.

Di tali liquidazioni si faranno quattro copie, le quali, con un elenco (modello *D*) in doppio esemplare e con le carte cui si appoggiarono, saranno rimesse dalla Commissione alla Corte dei conti del Regno.

Questa, fattivi gli opportuni esami e praticatevi quelle rettificazioni che si rendessero necessarie, conserverà presso di sè una copia della liquidazione coi relativi documenti; convaliderà le altre tre del proprio *visto*, e ne trasmetterà una all'Ispettore del Tesoro in Palermo, una al proprio Delegato, retrocedendo l'altra ed i due elenchi alla Commissione, la quale dal suo canto le reinvierà un esemplare degli elenchi stessi con dichiarazione di ricevimento.

La Commissione, riportate nella minuta delle liquidazioni presso di essa esistente quelle rettificazioni che

fossero state operate dalla Corte dei conti, trasmetterà l'esemplare visto dalla Corte stessa al Ministero delle Finanze.

Art. 7.

Presso il Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro), la Corte dei conti e l'Ispettore del Tesoro sarà aperto un registro (modello *C*) per i titoli provvisorii di rendita da rilasciare ai creditori, e per gli interessi competenti ai medesimi a tutto giugno 1863 in relazione alle liquidazioni della Commissione.

Si esporranno nella colonna *Avvertenze* le traslazioni, le successioni, i sequestri ed altro.

Un registro (modello *E*) sarà pure tenuto dal Delegato della Corte dei conti per i titoli suddetti.

Art. 8.

L'Ispettore del Tesoro, quando abbia spiccato i titoli, li trasmette con un elenco (modello *F*) in due esemplari all'Ufficiale delegato della Corte dei conti.

Questo, praticati gli opportuni confronti, ed eseguite le occorrenti allibrazioni nel registro (modello *E*), sottoscriverà i titoli e li ritornerà cogli elenchi medesimi all'Ispettore stesso, il quale gli reinvierà uno di questi con dichiarazione di ricevimento.

Art. 9.

Dopo di ciò l'Ispettore del Tesoro, divisi i titoli per Provincie, li emetterà con elenchi (modulo *F*) in due esemplari alle rispettive Prefetture.

Queste, fatte le opportune verificazioni, ne retrocederanno uno all'Ispettore del Tesoro con dichiarazione di ricevimento.

Art. 10.

Le Prefetture, ricevuti i titoli, provvederanno che sieno consegnati a chi spettano, verso ritiro delle cartelle di cui è cenno nell'art. 4 del R. Decreto del 12 maggio 1863, n. 1289.

Sulla cartella però il titolare dovrà dichiarare la ricevuta del titolo provvisorio che la ha sostituita, indicandovi il numero e la data di esso.

La sottoscrizione del titolare o di colui che legittimamente lo rappresenta, e la verità della rappresentanza saranno convalidate dall'Autorità competente.

Le cartelle saranno poscia descritte in elenchi (modello *G*) in tre esemplari e trasmesse all'Ispettore del Tesoro.

Art. 11.

A misura che riceverà dalle Prefetture gli elenchi e le cartelle, l'Ispettore del Tesoro trasmetterà il tutto al Delegato della Corte dei conti. Questo, verificata la esattezza dei documenti e fatte le corrispondenti allibrazioni nel suo registro *E*, munirà i tre elenchi del suo *visto*, ne invierà uno alla Corte dei conti con tutti i documenti che saranno da essa custoditi, e retrocederà gli altri due all'Ispettore del Tesoro, il quale, praticate le necessarie annotazioni nel suo registro *C*, ne trasmetterà uno al Ministero delle Finanze, e rinvierà l'altro alla competente Prefettura colla propria sottoscrizione.

Art. 12.

Per gli interessi a tutto giugno 1863 il Ministero delle Finanze, in relazione al disposto dall'art. 6 del R. De-

creto del 29 aprile 1863, somministrerà le somme corrispondenti ai Comuni, affinchè abbiano da pagarle ai creditori.

A quest'effetto il Ministero medesimo, rilevato, coll'appoggio delle liquidazioni avute dalla Commissione sopra citata, l'importare a tal uopo occorrente ad ogni Comune, spedirà, secondo le norme di contabilità generale, sul fondo stanziato nel proprio bilancio per i debiti suddetti, i necessari mandati di anticipazione per una somma corrispondente al montare degli interessi liquidati.

I mandati saranno intestati ai Comuni, o per essi ai creditori indicati nella liquidazione, di cui è cenno nel qui appresso alinea, e verranno estinti, secondo occorra, dalle Tesorerie provinciali.

A ciascun mandato sarà unita una copia od un estratto conforme della liquidazione operata dalla Commissione.

Art. 13.

L'ulteriore corso di essi mandati, il loro pagamento, l'assunzione in contabilità delle somme rispettive, e la giustificazione di esse, saranno regolati secondo è prescritto per i mandati di anticipazione nelle discipline di contabilità generale.

Art. 14.

Nel termine di quattro mesi dalla data del *visto* dei relativi mandati di anticipazione, come è prescritto dalle norme di contabilità generale, i Comuni invieranno le prove dei pagamenti fatti direttamente al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro), aggiungendovi un prospetto in cui sia dimostrata la somma ricevuta e quella pagata.

Il Ministero, riconosciuta la esattezza dei documenti, provvederà per la regolazione di quei mandati nei modi stabiliti dalle norme anzidette.

Tanto esso Ministero, come la Corte dei conti, noteranno nel registro *C* la data dei pagamenti fatti ad ogni creditore.

Art. 15.

Fino a che sia per Legge decretata la inclusione del debito onde trattasi nel Gran Libro del Debito pubblico d'Italia, il pagamento degli interessi dal 1° luglio 1863 continuerà ad essere effettuato dalle competenti Tesorerie provinciali in rate semestrali, che scadranno il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

Art. 16.

Per le partite relative a tali interessi il Ministero delle Finanze, come pure la Corte dei conti, terranno appositi registri.

In questi registri le intestazioni primitive, le annotazioni per traslazioni o qualsivoglia variazione, seguiranno, quanto agli interessi in corso, al momento dell'attuazione del presente Regolamento, sopra speciali note della Direzione del Tesoro in Palermo, munite del *visto* di quell'Ufficio di Riscontro, e per gli interessi che si attiveranno posteriormente avranno luogo sulle liquidazioni della Commissione accennate all'art. 6.

Art. 17.

All'appoggio dei registri stessi il Ministero delle Finanze compilerà, in due esemplari, prospetti ripartiti per Provincia, nei quali si noteranno le partite da iscriversi

presso le Agenzie del Tesoro, con quelle variazioni che si avessero da introdurre per traslazioni od altro, e ne spedirà uno alla competente Agenzia del Tesoro e l'altro alla Corte dei conti.

Il successivo corso di questi prospetti sarà quello stesso fissato dal Regolamento di contabilità generale per le spese fisse.

Art. 18.

Le Agenzie del Tesoro, a misura che riceveranno dal Ministero siffatti prospetti, iscriveranno in un apposito registro, che dovranno tenere, le partite ivi comprese con tutte le indicazioni che vi trovassero.

All'appoggio di tal registro spediranno alle scadenze delle rate semestrali degli interessi una nota delle partite da pagarsi dal dipendente Tesoriere.

E questi, dietro la nota stessa, le pagherà sulla presentazione del titolo provvisorio dianzi citato, ritirando dal titolare o da chi lo rappresenta una quietanza del modello *H*.

Art. 19.

Le altre operazioni spettanti alle Agenzie del Tesoro, ed ai Tesorieri provinciali in punto alle scritturazioni ed ai pagamenti delle partite indicate nel precedente art. 18, come pure l'assunzione in contabilità e la giustificazione delle medesime, saranno regolate dalle discipline vigenti di contabilità generale.

Art. 20.

Nel caso di smarrimento dei titoli provvisorii i titolari li faranno conoscere all'Ispettore del Tesoro in Palermo

con apposita domanda scritta su carta da bollo di L. 0, 50, nella quale sia indicata la rendita dei medesimi, l'intestazione, il numero d'ordine e la loro data.

Art. 21.

L'Ispettore del Tesoro, riconosciuta la regolarità della domanda, farà inserire analogo avviso nei giornali di Palermo, Messina e Catania, incaricati della pubblicazione degli atti uffiziali delle Autorità giudiziarie ed amministrative, e farà tener esposto per lo spazio di un mese nella Borsa di Palermo un esemplare di detto avviso.

Art. 22.

Trascorso il tempo predetto, senza che sieno fatte opposizioni, l'Ispettore del Tesoro farà un Decreto che provi l'adempimento delle prescritte formalità, ed il fatto di non esservi opposizione. In appoggio di esso Decreto rilascierà il nuovo titolo provvisorio nominativo, sul quale sarà fatta avvertenza della sua natura di duplicato e del Decreto in virtù del quale fu concesso.

Registrato e sottoscritto che sia dal Delegato della Corte dei conti il titolo, sarà fatto consegnare alla parte verso ricevuta da conservarsi negli atti dell'Uffizio d'Ispezione, e verso pagamento delle spese per la pubblicazione degli avvisi nei giornali di Palermo, Messina e Catania.

Art. 23.

Le operazioni di traslazione di un titolo da uno ad altro titolare saranno fatte sotto l'osservanza delle norme in proposito stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti sul Debito pubblico del Regno d'Italia.

Fino a che il debito onde trattasi non sia iscritto sul Gran Libro del Debito pubblico, tali operazioni dovranno farsi per la cifra della rendita di ciascun titolo senza frazionarla in più titoli, nè riunire più titoli di rendita in un solo.

Le disposizioni contenute nelle Leggi anzidette, riguardo alle opposizioni ed alle ipoteche, sono applicabili ai titoli di cui si tratta.

Art. 24.

Per le operazioni derivanti da questo Decreto potranno essere applicati alla Commissione, ed all'Ufficio d'Ispezione del Tesoro succitati, Impiegati in disponibilità, ai quali sarà corrisposta la indennità fissata dall'art. 8 della Legge sulle disponibilità dell'11 ottobre 1863, n. 1500.

La destinazione di tali Impiegati sarà eseguita per Decreto del Ministero delle Finanze.

Art. 25.

Il presente Decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1867, dal qual giorno restano abrogate tutte le disposizioni contrarie al medesimo, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.

Dato a Firenze addì 20 aprile 1867.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1867
Reg. 40 *Atti del Governo a c.* 11. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Ferrara.

Modello A

Titolo provvisorio N°
Rendita L.

MINISTERO DELLE FINANZE

Ispezione del Tesoro di Palermo

Titolo provvisorio a favore di
per la rendita annua di L.
decorribile dal 1° luglio 1863 quale credito del suddetto
verso il Comune di
in causa di

Palermo, il 186

L'Ispettore del Tesoro

Il Segretario dell'Ufficio d'Ispezione

DEBITI DEI COMUNI DI SICILIA ASSUNTI DALLO STATO

Titolo provvisorio N° *Rendita L.*

MINISTERO DELLE FINANZE
del Regno d'Italia

Ispezione del Tesoro di Palermo

Decreto Reale del 29 *aprile* 1863, *N.* 1223
e Decreti Ministeriali del 12 *maggio* 1863, *N.* 1289,
e 20 *aprile* 1867, *N.* 3673.

Titolo provvisorio a favore di
per la rendita di L. colla decorrenza dal 1° luglio 1863 quale credito del suddetto
verso il Comune di
in causa di

Questo Titolo sarà convertito in certificato nominativo, quando, dei debiti dei Comuni di Sicilia assunti dallo Stato, sia per legge decretata la inclusione nel Gran Libro del Debito pubblico d'Italia.

Fino a quando sia seguita tale conversione il pagamento di detta rendita sarà effettuato, in rate semestrali scadibili il 1° gennaio ed il 1° luglio d'ogni anno, dai Tesorieri provinciali di Sicilia, dietro ricevuta dell'esibitore del presente Titolo.

Palermo, il 186

L'Ispettore del Tesoro

Visto *il Delegato della Corte de' conti*

Il Segretario dell'Ufficio d'Ispezione

Art. 23 del Regolamento

Le operazioni di traslazione di un titolo saranno fatte sotto l'osservanza delle norme in proposito stabilite dalle leggi e dai regolamenti del Debito pubblico del Regno d'Italia.

Fino a che la rendita non sia inscritta sul Gran Libro del Debito pubblico, tali operazioni di traslazione dovranno farsi per la cifra della rendita di ciascun Titolo senza frazionarla in più Titoli, nè riunire più Titoli di rendita in un solo.

Le disposizioni contenute nelle leggi anzidette riguardo alle operazioni ed alle ipoteche sono applicabili ai Titoli di cui si tratta.

Modello B

debiti dei Comuni di Sicilia accollati allo Stato

CIRCONDARIO *di*

Comune suddetto assunti dallo Stato

Annua rendita decorribile dal 1° luglio 1863	Interessi in ragione del 5 p. 0/0 dal 17 ottobre 1860 data del Decreto Prodittatoriale a tutto giugno 1863			Avvertenze
	Importo lordo	Somme avute in acconto che si diffalcano	Somma da pagare	

Palermo, il *186*

La Commissione

Registro dei titoli provvisorii nominativi di rendita annua spettanti da pagarsi ai medesimi dal 17 ottobre 1860 a tutto giugno 1863.

La concessione dei titoli e degli interessi suddetti

Numero progressivo	Numero di riferimento alla liquidazione operata dalla Commissione stituita per la esecuzione del R. Decreto suddetto	Numero della Cartella rilasciata dalla Commissione controindicata	Provincia	Circondario	Comune	Indicazione del Creditore	Rendita annua decorribile dal 1° luglio 1863, per la quale è da rilasciarsi il titolo	Agenzia del Tesoro sulla quale dev'essere inscritta la rendita controindicata
1								
2								
3								

Sicilia assunti dallo Stato

dal 1° luglio 1863 ai creditori dei Comuni di Sicilia, e degli interessi

fu disposta col Regio Decreto del 29 aprile 1863, N. 1223.

Titolo provvisorio nominativo		Data della consegna del titolo	Interessi in ragione del 5 p. 0/0 maturati dal 17 ottobre 1860 a tutto giugno 1863			Data del pagamento degli interessi	Numero di riferimento alla pagina del Registro nel quale figurano i pagamenti degli interessi dal 1° luglio 1863	*Avvertenze*
Data	Numero		Importo lordo	Somme avute a conto che si diffalcano	Somme da pagare			

Registro dei titoli provvisori nominativi di rendita annua spettanti dal

La concessione dei titoli fu disposta

Numero progressivo	Numero di riferimento alla liquidazione operata dalla Commissione istituita per la esecuzione del R. Decreto suddetto	Numero della Cartella rilasciata dalla Commissione controindicata	Provincia	Circondario	Comune	Indicazione del Creditore
1						
2						
3						

accollati allo Stato

1° luglio 1863 ai creditori dei Comuni in Sicilia.

col Regio Decreto del 29 aprile 1863.

Rendita annua per la quale è da rilasciarsi il titolo	Titolo provvisorio nominativo		Data della consegna	*Avvertenze*
	Data	Numero		

Debiti dei Comuni di Sicilia

ISPEZIONE DEL TESORO

ELENCO *dei titoli provvisorii nominativi rilasciati ai qui sotto indicati trasmettono* (*)

(*) Secondo i casi si scriverà { *all'Uffiziale delegato dalla Corte dei conti* / *alla Prefettura di* }

Numero progressivo	Numero della liquidazione operata della Commissione per i debiti suddetti	Numero della cartella rilasciata della Commissione per i debiti suddetti	Numero d'ordine del titolo	Titolare	Provincia

Palermo, il 186

L'Ispettore del Tesoro

(*) Nelle stampe si scriveranno a mano siffatte indicazioni secondo il bisogno.

assunti dallo Stato

DI PALERMO

individui in pagamento dei debiti dei Comuni suddetti, i quali titoli si

Circondario	Comune	Importo della rendita portata dal titolo	*Avvertenze*

Si sono ricevuti i titoli registrati e sottoscritti dall'Uffiziale Delegato dalla Corte dei conti.

Palermo, il 186

L'Ispettore del Tesoro

Modello B

Regno d'Italia

UFFICIO D'ISPEZIONE DEL TESORO IN PALERMO

Regio Decreto del 29 aprile 1863, N. 1223

Semestre al 1°

Io sottoscritto esibitore dei titoli provvisorii nominativi di rendita, relativi ai debiti dei Comuni di Sicilia assunti dallo Stato, ed aventi i numeri seguenti:

N°	*da L.*
»	» »
»	» »

ho ricevuto dalla Tesoreria provinciale di *la somma di L.* *(L.* *) per la rata semestrale degli interessi scaduti il*

Il Percipiente

N° 3674.

Regio Decreto *di convocazione dei Collegi elettorali di San Marco Argentano, 2° di Napoli e di Caccamo.*

5 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 1° maggio corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacanti i Collegi elettorali di San Marco Argentano n. 93, 2° di Napoli n. 260, Caccamo n. 304;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Collegi elettorali di San Marco Argentano n. 93, 2° di Napoli n. 260, Caccamo n. 304, sono convocati pel giorno 19 maggio corrente, affinchè procedano alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 26 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 5 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 35. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3675.

Regio Decreto *col quale il Comune di Tito costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Potenza, che avrà sede nel capoluogo del Comune stesso.*

28 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Tito, 29 marzo 1867, ond'essere costituito Sezione del Collegio elettorale di Potenza n. 47, separatamente da quella del Collegio stesso, detta di Picerno, cui fu sino ad ora unito;

Considerando che la lunghezza e difficoltà delle strade rende assai disagevole agli elettori inscritti sulle liste del Comune di Tito il concorrere alle votazioni in Picerno;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Tito costituirà d'ora in poi una Sezione del Collegio elettorale di Potenza n. 47, la quale avrà sede nel capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 16. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3676.

Regio Decreto *col quale le attribuzioni esercitate dai soppressi Cancellieri Ministri del Censo nelle Provincie Toscane vengono affidate ai Sindaci.*

20 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto del 26 luglio 1865, n. 2455, col quale furono soppressi i Cancellieri Ministri del Censo nelle Provincie Toscane;

Visto l'altro Nostro Decreto del 18 settembre 1865, n. 2509, col quale furono passate nello Economato generale dei Vacanti per le Provincie Toscane le attribuzioni che, a tutela della Causa pia ecclesiastica, erano affidate ai Cancellieri Ministri del Censo nelle Provincie stesse;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data del 15 marzo 1867;

Ritenuta la necessità di provvedere circa a quelle Cause pie, le quali, o per essere commiste a scopi di beneficenza o per altra considerazione, non possono attribuirsi alle competenze dell'Economato generale dei Vacanti;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, e dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni esercitate in passato dai soppressi Cancellieri Ministri del Censo nelle Provincie Toscane sulle Opere delle chiese esistenti nelle Provincie medesime, vengono affidate ai Sindaci dei rispettivi Municipii in quanto non rientrano nelle competenze dello Economato generale dei Vacanti in ordine al R. Decreto del 18 settembre 1865, n. 2509.

Art. 2.

I Sindaci eserciteranno queste attribuzioni nei modi e termini voluti dai Regolamenti vigenti, e riserveranno specialmente a loro medesimi tutti gli atti importanti autorità, vigilanza e tutela sulle Opere, incaricando i Segretari del Comune dell'ufficio di Segretari o Attuari presso le Opere stesse.

Art. 3.

Sarà cura dei Sindaci di promuovere l'applicazione della Legge 3 agosto 1862, n. 753, e segnatamente di quanto è stabilito dall'art. 2 della medesima ogni qual volta risultasse che l'Opera della chiesa avesse a sè congiunto un lascito di beneficenza.

Art. 4.

Tutti i libri e documenti che concernono le accennate Opere, e che si conservavano negli Archivi dei cessati Uffici del Censo, saranno trasmessi e consegnati ai respettivi Archivi comunali.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino addì 20 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 12. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Tecchio.
U. Rattazzi.

N° 3677.

Regio Decreto *col quale il Comune di S. Anastasia in Provincia di Napoli viene dichiarato chiuso per la riscossione del dazio di consumo.*

28 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 della Legge 7 luglio 1864, n. 1827, sul dazio di consumo;

Vista la deliberazione 5 dicembre p. p., colla quale il Consiglio comunale di S. Anastasia domanda che quel Comune abbia a ritenersi chiuso nei rapporti del dazio di consumo;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la riscossione del dazio di consumo, il Comune di S. Anastasia in Provincia di Napoli viene dichiarato chiuso a partire dal primo giorno del mese successivo alla promulgazione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 *maggio* 1867
Reg. 40 *Atti del Governo a c.* 15. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Ferrara.

N° 3678.

Regio Decreto *col quale viene modificato il primo capoverso dell'art. 4 del Regolamento approvato col Decreto Reale del 26 luglio 1865, n. 2435.*

25 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 7 della Legge 25 aprile 1865, n. 2252;

Visto l'articolo 4 del Regolamento approvato col Reale Decreto del 26 luglio 1865, n. 2435;

Considerato che il disposto del citato articolo 4 non può ritenersi obbligatorio per le Provincie della Sardegna in quanto riguarda il ricevimento nelle loro casse delle somme anticipate dai Comuni cessionari dei terreni ademprivili, ed essere necessario che tali somme siano invece versate nelle Tesorerie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo capoverso dell'articolo 4 del Regolamento approvato col Decreto Reale del 26 luglio 1865, n. 2435, resta modificato nel seguente modo:

« I Comuni cessionari anticiperanno le spese mentovate nel precedente articolo in due rate eguali, facendone versamento nelle casse delle Regie Tesorerie provinciali. »

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 13. Ayres.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

F. De Blasiis

N° 3679.

Regio Decreto *che stabilisce a favore dell'Ingegnere Perito presso la Direzione delle Tasse e del Demanio pel Compartimento Parmense la retribuzione o diaria assegnata ai già Geometri catastali.*

28 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Decreti del cessato Governo Parmense del 16 aprile 1824, 24 maggio 1830, e 4 gennaio 1850, che fissarono lo stipendio, non che le competenze dovute ai già Geometri distrettuali del Catasto per tutte le operazioni di verifiche dei mutamenti avvenuti nella materia imponibile;

Veduto il R. Decreto del 26 luglio 1865, n. 2445, che ordinava la riunione degli Ufficii del Catasto all'Amministrazione delle Tasse e del Demanio;

Considerato che, giusta la pianta organica portata dal predetto Decreto di luglio 1865, lo stipendio dell'Ingegnere Perito addetto alla Direzione delle Tasse e del Demanio di Parma è venuto considerevolmente ad aumentarsi in rapporto a quello stabilito dai preesistenti organamenti locali;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La retribuzione o diaria assegnata ai già Geometri catastali col Decreto Parmense del 24 maggio 1830, e poscia ridotta con l'altro Decreto 4 gennaio 1850, per tutte le operazioni cui si riferiscono i sovra citati Decreti Parmensi, rimane stabilita a favore dello Ingegnere Perito presso la Direzione delle Tasse e del Demanio pel Compartimento Parmense a centesimi ottanta per ciascun ettare su cui si sarà estesa la sua opera.

Art. 2.

L'indennità di via conceduta allo stesso Perito col Decreto Parmense 16 aprile 1824, n. 21, è abolita, ed invece egli avrà diritto a godere dell'indennità di viaggio in conformità dell'art. 1 del R. Decreto 25 agosto 1863, n. 1446.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 14. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Ferrara.

N° 3680.

Regio Decreto *col quale sono condonate le pene inflitte, e soppresse le procedure pendenti pei fatti indicati nel capitolo XIX del Codice penale austriaco, commessi nelle Provincie della Venezia ed in quella di Mantova.*

9 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nelle Provincie della Venezia e in quella di Mantova è abolita l'azione penale, e perciò sono condonate le pene inflitte, e soppresse le procedure pendenti, pei fatti indicati nel capitolo XIX del Codice penale austriaco 27 maggio. 1852, commessi prima della pubblicazione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 9 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 32. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Tecchio.

N° 3681.

Regio Decreto *col quale sono estese all'Amministrazione Forestale delle Provincie Venete ed a quella di Mantova le disposizioni contenute nel Regio Decreto 21 gennaio 1864, concernente i martelli forestali.*

25 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto del 5 giugno 1811, n. 131;

Sulla proposizione del Nostro Ministro per gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese all'Amministrazione Forestale delle Provincie Venete ed a quella di Mantova le disposizioni

contenute nel Nostro Regio Decreto del 21 gennaio 1864, n. 1688.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 *maggio* 1867
Reg. 40 *Atti del Governo a c.* 17. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

F. DE BLASIIS.

N° 3682.

REGIO DECRETO *col quale l'ispezione governativa sugli Istituti di credito fondiario, creati colla Legge* 14 *giugno* 1866, *sarà esercitata dall'Ufficio di sindacato sulle Società commerciali e sugli Istituti di credito.*

25 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la Legge del 14 giugno 1866, n. 2983;

Veduti gli articoli 52 e 58 del Regolamento approvato con Regio Decreto del 25 agosto 1866, n. 3177;

Veduto il Nostro Decreto del 6 dicembre 1866, n. 3376;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ispezione governativa sugli Istituti di credito fondiario, creati colla citata Legge del 14 giugno 1866, affidata a delegati governativi speciali dal Nostro Decreto 6 dicembre 1866, n. 3376, sarà in deroga al Decreto stesso esercitata invece dallo Ufficio di sindacato sulle Società commerciali e sugli Istituti di credito, istituito colla Legge-Decreto del 27 maggio 1866, n. 2966.

Art. 2.

Il contributo annuo nelle spese della sorveglianza governativa è stabilito per ciascun Istituto di credito fondiario nelle somme seguenti:

I. Credito fondiario del Banco di Napoli	lire annue	6,000.
II. Credito fondiario della Cassa centrale di risparmio di Milano . . .	id.	5,000.
III. Credito fondiario dell'Opera di S. Paolo di Torino.	id.	2,000.
IV. Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena	id.	1,500.
V. Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna	id.	1,500.
Totale . . .	L.	16,000.

Art. 3.

Il contributo sopra stabilito potrà essere aumentato in proporzione e secondo l'importanza che fossero per avere in seguito presso ciascun Istituto le operazioni di credito fondiario.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 18. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

F. De Blasiis.

N° 3683.

Regio Decreto *che stabilisce un Consolato nell'Isola della* Riunione *(Affrica Orientale) con giurisdizione in tutto il suo territorio e dipendenze.*

25 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3 della Legge Consolare 28 gennaio 1866;

Visto l'articolo 2 del Regolamento approvato con R. Decreto 7 giugno 1866;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È stabilito un Nostro Consolato nell'Isola della *Riunione* (Affrica Orientale) con giurisdizione in tutto il territorio della medesima e sue dipendenze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 19. Ayrea.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

P. Di Campello.

N° 3684.

Regio Decreto *di convocazione del Collegio elettorale di Thiene.*

9 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data dell'8 maggio corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei De-

putati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Thiene n. 490;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Thiene, n. 490, è convocato pel giorno 26 maggio corrente, affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 2 giugno successivo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 9 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 36. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3685.

Regio Decreto *sull'ordinamento delle manifatture dei tabacchi.*

21 marzo 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 15 giugno 1865, n. 2397, sulla privativa dei sali e tabacchi;

Visto il Nostro Decreto 9 ottobre 1862, n. 888, sull'organizzazione delle Direzioni, Ispezioni e Sotto-Ispezioni delle Gabelle;

Occorrendo di provvedere ad un organamento uniforme pel servizio di fabbricazione dei tabacchi;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le annesse Tabelle, firmate d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, che stabiliscono:

A) Il ruolo del personale per le manifatture dei tabacchi, gli stipendi e le indennità;

B) Il ruolo degli agenti subalterni e degli operai stabili delle manifatture.

Art. 2.

Verrà stabilito per Decreto Ministeriale:

I. Il riparto del personale per ciascuna manifattura;

II. Il prezzo dei diversi lavori da eseguirsi a cottimo nelle manifatture dei tabacchi e le classi delle mercedi degli operai straordinarii;

III. La distribuzione degli agenti subalterni e degli operai stabili nelle diverse manifatture dei tabacchi secondo i bisogni del servizio.

Art. 3.

È approvato l'annesso Regolamento delle manifatture dei tabacchi, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 4.

I Direttori delle manifatture dei tabacchi ed i Capi-fabbrica, sotto l'osservanza delle istruzioni che riceveranno dal Ministro delle Finanze, assumono gli operai e le operaie.

Il Direttore generale delle Gabelle, sopra proposta dei Direttori delle manifatture o dei Capi-fabbrica, nomina i macchinisti, i capi e sotto-capi operai, i portinai, gli inservienti d'ufficio e le visitatrici. Nomina pure i commessi, gli allievi di fabbricazione ed i medici.

Il Ministro delle Finanze, sopra proposta del Direttore

generale delle Gabelle, nomina i fabbricanti, i controllori aggiunti, i computisti aggiunti ed i magazzinieri.

Gli altri impieghi sono conferiti per Decreto Reale sopra proposta del Ministro delle Finanze.

Art. 5.

Le disposizioni della Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, saranno applicate agli impiegati delle manifatture dei tabacchi che non trovassero posto nel nuovo organico.

Art. 6.

Il nuovo ordinamento delle manifatture dei tabacchi andrà in attività col giorno 1° luglio 1867, e da tale epoca cesserà agli impiegati, agenti subalterni ed operai ogni emolumento, sia in natura, che in denaro, non contemplato dal presente organico, e saranno soppresse le manifatture di Cava e di Capraia.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 21 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 20. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* RICASOLI.

DEPRETIS.

TABELLA A

Gradi, classe e numero del personale delle manifatture dei tabacchi.

Numero per ogni classe	Grado	Numero dei posti	Stipendio annuo per ogni posto	Totale della spesa per ogni classe	Totale	*Osservazioni*
9	Direttori	4	5,000	20,000	40,000	I direttori ed i capi-fabbrica hanno diritto all' alloggio gratuito nei locali delle manifatture.
		5	4,000	20,000		
1	Ispettore	1	4,000	4,000	4,000	
9	Capi tecnici	2	3,500	7,000	26,400	I direttori ed i capi tecnici nelle manifatture di Torino, Napoli e Firenze, hanno una indennità annua per le trasferte dall'uno all'altro stabilimento nell'unito specchietto stabilite.
		3	3,000	9,000		
		4	2,600	10,400		
5	Capi-fabbrica	5	3,000	15,000	15,000	
6	Fabbricanti periti ..	6	3,000	18,000	18,000	
14	Controllori	3	3,500	10,500	41,100	
		5	3,000	15,000		
		6	2,600	15,600		
3	Controllori aggiunti .	3	2,200	6,600	6,600	
14	Computisti	6	2,600	15,600	33,200	Al direttore della manifattura dei tabacchi in Venezia è accordata una gondola per accedere ai diversi magazzini.
		8	2,200	17,600		
3	Computisti aggiunti .	3	1,800	5,400	5,400	
21	Magazzinieri	6	2,600	15,600	45,400	
		7	2,200	15,400		
		8	1,800	14,400		
19	Fabbricanti	5	2,600	13,000	40,600	
		6	2,200	13,200		
		8	1,800	14,400		
92	Commessi	26	1,500	39,000	111,000	
		30	1,200	36,000		
		36	1,000	36,000		
11	Allievi	5	1,200	6,000	12,000	
		6	1,000	6,000		
14	Medici	3	1,200	3,600	11,900	
		5	1,000	5,000		
		5	600	3,000		
		1	300	300		
221				Totale ...L.	410,600	

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

SPECCHIETTO ***delle indennità assegnate ai direttori e capi tecnici per trasferimento alle sezioni delle manifatture.***

Manifatture	Importare delle indennità ai		Totale
	Direttori	Capi tecnici	
Napoli .... L.	650	450	1,100
Torino .... »	500	400	900
Firenze .... »	300	200	500
Totale ...L.	1,450	1,050	2,500

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

TABELLA B

RUOLO *degli agenti subalterni ed operai a mercede fissa delle manifatture dei tabacchi*

A paga mensile					A paga giornaliera				
Numero	Qualifica	Paga	Importo annuale	Totale per Categoria	Numero	Qualifica	Paga	Importo annuale	Totale per Categoria
2	Macchinisti	150	3,600	20,880		*Riporto* L.	....	......	424,080
12	Idem	120	17,280		65	Operai stabili	3. »	58,500	1,038,420
22	Capi operai	120	31,680	137,520	85	Idem	2. 80	71,400	
32	Idem	110	42,240		105	Idem	2. 60	81,900	
53	Idem	100	63,600		161	Idem	2. 40	115,920	
64	Sotto-capi operai	90	69,120	157,440	215	Idem	2. 20	141,900	
92	Idem	80	88,320		381	Idem	2. »	228,600	
13	Portinai	80	12,480	17,520	630	Idem	1. 80	340,200	
6	Idem	70	5,040		30	Maestre sigaraie	2. 20	19,800	63,960
6	Inservienti d'ufficio	70	5,040	12,240	34	Idem	2. »	20,400	
10	Idem	60	7,200		44	Idem	1. 80	23,760	
11	Visitatori	90	11,880	45,000	23	Operaie stabili	1. 30	8,970	288,120
17	Idem	80	16,320		185	Idem	1. 20	66,600	
20	Idem	70	16,800		235	Idem	1. 10	77,550	
23	Visitatrici	50	13,800	33,480	450	Idem	1. »	135,000	
41	Idem	40	19,680						
	Da riportare L.			424,080		Totale L.			1,814,580

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

REGOLAMENTO

delle manifatture dei tabacchi

TITOLO I.

Istituzione, dipendenza e classificazione.

Art. 1.

Le manifatture dei tabacchi dipendono immediatamente per la parte amministrativa del servizio dalle Direzioni compartimentali delle Gabelle; e per la parte tecnica dalla Direzione generale delle Gabelle.

Art. 2.

Le manifatture sono di due ordini a tenore della loro importanza.

Il personale addetto alle medesime si divide in superiore e secondario.

Gli impiegati superiori per le manifatture di primo ordine sono il direttore, l'ispettore, il capo tecnico ed il controllore. Per le manifatture di secondo ordine, il capo-fabbrica ed il controllore.

Gli impiegati subalterni sono i controllori aggiunti, i computisti, i computisti aggiunti, i periti fabbricanti, i magazzinieri, i fabbricanti, i commessi e gli allievi. Ad ogni manifattura è addetto un medico.

A ciascuna manifattura è assegnato un adequato numero di agenti subalterni ed operai. — Vanno compresi fra i primi il macchinista, i visitatori, gli inservienti d'ufficio, le visitatrici ed il portinaio.

Compongono il corpo degli operai:

1° I capi e sotto-capi operai e le maestre;

2° I lavoranti a paga fissa ed a cottimo.

TITOLO II.

Direttore.

Art. 3.

Il direttore dà norma a tutto il servizio nei limiti stabiliti dai regolamenti e dalle istruzioni, ed è responsabile del buon andamento della manifattura, e di ogni cosa di proprietà dello Stato esistente nella manifattura o nelle sue dipendenze; vigila alla fedele ed esatta esecuzione dei contratti che si riferiscono alla sua amministrazione.

Esso deve abitare nello stabilimento qualora fosse richiesto dall'Amministrazione.

Art. 4.

Dal direttore dipendono tutti gli impiegati, agenti subalterni ed operai applicati alla manifattura.

Tale dipendenza rispetto al capo tecnico ed al controllore si limita alla disciplina ed all'ordine di servizio. In affari d'importanza, che saranno specificati dal Ministero, il direttore deve sentire il parere di questi impiegati.

Art. 5.

Esso poi corrisponde direttamente colla Direzione delle Gabelle, coi capi delle manifatture e colle autorità locali per ciò che concerne il servizio. Nella parte tecnica, nei casi d'urgenza e di particolari incarichi, corrisponde direttamente colla Direzione generale delle Gabelle.

Firma inoltre la corrispondenza, gli ordini di servizio, ed appone il *visto* ai documenti di contabilità.

Art. 6.

Veglia sul buon andamento del servizio della manifattura, e quindi:

a) Si assicura che ciascuno impiegato adempia alle incombenze di suo istituto, e tranne che pei commessi, non può cam-

biare le attribuzioni dei titolari senza permesso della Direzione generale delle Gabelle;

b) Visita ogni giorno i laboratorii, i magazzini, gli uffici, e verifica di tratto in tratto lo stato dei generi, confrontandoli coi registri e colle note della fabbrica;

c) Vigila affinchè sieno tenute colla debita esattezza e sempre al corrente le scritturazioni, e perchè siano osservati i termini per l'invio delle dimostrazioni prescritte.

Art. 7.

Esso esercita il potere disciplinare sopra gli impiegati, agenti subalterni ed operai; e quindi:

a) Li sospende dal servizio per un tempo indeterminato quando siensi resi colpevoli di trasgressioni che andrebbero punite con la destituzione, oppure quando tale misura sia urgentemente richiesta dall'interesse dell'Amministrazione. Deve però darne conto entro ventiquattro ore alla Direzione delle Gabelle, la quale a sua volta ne informerà la Direzione generale per le disposizioni definitive che eccedessero la competenza dei direttori compartimentali.

Per le trasgressioni di minor conto ha facoltà di applicare agli operai la pena della sospensione per un tempo non maggiore di giorni otto, salvo gli effetti dell'eventuale ricorso all'autorità superiore;

b) Infligge la pena dell'ammonizione agli impiegati subalterni, e quella della perdita dello stipendio o della paga agli agenti subalterni ed agli operai per giorni otto;

c) Deve portare a cognizione della Direzione compartimentale le trasgressioni del controllore e degli altri impiegati superiori, e quelle la cui punizione eccedesse la sua competenza.

Art. 8.

Esso immette in servizio direttamente, od in seguito a speciale

delegazione, gli impiegati ed agenti subalterni destinati a dipendere da lui.

Art. 9.

Accetta in servizio gli operai ed assegna agli stessi la mercede nei limiti dell'organico ed attenendosi alle norme impartite dal Direttore generale.

Art. 10.

Accorda permessi d'assenza per dieci giorni nel corso di un anno agli impiegati subalterni, e di giorni quindici agli agenti subalterni ed operai a paga fissa.

Art. 11.

È responsabile dell'esattezza delle richieste presentate per somministrazioni di tabacchi ed altri oggetti necessari allo stabilimento.

Nei casi di vera e constatata urgenza è autorizzato a sostenere le spese per somme non superiori a L. 50, sempreché ne renda contemporaneamente informato il Direttore compartimentale delle Gabelle.

Art. 12.

Presiede alle perizie dei tabacchi che si eseguono nella manifattura; vigila affinchè le operazioni, che ad esse si riferiscono, si compiano esattamente, ed in caso di discrepanza di pareri fra i periti, o emette il proprio giudizio o ne fa motivato rapporto alla Direzione generale.

Art. 13.

Il direttore è responsabile del mantenimento dell'ordine nella manifattura e sue dipendenze, e può richiedere all'uopo l'intervento dell'autorità giudiziaria e municipale, non che il concorso della forza pubblica.

Art. 14.

In caso di assenza o di impedimento del direttore, il capo tecnico ne assume le funzioni e la responsabilità che colle me-

desime si congiunge. Qualora l'assenza dovesse durare più di otto giorni, ne dovrà essere informata la Direzione generale delle Gabelle per mezzo della Direzione compartimentale, per gli ulteriori provvedimenti.

TITOLO III.

Ispettore.

Art. 15.

L'ispettore assegnato alla manifattura dei tabacchi in Firenze è ad esclusiva disposizione della Direzione generale delle Gabelle, la quale secondo le esigenze del servizio lo destina a sopraintendere alle perizie ed al ricevimento dei tabacchi, a riscontrare le contabilità nelle manifatture, a vigilare sull'uso e movimento delle materie tutte che servono alla fabbricazione dei tabacchi, ed in generale sull'andamento del servizio delle manifatture.

Può venire inoltre incaricato di sorvegliare le perizie ed il movimento dei tabacchi nei magazzini di deposito, e praticare straordinarie verificazioni nei medesimi, non che in quelli di spedizione e di vendita.

TITOLO IV.

Capo tecnico.

Art. 16.

Esso ha l'immediata direzione e sorveglianza della fabbricazione dei tabacchi ed è responsabile dei risultati, laonde:

a) Veglia sulla conservazione dei fabbricati, delle macchine ed utensili, dei tabacchi sì greggi che lavorati, e delle altre materie e generi destinati alle lavorazioni;

b) Sorveglia affinchè i registri e le altre scritture dei la-

boratorii e delle officine siano tenute con esattezza e sempre al corrente;

c) Dirige le operazioni dei fabbricanti e degli allievi, e porta la sua sorveglianza sopra gli operai.

Art. 17.

Esso interviene inoltre alle perizie di conserva coi periti fabbricanti e coi fabbricanti a ciò destinati.

Art. 18.

Dà il proprio avviso sul numero di operai da destinarsi ad un determinato lavoro.

Partecipa al direttore le mancanze degli agenti ed operai posti sotto la sua sorveglianza, ed indica al medesimo coloro che reputa meritevoli d'avanzamento.

Nelle manifatture di Firenze, Napoli e Torino il capo tecnico ha la dirigenza di altro degli stabilimenti in cui sono divise le manifatture stesse.

Art. 19.

In caso d'assenza o di impedimento è surrogato dal fabbricante di grado superiore.

TITOLO V.

Capo-fabbrica.

Art. 20.

Il capo-fabbrica nelle manifatture di secondo ordine cumula le mansioni di direttore e di capo tecnico.

Art. 21.

In caso d'assenza o di suo impedimento è surrogato dal controllore.

TITOLO VI.

Controllore.

Art. 22.

Il controllore riscontra tutte le operazioni che si fanno nella manifattura, senza prendervi parte attiva, e dare alcun ordine, o sospenderne l'esecuzione; e quindi porta speciale attenzione sull'adempimento dei contratti e delle perizie, sul movimento degli oggetti che entrano ed escono dalla manifattura, sull'osservanza dei preventivi, sull'osservanza dell'orario nella manifattura, sul pagamento delle mercedi e sull'esecuzione degli ordini.

Art. 23.

Egli veglia perchè i tabacchi ed altri generi non siano adoperati ad usi estranei; perchè gli operai non vengano distratti per servigi particolari, e perchè gli operai a mercede fissa non percepiscano contemporaneamente anche il compenso dato ai cottimanti.

Art. 24.

Esamina i registri e le scritturazioni del computista, confrontandoli colle relative carte giustificative, e contrassegna tutti i documenti di contabilità prima che sieno sottoposti al *visto* del direttore, ed è responsabile della regolarità dei medesimi.

Art. 25.

Può esigere che gli impiegati di ogni grado gli forniscano tutti i mezzi per facilitare l'esercizio efficace del suo mandato.

Art. 26.

Tiene la gestione della cassa e ne ha la conseguente responsabilità.

Art. 27.

In caso di dissenso sopra affari importanti tra il direttore ed il controllore, dovrà questi riferirne alla Direzione generale delle Gabelle col mezzo della Direzione compartimentale.

Art. 28.

In caso d'assenza o di suo impedimento viene sostituito dal controllore aggiunto, o da quell'impiegato che verrà appositamente delegato dal Direttore compartimentale delle Gabelle.

TITOLO VII.

Controllore aggiunto.

Art. 29.

Il controllore aggiunto viene aggregato alle manifatture, il servizio delle quali si fa in distinte località.

Art. 30.

Dipende direttamente dal controllore, ne esegue gli ordini e lo tiene informato dell'andamento del servizio di cui gli è affidata la sorveglianza.

TITOLO VIII.

Fabbricanti periti.

Art. 31.

I fabbricanti periti sono applicati alle più importanti manifatture. Essi fanno le perizie di conserva col capo tecnico, e vengono destinati per delegazione speciale del Ministero a far parte delle commissioni di perizia pel ricevimento dei tabacchi.

Nel conferimento di questi posti di perito saranno preferiti coloro che abbiano sostenuto lodevolmente gli esami di chimica e di botanica.

Art. 32.

I periti fabbricanti sono posti sotto l'immediata dipendenza del capo tecnico, e concorrono coi fabbricanti alla esecuzione di tutti i lavori di fabbricazione.

In caso di essenziali divergenze di parere col capo tecnico,

per ciò che si riferisce alle lavorazioni, hanno facoltà di ricorrere al direttore.

Art. 33.

Esercitano l'immediata sorveglianza sui capi e sotto-capi operai, sulle maestre e sugli operai da loro dipendenti.

Vigilano sulla tenuta dei registri e delle note dei laboratorii, ed impediscono dispersioni di generi.

Art. 34.

In caso di assenza o di impedimento sono surrogati dai fabbricanti o dagli allievi, secondo che il direttore lo stimerà più conveniente nell'interesse del servizio.

TITOLO IX.

Computista.

Art. 35.

Il computista:

a) Tiene i giornali, gli inventari e tutte le scritturazioni, che si riferiscono al movimento dei tabacchi, dei generi ed oggetti diversi, ed alle spese della manifattura;

b) Fa i preventivi annuali, ed ogni altra dimostrazione periodica;

c) Assiste alle verificazioni di cassa;

d) Liquida le spese ordinate dal direttore.

Art. 36.

In caso di assenza viene surrogato dal computista aggiunto, ed in mancanza di questo da un commesso destinato dal direttore.

TITOLO X.

Computista aggiunto.

Art. 37.

Il computista aggiunto viene aggregato alle manifatture, il servizio delle quali si fa in distinte località.

Art. 38.

Dipende direttamente dal computista, ne esegue gli ordini e tiene tutte le scritturazioni che si riferiscono allo stabilimento presso il quale è destinato.

Art. 39.

In caso di assenza viene surrogato da un commesso destinato dal direttore sulla proposta del computista.

TITOLO XI.

Magazziniere.

Art. 40.

Il magazziniere riceve, custodisce, spedisce e distribuisce tutti i tabacchi greggi e lavorati, gli ingredienti, oggetti diversi, macchine, utensili, ecc. che vengono introdotti nella manifattura, non che i tabacchi greggi (foglie di scarto) semilavorati e lavorati provenienti dai laboratorii, ed è risponsabile della buona loro conservazione finchè trovansi sotto la sua custodia.

Interviene alle consegne dei generi da un laboratorio all'altro e ne accerta l'esattezza.

Art. 41.

In caso di assenza o di suo impedimento viene surrogato da un commesso a scelta del direttore.

Negli stabilimenti ai quali per la loro importanza sono assegnati due magazzinieri, uno custodisce e sorveglia il movimento dei tabacchi, l'altro vigila sulla custodia e sul movimento degli altri generi.

TITOLO XII.

Fabbricanti.

Art. 42.

Le disposizioni degli articoli 32, 33 e 34 del presente Regolamento sono applicabili anche ai fabbricanti.

Art. 43.

Potranno essere chiamati a fungere da periti nel ricevimento dei tabacchi.

TITOLO XIII.

Commessi.

Art. 44.

I commessi tengono le scritturazioni, sussidiano i computisti, i magazzinieri ed i fabbricanti, e vengono distribuiti per turno nei diversi rami di servizio.

TITOLO XIV.

Allievi.

Art. 45.

Gli allievi sono posti sotto la dipendenza dei capi tecnici e dei fabbricanti.

Art. 46.

La nomina degli allievi si farà per concorso.

Gli aspiranti a tali posti dovranno produrre i seguenti documenti:

a) Atto di nascita comprovante l'età non minore di anni 18, nè maggiore di anni 25, e la nazionalità italiana;

b) Certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità municipale dell'ultimo domicilio dell'aspirante;

c) Attestato degli studi fatti, dei gradi conseguiti presso alcuno degli istituti tecnici.

Art. 47.

Prima della nomina ad allievo, l'aspirante deve prestare gratuitamente l'opera sua per un tempo non minore di 6 mesi.

TITOLO XV.

Medici.

Art. 48.

I medici visitano gli agenti subalterni ed operai delle manifatture, non che le guardie doganali del luogo dove le manifatture hanno sede; visitano eziandio i laboratorii e si conformano alle altre istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze.

TITOLO XVI.

Agenti subalterni.

Macchinista.

Art. 49.

Il macchinista dipende direttamente dal capo tecnico. Attende specialmente ai meccanismi ed eseguc per quanto è possibile le riparazioni ed i miglioramenti dei quali possono abbisognare.

Visitatori e visitatrici.

Art. 50.

I visitatori e le visitatrici dipendono direttamente dal direttore o dal capo-fabbrica. Eseguono rispettivamente le visite agli agenti subalterni ed operai, alle maestre ed alle operaie, e disimpegnano quelle altre incombenze che sono loro imposte dalle istruzioni.

Portinai.

Art. 51.

I portinai dipendono immediatamente dal direttore o capo-fabbrica. - Essi devono abitare nello stabilimento.

Art. 52.

Vigilano affinchè nessuna persona estranea al servizio dello

stabilimento abbia accesso in questo senza preventiva licenza del direttore o capo-fabbrica, ed onde non avvengano clandestine sottrazioni di generi dalla manifattura.

Art. 53.

Eseguono la visita ai carrettieri, artigiani e facchini estranei alla manifattura, ai quali per ragioni di servizio viene dato accesso nella medesima. In caso di bisogno visitano anche gli agenti subalterni ed operai dello stabilimento.

Inservienti d'ufficio.

Art. 54.

Gli inservienti sono tenuti a quelle incombenze che verranno loro affidate dal direttore.

Ad essi è specialmente demandata la custodia e la pulizia dei locali ad uso degli uffici.

TITOLO XVII.

Personale operaio.

Capi, sotto-capi operai e maestre.

Art. 55.

I capi e sotto-capi operai sono scelti fra gli operai che maggiormente si distinguono per cognizioni pratiche, condotta e capacità nello scrivere e conteggiare.

Dipendono direttamente dal capo tecnico, o dai fabbricanti, o dal magazziniere, secondo l'officina, laboratorio o magazzino a cui sono aggregati.

Essi distribuiscono il lavoro agli operai e ne sorvegliano la esatta esecuzione.

Art. 56.

Le maestre sono scelte fra le migliori operaie esperte nelle lavorazioni e che alla capacità uniscono una irreprensibile condotta.

Art. 57.

Sono responsabili dell'esattezza del lavoro delle operaie poste sotto la loro dipendenza e vigilanza.

Art. 58.

Dipendono immediatamente dai capi operai e ne eseguono gli ordini.

Operai.

Art. 59.

Per essere ammesso come operaio nella manifattura dei tabacchi è necessario:

a) Di essere cittadino del Regno;

b) Di avere un'età non minore di anni 18 per gli uomini, e di 14 per le donne, e non maggiore di anni trenta tanto per gli uni che per le altre;

c) Di aver tenuta buona condotta, di essere riconosciuto dal medico dello stabilimento fisicamente idoneo al servizio e di aver subìta la vaccinazione;

d) Di non essere stato espulso da altre manifatture dello Stato, dalle guardie doganali, o da altro corpo armato dello Stato;

e) Di non essere stato condannato per reato che porti pena superiore a quelle correzionali, o per titolo di lucro.

Quelli che escono dal corpo delle guardie doganali o di pubblica sicurezza, o dal servizio militare di terra o di mare, potranno essere ammessi fino alla età di 35 anni.

Saranno nelle ammissioni preferiti coloro che sanno leggere e scrivere, e che hanno lodevolmente già servito nelle manifatture dello Stato ed hanno dovuto lasciare il servizio per adempiere agli obblighi della leva.

TITOLO XVIII.

Disposizioni generali.

Art. 60.

La Direzione generale delle Gabelle potrà richiamare a sè la trattazione di qualunque affare che pel presente Regolamento entri nelle attribuzioni del direttore.

Art. 61.

Gli impiegati di ogni grado e gli agenti subalterni sono obbligati di promuovere con ogni cura l'interesse dell'Amministrazione e di attenersi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle apposite istruzioni.

Sono strettamente responsabili del regolare andamento del servizio, tanto per ciò che riguarda il proprio operato, quanto per quello del personale rispettivamente affidato alla loro direzione e sorveglianza.

Art. 62.

In occasione della prima nomina ad un posto provvisto di stipendio ogni impiegato deve prestare il giuramento prescritto dai Regolamenti.

Art. 63.

Gli impiegati di ogni grado hanno l'obbligo di prestar servizio in qualunque località vengano destinati; in caso di rifiuto potranno essere dichiarati dimissionari.

Art. 64.

Le funzioni di ogni grado nelle manifatture dei tabacchi sono incompatibili con quelle di sindaco, avvocato, procuratore, causidico, o con altro impiego giudiziario, civile o militare, non che con l'esercizio di qualsiasi professione o commercio.

Art. 65.

Nei posti inferiori a quello di direttore, ispettore, capo te-

cnico, controllore e capo-fabbrica, l'avanzamento nelle classi di ciascuna categoria d'impiego avrà luogo per anzianità.

Nel conferimento dei posti sopra indicati si avrà riguardo al merito ed all'anzianità.

Art. 66.

L'anzianità degli impiegati appartenenti ad una medesima categoria d'impieghi si calcola dalla data del decreto di nomina di ciascuno alla stessa classe.

Qualora più impiegati fossero stati nominati contemporaneamente, si risale alla anzianità del precedente impiego.

Art. 67.

La Direzione generale, completati che saranno i quadri del personale di ciascuna di dette categorie, farà compilare le liste di anzianità per ogni grado e classe, e ne ordinerà la comunicazione alle Direzioni.

Nella compilazione di tali liste non si avrà riguardo agli emolumenti accessori dello stipendio fisso.

TITOLO XIX.

Punizioni.

Art. 68.

Le trasgressioni di servizio degli impiegati, agenti subalterni ed operai delle manifatture saranno punite secondo le norme generali per gli impiegati dello Stato, fermo l'obbligo di risarcimento pei danni eventuali recati allo Stato ed ai terzi.

Indipendentemente da ciò per le infrazioni ai Regolamenti e relative istruzioni potrà infliggersi:

1° L'ammonizione;

2° La sospensione da tre giorni a tre mesi dal servizio e dal soldo;

3° La traslocazione senza indennità;

4° La degradazione;

5° La dispensa dal servizio;

6° La destituzione.

Art. 69.

La pena dell'ammonizione sarà applicata per lievi mancanze, che riguardano semplicemente l'ordine del servizio.

Art. 70.

La pena della sospensione o della traslocazione sarà inflitta nei casi:

1° Di recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente;

2° Di gravi mancanze o trascuratezze di servizio e particolarmente:

a) Per contegno arbitrario ed indebito verso i fornitori di generi, gli imprenditori dei trasporti e le persone che per affari si presentano alla manifattura;

b) Per insubordinazione verso gli impiegati di grado superiore;

c) Per debiti incontrati con persone, che hanno attinenze d'interessi colle manifatture, o con qualunque dei subordinati per ragione di servizio;

d) Per annotazioni di ricevimenti e consegne di tabacco od altro, su fogli volanti, anzichè su appositi registri e modelli stampati;

e) Per ritardo eccessivamente prolungato e non giustificato nella produzione dei preventivi e consuntivi, delle dimostrazioni prescritte dalle istruzioni e di altri consimili lavori, e per grave inesattezza dei medesimi o delle prescritte scritturazioni;

f) Per mancata sorveglianza sulla regolare esecuzione dei contratti, specialmente riguardo alle qualità e quantità dei generi ed alla prestazione dell'opera convenuta, sempre che non vi sia indizio di dolosa intelligenza a danno dell'Amministrazione;

g) Per duplicata emissione di documenti di contabilità senza superiore autorizzazione;

h) Per arbitraria assenza dall'ufficio o per congedo ottenuto per malattia simulata.

L'impiegato a cui spetta di vegliare onde i suoi dipendenti non si assentino arbitrariamente, potrà incorrere nella stessa pena, qualora tralasciasse di riferire a chi di dovere le indebite assenze che fossero venute a sua cognizione.

Art. 71.

La pena della degradazione sarà inflitta nei casi:

1° Di recidiva alle infrazioni di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *f* dell'articolo precedente;

2° Di condotta immorale che abbia cagionato pubblico scandalo, o che in qualunque modo abbia recato danno al regolare andamento del servizio;

3° Di grave insubordinazione;

4° Di compilazione di dimostrazioni e preventivi non conformi alle risultanze dei registri o dei documenti, allo scopo di coprire irregolarità avvenute nell'amministrazione;

5° Di manco di danaro nella cassa dell'ufficio per somma superiore a lire venti;

6° Di violato segreto negli affari di servizio, qualora sia da ciò derivato, o avesse potuto derivarne danno all'Erario;

7° Di iscrizione nei registri di partite di tabacco ed altri generi senza l'appoggio dei prescritti documenti;

8° Di ommissione della pronta iscrizione nei registri di partite ricevute, consegnate o riconosciute in più od in meno nei depositi, qualora il ritardo accenni a men rette intenzioni;

9° Di grave trascuranza nell'adempimento dei proprii doveri, da cui ne sia derivato o potesse derivare danno all'Erario;

10° Di abuso degli oggetti di proprietà dell'Amministrazione, valendosene per proprio, quanto per conto dei terzi;

11° Di guasti cagionati con proposito deliberato o per colpevole negligenza ai tabacchi, ai generi, alle macchine, ecc dell'Amministrazione.

Art. 72.

Sarà pronunziata la dispensa dal servizio nei casi di recidività nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Incorrerà pure nella dispensa dal servizio quell'impiegato, che non abbandonerà immediatamente, assumendo l'impiego, le funzioni, professioni, industrie ed il commercio dichiarati incompatibili coll'impiego medesimo.

Sarà inflitta la pena della destituzione nei casi:

1° Di sottrazione di tabacco, di ogn'altro genere od oggetto, e di trascuranza nel palesarle a chi pel suo ufficio è obbligato a farlo;

2° Di accettazione o domanda di doni tanto direttamente che indirettamente per motivo di operazioni di ufficio;

3° Di contravvenzioni qualificate per contrabbando dalla Legge sulle privative dello Stato, od assimilate nella punizione al contrabbando, se punibili con pene maggiori di quelle di polizia;

4° Di dolosa indicazione in qualsiasi documento;

5° Di falsificazione d'un registro, bolletta od altro documento;

6° Di falsa certificazione sull'adempimento di operazioni, sulla prestazione d'opera, ecc.;

7° Di manco doloso di danaro nelle casse per somma superiore a lire venti;

8° Di mancanza come quelle indicate negli articoli precedenti, quando vi sia dolo manifesto, o diano luogo all'azione penale per crimine.

Art. 73.

Alle trasgressioni non contemplate nei precedenti articoli

saranno applicate per analogia le pene stabilite nel presente titolo.

Art. 74.

La recidività trae seco l'applicazione della pena più grave nei casi contemplati dagli articoli antecedenti, se però dal giorno della pena pronunciata anteriormente a quello della nuova trasgressione non sieno decorsi cinque anni.

Art. 75.

La competenza per applicare tutte queste pene è determinata dalle disposizioni, che regolano le attribuzioni delle autorità e degli uffici.

Art. 76.

Qualora la condotta di un agente subalterno od operaio nel suo complesso fosse tale da non ispirare la piena fiducia dell'Amministrazione, potrà il medesimo essere dispensato dal servizio.

Per gl'impiegati si procederà a tenore delle disposizioni vigenti a tal proposito.

TITOLO XX.

Disposizioni transitorie.

Art. 77.

Finchè non venga ordinato il servizio delle Direzioni delle Gabelle nelle Provincie Venete, la manifattura dei tabacchi in Venezia dipenderà, per la parte amministrativa, da quel delegato per le Finanze.

Art. 78.

Alla vigilanza esterna dei magazzini e delle officine potrà venir provveduto con agenti sedentarii della Guardia doganale.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

N° 3686.

Decreto Ministeriale *col quale è stabilito il numero degli operai destinati nelle manifatture dei tabacchi, ed è fissato il prezzo dei lavori da eseguirsi a cottimo*

21 marzo 1867

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la Legge 15 giugno 1865 sulla privativa dei sali e tabacchi;

Visto il Reale Decreto in data d'oggi sull'ordinamento delle manifatture dei tabacchi dello Stato;

DETERMINA:

Art. 1.

Il personale degli impiegati, degli agenti subalterni e degli operai stabili verrà distribuito nelle manifatture dei tabacchi giusta gli annessi Prospetti *A*, *B*.

Art. 2.

Il prezzo dei lavori da eseguirsi a cottimo verrà corrisposto entro i limiti portati dalla tabella *C*.

Art. 3.

Il Direttore generale delle Gabelle, sentiti i Direttori delle manifatture ed i capi-fabbrica, determinerà:

1. Il prezzo di cottimo da corrispondersi entro i limiti suddetti nelle diverse manifatture;

2. Il numero e la mercede degli operai straordinari da applicarsi a ciascuna manifattura a seconda dei bisogni del servizio, i quali non potranno eccedere quelli portati dalla Tabella *D*, annessa al presente Decreto.

Art. 4.

Gli operai retribuiti a mercede giornaliera non potranno rifiutarsi alla esecuzione di lavori a cottimo, ricevendone il relativo compenso a tenore della Tabella *C*, annessa al presente Decreto, in sostituzione della mercede fissa, conservando però i diritti e gli obblighi inerenti alla loro posizione.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze addì 21 marzo 1867.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 21. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Ricasoli.

Il Ministro
Depretis.

Prospetto A.

Numero degli Impiegati

stabilito per ogni manifattura di tabacchi.

Manifatture dei Tabacchi	Direttori a Lire 5000 e 4000	Ispettori a Lire 4000	Capi Tecnici a Lire 3500 3000 e 2600	Periti Fabbricanti a Lire 3000	Capi-Fabbrica a Lire 3000	Controllori			Controllori aggiunti a Lire 2200	Computisti a Lire 2600 e 2200	Computisti aggiunti a Lire 1800	Magazzinieri a Lire 2600 2200 e 1800	Fabbricanti a Lire 2600 2200 e 1800	Commessi a Lire 1500 1200 e 1000	Allievi a Lire 1200 e 1000	Medici				Totale
						a Lire 3500	a Lire 3000	a Lire 2600								a Lire 1200	a Lire 1000	a Lire 600	a Lire 300	
Napoli e dipendenze	1	»	1	1	»	1	»	»	1	1	1	3	3	22	2	1	»	»	»	38
Torino e Parco . . .	1	»	1	1	»	1	»	»	1	1	1	2	2	12	2	1	»	»	»	26
Firenze e Parco . . .	1	1	1	1	»	1	»	»	1	1	1	2	2	8	1	1	»	»	»	22
Milano	1	»	1	1	»	»	1	»	»	1	»	2	1	8	1	»	1	»	»	18
Venezia	1	»	1	1	»	»	1	»	»	1	»	2	1	10	1	»	1	»	»	20
Bologna	1	»	1	1	»	»	1	»	»	1	»	2	1	8	1	»	1	»	»	18
Chiaravalle	1	»	1	»	»	»	1	»	»	1	»	1	1	5	1	»	»	1	»	13
Lucca	1	»	1	»	»	»	1	»	»	1	»	1	1	4	1	»	»	1	»	12
Modena	1	»	1	»	»	»	1	»	»	1	»	1	1	3	1	»	1	»	»	11
Sestri Ponente . . .	»	»	»	»	1	»	»	1	»	1	»	1	1	2	»	»	»	1	»	8
Cagliari	»	»	»	»	1	»	»	1	»	1	»	1	2	3	»	»	1	»	»	10
Parma	»	»	»	»	1	»	»	1	»	1	»	1	1	2	»	»	»	1	»	8
Massa	»	»	»	»	1	»	»	1	»	1	»	1	1	2	»	»	»	»	1	8
Lecce	»	»	»	»	1	»	»	1	»	1	»	1	1	3	»	»	»	1	»	9
	9	1	9	6	5	3	6	5	3	14	3	21	19	92	11	3	5	5	1	221

Visto: il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

PROSPETTO B

Numero degli agenti subalterni ed operai stabili a mercede fissa stabilite per ogni manifattura dei tabacchi.

Qualifica	Paga		Numero delle diverse classi d' operai per ogni manifattura.														Totale operai
	Mensile	Giornaliera	Napoli	Torino e Parco	Milano	Venezia	Firenze e Parco	Bologna	Chiaravalle	Lucca	Modena	Parma	Sestri Ponente	Cagliari	Massa	Lecce	
Macchinista	150	» »	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Idem	120	» »	»	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Capi operai	120	» »	6	3	2	2	4	2	1	1	1	»	»	»	»	»	22
Idem	110	» »	8	6	2	2	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	32
Idem	100	» »	10	6	5	5	6	6	3	4	2	2	1	1	1	1	53
Sotto capi operai	90	» »	18	9	4	4	5	6	4	4	2	2	2	1	1	2	64
Idem	80	» »	26	15	5	5	10	8	4	5	3	2	3	2	2	2	92
Portinai	80	» »	2	2	1	1	1	1	1	1	1	»	1	1	»	»	13
idem	70	» »	1	1	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	1	1	6
Inservienti d' ufficio	70	» »	1	1	1	1	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	6
Idem	60	» »	1	1	»	»	»	»	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Visitatori	90	» »	3	2	1	1	2	1	»	1	»	»	»	»	»	»	11
Idem	80	» »	2	2	2	2	3	3	1	2	»	»	»	»	»	»	17
Idem	70	» »	3	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	20
Visitatrici	50	» »	7	5	3	3	2	2	»	»	»	»	1	»	»	»	23
Idem	40	» »	9	6	2	2	3	3	4	4	2	2	1	1	1	1	41
Operai stabili	»	3. »	25	15	7	8	5	5	»	»	»	»	»	»	»	»	65
Idem	»	2. 80	32	18	5	5	5	18	»	»	»	»	2	»	»	»	85
Idem	»	2. 60	42	20	5	5	10	15	»	4	»	»	4	»	»	»	105
Idem	»	2. 40	50	25	15	15	20	20	»	4	5	2	3	2	»	»	161
Idem	»	2. 20	50	30	20	20	40	30	»	6	10	2	3	2	2	»	215
Idem	»	2. »	70	60	40	40	45	50	12	30	10	10	6	5	3	»	381
Idem	»	1. 80	105	110	65	65	55	50	60	15	25	25	15	10	10	20	630
Maestre sigaraie	»	2. 20	15	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30
Idem	»	2. »	9	3	4	4	4	4	»	4	2	»	»	»	»	»	34
Idem	»	1. 80	»	»	6	6	2	4	5	3	3	3	4	2	2	4	44
Operaie stabili	»	1. 30	5	3	3	3	2	3	»	3	1	»	»	»	»	»	23
Idem	»	1. 20	50	30	35	35	9	10	»	10	6	»	»	»	»	»	185
Idem	»	1. 10	50	30	35	35	20	20	»	12	13	5	10	5	»	»	235
Idem	»	1. »	90	80	50	50	8	40	50	10	25	10	15	5	5	12	450

Visto: Il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

TABELLA C.

Tabella dei prezzi dei lavori a cottimo
presso le manifatture dei tabacchi.

N° progressivo	Descrizione dei lavori	Misura unitaria	Prezzo del lavoro minimo Lire	C.	Prezzo del lavoro massimo Lire	C.
1	Fabbricazione dei sigari Avana 1ª 2ª 3ª qualità e 4ª qualità Trabucos e Panatelas, compresi lo scostolamento di tutta la foglia, il taglio delle fasce e la spuntatura.	Quint. met.	240.	»	300.	»
2	Idem dei sigari Avana 4ª qualità Londres e Galanes e dei sigari superiori come sopra.	id.	170.	»	200.	»
3	Idem dei sigari comuni di forma uso Avana (del Moro, uso Roma e nazionali) come sopra.	id.	85.	»	100.	»
4	Idom dei sigari Virginia alla paglia (lunghi e corti) compresi la preparazione della foglia e delle paglie, il taglio delle fasce e la spuntatura.	id.	70.	»	85.	»
5	Idem dei sigari (buon gusto ed Americani) fermentati (finchè dura la lavorazione per opera degli uomini in Firenze) compresi lo scostolamento delle foglie per le fasce, il taglio delle fasce e la spuntatura	id.	60.	»	75.	»
6	Idem dei sigari fermentati (lavorati dalle donne) compresi lo scostolamento della foglia per le fasce, il taglio delle fasce e la spuntatura.	id.	40.	»	50.	»
7	Idem dei sigari comuni a foggia Svizzera Wevey lunghi e pressati, compresi lo scostolamento della foglia per le fasce, il taglio delle fasce e la spuntatura.	id.	60.	»	75.	»
8	Idem dei sigari nazionali (uso Nizza) dei comuni forti e leggieri (Chiaravalle), compresi lo scostolamento di tutta la foglia, il taglio delle fasce e la spuntatura.	id.	56.	»	70.	»

Nº progressivo	Descrizione dei lavori	Misura unitaria	Prezzo del lavoro	
			minimo	massimo
			Lire C.	Lire C.
9	Scostolamento della foglia non compreso negli altri cottimi	Quint. met.	2. 10	2. 50
10	Lavorazione dei Caradà. Tutte le operazioni dal ricevimento della foglia nel laboratorio fino alla consegna dei tabacchi perfetti al magazziniere	id.	2. »	2. 30
11	Idem delle polveri Erbasanta, Leccesi e Zenzigli, come sopra	id.	7. »	8. »
12	Idem degli altri tabacchi da fiuto.			
	a) Macinazione delle materie essiccate, tutte le operazioni necessarie alla formazione delle farine perfette { A. fine	id.	1. 20	1. 40
	{ B. in iscaglia	id.	» 60	» 80
	b) Triturazione colle frange taglienti o colle pile e tinelli di materie essiccate e non essiccate	id.	1. »	1. 20
13	Trasporto dei tabacchi e delle materie nel ricevimento, nel passaggio tra i magazzini ed i laboratori e nella spedizione	id.	» 09	» 12
14	Imboettamento dei tabacchi in polvere — formare le boette e gli astucci, pesare il tabacco, inviluppare le boette e collocarle nelle casse.			
	A) con macchine apposite	id.	» 88	1. »
	B) senza macchine	id.	1. 60	2. »
15	Idem, pesare, condizionare in scatole le polveri Leccesi di qualità superiore e rivestire le scatole	id.	3. »	3. 50
16	Impacchettamento dei sigari. Cernita, numerazione e riposizione dei sigari Avana nelle cassette, e dei sigari scelti uso Roma nelle scatole di cartone ed apposizione delle etichette	id.	2. »	2. 50

N° progressivo	Descrizione dei lavori	Misura unitaria	Prezzo del lavoro minimo	Prezzo del lavoro massimo
			Lire C.	Lire C.
17	Preparazione delle cassette di legno.	Ogni cento	1. 50	2. »
18	Idem delle scatole di cartone.	id.	1. »	1. 20
19	Cernita, numerazione, fascettazione e completa confezione dei pacchi sigari di Virginia alla paglia ed applicazione delle etichette. . . .	Quint. met.	3. »	4. »
20	Formazione dei cartoni pei sigari superiori, cernita, numerazione, riempimento e chiudimento dei cartoni, applicazione delle fasce ed etichette.	id.	3. »	4. »
21	Cernita, numerazione e formazione dei mazzi sigari da 25 ed applicazione delle fascette.	id.	1. »	1. 50
	Idem da 50 e formazione dei cartoni	id.	2. »	2. 50
22	Trinciatura dei tabacchi con macchine a sistema Pachetot o Boulinger — qualità superiore	id.	» 90	1. »
	» » » — » 1ª . .	id.	» 40	» 50
	» » » — » 2ª . .	id.	» 30	» 40
23	Schiacciatura delle coste di tabacco	id.	» 35	» 40
24	Torrefazione dei trinciati coi cilindri usuali. — dolci — superiori e 1ª qualità . .	id.	» 70	» 80
	» — forti — superiori e 1ª qualità . .	id.	» 85	» 95
	Idem colle piastre — dolci — idem. . .	id.	1. »	1. 20
	Idem colle piastre — forti — idem. . .	id.	1. 20	1. 30
	Idem di 2ª qualità.	id.	» 60	» 80
25	Impacchettamento dei trinciati, compresa la pesatura. — in pacchetti da un ettogr.	id.	1. 80	2. »
	» — con macchine.	id.	1. 40	1. 50
	» — in pacchi da ½ chilgr. a mano.	id.	1. »	1. 20
	Idem in sacchi da 25 chilogrammi, compresa la cucitura dei sacchi	id.	» 24	» 30
26	Cernita, bagnamento e preparazione della foglia pei trinciati qualità superiore e 1ª qualità — dolce	id.	1. 10	1. 30
	» qualità — forte	id.	» 40	» 50
	2ª qualità.	id.	» 10	» 20

N° progressivo	Descrizione dei lavori	Misura unitaria	Prezzo del lavoro minimo	Prezzo del lavoro massimo
			Lire C.	Lire C.
27	Formazione delle lamine di piombo	Quint. met.	1. 20	1. 30
28	Formazione delle casse con tele pei sigari di Virginia	L'una	» 55	» 60
	Idem idem con incastri.	id.	1. 20	1. 30
	Idem idem semplici grandi. . . .	id.	» 35	» 40
	Idem idem semplici mezzane . .	id.	» 20	» 25
29	Formazione di barili da quintale e da mezzo quintale pei tabacchi da fiuto	id.	» 60	» 70
	Idem Idem da 25 chilogrammi . . .	id.	» 52	» 60
	Idem Idem grandi da ½ quint. pei sigari Virginia	id.	» 65	» 75
	Idem Idem piccoli da 25 chilogr . .	id.	» 50	» 60
30	Ricondizionamento dei barili di ogni dimensione	id.	» 16	» 20
	Idem delle botti di Virginia o Kentuky	id.	» 40	» 50

Visto: il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

TABELLA D

NUMERO E MERCEDI DEGLI OPERAI STRAORDINARI DELLE MANIFATTURE DEI TABACCHI.

Personale	Numero	Mercede giornaliera	Importo annuo
Operai	100	1 70	51,000
detti	475	1 50	213,750
Operaie	600	» 80	144,000
Totale . . .	1,175		408,750

Visto: Il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

N° 3687.

Regio Decreto *col quale è istituita presso il Ministro della Marina una Commissione con incarico di esaminare gli stati di servizio e di condotta degli Ufficiali dello Stato Maggiore della Regia Marina.*

28 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È instituita presso il Nostro Ministro della Marina una Commissione con incarico di esaminare, in via amministrativa, gli stati di servizio e di condotta di tutti indistintamente gli Ufficiali dello Stato Maggiore generale della Regia Marina di grado superiore a quello di Sottotenente di Vascello e di proporre al detto Ministro tutti quei provvedimenti da sottoporsi alla Sovrana Nostra sanzione per far luogo ad una utile riforma nel personale degli Ufficiali medesimi.

Art. 2.

La detta Commissione è pure incaricata di esaminare le liste delle distinzioni onorifiche che possono essere dovute a seguito dei fatti d'armi compiuti nella campagna

di guerra nell'Adriatico del 1866, e di fare al Ministro della Marina le occorrenti proposte per l'assegnazione delle medesime tanto agli Ufficiali, quanto agli uomini di bassa forza della Regia Marina.

Art. 3.

La Commissione, di cui nei precedenti articoli, si comporrà di undici Membri compreso il suo Presidente, e di un Segretario senza voto, e non potrà deliberare in numero minore di sette dei suoi componenti.

Essa è composta come segue:

Presidente.

Castelli Commendatore Edoardo, Vice-Presidente del Senato, Primo Presidente della Corte di Appello di Casale.

Membri.

Bixio Commendatore Nino, Luogotenente Generale, Deputato.

Pucci Commendatore Ferdinando, Vice-Ammiraglio in ritiro.

Cretien Luigi, Grande Ufficiale dell'Ordine Mauriziano, Vice-Ammiraglio in ritiro.

Poggi Commendatore Enrico, Senatore, Presidente di Sezione nella Corte di Cassazione in Firenze.

Miniscalchi Erizzo Conte Francesco, Senatore.

Ricci Marchese Giovanni, Deputato.

Serra Cassano Marchese Francesco, Deputato.

Crispi Avvocato Francesco, Deputato.

De Martino Commendatore Giacomo, Deputato.

Ferracciù Avvocato Niccolò, Deputato.

Il Presidente della Commissione proporrà al Nostro Ministro della Marina la persona che dovrà esserne il Segretario.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 84. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

F. Pescetto.

N° 3688.

Regio Decreto *col quale è approvato il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Abruzzo Citeriore.*

25 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 12 giugno 1866, n. 2967;

Visto il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Abruzzo Citeriore, deliberato dal Consiglio provinciale nell'adunanza 23 settembre 1866;

Sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno, per la coltivazione del riso nella Provincia di Abruzzo Citeriore.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto in un col detto Regolamento nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 2?. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

U. RATTAZZI.

REGOLAMENTO

per la coltivazione del riso nella Provincia di Abruzzo Citeriore

Art. 1.

È vietata la coltivazione del riso a distanza dagli aggregati di abitazioni ed altri luoghi abitati minore di chilometri cinque in linea retta, comprendendosi tra gli aggregati di abitazioni le stazioni ferroviarie.

La suddetta distanza si misura sulla retta che unisce i due

punti più prossimi fra di loro del perimetro degli aggregati di abitazioni e del perimetro dei terreni coltivati a risaia.

Art. 2.

Chiunque attivar voglia la coltivazione del riso sarà tenuto, nel mese di gennaio di ogni anno, avanzarne apposita dichiarazione in carta da bollo al Prefetto della Provincia, indicandovi la contrada, la estensione e la natura dei fondi.

Art. 3.

I terreni dove intendesi di coltivare il riso dovranno sempre prepararsi a solchi ampli per lo meno un metro, non mai ad aiuole arginate, affinchè dopo l'irrigazione l'acqua liberamente fluisca e non ristagni.

Art. 4.

Nel corso della coltura i solchi debbono senza intermissione conservarsi aperti.

Art. 5.

I terreni non dovranno trovarsi distanti da fiumi o torrenti al di là d'un chilometro, anche in linea retta, nè avere concave ed irregolari figure che impediscano e ritardino alle acque l'agevole uscita.

Art. 6.

Compiuta la messura, i terreni dovranno essere onninamente bonificati nel periodo improrogabile di quindici giorni.

Le paglie ed i residui dovranno tosto bruciarsi.

Art. 7.

Tutte le abitazioni poste entro la distanza di metri 200 dal perimetro delle risaie avranno il minor numero possibile di aperture verso le medesime; le stanze da letto in secondo piano, bene arieggiate; il pian terreno rilevato dal suolo circostante almeno di centimetri 25, con pavimento ammattonato. Il suolo attorno le abitazioni dovrà essere selciato con ciottoli o con mattoni per la larghezza di due metri dal muro esterno.

Art. 8.

Non si accumuleranno materie di escavazione, nè ammassi di concime se non alla distanza di 10 metri almeno dalle abitazioni poste fra le risaie, e dai pozzi di acqua potabile.

Art. 9.

I pozzi delle case poste entro la distanza designata all'art. 7 dovranno avere acqua buona e potabile, e quindi con pareti formate di mattoni e calce, in modo da impedire qualunque trapelamento delle acque d'irrigazione.

Art. 10.

I lavori delle risaie dovranno cominciarsi soltanto un'ora dopo il levar del sole, ed essere sospesi un'ora prima del suo tramonto.

Art. 11.

Le erbe sarchiate nel terreno delle risaie dovranno essere trasportate in terreno asciutto, e deposte in modo da evitare la loro putrefazione.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI.

N° 3689.

Regio Decreto *che approva il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Reggio (Emilia).*

25 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 12 giugno 1866, n. 2967;

Visto il Regolamento per la coltivazione del riso nella

Provincia di Reggio (Emilia), deliberato dal Consiglio provinciale nell'adunanza 16 gennaio 1867;

Sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno, per la coltivazione del riso nella Provincia di Reggio (Emilia).

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto in un col detto Regolamento nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 23. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio

U. Rattazzi.

REGOLAMENTO

per la coltivazione del riso nella Provincia di Reggio (Emilia)

Art. 1.

La coltivazione del riso nella Provincia è permessa alla distanza di:

a)	Chilometri	8	dagli aggregati di case	aventi più di	10,000	abitanti.
b)	»	3	»	»	2,000	»
c)	»	1	»	»	300	»
d)	Metri	500	»	»	150	»

e) » 200 da un aggregato qualunque al di sotto di 150 abitanti, il quale non appartenga ai coltivatori delle risaie; e metri 100 da ogni casa non appartenente come sopra.

Le suddette distanze si misurano sulla linea retta che unisce i punti più vicini fra loro della risaia e del perimetro degli aggregati di abitazioni.

Art. 2.

Ogni fondo coltivato a risaia dovrà:

a) Avere il diritto di continua presa d'acqua;

b) Essere sistemato in guisa che l'acqua sia mantenuta in deflusso continuo, comunque lento;

c) Essere disposto in modo da rimanere asciutto quando occorra di dovere ritirare le acque;

d) Avere libero lo sfogo, sicchè le acque defluite non producano stagnamenti o rigurgiti;

e) Rimettere le acque di scolo direttamente nel canale di derivazione.

Art. 3.

Le dichiarazioni di coltivazione a risaia dovranno essere pro-

sentate secondo il disposto dell'art. 2 della Legge 12 giugno 1866, e non più tardi della fine di ottobre dell'anno anteriore a quello in cui si vuole intraprendere la coltivazione.

Art. 4.

La coltura delle risaie potrà essere interdetta ove il coltivatore non adempia alle condizioni volute dal Regolamento, od a termini di questo a lui indicati dalla Giunta municipale, salva l'applicazione delle pene di cui all'art. 5 della Legge.

Art. 5.

Tutte le abitazioni poste entro la distanza di metri 200 dal perimetro delle risaie avranno il minor numero possibile di aperture verso le medesime; le stanze da letto in secondo piano, bene arieggiate; il pian terreno rilevato dal suolo circostante almeno 25 centimetri, con pavimento ammattonato. Il suolo attorno le abitazioni dovrà essere selciato con ciottoli o con mattoni per la larghezza di due metri dal loro muro esterno.

Art. 6.

Non si accumuleranno materie di escavazione, nè ammassi di concime, se non alla distanza di 10 metri almeno dalle abitazioni poste fra le risaie e dai pozzi di acqua potabile.

Art. 7.

I pozzi delle case poste entro la distanza designata all'art. 5, dovranno avere acqua buona e potabile, e quindi con pareti formate di mattoni e calce, in modo da impedire qualunque trapelamento delle acque d'irrigazione.

Art. 8.

I lavori delle risaie dovranno cominciarsi soltanto un'ora dopo il levare del sole, ed essere sospesi un'ora prima del suo tramonto.

Art. 9.

Le erbe sarchiate nel terreno delle risaie dovranno essere esportate in terreno asciutto, e deposte in modo da evitare la loro putrefazione.

Art. 10.

Colla fine del 1867 s'intendono sospese tutte le risaie; e chi vorrà continuare nella coltivazione del riso dovrà entro il mese di ottobre dell'anno in corso uniformarsi alle prescrizioni portate dal presente Regolamento.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI.

N° 3690.

REGIO DECRETO *col quale è approvato il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Novara.*

28 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 12 giugno 1866, n. 2967;

Visto il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Novara, deliberato dal Consiglio provinciale nell'adunanza 9 gennaio 1867;

Sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, che sarà vidimato

e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno, per la coltivazione del riso nella Provincia di Novara.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto in un col detto Regolamento nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 30. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

REGOLAMENTO

per la coltivazione del riso nella Provincia di Novara

Art. 1.

Nella Provincia di Novara è permessa la coltivazione del riso alle distanze intra stabilite dagli aggregati di case contenenti una popolazione fissa in numero non minore di 150 abitanti.

Queste distanze saranno:

Di metri 2,400 per gli aggregati di oltre 12,000 abitanti.

»	1,200	per gli aggregati	da 5,000	a	12,000	abitanti.
»	500	»	da 3,000	a	5,000	»
»	300	»	da 1,500	a	3,000	»
»	200	»	da 500	a	1,500	»
»	100	»	da 150	a	500	»

Da questa regola generale sono eccettuate le città di Vercelli, Biella e Trino, per le quali la distanza delle risaie è fissata come appresso:

Da Vercelli . . . . metri 4,200
Da Biella . . . . . . chilometri 8
Da Trino . . . . metri 500

Delle variazioni di popolazione che avverranno in ciascun aggregato non si terrà conto se non quando le medesime si saranno mantenute almeno per un decennio.

La distanza si misura sulla retta che unisce i due punti più prossimi tra di loro del perimetro degli aggregati di abitazioni e del perimetro dei terreni coltivati a risaia.

Art. 2.

Le dichiarazioni di volere attivare la coltivazione del riso si faranno nella conformità dell'unito modulo n. 1.

Siffatte dichiarazioni per le risaie da coltivarsi per la prima volta nell'anno 1867 dovranno essere presentate entro il perentorio termine di tre mesi dalla data della pubblicazione di questo Regolamento, e per gli anni successivi, quanto alle nuove risaie, nell'ultimo trimestre che precede l'anno in cui vuolsi operare la risicoltura.

Art. 3.

Le dichiarazioni di risicoltura saranno inscritte con i relativi provvedimenti su di appositi registri e presso gli Uffici municipali e presso gli Uffici di Prefettura della Provincia, con tutte le indicazioni richieste dai moduli 2 e 3 qui uniti.

Art. 4.

I terreni coltivati a riso dovranno, per cura dei loro proprietari o conduttori, essere muniti degli occorrenti fossi di scolo, nei quali scorrano liberamente le acque fino alla loro immessione nei canali di loro esportazione.

Art. 5.

I canali ed i fossi destinati alla condotta delle acque dovranno essere abbastanza profondi, tenuti mondi dalle erbe ed espurgati in modo da lasciar sempre libero il corso tanto alle acque di irrigazione, quanto a quelle di scolo.

Art. 6.

Ove esistessero scavi, fossi e terreni depressi, i quali per le infiltrazioni delle risaie andassero soggetti a sortumi acquei, o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, i proprietari delle risaie dovranno colmarli, o rialzare la superficie ovvero il fondo in guisa tale da impedire tali infiltrazioni, o dare i necessari scoli alle acque stagnanti, risarcendo sempre ogni danno inferito.

Art. 7.

L'acqua sulle risaie e nei canali d'irrigazione e di scolo deve essere tenuta permanentemente in corso e defluente. All'epoca poi del prosciugamento delle risaie dovranno tagliarsi con profondi solchi gli argini per dare alle acque pronto e libero sfogo nei fossi colatori.

Art. 8.

Tutte le abitazioni poste entro la distanza di metri 200 dal perimetro delle risaie avranno il minor numero possibile di aperture verso le medesime; le stanze da letto in secondo piano, bene arieggiate; il pian terreno rilevato dal suolo circostante almeno di centimetri 25, con pavimento ammattonato; il suolo attorno le abitazioni dovrà essere selciato con ciottoli o con mattoni per la larghezza di due metri dal loro muro esterno.

Art. 9.

Non si accumuleranno materie d'escavazione, nè ammassi di concime, se non alla distanza di dieci metri almeno dalle abitazioni poste tra le risaie e dai pozzi di acqua potabile.

Art. 10.

I pozzi delle case poste entro la distanza designata all'art. 8 dovranno avere acqua sana e potabile, e quindi con pareti costrutte in modo da impedire ogni trapelamento delle acque di irrigazione.

Art. 11.

I lavori delle risaie dovranno cominciarsi soltanto un'ora dopo il levare del sole ed essere sospesi un'ora prima del suo tramonto.

Art. 12.

Le erbe sarchiate nel terreno delle risaie dovranno essere trasportate in terreno asciutto e deposte in modo da evitare la loro putrefazione.

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

Le risaie di già stabilite a distanza minore di quella fissata dall'art. 1 del presente Regolamento saranno per il corrente anno tollerate.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI.

ALLEGATI

al Regolamento sulla risicoltura nella Provincia di Novara

Modello N. 1.

Dichiarazione per risicoltura nel territorio del Comune di..........

A mente e per l'effetto del disposto dall'art. 2 della Legge 12 giugno 1866, n. 2967, e dell'art. 2 del Regolamento speciale 9 gennaio 1867 approvato con R. Decreto 28 aprile 1867 per la risicoltura nella Provincia di Novara;

Il sottoscritto dichiara che intenderebbe coltivare a riso il terreno ora (1).... .... e denominato (2)................. che è situato nel territorio del suddetto Comune e nella regione detta (3)............... ai numeri della mappa (4).......... in superficie are (5).................. fra le seguenti coerenze, cioè:

A levante (6).................... terreno coltivato a (7).................
A mezzodì (6).................. id. ....
A ponente (6).................. id. ....
A notte (6).................... id. ....

Dichiara pure che il sovraddetto terreno tenuto dal dichiarante quale (8)....... .... si trova alla distanza non minore di metri.......... dall'abitato di (9)................. e di metri.......... dall'abitato di (9)................ viciniori aggregati di popolazione, e che riceve acqua sufficiente alla sua irrigazione dal (10)..............

.... addì.............. 18...

IL DICHIARANTE

(1) Incolto o coltivato a......... (2) Denominazione del tenimento o fondo. (3) Nome della regione. (4) Numeri del catasto comunale. (5) Area del terreno coltivato o da coltivare a riso. (6) Cognome, nome e figliazione del proprietario finitimo. (7) Qualità di coltura, risara, campo, prato asciutto od irriguo, viti, ecc. (8) Proprietario, usufruttuario, fittaiuolo del signor.......... (9) Nome del paese più vicino da due lati od estremità del fondo. (10) Canale, roggia, fiume, torrente, rivo, ecc.

Avvertenza — *Questa dichiarazione dev'essere rimessa in duplice esemplare, uno dei quali su carta bollata, al Sindaco del Comune sovraddetto, cui incombe di farne pronto invio all'Ufficio di Prefettura della Provincia.*

(Registro del Comune N......) *(Registro della Prefettura N......)*

Vista la suestesa dichiarazione, si comunica al signor Sindaco di............ per l'adempimento di quanto è prescritto dagli articoli 2 e 3 della Legge 12 giugno 1866, n. 2967.

Novara, addì................. 18...

IL PREFETTO

La Giunta Municipale del Comune di ....

In esecuzione del disposto dall'alinea dell'art. 2 della Legge 12 giugno 1866, n. 2967;

Dichiara che

e manda pubblicarsi quest'atto con l'attergata dichiarazione all'albo pretorio di questo Comune, prefiggendo il termine di otto giorni alla presentazione dei ricorsi di opposizione alla Prefettura di questa Provincia.

Dichiara inoltre che il terreno designato nella predetta dichiarazione è situato alla distanza di metri........... dal confine col territorio del viciniore Comune di...............

.... addì.............. 18...

(Bollo del Comune) .... SINDACO

.... ASSESSORE

.... Id.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE.

Riferisce a me sottoscritto Segretario del Comune di .... il Messo giurato.................... di aver egli nel giorno.................. pubblicato e lasciato affisso questo foglio all'albo pretorio dello stesso Comune, e di avere assunti per testimoni di siffatta pubblicazione ed affissione i signori..... ....

In fede

.... addì.............. 18...

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI

Registro *delle dichiarazioni per coltivazione di risaie nel territorio comunale.*

Numero d'ordine	Cognome, nome e qualità dei Dichiaranti	DATA delle dichiarazioni	DATA delle deliberazioni municipali	DATA delle pubblicazioni	DATA del *visto* o decreto del Prefetto	Sunto delle decisioni del Prefetto

Terreni nei quali è permessa la risicoltura: Regione	Denominazione	Numeri di mappa	Superficie in are	Mezzi di irrigazione	Aggregati viciniori di popolazione: Nome	distanza in metri

N° 3691.

Regio Decreto *col quale è approvato il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Cremona.*

25 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 12 giugno 1866, n. 2967;

Visto il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Cremona, deliberato dal Consiglio provinciale nell'adunanza 16 settembre 1866;

Sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno, per la coltivazione del riso nella Provincia di Cremona.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto in un col detto Regolamento nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 27. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

REGOLAMENTO

per la coltivazione del riso nella Provincia di Cremona

Art. 1.

Nei rapporti della coltivazione del riso, i territori circostanti ai luoghi abitati sono divisi in tre zone o fasce come appresso:

La prima zona cinge immediatamente gli aggregati di case ed è della larghezza:

Di metri	2,000	per i gruppi aventi più di	10,000 abitanti.
»	800	»	3,000 »
»	400	»	150 »
»	80	per qualunque edificio isolato contenente 150 abitanti o meno.	
»	40	per le case abitate da una sola famiglia di risicoltori.	

La seconda zona cinge la prima ed è della larghezza:

Di metri	3,000	per i gruppi aventi più di	10,000 abitanti.
»	1,200	»	3,000 »
»	300	»	150 »

La terza zona comprende tutti i terreni che non si trovano nella prima o nella seconda. Si tratteranno come i terreni della

terza zona tutti quelli situati fuori degli 80 metri in larghezza che cingono i caseggiati contenenti meno di 150 abitanti, e fuori dai 40 che corrono intorno alle case abitate da una sola famiglia applicata alla risicoltura.

Art. 2.

La distanza prescritta dal presente Regolamento si misura sulla retta che unisce i due punti più prossimi fra di loro del perimetro degli aggregati di abitazione e del perimetro dei terreni coltivati a risaia.

Art. 3.

Nella prima zona la coltivazione del riso è assolutamente vietata. Quelle risaie che vi esistessero, entro un anno dalla pubblicazione del presente Regolamento dovranno essere soppresse; ed ove nol sieno, saranno fatte distruggere dall'Autorità governativa a spese dei contravventori.

Saranno però tollerate le risaie esistenti in terreni paludosi, i quali sarebbero egualmente e peggio causa d'insalubrità anche non coltivati a riso. Inoltre, al verificarsi di questi precisi estremi, potrà essere concessa la formazione di nuove risaie.

Chiunque intenda di conservare di tali risaie, dovrà entro due mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento porgerne istanza al Prefetto, che la comunicherà immediatamente al Sindaco. Così pure chi vorrà stabilire nuove risaie nei detti luoghi paludosi dopo la pubblicazione del presente Regolamento, dovrà farne istanza al R. Prefetto.

La detta istanza dovrà contenere l'opportuna descrizione degli appezzamenti in cui si trovano o voglionsi creare le ripetute risaie, colla estensione, numeri di mappa e confini, e dovrà essere corredata da certificato di un ingegnere sulla sussistenza degli estremi di cui nel primo capoverso.

Art. 4.

Chiunque intenda coltivar riso nei fondi della seconda e della

terza zona, e malgrado trovinsi già soggetti a tale coltivazione, dovrà entro il mese di ottobre dell'anno antecedente a quello in cui voglia praticarla, farne al Prefetto la dichiarazione di cui all'articolo 2 della Legge, descrivendovi i terreni cui si riferisce, colla relativa estensione, numeri di mappa e confini.

La detta dichiarazione verrà prodotta in doppio originale.

Ove il Prefetto riconosca od abbia motivo di temere che possano esistere ostacoli legali all'accoglienza della domanda in riguardo ad un Comune diverso da quello nel cui territorio giacciono i terreni che si vorrebbero coltivare a riso, trasmetterà al Sindaco del primo di quei Comuni un esemplare di tale dichiarazione, e su questo pure avrà luogo il procedimento tracciato dagli articoli 2 e 3 della Legge.

Art. 5.

Anche ai terreni della seconda e terza zona sarà applicabile il disposto dall'art. 3 relativo ai fondi paludosi.

Art. 6.

Tutte le abitazioni poste entro la distanza di metri 200 dal perimetro delle risaie avranno il minor numero possibile di aperture verso le medesime; le stanze da letto in secondo piano, bene arieggiate; il pian terreno rilevato dal suolo circostante almeno di centimetri 25, con pavimento ammattonato.

Il suolo attorno le abitazioni dovrà essere selciato con ciottoli o con mattoni per la larghezza di due metri dal loro muro esterno.

Art. 7.

Non si accumuleranno materie di escavazione nè ammassi di concime, se non alla distanza di 10 metri almeno dalle abitazioni poste fra le risaie e dai pozzi di acqua potabile.

Art. 8.

I pozzi delle case poste entro la distanza designata all'art. 6 dovranno avere acqua buona e potabile, e quindi con pareti

trapelamento delle acque d'irrigazione.

Art. 9.

I lavori delle risaie dovranno cominciarsi soltanto un'ora dopo il levare del sole, ed essere sospesi un'ora prima del suo tramonto.

Art. 10.

Le erbe sarchiate nel terreno delle risaie dovranno essere esportate in terreno asciutto e deposte in modo da evitare la loro putrefazione.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI.

N° 3692.

REGIO DECRETO *col quale è approvato il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Pavia.*

25 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 12 giugno 1866, n. 2967;

Visto il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Pavia, deliberato dal Consiglio provinciale nell'adunanza 8 dicembre 1866;

Sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno, per la coltivazione del riso nella Provincia di Pavia.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto in un col detto Regolamento nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1867
Reg. 40 *Atti del Governo a c.* 28. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

REGOLAMENTO

per la coltivazione del riso nella Provincia di Pavia

Art. 1.

Le distanze da conservarsi indistintamente per le risaie esistenti e da stabilirsi nella Provincia di Pavia in conformità dell'art. 1 della Legge 12 giugno 1866, n. 2967, sono le seguenti:

a) Dagli aggregati di abitazioni aventi una popolazione superiore a 25,000 abitanti, chilometri 3;

c) Da quelli aventi una popolazione superiore ai 15,000 abitanti, chilometri 1 e metri 800;

d) Da quelli aventi una popolazione superiore ai 10,000 abitanti, chilometri 1 e metri 200;

e) Da quelli aventi una popolazione superiore ai 5,000 abitanti, metri 600;

f) Da quelli aventi una popolazione superiore ai 2,500 abitanti, metri 300;

g) Da quelli aventi una popolazione superiore a 1,200 abitanti, metri 150;

h) Da quelli aventi una popolazione superiore ai 600 abitanti, metri 100;

i) Da quelli aventi una popolazione superiore a 100 abitanti, esclusi però sempre i cascinali e le case sparse, metri 50.

Le suddette distanze non sono applicabili a terreni per natura e giacitura paludosi, riconosciuti insalubri, in cui non sia possibile di coltivare che il riso. Tali terreni potranno senza riguardo di distanza coltivarsi a riso.

Art. 2.

La distanza si misura sulla retta che unisce i due punti più prossimi fra di loro del perimetro degli aggregati di abitazioni, e del perimetro dei terreni coltivati a risaie.

Art. 3.

Qualunque provvedimento a termini del presente Regolamento potrà essere rivocato dall'Autorità governativa per ragioni di pubblica igiene.

Art. 4.

La dichiarazione prescritta dall'art. 2 della Legge 12 giugno 1866, deve contenere le indicazioni necessarie ad identificare il fondo, nonchè la superficie, la distanza degli aggregati di abi-

tazioni situate nel territorio e nei territorii viciniori, colla indicazione pure del numero dei rispettivi loro abitanti.

La dichiarazione potrà farsi anche dalle persone che fanno valere il fondo in nome del proprietario.

È obbligatoria tanto per i terreni già coltivati a riso, quanto per quelli di prima seminagione, e deve presentarsi entro il mese di dicembre dell'anno 1867, e successivamente non più tardi del mese di dicembre dell'anno precedente il seminerio.

Non è necessaria la rinnovazione della dichiarazione per l'ulteriore seminerio nei terreni compresi nella prima, la quale sia stata munita del *visto* dell'Autorità governativa.

Art. 5.

La pubblicazione dei documenti contemplati nell'art. 3 della Legge 12 giugno 1866 dovrà farsi in tempo utile anche nei Comuni finitimi che per ragione di vicinanza possono avere interesse di farvi opposizione.

Art. 6.

Nell'archivio di ciascun Comune sarà conservato un registro contenente la descrizione dei terreni, per i quali, sia nel primo anno di esecuzione della Legge e del presente Regolamento, come negli anni successivi, fu autorizzata la coltivazione a riso, cancellandone alla evenienza dei casi quelli per cui venisse posteriormente rivocata la permissione.

Art. 7.

Tutte le abitazioni poste entro la distanza di metri 200 dal perimetro delle risaie avranno il minor numero possibile di aperture verso le medesime; le stanze da letto in secondo piano, bene arieggiate; il piano terreno rilevato dal suolo circostante almeno centimetri 25, con pavimento ammattonato. Il suolo attorno le abitazioni dovrà essere selciato con ciottoli o con mattoni per la larghezza di due metri dal loro muro esterno.

concime se non alla distanza di dieci metri almeno dalle abitazioni poste tra le risaie e dai pozzi d'acqua potabile.

Art. 9.

I pozzi delle case poste entro la distanza designata dall'art. 7 dovranno avere acqua sana potabile, e quindi con pareti costrutte in modo da impedire qualunque trapelamento delle acque d'irrigazione.

Art. 10.

I lavori delle risaie dovranno cominciarsi soltanto un'ora dopo il levar del sole ed essere sospesi un'ora prima del suo tramonto.

Art. 11.

Le erbe sarchiate nel terreno delle risaie dovranno essere trasportate in terreno asciutto e deposte in modo da evitare la loro putrefazione.

Art. 12.

Le contravvenzioni al presente Regolamento saranno punite a seconda delle circostanze colle pene e nei limiti prefissi dall'art. 5 della Legge.

Art. 13.

Sulla istanza dell'Autorità governativa, dei Comuni, o dei privati, saranno ammesse le revoche, le aggiunte o le modificazioni alle disposizioni del presente Regolamento, che fossero suggerite dalla esperienza e dalle più esatte cognizioni delle condizioni di località.

Tali varianti non potranno però aver luogo che mediante i medesimi incombenti e pratiche osservate per la compilazione e l'esecuzione del Regolamento stesso.

Art. 14.

Queste disposizioni avranno effetto a partire dal 1° gennaio 1868,

fermo però il disposto sull'obbligo della dichiarazione di cui all'art. 4.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI.

N° 3693.

Regio Decreto *col quale è approvato il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Alessandria.*

28 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la Legge 12 giugno 1866, n. 2967;
Visto il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Alessandria, deliberato dal Consiglio provinciale nell'adunanza 22 novembre 1866;
Sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno, per la coltivazione del riso nella Provincia di Alessandria.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto in un col detto Regolamento nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 *maggio* 1867
Reg. 10 *Atti del Governo a c.* 25. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

REGOLAMENTO

per la coltivazione del riso nella Provincia di Alessandria

Art. 1.

È assolutamente vietata la coltivazione del riso ad una distanza minore di otto chilometri dalla città di Alessandria, di 1000 metri dalle altre città e di 300 metri da ogni altro aggregato di abitazioni.

Art. 2.

Saranno tollerate per l'anno ora in corso le risaie attualmente esistenti, quantunque in contravvenzione al presente Regolamento.

Art. 3.

La distanza si misura, sulla retta che unisce i due punti più prossimi fra di loro del perimetro degli aggregati di abitazioni e del perimetro dei terreni coltivati a risaia.

Art. 4.

Chiunque voglia attivare la coltivazione a riso dovrà, prima della fine di dicembre di ogni anno, farne apposita dichiarazione al Prefetto.

Tale dichiarazione, oltre il nome e cognome del proprietario, affittavolo o colono, dovrà contenere la indicazione del Comune in cui si trova il terreno, la superficie, la regione, il numero di mappa, le coerenze, la distanza dalla città od aggregati di abitazioni.

Art. 5.

Le risaie dovranno essere possibilmente ad acqua corrente, ed i cavi, canali e fossi saranno tenuti in modo che il corso delle acque piovane, d'irrigazione o di scolo sia sempre libero.

Art. 6.

I proprietari di cascine isolate, in cui si coltiva il riso in quantità maggiore di ettari 30, sono tenuti a far costruire a loro spese pozzi di acqua potabile, ed in modo da impedire ogni trapelamento delle acque d'irrigazione. Le camere a pian terreno, destinate ad abitazioni, dovranno avere il pavimento a maggiore altezza del suolo esteriore, e quando non sia posto sopra volti di cantina, sarà desso formato con calcestruzzo, quadrelli, od ammattonato, sopra uno strato di ghiaia e pietre dell'altezza di 30 centimetri almeno.

Le camere superiori abitate dovranno almeno avere un sottotetto, e tutte dovranno essere liberamente ventilate e munite di telai con vetri.

Art. 7.

Ove il livello delle vicine risaie sia superiore a quello del pavimento delle camere, oltre alle opere di cui all'articolo precedente, dovrà il proprietario fare e mantenere attorno alla abitazione un fosso che abbia un livello inferiore alle risaie stesse.

Trattandosi poi di nuove costruzioni, il pavimento dovrà sempre essere superiore al livello delle circostanti risaie.

Art. 8.

Le corti saranno tenute ben pulite, senza immondizie, ed i letamai si dovranno mettere possibilmente di dietro alle abitazioni ed alla distanza almeno di 15 metri.

Art. 9.

I proprietari fra tutto il mese di giugno del venturo anno saranno obbligati di eseguire le opere loro imposte a norma del Regolamento.

Art. 10.

I lavori delle risaie dovranno cominciarsi soltanto un'ora dopo il levare del sole ed essere sospesi un'ora prima del suo tramonto.

Art. 11.

Le erbe sarchiate nel terreno delle risaie dovranno essere trasportate in terreno asciutto e deposte in modo da evitare la loro putrefazione.

Art. 12.

Le infrazioni al presente Regolamento saranno punite a norma della Legge.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI.

N° 3694.

Regio Decreto *col quale è approvato il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Piacenza.*

28 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 12 giugno 1866, n. 2967;

Visto il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Piacenza, deliberato dal Consiglio provinciale nelle adunanze 10 novembre e 7 dicembre 1866;

Sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno, per la coltivazione del riso nella Provincia di Piacenza.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto in un col detto Regolamento nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 29. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

U. RATTAZZI.

REGOLAMENTO

per la coltivazione del riso nella Provincia di Piacenza

Art. 1.

La coltivazione del riso è permessa nei terreni paludosi, non suscettivi di altra coltura, a qualunque distanza dall'abitato.

Nei terreni d'altra natura non si potranno stabilire risaie se non alla distanza:

a)	Di metri	300	dai luoghi abitati	da una a 500	persone.
b)	»	800	»	da 500 a 3,000	»
c)	»	1,800	»	da 3,000 a 8,000	»
d)	»	3,600	»	da oltre 8,000	»

Art. 2.

La suddetta distanza si misura sulla retta che unisce i due punti più prossimi tra di loro del perimetro degli aggregati di abitazioni e del perimetro dei terreni coltivati a risaie.

Per le case o cascine isolate, il punto di partenza sarà il più prossimo del muro esterno dell'edificio.

Art. 3.

Le acque per la risaia debbono essere riconosciute sufficienti ad alimentarla ed a potersi con prontezza e facilmente rinnovare.

Art. 4.

Gli scoli delle risaie debbono essere condotti lungi dall'abitato.

Art. 5.

La livellazione del terreno e l'arginatura delle aiuole debbono essere fatte in modo da mettere la risaia all'asciutto prontamente e con facilità.

Al qual uopo si dovrà:

a) Praticare un'esatta mondatura del riso dalle piante acquatiche e dalle erbe palustri che crescono durante la sua vegetazione;

b) Tenere costantemente spurgati e sgombri i fossi di scolo.

Art. 6.

La risaia dovrà avere un fosso in circuito all'argine di cinta per impedire gli espandimenti di acqua.

Art. 7.

I possessori di risaie fronteggianti strade pubbliche, il cui suolo non sia elevato di 50 centimetri almeno sopra gli attigui terreni, dovranno formare e mantenere un contrafosso di capacità sufficiente a raccogliere gli scoli e le scaturigini provenienti dalla risaia.

Tale contrafosso dovrà essere aperto a distanza sufficiente per potere deporre, nella zona intermedia, le materie degli annuali spurghi dei due canali.

Art. 8.

Le case d'abitazione dei risaiuoli, se poste a distanza minore di 300 metri dalle risaie, debbono essere abbastanza capaci ad alloggiare comodamente l'intera famiglia, e non presentare apertura di sorta dal lato della risaia.

Le camere avranno una superficie non minore di metri 20, ed un'altezza non minore di metri 2,50. Le finestre, due delle quali almeno praticate in pareti differenti, debbono presentare al minimo una luce di tre quarti di metro per ogni 10 metri

di superficie. Esse saranno munite di telai e d'imposte da potersi aprire e chiudere liberamente.

Le dette case dovranno essere costrutte in modo che tra il tetto e le camere vi sia un palcomorto.

Art. 9.

Le camere di abitazione a pian terreno, quando non siano sopra volti di cantina, dovranno avere il pavimento elevato di centimetri 20 almeno da ogni lato sopra il suolo esteriore, e formato di mattoni od altra materia che non s'imbeva d'umidità.

Art. 10.

Il suolo avanti a dette case deve essere selciato con ciottoli o mattoni per la larghezza di metri 2 dal muro esterno delle medesime.

Art. 11.

I pozzi delle acque potabili saranno scavati a tale profondità che vi abbiano zampilli verticali, o almeno che l'acqua da cavarsene sia di sorgente.

Le pareti dei medesimi dovranno essere costrutte in modo da impedire il trapelamento delle acque d'irrigazione.

Art. 12.

Chiunque voglia stabilire una risaia dovrà farne dichiarazione al Prefetto della Provincia non più tardi del 30 agosto dell'anno anteriore a quello nel quale la risaia vuole attuarsi.

Tale domanda deve essere corredata della descrizione delle case dei risaiuoli, se queste sieno a distanza minore di 300 metri dalla risaia.

Art. 13.

È proibito di coltivare a riso lo stesso terreno per un periodo di oltre sei anni. Tale coltura non potrà essere ripresa se non trascorso il periodo di due anni di coltura asciutta, ove quella a riso abbia avuto un corso di quattro anni continui; se

fosse stata continuata oltre i quattro anni, non potrà rinnovarsi se non dopo la ricorrenza di un triennio.

Art. 14.

Sono eccettuati dalla proibizione di cui all'articolo precedente quei terreni che per la loro speciale natura e situazione non possono ridursi a coltura asciutta.

Per godere il beneficio di tale eccezione, i possessori di simili terreni dovranno farne menzione speciale nella loro domanda.

Art. 15.

I lavori delle risaie dovranno cominciarsi soltanto un'ora dopo il levare del sole, ed essere sospesi un'ora prima del suo tramonto.

Art. 16.

Le erbe sarchiate nel terreno delle risaie dovranno essere trasportate in terreno asciutto e deposte in modo da evitare la loro putrefazione.

Art. 17.

Qualunque provvedimento in esecuzione del presente Regolamento può essere revocato, per ragioni di pubblica igiene, dall'Autorità governativa.

Art. 18.

I trasgressori del presente Regolamento saranno denunciati all'Autorità, e puniti a norma dell'art. 5 della Legge.

Disposizione transitoria.

Art. 19.

Gli attuali proprietari di risaie dovranno entro un anno dalla pubblicazione del presente Regolamento esservisi interamente uniformati.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI.

Regio Decreto *con cui le frazioni di Favaletto e Viagrande passano a far parte del Comune di Trecasali, dal quale viene disgregato il quartiere Ronchi.*

28 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno;

Vista la domanda sporta dalla maggioranza degli elettori delle frazioni Favaletto e Viagrande per ottenere che le frazioni stesse, staccandosi dal Comune di Sissa, siano aggregate a quello di Trecasali;

Vista la domanda sporta dagli elettori del quartiere Ronchi per staccarsi da Trecasali ed unirsi a Sissa;

Viste le deliberazioni emesse dal Consiglio provinciale di Parma nella adunanza 6 settembre 1860, e dai Consigli comunali di Sissa e Trecasali in data 18 febbraio e 3 marzo scorsi;

Visto l'articolo 15, alinea, della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le frazioni Favaletto e Viagrande, staccandosi dal Co-

mune di Sissa, passano a far parte di quello di Trecasali, dal quale viene disgregato il quartiere Ronchi per unirlo al Comune predetto di Sissa;

La nuova linea di confine fra i suddetti Comuni sarà in conseguenza quella tracciata in rosso nel tipo del geometra Corradi, in data 25 agosto 1860, che sarà d'ordine Nostro vidimata dal Ministro predetto.

Art. 2.

Nel più breve termine possibile si procederà alla ricostituzione dei due Consigli comunali di Sissa e Trecasali, ed intanto le attuali Rappresentanze continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, curando però di non vincolare l'azione dei futuri Consigli.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 84. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

per la coltivazione del riso nella Provincia di Siena.

28 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 12 giugno 1866, n. 2967;

Veduto il progetto di Regolamento proposto dal Consiglio di Prefettura di Siena a termini dell'articolo 6 della Legge succitata, invece del Consiglio provinciale che non si uniformò alla Legge nel termine prescritto;

Sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito progetto di Regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno, per la coltivazione del riso nella Provincia di Siena.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto in un col detto progetto di Regolamento nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 24. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

REGOLAMENTO

per la coltivazione del riso nella Provincia di Siena

Art. 1.

La coltivazione del riso è permessa nei terreni piani, non racchiusi da monti, provvisti d'acqua sufficiente, e posti alla distanza in linea retta di

3000 metri dalla Città capo-luogo di Provincia e di Circondario,

1500 metri dai capo-luoghi di Comune e dalle Borgate aventi una popolazione agglomerata superiore ai 400 abitanti,

500 metri dalle Borgate di popolazione inferiore e dalle case isolate.

La distanza si misurerà sulla retta che unisce i due punti più prossimi fra di loro del perimetro degli aggregati di abitazioni e del perimetro dei terreni coltivati a risaia.

Art. 2.

Le dimande per intraprendere la coltivazione del riso saranno presentate al Prefetto tre mesi prima dell'epoca ordinaria all'incominciamento dei lavori di risicoltura.

Le dimande dovranno contenere:

a) Il nome, cognome e domicilio del richiedente;

b) L'estensione e la descrizione del terreno che si vuole mettere a risaia, il Comune ov'è situato ed i proprietari che ha limitrofi;

c) Il fonte, torrente o fiume che somministrerà le acque alla risaia, ed il fosso o scolo che riceverà il deflusso delle medesime;

d) La distanza che corre fra il terreno da imporsi a riso ed i luoghi abitati più vicini.

Art. 3.

La dichiarazione e deliberazione della Giunta comunale, prescritta dagli articoli 2 e 3 della Legge 12 giugno 1866, saranno pubblicate nei soliti modi al capo-luogo del Comune, ed alle Borgate più prossime alle risaie da stabilirsi.

Art. 4.

La Giunta, oltre gli atti indicati nell'art. 3 della Legge precitata, rimetterà al Prefetto i certificati delle seguite pubblicazioni ed affissioni, le opposizioni che le furono presentate e le sue osservazioni sulle medesime.

Art. 5.

In ogni coltivazione a riso si osserveranno le seguenti prescrizioni:

a) Il terreno da coltivarsi a riso sarà possibilmente allivellato da rimanere asciutto al ritiro delle acque;

b) Le acque per le risaie non potranno essere derivate da serbatoi o bacini ove avessero già subìto qualche corruzione;

c) Le acque dovranno avere un movimento costante e assicurato un libero sfogo;

d) Gli scoli delle risaie saranno tenuti liberi e puliti;

e) Le erbe, le radici e la paglia falciate o sterpate nelle risaie saranno esportate;

f) Le piante esistenti nel terreno da imporsi a riso saranno abbattute;

g) Le comere da asciugar man mano per la coltivazione del riso saranno asciugate nella proporzione non superiore ad un decimo per volta, e la parte asciugata non resterà scoperta dalle acque più d'una giornata nei mesi di giugno, luglio e agosto;

h) Le case addette al servizio delle risaie saranno distanti almeno 100 metri dalle stesse, ben riparate, provviste d'acqua potabile buona, o quanto meno di filtri artificiali;

i) I lavori delle risaie avranno principio un'ora dopo l'alzata del sole e termine un'ora prima del tramonto.

Art. 6.

I contravventori del presente Regolamento incorreranno nelle pene sancite dall'art. 5 della Legge 12 giugno 1866, n. 2967.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI.

N° 3697.

Regio Decreto *col quale è nuovamente prorogato a tutto il 31 maggio il termine stabilito per fare la dichiarazione dei redditi di ricchezza mobile.*

14 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regolamento approvato con Decreto 23 dicembre 1866, n. 3420, per l'applicazione dell'imposta

sui redditi di ricchezza mobile e della tassa sull'entrata fondiaria;

Visti i Decreti del 10 e 20 febbraio prossimo passato, n. 3504 e 3541, e del 7 e 25 aprile, n. 3635 e 3653;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'articolo 37 del Regolamento 23 dicembre 1866, per fare la dichiarazione dei redditi di ricchezza mobile, già prorogato al 15 maggio corrente, viene nuovamente protratto a tutto il 31 dello stesso mese.

Art. 2.

La scadenza degli altri termini stabiliti dal predetto Regolamento pel compimento delle successive operazioni, sarà fissata con altro Nostro Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 14 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 37. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Ferrara.

N° 3698.

Regio Decreto *col quale si stabilisce che le opere di bonificazioni che trovansi alla dipendenza del Ministero d'Agricoltura e Commercio, saranno affidate alla direzione di sei Circoli direttivi.*

28 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Real Decreto 6 novembre 1864, n. 1995, sul riordinamento degli Uffizi per le opere di bonificazioni nelle Provincie Meridionali;

Visto il Real Decreto 5 giugno 1865, n. 2381, sul riordinamento del servizio di bonificazioni delle Maremme Toscane;

Visto il Real Decreto 21 aprile 1864, n. 1771, che approva il Regolamento organico della forza di custodia delle opere di bonificazioni nelle Provincie Meridionali;

Volendo completare l'unificazione e dare un migliore andamento al servizio predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le opere di bonificazioni che trovansi alla di-

pendenza del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, sono affidate alla direzione di sei Circoli direttivi.

Art. 2.

La giurisdizione di ciascun Circolo sarà determinata con Decreto Ministeriale.

Art. 3.

L'organico del personale tecnico-amministrativo è indicato dall'annessa Tabella *A*, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Art. 4.

L'organico del personale destinato alla custodia delle opere di bonificazioni è indicato dall'annessa Tabella *B*, vidimata d'ordine Nostro dallo stesso Ministro.

Art. 5.

Con altro Nostro Real Decreto sarà approvato un nuovo Regolamento relativo al detto personale di custodia.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 38. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

F. DE BLASIIS.

TABELLA A.

Personale tecnico-amministrativo dei sei Circoli di bonificazione.

Numero	GRADI	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Totale
		Lire	*Lire*	*Lire*
	Personale tecnico.			
6	Ingegneri-Direttori.			
15	Ingegneri di dettaglio.			
3	Assistenti.			
	Personale amministrativo.			
1	Capo d'ufficio .... *a Lire*	3,800	3,800	
1	Applicato di 1a classe. »	2,200	2,200	
1	Applicato di 2a classe. »	1,800	1,800	
7	Applicati di 3a classe. »	1,500	10,500	
9	Applicati di 4a classe. »	1,200	10,800	
6	Uscieri .... »	700	4,200	
			33,300	33,300
	Spese d'ufficio.			
	1° Circolo	—	1,000	
	2° Circolo	—	1,500	
	3° Circolo	—	1,000	
	4° Circolo	—	500	
	5° Circolo	—	500	
	6° Circolo	—	1,500	
			6,000	6,000
	Indennità di giro per gl'Ingegneri-Direttori e di dettaglio.	—	23,700	23,700
	TOTALE ...	....	....	63,000

Dat. a Firenze, addì 28 aprile 1867.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
F. DE BLASIIS.

TABELLA B.

Personale di custodia delle opere di bonificazione.

Numero	GRADI	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Totale
		Lire	*Lire*	*Lire*
1	Commissario .... a *Lire*	3,000	3,000	
1	Ispettore .... »	2,200	2,200	
2	Delegati di custodia .. »	1,800	3,600	
16	Capi-Custodi .... »	900	14,400	
10	Custodi primari ..... »	800	8,000	
10	Custodi di 1ª classe .. »	700	7,000	
40	Custodi di 2ª classe .. »	600	24,000	
40	Custodi di 3ª classe .. »	500	20,000	
			82,200	82,200
	Indennità di giro all'Ispettore .	500	500	500
	N° 60 foraggi ai Delegati di custodia, Capi-Custodi, Custodi a cavallo, compreso un doppio foraggio all'Ispettore ...	180	10,800	10,800
	TOTALE ...	....	....	93,500

Dat. a Firenze, addì 28 aprile 1867.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
F. DE BLASIIS.

N° 3699.

Regio Decreto *col quale è approvata la convenzione per la costruzione di una strada ferrata da Reggio (Emilia) a Guastalla.*

10 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda presentata per ottenere dal Governo l'autorizzazione di costrurre una strada ferrata da *Reggio* a *Guastalla* nella Provincia di Reggio (Emilia);

Sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Ritenuta la facoltà concessa dall'articolo 6, lettera F, della Legge 14 maggio 1865, n. 2279;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la convenzione stipulata sotto la data del 9 maggio tra il Ministro dei Lavori Pubblici ed i delegati dalla Deputazione provinciale di Reggio (Emilia), rappresentante il Consorzio per la costruzione di una strada ferrata da *Reggio* a *Guastalla*.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

Dato a Venezia addì 10 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 *maggio* 1867
Reg. 40 *Atti del Governo a c.* 39. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

GIOVANOLA.

CONVENZIONE

per la costruzione di un tronco di strada ferrata da Reggio a Guastalla

---

Tra il signor Ministro dei Lavori Pubblici del Regno d'Italia, contraente in nome dello Stato, ed i signori avvocato Roberto Ferrarini ed avvocato Luigi Fratti, Membri della Deputazione provinciale di Reggio (Emilia) e dalla medesima delegati, per atto dell'8 corrente maggio 1867, a rappresentare la Provincia di Reggio, le Città di Reggio e Guastalla, ed i Comuni di Bagnolo in piano, di Gualtieri, di Boretto, di Cadelbosco e di Luzzara, componenti il Consorzio costituitosi per ottenere la concessione di una strada ferrata da Reggio a Guastalla, fu convenuto quanto infra:

Art. 1.

La Provincia e Comuni di Reggio (Emilia) uniti in Consorzio si obbligano, promettono e si sottomettono di costruire ed esercitare a proprie spese, rischio e pericolo, una strada ferrata da Reggio a Guastalla per Bagnolo, secondo il progetto di massima 30 agosto 1864, redatto dall'ingegnere A. Tegani,

approvato in linea tecnica dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici in adunanza del 7 ottobre 1865, salve le modificazioni che potrebbero essere prescritte dal Ministero dei Lavori Pubblici nell'andamento definitivo e nelle particolarità del progetto di dettaglio, ritenendo per limiti del raggio minimo delle curve, e per massimo delle pendenze, quelli approvati nel progetto di massima suddetto.

Art. 2.

La concessione della predetta ferrovia è fatta dal Governo per la durata di 90 anni a partire dalla data del Decreto Reale che approverà la presente convenzione, sotto l'osservanza delle condizioni generali stabilite nel Titolo V della Legge 20 marzo 1865 pei lavori pubblici, e con quelle esenzioni e franchigie già ammesse negli articoli 35, 50, 53, 54 e 55 del capitolato d'oneri approvato per la ferrovia da Gallarate a Varese con Legge 11 agosto stesso anno, n. 1441.

Art. 3.

Per quanto riguarda la forma, le dimensioni e le norme di costruzione per il corpo stradale, per le opere d'arte e pei fabbricati, per la massicciata, armamento, materiale fisso e mobile, e per il telegrafo, sono applicabili alla presente concessione le disposizioni contenute nei §§ 2, 3 e 4 del capitolato suddetto, in quanto non viene diversamente stabilito negli articoli seguenti.

Art. 4.

La Provincia ed i Comuni, o chi per essi, dovranno eseguire a loro spese tutte le opere che saranno riconosciute indispensabili nella stazione di Reggio, per unire la nuova linea a quella della Società dell'Alta Italia, presi gli opportuni concerti colla Società medesima.

In caso di dissenso tra le due Società il Ministero stabilirà tutte le prescrizioni e condizioni relative a cui i concessionarii

per istabilire un binario apposito nel tratto in cui la nuova linea corre di fianco alla ferrovia dell'Alta Italia, per ampliare il piazzale della stazione con i binarii di servizio necessarii, e per costrurre i fabbricati e le tettoie indispensabili per rimesse di locomotive e di vetture con tutti gli accessorii che sono richiesti dal bisogno di un regolare servizio, in quanto non vi si possa provvedere dalla stazione di Guastalla. Tra la stazione di Reggio e quella di Guastalla saranno stabilite due stazioni intermedie, l'una a Bagnolo e l'altra a Carrobbio.

Prima dell'eseguimento i progetti regolari, tanto per i lavori e per le stazioni predette, quanto per tutte le opere d'arte, qualunque ne sia l'importanza, saranno presentati all'approvazione del Ministero.

Art. 5.

I lavori di costruzione della strada ferrata dovranno essere intrapresi entro il termine non maggiore di sei mesi a datare dal giorno in cui verrà notificata al Consorzio la decisione della Società dell'Alta Italia sul riservatole diritto di prelazione, e saranno le opere condotte a compimento per modo a poter aprire la strada all'esercizio in un periodo non maggiore di due anni dalla data medesima.

Art. 6.

Per i trasporti sulla ferrovia che forma l'oggetto della presente convenzione, sono autorizzate le tariffe accordate alla Società ferroviaria dell'Alta Italia (*Allegato* A *alla convenzione* 30 *giugno* 1864). Si dichiara però che sull'invito del Governo dovranno venire accettate, per la linea di cui nella presente concessione, tutte quelle diminuzioni alle tariffe che fossero adottate sia per il trasporto dei viaggiatori, sia per quello delle merci sulla suddetta ferrovia dell'Alta Italia.

Ai trasporti di persone e di oggetti per conto del Governo, sarà applicata la tariffa speciale portata dall'Allegato *B* della citata convenzione.

Per il servizio di posta saranno osservate le disposizioni dell'art. 48 di detta convenzione.

Art. 7.

Nel personale non tecnico assunto in servizio per l'esercizio della strada dovranno impiegarsi per un terzo almeno i militari congedati messi in ritiro od in aspettativa.

Art. 8.

Ove venga al Governo domandata la concessione dell'intera linea Reggio-Guastalla-Mantova, sarà obbligo della Provincia di Reggio e Consorzio di rimettere, sulla richiesta che verrà fatta dal Governo, il tronco Reggio-Guastalla, formante soggetto della presente concessione, a quella Società, Corpo morale od individuo a cui verrà concessa la linea intera. Per tale cessione la Provincia di Reggio e Consorzio avranno solo diritto al rimborso delle spese fatte in quella somma che verrà d'accordo determinata fra le due parti interessate, ed in caso di dissenso giudicata da arbitri secondo il procedimento stabilito dal Codice vigente.

Art. 9.

Potranno essere dal Consorzio suddetto ceduti ad una Società anonima i diritti di concessione che derivano dal presente atto, ed in questo caso la nuova Società cessionaria si costituirà col capitale di tre milioni di lire italiane in azioni. La medesima assumerà in modo formale tutti gli obblighi dichiarati in questo atto, fra i quali espressamente si designa quello di cui nell'articolo precedente.

Art. 10.

Le spese tutte di sorveglianza e di visita durante la costruzione della ferrovia, e quella delle collaudazioni provvisionali e

definitivo, sono a carico della Provincia e Consorzio, che dovranno annualmente versare nella cassa dello Stato la somma che verrà dal Ministero fissata a titolo di rimborso. Per il sindacato e la sorveglianza dell'esercizio, la Società corrisponderà al Governo una somma annua in ragione di lire 60 per chilometro.

Art. 11.

Un mese prima dell'epoca stabilita per l'incominciamento dei lavori, dovrà essere depositata nella Cassa dei Depositi e Prestiti in numerario, od in effetti pubblici dello Stato, cioè in buoni del Tesoro od in titoli di rendita al 5 p. % che saranno ricevuti al valor nominale, la somma di lire centocinquanta mila per cauzione definitiva. Verrà in questa somma imputato il deposito provvisorio di lire cinquanta mila fatto a garanzia della presente convenzione, come risulta dalla prodotta bolletta di ricevuta rilasciata dalla Cassa dei Depositi e Prestiti a Firenze in data del 9 maggio corrente, n° 278.

Il suddetto deposito di lire centocinquanta mila verrà restituito in rate non minori di lire cinquanta mila, quando sia fatto constare con atti autentici di terreni acquistati, di lavori eseguiti e di materiali provveduti sul luogo per il doppio almeno di ciascuna quota da restituirsi. L'ultima rata di lire cinquanta mila sarà ritenuta sino al collaudo definitivo.

Art. 12.

La presente convenzione non sarà nè definitiva, nè valida, se non dopo approvata per Reale Decreto, e potrà venire dal Governo dichiarata risolta ove la Società dell'Alta Italia, che verrà dal Ministero interpellata, dichiari usare del diritto di prelazione che per la costruzione ed esercizio del tronco predetto le compete a termini dell'art. 17 del capitolato annesso alla convenzione 25 giugno 1860 stipulata tra il Governo e la già Società anonima delle strade ferrate Lombardo-Venete e dell'Italia Centrale.

Fatta, letta e sottoscritta in duplice originale a Firenze oggi 9 maggio 1867.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
A. GIOVANOLA.

I Delegati della Deputazione Provinciale
FERRARINI AVV. ROBERTO.
FRATTI AVV. LUIGI.

Il Direttore Capo di Divisione
nel Ministero dei Lavori Pubblici
MATTEO COBOEVICH.

N° 3700.

REGIO DECRETO *che aggiunge al Consolato in Costantinopoli un quarto Vice-Console di 1ª categoria, con residenza in Trebisonda.*

7 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 della Legge consolare 28 gennaio 1866;

Vista la Legge 31 marzo prossimo passato, con cui è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 1867;

Visto l'allegato n. 3 del secondo progetto del bilancio passivo del Ministero dell'Estero per l'anno corrente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al Nostro Consolato in Costantinopoli è aggiunto un quarto Vice-Console di 1ª categoria; esso terrà residenza in Trebisonda, e godrà dell'annuo assegno locale di L. 7500.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 7 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 42. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

P. DI CAMPELLO.

N° 3701.

REGIO DECRETO *che proroga il tempo utile per la presentazione delle domande per ottenere la dichiarazione d'autorizzazione a fregiarsi della Medaglia commemorativa delle guerre combattute per l'indipendenza e l'unità d'Italia, a tutto ottobre 1867.*

12 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto in data 4 marzo 1865, col quale fu instituita una Medaglia commemorativa delle

guerre combattute per l'indipendenza e l'unità d'Italia;

Visto il Nostro Decreto in data 25 febbraio 1866, e la Nota Ministeriale (n. 9) in data 5 gennaio 1867, con cui venivano concesse proroghe al tempo utile per la presentazione delle domande di autorizzazione a fregiarsi di detta Medaglia;

Considerata la convenienza di riammettere in tempo utile le molte domande che per eccezionali circostanze, o per ritardo causato dalla ricerca dei voluti documenti, non poterono esser prima inoltrate alle competenti Autorità nel modo determinato dall'articolo 7 del precitato Decreto 4 marzo 1865;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il tempo utile per la presentazione ed ammissibilità delle domande per ottenere la dichiarazione di autorizzazione a fregiarsi della Medaglia commemorativa delle guerre combattute per l'indipendenza e l'unità d'Italia, è definitivamente stabilito a tutto il mese di ottobre del corrente anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia addì 12 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 40. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

G. Di Revel.

N° 3702.

Regio Decreto *col quale vengono addetti ai Consolati di Tangeri e Corfù Vice-Consoli di 1ª categoria coll'assegno locale di lire* 3000.

28 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 della Legge consolare 28 gennaio 1866;

Vista la Legge 31 marzo prossimo passato, con cui è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio pel corrente anno;

Visto l'allegato n. 3 del secondo progetto del bilancio passivo del Ministero dell'Estero pel corrente anno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ai Nostri Consolati in Tangeri e Corfù verranno addetti Vice-Consoli di 1ª categoria, i quali godranno dell'assegno locale di lire 3000.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 41. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

P. Di Campello.

N° 3703.

Regio Decreto *di convocazione del Collegio elettorale di Chivasso.*

18 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 17 maggio corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Chivasso n. 421;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Chivasso, n. 421, è convocato pel giorno 26 maggio corrente, affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 2 giugno prossimo venturo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 giugno 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 64. Crodara Visconti.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3704.

REGIO DECRETO *col quale si provvede a ripristinare in alcuni Comuni della Sicilia le tabelle delle rendite dei fabbricati distrutte negli avvenimenti di settembre* 1866.

15 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge del 26 gennaio 1865, n° 2136;

Visto il Regolamento approvato con R. Decreto del 25 maggio 1865, n° 2319;

Visto il Decreto Reale del 28 giugno 1866, n° 3023;

Visto il Regolamento approvato con R. Decreto del 23 dicembre 1866, n° 3420;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Per quei Comuni della Sicilia, pei quali, in seguito agli ultimi avvenimenti, furono distrutte le tabelle delle rendite dei fabbricati compilate a senso della citata Legge 26 gennaio 1865 e del citato Regolamento 25 maggio 1865, si procederà ad un nuovo accertamento delle rendite stesse.

Art. 2.

L'accertamento delle rendite sarà fatto dalle Autorità instituite dal Decreto legislativo del 28 giugno 1866,

n° 3023, e dal Regolamento approvato con R. Decreto del 23 dicembre ultimo, n° 3420, per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile e della tassa sull'entrata fondiaria pel 2° semestre 1866.

Art. 3.

I possessori di fabbricati dovranno fare la dichiarazione dei redditi che dai medesimi provengono, osservando quanto è prescritto dagli articoli 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 del Regolamento approvato con R. Decreto del 25 maggio 1865, n° 2319.

Art. 4.

Le schede per la dichiarazione saranno consegnate per mezzo dei servienti comunali ai contribuenti, i quali dovranno farle pervenire all'Agente delle tasse direttamente, o per mezzo del Sindaco, fornite delle indicazioni richieste, non più tardi del 30 giugno p. v.

Art. 5.

I contribuenti saranno avvertiti con apposito manifesto del Sindaco dell'obbligo che loro incombe di fare la dichiarazione delle rendite dei loro fabbricati, con invito, quando non le avessero ricevute, di ritirare le schede dall'Ufficio comunale.

Art. 6.

Coloro che non adempiono all'obbligo della dichiarazione, o la facciano inesatta od infedele, saranno assoggettati alle pene pecuniarie di cui è cenno all'articolo 8 della Legge del 26 gennaio 1865.

Art. 7.

Pei reclami alle Commissioni locali di revisione ed a

104, 105 del Regolamento approvato con R. Decreto del 23 dicembre 1866, n° 3420.

Art. 8.

Per tutto ciò che non sia previsto nel presente Decreto si osserveranno, per la determinazione delle rendite, le disposizioni della Legge del 26 gennaio 1865, del Regolamento relativo e del Decreto Reale del 27 gennaio 1867, n° 3500; e quanto alla forma dei giudizii si osserveranno le disposizioni legislative del Decreto del 28 giugno e del Regolamento del 23 dicembre 1866.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 15 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 maggio 1867
Registro 40 Atti del Governo a c. 57. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

FERRARA.

N° 3705.

Regio Decreto *col quale il Comune di Miglionico costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Matera, con sede nel capoluogo del Comune stesso.*

15 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Miglionico, 17 ottobre 1865, ond'essere costituito Sezione del Collegio elettorale di Matera n. 53, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Montescaglioso, cui fu sino ad ora unito;

Considerando che la distanza di oltre sedici chilometri e la difficoltà delle strade rende malagevole agli elettori di Miglionico il recarsi a dare il proprio voto in Montescaglioso;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 elettori inscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli elettori iscritti nelle liste elettorali politiche del Comune di Miglionico costituiranno d'ora in poi una Sezione del Collegio elettorale di Matera n. 53, la quale avrà sede nel capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 56. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

U. RATTAZZI.

N° 3706.

REGIO DECRETO *che approva il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Torino.*

28 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 12 giugno 1866, n. 2967;

Visto il Regolamento per la coltivazione del riso nella

Provincia di Torino, deliberato dal Consiglio provinciale nell'adunanza 12 dicembre 1866;

Sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno, per la coltivazione del riso nella Provincia di Torino.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto in un col detto Regolamento nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 45. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

U. RATTAZZI.

REGOLAMENTO

per la coltivazione del riso nella Provincia di Torino

Art. 1.

La coltivazione del riso non è permessa a distanza minore di metri 500 dagli aggregati di abitazioni aventi una popolazione maggiore di 150 abitanti.

La suddetta distanza si misura dalla retta che unisce i due punti più prossimi fra di loro del perimetro degli aggregati di abitazioni e del perimetro dei terreni coltivati a risaia.

Art. 2.

Ogni fondo coltivato a risaia dovrà:

1° Avere una ragione di presa d'acqua;

2° Essere sistemato in modo che l'acqua sia mantenuta in deflusso continuo, comunque lento;

3° Essere disposto in modo da rimanere asciutto al ritiro delle acque;

4° Avere assicurato il libero sfogo delle acque defluite, sicchè non ne avvengano stagnamenti o rigurgiti.

Art. 3.

I locali destinati all'abitazione ed al ricovero di coloro che hanno ad attendere alla coltivazione delle risaie debbono essere disposti e mantenuti in modo da escludere dai medesimi ogni infiltrazione d'acqua e provveduti dell'uso di sana acqua potabile.

Art. 4.

I lavori delle risaie dovranno cominciarsi soltanto un'ora dopo

Art. 5.

Le erbe sarchiate nel terreno delle risaie dovranno essere trasportate in terreno asciutto e deposte in modo da evitare la loro putrefazione.

Art. 6.

Le domande di coltivazioni a risaie dovranno essere presentate prima della fine di dicembre d'ogni anno secondo il modulo (Allegato *A*) ed avranno il corso portato dagli articoli 2 e 3 delle Legge.

Alla dichiarazione il ricorrente unirà quei documenti che crederà poter meglio dimostrare il concorso delle condizioni richieste.

Art. 7.

Qualunque provvedimento in esecuzione del presente Regolamento potrà essere rivocato per ragione di pubblica igiene.

Art. 8.

I provvedimenti dell'Autorità amministrativa nelle materie regolate nel presente Regolamento avranno esecuzione ed effetto nei termini della Legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, e non porteranno pregiudizio a quei diritti pei quali la detta Legge lascia aperto il richiamo all'Autorità giudiziaria.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI.
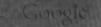
CIRCONDARIO *di*

MANDAMENTO *di*

COMUNE *di*

Dichiarazione di coltivazione a risaia

Il sottoscritto (1)

dichiara intendere di coltivare a risaia, secondo il disposto dalla Legge 12 giugno 1866, e dal Regolamento speciale per la Provincia di Torino approvato con R. Decreto 28 aprile 1867, i seguenti appezzamenti di terreni (2)

Distanze — *I detti appezzamenti distano* (3)

Il sottoscritto dichiara:

Ragioni d'acqua — 1° *Che l'acqua destinata alla coltura di detti appezzamenti è somministrata* (4)

2° *Che quest'acqua è sufficiente, e sarà regolata in modo da soddisfare alle altre condizioni prescritte dall'art. 3 del Regolamento.*

I fabbricati destinati ai coloni sono collocati (5)

Cautele — *Essi sono disposti* (6)

I coloni possono avere acqua potabile sana, esente da ogni pericolo di filtrazione, e mediante (7)

Elezione di domicilio — *Per tutte le notificazioni occorrenti in seguito a questa dichiarazione il sottoscritto elegge domicilio in Torino presso*

in (8) *presso*

Elenco dei documenti uniti

1°
2°
3°
4°

(1) Nome, cognome, paternità, nascita e domicilio.
(2) Determinare gli appezzamenti per la loro coltura attuale, territorio, regione, numero di mappa, quantitativo in superficie e coerenze.
(3) Indicare la distanza degli aggregati di abitazioni maggiori, ed anche minori di 150 abitanti.
(4) Indicare il corso d'acqua dispensatore, ovvero la fontana da cui si vuole derivare.
(5) Indicare la situazione.
(6) Descrivere in modo preciso.
(7) Idem.
(8) Comune in cui sono situati i beni.

N° 3707.

Regio Decreto *col quale al R. Ginnasio Liceale di Santa Catterina di Venezia è data la denominazione di Liceo Ginnasiale* Marco Foscarini.

25 aprile 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Veduto il Nostro Decreto del 4 marzo 1865;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al R. Ginnasio Liceale di Santa Catterina di Venezia è data la denominazione di Liceo Ginnasiale *Marco Foscarini.*

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 *maggio* 1867
Reg. 40 *Atti del Governo a c.* 44. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Coppino.

N° 3708.

Regio Decreto *col quale sono dichiarate provinciali 26 strade nella Provincia di Novara.*

9 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Novara, in data 25 giugno 1866, con cui viene adottato l'elenco delle strade da classificarsi fra le provinciali, non che l'altra deliberazione in data 4 successivo settembre, con cui fu compresa nell'elenco stesso la strada da Biella ad Andorno;

Visti li pareri emessi dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici in adunanza 7 novembre e 5 gennaio ultimi scorsi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate provinciali le n. 26 strade descritte

in conferma delle precedenti deliberazioni in data 25 giugno e 4 settembre 1866, quale elenco, visto d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici, resterà annesso al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 9 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 46. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Giovanola.

ELENCO DELLE STRADE PROVINCIALI DI NOVARA

approvato con R. Decreto in data d'oggi.

N° d'ordine	Denominazione delle strade	Limiti delle strade	Abitati attraversati
1	Da Genova alla Svizzera per Novara ed il Sempione.	Dal confine della provincia di Pavia presso Borgo-Lavezzaro alla città d'Arona.	Borgolavezzaro - Vespolate - Garbagna - Bicocca - Novara - Vevesi - Bellinzago - Oleggio - Marano - Borgoticino.
2	Da Torino a Milano per Vercelli e Novara.	Dal confine colla provincia di Torino presso Cigliano a quello colla provincia di Milano.	Cigliano - Tronzano - S. Germano - Vercelli - Borgo-Vercelli - Orfengo - Cameriano - Novara - Trecate.
3	Da Novara alla Valsesia per Romagnano.	Dalla città di Novara a quella di Varallo.	Borgo S. Martino - Agognate - Fara - Sizzano - Ghemme - Romagnano - Prato - Grignasco - Borgosesia - Quarona.
4	Da Novara al Sempione per il lago d'Orta.	Dalla città di Novara per Borgomanero ed Omegna sino a Gravellona in territorio di Casale Corte-Cerro.	Vignale - Momo - Borgomanero - Gozzano - Pettenasco - Omegna.
5	Da Domodossola alla valle Anzasca.	Dalla strada nazionale del Sempione presso Pallanzeno all'abitato di Ponte-Grande in territorio di Bannio.	Piedimulera.
6	Da Domodossola alla valle Antigoria.	Dalla strada nazionale del Sempione presso Crevola sino all'abitato di Crodo.	Oria

Nº d'ordine	Denominazione delle strade	Limiti delle strade	Abitati attraversati
7	Da Domodossola alla Valle Vegezzo.	Dalla strada nazionale del Sempione presso Crevola a Santa Maria Maggiore.	Masera - Druogno.
8	Da Torino a Biella.	Dall'abitato di Cigliano per Cavaglià e Salussola alla città di Biella.	Borgo d'Ale - Alice - Cavaglià - Dorzano - Salussola - Magnonevolo - Vergnasco - Sandigliano - Gagliarico.
9	Da Torino alla Svizzera per Gattinara.	Dall'abitato di Tronzano per Santhià, Carisio, Buronzo e S. Giacomo del Bosco.	Santhià - Carisio - Buronzo.
10	Da Vercelli ad Alessandria per Casale.	Dalla città di Vercelli per Stroppiana al confine colla provincia d'Alessandria presso Villanova.	Stroppiana.
11	Da Vercelli a Mortara per Robbio.	Dalla strada provinciale da Torino a Milano presso il ponte sulla Sesia al confine colla provincia di Pavia presso Palestro.	
12	Da Novara a Biandrate.	Dalla strada provinciale di Valsesia presso Novara all'abitato di Biandrate.	
13	Da Novara a Galliate.	Dalla città di Novara per Pernate all'abitato di Turbigo.	Pernate.
14	Da Biella ad Ivrea.	Dalla città di Biella per Mongrando al confine colla provincia di Torino presso Zubiena.	Occhieppo Inferiore - Mongrando - Zubiena.

Nº d'ordine	Denominazione delle strade	Limiti delle strade	Abitati attraversati
15	Da Torino a Mortara per Crescentino.	Dal confine colla provincia di Torino presso Crescentino al confine colla provincia d'Alessandria fra Trino e Morano.	Crescentino - Fontanetto - Trino.
16	Da Livorno-Vercellese a Trino.	Dall'abitato di Livorno-Vercellese alla città di Trino.	
17	Da Vercelli a Trino.	Dalla citta di Vercelli per Desana alla città di Trino.	Desana - Tricerro.
18	Da Vercelli ad Ivrea.	Dall'abitato di S. Germano per Santhià e Cavaglià al confine colla provincia di Torino presso l'estremità occidentale del lago di Viverone.	Santhià - Cavaglià.
19	Da Biella alla Valsesia.	Dalla città di Biella per Pettinengo all'abitato di Crevacuore.	Pettinengo - Mosso Santa Maria.
20	Da Biella alla valle di Andorno.	Dalla strada provinciale da Biella alla Valsesia, ov'è l'osteria dell'*Allegria*, all'abitato di Campiglia nella valle d'Andorno.	Andorno - Cacciorna - Sagliano - Passobreve.
21	Da Biella al Lago-Maggiore.	Dalla città di Biella per Cossato, Gattinara, Romagnano e Borgomanero alla città di Arona.	Cossato - Gattinara - Romagnano - Borgomanero - Oleggio - Castello.
22	Da Vercelli alla Valsesia.	Dalla città di Vercelli per Arboro e Lenta a Gattinara.	Albano - Greggio - Arboro - Ghislarengo - Lenta.
23	Da Varallo alla Valle Grande di Sesia.	Dalla città di Varallo per Balmuccia all'abitato di Scopa.	Balmuccia.

Nº d'ordine	Denominazione delle strade	Limiti delle strade	Abitati attraversati
24	Da Milano al Sempione.	Dalla sponda del Ticino presso Sesto-Calende alla strada provinciale da Genova al Sempione presso Dormelletto.	
25	Da Pallanza all'Ossola.	Dalla strada nazionale della Svizzera presso Fondotoce in territorio di Pallanza per Mergozzo alla strada nazionale del Sempione presso Cuzzago.	
26	Da Novara a Pavia.	Dall'abitato di Trecate per Cerano al confine colla provincia di Pavia presso Cassolnuovo.	Cerano.

Firenze, addì 9 maggio 1867.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblic

GIOVANOLA.

N° 3709.

Regio Decreto *col quale è approvata la Convenzione per la costruzione di una strada ferrata da Pinerolo a Torre-Pellice.*

14 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda presentata per ottenere dal Governo l'autorizzazione di costrurre una strada ferrata da Pinerolo a Torre-Pellice;

Sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Ritenuta la facoltà concessa dall'articolo 6, lettera *F*, della Legge 14 maggio 1865, n. 2279;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la convenzione stipulata sotto la data d'oggi tra il Ministro dei Lavori Pubblici e l'Ingegnere Carlo Langer per la costruzione di una strada ferrata da Pinerolo a Torre-Pellice.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 14 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 50. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Giovanola.

CONVENZIONE

per la costruzione di un tronco di strada ferrata da Pinerolo *a* Torre-Pellice

Fra il signor Ministro dei Lavori Pubblici del Regno d'Italia, contraente in nome dello Stato, ed il signor Ingegnere Carlo Langer, stipulante in nome proprio, fu convenuto quanto infra:

Art. 1.

L'Ingegnere Carlo Langer si obbliga, promette e si sottomette di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo una strada ferrata a locomotive da Pinerolo a Torre-Pellice, transitando per i Comuni di Bricherasio, S. Giovanni e Luserna, secondo i piani, profili e disegni firmati dal suddetto Ingegnere colla data 30 ottobre 1866.

Il piano e profilo definitivo, non che tutte le particolarità relative alle opere d'arte, alle stazioni e ad ogni accessorio, saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici prima di intraprendere i lavori, tenendo conto di tutte le avvertenze fatte dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici nel suo voto in data del 23 febbraio 1867.

Art. 2.

La concessione della predetta ferrovia è fatta dal Governo per la durata di novant'anni a partire dalla data del Decreto Reale che approverà la presente convenzione, sotto l'osservanza delle condizioni speciali dichiarate nell'annesso capitolato, di quelle generali stabilite nel titolo 5° della Legge 20 marzo 1865 per i lavori pubblici, e colle esenzioni e franchigie già ammesse negli articoli 35, 50, 53, 54 e 55 del capitolato d'oneri approvato pella ferrovia da Gallarate a Varese con Legge 11 agosto 1863, N° 1441.

Art. 3.

Il Concessionario è autorizzato a cedere ad una Società anonima la costruzione e l'esercizio della linea entro il termine di due mesi dalla data del Decreto Reale d'approvazione della presente convenzione.

Verificandosi questo caso, la Società anonima si costituirà col capitale di lire 1,500,000 in azioni.

Essa sarà retta da uno statuto da sottoporsi all'approvazione del Governo in conformità delle leggi vigenti.

Art. 4.

Il Concessionario, o la Società anonima che al medesimo verrà sostituita, dovrà designare un rappresentante munito dei necessari poteri per ricevere le notificazioni ed intimazioni occorrenti sia da parte del Governo, sia da parte dei privati.

La persona designata eleggerà il suo domicilio nella Capitale del Regno.

Finchè la persona designata non sia legalmente riconosciuta, le notificazioni od intimazioni saranno valide quando siano fatte alla segreteria dell'Ufficio di Prefettura della Capitale.

Art. 5.

A garanzia di quest'atto fu dal Concessionario depositata la somma di lire venticinquemila in titoli al portatore 5 p. 0[0

valor nominale, come risulta dalla prodotta bolletta di ricevuta della Cassa dei depositi e prestiti a Firenze in data 14 maggio 1867, n. 297 d'ordine.

Il predetto Concessionario si obbliga di depositare nei modi e termini stabiliti dal capitolato la somma di lire centoquindici mila per compiere il deposito definitivo stabilito in lire centoquaranta mila.

Art. 6.

La presente convenzione non sarà nè definitiva, nè valida, se non dopo approvata per Reale Decreto, e potrà essere risolta dal Governo o dal Concessionario sempre quando la Società concessionaria della ferrovia di Pinerolo, che verrà dal Ministero interpellata, voglia usare del diritto di prelazione che le compete in forza dell'articolo 46 della convenzione approvata con Legge 26 giugno 1853, e non siansi entro il periodo di mesi tre da questa data emesse e rese esecutorie le deliberazioni dei Comuni e Corpi morali ai quali viene dal Concessionario richiesto un premio di lire ottanta mila.

Fatta, letta e sottoscritta in duplice originale a Firenze oggi quattordici maggio mille ottocento sessantasette.

Il Ministro dei Lavori Pubblici

C. LANGER. A. GIOVANOLA.

Il Direttore Capo di Divisione
nel Ministero dei Lavori Pubblici
MATTEO COBOEVICH.

CAPITOLATO D' ONERI

per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a locomotive da Pinerolo *a* Torre-Pellice (*chil.* 15)

Art. 1.

La strada sarà costrutta ad un solo binario in conformità del piano e sezioni unite al progetto di massima di cui nell'art. 1° della convenzione in data d'oggi, adottando le forme, le dimensioni ed il peso delle ruotaie che si riscontrano sulle ferrovie meridionali per quanto riguarda l'armamento della via.

Art. 2.

Sarà però lecito al Concessionario di variare entro una zona di cinquecento metri per parte l'andamento dell'asse stradale segnato sul piano unito al progetto di massima suddetto, senza aumentare il numero delle curve, nè oltrepassare i limiti di quattrocento metri per raggio minimo delle medesime.

Art. 3.

Tutte le opere d'arte, non che tutti gli accessorii relativi, saranno costrutti secondo i disegni che saranno approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, siccome è prescritto all'art. 1° della convenzione suddetta.

Art. 4.

Oltre i lavori di ampliazione e di costruzione da eseguirsi tanto nei piazzali e nei binari di servizio, quanto nei fabbricati e nelle tettoie della stazione di Pinerolo, necessari per allacciare la nuova ferrovia a quella da Torino a Pinerolo, e per provvedere alla regolarità del servizio cumulativo, saranno stabilite cinque tra stazioni e fermate nelle località prossimamente segnate sul piano unito al progetto.

Tanto per la stazione di Pinerolo, quanto per le altre, sa-

ranno eseguiti i lavori con tutti gli accessorii relativi secondo i progetti che saranno definitivamente approvati.

Art. 5.

Lungo la linea verranno distribuite numero dieci case cantoniere in quelle località da stabilirsi nell' atto di eseguimento, dietro approvazione del Ministero, e per i passaggi a livello, seguendo le stesse disposizioni e forme di quelli esistenti lungo la linea da Torino a Pinerolo, si costrurranno i caselli necessari per ricovero dei guardiani.

Art. 6.

In quanto ai fossi laterali, alle siepi od agli stecconati di chiusura della via, ai muri, od alle cancellate attorno alle stazioni, sarà obbligo del Concessionario di eseguire i lavori necessari, prendendo per tipo le opere analoghe che si trovano lungo la ferrovia di Pinerolo suddetta.

Art. 7.

Si dovrà dal Concessionario stabilire lungo tutta la strada ferrata una linea di telegrafia elettrica, per l'inclusivo servizio della strada medesima, secondo il sistema che sarà da esso proposto ed approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Sulla stessa palificazione il Governo ha la facoltà di collocare ed esercitare a tutte sue spese altri fili per la propria corrispondenza uffiziale e per gli usi del commercio.

Finchè non avrà collocato questi suoi fili, potrà gratuitamente valersi del telegrafo della ferrovia per la trasmissione dei dispacci ufficiali.

Art. 8.

Tutte le spese della strada ferrata, e così i movimenti di terra, le opere di muratura, le pietre da taglio, la massicciata, e l'armamento della via, saranno eseguite colla massima diligenza e secondo le migliori regole d'arte.

I lavori di costruzione della strada suddetta saranno intrapresi entro quattro mesi dalla data del Decreto Reale di approvazione della concessione, e saranno condotti a modo che venga la strada aperta all'esercizio entro l'anno dalla data dell'incominciamento.

Art. 10.

Le opere tutte principali ed accessorie, occorrenti per la costruzione e la manutenzione della strada ferrata, sono dichiarate di utilità pubblica, e quindi alle medesime sono applicabili le disposizioni delle leggi vigenti a tale riguardo, o che andranno in vigore durante il periodo della concessione, per le espropriazioni e pei compensi che il Concessionario dovrà dare ai proprietari espropriandi, come altresì per le formalità necessarie per la liberazione dei terreni dai pesi e dalle ipoteche.

Rimane inoltre fatta facoltà al Concessionario di occupare, previe le debite approvazioni, parte delle strade provinciali o comunali, come pure di deviare e riunire strade laterali esistenti di qualunque sorta, ove ciò sia necessario per giungere ad un medesimo passaggio attraverso alla ferrovia nei limiti dei piani approvati, con che non si rechi pregiudizio al carreggio ordinario e siano indennizzati i terzi interessati a tenore della Legge sulle espropriazioni.

Art. 11.

Prima d'intraprendere i lavori il Concessionario dovrà depositare in numerario, o in buoni del Tesoro, od in cartelle del Debito Pubblico al valor nominale, lire *centoquaranta mila*. In questa somma verrà imputato il deposito primordiale di lire *venticinque mila* fatto in data d'oggi, come fu dichiarato all'articolo 5 della convenzione.

Art. 12.

Tale deposito di lire *centoquaranta mila* verrà restituito in

proporzione rateata di un quarto per ogni quarta parte eseguita delle opere e provviste. Però l'ultimo quarto non sarà pagato se non quando la strada ferrata sarà in tutta la sua estensione aperta all'esercizio e non si abbiano richiami dei proprietari espropriati o danneggiati.

Art. 13.

Il Concessionario, prima dell'apertura all'esercizio dell'intiera linea o di un tronco di essa, dovrà aver provveduto, ed avere esistente sul luogo ogni specie di materiale mobile necessario per un completo servizio della strada, e così di locomotive, vagoni per viaggiatori, per bagagli, vagoni o carri per merci, ed ogni altro che potrà essere richiesto in ragione dell'importanza presunta del traffico su quella linea, prendendo per modello il materiale in uso per la ferrovia di Pinerolo.

Art. 14.

Compiuta che sia la formazione del suolo stradale, prima di procedere all'armamento dell'intiera linea, il Concessionario è autorizzato ad armare un primo tronco tra Pinerolo e Bricherasio, per farlo percorrere colle vetture e con vagoni-merci ad esperimento, ed allo scopo di potere, in vista dei risultati che si otterranno, introdurre, se ne sarà il caso, quelle modificazioni che potranno giovare a meglio assicurare il servizio.

Art. 15.

Sia per la indicata parziale apertura al servizio, sia per lo attivamento dell'intiera linea, dovranno emanare speciali autorizzazioni dal Ministero in dipendenza di apposite ispezioni eseguite dalle persone tecniche, che verranno all'uopo delegate.

Art. 16.

Il Concessionario dovrà, nell'ordinamento del personale non tecnico addetto all'esercizio della sua strada, avere per una metà almeno impiegati tratti dagli ufficiali o sotto-ufficiali e soldati in congedo definitivo, giubilazione o riforma, e ciò nel primo

impianto del servizio; in progresso il numero degli impiegati da prendersi nella predetta classe sarà dei tre quarti sul totale.

Art. 17.

Il numero delle corse ordinarie e giornaliere di andata e ritorno e l'orario relativo saranno stabiliti dal Governo, sentito il Concessionario, in coincidenza col servizio della linea Torino-Pinerolo. Si terrà particolare riguardo ai bisogni delle località a percorrersi nei casi di fiere, feste o giorni di mercato, pei quali, conosciutone il bisogno, il Ministero autorizzerà un servizio straordinario.

Art. 18.

Per indennizzare il Concessionario o la Società che gli verrà sostituita delle spese che sarà per incontrare per la costruzione e per l'esercizio di questa strada ferrata, egli avrà il diritto di riscuotere tasse per il trasporto dei viaggiatori e delle merci.

La tariffa per il trasporto dei viaggiatori e delle merci non potrà eccedere per chilometro e per classe quella stabilita per la strada ferrata Torino-Pinerolo.

Le spese accessorie verranno determinate a mente dell'articolo 275 della Legge 20 marzo 1865.

Art. 19.

Il servizio di posta per le lettere e per i dispacci del Governo da una estremità all'altra della linea, o da punto a punto della medesima, sarà fatto gratuitamente, siccome il trasporto delle vetture di qualunque classe dei Commissari del Governo, degli Agenti della Dogana e della Forza Pubblica, degli Ufficiali del Telegrafo e degli Ingegneri, ed altri funzionari incaricati di visite e di ricognizioni relative al servizio della ferrovia.

Art. 20.

Ai trasporti di persone e di oggetti per conto del Governo sarà applicata la tariffa speciale portata dall'allegato *B* della convenzione 30 giugno 1864, conchiusa colla Società dell'Alta Italia.

evento per cui venga ordinata dal Governo l'interruzione del servizio con tagli della strada, distruzione dei ponti, rimozione dell'armatura, od in qualunque altro modo, sarà sopportata dal Governo medesimo la spesa relativa, ma il Concessionario non potrà opporvisi, nè avrà diritto ad indennità per il sospeso esercizio.

Cessate le circostanze della interruzione, la strada ferrata sarà però ristabilita nel pristino stato a spese del Governo.

Art. 22.

In applicazione del disposto dell'articolo 49 del capitolato 30 giugno 1864, stipulato colla Società ferroviaria dell'Alta Italia si dichiara che è al Concessionario accordata la facilitazione per il trasporto sulle linee dell'Alta Italia del materiale ed oggetti occorrenti per la costruzione di detta ferrovia, osservando le norme che saranno stabilite d'accordo tra gl'interessati suddetti ed in difetto prescritte dal Governo.

Art. 23.

Avrà il Concessionario il diritto di preferenza per il prolungamento della linea da Torre-Pellice in poi, salvi i diritti ad altri competenti per anteriori concessioni.

Art. 24.

Il Governo si obbliga di non fare concessioni di altre ferrovie parallele a quella di cui nel presente concordato a distanza minore di tre chilometri.

Art. 25.

Tutte le spese di direzione, di vigilanza, ricognizione e collaudo, che occorrere possano durante la costruzione e l'esercizio della ferrovia, saranno a carico del Concessionario, il quale, per tale oggetto, verserà annualmente la somma di lire mille duecento nelle casse dello Stato.

Art. 26.

Insorgendo qualche difficoltà nell'esecuzione di questo capitolato e convenzione relativa, il Concessionario od il rappresentante della Società che può al medesimo essere sostituita, dovrà rivolgersi direttamente al Ministero dei Lavori Pubblici, cui spetterà il decidere.

In caso di discrepanza fra il Ministero e il Concessionario, le contestazioni verranno definite dai Tribunali ordinari o da arbitri, secondo che dal Governo sarà riconosciuto opportuno.

Nel secondo caso sarà osservato il procedimento stabilito dal Codice vigente.

Firenze, quattordici maggio mille ottocento sessantasette.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. LANGER. A. GIOVANOLA.

Il Direttore Capo di Divisione
MATTEO COBOEVICH.

N° 3710.

REGIO DECRETO *col quale la Teriaca fine fabbricata nella città franca di Venezia viene imposta del dazio d'entrata.*

15 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tabella *A* approvata col Decreto luogotenenziale del 17 ottobre 1866, n. 3273;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Teriaca fine fabbricata nella città franca di Venezia è imposta del dazio d'entrata di L. 7. 20 per ogni 100 chilogrammi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 48. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Ferrara.

N° 3711.

Regio Decreto *con cui il Comune di S. Pietro Clarenza in Provincia di Catania è dichiarato chiuso nei rapporti del dazio di consumo.*

15 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del Comune di S. Pietro Clarenza, in data 31 gennaio 1867;

Visto l'articolo 5 della Legge 3 luglio 1864, n. 1827;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di S. Pietro Clarenza in Provincia di Catania è dichiarato chiuso nei rapporti del dazio di consumo, a partire dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 49. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Ferrara.

N° 3712.

Regio Decreto *che approva la nuova tabella di reparto dei Consiglieri provinciali nelle varie Provincie del Regno, eccettuate quelle della Toscana, della Venezia e quella di Mantova.*

15 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, sull'amministrazione comunale e provinciale;

Visto l'articolo 72 del Regolamento 8 giugno 1865, n. 2321;

Ritenuto che la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *A*, nel determinare il numero dei Consiglieri di cui deve comporsi ciascun Consiglio provinciale, stabilisce per base unicamente la popolazione, avendo coll'art. 155 assegnato alle diverse Provincie dello Stato un maggiore o minore numero di Consiglieri in ragione soltanto della maggiore o minore loro popolazione;

Che sovra questa base il numero dei Consiglieri di ciascuna Provincia deve essere ripartito per Mandamenti, formandosi distinti distretti elettorali, per gli effetti voluti dagli articoli 156 e 157 di detta Legge, com'è prescritto dall'articolo 72 del Regolamento 8 giugno 1865, n. 2321;

Ritenuto che l'articolo 72 del precitato Regolamento

fu finora posto in osservanza nelle sole Provincie della Toscana, della Venezia ed in quella di Mantova, in forza dei nostri Decreti 14 giugno 1866, n. 2985, e 2 dicembre 1866, n. 3352, e che giustizia vuole che sia esso eseguito anche nelle altre Provincie, come ne fu fatta particolare istanza da alcuni Comuni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle Provincie del Regno, oltre quelle della Toscana, della Venezia e di Mantova, i Consiglieri provinciali sono ripartiti nella conformità risultante dalla qui unita tabella, che sarà vidimata d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.

Art. 2.

Gli attuali Consigli provinciali delle Provincie indicate nella tabella stessa sono disciolti, e saranno immediatamente ricostituiti in base al prescritto nuovo riparto dei rispettivi loro Consiglieri, i quali entreranno in ufficio appena proclamato il risultato delle elezioni.

Art. 3.

Fino all'insediamento delle nuove Rappresentanze pro-

vinciali, i predetti Consigli, non che le Deputazioni provinciali, continueranno a compiere le attribuzioni e gli atti che dalla Legge sono loro demandati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto, in un colla detta Tabella, nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 15 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 51. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

TABELLA

DI

RIPARTIZIONE DEI CONSIGLIERI

PER

MANDAMENTI O PRETURE

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
	Provincia di Abruzzo Citeriore.		
	Popolazione 327,316 - *Mandamenti* 26 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 8,182 *abitanti.*		
1	**Chieti**	28,076	4
2	Bucchianico	10,595	1
3	Caramanico	8,947	1
4	Francavilla al Mare	12,847	2
5	Guardiagrele	16,503	2
6	Manoppello	10,678	1
7	San Valentino	11,813	2
8	Tollo	9,559	1
9	**Lanciano**	20,913	3
10	Casoli	9,629	1
11	Lama dei Peligni	11,482	1
12	Orsogna	12,316	2
13	Ortona	15,267	2
14	Palena	8,928	1
15	San Vito Chietino	11,238	1
16	Torricella Peligna	9,364	1
17	Villa Santa Maria	11,661	1
18	**Vasto**	19,059	2
19	Atessa	14,635	2
20	Bomba	13,025	2
21	Casalbordino	8,739	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
22	Castiglione Messer Marino	12,839	2
23	Cilenza sul Trigno	10,768	1
24	Gissi	10,842	1
25	Paglieta	8,240	1
26	San Buono	9,353	1
	Provincia di Abruzzo Ulteriore I.		
	Popolazione 230,061 - *Mandamenti* 18 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 5,751 *abitanti.*		
1	Teramo	22,456	4
2	Ancarano	7,223	1
3	Atri	21,076	3
4	Campli	9,368	2
5	Civitella del Tronto	6,827	1
6	Giulianova	14,001	2
7	Montorio al Vomano	9,579	2
8	Nereto	13,141	2
9	Notaresco	12,447	2
10	Tossicia	13,242	2
11	Valle Castellana	4,478	1
12	Penne	14,706	3
13	Bisenti	12,958	2
14	Catignano	15,856	3
15	Città Sant'Angelo	15,940	3

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
16	Loreto Aprutino	11,280	2
17	Pianella	15,807	3
18	Torre dei Passeri	11,181	2
	Provincia di Abruzzo Ulteriore II.		
	Popolazione 309,451 - *Mandamenti* 32 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 7,736 *abitanti.*		
1	Aquila............................	20,191	3
2	Barisciano	9,442	1
3	Capestrano..........................	14,091	2
4	Castelvecchio Subequo	10,235	1
5	Montereale	7,914	1
6	Paganica...........................	7,323	1
7	Pizzoli............................	8,106	1
8	San Demetrio ne' Vestini	13,378	2
9	Sassa	8,758	1
10	Avezzano	17,529	2
11	Carsoli............................	8,095	1
12	Celano.............................	8,866	1
13	Civitella Roveto	12,998	2
14	Gioia de' Marsi....................	6,490	1
15	Pescina............................	12,138	2
16	Tagliacozzo	13,277	2
17	Trasacco...........................	6,987	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
18	**Cittaducale**	7,384	1
19	Accumoli 2,042	7,767	1
20	Amatrice 5,725		
21	Antrodoco 7,417	11,996	1
22	Borbona 4,579		
23	Borgocollefegato	8,621	1
24	Fiamignano	7,166	1
25	Leonessa	5,317	1
26	**Solmona**	24,862	3
27	Castel di Sangro	9,730	1
28	Pescocostanzo	7,366	1
29	Popoli	7,832	1
30	Pratola Peligna	14,676	2
31	Scanno 3,525	10,916	1
32	Introdacqua 7,391		
	Provincia d'Alessandria.		
	Popolazione 645,607 - *Mandamenti* 67 - *Consiglieri* 60 - *Un consigliere ogni* 10,760 *abitanti*		
1	**Alessandria** (entro mura)	36,199	3
2	Alessandria (fuori mura)	20,346	2
3	Bassignana	8,691	1
4	Bosco	7,458	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consiglieri
5	Cassine	8,162	13,328	1
6	Sezzè	5,166		
7	Felizzano		16,392	2
8	San Salvadore Monferrato		11,843	1
9	Valenza		12,404	1
10	Oviglio	5,459	12,576	1
11	Castellazzo Bormida	7,117		
12	Acqui	18,003	23,257	2
13	Bistagno	5,254		
14	Carpenetto		6,869	1
15	Nizza Monferrato		8,698	1
16	Rivalta Bormida		7,856	1
17	Molare	6,074	13,396	1
18	Ponzone	7,322		
19	Incisa Belbo	7,109	13,573	1
20	Mombaruzzo	6,464		
21	Bubbio	7,155	15,489	1
22	Roccaverano	3,797		
23	Spigno Monferrato	4,537		
24	Asti		33,420	3
25	Baldichieri		8,136	1
26	Canelli		8,287	1
27	Castelnuovo d'Asti		10,538	1
28	Cocconato		7,829	1
29	Costigliole d'Asti		12,430	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consiglieri
30	Momberceili		13,495	1
31	Portacomaro		7,767	1
32	Rocca d'Arazzo		8,284	1
33	San Damiano d'Asti		13,795	1
34	Villanova d'Asti		10,538	1
35	Montafia	7,924	15,280	1
36	Montechiaro	7,356		
37	Casale (entro mura)		14,565	1
38	Casale (fuori mura)		11,467	1
39	Gabiano	7,380	13,804	1
40	Mombello	6,424		
41	Montemagno		9,312	1
42	Montiglio	8,479	13,938	1
43	Villadeati	5,459		
44	Occimiano		8,492	1
45	Ticinetto		8.440	1
46	Tonco		8,942	1
47	Vignale		11,457	1
48	Balzola		8,289	1
49	Pontestura		6,075	1
50	Moncalvo	6,431	13,350	1
51	Ottiglio	6,919		
52	Rosignano		7,029	1
53	Novi Ligure		15,088	1
54	Castelletto d'Orba		10,195	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
55	Gavi................................	13,408	1
56	Ovada................................	9,353	1
57	Rocchetta Ligure....................	8,890	1
58	Serravalle Scrivia..................	10,461	1
59	Capriata d'Orba.....................	5,548	1
60	**Tortona**..................... 17,102	24,613	2
61	Villalvernia.................... 7,511		
62	Viguzzolo....................... 4,633	9,944	1
63	Volpedo......................... 5,311		
64	Garbagna........................ 4,193	9,172	1
65	San Sebastiano.................. 4,979		
66	Castelnuovo Scrivia............. 8,065	15,631	1
67	Sale............................ 7,566		

Provincia d'Ancona.

Popolazione 254,849 - *Mandamenti* 14 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 6,371 *abitanti.*

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
1	**Ancona** (1ª parte)................	30,456	5
2	Ancona (2ª parte)..................	25,526	4
3	Arcevia............................	8,738	1
4	Corinaldo..........................	11,625	2
5	Fabriano...........................	22,149	3
6	Filottrano.........................	7,627	1
7	Iesi...............................	36,074	6

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
8	Loreto	8,328	1
9	Montalboddo	9,964	1
10	Monte Carotto	10,214	2
11	Monte Marciano	17,282	3
12	Osimo	29,169	5
13	Sasso Ferrato	10,244	2
14	Senigallia	27,453	4
	Provincia di Ascoli Piceno.		
	Popolazione 196,030 - *Mandamenti* 13 - *Consiglieri* 20 - *Un consigliere ogni* 9,801 *abitanti.*		
1	**Ascoli Piceno**	30,100	3
2	Amandola	11,317	1
3	Arquata del Tronto	11,527	1
4	Montalto delle Marche	13,565	1
5	Offida	13,763	1
6	San Benedetto del Tronto	10,764	1
7	**Fermo**	33,708	4
8	Grottammare	7,647	1
9	Montegiorgio	15,873	2
10	Monterubbiano	12,287	1
11	Ripatransone	8,837	1
12	Santa Vittoria in Materano	11,696	1
13	Sant'Elpidio a Mare	14,946	2

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
	Provincia di Basilicata.		
	Popolazione 492,959 - *Mandamenti* 45 - *Consiglieri* 50 - *Un consigliere ogni* 9,859 *abitanti.*		
1	**Potenza**	19,722	2
2	Acerenza	12,617	1
3	Avigliano	19,992	2
4	Brienza	11,761	1
5	Calvello	12,016	1
6	Corleto Perticara	6,458	1
7	Genzano	6,064	1
8	Laurenzana	9,919	1
9	Marsico Nuovo	9,899	1
10	Montemurro	11,341	1
11	Picerno	11,325	1
12	Saponara di Grumento	6,658	1
13	Tolve	13,584	1
14	Trivigno	11 089	1
15	Vietri di Potenza	9,471	1
16	Viggiano	8,109	1
17	**Lagonegro**	9,435	1
18	Chiaramonte	17,676	2
19	Latronico	8,371	1
20	Lauria	9,163	1
21	Maratea	7,490	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
22	Moliterno	7,246	1
23	Noepoli (Noia)	9,185	1
24	Rotonda	15,192	1
25	Rotondella	7,338	1
26	San Chirico Raparo	5,953	1
27	Sant'Arcangelo	8,192	1
28	Tursi	6,513	1
29	**Matera**	14,225	1
30	Ferrandina	10,627	1
31	Montepeloso	6,232	1
32	Montescaglioso	15,795	2
33	Pisticci	16,600	2
34	San Mauro Forte	9,551	1
35	Stigliano	10,084	1
36	Tricarico	14,527	1
37	**Melfi**	13,387	1
38	Barile	8,599	1
39	Bella	14,288	1
40	Forenza	11,356	1
41	Muro Lucano	11,625	1
42	Palazzo San Gervasio	9,447	1
43	Pescopagano	8,146	1
44	Rionero in Volture	14,287	1
45	Venosa	12,404	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
	Provincia di Benevento.		
	Popolazione 220,506 - *Mandamenti* 20 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 5,512 *abitanti.*		
1	**Benevento**	28,047	5
2	Airola	13,222	2
3	Montesarchio	11,831	2
4	Paduli	10,485	2
5	Pescolamazza	11,218	2
6	San Giorgio La Montagna	7,311	1
7	Vitulano	12,552	2
8	Cerreto Sannita	10,511	2
9	Cusano Mutri	6,558	1
10	Guardia San Framondi	10,674	2
11	Morcone	8,592	2
12	Pontelandolfo	10,554	2
13	Sant'Agata dei Goti	11,418	2
14	Solopaca	11,195	2
15	S. Bartolomeo in Galdo	7,596	2
16	Baselice	9,544	2
17	Castelfranco in Miscano	8,218	1
18	Colle Sannita	8,893	2
19	San Giorgio la Molara	11,536	2
20	Santa Croce di Morcone	10,521	2

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
	Provincia di Bergamo		
	Popolazione 347,235 - *Mandamenti* 19 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 8,680 *abitanti.*		
1	Bergamo 1° (città alta)	11,080	1
2	Bergamo 2° (città bassa)	27,685	3
3	Bergamo 3°	26,126	3
4	Almenno San Salvatore	16,478	2
5	Alzano di Sotto o Maggiore	14,195	2
6	Caprino	15,762	2
7	Piazza Brembana	9,573	1
8	Ponte San Pietro	24,412	3
9	Sarnico	16,483	2
10	Trescorre	19,463	2
11	Zogno	20,057	2
12	Clusone 16,991	21,451	2
13	Vilminore 4,460		
14	Gandino	13,747	2
15	Lovere	13,419	2
16	Treviglio	33,214	4
17	Martinengo al Brembo	16,921	2
18	Romano di Lombardia	21,779	2
19	Verdello Maggiore	25,364	3

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
	Provincia di Bologna.		
	Popolazione 407,452 - *Mandamenti* 19 - *Consiglieri* 50 - *Un consigliere ogni* 8,149 *abitanti.*		
1	**Bologna** 1° (Sèzione di Porta Maggiore colle frazioni degli Alemanni e di Sant'Egidio)	45,426	6
2	Bologna 2° (Sezione di Porta San Felice colle frazioni dell' Arcoveggio e di Bertalia)	35,413	4
3	Bologna 3° (Sezione di Porta San Mamolo colla frazione di San Giuseppe)	34,407	4
4	Bologna 4° (Sezione fra Porta Maggiore e Porta San Mamolo colla frazione di San Ruffillo)	32,996	4
5	Bazzano	19,641	2
6	Budrio	25,323	3
7	Castelfranco dell'Emilia	11,934	1
8	Castel Maggiore	12,096	1
9	Crevalcore	13,505	2
10	Loiano	15,735	2
11	Minerbio	15,002	2
12	San Giorgio in Piano	21,086	3
13	San Giovanni in Persiceto	21,185	3
14	**Imola**	31,457	4
15	Castel San Pietro dell'Emilia.........	14,749	2
16	Medicina	13,418	2

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
17	**Vergato**	16,574	2
18	Castiglione dei Pepoli	11,273	1
19	Porretta	16,232	2
	Provincia di Brescia.		
	Popolazione - 486,383 - *Mandamenti* 29 - *Consiglieri* 50 - *Un consigliere ogni* 9,727 *abitanti.*		
1	**Brescia** 1°	25,667	3
2	Brescia 2°	14,832	2
3	Brescia 3°	32,698	3
4	Bagnolo Mella	19,048	2
5	Rovegno	8,402	1
6	Gardone	10,898	1
7	Iseo	11,209	1
8	Lonato	22,425	2
9	Ospitaletto	19,357	2
10	Rezzato	17,067	2
11	**Castiglione delle Stiviere**	13,412	1
12	Asola	15,690	2
13	Canneto sull'Oglio	14,422	2
14	**Montech[illegible] sul Chiese**	22,113	2
15	Volta	10,395	1
16	[illegible]	17,942	2
[illegible]	[illegible]	14,904	2

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consiglieri
18	Orzinovi		19,641	2
19	Rovato		15,170	2
20	Verolanuova		30,081	3
21	Leno		22,374	2
22	Salò		23,519	2
23	Gargnano		12,486	1
24	Preseglie		6,940	1
25	Vestone	10,018	13,769	1
26	Bagolino	3,751		
27	Breno		20,576	2
28	Edolo		20,436	2
29	Pisogne		10,910	1
	Provincia di Cagliari.			
	Popolazione 372,097 - *Mandamenti* 58 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 9,302 *abitanti.*			
1	Cagliari 1°		13,630	2
2	Cagliari 2°		17,275	2
3	Barumini	5,779	10,631	1
4	Mandas	4,852		
5	Decimomannu	7,366	17,974	2
6	Pula	4,128		
7	Monastir	6,480		
8	Guasila	4,051	9,914	1
9	Senorbì	5,863		

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consiglieri
10	Lunamatrona	4,005	17,764	2
11	San Luri	7,465		
12	San Gavino	6,294		
13	Serramanna	5,401	10,957	1
14	Nuraminis	5,553		
15	Muravera	7,193	12,507	1
16	San Nicolò Gerrei	5,314		
17	Sinnai	6,270	10,975	1
18	San Pantaleo	4,705		
19	Quartu Santa Elena		9,490	1
20	Selargius		9,406	1
21	**Iglesias**	10,605	14,217	2
22	Carloforte	3,612		
23	Teulada	3,510	18,420	2
24	Sant'Antioco	4,621		
25	Santadi	10,289		
26	Siliqua	5,135	13,388	2
27	Villacidro	8,253		
28	Guspini	8,442	10,705	1
29	Flumini Maggiore	2,263		
30	**Lanusei**	7,806	22,227	2
31	Tortolì	7,422		
32	Jerzu	6,999		
33	Sorgono	4,683	10,318	1
34	Tonara	5,635		

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consiglieri
35	Seui	5,936	10,884	1
36	Aritzo	4,948		
37	Nurri	4,634	15,017	2
38	Isili	5,573		
39	Laconi	5,810		
40	Oristano	8,771	13,184	2
41	Simaxis	4,413		
42	Cabras	7,379	10,716	1
43	Solarussa	3,337		
44	Terralba	8,216	12,800	1
45	Mogoro	4,584		
46	Ales	5,585	13,580	2
47	Senis	4,465		
48	Baressa	3,540		
49	Busachi	6,260	10,275	1
50	Fordongianus	4,015		
51	Ghilarza	7,593	12,873	1
52	Sedilo	5,280		
53	Santu Lussurgiu	5,944	22,209	2
54	Macomer	7,552		
55	Milis	8,713		
56	Bosa	7,046	19,751	2
57	Cuglieri	6,549		
58	Tresnuraghes	6,156		

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
	Provincia di Calabria Citeriore.		
	Popolazione 431,691 - *Mandamenti* 43 - *Consiglieri* 50 - *Un consigliere ogni* 8,633 *abitanti.*		
1	**Cosenza** (con Donnici)	17,753	2
2	Dipignano	9,389	1
3	Grimaldi	5,868	1
4	Montalto Uffugo	12,261	1
5	Rende	11,140	1
6	Rogliano	10,930	1
7	Rose	10,419	1
8	San Giovanni in Fiore	9,239	1
9	San Marco Argentano	13,546	2
10	Scigliano	10,696	1
11	Spezzano Grande	8,674	1
12	Acri	11,977	1
13	Aprigliano	9,378	1
14	Bisignano	4,104	1
15	Celico	6,853	1
16	Corisano	8,050	1
17	Cerzeto	11,181	1
18	**Castrovillari**	15,645	2
19	Amendolara	7,064	1
20	Cassano all'Ionio	12,077	1
21	Cerchiara di Calabria	7,313	1

Numero del Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
22	Lungro	11,220	1
23	Morano Calabro	8,275	1
24	Oriolo	11,378	1
25	San Sosti	13,769	2
26	Spezzano Albanese	9,424	1
27	Mormanno	12,935	2
28	**Paola**	11,651	1
29	Ajello in Calabria	6,380	1
30	Amantea Calabro	12,414	1
31	Belvedere Marittimo	12,936	2
32	Cetraro	9,333	1
33	Fiumefreddo Bruzio	8,156	1
34	Fuscaldo	8,935	1
35	Scalea	10,302	1
36	Verbicaro	12,676	1
37	**Rossano**	14,257	2
38	Campana	5,723	1
39	Cariati	7,180	1
40	Corigliano Calabro	11,950	1
41	Cropalati	6,083	1
42	Longobucco	6,369	1
43	San Demetrio Corone	6,755	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
	Provincia di Calabria Ulteriore I.		
	Popolazione 324,516 - *Mandamenti* 28 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 8,113 *abitanti.*		
1	**Reggio di Calabria**	33,258	4
2	Bagnara Calabra	8,517	1
3	Bova	8,720	1
4	Calanna	10,521	1
5	Melito di Porto Salvo................	10,718	1
6	Sant'Agata in Gallina	17,185	2
7	Scilla	7,407	1
8	Villa San Giovanni	19,246	2
9	**Gerace**	16,278	2
10	Ardore	13,201	2
11	Bianco	6,496	1
12	Caulonia...........................	14,167	2
13	Gioiosa Ionica.......................	10,222	1
14	Grotteria	6,578	1
15	Mammola	7,505	1
16	Siderno............................	7,305	1
17	Staiti.............................	6,590	1
18	Stilo	10,988	1
19	**Palmi**	11,081	1
20	Cinquefrondi........................	13,232	2
21	Cittanuova	11,103	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
22	Laureana di Borello................	12,841	2
23	Oppido Mamertina..................	16,083	2
24	Polistena	15,099	2
25	Radicena	8,550	1
26	Sant'Eufemia........................	10,198	1
27	Seminara	5,908	1
28	Sinopoli	5,546	1
	Provincia di Calabria Ulteriore II.		
	Popolazione 384,159 - *Mandamenti* 37 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 9,604 *abitanti.*		
1	**Catanzaro**	22,451	2
2	Badolato............................	12,090	1
3	Borgia	9,123	1
4	Chiaravalle Centrale	13,369	1
5	Cropani.............................	8,084	1
6	Davoli	10,698	1
7	Gasperina	10,568	1
8	Soveria.............................	5,947	1
9	Squillace	8,375	1
10	Taverna	10,193	1
11	Tiriolo	10,356	1
12	**Monteleone**.........................	14,979	2
13	Arena	7,711	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consiglieri
14	Briatico		6,669	1
15	Mileto		15,079	1
16	Monterosso Calabro		7,521	1
17	Nicotera		11,458	1
18	Pizzo		12,543	1
19	Serra San Bruno		15,208	1
20	Soriano		8,552	1
21	Tropea		17,711	2
22	Cotrone		13,037	1
23	Cirò		8,723	1
24	Petilia Policastro		9,837	1
25	Santa Severina		5,598	1
26	Savelli		9,999	1
27	Strongoli		8,273	1
28	Nicastro		11,212	1
29	Cortale		5,680	1
30	Filadelfia		9,274	1
31	Gimigliano		9,125	1
32	Maida		9,314	1
33	Martirano		7,325	1
34	Nocera Tirinese		7,771	1
35	Sambiase		11,591	1
36	Serrastretta	15,392	19,015	2
37	Feroletto Antico	3,623		

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
	Provincia di Caltanissetta.		
	Popolazione 223,178 - *Mandamenti* 19 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 5,579 *abitanti.*		
1	**Caltanissetta**........................	23,879	4
2	Mussomeli	16,018	3
3	San Cataldo.........................	12,795	2
4	Santa Caterina Villarmosa............	10,451	2
5	Serradifalco	8,982	2
6	Sommatino..........................	7,884	1
7	Villalba..............................	10,126	2
8	**Piazza Armerina**	22,142	4
9	Aidone	5,920	1
10	Barrafranca	8,928	1
11	Calascibetta	12,122	2
12	Castrogiovanni	14,633	3
13	Pietraperzia.........................	10,540	2
14	Valguarnera..........................	9,519	2
15	**Terranova**.........................	13,974	
16	Buttera..............................	5,141	1
17	Mazzarino..........................	11,474	2
18	Niscemi..............................	9,325	2
19	Riesi................................	9,325	2

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
	Provincia di Capitanata.		
	Popolazione 312,885 - *Mandamenti* 28 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 7,822 *abitanti.*		
1	**Foggia**	34,052	4
2	Biccari	13,111	2
3	Cerignola	21,639	3
4	Lucera	14,787	2
5	Manfredonia	7,812	1
6	Monte Sant'Angelo	17,936	2
7	Orta nova	6,837	1
8	Trinitapoli	11,443	1
9	Vieste	5,584	1
10	Volturara Appula	7,387	1
11	**Bovino**	11,238	1
12	Ascoli Satriano	5,720	1
13	Candella	6,352	1
14	Delicceto	4,698	1
15	Sant'Agata di Puglia	5,114	1
16	Troia	13,009	2
17	**Sansevero**	17,595	2
18	Apricena	8,042	1
19	Cagnano Varano	10,850	1
20	Castelnuovo della Daunia	12,329	2
21	Celenza Valfortore	9,049	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
22	Rodi..................................	9,296	1
23	San Giovanni Rotondo...............	6,865	1
24	San Marco in Lamis..................	17,402	2
25	San Nicandro Garganico..............	7,898	1
26	Serracapriola..........................	6,834	1
27	Torremaggiore.........................	9,545	1
28	Vico del Gargano......................	10,461	1
	Provincia di Catania.		
	Popolazione 450,460 - *Mandamenti* - 34 - *Consiglieri* 50 - *Un consigliere ogni* 9,009 *abitanti.*		
1	Catania 1° (Duomo)..................	25,000	3
2	Catania 2° (San Marco)...............	30,000	3
3	Catania 3° (Borgo)....................	13,810	1
4	Adernò................................	12,999	1
5	Belpasso.............................	10,758	1
6	Biancavilla..........................	9,328	1
7	Bronte................................	14,732	2
8	Mascalucia...........................	11,407	1
9	Misterbianco........................	9,435	1
10	Paternò...............................	18,057	2
11	Scordia...............................	6,563	1
12	Tre Castagne.........................	12,699	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
13	**Acireale**	35,447	4
14	Aci Sant' Antonio	12,374	1
15	Castiglion di Sicilia	5,001	1
16	Giarre	27,525	3
17	Linguaglossa	17,454	2
18	Randazzo	7,136	1
19	**Caltagirone**	24,417	3
20	Grammichele	10,058	1
21	Licodia	5,769	1
22	Militello in Val di Catania	9,758	1
23	Mineo	9,154	1
24	Mirabella Imbaccari	8,235	1
25	Palagonia	4,904	1
26	Rammacca	4,621	1
27	Vizzini	13,362	1
28	**Nicosia**	16,440	2
29	Aggira	15,561	2
30	Centuripe	8,695	1
31	Regalbuto	8,995	1
32	Troina	12,709	1
33	Assoro (Asaro) ... 3,267	18,057	2
34	Leonforte ... 14,790		

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
	Provincia di Como.		
	Popolazione 457,434 - Mandamenti 27 - Consiglieri 50 - Un consigliere ogni 9,148 abitanti.		
1	Como 1°	24,088	3
2	Como 2°	22,006	2
3	Como 3°	28,634	3
4	Appiano	29,499	3
5	Bellaggio	7,219	1
6	Bellano	12,191	1
7	Cantù	21,653	3
8	Castiglione d'Intelvi	8,684	1
9	Dongo	10,001	1
10	Erba	22,025	3
11	Gravedona	8,287	1
12	Menaggio	11,768	1
13	Porlezza	8,782	1
14	Lecco	26,735	3
15	Brivio	20,104	2
16	Canzo	13,632	2
17	Introbbio	9,610	1
18	Missaglia	21,280	2
19	Oggiono	21,764	2

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
20	**Varese**	29,057	3
21	Angera	9,976	1
22	Arcisate	16,848	2
23	Cuvio	12,282	1
24	Gavirate	19,716	2
25	Luvino	14,995	2
26	Maccagno Superiore	6,499	1
27	Tradate	17,099	2

Provincia di Cremona.

Popolazione 339,641 - *Mandamenti* 18 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 8,491 *abitanti.*

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
1	**Cremona 1°**	32,810	4
2	Cremona 2°	29,387	2
3	Casalbuttano	12,503	1
4	Pescarolo	12,803	2
5	Pizzighettone	24,629	3
6	Robecco d'Oglio	12,492	1
7	Soresina	31,450	4
8	Sospiro	18,145	2
9	**Casalmaggiore**	28,409	3
10	Bozzolo	14,034	2
11	Marcaria	15,722	2

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consiglieri
12	Piadena		11,516	1
13	Sabbionetta		8,050	1
14	Viadana		19,717	2
15	Crema 1°		30,471	4
16	Crema 2°		18,394	2
17	Pandino		13,842	2
18	Soncino		14,268	2
	Provincia di Cuneo.			
	Popolazione 597,279 - *Mandamenti* 64 - *Consiglieri* 50 - *Un consigliere ogni* 11,945 *abitanti.*			
1	Cuneo		27,932	2
2	Borgo San Dalmazzo	6,294		
3	Valdieri	5,668	20,803	2
4	Boves	8,841		
5	Busca	11,287		
6	Villafalletto	4,811	20,779	2
7	Centallo	4,681		
8	Chiusa di Pesio	5,919	13,991	1
9	Peveragno	8,072		
10	Demonte	9,211	16,452	1
11	Vinadio	7,241		
12	Dronero		12,647	1
13	Fossano		16,524	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consiglieri
14	Limone	6,331	15,912	1
15	Tenda	3,445		
16	Roccavione	6,136		
17	San Damiano	7,971	13,871	1
18	Prazzo	5,900		
19	Valgrana	8,566	18,151	2
20	Caraglio	9,585		
21	Alba		16,656	1
22	Morra	5,946	11,516	1
23	Diano	5,570		
24	Bossolasco	7,036	11,637	1
25	Monforte	4,601		
26	Cortemiglia	10,132	18,489	2
27	Santo Stefano	8,357		
28	Canale	14,630	21,450	2
29	Govone	6,820		
30	Bra	16,298	25,453	2
31	Sommariva	9,155		
32	Cornegliano		13,779	1
33	Mondovì	20,626	29,539	2
34	Vicoforte	8,913		
35	Cherasco		12,611	1
36	Morozzo	6,652	12,356	1
37	Trinità	5,704		
38	Carrù	9,147	16,987	1
39	Bene Vagenna	7,840		

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consiglieri
40	Murazzano	5,943	21,506	2
41	Monesiglio	7,140		
42	Dogliani	8,423		
43	Frabosa	5,100	13,769	1
44	Villanuova Mondovì	8,669		
45	Bagnascò	6,528	17,356	2
46	Ceva	7,652		
47	Priero	3,176		
48	Garessio	8,057	20,962	2
49	Ormea	5,725		
50	Pamparato	7,080		
51	Saluzzo		20,592	2
52	Barge		15,019	1
53	Racconigi	15,933	24,184	2
54	Moretta	8,251		
55	Savigliano		19,540	2
56	Cavallermaggiore	11,217	19,770	2
57	Villanova Solaro	8,553		
58	Paesana	9,611	25,975	2
59	Revello	9,104		
60	Sanfront	7,200		
61	Sampeyre	9,941	18,369	2
62	Venasca	8,428		
63	Costigliole	4,892	12,902	1
64	Verzuolo	7,910		

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
	Provincia di Ferrara.		
	Popo!azio.ne 199,158 - *M ınd ımenti* 10 - *Consiglieri* 20 - *Un consigliere ogni* 9,937 *abitanti.*,		
1	**Ferrara 1°**	33,479	3
2	Ferrara 2°	34,509	3
3	Argenta	15,926	2
4	Copparo	21,820	3
5	Porto Maggiore	18,073	2
6	Bondeno	11,815	1
7	Cento	21,664	2
8	Poggio Renatico	11,353	1
9	**Comacchio**	8,476	1
10	Codigoro	19,043	2
	Provincia di Forlì.		
	Popolazione 224,463 - *Mandamenti* 13 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 5,611 *abitanti.*		
1	**Forlì**	38,616	7
2	Bertinoro	11,358	2
3	Civitella di Romagna	9,363	2
4	Meldola	9,221	2
5	**Cesena** (tramontana)	25,661	4
6	Cesena (mezzodì)	16,984	3

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
7	Mercato Saraceno	8,369	1
8	Savignano di Romagna...............	14,626	3
9	Sogliano al Rubicone	11,799	2
10	Rimini	36,400	6
11	Coriano...............................	16,102	3
12	Saludeccio	15,882	3
13	Sant'Arcangelo di Romagna	10,052	2
	Provincia di Genova.		
	Popolazione 650,143 - *Mandamenti* 47 - *Consiglieri* 60 - *Un consigliere ogni* 10,835 *abitanti.*		
1	Genova sestiere Molo	23,833	2
2	Genova id. Maddalena	12,891	1
3	Genova id. Prè.......................	21,995	2
4	Genova id. Teodoro..................	11,427	1
5	Genova id. San Vincenzo.............	21,963	2
6	Genova id. Portoria 35,877	36,561	3
7	Capraia...................... 684		
8	Nervi................................	14,034	1
9	Rivarolo Ligure	27,107	3
10	Campofreddo................. 7,809	34,588	3
11	Voltri 26,779		
12	San Martino d'Albaro................	20,698	2
13	Recco	22,904	2

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consiglieri
14	Sestri Ponente		15,743	2
15	Ronco Scrivia	8,696	17,499	2
16	Savignone	8,803		
17	Torriglia		11,252	1
18	Staglieno		12,938	1
19	Pontedecimo		18,663	2
20	Albenga		15,299	1
21	Calizzano	4,276	14,666	1
22	Finalborgo	10,390		
23	Andora	5,988	11,587	1
24	Alassio	5,599		
25	Pietra Ligure	6,402	12,433	1
26	Loano	6,031		
27	Chiavari		18,515	2
28	Borzonasca	6,326	11,462	1
29	Santo Stefano d'Aveto	5,136		
30	Sestri Levante		15,282	1
31	Rapallo		21,134	2
32	Cicagna		18,599	2
33	Lavagna		13,564	1
34	Varese Ligure		9,835	1
35	Spezia	23,064	31,067	3
36	Lerici	8,003		
37	Sarzana	17,373	25,173	2
38	Vezzano	7,800		

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consiglieri
39	Godano		7,544	1
40	Levanto		14,378	1
41	Savona	29,194	34,272	3
42	Noli	5,078		
43	Sassello	7,175	15,584	2
44	Dego	8,409		
45	Cairo	11,981	19,543	2
46	Millesimo	7,562		
47	Varazze		16,110	2
	Provincia di Girgenti.			
	Popolazione 263,830 - *Mandamenti* 24 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 6,597 *abitanti*.			
1	Girgenti		22,140	3
2	Aragona		12,066	2
3	Campobello di Licata		5,821	1
4	Canicatti		20,149	3
5	Cattolica		7,616	1
6	Favara		12,829	2
7	Grotte		6,487	1
8	Licata con Lampedusa		15,481	2
9	Naro		13,088	2
10	Palma di Montechiaro		12,294	2
11	Racalmuto		10,623	2

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
12	Raffadali	7,017	1
13	Ravanusa	7,448	1
14	Siculiana	7,765	1
15	**Bivona**	18,783	3
16	Burgio	9,139	1
17	Cammarata	8,112	1
18	Casteltermini	9,918	2
19	Ribera	7,267	1
20	**Sciacca**	14,292	2
21	Caltabellotta	6,175	1
22	Menfi	9,972	2
23	Sambuca Zabut	8,982	1
24	Santa Margherita di Belice	10,416	2
	Provincia di Macerata.		
	Popolazione 220,626 - *Mandamenti* 15 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 5,740 *abitanti.*		
1	**Macerata**	23,448	4
2	Cingoli	15,799	3
3	Civitanova Marche	17,265	3
4	Matelica	9,539	1
5	Pausula	16,673	3
6	Potenza Picena	10,387	2
7	Recanati	22,531	4

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
8	San Ginesio	12,637	2
9	San Severino Marche	13,898	2
10	Sarnano	10,028	2
11	Tolentino	16,110	3
12	Treia	15,935	3
13	Camerino	34,334	6
14	Caldarola	6,528	1
15	Visso	4,517	1
	Provincia di Massa-Carrara.		
	Popolazione 140,733 - *Mandamenti* 14 - *Consiglieri* 20 - *Un consigliere ogni* 7,036 *abitanti.*		
1	**Massa-Carrara**	17,174	2
2	Aulla	9,425	1
3	Calice al Cornoviglio	4,393	1
4	Fivizzano (con Comano).............	16,453	2
5	Fosdinovo	5,341	1
6	Tresana	4,539	1
7	Carrara	18,346	3
8	**Castelnuovo di Garfagnana**	13,482	2
9	Camporgiano........................	7,011	1
10	Gallicano	8,510	1
11	Minucciano	6,475	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
12	**Pontremoli**	14,710	2
13	Bagnone	10,712	1
14	Mulazzo	4,162	1
	Provincia di Messina.		
	Popolazione 395,139 - *Mandamenti* 29 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 9,878 *abitanti.*		
1	**Messina** (Arcivescovado)	38,100	4
2	Messina (Priorato)	31,905	3
3	Messina (Galati)	10,793	1
4	Messina (Gazzi)	8,293	1
5	Messina (Gesso)	9,605	1
6	Messina (Pace)	8,015	1
7	Alì	16,373	2
8	Lipari	19,133	2
9	Milazzo	19,469	2
10	Rometta	13,708	1
11	Santa Lucia del Mela	11,394	1
12	**Castroreale**	7,553	1
13	Barcellona Pozzo di Gotto	21,480	2
14	Francavilla di Sicilia	9,800	1
15	Montalbano d'Elicona 4,299	20,330	2
16	Novara di Sicilia 16,031		
17	Santa Teresa di Riva	12,509	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consiglieri
18	Taormina		11,336	1
19	**Mistretta**		13,764	1
20	Capizzi	3,663	8,164	1
21	Cesarò	4,501		
22	San Fratello		7,200	1
23	Santo Stefano di Camastra		16,162	2
24	**Patti**		17,011	2
25	Naso		14,556	1
26	Raccuia		10,115	1
27	Sant'Agata di Militello		10,026	1
28	Sant'Angelo di Brolo		15,334	2
29	Tortorici		13,011	1

Provincia di Milano.

Popolazione 948,320 - *Mandamenti* 39 - *Consiglieri* 60 - *Un consigliere ogni* 15,805 *abitanti.*

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
1	**Milano** — Porta Garibaldi con Porta Tanaglia ed arco della Pace	31,308	2
2	Milano — Porta Nuova	30,393	2
3	Milano — Porta Venezia con Porta Vittoria	26,293	2
4	Milano — Porta Romana e Porta Vigentina	35,214	2
5	Milano — Porta Ticinese e Porta Ludovica	32,181	2

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
6	Milano — Porta Magenta	40,720	3
7	Corpi Santi di Milano (1°)	22,720	1
8	Corpi santi di Milano (2°)	23,628	1
9	Milano	15,306	1
10	Bollate	22,720	1
11	Cassano d'Adda	22,759	1
12	Corsico	12,096	1
13	Gorgonzola	28,496	2
14	Locate di Triulzi	11,879	1
15	Melegnano	15,507	1
16	Melzo	17,708	1
17	Abbiategrasso	26,985	2
18	Binasco	25,063	2
19	Cuggiono	30,716	2
20	Magenta	18,572	1
21	Gallarate	26,109	2
22	Busto Arsizio	33,987	2
23	Rhò	24,923	1
24	Somma Lombardo	21,179	1
25	Saronno	27,751	2
26	Lodi	19,562	1
27	Lodi (Campagna)	18,850	1
28	Borghetto Lodigiano	21,131	1
29	Casalpusterlengo	31,072	2
30	Codogno	28,300	2

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
31	Maleo................................	14,636	1
32	Paullo...............................	14,285	1
33	Sant'Angelo Lodigiano...............	19,386	1
34	Monza 1°.............................	24,662	2
35	Monza 2°.............................	27,527	2
36	Barlassina...........................	27,370	2
37	Carate di Brianza....................	25,024	2
38	Vimercate............................	33,520	2
39	Desio................................	18,782	1

Provincia di Modena.

Popolazione 260,591 - *Mandamenti* 21 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 6,514 *abitanti.*

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
1	Modena (città).......................	32,218	5
2	Modena (campagna)....................	29,219	4
3	Formigine............................	8,963	1
4	Nonantola............................	13,732	2
5	Sassuolo.............................	11,754	2
6	Vignola..............................	15,102	2
7	Carpi................................	22,323	3
8	Mirandola............................	24,201	4
9	Concordia............................	9,752	1
10	Finale dell'Emilia...................	12,434	2

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
11	Novi di Modena	7,285	1
12	San Felice sul Panaro	13,014	2
13	Pavullo nel Frignano	14,423	2
14	Fanano	4,078	1
15	Guiglia	3,988	1
16	Lama di Mocogno	6,740	1
17	Montefiorino	11,939	2
18	Montese	4,672	1
19	Pieve Pelago	6,413	1
20	Sestola	3,809	1
21	Zocca	4,502	1

Provincia di Molise.

Popolazione 346,007 - *Mandamenti* 30 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 8,650 *abitanti.*

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
1	Campobasso	21,726	3
2	Castropignano	13,156	2
3	Ielsi	7,113	1
4	Montagano	11,630	1
5	Riccia	12,922	2
6	San Giovanni in Galdo	7,730	1
7	Sant'Elia a Pianisi	12,041	1
8	Sepino	9,090	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
9	Trivento	13,537	2
10	Vinchiaturo	12,314	1
11	Isernia..............................	18,347	2
12	Agnone...............................	19,148	2
13	Boiano	11,770	1
14	Cantalupo nel Sannio	10,458	1
15	Capracotta...........................	8,300	1
16	Carovilli	7,583	1
17	Carpinone	10,639	1
18	Castellone...........................	11,130	1
19	Forlì del Sannio.....................	8,313	1
20	Frosolone............................	11,731	1
21	Venafro..............................	12,247	1
22	Larino	15,095	2
23	Bonefro..............................	9,367	1
24	Casacalenda..........................	14,854	2
25	Civita Campomarano	14,311	2
26	Guglionesi...........................	9,050	1
27	Montefalcone nel Sannio	6,961	1
28	Palata	12,659	1
29	Santa Croce di Magliano	7,591	1
30	Termoli	5,194	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
	Provincia di Napoli.		
	Popolazione 867,983 - *Mandamenti* 42 - *Consiglieri* 60 - *Un consigliere ogni* 14,466 *abitanti.*		
1	Napoli (Avvocata).....................	40,922	3
2	Napoli (Chiaia)	41,082	3
3	Napoli (Mercato).....................	50,417	3
4	Napoli (Montecalvario)	42,722	3
5	Napoli (Pendino)	31,051	2
6	Napoli (Porto).......................	41,488	3
7	Napoli (San Carlo all'Arena)..........	29,111	2
8	Napoli (San Ferdinando)..............	44,345	3
9	Napoli (San Giuseppe)	20,836	1
10	Napoli (San Lorenzo).................	18,938	1
11	Napoli (Stella con Piscinola)..........	36,252	2
12	Napoli (Vicaria).....................	51,886	3
13	Barra................................	27,174	2
14	Portici..............................	23,845	2
15	Sant'Anastasia.......................	12,601	1
16	Somma Vesuviano....................	7,599	1
17	Torre del Greco	9,294	1
18	Castellammare di Stabia	21,794	1
19	Bosco Tre Case......................	12,787	1
20	Gragnano	20,114	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consiglieri
21	Massalubrense	8,017	11,928	1
22	Capri	3,911		
23	Ottaiano		17,533	1
24	Piano di Sorrento		18,558	1
25	Sorrento	6,686	10,574	1
26	Agerola	3,888		
27	Torre Annunziata		24,337	2
28	Vico Equense		9,895	1
29	Casoria		21,948	2
30	Afragola		16,493	1
31	Caivano		15,204	1
32	Fratta Maggiore		17,012	1
33	Giuliano in Campania		14,793	1
34	Mugnano di Napoli		9,788	1
35	Pomigliano d'Arco		13,621	1
36	Sant'Antimo		12,465	1
37	Pozzuoli		19,885	1
38	Forio		10,990	1
39	Marana di Napoli		10,473	1
40	Procida		13,810	1
41	Ventotene	2,028	14,418	1
42	Ischia	12,390		

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
	Provincia di Novara. *Popolazione* 579,385 - *Mandamenti* 51 - *Consiglieri* 50 - *Un consigliere ogni* 11,587 *abitanti.*		
1	Novara 37,898	46,709	4
2	Galliate 8,811		
3	Arona	12,619	1
4	Biandrate 5,151	14,496	1
5	Borgo Vercelli................. 9,345		
6	Borgomanero................. 18,919	24,615	2
7	Gozzano 5,696		
8	Borgoticino	15,463	1
9	Carpignano Sesia.............. 9,630	19,232	2
10	Romagnano Sesia 9,602		
11	Momo	12,149	1
12	Oleggio............................	13,544	1
13	Orta Novarese......................	11,013	1
14	Trecate 11,853	21,264	2
15	Vespolate 9,411		
16	Biella.............................	19,204	2
17	Andorno 11,167	20,038	2
18	Bioglio 8,871		
19	Cavaglià...................... 5,328		
20	Candelo 7,496	18,951	2
21	Salussola 6,127		

Numero dei Mandam	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consigl
22	Cossato		11,818	1
23	Mosso Santa Maria		15,956	1
24	Crevacuore	8,789	17,441	1
25	Masserano	8,652		
26	Graglia		12,213	1
27	Mongrande		10,739	1
28	**Domodossola**		19,117	2
29	Crodo	4,571	14,650	1
30	Santa Maria Maggiore	4,935		
31	Bannio	5,144		
32	**Pallanza**	10,067	18,829	2
33	Omegna	8,762		
34	Cannobio	9,045	22,239	2
35	Intra	13,194		
36	Ornavasso		10,336	1
37	Lesa		10,355	1
38	**Varallo**	13,454	21,076	2
39	Scopa	7,622		
40	Borgosesia		11,174	1
41	**Vercelli**		26,421	2
42	Stroppiana		13,682	1
43	Arboro	8,094	16,858	1
44	Gattinara	8,764		
45	San Germano	11,764	20,196	2
46	Santhià	8,432		

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
47	Trino...............................	11,500	1
48	Crescentino	10,279	1
49	Livorno Vercellese	12,536	1
50	Cigliano	11,042	1
51	Desana	11,420	1

Provincia di Palermo.

Popolazione 585,163 - *Mandamenti* 35 - *Consiglieri* 50 - *Un consigliere ogni* 11,703 *abitanti.*

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
1	**Palermo** (Quartiere del R.palazzo)....	34,096	3
2	Palermo (Id. dei tribunali).........	34,541	3
3	Palermo (Id. di Castello a mare)	31,248	3
4	Palermo (Id. del Monte di pietà)....	31,890	3
5	Palermo (Id. del Molo)	42,622	4
6	Palermo (Id. dell'orto botanico).....	22,511	2
7	Bagheria..........................	19,626	2
8	Carini 32,599	34,830	3
9	Ustica 2,231		
10	Marineo	18,360	1
11	Misilmeri	12,982	1
12	Morreale..........................	19,062	2
13	Partinico	31,916	3
14	Piana dei Greci	14,795	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consiglieri
15	**Cefalù**..............................		14,058	1
16	Alimena	4,491	12,743	1
17	Petralia Soprana..............	8,252		
18	Castelbuono..................	9,421	14,074	1
19	S. Mauro Castelverde.........	4,653		
20	Collesano		10,235	1
21	Gangi		13,885	1
22	Petralia Sottana	6,521	11,739	1
23	Polizzi Generosa	5,218		
24	**Corleone**		16,548	1
25	Bisacquino..........................		13,689	1
26	Chiusa Sclafani		10,199	1
27	Prizzi		16,175	1
28	**Termini Imerese**....................		32,361	3
29	Alia		18,431	1
30	Caccamo		12,250	1
31	Ciminna		12,850	1
32	Lercara Friddi...............	9,007	13,036	1
33	Castronuovo di Sicilia.........	4,029		
34	Mezzoiuso...........................		10,760	1
35	Montemaggiore Belsito		13,651	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero
	Provincia di Parma.		
	Popolazione 256,029 - *Mandamenti* 21 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 6,400 *abitanti.*		
1	**Parma** (nord)	20,084	3
2	Parma (sud, e parte S. Martino Liuzano)	27,575	4
3	Calestano	5,777	1
4	Colorno	14,347	2
5	Corniglio..........................	11,967	2
6	Fornovo di Taro	12,436	2
7	Langhirano	8,022	1
8	San Donato d'Enza	14,773	2
9	San Pancrazio Parmense............	15,833	3
10	Traversetolo	15,699	2
11	**Borgo San Donnino**................	15,712	3
12	Busseto	8,088	1
13	Fontanellato	8,066	1
14	Noceto..	9,478	2
15	Pellegrino Parmense	7,545	1
16	San Secondo Parmense.............	13,045	2
17	Soragna	5,309	1
18	Zibello............................	12,045	2
19	**Borgotaro**	12,633	2
20	Berceto............................	6,159	1
21	Bedonia	11,486	2

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
	Provincia di Pavia.		
	Popolazione 419,785 - ***Mandamenti*** 34 - *Consiglieri* 50 - ***Un*** ***consigliere*** *ogni* 8,395 *abitanti.*		
1	**Pavia 1°**	30,480	4
2	Pavia 2°...........................	24,338	3
3	Bereguardo	16,223	2
4	Belgioioso	18,375	2
5	Cava Manara	12,900	2
6	Corte Olona.........................	31,794	4
7	Sannazzaro de' Burgondi	9,463	1
8	**Bobbio**	9,341	1
9	Ottone	10,563	1
10	Varzi...............................	8,667	1
11	Zavattarello	6,214	1
12	**Mortara**..........................	10,375	1
13	Candia Lomellina	9,787	1
14	Gambolò	10,898	1
15	Garlasco	15,808	2
16	Gravellona	10,924	1
17	Mede	14,534	2
18	Pieve del Cairo	11,272	1
19	Robbio	11,308	1
20	San Giorgio Lomellina..............	8,500	1
21	Sartirana Lomellina	10,967	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
22	Vigevano	17,673	2
23	Voghera..........................	18,302	2
24	Barbianello	6,461	1
25	Broni	10,174	1
26	Casatisma..........................	10,273	1
27	Casei Gerola	7,868	1
28	Casteggio	10,416	1
29	Godiasco..........................	5,012	1
30	Montalto Pavese..........................	6,498	1
31	Montù Beccaria	7,834	1
32	Santa Giulietta	7,441	1
33	Soriasco	6,938	1
34	Stradella	12,164	2
	Provincia di Pesaro ed Urbino.		
	Popolazione 202,568 - *Mandamenti* 14 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 5,064 *abitanti*.		
1	Pesaro	39,421	8
2	Fano..........................	26,123	5
3	Mondavio..........................	14,074	3
4	Mondolfo	7,084	1
5	Pergola..........................	13,002	3
6	Urbino..........................	25,377	5
7	Cagli	16,360	3

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
8	Fossombrone con Montalto Tarugo ...	12,694	2
9	Macerata Feltria.....................	9,163	2
10	Pennabilli	5,386	1
11	Sant'Agata Feltria	8,888	2
12	Sant'Angelo in Vado................	7,054	1
13	San Leo......................... .	8,446	2
14	Urbania	9,496	2
	Provincia di Piacenza.		
	Popolazione 218,569 - ***Mandamenti*** 18 - *Consiglieri* 40 - ***Un consigliere ogni*** 5,464 *abitanti*.		
1	**Piacenza** (nord)....................	23,401	4
2	Piacenza (sud) con Sant'Antonio Trebbia	18,937	3
3	Agazzano	9,891	2
4	Bettola	15,434	3
5	Borgonovo	11,008	2
6	Castel San Giovanni................	16,402	3
7	Ferriere............................	5,787	1
8	Pianello Val Tidone.................	10,222	2
9	Ponte dell'Olio	9,550	2
10	Pontenure	12,215	2
11	Rivergaro...........................	11,093	2
12	Fiorenzuola	13,255	2
13	Bardi...............................	8,916	2

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
14	Carpaneto	9,465	2
15	Castell'Arquato	9,280	2
16	Cortemaggiore	11,365	2
17	Lugagnano Val d'Arda	8,208	1
18	Monticelli d'Ongino	14,140	3

Provincia di Porto-Maurizio.

Popolazione 121,330 - *Mandamenti* 14 - *Consiglieri* 20 - *Un consigliere ogni* 6,066 *abitanti.*

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
1	**Porto Maurizio**	9,615	2
2	Borgomaro	6,328	1
3	Oneglia	13,271	2
4	Diano Marina	8,664	1
5	Dolcedo	8,221	1
6	Pieve di Teco	13,627	2
7	**San Remo** 11,274		
8	Santo Stefano 5,168	21,440	4
9	Bordighera 4,998		
10	Taggia 7,022	10,863	2
11	Ceriana 3,841		
12	Ventimiglia	10,895	2
13	Dolceacqua	12,214	2
14	Triora	6,192	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
	Provincia di Principato Citeriore.		
	Popolazione 528,256 - *Mandamenti* 42 - *Consiglieri* 50 - *Un consigliere ogni* 10,565 *abitanti.*		
1	Salerno	29,031	3
2	Amalfi 12,770	17,036	2
3	Positano 4,266		
4	Angri	20,609	2
5	Baronissi	13,663	1
6	Castel San Giorgio	14,382	1
7	Cava de' Tirreni	19,480	2
8	Maiori	12,707	1
9	Mercato San Severino	19,274	2
10	Montecorvino Rovella	16,646	1
11	Nocera Inferiore	20,280	2
12	Pagani	16,950	2
13	San Cipriano Picentino	15,684	1
14	Sarno	22,309	2
15	Vietri sul mare	10,517	1
16	Campagna	9,710	1
17	Buccino	13,565	1
18	Capaccio	11,171	1
19	Contursi	8,832	1
20	Eboli	8,842	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
21	Laviano	10,541	1
22	Postiglione	14,254	1
23	Rocca d'Aspide	12,521	1
24	Sant'Angelo Fasanella	9,523	1
25	Sala Consilina	10,402	1
26	Caggiano	8,627	1
27	Teggiano	13,539	1
28	Padula	6,947	1
29	Montesano sulla Marcellana	7,831	1
30	Polla	15,285	1
31	Sanza	9,543	1
32	Vibonati	12,375	1
33	Vallo della Lucania	12,699	1
34	Camerota	7,092	1
35	Castellabate	8,058	1
36	Gioi	10,278	1
37	Laurino	8,758	1
38	Laurito	8,746	1
39	Pisciotta	8,863	1
40	Pollica	13,161	1
41	Torchiara	12,291	1
42	Torre Orsaia	6,226	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
	Provincia di Principato Ulteriore.		
	Popolazione 355,621 - *Mandamenti* 34 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 8,890 *abitanti.*		
1	Avellino	20,600	2
2	Altavilla Irpina	7,090	1
3	Atripalda	11,342	1
4	Baiano	14,407	2
5	Cervinara	11,874	1
6	Chiusano di San Domenico	9,564	1
7	Lauro	10,966	1
8	Mercogliano	10,543	1
9	Monteforte Irpino	9,224	1
10	Montefusco	14,398	2
11	Montemiletto	10,026	1
12	Montoro Superiore	9,401	1
13	Serino	9,194	1
14	Solofra	6,190	1
15	Volturara Irpina	6,948	1
16	Ariano	13,987	2
17	Accadia	9,637	1
18	Castel Baronia	13,590	1
19	Flumeri	5,670	1
20	Grottaminarda	9,824	1
21	Mirabella Eclano	10,395	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
22	Montecalvo Irpino	8,022	1
23	Orsara Dauno Irpina	13,674	1
24	**Sant'Angelo de' Lombardi**	15,697	2
25	Andretta	8,162	1
26	Aquilonia (Carbonara)	11,254	1
27	Bagnoli Irpino	7,689	1
28	Calabritto	9,605	1
29	Frigento	12,623	1
30	Lacedonia	14,565	2
31	Montella	8,540	1
32	Monte Marano	6,674	1
33	Paternopoli (Paterno)	6,991	1
34	Teora	7,234	1
	Provincia di Ravenna.		
	Popolazione 209,518 - *Mandamenti* 12 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 5,237 *abitanti.*		
1	**Ravenna** (Mezzogiorno)	29,927	6
2	Ravenna (Settentrione)	27,276	5
3	Alfonsine	6,741	1
4	Cervia	5,820	1
5	Russi	7,347	1
6	**Faenza**	36,257	7
7	Brisighella	11,602	2

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
8	Castel Bolognese	13,630	3
9	Casola Valsenio	10,226	2
10	Lugo	34,505	7
11	Bagnacavallo	13,901	3
12	Massa Lombarda	12,036	2
	Provincia di Reggio (Emilia).		
	Popolazione 230,054 - *Mandamenti* 19 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 5,751 *abitanti.*		
1	Reggio (città)	20,874	4
2	Reggio (campagna)	29,497	5
3	Carpineti	9,083	2
4	Castellarano	5,950	1
5	Castelnovo ne' Monti	8,256	1
6	Castelnuovo di Sotto	18,654	3
7	Correggio	18,030	3
8	Culagna	5,470	1
9	Montecchio	16,198	3
10	Rubbiera	7,254	1
11	San Polo d'Enza in Caviano	11,414	2
12	Scandiano	12,671	2
13	Villa Minozzo	7,172	1
14	Guastalla	15,825	3
15	Brescello	8,382	2
16	Luzzara	7,461	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
17	Novellara	14,639	3
18	Poviglio	5,367	1
19	Reggiolo	7,857	1
	Provincia di Sassari.		
	Popolazione 215,967 - *Mandamenti* 33 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 5,399 *abitanti.*		
1	Sassari (Levante)	9,859	2
2	Sassari (Ponente) ... 15,227	17,246	3
3	Portotorres ... 2,019		
4	Castelsardo ... 4,745	11,448	2
5	Nulvi ... 6,703		
6	Ossi ... 5,275	9,982	2
7	Osilo ... 4,707		
8	Sorso	6,365	1
9	Ploaghe	6,468	1
10	Ittiri	5,823	1
11	Alghero ... 8,796	13,725	3
12	Villanova Monteleone ... 4,929		
13	Bonorva	8,822	2
14	Pozzomaggiore	5,924	1
15	Thiesi	9,241	2
16	Nuoro	10,050	2
17	Bolotana ... 4,901	11,764	2
18	Orani ... 6,863		

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consiglieri
19	Gavoi	4,785	10,167	2
20	Fonni	5,382		
21	Dorgali		7,549	1
22	Siniscola		6,042	1
23	Bitti		6,973	1
24	Ozieri	8,620	11,969	2
25	Moris	3,349		
26	Oschiri		5,849	1
27	Bono		5,587	1
28	Pattada	7.083	11,537	2
29	Benetutti	4,454		
30	Tempio		10,369	2
31	La Maddalena		5,688	1
32	Calangianus	4,963	8,716	2
33	Aggius	3,753		
	Provincia di Siracusa.			
	Popolazione 259,613 - *Mandamenti* 22 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 6,490 *abitanti.*			
1	Siracusa		19,757	3
2	Augusta		9,735	1
3	Floridia		15,421	2
4	Francoforte		4,844	1
5	Lentini		14,128	2

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
6	Melilli	5,043	1
7	Sortino	7,821	1
8	Modica	30,547	5
9	Chiaromonte	8,273	1
10	Comiso	18,790	3
11	Monteroso Almo	7,511	1
12	Ragusa	21,988	3
13	Scicli	10,231	1
14	Spaccaforno	10,313	2
15	Vittoria	18,390	3
16	Noto	14,619	2
17	Avola	10,934	2
18	Buccheri	3,993	1
19	Ferla	5,103	1
20	Pachino	4,933	1
21	Palazzolo Acreide	11,378	2
22	Rosolini	5,851	1
	Provincia di Sondrio.		
	Popolazione 106,040 - *Mandamenti* 8 - *Consiglieri* 20 - *Un consigliere ogni* 5,302 *abitanti.*		
1	Sondrio	22,616	5
2	Bormio	6,608	1
3	Chiavenna	16,527	3

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
4	Grossotto	9,892	2
5	Morbegno	17,401	3
6	Ponte in Valtellina	8,285	2
7	Tirano	17,864	3
8	Traona	6,907	1
	Provincia di Terra di Bari.		
	Popolazione 554,402 - *Mandamenti* 37 - *Consiglieri* 50 - *Un consigliere ogni* 11,088 *abitanti.*		
1	Bari delle Puglie	34,663	3
2	Acquaviva delle Fonti	6,776	1
3	Bitonto	23,838	2
4	Canneto di Bari	14,755	1
5	Capurso	18,808	2
6	Casamassima	6,068	1
7	Castellana	9,691	1
8	Conversano	10,344	1
9	Fasano	12,951	1
10	Giovinazzo	8,629	1
11	Locorotondo	11,968	1
12	Modugno	11,581	1
13	Mola	12,574	1
14	Monopoli	24,004	2

Numero dei Mandam	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consigl
15	Palo del Colle	8,150	13,502	1
16	Bitetto........................	5,043		
17	Putignano		9,307	1
18	Rutigliano.........................		13,315	1
19	Turi..............................		9,302	1
20	Altamura		17,365	2
21	Gioia dal Colle.....................		17,005	2
22	Gravina in Puglia...................		14,125	1
23	Grumo Appula		12,576	1
24	Noci...............................		11,852	1
25	Sant'Eramo in Colle	9,794	14,013	1
26	Cassano delle Murge	4,219		
27	Barletta		26,952	2
28	Andria		30,892	3
29	Bisceglie		19,056	2
30	Canosa di Puglia....................		12,894	1
31	Corato.............................		24,857	2
32	Minervino Murge....................		13,590	1
33	Molfetta		24,958	2
34	Ruvo di Puglia		12,209	1
35	Spinazzola		10,174	1
36	Terlizzi...........................		18,214	2
37	Trani		22,702	2

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consiglieri
	Provincia di Terra di Lavoro.			
	Popolazione 653,461 - *Mandamenti* 41 - *Consiglieri* 60 - *Un consigliere ogni* 10,891 *abitanti.*			
1	Caserta		30,065	3
2	Arienzo		14,862	1
3	Aversa		26,228	2
4	Capua		22,776	2
5	Formicola		6,421	1
6	Maddaloni		24,518	2
7	Marcianise		23,253	2
8	Mignano		9,249	1
9	Pietramelara		10,952	1
10	Pignataro Maggiore		15,205	1
11	Santa Maria Capua Vetere		31,088	3
12	Succivo		7,060	1
13	Teano		16,188	2
14	Trentola		17,878	2
15	Gaeta	23,134	26,372	3
16	Ponza	3,238		
17	Carinola		11,074	1
18	Fondi		19,500	2
19	Pico		6,951	1
20	Roccaguglielma		15,787	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
21	Roccamonfina	13,216	1
22	Sessa Aurunca	19,449	2
23	Traetto	14,543	1
24	Nola	19,916	2
25	Acerra	11,717	1
26	Marigliano	19,473	2
27	Palma Campania	12,270	1
28	Saviano....	9,881	1
29	Ciciano	13,052	1
30	Piedimonte d'Alife..................	25,373	2
31	Caiazzo	16,120	1
32	Capriati a Volturno...........	8,428	1
33	Sora	22,509	2
34	Alvito	11,864	1
35	Arce	10,506	1
36	Arpino	19,001	2
37	Atina.....................................	11,560	1
38	Cervaro	13,527	1
39	Pontecorvo	9,314	1
40	Roccasecca	10,456	1
41	Cassino(con Sant'Angelo e San Germano)	24,142	2

Provincia di Terra d'Otranto.

Popolazione 447,982 - *Mandamenti* 42 - *Consiglieri* 50 - *Un consigliere ogni* 8,959 *abitanti.*

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
1	Lecce	23,490	3
2	Campi Salentino	12,586	1
3	Copertino	7,289	1
4	Galatina	22,058	2
5	Martano	8,764	1
6	Monteroni di Lecce	6,019	1
7	Novoli	8,194	1
8	Otranto	5,506	1
9	San Cesario	11,194	1
10	Vernole ... 6,275	9,996	1
11	Carpignano Salentino ... 3,721		
12	Gallipoli	12,036	1
13	Alessano	4,620	1
14	Casarano	9,070	1
15	Gagliano del Capo	6,715	1
16	Galatone	9,611	1
17	Magliè	11,175	1
18	Nardò	8,979	1
19	Parabita	7,455	1
20	Poggiardo	14,735	2

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
21	Presicce............................	6,388	1
22	Ruffano............................	6,979	1
23	Tricase............................	6,669	1
24	Ugento	6,708	1
25	Brindisi............................	9,105	1
26	Cegliè Messapico	11,566	1
27	Francavilla d'Otranto	17,609	2
28	Mesagne............................	12,717	1
29	Oria	11,036	1
30	Ostuni	16,367	2
31	Salice Salentino	8,144	1
32	San Vito dei Normanni	10,358	1
33	Taranto	27,484	3
34	Castellaneta	6,525	1
35	Genosa............................	10,959	1
36	Grottaglie	11,461	1
37	Manduria	11,015	1
38	Martina Franca.......................	16,037	2
39	Massafra............................	9,290	1
40	Mottola............................	9,432	1
41	San Giorgiò Sotto Taranto	12,832	1
42	Sava	9,218	1

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consiglieri
	Provincia di Torino.			
	Popolazione 941,992 - *Mandamenti* 81 - *Consiglieri* 60 - *Un consigliere ogni* 15,699 *abitanti.*			
1	Torino (Sezione Dora)		21,183	1
2	Torino (id. Moncenisio)		28,490	2
3	Torino (id. Monviso)		32,683	2
4	Torino (id. Po)		21,997	2
5	Torino (id. Borgonnovo)		39,941	3
6	Torino (id. Borgo Po)		23,854	1
7	Torino (id. Borgo Dora)		23,407	2
8	Ceres	9,317	16,608	1
9	Viù	7,291		
10	Lanzo	12,060	24,787	2
11	Corio	8,512		
12	Barbania	4,215		
13	Gassino	9,390	14,011	1
14	Sciolze	4,621		
15	Casalborgone	8,218	16,449	1
16	Brusasco	8,231		
17	Fiano	5,200	19,373	1
18	Ciriè	14,173		
19	Orbassano	12,109	22,157	2
20	Rivoli	10,048		

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consiglieri
21	Rivara	6,692	16,343	1
22	Rivarolo	9,651		
23	Carmagnola		15,085	1
24	Carignano	14,946	23,376	2
25	Poirino	8,430		
26	Moncalieri	13,408	44,071	3
27	Chieri	24,358		
28	Riva di Chieri	6,305		
29	Montanaro	7,116	21,043	1
30	San Benigno	6,414		
31	Volpiano	7,513		
32	Pianezza	8,641	20,473	1
33	Venaria	9,025		
34	Caselle	12,807		
35	Chivasso		16,090	1
36	Aosta	18,709	27,425	2
37	Morgex	8,716		
38	Gignod	7,424	18,395	1
39	Quart	10,771		
40	Châtillon		13,297	1
41	Verrès	11,348	22,967	2
42	Donnaz	11,619		
43	Ivrea	16,950	29,910	2
44	Vistrorio	6,060		
45	Pavone Canavese	6,900		

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consiglieri
46	Pont	14,257	20,440	1
47	Locana	6,183		
48	Azeglio	9,333	16,910	1
49	Borgomasino	7,577		
50	Vico Canavese	5,479	18,376	1
51	Lessolo	6,026		
52	Settimo Vittone	6,871		
53	Caluso	14,497	22,911	2
54	San Giorgio Canavese	8,414		
55	Agliè	9,311	21,414	1
56	Castellamonte	12,103		
57	Strambino		12,993	1
58	Cuorgnè		16,384	1
59	Pinerolo		19,645	1
60	Luserna	7,181	21,063	1
61	Torre Pellice	7,342		
62	San Secondo	6,540		
63	Villafranca	8,439	15,129	1
64	Pancalieri	6,690		
65	Cavour	11,768	16,732	1
66	Bricherasio	4,964		
67	Buriasco	7,420	20,170	1
68	Vigone	12,750		
69	None	9,663	17,182	1
70	Cumiana	7,519		

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consiglieri
71	Perrero	5,346	22,247	1
72	Perosa Argentina	7,343		
73	Fenestrelle	9,558		
74	**Susa**	20,291	32,654	2
75	Oulx	8,373		
76	Cesana Torinese	3,990		
77	Almese	7,100	27,777	2
78	Condove	7,728		
79	Bussoleno	12,949		
80	Giaveno	13,928	23,600	2
81	Avigliana	9,672		

Provincia di Trapani.

Popolazione 214,981 - *Mandamenti* 15 - *Consiglieri* 40 - *Un consigliere ogni* 5,374 *abitanti.*

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
1	**Trapani**	30,592	6
2	Favignana	4,203	1
3	Marsala	31,350	6
4	Monte San Giuliano	14,681	3
5	Paceco	5,131	1
6	Pantelleria	5,990	1
7	**Alcamo**	22,675	4
8	Calatafimi	12,644	2
9	Castellammare del Golfo	8,986	2

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
10	Gibellina	12,266	2
11	Mazzara del Vallo	10,999	2
12	Castelvetrano	24,045	5
13	Partanna	11,972	2
14	Salemi	13,020	2
15	Santa Ninfa	6,427	1
	Provincia dell'Umbria.		
	Popolazione 513,019 - *Mandamenti* 31 - *Consiglieri* 50 - *Un consigliere ogni* 10,260 *abitanti.*		
1	Perugia 1°	36,265	3
2	Perugia 2°	36,821	4
3	Castiglione del Lago	13,188	1
4	Città di Castello	29,965	3
5	Gubbio	26,160	2
6	Magione	13,858	1
7	Todi	27,473	3
8	Umbertide (Fratta)	15,980	1
9	Fuligno	20,255	2
10	Assisi	14,033	1
11	Gualdo Tadino	10,745	1
12	Nocera Umbria	6,467	1
13	Spello	6,927	1

Numer… dei Mandan…	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numer… dei Consig…
14	**Orvieto**	22,126	2
15	Città della Pieve	11,889	1
16	Ficulle	9,961	1
17	**Rieti**	27,540	3
18	Fara in Sabina	7,849	1
19	Magliano Sabino	5,909	1
20	Orvinio	9,602	1
21	Poggio Mirteto	13,577	1
22	Rocca Sinibalda	13,423	1
23	**Spoleto**	29,450	3
24	Bevagna	7,331	1
25	Cascia	6,707	1
26	Montefalco	6,582	1
27	Norcia	10,683	1
28	Trevi	7,252	1
29	**Terni**	39,105	4
30	Amelia	13,403	1
31	Narni	12,423	1

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro

U. RATTAZZI.

N° 3713.

Regio Decreto *col quale l'attuazione dell'organamento delle Dogane nelle Provincie Venete e di Mantova viene prorogata al 1° luglio 1867.*

18 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'attuazione del Nostro Decreto del 28 marzo prossimo passato, n. 3671, sull'organamento delle Dogane nelle Provincie Venete e di Mantova, è prorogata al 1° luglio 1867.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 maggio 1867.
Reg. 40 *Atti del Governo a c.* 52. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Ferrara.

N° 3714.

Regio Decreto *che ordina la soppressione del registro delle trascrizioni per gli effetti ipotecari delle domande per volture catastali, già stabilito nel Compartimento Toscano.*

15 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1932 e seguenti del nuovo Codice civile italiano, per i quali gli atti tutti che trasferiscono la proprietà di immobili od altri beni o diritti capaci d'ipoteca devono inscriversi presso l'Ufficio d'ipoteche del circondario;

Ritenuto che per effetto di siffatta disposizione il registro stabilito nella Toscana con Motuproprio granducale in data 19 febbraio 1820 per la trascrizione per gli effetti ipotecari delle domande per volture catastali, già tenuto dai ministri cancellieri del censo e successivamente dagli agenti delle tasse dirette, più non risponde allo scopo per cui era stato instituito;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il registro delle trascrizioni per gli effetti ipotecari delle domande per volture catastali, già stabilito nel Com-

partimento Toscano col citato Motuproprio del 19 febbraio 1820, è soppresso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 53. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

FERRARA.

N° 3715.

REGIO DECRETO *col quale è soppresso il Comune di Cambiò ed aggregato a quello di Gambarana.*

9 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Cambiò e Gambarana in data 2 novembre 1863 e 25 maggio 1865, e quella del Consiglio provinciale di Pavia in data 10 settembre 1865;

Visto l'articolo 13 della Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comune di Cambiò è soppresso ed aggregato a quello di Gambarana.

Art. 2.

Fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio comunale di Gambarana, cui si procederà a norma di Legge, le attuali Rappresentanze continueranno nell'esercizio delle loro funzioni, curando però di non vincolare l'azione del futuro Consiglio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 9 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 54. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3716.

Regio Decreto *col quale al Ginnasio liceale di Belluno è data la denominazione di Liceo ginnasiale* Tiziano.

5 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Decreto del 4 marzo 1865, n. 2229;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ginnasio liceale fondato in *Belluno* col Regio Decreto del 25 novembre 1866, prenderà d'or innanzi la denominazione di Liceo ginnasiale *Tiziano*.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 5 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 55. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Coppino.

mobile, sull'entrata fondiaria, sui fabbricati, sulle vetture e sui domestici alle Provincie Venete e Mantovana.

28 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono estese alle Provincie Venete e Mantovana con effetto dal 1° gennaio 1867 in poi:

a) L'imposta sui redditi di ricchezza mobile e la tassa sull'entrata fondiaria, secondo la Legge del 14 luglio 1864, n. 1830, e secondo il Decreto del 28 giugno 1866, n. 3023;

b) La Legge del 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'unificazione dell'imposta dei fabbricati, e quella dell'11 marzo 1865, n° 2276, che determina l'aliquota della imposta stessa, ed il Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3022, che stabilì un'imposta sulle vetture e sui domestici.

Art. 2.

Saranno pure applicate con effetto dal 1° gennaio 1867 nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova le dispo-

sizioni del Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3023, relative alla facoltà data alle Provincie ed ai Comuni di sovrimporre alle imposte dirette, ed ai Comuni di stabilire la tassa sul valore locativo.

Art. 3.

La tassa sulla rendita e il contributo di arti e commercio vigenti in quelle Provincie sono abrogati. Essi però continueranno a essere provvisoriamente riscossi finchè non sieno formati i ruoli dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile; dopo di che saranno conguagliati i pagamenti antecedenti con le somme dovute secondo i ruoli suaccennati.

Art. 4.

Al Governo del Re, per gli effetti della presente Legge nelle Provincie Venete e Mantovana, sono confermate le facoltà concessegli dalla Legge 14 luglio 1864, n. 1830, e quelle concessegli dal Regio Decreto 28 giugno 1866.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 28 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

FERRARA.

Nº 3718.

Legge *per l'unificazione dell'imposta fondiaria nelle Provincie Venete e Mantovana.*

28 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contingente principale fondiario a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre già soggette alla imposta prediale nelle Provincie Venete e Mantovana rimane fissato in complesso, salvo quanto potrà essere stabilito colla nuova Legge del conguagliò generale dell'imposta fondiaria del Regno, in lire 12,248,300, e viene ripartito come segue:

Pei terreni e fabbricati delle Provincie Venete . . . . L. 10,810,544

Pei terreni della Provincia Mantovana » 1,195,015

Pei fabbricati della Provincia Mantovana . . . . » 242,741

Questo contingente così ripartito sarà applicato dal 1º gennaio 1867 sulla base dei respettivi estimi attuali, premessa per la Provincia Mantovana la separazione dell'estimo dei fabbricati da quello dei terreni.

Art. 2.

Mediante l'attuazione del suddetto contingente cesse-

ranno di avere effetto i diversi titoli d'imposta fondiaria sin qui vigenti per conto dello Stato nelle Provincie Venete e nella Mantovana.

Art. 3.

Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dall'imposta fondiaria, dalla quale rimangono soltanto esenti i seguenti immobili:

1. I fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato;

2. I cimiteri e loro dipendenze, sieno terreni o fabbricati;

3. I fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni militari e loro dipendenze;

4. L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiaggie, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

5. Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato, sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.

Pei terreni occupati dalle fortificazioni militari si accorderà una diminuzione proporzionata sul contingente di sopra stabilito.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1867 l'imposta fondiaria sarà applicata indistintamente a tutti gli altri immobili fin qui esenti, di qualunque natura e pertinenza.

L'aliquota d'imposta di questi beni sarà commisurata

partengono, ed il suo ammontare formerà aumento al contingente fissato all'articolo primo della presente Legge.

Art. 5.

Il Ministro delle Finanze darà le disposizioni necessarie per istabilire sui beni ommessi in catasto o non censiti un'imposta analoga a quella del rispettivo Comune o del territorio confinante.

Il prodotto dell'imposta sui beni non censiti andrà in disgravio del contingente sopra stabilito.

Pei fabbricati rurali però continueranno le disposizioni ora vigenti nelle dette Provincie Venete e Mantovana.

Art. 6.

Le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico, rilascio o moderazione accordata ai particolari, od in altro modo non esigibili, saranno compensate all'Erario nell'anno successivo in aggravio dei rispettivi contingenti provinciali.

Tali reimposizioni non potranno però eccedere il 3 per cento dell'imposta principale.

Art. 7.

Finchè non sarà unificato il sistema di percezione del tributo fondiario in ogni parte del Regno, si continuerà nelle Provincie Venete e Mantovana la riscossione dell'imposta fondiaria a carico diretto dei contribuenti, e continueranno eziandio ad aver vigore le norme attuali per la riscossione della detta imposta, le quali verranno inoltre applicate alla riscossione delle altre imposte dirette.

Art. 8.

In conseguenza della presente Legge le disposizioni degli articoli 118, 119, 173 e 174 della Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato *A*), la di cui esecuzione venne nelle accennate Provincie sospesa col Decreto Reale del 2 dicembre 1866, n. 3252, avranno ivi il loro pieno vigore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 28 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Ferrara.

N° 3719.

Legge *portante modificazioni alla Legge per l'imposta sulla ricchezza mobile.*

28 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'imposta prediale dei fondi rustici verrà riscossa sulla base del relativo contingente stabilito dalla Legge 14 luglio 1864, n. 1831, per l'anno 1866 pei compartimenti catastali del Piemonte e Liguria, ex-ducato di Modena, Toscana, Sicilia e Isola di Sardegna; e sulla base del contingente relativo stabilito per l'anno 1867 per i compartimenti catastali della Lombardia, di Parma e Piacenza, delle Provincie ex-Pontificie e delle Provincie Napoletane, come appare dalla unita tabella *A*, restando ferme nel resto le disposizioni della detta Legge 14 luglio.

L'imposta fondiaria sui fabbricati continuerà ad essere regolata dalla Legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e l'aliquota sarà quella fissata dalla Legge 11 maggio successivo, n. 2276.

Art. 2.

Il contingente complessivo per le Provincie Venete e per quella di Mantova rimane stabilito in lire 12,248,300.

Art. 3.

Nei compartimenti in cui si trovano beni non censiti, fermi restando i contingenti fissati nell'articolo 1, saranno compiute, colle norme stabilite dal Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3023, le operazioni per l'accertamento della rendita netta dei beni non censiti.

La rendita di questi beni sarà pel 1867 tassata coll'aliquota del dodici e mezzo per cento: il prodotto della quale andrà in disgravio dei beni già censiti nel

rispettivo compartimento, in favore dei quali saranno operati i necessari compensi.

Art. 4.

Le rendite sui fabbricati, omessi o sfuggiti nelle operazioni generali d'accertamento, dovranno essere accertate ed inserite nelle tabelle già formate secondo la Legge 26 gennaio 1865.

Le rettificazioni della rendita dei fabbricati, colle quali si tolgono le duplicazioni e gli altri errori materiali occorsi nella compilazione delle tabelle, o con cui vi si inseriscono le rendite dei fabbricati sfuggiti alla catastazione, avranno il loro effetto tanto per l'imposta dell'anno 1866, quanto per quella del 1867; i compensi saranno liquidati sui ruoli dell'anno corrente.

Art. 5.

La tassa straordinaria del 4 per cento sulla entrata fondiaria, approvata col Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3023, è abolita.

Però in aumento della imposta fondiaria sui beni rustici e sugli urbani, di cui agli articoli 1 e 2 della presente Legge, si pagheranno due decimi della imposta stessa.

Questi due decimi saranno esenti da sovrimposte comunali e provinciali.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti avranno effetto dal 1° luglio 1866 a tutto l'anno corrente 1867.

Quanto alle Provincie Venete ed a quella di Mantova saranno applicate pel solo anno 1867.

Art. 7.

L'imposta sui redditi della ricchezza mobile sarà riscossa nella misura stabilita dal Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3023.

Saranno osservate per l'applicazione della stessa le norme stabilite dalla Legge 14 luglio 1864, n. 1830, e dal citato Regio Decreto, in tutto ciò che non è diversamente disposto colla presente Legge.

Art. 8.

La imposta, di cui all'articolo precedente, sarà dovuta e commisurata sui redditi dell'anno precedente a quello nel quale si fa l'accertamento.

Però il contribuente, al quale sarà cessato un cespite di reddito nell'anno 1867, potrà domandarne la riduzione o il rimborso sull'imposta dell'anno medesimo.

Trattandosi di redditi contemplati nel primo capoverso dell'art. 24 della Legge 14 luglio 1864, la cessazione s'intenderà verificata colla esazione del capitale, e proporzionatamente alla quota esatta, se l'esazione sia stata parziale.

Art. 9.

Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art. 24 della Legge 14 luglio 1864, non sono superiori alle 400 lire imponibili, sono esenti da imposta.

I redditi di ricchezza mobile, contemplati nel primo capoverso dell'art. 24 della stessa Legge, saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè inferiori alle 400 lire imponibili.

Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel 2° e 3° capoverso sopracitati, sono superiori alle lire 400 imponibili, ma non alle 500, e quando, tenuto conto degli altri redditi derivanti da ricchezza mobile contemplati nel 1° capoverso dell'articolo 24 della Legge suddetta, il contribuente abbia in complesso un reddito superiore alle lire 400 imponibili, ma non alle lire 500, i redditi imponibili, contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della Legge citata, godranno della esenzione corrispondente a lire 100 di reddito imponibile, e sul resto sarà applicata l'aliquota normale.

Quando il reddito imponibile complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 500 imponibili, sarà tassato per l'intero suo ammontare.

Quando nella stessa colonia agraria si trovano associate due o più famiglie, dovrà essere separatamente dichiarato, accertato e imposto il reddito di ciascuna famiglia.

Questa disposizione verrà applicata anche all'associazione di due o più famiglie di fittaiuoli che coltivino colle proprie braccia i terreni affittati.

Art. 10.

Le Giunte comunali procederanno alla revisione annuale della lista, includendovi quei contribuenti che non furono compresi nelle operazioni d'accertamento fatte nel Comune per l'anno precedente, e cancellandovi coloro che, per trasferimento di domicilio, per morte o per altra causa, cesseranno di esser soggetti all'imposta in quel Comune.

Art. 11.

Soltanto i nuovi iscritti nella lista del Comune dovranno fare la dichiarazione prescritta dall'art. 11 della Legge 14 luglio 1864 sopra citata.

Gli altri contribuenti potranno fare anche essi la nuova dichiarazione o riferirsi all'accertamento fatto nell'anno precedente, o indicare le rettificazioni, o ommettere del tutto di fare una nuova dichiarazione, nel quale ultimo caso s'intende riconfermata quella fatta nell'anno precedente.

La conferma, la rettificazione o il silenzio terranno luogo di nuova dichiarazione per tutti gli effetti legali.

L'Agente delle tasse è autorizzato a rettificare d'ufficio l'accertamento già fatto, dandone avviso ai contribuenti.

Tanto le rettificazioni richieste dai contribuenti, quanto quelle proposte dall'Agente finanziario, saranno rivedute nella stessa guisa che le nuove dichiarazioni.

Art. 12.

Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso ulteriore richiamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria a tenore delle vigenti leggi; però non si potrà deferire all'autorità giudiziaria nessuna decisione delle Commissioni concernente la semplice estimazione dei redditi.

I ricorsi contro la estimazione dei redditi di ricchezza mobile imponibile, o contro l'applicazione della Legge, purchè le Commissioni locali abbiano pronunciato il loro giudizio o siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del ricorso alle medesime, non sospendono la spedizione

dei ruoli, nè impediscono la riscossione della imposta, salvi i compensi che fossero dovuti.

Qualsiasi ricorso sarà intimato al contribuente se prodotto dall'Agente del Governo; e, se dal contribuente, questi deve sempre inoltrarlo per mezzo dell'Agente delle tasse. I termini, i modi e le forme relative saranno determinate dal Regolamento.

Art. 13.

Le disposizioni degli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 avranno effetto dal 1° gennaio 1867 e saranno applicate anche pel secondo semestre 1866.

Art. 14.

L'accertamento in corso pel secondo semestre 1866 dei redditi di ricchezza mobile servirà eziandio per l'anno 1867 e si spedirà per i tre semestri un unico ruolo di riscossione.

I pagamenti si faranno in sei rate eguali; la prima un mese dopo la pubblicazione dei ruoli, la seconda il 31 gennaio, la terza il 31 marzo, la quarta il 31 maggio, la quinta il 31 luglio, la sesta il 30 settembre 1868.

Art. 15.

Per le Provincie Venete e per quella di Mantova i pagamenti della imposta sui redditi di ricchezza mobile che si riferiscono soltanto al 1867, si faranno in tre rate eguali, l'ultima delle quali scadrà il 30 settembre 1868.

Art. 16.

La esenzione da sovraimposte comunali e provinciali

ammessa dall'ultimo capoverso dell'articolo 15 del Decreto 28 giugno 1866, nº 3023, è estesa anche agli stipendi, pensioni ed altri assegni fissi che sono riscossi dagli impiegati delle Provincie e dei Comuni.

Art. 17.

La presente Legge andrà in vigore lo stesso giorno in cui verrà promulgata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 28 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

FERRARA.

Compartimenti	Contingente generale della imposta fondiaria	Parte di continge[illegible]	
		Fabbricati	Fortificazioni militari
Piemonte	18,679,876. »	4,618,902. 57	7,365. 98
Lombardia	17,717,478. »	3,373,934. »	4,813. 33
Parma-Piacenza	2,508,719. »	481,560. 10	6,133. 60
Ex-ducato di Modena	3,437,114. »	396,815. 48	» »
Toscana	7,820,010. »	2,557,925. 33	» »
Ex-Pontificio	11,570,675. »	1,806,770. 35	6,094. 52
Napoli	33,530,353. »	8,446,046. 39	» »
Sicilia	9,625,833. »	2,542,386. 67	» »
Sardegna	2,628,150. »	392,693. 84	» »
	107,518,238. »	24,617,034. 73	24,407. 43

(1) L'eccedenza sui 14 centesimi per ogni scu[illegible]
partimento di Piemonte e Liguria rilev[illegible]
la quale viene compensata dalla tassa s[illegible]

la perdita viene quindi a residuarsi a ...

Tabella A

da diffalcarsi per		Somma risultante a carico dei terreni	Aumento di due decimi	Totale
Eccedenza della tassa non distribuita a senso della Legge 14 luglio 1864	Totale			
(1) 158,821.51	4,785,090.06	13,894,785.94	2,778,957.19	16,673,743.13
» »	3,378,747.33	14,338,730.67	2,867,746.13	17,206,476.80
» »	487,693.70	2,021,025.30	404,205.06	2,425,230.36
» »	396,815.48	3,040,298.52	608,059.70	3,648,358.22
» »	2,557,925.33	5,262,114.67	1,052,422.94	6,314,537.61
» »	1,812,864.87	9,757,810.13	1,951,562.02	11,709,372.15
» »	8,446,046.39	25,084,306.61	5,016,861.32	30,101,167.93
» »	2,542,386.67	7,083,446.33	1,416,689.26	8,500,135.59
» »	392,693.84	2,235,456.16	447,091.24	2,682,547.40
158,821.51	24,800,263.67	82,717,974.33	16,543,594.86	99,261,569.19

l'estimo nei Comuni di censo lombardo nel com-
.... L. 301,618.72
beni incensiti per ....» 142,797.21

.... L. 158,821.51

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
FERRARA.

N° 3720.

LEGGE *per la soppressione dell'imposta sulla produzione dei liquidi spiritosi distillati, nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova.*

28 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È soppressa l'imposta sulla produzione dei liquidi spiritosi distillati che si riscuote nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova, ed in conseguenza è levata anche l'addizionale di consumo per l'importazione dall'estero delle acquavite e spiriti nelle predette Provincie comprese nel territorio doganale, come pure l'equivalente per l'importazione di tali prodotti nella città franca di Venezia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 28 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

FERRARA.

N° 3721.

Regio Decreto *col quale il capitale nominale del Prestito nazionale, per il quale saranno emesse dalla Direzione generale del Debito Pubblico le obbligazioni definitive, rimane fissato nella somma di lire* trecentocinquantatre milioni e duecentotrentadue mila, *ripartite nelle varie Provincie del Regno.*

18 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Decreto 28 luglio 1866, n. 3108;

Visti i Decreti 8 e 19 settembre 1866, n. 3201, 3230, sul Prestito nazionale;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capitale nominale del Prestito nazionale, per il quale saranno emesse dalla Direzione generale del Debito Pubblico le obbligazioni definitive, rimane fissato, in conformità delle resultanze dei ruoli depurati dalle quote corrispondenti agli stipendi degli Ufficiali, nella somma di lire trecentocinquantatre milioni e duecentotrentadue

mila, che furono ripartite nelle varie Provincie del Regno, come appare dallo annesso Elenco, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 2.

Conseguentemente è assegnata alla Tesoreria centrale, per servizio degli interessi e dei premi in ciascuno dei sette primi semestri, pagabile a partire dal 1° aprile 1867, la somma di lire 10,596,960, delle quali lire 8,830,800 per gl'interessi semestrali, e lire 1,766,160 per i premi.

In ciascuno degli altri venti semestri successivi è assegnata alla stessa Tesoreria centrale, per il servizio degli interessi, dei premi e dell'ammortizzazione, la somma di lire 23,742,736. 10, delle quali saranno distribuite in premi lire 1,135,888. 10, e le rimanenti lire 22,606,848 in pagamento delle cedole per interessi ed ammortizzazione.

Le frazioni di centinaia di lire, che non si possono distribuire in premi, saranno sempre riportate in aumento di premi del semestre successivo, e l'ultimo residuo andrà a vantaggio dell'Erario.

Art. 3.

Per ciascuna obbligazione definitiva sarà riscosso, all'atto della consegna, il diritto di lire 1. 10 per il bollo da cinquanta centesimi, coll'aumento del decimo

cui sono soggetti tanto l'obbligazione, che l'annessavi cartella per i premi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 60. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Ferrara.

ELENCO *riassuntivo per Provincie delle somme complessive portate nei ruoli del Prestito nazionale, depurati dalle quote corrispondenti agli stipendi degli Ufficiali aventi diritto alla esenzione, le quali formano il capitale nominale del Prestito in conformità del disposto all'art.* 14 *del R. Decreto* 8 *settembre* 1866, *n.* 3201.

Numero d'ordine	PROVINCIE	Importare dei Ruoli depurati giusta l'art. 14 del R. Decreto 8 settembre 1866 n. 3201	*Osservazioni*
1	Alessandria	9,135,700	
2	Ancona	4,446,900	
3	Aquila	2,297,900	
4	Arezzo	3,024,000	
5	Ascoli-Piceno	1,855,200	
6	Avellino	3,156,300	
7	Bari	7,586,500	
8	Benevento	2,128,300	
9	Bergamo	4,504,000	
10	Bologna	9,277,300	
11	Brescia	8,079,400	
12	Cagliari	5,037,300	
	A riportare... L.	60,528,800	

Numero d'ordine	PROVINCIE	Importare dei Ruoli depurati giusta l'art. 14 del R. Decreto 8 settembre 1866 n. 3201	Osservazioni
	Riporto... L.	60,528,800	
13	Caltanissetta	2,535,100	
14	Campobasso................	2,006,900	
15	Caserta	8,652,200	
16	Catania....................	4,918,900	
17	Catanzaro..................	3,495,200	
18	Chieti	2,327,200	
19	Como	4,703,600	
20	Cosenza	2,859,300	
21	Cremona....................	7,342,400	
22	Cuneo......................	8,137,600	
23	Ferrara....................	4,067,400	
24	Firenze....................	18,486,500	
25	Foggia.....................	5,716,400	
26	Forlì	3,328,700	
27	Genova	14,235,200	
28	Girgenti	2,767,400	
29	Grosseto...................	1,344,700	
30	Lecce	6,216,000	
	A riportare... L.	163,669,500	

Numero d'ordine	PROVINCIE	Importare del Ruoli depurati giusta l'art. 14 del R. Decreto 8 settembre 1866 n. 3201	*Osservazioni*
	Riporto... L.	163,669,500	
31	Livorno	5,478,100	
32	Lucca	2,690,300	
33	Macerata....................	2,014,800	
34	Massa-Carrara..............	1,120,000	
35	Messina....................	4,037,800	
36	Milano....................	27,356,600	
37	Modena....................	4,741,500	
38	Napoli....................	27,266,300	
39	Novara	9,189,800	
40	Palermo....................	10,022,900	
41	Parma....................	3,995,300	
42	Pavia....................	8,133,700	
43	Perugia....................	7,528,000	
44	Pesaro-Urbino	2,151,000	
45	Piacenza....................	3,510,100	
46	Pisa....................	4,253,500	
47	Porto-Maurizio	1,022,000	
48	Potenza	4,425,300	
	A riportare... L.	293,206,500	

Numero d'ordine	PROVINCIE	Importare dei Ruoli depurati giusta l'art. 14 del R. Decreto 8 settembre 1866 n. 3201	*Osservazioni*
	Riporto... L.	293,206,500	
49	Ravenna....................	3,546,100	
50	Reggio (Calabria)............	3,114,700	
51	Reggio nell'Emilia...........	4,311,200	
52	Salerno.....................	5,477,100	
53	Sassari	2,910,200	
54	Siena.......................	3,924,900	
55	Siracusa....................	3,219,200	
56	Sondrio.....................	562,000	
57	Teramo......................	1,588,900	
58	Torino......................	28,871,400	
59	Trapani.....................	2,499,800	
	TOTALE... L.	353,232,000	

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

FERRARA.

N° 3722.

Regio Decreto *che approva l'ordinamento del Corpo del Treno d'Armata sul piede di pace.*

15 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto in data 30 dicembre 1866, relativo all'ordinamento del Corpo del Treno d'Armata sul piede di pace;

Volendo stabilire l'organico di questo Corpo in base alle fatte sperienze, in modo che riesca meglio rispondente ai servizi che esso deve prestare in campagna;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I due Reggimenti del Treno d'Armata sono sciolti, e le compagnie che li compongono passeranno a costituire il nuovo Corpo.

Art. 2.

Questo Corpo consterà quind'innanzi sul piede di pace e di guerra di

Uno Stato Maggiore, e di

Sedici compagnie divise in quattro brigate.

Il riparto delle compagnie in brigate sarà stabilito dal Nostro Ministro della Guerra.

La forza e la composizione del Corpo del Treno d'Armata saranno conformi all'annesso specchio, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della Guerra.

Art. 3.

Il Consiglio d'amministrazione del Corpo del Treno d'Armata si comporrà:

del Colonnello comandante il Corpo, *Presidente*;

del Luogotenente Colonnello, *Relatore*;

del Comandante e di uno dei Capitani della brigata presso cui risiederà lo Stato Maggiore del Corpo, *Membri*;

Del Direttore dei conti, *Segretario*.

Art. 4.

Le attribuzioni del Comandante del Corpo e dei Comandanti le brigate, e le relazioni fra essi e colle varie Autorità militari e civili, saranno determinate dal Nostro Ministro della Guerra.

Art. 5.

Ogni brigata sarà comandata da un Ufficiale superiore.

I Comandanti di brigata concentrano in sè l'amministrazione della brigata e trasmettono i loro conti al Consiglio d'amministrazione del Corpo.

Art. 6.

Presso ogni brigata sarà instituita una officina per le riparazioni del carreggio e per la costruzione degli oggetti di ricambio.

Art. 7.

Gli uffiziali, i sott'uffiziali, i caporali, trombettieri e gli operai d'ogni compagnia, che in tempo di guerra non saranno giusta i quadri di mobilizzazione del Corpo del Treno designati ad entrare in campagna, verranno riuniti alla sede della rispettiva brigata per formare il deposito.

Il numero dei soldati e dei cavalli per ogni deposito viene determinato dal Nostro Ministro della Guerra a seconda delle esigenze del servizio.

Art. 8.

Gli attuali magazzini centrali del carreggio in consegna ai Contabili dei magazzini dell'Amministrazione militare, con tutto il materiale del carreggio, le bardature del treno ed i loro accessori, passeranno sotto la dipendenza del Corpo del Treno.

Art. 9.

Perchè il Corpo del Treno possa sopperire alle spese di manutenzione in buono stato dei carri d'ogni specie che tiene in consegna, gli verrà corrisposta l'annua indennità di

L. 75 per ogni carro in servizio, ed in ragione del numero fissato dalle tabelle di dotazione;

di L. 8 per ogni carro esistente nei magazzini di deposito.

Art. 10.

Sarà pure corrisposta al detto Corpo l'indennità annua di centesimi 10 per ogni bardatura completa di qualsiasi genere esistente nei magazzini di deposito, con cui far fronte alle spese di manutenzione in buono stato delle bardature medesime.

Art. 11.

Gli uffiziali, i medici ed i veterinari, che per effetto del presente Decreto risulteranno in eccedenza al quadro preindicato, saranno altrimenti provvisti, ovvero collocati in aspettativa per riduzione di Corpo a norma del disposto dall'articolo 10 della Legge 25 maggio 1852 sullo stato degli uffiziali.

Art. 12.

Con particolari disposizioni il Ministro della Guerra provvederà in ordine ai capi-operai ed ai soldati di 1ª classe non più compresi nel nuovo organico.

Art. 13.

Continueranno a rimanere provvisoriamente soppresse le quattro compagnie del Corpo del Treno indicate dal Nostro Decreto in data 6 gennaio 1867.

Art. 14.

Il presente Decreto avrà effetto a far tempo dal 1° luglio prossimo.

Art. 15.

Sono abrogate le anteriori Nostre determinazioni in quanto siano contrarie alle presenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 maggio 1867
Reg. 10 Atti del Governo a c. 58. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

G. Di Revel.

SPECCHIO *di formazione del Corpo del Treno d'Armata sul piede di pace.*

	Descrizione dei gradi e degli impieghi	Stato Maggiore alla sede del Corpo	Stato Maggiore presso le Brigate	Per 1 Compagnia	Per 16 Compagnie	Totale del Corpo (Colonne 2, 3 e 5)	Annotazioni
	1	2	3	4	5	6	7
	Colonnello comandante il Corpo	1	»	»	»	1	(a) Uno dei Maggiori può essere Tenente Colonnello.
	Luogotenente Colonnello	1	»	»	»	1	
	Maggiori (*a*)	»	4	»	»	4	
	Uffiziale a disposizione (Capit. o subalt.)	1	»	»	»	1	
	Aiutanti maggiori (Contabili)	»	4	»	»	4	
	Direttore dei conti (Capit. o subalt.)	1	»	»	»	1	
	Uffiziale di matricola (Capit. o subalt.)	1	»	»	»	1	
	Uffiziale d'amministrazione (Subalt.)	1	»	»	»	1	
	Uffiziali per la contabilità delle compagnie	»	4	»	»	4	
	Uffiziali del carreggio (Capit. o subalt.)	»	4	»	»	4	
	Veterinari in 2°	»	4	»	»	4	
	Capitani	»	»	1	16	16	
	Luogotenenti	»	»	2	32	32	
	Sottotenenti	»	»	2	32	32	
	Totale Uffiziali	6	20	5	80	106	
Truppa	Furieri maggiori	1	4	»	»	5	
	Furiere d'amministrazione	1	»	»	»	1	
	Furieri	»	»	1	16	16	
	Sergenti d'amministrazione	4	»	»	»	4	
	Sergenti	»	»	8	128	128	
	Sergenti trombettieri	»	4	»	»	4	
	Caporali maggiori	1	4	»	»	5	
	Caporali Furieri d'amministrazione	4	»	»	»	4	
	Caporali Furieri	»	»	1	16	16	
	Caporali carradori	»	4	»	»	4	
	Caporali	»	»	12	192	192	
	Trombettieri di 1ª classe	»	»	2	32	32	
	Trombettieri di 2ª classe	»	»	2	32	32	
	Maniscalchi	»	»	1	16	16	
	Sellai	»	»	1	16	16	
	Carradori di 1ª classe	»	8	»	»	8	
	Carradori di 2ª classe	»	»	2	32	32	
	Soldati	»	»	71	1136	1136	
	Totale Truppa	11	24	101	1616	1651	
	Totale generale	17	44	106	1696	1757	
	Cavalli o muli { da sella / da tiro	»	»	40	640	640	
	Cavalli per la R. Accademia	»	»	»	»	30	
	Totale	»	»	»	»	670	

Firenze, addì 15 maggio 1867.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
G. DI REVEL.

N° 3723.

REGIO DECRETO *col quale sono abolite le azioni penali a carico di coloro che coltivarono tabacco nell'Isola di Sicilia o ne permisero la coltivazione nei loro terreni.*

27 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze di concerto con quello di Grazia e Giustizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono abolite le azioni penali a carico di coloro che in contravvenzione al disposto dal Luogotenenziale Decreto del 28 di giugno 1866, n. 3018, coltivarono tabacco nell'Isola di Sicilia o ne permisero la coltivazione nei loro terreni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 27 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 giugno 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 68. Crodara Visconti.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Ferrara.

N° 3724.

Regio Decreto *col quale il termine stabilito per fare la dichiarazione dei redditi di ricchezza mobile viene protratto a tutto il 15 del mese di giugno.*

26 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regolamento approvato con Decreto 23 dicembre 1866, n. 3420, per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e della tassa sull'entrata fondiaria;

Visti i Decreti del 10 e 20 febbraio prossimo passato, n. 3504 e 3541, del 7 e 25 aprile, n. 3635 e 3653, e del 14 corrente mese, n. 3697;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'articolo 3 del Regolamento 23

dicembre 1866 per fare la dichiarazione dei redditi di ricchezza mobile, già prorogato al 31 maggio corrente, viene nuovamente protratto a tutto il 15 del prossimo mese di giugno.

Art. 2.

La scadenza degli altri termini stabilita dal suddetto Regolamento pel compimento delle successive operazioni sarà fissata con altro Nostro Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 maggio 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 69. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

FERRARA.

N° 3725.

REGIO DECRETO *col quale è convocato il Collegio elettorale di Caltanissetta.*

18 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 24 aprile 1867, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati

notificò essere vacante il Collegio elettorale di Caltanissetta, n. 117;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Caltanissetta, n. 117, è convocato pel giorno 9 giugno p. v., affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 16 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze addì 18 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 giugno 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 65. Crodara Visconti.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3726.

Regio Decreto *di convocazione del Collegio elettorale di Sala Consilina.*

26 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 17 maggio corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Sala Consilina, n. 344;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Collegio elettorale di Sala Consilina, n. 344, è convocato pel giorno 16 giugno prossimo venturo, affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 23 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 *giugno* 1867
Reg. 40 *Atti del Governo a c.* 70. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3727.

Regio Decreto *col quale è revocato l'altro del marzo scorso, n.* 3641, *relativo al distacco della borgata Montale dal Comune di Arcevia.*

18 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Visto il precedente Nostro Decreto in data 31 marzo ultimo, n. 3641, pel quale la borgata Montale in provincia di Ancona venne staccata dal Comune di Arcevia ed aggregata a quello di Barbara;

Considerando essere incorso un errore di fatto nella computazione della maggioranza degli elettori della borgata stessa;

Visto l'art. 15, alinea, della Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È rivocato il precedente Nostro Decreto in data 31 marzo scorso, n. 3641, relativo al distacco della borgata Montale dal Comune di Arcevia.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 giugno 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 66. Crodara Visconti.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3728.

Regio Decreto *col quale il Comune di S. Vito (Belluno) ed altri sono autorizzati a variare la loro denominazione.*

18 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Vista la domanda sporta dai Comuni di S. Vito e Valle

in Provincia di Belluno, e da quello di Treviso in Provincia di Brescia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono autorizzati:

1. Il Comune di S. Vito (Belluno) ad assumere la denominazione di S. Vito del Cadore, giusta la deliberazione emessa da quel Consiglio comunale nella seduta 18 marzo scorso.

2. Il Comune di Valle (Belluno) ad assumere la denominazione di Valle di Cadore, giusta il deliberato da quel Consiglio comunale nella adunanza 21 marzo scorso.

3. Il Comune di Treviso (Brescia) ad assumere la denominazione di Treviso Bresciano, in conformità della deliberazione emessa da quel Consiglio comunale nella seduta 24 marzo scorso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 giugno 1867
Reg. 40 *Atti del Governo a c.* 67. Crodara Visconti.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3729.

Regio Decreto *col quale è stabilito un ruolo provvisorio per il Personale tecnico e per quello di cancelleria o d'ordine pel servizio dei lavori pubblici nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova.*

5 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Decreto del 14 dicembre 1866, n. 3473, con cui venne estesa alle Provincie Venete e Mantovana la Legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, allegato F;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È stabilito un ruolo provvisorio per il Personale tecnico e per quello di cancelleria o d'ordine per il servizio dei lavori pubblici nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova, in conformità dell'annesso Quadro, da vidimarsi d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici.

Art. 2.

Il Personale addetto agli Uffizi delle pubbliche costruzioni nelle Provincie medesime sarà pareggiato, sia nei gradi e stipendi, sia nei diritti di trasferte e di viaggi, agli Uffiziali del Corpo Reale del Genio civile, e quella parte di esso Personale che risultasse non compresa in alcuna delle classi di detto ruolo, conserverà gli attuali gradi e stipendi sino a definitivi generali ordinamenti del Corpo medesimo.

Art. 3.

Gli Uffiziali tecnici delle Provincie stesse, che hanno diritto alla superiore carriera, per quanto dovranno essere compresi nelle tre classi degli Aiutanti, conserveranno il titolo di Ingegneri ed il diritto a concorrere ai posti di Ingegneri di terza classe cogli allievi Ingegneri.

Art. 4.

Il Personale subalterno, che farà parte degli Impiegati d'ordine, godrà del normale stipendio assegnato a tale grado, salvo a provvedere ove d'uopo colla concessione di maggiori assegni per pareggiarli nelle competenze devolute al grado di cui gl'Impiegati stessi disimpegnano le funzioni.

Art. 5.

La sezione tecnico-contabile creata presso la cessata Direzione delle pubbliche costruzioni in Venezia, col Personale alla medesima applicato, sarà chiamata al Ministero dei Lavori Pubblici in Firenze, e conserverà le sue attribuzioni fino a nuove disposizioni.

Art. 6.

Le disposizioni di cui nel presente Decreto avranno effetto a partire dal 1° di luglio di quest'anno, e con altri Nostri Decreti saranno stabiliti i gradi e la posizione degli Uffiziali medesimi, in base al Quadro di pareggio posto in calce al ruolo suddetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 5 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1867
Reg. 10 *Atti del Governo a c.* 69. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

GIOVANOLA

RUOLO PROVVISORIO

del Personale addetto agli Uffizi delle pubbliche costruzioni nelle Provincie Venete e Mantovana.

N° d'ordine	Designazione dei gradi e delle classi	Numero per gradi e per classi	Stipendio per gradi e per classi	Totale
1	Ingegneri capi di 1ª classe ...	5	5,000	25,000. »
2	Detti 2ª » ...	8	4,000	32,000. »
3	Ingegneri ordinari di 1ª » ...	4	3,200	12,800. »
4	Detti 2ª » ...	15	2,800	42,000. »
5	Detti 3ª » ...	33	2,400	79,200. »
6	Allievi ingegneri con assegno ..	4	1,000	4,000. »
7	Aiutanti di 1ª classe	8	2,200	17,600. »
8	Detti 2ª »	9	1,600	14,400. »
9	Detti 3ª »	8	1,400	11,200. »
10	Misuratori assistenti	10	1,200	12,000. »
11	Impiegati d'ordine	35	1,000	35,000. »
	Somma a calcolo per far fronte agli stipendi di quel Personale tecnico non compreso in alcuna delle classi che precedono, lasciato ancora in servizio negli Uffizi, e per maggiori assegni al Personale d'ordine			31,771. 21
	TOTALE ...L.			316,971. 21

Addì 5 maggio 1867.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici
GIOVANOLA.

QUADRO DI PAREGGIO

dei gradi, delle classi e degli stipendi.

Gradi attuali secondo la Legge 20 novembre 1859, n. 3754	Stipendio	Gradi già esistenti nelle Provincie Venete	Stipendio
Ispettori di 1ª classe ...	7,000		
Detti 2ª » ...	6,000		
Ingegneri capi di 1ª classe	5,000	Ingegneri capi di 1ª classe	3,630. 09
Detti 2ª »	4,000	Detti 2ª »	3,082. 20
Ingegneri ordinari di 1ª cl.	3,200	Ingegneri di 1ª »	2,593. 50
Detti 2ª »	2,800	Detti 2ª »	2,334. 15
Detti 3ª »	2,400	Ingegneri assistenti di 1ª cl.	1,815. 45
		Detti 2ª »	1,556. 10
Ingegneri allievi	1,000	Ingegneri allievi	1,037. 40
		Ingegneri praticanti (con diaria)	1,163. 95
Aiutanti di 1ª classe ...	2,200		
Detti 2ª » ...	1,600		
Detti 3ª » ...	1,400		
Misuratori assistenti	1,200		
Impiegati d'ordine......	1,000	Protocollisti, Disegnatori, Cancellisti	707. 26 1,419. 44

Addì 5 maggio 1867.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici
GIOVANOLA.

N° 3730.

REGIO DECRETO *che approva il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Modena.*

18 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge 12 giugno 1866, n. 2967;
Visto il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Modena, deliberato dal Consiglio provinciale nell'adunanza del 21 dicembre 1866;
Sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno, per la coltivazione del riso nella Provincia di Modena.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto in un col detto Regolamento nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Re-

gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1867
Reg. 40 *Atti del Governo a c.* 68. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

REGOLAMENTO

per la coltivazione del riso nella Provincia di Modena.

Art. 1.

Non sono permesse d'ora innanzi:

a) Le risaie in terreno asciutto;

b) Le risaie dette alla ventura in terreni attualmente a coltivazione asciutta, o per la loro qualità e giacitura capaci di tale coltivazione.

Art. 2.

Sono dichiarati asciutti quei terreni che per la loro ubicazione e giacitura non vanno soggetti ad allagamenti frequenti per la deficienza e difficoltà degli scoli.

S'intendono risaie di ventura quelle che non avendo per alimentarsi mezzo di derivare acque almeno a sufficienza, e finchè ne ricorre il bisogno, da fiumi, canali od altre masse perenni d'acque, abbisognano di trattenere e conservare in serbatoi o casse quelle di pioggia o altrimenti derivate per valersene poi ad alimentare il riso, sia cadenti per naturale declivio, sia elevate con macchine idrofore.

Art. 3.

La coltivazione del riso non potrà alternarsi che a coltivazione asciutta nei terreni che ne sono capaci.

Art. 4.

Le risaie dovranno avere una distanza non minore di metri 200 da ogni aggregato di abitazioni capace di abitanti non meno di 40, non più di 50; non minore di 300 da ogni aggregato di case o di abitazioni con 50 a 100 abitanti; non minore di metri 500 dai luoghi abitati da 100 a 500 abitanti; non minore di metri 1000 dai luoghi abitati da 500 a 1000 persone; non minore di metri 2000 dai luoghi abitati da 1000 a 2000 persone; non minore di metri 3000 per quelli in cui sono da 2000 a 6000 persone, e finalmente non minore di 5 chilometri dalle popolazioni agglomerate di oltre 6000.

Art. 5.

Per aggregati di case e di abitazioni s'intende un insieme di case contigue od anche separate e a poca distanza una dall'altra, in modo però che l'area sopra la quale sono disseminate non sia più che quadrupla di quelle su cui sorgono le case stesse.

Art. 6.

Le distanze di cui all'articolo 4° dovranno misurarsi unendo in linea retta i due punti più vicini e del perimetro della risaia e dell'aggregato di case.

Art. 7.

Chi intende attivare nuove risaie deve produrre almeno quattro mesi prima dichiarazione al Prefetto della Provincia.

La dichiarazione deve contenere:

a) La precisa confinazione e le proprietà contermini del fondo e la sua situazione rispetto ad aggregati d'abitazioni o a paesi;

b) L'estensione che si vuole attivare, compresi i cavi e gli arginelli;

c) La derivazione delle acque con che si vuole irrigare, indicando altresì la loro provenienza, e se siano o no perenni;

d) Il cavo o cavi in cui s'immetterebbero le sovrabbondanti;

e) La differenza di livello tra il punto d'immissione e quello d'emissione delle acque delle risaie;

f) Trattandosi di risaie vallive, la descrizione della valle in cui si vogliono introdurre, dei luoghi destinati a serbatoio, della loro estensione e dei mezzi che si vogliono adoperare per irrigare le risaie.

Art. 8.

Nel derivare le acque necessarie per le risaie, nel condurle e distribuirle e nel dar loro il debito scolo, dovrà evitarsene le dispersioni, specialmente se defluissero a luoghi dai quali non potessero o potessero difficilmente scolare.

Art. 9.

I conduttori delle risaie dovranno curare che lo scolo delle loro acque abbia luogo colla maggiore sollecitudine possibile, per quanto può da loro dipendere, in particolar modo nell'epoca in cui si prosciugano per la mietitura.

Art. 10.

Dovranno procurare inoltre che il terreno delle risaie sia ben livellato, e i fossi e i canali conduttori abbiano il maggior possibile declivio verso lo scolo cui denno recapitare le acque, e manterranno i condotti e i fossi sì esterni che interni annualmente bene escavati e puliti dalle erbe e da tutto ciò che potesse impedire il libero e spedito corso delle acque.

L'escavazione dei fossi e colatori dovrà seguire preferibilmente nei mesi di febbraio e marzo.

Art. 11.

Non si accumuleranno materie d'escavazione, nè ammassi di

concime, se non alla distanza di metri 10 almeno dalle abitazioni poste fra le risaie e dai pozzi d'acque potabili.

Art. 12.

Tutte le abitazioni poste entro la distanza di metri 200 dal perimetro delle risaie avranno il minor numero possibile d'aperture verso le medesime, le stanze da letto in secondo piano, bene arieggiate e con camino, col pianterreno rilevato dal suolo circostante almeno per centimetri 25, con pavimento ammattonato. Il suolo attorno le abitazioni dovrà essere selciato con ciottoli o con mattoni per la larghezza di due metri dal loro muro esterno.

Art. 13.

I pozzi delle case poste entro la distanza designata all'articolo precedente dovranno avere acqua buona e potabile, e quindi le loro pareti saranno costrutte in modo da impedire qualunque trapelamento delle acque d'irrigazione.

Art. 14.

I lavori delle risaie dovranno cominciarsi soltanto un'ora dopo il levare del sole ed essere sospesi un'ora prima del suo tramonto.

Art. 15.

Le erbe sarchiate nel terreno delle risaie dovranno essere trasportate in terreno asciutto e deposte in modo da rendere impossibile la loro putrefazione.

Art. 16.

Qualunque provvedimento in esecuzione del presente Regolamento potrà essere rivocato dall'Autorità governativa per ragione di pubblica igiene.

Art. 17.

Le contravvenzioni al presente Regolamento saranno punite a norma e nei limiti della Legge 12 giugno 1866.

Disposizione transitoria.

Art. 18.

Per le risaie esistenti e che non soddisfacciano alle condizioni del presente Regolamento è accordato il termine d'un anno per uniformarvisi.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI.

N° 3731.

REGIO DECRETO *con cui si danno le norme per la esenzione daziaria accordata ai costruttori navali.*

27 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tabella *A* unita al Decreto del Nostro Luogotenente generale in data del 14 luglio 1866, n. 3086;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze di concerto col Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La esenzione daziaria accordata ai costruttori navali per le ancore, le catene, i fogli di zinco, rame e rame

giallo, avrà luogo coll'osservanza delle norme prescritte per l'importazione temporaria delle merci estere.

Art. 2.

All'atto dell'introduzione i costruttori navali dovranno rimettere alla Dogana la dichiarazione prescritta dall'articolo 24 del Regolamento doganale approvato con Legge 21 dicembre 1862.

Art. 3.

La Dogana, riconosciuta la esattezza della dichiarazione, rilascierà in capo al costruttore una bolletta di cauzione colla durata non maggiore di sei mesi.

I costruttori navali dovranno entro il termine stabilito giustificare l'impiego dei metalli introdotti.

La Direzione generale delle Gabelle può, quando vi sieno plausibili motivi, prorogare per un termine non maggiore d'altri sei mesi la durata della bolletta di cauzione

Art. 4.

Per le differenze constatate saranno applicate le pene stabilite all'art. 71 del Regolamento per le Dogane, approvato con Legge del 21 dicembre 1862.

Art. 5.

L'esenzione di cui si parla all'art. 1 del presente Decreto, come pure il pagamento del compenso per le navi costrutte in legno e la restituzione del dazio riscosso sul ferro per le navi a costruzione di ferro e a costruzione mista di ferro e di legno, avrà soltanto luogo a favore di quei costruttori che, prima di intraprendere la costruzione della nave, ne avranno fatto dichiarazione alla Direzione delle Gabelle del Compartimento.

Per le navi che alla pubblicazione del presente Decreto si trovano sui cantieri in costruzione la dichiarazione dovrà esser fatta non più tardi di giorni trenta dalla pubblicazione del medesimo.

Art. 6.

Avranno diritto alla restituzione del dazio pagato sul ferro quei costruttori:

a) Che all'atto d'introduzione del ferro ne avranno dichiarata la destinazione per costruzione navale;

b) Che otto giorni prima di procedere al varamento della nave ne daranno avviso all'Uffizio di Dogana;

c) Che giustificheranno l'identità fra il ferro descritto nella bolletta d'entrata e quello impiegato nella costruzione della nave.

Art. 7.

Alla domanda di restituzione del dazio dovranno essere unite le corrispondenti bollette d'entrata, non che l'estratto d'iscrizione della nave sulla matricola del Compartimento marittimo.

Art. 8.

Non sarà fatta restituzione di dazio per bollette d'entrata che non sieno in capo del costruttore, o che abbiano una data anteriore alla dichiarazione menzionata all'art. 5.

Art. 9.

Per le navi a costruzione di legno, i costruttori dovranno alla domanda del compenso unir copia autentica dell'atto di nazionalità della nave, nonchè l'estratto della sua iscrizione sulla matricola del Compartimento marittimo.

Art. 10.

I costruttori navali, quando introducano i metalli in luogo diverso dalla loro residenza, possono farsi rappresentare da un procuratore speciale.

In questo caso l'atto di procura dovrà esser citato nella matrice delle bollette di entrata o di cauzione.

Art. 11.

Per gli effetti del presente Decreto al costruttore è parificato il committente la costruzione della nave, quando provi d'essersi uniformato al disposto dell'art. 316 del Codice di commercio.

Art. 12.

Le disposizioni, delle quali si parla agli art. 1 e 6 di questo Decreto, sono applicabili soltanto nelle Dogane di primo ordine, nonchè in quelle altre che saranno a ciò autorizzate dalla Direzione generale delle Gabelle.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 27 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 71. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Ferrara.

N° 3732.

Regio Decreto *col quale sono arrecate modificazioni al Regolamento 23 dicembre 1866, n. 3420, in ordine all'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile e della tassa sull'entrata fondiaria.*

9 giugno 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge del 28 maggio 1867, n. 3719;

Visto il Regolamento del 23 dicembre 1866, n. 3420;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati il capitolo IV del titolo II, e le altre disposizioni del Regolamento del 23 dicembre 1866, n. 3420, che riguardano l'accertamento delle entrate fondiarie, e la relativa tassa.

Sono pure soppressi gli articoli 41, 42, 43 e 70 del Regolamento stesso.

Art. 2.

L'accertamento dei redditi di ricchezza mobile in corso pel secondo semestre del 1866 servirà eziandio per l'anno 1867, e verrà spedito pei tre semestri un solo ruolo di riscossione.

Art. 3.

Gli articoli 36, 40, 46, 47, 48, 85, 96, 105, 106, 107, 108, 110, 114 e 115 del predetto Regolamento sono riformati come segue:

Art. 36. — Il Sindaco con notificazione (mod. *D*) da tenersi affissa dal 20 al 30 giugno rammenterà l'obbligo cui *sono tenuti i contribuenti che non furono inscritti nei ruoli del Comune pel* 1° *semestre* 1866, di fare la dichiarazione dei *loro* redditi a termini dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1864, n. 1830; e inviterà quindi *quelli tra essi* che non abbiano ricevuta la scheda, di richiederla dall'ufficio comunale, o da quello dell'agente delle tasse.

Gli altri contribuenti potranno fare anch'essi la dichiarazione, ovvero confermare la somma dei redditi loro attribuiti per l'imposta del 1° *semestre* 1866; *potranno anche omettere del tutto di fare la nuova dichiarazione o la conferma, ed in tal caso si riterranno aver confermata la somma predetta.*

Dovranno però sempre fare la rettificazione o la nuova dichiarazione tutti quei contribuenti che hanno accresciuti i redditi che servirono di base all'imposta del 1° *semestre* 1866; *e quando essi prescelgano di fare una rettificazione, invece di una nuova dichiarazione, dovranno indicarvi i redditi ed i defalchi da sostituirsi a quelli già stabiliti.*

Art. 40. — In ogni scheda dovranno specificarsi distintamente:

a) I redditi che debbono essere valutati e censiti pel loro valore integrale, cioè quelli d'indole permanente procedenti da crediti ipotecari o chirografari e da altri titoli, come mutui anche per semplici scritte o sotto forma di lettere di cambio, titoli di

debito pubblico, ed ogni specie di crediti per capitali redimibili o irredimibili;

b) I redditi che debbono essere valutati e censiti, riducendoli ai sei ottavi del loro valore integrale, cioè quelli alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale e l'opera dell'uomo, come l'esercizio di qualunque industria o commercio; fra questi sono compresi i redditi *di tutte* le industrie *agrarie esercitate da persone estranee alla proprietà del fondo; ed anche i redditi di quelle industrie agrarie, che sono esercitate dal proprietario del fondo*, come l'armentizia e la serica, in quanto eccedano le forze alimentari del fondo stesso;

c) I redditi che debbono essere valutati e censiti, riducendoli ai cinque ottavi del loro valore integrale, cioè quelli dovuti unicamente all'opera dell'uomo, come l'esercizio di una professione o di un'arte o la prestazione di un servizio privato o pubblico; quelli che non sono soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 5 del R. Decreto 28 giugno 1866, n. 3023; e quelli alla produzione dei quali non concorre attualmente l'opera dell'uomo, nè il capitale, come le rendite vitalizie, le pensioni, i sussidii e simili.

I redditi colonici saranno valutati a sei od a cinque ottavi, secondo che il capitale impiegato dal colono sul fondo sia prevalente o no alla mano d'opera.

Art. 46. — *I contribuenti potranno inoltre dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, dei loro redditi procedenti da ricchezza mobile; ed il loro importare sarà detratto dal reddito, per la produzione, conservazione od incremento del quale il debito annuo fu contratto, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e sia accertata la persona del creditore ed il suo domicilio nello Stato.*

Non si ammetteranno, o rimarranno senza effetto, le dichiarazioni di debiti fatte da chi non potesse giustificare convenien-

temente che quelli hanno proprio e speciale rapporto coi redditi di ricchezza mobile da lui posseduti.

Art. 47. — Le persone estranee alla proprietà del fondo, come fittaiuoli, mezzaiuoli, ecc., dovranno dichiarare il reddito ricavato dalla industria esercitata sui beni stabili loro affidati.

Quando in una sola colonia agraria si trovino associate più famiglie, e quando sianvi più famiglie di fittaiuoli, i quali coltivino colle proprie braccia i terreni affittati in comune, si farà una dichiarazione parziale per ogni famiglia, e sarà accertato e tassato separatamente il reddito di ciascuna.

La famiglia s'intenderà composta del marito, della moglie e dei figli minori d'età non emancipati.

I maggiori d'età e gli emancipati, benchè non abbiano nè moglie, nè figli, faranno la dichiarazione parziale del proprio reddito, e saranno tassati separatamente.

I canoni, censi, livelli, soggiogazioni, terraggi, e tutte le altre annualità saranno esenti dalla tassa sulla ricchezza mobile, se sono soggette alla imposta fondiaria sui beni rurali od alla tassa sui fabbricati. Però di queste annualità dovrà esser fatta menzione nella scheda.

Art. 48. — Le persone che ricevono stipendi, pensioni od assegni dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dagli enti morali, dalle società in accomandita per azioni, compresevi le società d'assicurazioni mutue o a premio fisso, o dalle società anonime, non sono tenute a fare la dichiarazione. Se però esse posseggano anche redditi di altra natura, nel fare la dichiarazione per questi, dovranno indicare il reddito degli stipendi, pensioni ed assegni nella colonna *Osservazioni* della scheda.

Il reddito dello stipendio, della pensione o dell'assegno non sarà computato nella determinazione dei redditi soggetti alla

tassa, ma si terrà a calcolo per determinare se gli altri redditi mobiliari delle categorie *B* e *C*, *o per intiero o colla deduzione di lire* 100, debbano assoggettarsi alla aliquota del 12 per cento (1); ovvero se debbano ritenersi immuni dalla tassa, quando gli uni e gli altri redditi sommati con quelli *di categoria A*, posseduti dallo stesso individuo, non superino in complesso le lire 400 imponibili.

Art. 85. — Dal 1° luglio al 15 agosto il contribuente, che era obbligato a fare la dichiarazione, e non avesse ancora adempiuto a quest'obbligo, *come pure quello che, dovendo fare la rettificazione dei redditi, non l'avesse ancor fatta*, potrà fare *la dichiarazione o la rettificazione* tardivamente; e potrà del pari confermare o chiedere che venga riformata la dichiarazione o la rettificazione fatta d'ufficio dall'agente delle tasse.

Nel medesimo tempo l'agente delle tasse dovrà sempre fare d'ufficio la dichiarazione *o la rettificazione dei redditi per coloro che erano tenuti a farla e la ommisero; e ne darà* a ciascuno di essi avviso (modulo H *o* I).

Inoltre l'agente *dovrà*, nel predetto termine, *riformare* le dichiarazioni *nuove e le rettificazioni* fatte dai contribuenti o per essi redatte d'ufficio, allo scopo di aggiungervi quei nuovi o maggiori redditi che avesse nel frattempo scoperti o che fossero stati ommessi nelle dichiarazioni stesse. A questi contribuenti sarà dall'agente mandato avviso (modulo I).

L'avviso sarà recapitato al domicilio dei contribuenti dal serviente comunale, che ne ritirerà ricevuta o dal contribuente o da qualche persona della famiglia; in difetto la ricevuta potrà

(1) Riferendosi le presenti disposizioni all'imposta *decorrente dal 1° luglio 1866 a tutto l'anno 1867, si è elevata l'aliquota al 12 p. °|o, corrispondente per tre semestri all'aliquota annua dell'8 p. °|o.*

esser fatta dai vicini; ma in tal caso l'avviso sarà affisso alla porta di casa o dell'alloggio del contribuente. Quando questi non abbia domicilio nel Comune, l'avviso sarà affisso alla porta del palazzo comunale per otto giorni consecutivi, ed il segretario comunale rilascierà al serviente il certificato dell'eseguita affissione.

La ricevuta e l'attestato d'affissione dell'avviso saranno fatti, a cura del serviente comunale, sopra apposito registro (mod. P.), il quale sarà dal sindaco spedito all'agente delle tasse.

Art. 96. — I reclami in appello dello agente contro i giudizi delle Commissioni dovranno essere corredati dei ricorsi dei contribuenti, delle dichiarazioni, dei documenti annessivi e dei pareri contro cui reclama.

In questi reclami l'agente esporrà le ragioni del suo dissenso dai giudizi della Commissione.

L'agente avrà l'obbligo di rendere avvertiti gl'interessati dei reclami in appello che avrà presentati, inviando loro apposito avviso nei modi e colle forme indicate all'articolo 85.

Art. 105. — L'agente delle tasse avrà cura d'inscrivere nelle schede (mod. B) le modificazioni che saranno state determinate dalla Commissione comunale o consorziale, provinciale o centrale.

Se le Commissioni comunali o consorziali non abbiano pronunziato entro trenta giorni il giudizio sui reclami ad esse presentati, l'agente riterrà per la formazione dei ruoli la cifra di reddito da lui medesimo stabilita; e riterrà la cifra determinata dalle Commissioni predette, se all'epoca della formazione dei ruoli le Commissioni provinciali o centrali non abbiano ancora pronunziato il proprio giudizio sui reclami ad esse presentati.

Quando poi interverrà il giudizio definitivo, si procederà alla

rettificazione dei redditi e si provvederà all'esonero, rimborso o supplemento d'imposta, secondo i casi.

Art. 106. — Sarà sottoposto alla multa od ammenda eguale al *quarto* della tassa il contribuente che non *abbia* fatto la dichiarazione *o la rettificazione, alla quale era tenuto.*

Art. 107. — Pel contribuente che abbia fatto tardivamente la sua dichiarazione *o rettificazione*, e per quello che abbia confermata la dichiarazione *o rettificazione* fatta di ufficio dallo agente delle tasse, o ne abbia chiesto la riforma nei termini dell'art. 85, la multa incorsa sarà ridotta ad *un ottavo* della tassa dovuta.

Art. 108. — Quegli, che nel fare la dichiarazione *o la rettificazione* avrà scientemente nascosto un elemento del reddito, o lo avrà dichiarato in una somma inferiore al vero, o avrà dichiarato in somma superiore al vero gli elementi di deduzione al reddito, incorrerà in una multa eguale al doppio della tassa dovuta sulla differenza tra il reddito vero ed il reddito dichiarato.

Questa pena sarà ridotta al quarto della tassa dovuta sulla differenza, se il contribuente avrà annuito alla rettificazione di cui all'articolo 83.

Art. 110. — I contribuenti che fecero la dichiarazione *o la rettificazione* tardivamente, quelli che confermarono la dichiarazione *o rettificazione* d'ufficio e quelli che ne chiesero la riforma, saranno soggetti alle due ammende o multe comminate dagli articoli precedenti, tuttavolta che il reddito dichiarato, *rettificato*, confermato o riformato risulti inferiore al vero.

Art. 114. — Compiute le operazioni di cui all'articolo 105, l'agente delle tasse darà opera senza ritardo alla compilazione della matricola dei ruoli (modulo S) colle norme seguenti:

1° Inscriverà in apposite colonne i redditi imponibili di ricchezza mobile che sono stati assegnati a ciascun contribuente;

2° Sommerà insieme i redditi di ciascun contribuente, e quindi:

a) Se la somma *non è maggiore* di lire 400, terrà esenti dalla tassa i redditi di categoria *B* e *C*;

b) Se la somma è maggiore delle lire 400, ma non supera le lire 500, *dedurrà lire* 100 *dalla somma complessiva* dei redditi di categoria *B* e *C*;

c) Se la somma è maggiore delle lire 500, riterrà nella loro integrità i redditi di categoria *B* e *C*;

d) Riterrà i redditi mobiliari di categoria *A* per l'intero loro ammontare, ancorchè inferiori alle 400 lire imponibili;

3° Riporterà nella matricola la somma dei redditi mobiliari così determinati.

Ultimate le matricole, l'agente trasmetterà tosto al direttore delle tasse un elenco, nel quale noterà per Comune la somma dei redditi imponibili.

Art. 115.— L'agente compilerà i ruoli dei contribuenti (mod. U) colle seguenti norme:

1° Riporterà sul ruolo la somma imponibile dei redditi mobiliari, alla quale applicherà l'aliquota del *dodici per cento;*

Noterà in appositi articoli la somma dei redditi imponibili ascritti alla Provincia ed al Comune nelle categorie A *e* B; *ed in altri articoli inscriverà il reddito imponibile di categoria* C *relativo agli stipendi, pensioni ed assegni fissi che pagano ai rispettivi impiegati ed assegnatarii; poscia applicherà agli uni ed agli altri redditi l'aliquota del* 12 *per cento;*

2° Ricevuto che abbia dal direttore le quote delle sovrim-

poste provinciale e comunale, le ripartirà *fra i contribuenti in ragione della rispettiva quota d'imposta, escludendone però quella ragguagliata sul reddito degli stipendi, pensioni ed assegni pagati dalla Provincia e dal Comune;*

3° Alla somma totale dell'imposta e delle sovraimposte sulla ricchezza mobile di ciascun contribuente applicherà l'addizionale per ispese di riscossione in ragione di 4 centesimi per ogni lira d'imposta o sovraimposta;

4° Inscriverà l'ammontare delle pene pecuniarie che avrà già liquidate e notate sulla scheda.

Poscia trasmetterà tanto le matricole quanto i ruoli al direttore delle tasse, non più tardi del 15 novembre.

Art. 4.

I termini stabiliti dagli articoli 37, §§ 2 e 5, 57, 90, 93, 97 e 117 del suddetto Regolamento, già prorogati coi Regi Decreti del 25 aprile 1867, n. 3653, e 26 maggio 1867, n. 3724, sono nuovamente prorogati alle epoche indicate nell'annessa tabella.

Art. 5.

Nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del ruolo (mod. U), potranno i contribuenti reclamare alle Commissioni comunali o consorziali per ottenere la remissione o la riduzione dell'imposta sulla ricchezza mobile dell'anno 1867, per causa di cessazione di redditi avvenuta nel medesimo anno.

Dal giudizio delle Commissioni locali potranno tanto l'agente, quanto i contribuenti appellare alla Commissione provinciale e da questa alla centrale.

Per la forma, spedizione e risoluzione dei reclami, e

per la notificazione delle decisioni pronunciate dalle Commissioni locali, provinciali e centrale, si osserveranno le norme indicate negli articoli 133, 134 e 136 del predetto Regolamento.

I giudizi sopra i reclami prementovati dovranno essere pronunciati entro 30 giorni dalla loro presentazione alla Commissione locale, provinciale o centrale.

Art. 6.

Per determinare la cessazione di reddito, le Commissioni si atterranno alle regole indicate nell'art. 135 del Regolamento anzidetto.

Però, trattandosi di redditi contemplati nel primo capoverso dell'art. 24 della Legge 14 luglio 1864, la cessazione s'intenderà verificata colla esazione del capitale e proporzionatamente alla quota esatta, se la esazione sia stata parziale; salvo sempre all'agente delle tasse di dimostrare che il capitale ritirato ebbe in seguito investimento fruttifero, per cui possa essere tenuto alla dichiarazione ed alla tassa lo stesso contribuente. Si farà luogo alla remissione o riduzione d'imposta pel tempo che il capitale rimase giacente, e per la parte di esso che sarà rimasta infruttifera.

Art. 7.

Il direttore delle tasse, tostochè avrà ricevuto dall'agente comunicazione delle decisioni emesse sui mentovati reclami, provvederà pel rimborso delle quote d'imposta e sovraimposta corrispondenti ai redditi cessati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 9 giugno 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 77. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Ferrara.

TABELLA

annessa al R. Decreto 9 giugno 1867, n° 3732.

Articoli del Regolamento che stabiliscono i termini	Termini prorogati coi Regii Decreti 25 aprile 1867, n° 3653, e 26 maggio 1867, n° 3721	Nuova proroga accordata col R. Decreto 9 giugno 1867, n° 3732
Art. 37 § 2	Prima del 15 giugno	Prima del 30 giugno
» 37 § 5	» 20 maggio	» 5 luglio
» 57	» 15 id.	» 30 giugno
» 90	Non più tardi del 25 luglio	Non più tardi del 15 settembre
» 93	Prima del 15 agosto	Prima del 10 ottobre
» 97	Non più tardi del 20 agosto	Non più tardi del 20 ottobre
» 117	Prima del 30 settembre	Prima del 30 novembre

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
FERRARA.

N° 3733.

Regio Decreto *di convocazione dei Collegi elettorali di Pizzighettone e di Verres.*

6 giugno 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data 24 maggio ultimo scorso, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacanti i Collegi elettorali di Pizzighettone n. 149 e di Verres n. 429;

Veduto l'articolo 64 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4313;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Collegi elettorali di Pizzighettone n. 149, e di Verres n. 429, sono convocati pel giorno 16 giugno corrente, affinchè procedano alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 23 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 giugno 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 *giugno* 1867
Reg. 40 *Atti del Governo a c.* 79. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3734.

Regio Decreto *di convocazione dei Collegi elettorali di Bozzolo, Borgomanero, Santhià, Andria, Pieve di Cadore, Mantova, Adria e Montebelluna.*

6 giugno 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 30 ultimo scorso, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacanti i Collegi elettorali di Bozzolo n. 145, Borgomanero n. 287, Santhià n. 293, Andria n. 383, Pieve di Cadore n. 446, Mantova n. 447, Adria n. 459 e Montebelluna n. 464;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Collegi elettorali di Bozzolo n. 145, Borgomanero n. 287, Santhià n. 293, Andria n. 383, Pieve di Cadore n. 446, Mantova n. 447, Adria n. 459 e Montebelluna n. 464, sono convocati pel giorno 16 giugno corrente, affinchè procedano alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 23 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 giugno 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 giugno 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 78. Ayres.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3735.

Regio Decreto *col quale è autorizzata la separazione delle rendite patrimoniali e delle passività tra la frazione Aschi ed il rimanente del Comune di Ortona a Marsi.*

9 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell' Interno;

Vista la domanda sporta dalla maggioranza dei contribuenti della frazione d' Aschi, in Provincia d'Aquila per ottenere che sia autorizzata la separazione delle rendite patrimoniali e delle passività tra la frazione stessa ed il rimanente del Comune di Ortona a Marsi;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Ortona a Marsi in data 31 agosto 1865;

Visto l'articolo 16 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata la separazione delle rendite patrimoniali e delle passività tra la frazione Aschi ed il rimanente del Comune di Ortona a Marsi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 9 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 giugno 1867
Reg. 40 *Atti del Governo a c.* 72. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3736.

Regio Decreto *con cui sono dichiarate provinciali alcune strade scorrenti nella Provincia di Torino.*

28 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F;*

Vista la deliberazione 12 dicembre 1866 del Consiglio provinciale di Torino, colla quale veniva adottato l'elenco delle strade a classificarsi fra le provinciali;

Vista l'altra deliberazione del Consiglio stesso in data 25 ultimo scorso aprile, relativa all'aggiunta al sovra-

detto elenco della strada da Pinerolo al Monginevro pel colle di Sestrières;

Ritenuto che la pubblicazione di detto elenco non diede luogo ad alcuna opposizione;

Visto il parere emesso dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici in adunanza 30 prossimo passato marzo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate provinciali le n. 21 strade indicate nello elenco adottato dal Consiglio provinciale di Torino, quale elenco, visto d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici, resterà annesso al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 28 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 giugno 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 73. Ayres.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Giovanola.

ELENCO DELLE STRADE PROVINCIALI DI TORINO

approvato con Decreto Reale in data d'oggi.

Nº d'ordine	Denominazione delle strade	Limiti delle strade	Abitati attraversati
1	Da Torino a Genova	Dall'abitato di Torino al confine colla provincia di Alessandria presso Poirino.	Moncalieri - Truffarello - Poirino.
2	Da Torino a Cuneo	Dall'abitato di Torino al confine colla provincia di Cuneo presso Carmagnola.	La Loggia - Carignano - Carmagnola.
3	Da Torino a Milano	Dall'abitato di Torino al confine colla provincia di Novara presso il ponte sulla Dora Baltea.	Settimo - Brandizzo - Chivasso - Rondizzone.
4	Da Torino a Pinerolo	Dalla diramazione della strada Torino-Cuneo, presso il ponte sul Sangone, all'abitato di Pinerolo.	Nichelino - Candiolo None - Airasca - Riva.
5	Da Torino a Susa	Dall'abitato di Torino all'abitato di Susa.	S. Ambrogio - S. Antonino - Bussolino.
6	Da Torino ad Ivrea (per Rivarolo)	Dalla diramazione della strada Torino-Milano, presso il ponte sulla Stura, all'abitato di Ivrea.	Leynì - Feletto - Rivarolo - Ozegna - Castellamonte - Quagliuzzo - Samone.
7	Da Torino a Savona	Dalla diramazione della strada Torino-Genova, presso Poirino, al confine colla provincia di Cuneo.	Poirino - Pralormo.
8	Da Torino ad Oneglia	Dalla diramazione della strada Torino-Cuneo a Carmagnola, al confine colla provincia di Cuneo.	» »

N° d'ordine	Denominazione delle strade	Limiti delle strade	Abitati attraversati
9	Da Torino ad Ivrea (per Chivasso)	Dalla diramazione della strada Torino-Milano, a Chivasso, all'abitato di Ivrea.	Caluso - Candia - Mercenasco - Strambino.
10	Da Torino a Saluzzo	Dalla diramazione della strada Torino-Cuneo, presso Carignano, al confine colla provincia di Cuneo.	Lombriasco.
11	Da Pinerolo a Saluzzo	Dall'abitato di Pinerolo al confine colla provincia di Cuneo.	Osasco - Cavour.
12	Da Pinerolo a Susa	Dalla diramazione della strada Torino-Pinerolo, presso Pinerolo, all'incontro colla strada Torino-Susa.	Piossasco - Trana - Avigliana.
13	Da Torino a Lanzo (Valle della Stura)	Dalla diramazione della strada Torino-Milano passato il ponte sulla Dora presso Torino, fino alla Stura presso Germagnano, compreso il ponte sul fiume stesso.	Caselle - Ciriè - Nole Mathi - Lanzo.
14	Da Ivrea a Pont (Valle dell'Orco)	Dalla diramazione della strada Torino-Ivrea per Rivarolo, presso Castellamonte, per la valle dell'Orco all'abitato di Pont.	» »
15	Da Ivrea a Vercelli	Dall'abitato di Ivrea al confine colla provincia di Novara presso il lago di Viverone.	» »
16	Da Ivrea a Biella	Dalla diramazione della strada Ivrea-Vercelli, presso Ivrea, al confine colla provincia di Novara.	Bollengo.

Nº d'ordine	Denominazione delle strade	Limiti delle strade	Abitati attraversati
17	Da Torino a Mortara	Dalla diramazione della strada Torino-Milano, presso Chivasso, al confine colla provincia di Novara oltre il ponte sulla Dora Baltea.	Verolengo.
18	Da Torino a Chieri	Dalla diramazione della strada nazionale Torino-Casale, presso la Madonna del Pilone, all'abitato di Chieri.	Pino Torinese.
19	Da Pinerolo a Torre-Pellice (Valle del Pellice)	Dalla diramazione della strada Pinerolo-Saluzzo, poco oltre il ponte sul torrente Chiusone, all'abitato di Torre-Pellice.	Bricherasio.
20	Da Torino a Pont (Valle dell'Orco)	Dalla diramazione a Caselle della strada Torino-Lanzo, all'incontro della strada da Ivrea a Pont presso Cuòrgnè.	S. Maurizio - Front - Busano - Valperga - Cuorgnè.
21	Da Pinerolo al Monginevro pel colle di Sestrières	Dall'abitato di Pinerolo all'incontro colla strada nazionale da Susa in Francia, pel Monginevro, presso Cesana.	Abbadia - Perosa - Fenestrelle.

Firenze, addì 28 maggio 1867.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici

GIOVANOLA.

N° 3737.

Regio Decreto *che ordina la soppressione della Regia Deputazione sulla nobiltà e cittadinanza toscana.*

26 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia Deputazione sulla nobiltà e cittadinanza toscana è soppressa.

Art. 2.

Gli atti ed i registri della medesima saranno depositati nell'Archivio di Stato in Firenze.

Art. 3.

Le iscrizioni sui registri, le spedizioni dei certificati corrispondenti e delle copie degli atti genealogici e nobiliari saranno eseguite dall'Archivio di Stato, seguendo le norme e applicando le tasse attualmente in vigore.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 giugno 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 74. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3738.

Regio Decreto *col quale si accordano assegni ai Consigli provinciali scolastici per sopperire alle spese della statistica dell'istruzione elementare.*

5 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto che il Nostro Decreto 6 dicembre 1866, n. 3382, al titolo II, articolo 17, ha stabilito un assegnamento per le spese occorrenti alla compilazione della statistica dell'istruzione elementare a favore dei Consigli provinciali scolastici;

Volendo ora determinare la entità di tale assegno e il modo di ripartirlo fra i mentovati Consigli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono accordati ai Consigli provinciali scolastici del Regno, per sopperire alle spese della statistica dell'istruzione elementare, gli assegni indicati nella unita Tabella firmata d'ordine Nostro dal predetto Ministro, e ascendenti alla somma complessiva di L. 45800 (quarantacinque mila ottocento), la quale verrà tolta dal capitolo 29 del bilancio passivo della Pubblica Istruzione per il presente esercizio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 5 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 giugno 1867
Reg. 40 *Atti del Governo a c.* 84. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Coppino.

TABELLA

dimostrativa dell'assegno per le spese di statistica ai Consigli provinciali sopra le scuole.

Categoria	Denominazione delle Provincie	Assegno parziale della Categoria	Totale della Categoria
1	Genova, Milano, Napoli, Palermo e Torino . . L.	1,000. »	5,000. »
2	Alessandria, Brescia, Cuneo, Novara, Pavia e Perugia (Umbria) . . . . »	900. »	5,400. »
3	Abruzzo Citeriore (Chieti), Bergamo, Bologna, Cagliari, Calabria Citra (Cosenza), Catania, Como, Cremona, Firenze, Terra di Bari (Bari), Terra di Lavoro (Caserta) . . . . »	800. »	8,800. »
4	Ancona, Calabria Ulteriore II (Catanzaro), Macerata, Messina, Modena, Molise (Campobasso), Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio (Emilia), Sassari, Terra di Otranto (Lecce) e Trapani . . . . »	700. »	9,100. »
5	Abruzzo Ulteriore II (Aquila), Basilicata (Potenza), Calabria Ulteriore I (Reggio), Caltanissetta, Forlì, Girgenti, Pesaro e Urbino, Principato Citeriore (Salerno), Principato Ulteriore (Avellino) e Siracusa . . . . »	600. »	6,000. »
6	Abruzzo Ulteriore I (Teramo), Arezzo, Ascoli Piceno, Belluno, Benevento, Capitanata (Foggia), Ferrara, Grosseto, Livorno, Lucca, Mantova, Massa e Carrara, Padova, Pisa, Porto Maurizio, Rovigo, Siena, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza »	500. »	11,500. »
	Totale complessivo . . . L.		45,800. »

Firenze, addì 5 maggio 1867.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
COPPINO

N° 3739.

Legge *colla quale è convalidato il R. Decreto 22 novembre 1866, n. 3336, con cui si estendevano alle Provincie Venete e a quella di Mantova le Leggi sulle privative industriali.*

6 giugno 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convalidato il R. Decreto del 22 novembre 1866, n. 3336, col quale le Leggi del 30 ottobre 1859, n. 3731, e 31 gennaio 1864, n. 1657, sulle privative industriali, sono pubblicate e messe in vigore nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova.

Art. 2.

È prorogato ad un anno il termine di sei mesi, stabilito dall'articolo 2 del Decreto 22 novembre 1866, per iscrivere utilmente all'Ufficio delle privative, presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, le patenti per privilegi industriali concesse dal Governo austriaco.

La decorrenza del termine rimane ferma, come nel suddetto Decreto, dal giorno dell'avvenuta sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Firenze addì 6 giugno 1867.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

F. De Blasiis.

N° 3740.

Regio Decreto *col quale sono dichiarate provinciali alcune strade scorrenti nella Provincia di Bari.*

28 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il disposto dell'art. 14 della Legge 20 marzo 1865;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio provinciale di Bari nella sua adunanza del 25 luglio 1866 sulla classificazione delle strade di quella Provincia;

Visti i reclami dei Municipi di Conversano, Putignano, Turi, Spinazzola, Gravina ed Acquaviva;

Visti i pareri del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici del 7 novembre, e del 2 e 19 gennaio ultimi;

Viste le nuove deliberazioni del Consiglio provinciale di Bari del 30 novembre e 5 dicembre scorso anno, e 13 febbraio del corrente anno;

Visto l'elenco contenente le otto strade che in conformità delle citate deliberazioni e pareri debbonsi classificare fra le provinciali;

Visto l'avviso espresso dal Consiglio di Stato nella sua adunanza del 7 andante;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono dichiarate provinciali le otto strade della Provincia di Bari indicate nel predetto elenco, il quale resterà unito al presente Decreto, visto d'ordine nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 28 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 84. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

GIOVANOLA.

ELENCO DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI BARI

che sono dichiarate provinciali col Decreto d'oggi 28 maggio 1867.

Numero progressivo	Denominazione della strada	Andamento della strada	Comunità attraversate
1	Dall'Ofanto al confine della provincia per Terra d'Otranto.	Dal ponte sull'Ofanto per Bari e Fasano al confine della provincia di Lecce.	Barletta - Trani - Bisceglie - Molfetta - Giovinazzo - Bari - Mola - Polignano - Monopoli - Fasano.
2	Da Bari verso Taranto.	Da Bari per Capurso al confine della provincia di Lecce verso Taranto.	Bari - Capurso - Casamassima - San Michele - Gioia.
3	Da Bari al confine della provincia di Basilicata.	Da Bari per Medugno al confine della provincia di Potenza presso Matera.	Bari - Medugno - Bitetto - Bivetto - Grumo - Toritto - Altamura.
4	Dalla Mediterranea al confine della provincia di Lecce per Ceglie di Ostuni.	Dalla Mediterranea tra Canosa ed Adria al confine della provincia di Terra d'Otranto per Ceglie di Ostuni.	Minervino - Spinazzola - Gravina - Altamura - Santeramo-Gioia-Noci - Alberobello - Locorotondo - Cisternino per Ceglie di Ostuni.
5	Dall'Ofanto per Canosa ad Alberobello.	Dall'Ofanto per Canosa, Conversano, Castellone, Potignano ed Alberobello.	Canosa - Adria - Corato - Ruvo - Terlizzi - Bitonto - Palo - Bitetto - Sannicandro - Corneto - Montrone - Rutigliano - Conversano - Castellone - Putigliano - Alberobello.
7	Da Gravina a Montepeloso.	Gravina, Montepeloso.	Gravina - Montepeloso.
8	Da Martina a Fasano.	Da Martina per Locorotondo a Fasano.	Martina - Locorotondo - Fasano.
9	Da Casamassima a Putignano.	Casamassima per Turi a Putignano.	Casamassima - Turi - Putignano.

Firenze, addì 28 maggio 1867.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
GIOVANOLA.

N° 3741.

Regio Decreto *che dà nuove norme per la elezione degli Ufficiali della Biblioteca nazionale di Palermo.*

26 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Decreto del Prodittatore della Sicilia del 4 novembre 1860;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Bibliotecario della Biblioteca nazionale di Palermo ed il Presidente della Deputazione soprintendente alla detta Biblioteca saranno eletti da Noi.

Art. 2.

Gli altri impiegati della Biblioteca e gli altri Membri della Deputazione saranno eletti dal Nostro Ministro per l'Istruzione Pubblica.

Art. 3.

Sono revocate le disposizioni contrarie alle presenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 giugno 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 88. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Coppino.

N° 3742.

Regio Decreto *col quale è approvato il Ruolo normale degli Impiegati e Serventi del Museo di antichità di Parma.*

26 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il Ruolo normale degli Impiegati e Serventi del Museo d'antichità di Parma e scavi di Velleia,

annesso al presente Decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 giugno 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 87. Ayres.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

COPPINO.

RUOLO NORMALE

degli Impiegati é Serventi del Museo d'antichità di Parma e scavi di Velleia.

	Stipendi annui
Direttore . . . . L.	2,500. »
Segretario . . . . »	1,700. »
Custode . . . . »	1,000. »
Portiere . . . . »	720. »
Custode degli scavi di Velleia . . . . »	480. »
Totale . . . L.	6,400. »

Torino, addì 26 maggio 1867.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
COPPINO.

N° 3743.

Regio Decreto *col quale si stabilisce che il Comune di Sannicandro costituirà una Sezione del Collegio elettorale di Acquaviva.*

6 giugno 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la Tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del Comune di Sannicandro, ond'essere costituito Sezione del Collegio elettorale di Acquaviva n. 378, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Canneto, cui fu sino ad ora unito;

Noverandosi nel Comune stesso più di 40 elettori inscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comune di Sannicandro costituirà d'ora in poi una Sezione del Collegio elettorale di Acquaviva n. 378, la quale avrà sede nel capoluogo del Comune stesso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Firenze addì 6 giugno 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 giugno 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 85. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3744.

Regio Decreto *che approva una Tabella degli assegnamenti per ispese d'ufficio al personale del Commissariato generale della Regia Marina.*

30 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Reali Decreti 13 novembre 1862 e 12 maggio 1863;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la unita Tabella, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della Marina, che fissa gli assegnamenti per

ispese d'ufficio al personale del Commissariato generale della Regia Marina, secondo le diverse cariche nella stessa Tabella prescritte.

Art. 2.

Tali assegnamenti saranno personali e verranno corrisposti in rate mensili unitamente alla paga, e con essi dovrà essere sopperito a tutte le spese d'ufficio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 30 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 giugno 1867
Reg. 40 *Atti del Governo a c.* 84. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

F. Pescetto.

TABELLA

degli assegnamenti per ispese d'ufficio agli individui del Commissariato generale della Regia Marina.

Cariche		Somma annua
Commissario generale del 1° Dipartim.	*Per oggetti di cancelleria* L. 2,500 *Per legna* ....» 500	3,000. »
Id. 2° id.	*Per oggetti di cancelleria* L. 2,300 *Per legna* ....» 200	2,500. »
Id. 3° id.	*Per oggetti di cancelleria* L. 2,000 *Per legna* ....» 500	2,500. »
Commissario distaccato alla Spezia		400. »
Id. Foce e Castellamare		300. »
Ai Contabili principali di magazzino dei tre Dipartimenti militari marittimi .		240. »
Ai Contabili di magazzino delle Direzioni di artiglieria e di armamenti nei tre Dipartimenti suddetti		120. »
Ai Contabili di magazzino delle Direzioni delle costruzioni nei tre Dipartimenti		130. »
Ai Contabili di magazzino della Foce, Spezia e Castellamare		160. »
Al Quartiermastro del 1° Dipartimento	*Per oggetti di cancelleria* L. 550 *Per legna* ....» 50	600. »
Id. 2° id.	*Per oggetti di cancelleria* L. 525 *Per legna* ....» 25	550. »
Id. 3° id.	*Per oggetti di cancelleria* L. 550 *Per legna* ....» 50	600. »

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro

F. PESCETTO.

N° 3745.

Legge *per l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia pel riparto del debito Pontificio.*

27 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione stata conchiusa tra l'Italia e la Francia, sottoscritta a Parigi il sette dicembre mille ottocento sessantasei e le cui ratificazioni furono scambiate a Firenze addì quattordici dicembre mille ottocento sessantasei.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Data a Torino addì 27 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

P. Di Campello.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute:

Coerentemente al disposto dall'articolo quarto della Convenzione conchiusa tra Noi e Sua Maestà l'Imperatore de' Francesi, sottoscritta in Parigi addì quindici settembre mille ottocento sessantaquattro, una speciale Convenzione fu da Noi conchiusa colla prefata Maestà Sua e sottoscritta dai Nostri rispettivi Plenipotenziarii in Parigi addì sette del mese di dicembre di quest'anno mille ottocento sessantasei,

Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et
Sa Majesté l'Empereur des Français, voulant pourvoir à l'exécution de l'article IV de la Convention conclue entre Leurs dites Majestés le 15 septembre 1864, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie: M. François Mancardi, Directeur général de la dette publique du Royaume, Commandeur de son Ordre Royal des Ss. Maurice et Lazare, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;

Et Sa Majesté l'Empereur des Français: M. Prosper Faugère, Ministre Plénipotentiaire, Directeur au Département des Affaires Étrangères, Commandeur de son Ordre Impérial de la Légion d'honneur, Commandeur de l'Ordre des Ss. Maurice et Lazare, des Ordres de St-Grégoire-le-Grand, du Danebrog, de St-Olaf de Norvège,. Commandeur avec plaque de l'Ordre du Christ de Portugal, Commandeur du nombre extraordinaire de l'Ordre de Charles III d'Espagne, Grand Officier de l'Ordre du Lion et du Soleil de Perse, décoré de l'Ordre du Medjidié de Turquie de 2me classe, décoré de l'Ordre de St-Marin, Grand'Croix de l'Ordre de St-Charles de Monaco, etc., etc., etc.

Lesquels, après avoir recherché et arrêté d'un commun accord les principes devant servir de base à la répartition de la dette pontificale entre le Saint-Siége et l'Italie, et s'être rendu un compte exact des divers éléments constitutifs de la même dette, se sont communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, et sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

La part proportionnelle afférente à l'Italie dans la dette perpétuelle et la dette rachetable des anciens États de l'Eglise, savoir: pour les Romagnes, à la date du 30 juin 1859, et pour le Marches, l'Ombrie et Bénévent à la date du 30 septembre 1860, époques de l'entrée en possession, est reconnue s'élever: pour la dette perpétuelle à sept millions, huit cent quatre-vingt-douze mille, neuf cent quatre-vingt-quatre francs, soixante-dix-huit centimes (7,892,984. 78); pour la dette rachetable, à sept millions, trois cent trente-sept-mille, cent soixante francs, soixante centimes (7,337,160. 60). Ensemble à la somme totale de quinze millions, deux cent trente mille, cent quarante-cinq francs, trente-huit centimes (15,230,145. 38).

Art. 2.

Une somme d'un million, quatre cent soixante-huit mille, six cent dix-sept francs, quarante-deux centimes (1,468,617. 42) étant déjà payée annuellement par le Gouvernement Italien aux titulaires des rentes de ladite dette perpétuelle dans lesdites provinces, la charge nouvelle incombant à l'Italie, en vertu de la présente Convention, du chef des deux espèces de dettes indiquées en l'article précédent, est et demeure fixée à la somme de treize millions, sept cent soixante-et-un mille, cinq cent vingt-sept francs, quatre-vingt-seize centimes (13,761,527. 96).

Art. 3.

L'Italie prend en outre à sa charge le remboursement des arrérages de la dette ci-dessus, calculés à partir des époques précédemment indiquées jusqu'au 31 décembre 1866.

Le paiement du montant de ces arrérages s'effectuera de la manière suivante:

Les trois derniers semestres, soit vingt millions, six cent-quarante-deux mille, deux cent quatre-vingt-onze francs, quatre-vingt-quatorze centimes (20,642,291. 94), seront payés en espèces, le quinze mars prochain, au plus tard.

Pour le surplus de l'arriéré, le Gouvernement Italien prend à sa charge une rente au pair de trois millions, trois cent quatre-vingt-dix-sept mille, six cent vingt-sept francs, quatre-vingt-quinze centimes (3,397,627. 95), laquelle accroîtra d'autant la portion de la dette rachetable incombant à l'Italie.

Art 4.

Les rentes indiquées dans les deux articles précédents, et montant ensemble à la somme de dix-huit millions, six cent

vingt-sept mille, sept cent soixante-treize francs, trente-trois centimes (18,627,773. 33), sont et demeurent à la charge de l'Italie à partir du premier semestre de 1867.

Le service desdites rentes se fera dans les mêmes conditions qui ont été fixées par les contrats primitifs.

Art. 5.

En ce qui concerne la dette viagère des anciens États de l'Église, le Gouvernement Italien servira toutes les pensions régulièrement liquidées aux époques des annexions aux titulaires appartenant aux anciennes provinces pontificales et résidant dans le Royaume d'Italie.

Art. 6.

Sont réservées les répétitions que l'Italie pourrait avoir à faire au Saint-Siége, et réciproquement les réclamations que le Gouvernement Pontifical pourrait avoir à adresser à l'Italie.

Art. 7.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français produira, dans le plus bref délai possible, à celui de Sa Majesté le Roi d'Italie tous les documents qui seront nécessaires pour le transfert sur le Grand Livre de la dette publique italienne des inscriptions des diverses natures de rentes dont est déchargé le Saint-Siége en vertu de la présente Convention.

Art. 8.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de huit jours, ou plus tòt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait, en double expédition, à Paris, le 7 décembre de l'an de grâce 1866.

(*L. S.*) F. MANCARDI.
(*L. S.*) P. FAUGÈRE.

Noi, avendo veduto ed attentamente esaminato la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, confermata e ratificata, come per le presenti l'accettiamo, confermiamo e ratifichiamo, promettendo d'osservarla e di farla inviolabilmente osservare. In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Data dal Reale Palazzo di Firenze addì quattordici del mese di dicembre, l'anno del Signore mille ottocento sessantasei e del Regno Nostro il decimo settimo.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI VENOSTA.

PROTOCOLE

Les Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi d'Italie et de Sa Majesté l'Empereur des Français, soussignés, ayant reconnu la nécessité de consigner dans un protocole explicatif les dispositions de détail qui complètent celles de la Convention qu'ils ont signée en date de ce jour, ont arrêté d'un commun accord les articles suivants:

Art. 1.

Le partage de la dette publique romaine a eu lieu d'une manière distincte pour chacune des natures et des catégories de rentes qui la constituent, savoir:

Dette consolidée ou perpétuelle;

Dette rachetable;

Dette viagère.

Art. 2.

En ce qui concerne la dette perpétuelle et la dette rachetable, le point de départ du règlement de compte a été:

Pour les Romagnes annexées à l'Italie en juin 1859, la situation de la dette romaine au 30 juin 1859;

Pour les autres provinces annexées en septembre 1860 (Marches, Ombrie et Bénévent), la situation de la dette romaine au 30 septembre 1860.

Le résultat de ces deux situations a été déterminé par les extraits du Grand Livre pontifical, arrêtés et additionnés aux

époques précitées des 30 juin 1859 et 30 septembre 1860, et par les autres états émanés du Saint-Siége, lesquels documents, visés par l'Ambassade Française à Rome et portant les numéros 1 à 16, ont été remis au Plénipotentiaire Italien.

Ces documents étant la plupart établis en monnaie romaine, la conversion en francs a été faite en raison de 5 francs 35 centimes l'écu.

La dette a été partagée au prorata de la population des anciens États de l'Eglise, constatée dans le dernier Annuaire publié en 1858 par l'Administration Pontificale, c'est-à-dire conformément aux chiffres détaillés sur l'état *A* ci-joint et résumé ci-après :

Population au 30 juin 1859.

États de l'Église	2,111,922	habitants
Romagnes annexées à l'Italie	1,014,311	»
Total . . .	3,126,233	habitants

Population au 30 septembre 1860.

États de l'Église actuels	693,104	habitants
Romagnes annexées en juin 1859 .	1,014,311	»
Autres provinces annexées en septembre 1860	1,418,818	»
Total . . .	3,126,233	habitants

Art. 3.

Du montant des situations formées par le Saint-Siége (états numéros 4 et 8) ont été distraits, et ne sont pas conséquemment entrés dans le règlement de compte, les articles ci-après :

1. Dette perpétuelle — Fonds d'amortissement;

2. Dette rachetable — Fonds d'amortissement des obligations 5 pour cent, quote-part d'amortissement du Mont-de-Piété de Rome dans lesdites obligations;

3. Dette rachetable — Commission pour le paiement à l'étranger des intérêts et du fonds de rachat, provisions et différences éventuelles de change.

Il appartiendra à chacun des deux Gouvernements, Italien et Romain, de pourvoir à l'amortissement, ainsi qu'au paiement de sa part dans la dette romaine.

Art. 4.

D'après les bases ci-dessus posées, la part de l'Italie dans le montant de la dette romaine est, en ce qui concerne la dette perpétuelle et la dette rachetable, arrêtée à la somme de quinze millions, deux cent trente mille, cent quarante-cinq francs, trente-huit centimes (15,230,145. 38), conformément à l'état *B* ci-joint, dont les résultats généraux sont relatés comme il suit:

	Dette au 30 juin 1859 — Romagnes	Dette au 30 septembre 1860 — Autres provinces	Total
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
Dette perpétuelle	2,915,775. 81	4,977,208. 97	7,892,984. 78
Dette rachetable	2,387,340. 34	4,949,820. 26	7,337,160. 60
	5,303,116. 15	9,927,029. 23	15,230,145. 38

Mais, comme il est reconnu que l'Italie a déjà payé annuellement aux corps moraux et habitants des provinces annexées, titulaires de rentes perpétuelles, une somme s'élevant, d'après l'état *C* ci-joint, à un million, quatre cent soixante-huit mille, soixante-dix-sept francs, quarante-deux centimes (274,507 écus, 93 baïoques), on a dû nécessairement tenir compte de cette somme à l'Italie, et les résultats du tableau ci-dessus ont été, en conséquence, modifiés comme suit:

	Dette au 30 juin 1859 — Romagnes	Dette au 30 septembre 1860 — Autres provinces	Total
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
Dette perpétuelle	2,915,775. 81	4,977,208. 97	7,892,984. 78
A déduire rentes payées par l'Italie depuis les annexions	834,875. 04	633,742. 38	1,468,617. 42
Reste...	2,080,900. 77	4,343,466. 59	6,424,367. 36
Dette rachetable	2,387,340. 34	4,949,820. 26	7,337,160. 60
Totaux...	4,468,241. 11	9,293,286. 85	13,761,527. 96

Cette somme de 13,761,527 francs, 96 centimes, inscrite sur le Grand Livre de l'Italie, sera à sa charge à compter du premier semestre de 1867 inclusivement.

Art. 5.

Quant aux arrérages de cette même somme de rente, depuis le 30 juin 1859 et 30 septembre 1860, époques où ont eu lieu les annexions, jusqu'au 31 décembre 1866, le décompte en est arrêté de la manière suivante:

					francs cent.
1859	Rente totale 4,468,241 fr. 11 cent.			un sem.	2,234,120. 55
1860	id.	»	»	trois trim.	3,351,180. 82
	Rente totale 13,761,527 fr. 96 cent.			un trim.	3,440,381. 99
1861	id.	»	»	un an	13,761,527. 96
1862	id.	»	»	un an	13,761,527. 96
1863	id.	»	»	un an	13,761,527. 96
1864	id.	»	»	un an	13,761,527. 96
1865	id.	»	»	un an	13,761,527. 96
				Total des arrérages en capital	91,594,851. 12

Il est convenu que du montant des arrérages ci-dessus fixés à 91,594,851. 12

Il sera déduit:

	francs cent.	
1. Le montant des trois semestres que l'Italie s'engage à payer en espèces à Paris . . .	20,642,291. 94	
2. Le montant approximatif des cautionnements que les comptables et les adjudicataires ont versés sous le régime pontifical, et dont l'Italie se charge de payer les intérêts et de rembourser le capital aux ayants-droit	3,000,000. »	
Ensemble . . .	23,642,291. 94	23,642,291. 94
Reste la somme de . . .		67,952,559. 18

Cette somme de 67,952,559 francs, 18 centimes est convertie en une rente au pair de trois millions, trois cent quatre-vingt-dix-sept mille, six cent vingt-sept francs, quatre-vingt-quinze centimes (3,397,627. 95), qui est ajoutée à la rente de la dette rachetable attribuée à l'Italie.

En conséquence, la quote-part de l'Italie, dont lui incombe le service à partir du premier semestre 1867, reste modifiée ainsi qu'il suit :

		francs cent.	francs cent.
Pour la dette perpétuelle	Rente déjà servie par l'Italie . . .	1,468,617. 42	7,892,984. 78
	Rente à servir . .	6,424,367. 36	
Pour la dette rachetable	Quote-part	7,337,160. 60	10,734,788. 55
	Arrérages convertis en rente rachetable	3,397,627. 95	
		Ensemble . . .	18,627,773. 33

Art. 6.

Le Gouvernement d'Italie devra inscrire la somme de 7,892,984 francs, 78 centimes, montant des rentes perpétuelles à la charge de l'Italie, sur son Grand Livre de la dette publique.

La somme de 10,734,788 francs, 55 centimes, montant des rentes rachetables, devra être également inscrite sur le Grand Livre d'Italie.

L'Italie se chargera d'abord de la totalité des obligations romaines émises avant les annexions, et il lui sera, en outre, attribué dans les émissions successives, en commençant par les plus anciennes et sans interruption de numéro sauf pour les obligations amorties, le nombre nécessaire pour parfaire la somme précitée de 10,734,788 francs, 55 centimes.

Art. 7.

En ce qui concerne la dette viagère des anciens États de l'Eglise, le Gouvernement Italien servira toutes les pensions régulièrement liquidées aux époques des annexions, aux titulaires appartenant aux anciennes provinces pontificales et résidant dans le Royaume d'Italie.

Le bénéfice de la résidence sera acquis, non-seulement à ceux qui résident présentement dans le Royaume, mais encore à ceux qui viendraient y résider dans le délai de six mois, à partir de la promulgation de la Convention signée par les Plénipotentiaires soussignés en date de ce jour.

Il est, d'ailleurs, entendu que le Gouvernement Italien continuera de payer les pensions, quels qu'en soient les titulaires, qu'il a déjà prises à sa charge depuis les annexions.

Art. 8.

Les documents qui doivent être produits par le Gouvernement Français, aux termes de l'article 6 de la Convention en date de ce jour, étant nécessaires pour le transfert sur le Grand Livre de la dette publique italienne des inscriptions des diverses natures de rentes dont est déchargé le Gouvernement Romain, sont particulièrement les suivants:

1. Extrait textuel et authentique du Grand Livre pontifical, en ce qui concerne les inscriptions des rentes perpétuelles déjà passées à la charge de l'Italie, depuis les annexions, pour la somme de 1,468,617 francs, 42 centimes.

2. Extrait textuel et authentique du Grand Livre pontifical, en ce qui concerne les inscriptions des rentes perpétuelles qui sont encore attribuées à l'Italie pour une somme de 6,424,367 francs, 36 centimes.

L'attribution des inscriptions nominatives sera faite par tirage au sort.

3. Talons ou souches des titres des rentes au porteur en

circulation, quand il en existe, pour le montant de la dette rachetable attribuée à l'Italie.

4. Extrait textuel et authentique du Grand Livre pontifical, en ce qui concerne les pensions dont le service incombe à l'Italie.

La remise de ces documents, ainsi que le tirage au sort des inscriptions nominatives, auront lieu dans le plus bref délai possible.

Art. 9.

Sont réservées les répétitions que l'Italie pourrait avoir à faire au Saint-Siége, et réciproquement les réclamations que le Gouvernement Pontifical pourrait avoir à adresser à l'Italie, notamment à l'égard des points suivants:

1. Partage de la dette contractée pour la régie des sels et tabacs;

2. Fonds actif et passif existant, aux époques des annexions, dans les caisses des divers agents financiers pontificaux;

3. Emprunt contracté par le Saint-Siége envers l'ex-Roi des Deux-Siciles, emprunt pour lequel des titres donnés en garantie se trouvent déposés au Trésor Italien et que le Gouvernement Pontifical déclare avoir remboursé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent protocole, suivi de trois tableaux sous les lettres *A*, *B* et *C*, et l'ont revêtu du cachet de leurs armes.

Fait et arrêté, en double expédition, à Paris, le 7 décembre 1866.

(*L. S.*) P. Faugère. (*L. S.*) F. Mancardi.

État A.

Répartition de la population des États de l'Église

Provinces	Population — Stable	Population — Flottante	Total
1. Provinces restées sous l'autorité du Saint-Siége.			
Rome et la Comarca	321,109	5,395	326,504
Civitavecchia	18,836	1,865	20,701
Frosinone	153,592	967	154,559
Velletri	61,010	1,003	62,013
Viterbo	128,311	1,016	129,327
Totaux	682,858	10,246	693,104
2. Provinces annexées à l'Italie en juin 1859.			
Bologne	373,120	2,511	375,631
Ferrare	242,230	2,023	244,253
Forlì	217,398	1,035	218,433
Ravenne	174,106	1,888	175,994
Totaux	1,006,854	7,457	1,014,311
3. Provinces annexées à l'Italie en septembre 1860.			
Ancône	174,890	1,629	176,519
Ascoli	90,944	972	91,916
Bénévent	22,679	497	23,176
Camerino	42,686	305	42,991
À reporter	331,199	3,403	334,602

Suite État A.

Répartition de la population des États de l'Église.

Provinces	Population		Total
	Stable	Flottante	
Report ..	331,199	3,403	334,602
Fermo	109,440	1,042	110,482
Macerata	240,978	2,126	243,104
Orvieto	28,920	127	29,047
Pérouse	234,516	669	235,185
Rieti	73,037	646	73,683
Spolète	133,339	1,600	134,939
Urbino et Pesaro	256,067	1,709	257,776
Totaux ...	1,407,496	11,322	1,418,818

RÉCAPITULATION.

	Stable	Flottante	Total
1. Provinces restées sous l'autorité du Saint-Siége	682,858	10,246	693,104
2. Provinces annexées à l'Italie en juin 1859	1,006,854	7,457	1,014,311
3. Provinces annexées à l'Italie en septembre 1860	1,407,496	11,322	1,418,818
Totaux ...	3,097,208	29,025	3,126,233

État B.

SITUATION DE LA DETTE ROMAINE
au 30 juin 1859

CATÉGORIES de la DETTE ROMAINE	Population 3,126,233 habitants — Situation au 30 juin 1859	
	En écus	En francs
1	2	3
Dette perpétuelle.		
Rentes consolidées inscrites	1,338,283. 09	7,159,814. 57
Rentes à inscrire	712. 39	3,811. 28
Cens et autres redevances	102,202. 97	546,785. 92
Assignations pour le culte, la bienfaisance et l'instruction	216,869. 42	1,160,251. 40
Assignations aux particuliers avec reversibilité sur l'État	2,232. »	11,941. 20
Rentes substituées aux redevances affranchies	19,489. 23	104,267. 38
Totaux ...	1,679,789. 10	8,986,871. 75
Dette rachetable.		
Intérêts des obligations	1,341,700. 93	(*) 7,178,100. »
Rentes instituées pour l'affranchissement et redevances	24,998. 10	133,739. 83
Rentes 3 pour cent instituées pour l'extinction des créances sur l'État	8,656. 50	46,312. 28
Emprunt du 18 avril 1860 (a)	» »	» »
Totaux ...	1,375,355. 43	7,358,152. 11
Report des totaux précédents	1,679,789. 10	8,986,871. 75
Totaux généraux ...	3,055,144. 63	16,345,023. 86

(a) Cet emprunt a été émis dans l'origine comme dette perpétuelle. mais à l'occasion d'un nouvel
1860 ne fait donc plus partie de la dette perpétuelle. mais bien de la dette rachetable.

(*) 143,562 obligations à 50 francs.

PARTAGE DE LA DETTE ROMAINE au 30 juin 1859			
Population 1,014,311 habitants		Population 2,111,922 habitants	
Quote-part de l'Italie		Quote-part du Saint-Siége	
En écus — 4	En francs — 5	En écus — 6	En francs — 7
434,203. 79	2,322,990. 27	904,079. 31	4,836,824. 30
231. 13	1,236. 54	481. 26	2,574. 74
33,159. 58	177,403. 75	69,043. 39	369,382. 14
70,362. 93	376,441. 67	146,506. 49	783,809. 73
724. 16	3,874. 25	1,507. 84	8,066. 95
6,323. 24	33,829. 33	13,165. 99	70,438. 05
545,004. 83	2,915,775. 81	1,134,784. 28	6,071,095. 91
435,312. 71	2,328,923. »	906,388. 23	4,849,177. »
8,110. 55	43,391. 44	16,887. 55	90,348. 39
2,808. 58	15,025. 90	5,847. 92	31,286. 38
» »	» »	» »	» »
446,231. 84	2,387,340. 34	929,123. 70	4,970,811. 77
545,004. 83	2,915,775. 81	1,134,784. 28	6,071,095. 91
991,236. 67	5,303,116. 15	2,063,907. 98	11,041,907. 68

emprunt contracté en 1864 il a été créé un fonds d'amortissement pour les deux emprunts. Celui du

Suit État **B.**

SITUATION DE LA DETTE
au 30 septembre 1860

CATÉGORIES de la DETTE ROMAINE	Situation au 30 septembre 1860 dette totale		Population 2,111,922 habitants — Total à partager au 30 septembre 1860	
	En écus	En francs	Différence entre les colonnes 4 et 8 — En écus	Différence entre les colonnes 5 et 9 — En francs
	8	9	10	11
Dette perpétuelle.				
Rentes consolidées inscrites ..	1,588,307. 07	8,497,442. 85	1,154,103. 28	6,174,452. 5[illegible]
Rentes à inscrire	677. 23	3,623. 18	446. 40	2,386. 6[illegible]
Cens et autres redevances	102,202. 97	546,785. 92	69,043. 39	369,382. 1[illegible]
Assignations pour le culte, la bienfaisance et l'instruction .	216,869. 42	1,160,251. 40	146,506. 49	783,809. 7[illegible]
Assignations aux particuliers avec reversibilité sur l'État .	2,232. »	11,941. 20	1,507. 84	8,066. 9[illegible]
Rentes substituées aux redevances affranchies	19,494. 46	104,295. 37	13,171. 92	70,466. 0[illegible]
Totaux ...	1,929,783. 15	10,324,339. 92	1,384,778. 32	7,408,564. 1[illegible]
Dette rachetable.				
Intérêts des obligations	1,321,925. »	(*) 7,072,300. »	886,612. 29	4,743,377. [illegible]
Rentes instituées pour l'affranchissement et redevances ...	24,998. 10	133,739. 83	16,887. 55	90,348. [illegible]
Rentes 3 pour cent instituées pour l'extinction des créances sur l'État	9 177. »	49,096. 95	6,368. 42	34,071. [illegible]
Emprunt du 18 avril 1860 (a)..	465,000. »	2,500,000. »	465,000. »	2,500,000. [illegible]
Totaux ...	1,821,100. 10	9,755,136. 78	1,374,868. 26	7,367,796. [illegible]
Report des totaux précédents .	1,929,783. 15	10,324,339. 92	1,384,778. 32	7,408,564. 1[illegible]
Totaux généraux ...	3,750,883. 25	20,079,476. 70	2,759,646. 58	14,776,360. [illegible]

(a) Cet emprunt a été émis dans l'origine comme dette perpétuelle, mais à l'occasion d'un [illegible] 1860 ne fait donc plus partie de la dette perpétuelle, mais bien de la dette rachetable.

(*) 141,446 obligations à 50 francs.

PARTAGE DE LA DETTE ROMAINE

au 30 septembre 1860

Population 1,418,818 habitants		Population 693,104 habitants	
Quote-part de l'Italie		Quote-part du Saint-Siége	
En écus	En francs	En écus	En francs
12	13	14	15
775,347. 78	4,148,110. 25	378,755. 15	2,026,342. 33
299. 60	1,603. 39	146. 41	783. 25
46,384. 62	248,157. 71	22,658. 77	121,221. 46
98,425. 75	526,577. 72	48,080. 74	257,232. 01
1,012. 99	5,419. 53	494. 85	2,647. 42
8,848. 66	47,340. 37	4,322. 56	23,125. 67
930,319. 44	4,977,208. 97	454,458. 88	2,431,355. 14
595,642. 85	3,186,687. 50	290,969. 94	1,556,689. 50
11,345. 36	60,697. 70	5,542. 49	29,650. 69
4,278. 43	22,889. 56	2,089. 99	11,181. 49
312,395. 50	1,679,545. 50	152,604. 50	820,454. 50
923,661. 64	4,919,820. 26	451,206. 62	2,417,976. 18
930,319. 44	4,977,208. 97	454,458. 88	2,431,355. 14
1,853,981. 08	9,927,029. 23	905,665. 50	4,849,331. 32

emprunt contracté en 1864 il a été créé un fonds d'amortissement pour les deux emprunts. Celui du

Suite État B.

RÉSULTATS DÉFINITIFS DU PARTAGE

CATÉGORIES de la DETTE ROMAINE	Résultat définitif pour l'Italie		Résultat définitif pour le Saint-Siége	
	En écus — 16	En francs — 17	En écus — 18	En francs — 19
Dette perpétuelle.				
Rentes consolidées inscrites .	1,209,551. 52	6,471,100. 52	378,755. 55	2,026,342. 33
Rentes à inscrire	530. 82	2,839. 93	146. 41	783. 25
Cens et autres redevances ..	79,544. 20	425,561. 46	22,658. 77	121,224. 46
Assignations pour le culte, la bienfaisance et l'instruction.	168,788. 68	903,019. 39	48,080. 74	257,232. 01
Assignations aux particuliers avec reversibilité sur l'État.	1,737. 15	9,293. 78	494. 85	2,647. 42
Rentes substituées aux redevances affranchies	15,171. 90	81,169. 70	4,322. 56	23,125. 67
Totaux ...	1,475,324. 27	7,892,984. 78	454,458. 88	2,431,355. 14
Dette rachetable.				
Intérêts des obligations	1,030,955. 06	5,515,610. 50	290,969. 94	1,556,689. 50
Rentes instituées pour l'affranchissement et redevances. .	19,455. 91	104,089. 14	5,542. 19	29,650. 69
Rentes 3 pour cent instituées pour l'extinction des créances sur l'État	7,087. 01	37,915. 46	2,089. 90	11,181. 49
Emprunt du 18 avril 1860 (a)	312,395. 50	1,679,545. 50	152,604. 50	820,454. 50
Totaux ...	1,369,893. 48	7,337,160. 60	451,206. 62	2,417,976. 18
Report des totaux précédents.	1,475,324. 27	7,892,984. 78	454,358. 88	2,431,355. 14
Totaux généraux ...	2,845,217. 75	15,230,145. 38	905,665. 50	4,849,331. 32

(a) Cet emprunt a été émis dans l'origine comme dette perpétuelle, mais à l'occasion d'un nouvel emprunt contracté en 1864 il a été créé un fonds d'amortissement pour les deux emprunts. Celui du 1860 ne fait donc plus partie de la dette perpétuelle, mais bien de la dette rachetable.

État C.

État des annuités payées par l'Italie depuis les annexions								
Provinces	Dette perpétuelle				Dette viagère			
	Romagnes		Marches et Ombrie		Romagnes		Marches Ombrie et Bénévent	
	Écus	Baï.	Écus	Baï.	Écus	Baï.	Écus	Baï.
Bologne	79,883	836	»	»	110,520	105	»	»
Ferrare	24,207	582	»	»	39,840	941	»	»
Forlì	31,086	034	»	»	39,508	144	»	»
Ravenne	23,971	954	»	»	31,716	628	»	»
Pesaro	»	»	26,235	090	»	»	61,544	173
Ancône	»	»	4,141	576	»	»	47,789	622
Macerata	»	»	13,283	336	»	»	35,694	030
Camerino	»	»	3,484	616	»	»	5,035	167
Fermo	»	»	4,884	994	»	»	17,571	468
Ascoli	»	»	1,963	962	»	»	19,107	519
Pérouse	»	»	31,805	512	»	»	38,131	784
Spolète	»	»	25,821	722	»	»	24,855	216
Rieti	»	»	9,228	444	»	»	8,016	243
Bénévent	»	»	3,322	016	»	»	6,542	654
Totaux	159,149	806	124,172	078	»	»	»	»
Transporté successivement à Rome pour paiement à déduire.	3,098	039	5,715	056	»	»	»	»
Reste	156,051	041	118,456	052	221,585	818	264,288	146
En francs (l'écu 5 fr. 35 centimes)	834,875	04	633,742	38	»	»	»	»
			Écus	Baï.			Écus	Baï.
Totaux généraux...	»	»	274,507	093	»	»	485,873	964
En francs............	»	»	1,468,617	42	»	»	2,599,425	68

Per copia conforme del protocollo e degli stati annessi

M. CERRUTI.

N° 3746.

REGIO DECRETO *che stabilisce quando è dovuta la indennità pari al soldo ai Sotto-Ufficiali ed alle Guardie doganali nei casi di tramutamento o di viaggi.*

6 giugno 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regolamento per le Guardie doganali, approvato con R. Decreto del 13 novembre 1862, n° 989;

Visto il Nostro Decreto del 14 aprile 1867, n° 3655;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei casi di tramutamento o di viaggi dei Sotto-Ufficiali e delle Guardie doganali, la indennità pari al soldo, determinata dal § 5 dell'art. 50 del Regolamento succitato, sarà loro dovuta quando la distanza che devono percorrere sia superiore ai 20 chilometri.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 giugno 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 giugno 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 94. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Ferrara.

N° 3747.

Regio Decreto *con cui sono modificate le disposizioni del Decreto 11 agosto 1866, n. 3173, concernente l'ordinamento dell'amministrazione del Banco di Napoli.*

26 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Nostri Decreti dell'11 agosto e del 3 ottobre 1866, numeri 3173 e 3238, concernenti l'ordinamento dell'amministrazione del Banco di Napoli;

Visto l'altro nostro Decreto in data del 22 settembre 1866, col quale sono aggiunti due altri Delegati del Consiglio generale a far parte del Consiglio d'amministrazione;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di accordo con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del citato Nostro Decreto 11 agosto 1866, n. 3173, sono modificate nel modo che appresso:

A) Al primo e al secondo capoverso dell'art. 3 sono sostituiti i seguenti:

« Il Consiglio generale si riunisce in Napoli ogni
» anno il 1° di novembre in sessione ordinaria, sedendo
» possibilmente tutti i giorni della sessione.

» Può essere convocato in sessione straordinaria
» sia direttamente dal Governo, sia sulla domanda al
» Governo sporta dal Consiglio d'amministrazione, ovvero
» dal Presidente, di accordo con quattro membri del
» Consiglio generale; in tale domanda saranno indicate
» le materie per le quali la convocazione straordinaria
» si crede necessaria. »

B) Al primo capoverso dell'art. 4 è sostituito il seguente:

« Nelle sessioni ordinarie nessuna deliberazione
» può essere presa dal Consiglio generale sopra affari
» che non siano prima inscritti all'ordine del giorno;
» quest'ordine del giorno sarà per la prima volta for-
» mato dalla Autorità che convoca il Consiglio generale.
» Costituito che si sarà, il Consiglio generale formerà
» esso medesimo i successivi ordini del giorno con in-
» telligenza dell'Ispettore del sindacato governativo.

» Nelle sessioni straordinarie saranno messe al-
» l'ordine del giorno e discusse le sole materie per le
» quali fu autorizzata la convocazione. »

C) Nell'art. 5, al capoverso ottavo che comincia colle parole: « Nomina due delegati » è sostituito il seguente:

« Nomina quattro delegati e due supplenti a far
» parte del Consiglio d'amministrazione della sede cen-
» trale e un delegato e un supplente in ciascun'altra
» sede del Banco. Questi delegati e supplenti sono scelti
» tra coloro che dimorano abitualmente nella città ove
» si aduna il Consiglio di cui fanno parte.

» Con questa disposizione resta abrogato il 2°
» articolo del precitato Decreto del 22 settembre 1866. »

D) Il secondo capoverso dell'art. 9 del Decreto 11 agosto 1866, dopo le parole: « Vice Direttore di sede » terminerà così: « Nomina tutti gli altri impiegati, de-
» stina, sospende, mette a riposo e destituisce i mede-
» simi. »

E) All'ultimo capoverso dell'art. 10 dello stesso Decreto è sostituito il seguente:

« In caso di assenza o di altro impedimento il
» Direttore generale sarà supplito da un Consigliere di
» amministrazione in ordine di anzianità. »

F) Il successivo articolo 11 è soppresso.

Art. 2.

All'art. 1° del Nostro Decreto del 3 ottobre 1866, n. 3238, è sostituito il seguente: « Articolo 1° - I bi-
» lanci preventivi preparati dal Direttore generale del
» Banco di Napoli e discussi dal Consiglio di ammini-
» strazione saranno esecutorii dopo l'approvazione del
» Consiglio generale. »

Art. 3.

Queste disposizioni entreranno in vigore il 1° di novembre del corrente anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 *giugno* 1867
Reg. 40 *Atti del Governo a c.* 96. Crodara Visconti.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

F. De Blasiis.
Ferrara.

N° 3748.

Regio Decreto *col quale è instituita una Commissione speciale con l'incarico di esaminare i reclami provenienti dai Comuni e dai privati delle Provincie Venete e Mantovana per crediti dipendenti da atti compiutisi sotto il cessato Governo Austriaco.*

26 maggio 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di accertare per mezzo di apposita Commissione la natura ed entità dei crediti nascenti

da atti compiutisi sotto il cessato Governo Austriaco nelle Provincie Venete e Mantovana, e di definire prontamente i molti ricorsi provenienti da Comuni e privati di dette Provincie per pagamento di siffatti crediti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari della Guerra, dell'Interno e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituita una Commissione speciale, composta di cinque membri, con l'incarico di esaminare tutti i reclami provenienti dai Comuni e dai privati delle Provincie Venete e Mantovana per crediti dipendenti da atti compiutisi sotto il cessato Governo Austriaco.

La detta Commissione dovrà categorizzare tutte le suddette domande di pagamento dei crediti suddetti secondo che in via giuridica sieno da essa giudicati o no rimborsabili, determinando, in quanto ai primi, quali sono a carico del Governo Italiano e quali a carico di quello Austriaco.

Art. 2.

Tutte le domande della fattispecie dovranno essere rivolte alla predetta Commissione, la quale, dopo emesse le sue deliberazioni definitive in merito a ciascuna di esse, le trasmetterà al Ministero delle Finanze per i provvedimenti che di ragione.

Art. 3.

La Commissione è composta dei seguenti funzionarii:

Barone Sappa, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, *Presidente*.

Marchese Del Carretto, Direttore Superiore al Ministero dell'Interno.

Cavaliere Antonio Callegari, Capo di Divisione al Ministero delle Finanze.

Cavaliere Giuria Giovanni Battista, Capo Divisione al Ministero della Guerra.

Cavaliere Garneri Giuseppe, Colonnello del Genio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 maggio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 *giugno* 1867
Reg. 40 *Atti del Governo a* c. 95. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

G. Di Revel.
U. Rattazzi.
Ferrara.

N° 3749.

Regio Decreto *col quale il Comune di San Pietro in Lama è dichiarato chiuso per la riscossione dei dazi di consumo.*

6 giugno 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di San Pietro in Lama della Provincia di Lecce, presa in seduta del 27 marzo corrente anno;

Visti gli articoli 4 e 5 della Legge 3 luglio 1864 sui dazi di consumo, e 3 del Luogotenenziale Decreto 28 giugno 1866, n. 3018;

Visto il Nostro Decreto del 25 novembre 1866, n. 3353, portante classificazione dei Comuni nei rapporti daziari;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Comune di San Pietro in Lama, a seconda della sua domanda, è dichiarato chiuso per la riscossione dei dazi di consumo a partire dal primo del mese successivo alla pubblicazione del presente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 giugno 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 giugno 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 93. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

Ferrara.

N° 3750.

Regio Decreto *col quale i Commendatori Bixio e Poggi, membri della Commissione incaricata di esaminare gli stati di servizio e di condotta degli Ufficiali della R. Marina, sono esonerati, e sono nominati in loro vece i Commendatori Griffini Paolo, Deputato, e Marabotto Francesco, Luogotenenti Generali.*

6 giugno 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto del 28 aprile 1867, che instituisce una Commissione con incarico di esaminare in via amministrativa gli stati di servizio e di condotta degli Ufficiali della R. Marina;

Sentite le domande d'essere esonerati da componenti

della Commissione stessa dei signori Bixio Commendatore Nino, Deputato, Poggi Commendatore Enrico, Senatore;

Sulla proposta dei Nostri Ministri della Marina e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Esoneriamo da componenti della Commissione suddetta i signori Commendatori Bixio e Poggi, e nominiamo a membri della medesima i signori Griffini Commendatore Paolo, Deputato, Luogotenente Generale, e Marabotto Commendatore Francesco, Luogotenente Generale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 giugno 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 giugno 1867
Reg. 40 *Atti del Governo a c.* 91. Ayres.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

F. Pescetto.
G. Di Revel.

N° 3751.

Regio Decreto *col quale viene, con alcune modificazioni, esteso alle Provincie Venete ed al territorio di Mantova il Decreto e Regolamento 31 dicembre 1864, sulla formazione e tenuta del registro di popolazione.*

6 giugno 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Decreto del 2 dicembre 1866, n. 3352;

Veduto l'articolo 103, capitolo V, della Legge comunale e provinciale;

Veduti gli altri Nostri Decreti del 9 ottobre 1861, n. 294, e 3 luglio 1862, n. 707;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È esteso alle Provincie Venete ed al territorio di Mantova il Nostro Decreto del 31 dicembre 1864 ed unito Regolamento sulla formazione e tenuta del registro di popolazione, colle modificazioni seguenti.

Art. 2.

Per la formazione del registro di popolazione che dovrà compiersi in tutti i Comuni delle predette Provincie entro il corrente anno, servirà di base la popolazione

ad essi rispettivamente assegnata collo allegato al n. 6, puntata 1ª della raccolta delle ordinanze e notificazioni delle Autorità provinciali Venete del 1862, riveduta e corretta a norma dell'ultima parte dell'articolo 22 del Regolamento sovra citato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 giugno 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 *giugno* 1867
Reg. 40 *Atti del Governo a c.* 100. Crodara Visconti.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

F. De Blasiis.

N° 3752.

Regio Decreto *col quale l'Ufficio d'ispezione sulle Società commerciali e sugli Istituti di credito pel distretto territoriale di Ancona è trasferito a Bologna.*

9 giugno 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti l'articolo 52 e seguenti del Regolamento approvato col Reale Decreto del 25 agosto 1866, n. 3137,

per la esecuzione della Legge sul credito fondiario del 14 giugno 1866, n. 2983;

Visto il Reale Decreto del 6 dicembre 1866, n. 3372;

Visto il Reale Decreto del 25 aprile 1866, col quale la vigilanza governativa sugli Istituti di credito fondiario è stata deferita al Sindacato sulle Società commerciali, e sugli Istituti di credito;

Visto l'articolo 2 del Reale Decreto in data 9 dicembre 1866, n. 3388, col quale fu trasferita in Ancona la sede dell'Ufficio di ispezione di Bologna;

Considerando come la vigilanza governativa sulle operazioni del credito fondiario, alle quali fu autorizzata la Cassa di risparmio di Bologna colla Legge del 14 giugno 1866, abbia un'importanza speciale e debba essere direttamente esercitata nel luogo stesso ove ha residenza l'Istituto vigilato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio d'ispezione sulle Società commerciali e sugli Istituti di credito pel distretto territoriale di Ancona è trasferito a Bologna.

Art. 2.

Il distretto territoriale di Bologna comprenderà le Provincie di cui si componeva quello di Ancona.

Art. 3.

Sono derogate le disposizioni contenute nell'articolo 2

del citato Nostro Decreto in data 9 dicembre 1866, n. 3388.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 9 giugno 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 giugno 1867
Reg. 40 *Atti del Governo a c.* 101. Crodara Visconti.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

F. De Blasiis.

N° 3753.

Regio Decreto *col quale viene modificata la Tabella di riparto dei Consiglieri provinciali per la Provincia di Napoli.*

9 giugno 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Decreto del 15 scorso maggio, n. 3712, concernente il reparto dei Consiglieri componenti le Rappresentanze provinciali;

Vista la Tabella annessa al Decreto medesimo nella parte che riflette la classificazione dei Mandamenti di Gragnano, Agerola, Massalubrense, Capri e Sorrento, Provincia di Napoli;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Mandamenti di Gragnano ed Agerola, formanti una popolazione complessiva di 24,002 abitanti, sono riuniti in un solo distretto elettorale per l'elezione di due Consiglieri provinciali.

I Mandamenti di Massalubrense, Capri e Sorrento, formanti una popolazione complessiva di 18,614 abitanti, sono pure riuniti in un solo distretto per la elezione di un Consigliere.

Art. 2.

Il reparto dei Consiglieri per la Provincia di Napoli, in dipendenza delle accennate modificazioni, resta stabilito nella conformità risultante dalla qui annessa Tabella, vidimata dal Nostro Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto in un colla detta Tabella nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 9 giugno 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 giugno 1867
Reg. 40 *Atti del Governo a c.* 98. Crodara Visconti.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

PROVINCIA DI NAPOLI

Popolazione 867,983 — Mandamenti 42 — Consiglieri 60.
Un Consigliere ogni 14,466 abitanti.

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture	Popolazione	Numero dei Consiglieri
1	Napoli (Avvocata)	40,922	3
2	Napoli (Chiaia)	41,082	3
3	Napoli (Mercato)	50,417	3
4	Napoli (Montecalvario)	42,722	3
5	Napoli (Pendino)	31,051	2
6	Napoli (Porto)	41,488	3
7	Napoli (S. Carlo all'Arena)	29,111	2
8	Napoli (S. Ferdinando)	44,345	3
9	Napoli (S. Giuseppe)	20,836	1
10	Napoli (S. Lorenzo)	18,938	1
11	Napoli (Stella con Piscinola)	36,252	2
12	Napoli (Vicaria)	51,886	3
13	Barra	27,174	2
14	Portici	23,845	2
15	Sant'Anastasia	12,601	1
16	Somma Vesuviano	7,599	1
17	Torre del Greco	9,294	1
18	Castellammare di Stabia	21,794	1
19	Bosco Tre Case	12,787	1
20	Gragnano 20,114	24,002	2
21	Agerola 3,888		

Numero dei Mandamenti	Mandamenti o Preture		Popolazione	Numero dei Consiglieri
22	Massalubrense	8,017		
23	Capri	3,911	18,614	1
24	Sorrento	6,686		
25	Ottaiano		17,533	1
26	Piano di Sorrento		18,558	1
27	Torre Annunziata		24,337	2
28	Vico Equense		9,895	1
29	Casoria		21,948	2
30	Afragola		16,493	1
31	Caivano		15,204	1
32	Fratta Maggiore		17,012	1
33	Giuliano in Campania		14,793	1
34	Mugnano di Napoli		9,788	1
35	Pomigliano d'Arco		13,621	1
36	Sant'Antimo		12,465	1
37	Pozzuoli		19,885	1
38	Forio		10,990	1
39	Marano di Napoli		10,473	1
40	Procida		13,810	1
41	Ventotene	2,028	14,418	1
42	Ischia	12,390		

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro

U. RATTAZZI.

N° 3754.

Regio Decreto *di convocazione dei Collegi elettorali di San Marco Argentano e Città di Castello.*

20 giugno 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 10 giugno corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacanti i Collegi elettorali di San Marco Argentano n. 93, e Città di Castello n. 436;

Veduto l'articolo 63 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Collegi elettorali di San Marco Argentano n. 93, e Città di Castello n. 436, sono convocati pel giorno 30 giugno corrente, affinchè procedano alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 7 luglio prossimo venturo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 20 giugno 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 giugno 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 108. Crodara Visconti.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3755.

Regio Decreto *col quale è approvata la Convenzione per la continuazione dei lavori delle strade ferrate Calabro-Sicule.*

9 giugno 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 5 novembre 1866, n. 3340, col quale è dichiarata di pubblica necessità e d'urgenza la continuazione dei lavori delle strade ferrate nelle Provincie Siciliane e Calabresi;

Visto l'altro Regio Decreto in data 29 novembre 1866, n. 3356, con cui venne approvata la Convenzione stipulata colla Società Vittorio Emanuele concessionaria delle strade ferrate suddette, e colla Impresa generale di costruzione, allo scopo di assicurare la continuazione dei lavori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la Convenzione stipulata addì 7 giugno corrente, tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze ed i rappresentanti della Società Vittorio Emanuele e la Impresa generale delle costruzioni delle strade ferrate Calabro-Sicule, onde far continuare i lavori delle dette ferrovie secondo la Convenzione delli 17 novembre 1866, sino a totale esaurimento dei diciotto milioni contemplati nella Convenzione predetta 17 novembre 1866.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 9 giugno 1867.

VITTORIO EMANUELE

Visto con riserva dalla Corte dei conti in conformità dell'art. 14 della Legge 14 agosto 1862, n. 800, e registrato addì 23 giugno 1867, Reg. 40 Atti del Governo a c. 104. Crodara Visconti.

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

GIOVANOLA.

FERRARA.

CONVENZIONE

tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, la Società delle strade ferrate Calabro-Sicule e l'Impresa costruttrice delle ferrovie medesime.

L'anno mille ottocento sessantasette, addì sette del mese di giugno, in Firenze.

Tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, contraenti a nome dello Stato;

Il Comm. Marliani e Cav. Carlo Brunet, Membri del Consiglio di amministrazione della Società suddetta, contraenti in nome della Società medesima, come da poteri avutine per deliberazione del Consiglio di amministrazione precitato, presa nel giorno 28 maggio 1867;

Ed il Cav. Giuseppe Sebastiano Charles, contraente in nome e quale rappresentante la Compagnia intraprenditrice delle ferrovie Calabro-Sicule, in virtù dell'atto di procura ricevuto a Parigi dal Notaro Acloque il giorno 29 ottobre 1866;

Ritenuta la Convenzione stipulata tra le medesime parti in Firenze, addì 17 novembre 1866, approvata con R. Decreto 29 stesso mese, n. 3356;

Ritenuto che con deliberazione del 25 maggio 1867 la Camera, in uno espresso ordine del giorno, chiese la continuazione dei lavori delle ferrovie Calabro-Sicule fino ad esaurimento delle lire italiane diciotto milioni assegnate nella suddetta Convenzione;

Ritenuti gli atti di Usciere che le parti si sono notificati rispettivamente in dipendenza di detta Convenzione, cioè quello del 31 marzo 1867 notificato al Ministero ad istanza della

Società e quello del 12 aprile successivo notificato alla Società ad istanza del Ministero;

Ritenuta inoltre la convenienza, sotto ogni rapporto, di fare in modo che i lavori in corso delle strade ferrate Calabro-Sicule siano continuati sino allo esaurimento delle lire italiane diciotto milioni di cui nella anzidetta Convenzione, con tutte le garanzie e condizioni ivi stipulate a vantaggio dello Stato;

Quindi si è d'accordo di tutte le parti dichiarato, stabilito e convenuto, siccome col presente atto si dichiara, stabilisce e conviene quanto segue:

Art. 1.

Tutte le somme che furono e saranno erogate dallo Stato, sino al compimento dell'anzidetta somma di diciotto milioni di lire italiane, nella esecuzione e continuazione dei lavori delle linee indicate nella predetta Convenzione 17 novembre 1866, sono e si dichiarano regolate interamente dalla Convenzione medesima, ancorchè siano state o siano per essere erogate posteriormente al 31 marzo 1867, e conseguentemente si applicheranno alle medesime, senza alcuna distinzione o differenza, tutti i diritti, patti, privilegi, ipoteche, e tutte le altre cautele e condizioni ivi stipulate a vantaggio e tutela del Governo, come se tutte fossero state erogate anteriormente al 1° di aprile stesso anno.

Art. 2.

Fermo il disposto nell'articolo precedente, si dichiara che sono e rimarranno integri ed illesi tutti i rispettivi diritti delle parti, e quindi è e rimane integro ed illeso il diritto che intende avere il Governo di pronunziare, quando meglio lo creda, la decadenza della Società, e per contro è e rimane integro ed illeso il diritto che pretende avere la Società di opporsi alla pronunzia di tale decadenza.

Art. 3.

Il Governo è in piena facoltà di fare eseguire l'annotazione delle dichiarazioni e convenzioni contenute nella presente scrittura in margine delle iscrizioni ipotecarie che ha preso in forza della precitata Convenzione 17 novembre 1866, cioè:

Nell'Uffizio della conservazione delle ipoteche di Lecce, addì 22 marzo 1867;

In quello di Reggio, addì 22 marzo 1867, n. 805;

Id. di Messina, addì 1° aprile 1867, vol. 148, n. 22747;

Id. di Catania, addì 30 marzo 1867, deposito n. 2160, formalità n. 816;

Id. di Cosenza, addì 23 maggio 1867, n. 1859 reg. gen.;

Id. di Siracusa, addì 26 marzo 1867, vol. 483, n. 2300;

Id. di Palermo, addì 30 marzo 1867, n. d'ord. 1287, di formalità 591.

La presente Convenzione non sarà definitiva nè valida, se non dopo di essere stata approvata a termini di Legge.

Fatta, letta e sottoscritta in doppio originale, nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

Il Ministro delle Finanze
F. FERRARA.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
A. GIOVANOLA.

I rappresentanti della Società
CARLO BRUNET — E. MARLIANI.

Il rappresentante dell'Impresa
J. CHARLES.

N° 3756.

Regio Decreto *col quale le frazioni Buti e Cascine del Comune di Vicopisano costituiranno un nuovo Comune che avrà la denominazione di Buti.*

9 giugno 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Vista la dimanda sporta dalla maggioranza degli elettori di Buti e Cascine per ottenere che quelle frazioni del Comune di Vicopisano siano erette a Comune indipendente;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Vicopisano in data 18 luglio 1866, e 25 aprile scorso, e quella del Consiglio provinciale di Pisa del 28 marzo ultimo;

Visto l'art. 15 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le frazioni Buti e Cascine del Comune di Vicopisano costituiranno d'ora in poi un nuovo Comune che avrà la denominazione di Buti.

Art. 2.

Nel più breve termine possibile si procederà alla costituzione dei novelli Consigli comunali di Buti e Vico-

pisano in base alle attuali liste amministrative riformate a norma del 2° comma dell'art. 17 della Legge succitata, ed intanto l'amministrazione dei due Comuni continuerà ad essere affidata all'attual Consiglio comunale di Vico-pisano, che ne curerà gli interessi, senza però vincolare in alcun modo l'azione delle future Rappresentanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 9 giugno 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 107. Crodara Visconti.
Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* Tecchio.

U. Rattazzi.

N° 3757.

Legge *che proroga a tutto l'anno 1867 i termini per le iscrizioni e le rinnovazioni di privilegi ed ipoteche.*

30 giugno 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I termini per le iscrizioni e le rinnovazioni di privilegi ed ipoteche, prorogati al 30 giugno del corrente anno dalla Legge 29 dicembre 1866, n. 3431, sono nuovamente prorogati a tutto l'anno 1867.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Data a Firenze addì 30 giugno 1867.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

TECCHIO.

N° 3758.

LEGGE *che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tutto il mese di luglio* 1867.

30 giugno 1867

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sino a tutto luglio 1867 il Governo del Re riscuo-

terà, secondo le Leggi in vigore, le tasse ed imposte di ogni genere, comprese quelle sancite per aver effetto soltanto a tutto l'anno 1866, farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto di bilancio pel 1867 presentato al Parlamento, colle modificazioni posteriori, e contenendosi quanto alle spese nella misura ivi stabilita.

Art. 2.

È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere buoni del Tesoro secondo le norme vigenti.

La somma totale dei buoni in circolazione non potrà eccedere i 250,000,000 di lire.

Art. 3.

La presente Legge avrà effetto dal 1° luglio 1867.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Data a Firenze addì 30 giugno 1867.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. *V. Il Guardasigilli* TECCHIO.

FERRARA.